

XVIII LEGISLATURA

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMMISSIONI RIUNITE (II e XII)	<i>Pag.</i>	3
COMMISSIONI RIUNITE (VI e X)	»	4
COMMISSIONI RIUNITE (VIII e IX)	»	353
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	354
GIUSTIZIA (II)	»	377
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III)	»	380
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	390
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	423
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	430
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	»	431
AFFARI SOCIALI (XII)	»	433
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV)	»	434
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE	»	443

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: MoVimento 5 Stelle: M5S; Lega - Salvini Premier: Lega; Forza Italia - Berlusconi Presidente: FI; Partito Democratico: PD; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva: IV; Liberi e Uguali: LeU; Misto: Misto; Misto-Noi con l'Italia-USEI-Cambiamo!-Alleanza di Centro: Misto-NI-USEI-C!-AC; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling.; Misto-Centro Democratico-Radicali Italiani+Europa: Misto-CD-RI+E; Misto-MAIE - Movimento Associativo Italiani all'Estero: Misto-MAIE; Misto-Popolo Protagonista - Alternativa Popolare: Misto-PP-AP.

COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUB- BLICA	<i>Pag.</i>	469
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ IL- LECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI E SU ILLECITI AMBIENTALI AD ESSE CORRELATI	»	470
<i>INDICE GENERALE</i>	<i>Pag.</i>	472

COMMISSIONI RIUNITE

II (Giustizia) e XII (Affari sociali)

S O M M A R I O

COMITATO DEI NOVE:

Disposizioni in materia di sicurezza per gli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni. Esame emendamenti C. 2117-704-909-1042-1067-1070-1226-1246-1590-2004-A

3

COMITATO DEI NOVE

Martedì 12 maggio 2020.

Disposizioni in materia di sicurezza per gli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni.

Esame emendamenti C. 2117-704-909-1042-1067-1070-1226-1246-1590-2004-A.

Il Comitato dei nove si è riunito dalle 15 alle 15.05 e dalle 15.45 alle 15.55.

COMMISSIONI RIUNITE

VI (Finanze) e X (Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

DL 23/2020: Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali. C. 2461 Governo (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	4
ALLEGATO (<i>Proposte emendative segnalate</i>)	9

SEDE REFERENTE

Martedì 12 maggio 2020. — Presidenza della presidente della X Commissione, Barbara SALTAMARTINI. — Intervengono i sottosegretari di Stato per l'Economia e le finanze Pier Paolo Baretta e Maria Cecilia Guerra e il sottosegretario di Stato per lo Sviluppo economico, Gian Paolo Manzella.

La seduta comincia alle 13.35.

DL 23/2020: Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali.

C. 2461 Governo.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta dell'8 maggio 2020.

Barbara SALTAMARTINI, *presidente*, avverte innanzitutto che la seduta delle Commissioni, non essendovi obiezioni,

sarà trasmessa sul circuito chiuso della Camera dei deputati. Ne dispone pertanto l'attivazione. Segnala, preliminarmente, che nel quadro dell'emergenza sanitaria da COVID-19, la Giunta per il Regolamento, il Presidente della Camera, con lettere indirizzate a tutti i Presidenti di Commissione il 1° aprile e il 14 aprile 2020, e, da ultimo, il Collegio dei Questori, con delibere del 25 febbraio, 6 marzo e 23 aprile 2020, hanno fornito una serie molto puntuale di indicazioni procedurali e obblighi in merito alle modalità di svolgimento delle attività della Camera in tale fase emergenziale, fornendo altresì indicazioni operative per la migliore organizzazione dei lavori delle Commissioni, ai fini del pieno rispetto delle misure precauzionali necessarie ad evitare il rischio di diffusione del contagio all'interno delle sedi della Camera e di garantire, al contempo, il funzionamento della Camera e dei suoi organi e il pieno esercizio del mandato parlamentare. Sulla base di tali disposizioni anche nei lavori delle Commissioni, oltre che in Assemblea, deve essere sempre garantito il rispetto delle regole di sicurezza sanitaria che prescri-

vono la distanza interpersonale di almeno un metro e che richiedono di evitare assembramenti. Ricorda inoltre che, ai sensi della delibera del Collegio dei Questori del 6 marzo scorso per ciascun membro del Governo è consentito l'accesso alle sedi della Camera a un massimo di tre collaboratori per ciascuna giornata. Ricorda altresì che la delibera del Collegio dei Questori del 23 aprile scorso ha stabilito che, a decorrere da tale data, tutti i frequentatori delle sedi della Camera devono indossare una mascherina protettiva delle vie aeree in tutte le situazioni in cui si intrattengono rapporti interpersonali, precisando che a tale prescrizione devono attenersi in particolare tutti i partecipanti ai lavori che si svolgono nell'Aula di Palazzo Montecitorio e in tutte le aule in cui si riuniscono gli organi parlamentari. Tutti i partecipanti devono indossare mascherine aventi la stessa efficacia protettiva verso i terzi, ferma restando la facoltà di ciascun deputato di indossarne, ove ritenga, una seconda. Nella medesima delibera si specifica poi che le mascherine protettive devono essere indossate correttamente; non devono essere abbassate in modo da non proteggere il naso; non devono essere rimosse dal viso; devono essere indossate anche quando si parla, in situazioni naturali ovvero al microfono o al telefono. Rammenta a tale proposito che le mascherine sono disponibili presso gli ingressi dei Palazzi della Camera, per i deputati, i senatori, i membri del Governo e i loro collaboratori. Sempre con la medesima finalità la distribuzione degli stampati sarà limitata allo stretto necessario e tutti gli stampati nonché le proposte emendative presentate in corso di seduta e loro eventuali riformulazioni, saranno rese disponibili sull'applicazione GeoComm nonché proiettati in aula al momento del voto. Non appena acquisite le necessarie valutazioni tecniche, informerà inoltre sui tempi di sanificazione dell'aula dei Gruppi fra una seduta e l'altra, ovvero anche nell'ambito della stessa seduta, nel caso di un suo prolungamento orario tale da rendere necessaria l'igienizzazione dell'aula e il ricambio in-

tegrale dell'aria. A tale proposito avverte che le aule delle Commissioni sono comunque sottoposte a sanificazione al termine di ciascuna seduta e pertanto che i materiali lasciati sui tavoli saranno cestinati al termine della seduta stessa.

Passando all'esame del provvedimento e delle proposte emendative ad esso presentate e segnalate dai gruppi (*vedi allegato*) avverte innanzitutto che le deputate Galizia, Ciaburro e Baldino hanno ritirato rispettivamente le proprie proposte emendative 13.085, 18.0195 e 37.7. Avverte, inoltre, che, per un errore materiale, le proposte emendative Galizia 13.373, Incerti 18.0254 e Paternoster 41.087 non sono state inserite nell'elenco delle inammissibilità. Tali proposte emendative devono tuttavia, alla luce dei criteri adottati, ritenersi inammissibili in quanto prevedono contributi a favore di specifiche e limitate categorie di lavoratori. Analogamente deve ritenersi inammissibile, limitatamente, alle disposizioni di cui al comma 13-ter e 13-quinquies, l'emendamento Gagnarli 13.376. Devono invece ritenersi interamente ammissibili gli identici emendamenti Ubaldo Pagano 13.265 e Giacomoni 13.260, erroneamente valutati inammissibili limitatamente ai primi due periodi del capoverso comma 3 bis.

Prima di procedere al seguito dell'esame del provvedimento in oggetto, fa presente che l'aula dei Gruppi, sulla base delle indicazioni stabilite nel quadro dell'emergenza sanitaria da COVID-19 in materia di distanziamento sociale, è in grado di ospitare tutti i membri delle Commissioni VI e X, oltre agli Uffici e ai rappresentanti del Governo. Pertanto invita i rappresentanti dei gruppi parlamentari a comunicare 24 ore prima della seduta l'eventuale intenzione di consentire anche a deputati di altre Commissioni di partecipare ai lavori, in aggiunta ai componenti delle Commissioni VI e X, ciò al fine di consentire le relative valutazioni di carattere organizzativo.

Precisa infine che, in assenza di obiezioni, al fine di favorire il massimo accesso possibile all'informazione sui lavori parlamentari in questo momento di emergenza,

in linea con quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento del 31 marzo scorso, a partire dalla prossima seduta, sarà autorizzata la trasmissione via *web* dei lavori in sede referente delle Commissioni riunite VI e X.

Alberto Luigi GUSMEROLI (LEGA) chiede se la trasmissione via *web* delle sedute in sede referente sia accessibile a tutti.

Barbara SALTAMARTINI, *presidente*, fa presente che la trasmissione via web sarà accessibile tramite la rete intranet della Camera o tramite apposite credenziali.

Luca CARABETTA (M5S), *relatore per la X Commissione*, nel sottolineare che sono in corso, anche attraverso i necessari confronti con il Governo, le valutazioni sulle proposte emendative presentate dai colleghi, e richiamati nel contempo gli eventi in atto in queste ore, ritiene che la seduta odierna possa essere dedicata agli interventi sul complesso delle proposte emendative.

Guido GUIDESI (LEGA) intervenendo sull'ordine dei lavori, intende interpretare in maniera costruttiva le sintetiche considerazioni del relatore Carabetta. Nel ritenere che con gli « eventi in atto » il collega intendesse riferirsi al cosiddetto decreto « Rilancio », che il Consiglio dei ministri si appresta ad approvare, ne deduce che su alcune proposte emendative presentate al decreto-legge in esame verrà espresso parere contrario in considerazione del fatto che le materie da esse affrontate potrebbero confluire nel nuovo provvedimento del Governo. Considererebbe un simile comportamento offensivo e politicamente provocatorio nei confronti dei presentatori di tali proposte emendative, e ritiene più opportuno che si forniscano informazioni chiare sulla modalità di prosecuzione dei lavori delle Commissioni riunite e sui tempi di approvazione del decreto « Rilancio » da parte del Consiglio dei ministri, in modo di avere contezza dei suoi reali contenuti. Evidenzia che in tal modo sarà

possibile per il Governo e per i relatori dichiarare con chiarezza quali tematiche confluiranno nel nuovo decreto e di conseguenza identificare le proposte emendative sulle quali verrà espresso un parere contrario. A fronte di un contesto certo e trasparente, dichiara la disponibilità del proprio gruppo a posticipare l'avvio dell'esame delle singole proposte emendative, anche procedendo ad una loro nuova valutazione, con l'impegno a lavorare intensamente nei giorni futuri, a partire dalla giornata di lunedì prossimo. In conclusione, sollecita il Governo e la maggioranza alla massima chiarezza e trasparenza, al fine di evitare che i parlamentari e i cittadini italiani si possano sentire presi in giro.

Marco OSNATO (FDI), intervenendo sull'ordine dei lavori, nel condividere le considerazioni del collega Guidesi, auspica che non si debbano ripetere modalità di esame del provvedimento analoghe a quelle adottate in occasione dell'esame del decreto fiscale, che hanno visto la Commissione Finanze riunirsi giorno e notte, a causa della confusione all'interno della maggioranza e del Governo. Considerato il comune richiamo al senso di responsabilità verso il Paese, ritiene che si debba attendere l'approvazione del decreto « Rilancio » da parte del Consiglio dei ministri per consentire ai gruppi parlamentari di valutare le scelte più opportune con riguardo alle proposte emendative presentate, anche al fine di contribuire in maniera efficace al miglioramento del testo. Dichiara infine la disponibilità del proprio gruppo a lavorare anche ininterrottamente nell'intera giornata di lunedì prossimo, come proposto dal collega Guidesi, nel caso fosse necessario.

Paolo BARELLI (FI), intervenendo sull'ordine dei lavori, nel condividere i contenuti e i toni moderati dell'intervento del collega Guidesi, si associa alle considerazioni dei colleghi che lo hanno preceduto. Ad integrazione di quanto già detto, sollecita la presidenza delle Commissioni riunite ed il Governo a « sincronizzare gli

orologi» dell'Esecutivo e del Parlamento, al fine di evitare che il nuovo decreto inseguia il lavoro fin qui svolto dalla Camera e ad esso si sovrapponga. Nel considerare sensata la proposta avanzata dal collega Guidesi, auspica che il lavoro del Parlamento non venga vanificato e ritiene a tal fine utile una pausa di riflessione.

Alessandro COLUCCI (M-NI-USEI-C!-AC), intervenendo sull'ordine dei lavori, nell'associarsi alle considerazioni dei colleghi, condivide l'importanza di conoscere con certezza il testo del nuovo decreto del Governo, che a suo parere potrebbe utilmente tener conto dei contenuti del dibattito sinora svolto in Parlamento e delle diverse posizioni rappresentate. Ritiene giusto che di ciò venga data una evidenza politica, eventualmente con l'approvazione di ordini del giorno in Assemblea vincolanti per il Governo, che diano conto del lavoro svolto dal Parlamento e dell'importante contributo fornito.

Luca CARABETTA (M5S), *relatore per la X Commissione*, ringrazia i colleghi per lo spirito costruttivo dimostrato. Riconosce che il cosiddetto decreto «Rilancio» potrebbe affrontare diverse tematiche già presenti nel provvedimento in esame, che sono state oggetto di un ampio ciclo di audizioni e alle quali sono riferite molte delle proposte emendative presentate sia dall'opposizione che dalla maggioranza. Pertanto, nel chiarire come la sua richiesta andasse nel senso di disporre di tempi adeguati alla compiuta valutazione del contesto, ribadisce il proprio apprezzamento per la collaborazione dei colleghi.

Gian Mario FRAGOMELI (PD), *relatore per la VI Commissione*, nel ritenere che maggiore certezza per il dibattito deriverà dalla conoscenza del reale contenuto del cosiddetto decreto «Rilancio» e quindi dall'esatta valutazione degli ambiti di sovrapposizione di quest'ultimo con il decreto «Liquidità», precisa che la discussione sul complesso delle proposte emendative può comunque svolgersi con riferimento alle materie che sicuramente non

saranno sottratte al provvedimento in esame, vale a dire in particolare agli articoli 1, 2, 3 e 13 che intervengono in materia di accesso al credito. Nel rilevare a tale proposito che proprio al tema dell'accesso al credito sono state dedicate molte delle audizioni svolte dalle Commissioni riunite, non nega che altri aspetti andranno prevedibilmente espunti dal provvedimento in esame. Auspica che in tal caso potrà essere considerata la possibilità di ulteriori valutazioni circa le modalità di prosecuzione dell'esame in Commissione. In vista dell'imminente approvazione del decreto «Rilancio» da parte del Consiglio dei ministri, chiede pertanto che la definizione delle modalità per il prosieguo dell'esame sia oggetto di una riunione degli Uffici di presidenza delle Commissioni riunite, rinviando presumibilmente i lavori come ipotizzato dal collega Guidesi.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA evidenzia come dagli interventi fin qui svolti emerga l'esigenza condivisa di una gestione trasparente e unitaria dell'*iter* di esame del provvedimento, pur nelle inevitabili differenze di posizione sul merito delle disposizioni in discussione. Ritiene pertanto opportuno, pur nel rispetto dei tempi stabiliti dal calendario dell'Assemblea, rinviare di qualche ora l'esame delle singole proposte emendative, anche al fine di attendere che siano meglio definiti i contenuti del decreto «Rilancio» e che si concluda la valutazione tecnica delle proposte emendative riferite al decreto «Liquidità» da parte degli uffici legislativi dei Ministeri competenti. Da parte sua, si impegna a fornire quanto prima alle Commissioni VI e X una indicazione temporale realistica circa la disponibilità dei pareri da parte del Governo, ritenendo che nel frattempo possa essere svolta anche la valutazione politica sugli ambiti di sovrapposizione dei due provvedimenti. Nel sottolineare che saranno gli Uffici di presidenza delle Commissioni riunite ad assumere le decisioni circa il prosieguo dei lavori, tiene a precisare che il Governo ha il duplice obiettivo di rispettare i tempi

fissati nel calendario dell'Assemblea per l'avvio dell'esame del decreto « Liquidità » e di svolgere insieme alle Commissioni competenti un lavoro quanto più concreto possibile.

Barbara SALTAMARTINI, *presidente della X Commissione*, rammenta che la scorsa riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, è stata piuttosto movimentata anche in considerazione del fatto che le presidenze delle Commissioni hanno fissato termini stretti per la presentazione delle proposte emendative nonché per la proposizione di eventuali ricorsi avverso le declaratorie di inammissibilità, esercitando una personale *moral suasion* soprattutto nei confronti delle forze di opposizione, per far sì che il termine del 18 maggio fissato per l'avvio dell'esame in Assemblea venisse rispettato. Non nasconde pertanto la propria difficoltà di fronte ad una ipotesi di rallentamento dei lavori nell'esame del provvedimento a causa dell'indisponibilità dei pareri da parte del Governo e della necessità di attendere l'approvazione del decreto « Rilancio » da parte del Consiglio dei Ministri. Si permette pertanto di suggerire ai colleghi di sollecitare i rispettivi Gruppi affinché nella prossima Conferenza dei Presidenti di gruppo sia valutata l'opportunità di un rinvio dell'esame del decreto « Liquidità » da parte dell'Assemblea, rilevando peraltro come, a seguito delle indicazioni disposte dai competenti organi della Camera nel quadro dell'emergenza sanitaria da COVID-19, non sia possibile – diversamente da quanto avvenuto in passato – concentrare l'esame in pochi giorni, lavorando ininterrottamente giorno e

notte. Nel chiedere ai relatori e al rappresentante del Governo di fornire una tempistica certa per la ripresa dell'esame del provvedimento, ritiene opportuno convocare nella giornata di domani una riunione degli Uffici di presidenza delle Commissioni riunite, integrati dai rappresentanti dei gruppi, ai quali rinvia per la definizione delle modalità di prosieguo dei lavori, preannunciando che qualora non dovessero emergere indicazioni certe si procederà comunque con l'esame del decreto, a partire dall'articolo 1.

Luca PASTORINO (LEU) condividendo le richieste del collega Guidesi, auspica che nella giornata di domani il Governo possa fornire certezza non solo sui tempi della discussione, ma anche sui temi rispetto ai quali potrà aprirsi un dialogo nel corso dell'esame del provvedimento. Al riguardo, rispetto alle materie che il relatore Frangomeli ha ritenuto di escludere dal perimetro del decreto-legge in corso di emanazione da parte del Governo, non è certo che tra esse possa essere ricompreso l'articolo 1 del provvedimento in esame.

Antonio MARTINO (FI), nel concordare con la proposta della Presidente, auspica che vi sia la disponibilità del Governo a considerare seriamente i temi avanzati dalle opposizioni con le proposte emendative presentate.

Barbara SALTAMARTINI, *presidente della X Commissione*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.15.

ALLEGATO

DL 23/2020: Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali (C. 2461 Governo).

PROPOSTE EMENDATIVE SEGNALATE

ART. 1.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. Per la concessione di finanziamenti concessi alle imprese in attuazione delle norme del presente decreto-legge e del decreto-legge n. 18 del 2020, convertito dalla legge n. 27 del 2020, ai richiedenti è richiesta esclusivamente l'autocertificazione fino ad un importo massimo di 500.000 euro

2. Le rate di ammortamento dei finanziamenti di cui al comma 1 sono corrisposte in dodici anni.

3. La garanzia dello Stato per i finanziamenti di cui al comma 1 è prestata per il 100 per cento dell'importo concesso fino ad un importo massimo di 500.000 euro.

01. 02. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo.

Apportare le seguenti modifiche:

a) sostituire il comma 1 con il seguente:

« 1. Al fine di assicurare la necessaria alle imprese con sede in Italia, colpite dall'epidemia Covid-19, diverse dalle banche e altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito, SACE S.p.A. concede fino al 31 dicembre 2020 garanzie, in conformità con la normativa europea in tema di aiuti di

Stato e nel rispetto dei criteri e delle condizioni previste dai commi da 2 a 11, in favore di banche, di istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e degli altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, per finanziamenti sotto qualsiasi forma alle suddette imprese. Gli impegni assunti dalla SACE S.p.A. ai sensi del presente comma non superano l'importo complessivo massimo di 200 miliardi di euro, di cui almeno 30 miliardi sono destinati a supporto di piccole e medie imprese come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE, che abbiano pienamente utilizzato la loro capacità di accesso al Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e ai lavoratori autonomi o liberi professionisti titolari di partita IVA che non abbiano fatto richiesta di accesso al Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 »;

b) al comma 2 sostituire la lettera d) con la seguente:

« d) la garanzia, in concorso paritetico e proporzionale tra garante e garantito nelle perdite per mancato rimborso del finanziamento, copre il:

1) 90 per cento dell'importo del finanziamento per imprese con meno di 5000 dipendenti in Italia e valore del fatturato fino a 1,5 miliardi di euro;

2) 80 per cento dell'importo del finanziamento per imprese con valore del fatturato tra 1,5 miliardi e 5 miliardi di

euro o con più di 5000 dipendenti in Italia e per i lavoratori autonomi o liberi professionisti titolari di partita IVA che non abbiano fatto richiesta di accesso al Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

3) 70 per cento le imprese con valore del fatturato superiore a 5 miliardi.

Le suddette percentuali si applicano sull'importo residuo dovuto, in caso di ammortamento progressivo del finanziamento.»;

c) dopo il comma 14 aggiungere il seguente:

«14-bis. Ferme restando le vigenti disposizioni del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, così come derogate dall'articolo 49 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, i lavoratori autonomi e i liberi professionisti titolari di partita IVA che non abbiano fatto richiesta di accesso a tale Fondo, possono in alternativa accedere direttamente alle garanzie di cui al comma 1, anche nel caso di finanziamenti erogati nell'ambito della disciplina del credito al consumo, secondo la seguente procedura semplificata, come ulteriormente specificata sul piano procedurale e documentale da SACE S.p.A., fermo quanto previsto dal comma 9 del presente articolo:

a) il lavoratore autonomo o titolare di partita IVA interessato all'erogazione di un finanziamento garantito da SACE S.p.A. presenta a un soggetto finanziatore, la domanda di finanziamento garantito dallo Stato;

b) la domanda è corredata della dichiarazione con la quale il lavoratore autonomo o titolare di partita IVA autocertifica ai sensi dell'articolo 47 decreto del Presidente della Repubblica 445/2000 di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell'epidemia da COVID-19;

c) il soggetto finanziatore, verificati i presupposti per il rilascio del finanziamento e ad esito positivo della delibera di erogazione, trasmette la richiesta di emissione della garanzia a SACE S.p.A. che emette un codice unico identificativo del finanziamento e della garanzia;

d) il soggetto finanziatore procede al rilascio del finanziamento assistito dalla garanzia concessa dalla SACE S.p.A.;

e) SACE S.p.A., si riserva di valutare nei 24 mesi successivi l'effettivo utilizzo degli importi garantiti nell'ambito dell'attività imprenditoriale dichiarata dal lavoratore autonomo o titolare di partita IVA oltre che la sussistenza dei requisiti e la verifica del processo deliberativo del soggetto finanziatore.».

1. 254. Barelli, D'Attis, Cattaneo, Giacomoni, Martino, Baratto, Angelucci, Giacometto, Porchietto, Fiorini, Squeri, Polidori, Carrara, Della Frera.

Al comma 1, sostituire le parole: con sede in Italia, con le seguenti: con sede legale e fiscale in Italia, compresa l'eventuale capogruppo o holding di controllo.

1. 92. Fassina, Pastorino, Bersani, Fratianni.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: con sede con le seguenti: che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa.*

b) *dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Dalle garanzie per finanziamenti di cui al presente articolo sono in ogni caso escluse le società controllate o che detengono partecipazioni di controllo, che hanno il domicilio fiscale e/o la sede legale nel territorio degli Stati che rientrano nella lista UE riveduta delle giuri-

sdizioni non cooperative a fini fiscali, ai sensi delle Conclusioni del Consiglio (2020/C 64/03)».

1. 3. Berti, Galizia, Bruno, Di Lauro, Giordano, Grillo, Ianaro, Papiro, Penna, Scerra, Spadoni, Torto, Leda Volpi.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: diverse dalle banche *aggiungere le seguenti:* imprese di assicurazione *e dopo le parole:* suddette imprese *aggiungere le seguenti:* nonché in favore delle imprese di assicurazione dei crediti commerciali a breve termine autorizzate all'esercizio del ramo credito;

b) al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: della legge 23 dicembre 1996, n. 662 *aggiungere le seguenti:* e 2.000 milioni sono destinati in favore delle imprese di assicurazione dei crediti commerciali a breve termine autorizzate all'esercizio del ramo credito.;

c) al comma 2, alinea, dopo le parole: Le garanzie di cui al comma 1, *aggiungere le seguenti parole:* escluse quelle in favore delle imprese di assicurazione del ramo credito;

d) dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Le garanzie di cui al comma 1 relative alle imprese di assicurazione del ramo credito, sono disciplinate con un decreto di cui al comma 10.»;

e) al comma 5, terzo periodo, dopo le parole: gli altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia *aggiungere le seguenti:* nonché alle imprese di assicurazione del ramo credito;

f) al comma 10, primo periodo, dopo la parola: Con, *aggiungere le seguenti:* uno o più *sostituire la parola:* decreto *con la parola:* decreti, *dopo la parola:* decreti *aggiungere le seguenti:* di natura non regolamentare *e sostituire la parola:* essere *con la parola:* sono;

g) al comma 14, primo periodo, dopo le parole: garanzie concesse ai sensi dei commi 5 e 13, *aggiungere le seguenti:* , ad eccezione di quelle disciplinate al successivo comma 15 in favore delle imprese di assicurazione del ramo credito;

h) dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

«14-bis. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo a copertura delle garanzie relative alle imprese di assicurazione del ramo credito di cui ai commi 2-bis e 5 con una dotazione iniziale di 2.000 milioni di euro, nonché alimentato con le risorse finanziarie versate a titolo di remunerazione della garanzia. Per la gestione del fondo è autorizzata l'apertura di apposito conto corrente di tesoreria centrale.».

1. 1. Marattin, Ungaro, Mor, Moretto.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: ivi inclusi *con le seguenti:* ivi incluse le *start-up* innovative cui agli articoli 25 e seguenti del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179;

b) al comma 2, lettera e), numero 1), dopo le parole: di piccole e medie imprese *aggiungere le seguenti:* e di *start-up* innovative.

1. 31. Guidesi, Minardo, Andreuzza, Binnelli, Colla, Dara, Galli, Pettazzi, Piastra, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

Al comma 1, dopo le parole: liberi professionisti *aggiungere le seguenti:* esercenti l'attività in forma individuale o associata.

1. 4. Moretto, Mor, Ungaro, Marattin.

Al comma 1 dopo le parole: liberi professionisti titolari di partita IVA aggiungere le seguenti: nonché le associazioni professionali e le società tra professionisti.

Conseguentemente all'articolo 13, comma 1, lettera m), dopo le parole: arti o professioni aggiungere le seguenti: nonché associazioni professionali e società tra professionisti.

1. 96. Berardini, De Girolamo.

Al comma 1 dopo le parole: di partita IVA aggiungere le seguenti: nonché i soggetti di cui al successivo articolo 14, comma 1, limitatamente all'attività economica dagli stessi esercitati.

1. 88. Butti, Osnato, Zucconi, Bignami, Baldini, Ciaburro, Caretta.

Al comma 1, aggiungere le seguenti parole: nonché agli enti del terzo settore, compresi quelli del libro primo del Codice civile, agli enti religiosi civilmente riconosciuti e alle IPAB non trasformate.

Conseguentemente all'articolo 13, apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1, dopo la lettera p) aggiungere la seguente:

« p-bis) Il Fondo concede, anche in deroga ai criteri di cui al comma 2, garanzie sui prestiti accordati dagli istituti di credito e dagli enti di microcredito agli enti del Terzo settore, compresi quelli del libro primo del Codice civile, agli enti religiosi civilmente riconosciuti e alle Ipab non trasformate, anche sulla base della capacità di reperire risorse tramite tesseramento, autofinanziamento e raccolta fondi, rimborsabili in sei anni. »;

b) al comma 8, al termine del comma aggiungere, in fine, le seguenti parole: Il medesimo beneficio è accordato agli operatori di microcredito su finanziamenti concessi agli enti di Terzo settore, com-

presi quelli del libro primo del Codice civile, agli enti religiosi civilmente riconosciuti e alle Ipab non trasformate.

Conseguentemente, dopo l'articolo 14 aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.

(Modifiche al decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, come convertito con legge 24 aprile 2020, n. 27)

1. Al decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, come convertito con legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modifiche:

« 1. Le misure previste agli articoli 22, 56, 57, 64, 65 si applicano anche agli enti del Terzo settore, compresi quelli del libro primo del Codice civile, agli enti religiosi civilmente riconosciuti e alle IPAB non trasformate. ».

1. 33. Lepri, Carnevali, Serracchiani, Gribaudo, Viscomi, Mura, Carla Cantone, Rizzo Nervo, Siani, Pini, Schirò, Pezzone.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, infine, aggiungere il seguente periodo: Fino a quando le procedure operative non consentiranno l'accesso al fondo di cui articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le imprese agricole, di cui all'articolo 2135 del codice civile, singole o associate, potranno richiedere direttamente la garanzia SACE, che sarà disponibile per queste imprese indipendentemente dalla loro forma giuridica;

b) al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le disposizioni di cui alla presente lettera non si applicano alle imprese del settore agricolo che hanno subito eventi calamitosi, atmosferici, naturali o altri eventi ad essi assimilabili negli ultimi due anni;

c) al comma 2, lettera c), numero 1), aggiungere in fine il seguente periodo: Per

le imprese agricole, di cui all'articolo 2135 del codice civile, singole o associate, che dichiarano i redditi catastali, per dichiarazione fiscale si intende la dichiarazione IVA;

d) al comma 2, lettera c), punto 2), dopo le parole: se l'impresa non ha ancora approvato il bilancio aggiungere le seguenti: o dalle denunce contributive INPS (DIMAG e UNIEMENS) per le imprese agricole;

Conseguentemente, all'articolo 13, comma 1, lettera g) dopo le parole: 31 gennaio 2020, aggiungere il seguente periodo: Restano escluse dalle anzidette previsioni le imprese del settore agricolo che hanno subito eventi calamitosi, atmosferici, naturali o altri eventi ad essi assimilabili negli ultimi due anni, e aggiungere in fine seguente periodo: Eccetto le imprese del settore agricolo che hanno subito eventi calamitosi, atmosferici, naturali o altri eventi ad essi assimilabili negli ultimi due anni.

1. 47. Gadda, Moretto.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore, gli enti religiosi civilmente riconosciuti, che svolgono attività di interesse generale non in regime d'impresa e le Associazioni e le Fondazioni a prevalente partecipazione pubblica operanti nei settori della cultura e dello spettacolo.

1. 27. Verini, Serracchiani, Quartapelle Procopio, Morgoni, Ubaldo Pagano, Pezzopane, De Luca.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti: nonché agli enti non commerciali e agli enti disciplinati dai capi II e III, del titolo II del libro primo del codice civile, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, che svolgono attività non in regime d'impresa.

*** 1. 11.** Lupi, Gadda.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti: nonché agli enti non commerciali e agli enti disciplinati dai capi II e III, del titolo II del libro primo del codice civile, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, che svolgono attività non in regime d'impresa.

*** 1. 36.** Gadda, Lupi, Moretto.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché alle Associazioni e le Fondazioni a prevalente partecipazione pubblica operanti nei settori della cultura e dello spettacolo.

1. 12. Piccoli Nardelli, Di Giorgi, Prestipino, Rossi, Ciampi, Orfini, Pezzopane.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le piccole e medie imprese, come definite dal periodo precedente, possono accedere direttamente alla garanzia del presente articolo qualora i finanziamenti loro concessi non possano essere coperti dal Fondo di cui al periodo precedente con le percentuali di copertura massime e per l'importo garantito massimo previsti dall'articolo 13 del presente decreto.

*** 1. 39.** Gelmini, Martino, Giacomoni, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Giacometto, Porchietto, Barelli, Squeri, Carrara, Polidori, Fiorini, Della Frera.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le piccole e medie imprese, come definite dal periodo precedente, possono accedere direttamente alla garanzia del presente articolo qualora i finanziamenti loro concessi non possano essere coperti dal Fondo di cui al periodo precedente con le percentuali di copertura massime e per l'importo garantito massimo previsti dall'articolo 13 del presente decreto.

*** 1. 57.** Guidesi, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Pettazzi, Piastra, Bi-

tonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le piccole e medie imprese, come definite dal periodo precedente, possono accedere direttamente alla garanzia del presente articolo qualora i finanziamenti loro concessi non possano essere coperti dal Fondo di cui al periodo precedente con le percentuali di copertura massime e per l'importo garantito massimo previsti dall'articolo 13 del presente decreto.

*** 1. 73.** Benamati, Topo, Pezzopane.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le piccole e medie imprese, come definite dal periodo precedente, possono accedere direttamente alla garanzia del presente articolo qualora i finanziamenti loro concessi non possano essere coperti dal Fondo di cui al periodo precedente con le percentuali di copertura massime e per l'importo garantito massimo previsti dall'articolo 13 del presente decreto.

*** 1. 75.** Moretto, Marattin, Ungaro, Mor.

Al comma 1, aggiungere, infine, il seguente periodo: Ai fini del presente articolo, non trova applicazione l'articolo 3, comma 4, dell'Allegato alla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE.

1. 71. Lucchini, Benvenuto, Badole, D'Eramo, Gobbato, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Patassini.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. Al fine di evitare che il prestito garantito dallo Stato rischi di favorire le organizzazioni criminali di cui agli articoli 416 e 416-bis, nonché per scongiurare la consumazione dei reati di cui agli articoli

316-bis, 316-ter, 513, 629, 644, 648-bis, 648-ter, 648-ter 1 del codice penale è richiesta, come requisito di accesso al credito, la presentazione di autocertificazione attestante che chi si occupa di ruoli rilevanti nelle imprese che si candidano a percepire i finanziamenti non abbia riportato condanne né sia indagato per reati contro la pubblica amministrazione, per reati tributari, o non sia coinvolto in processi di criminalità organizzata, nonché proposto per l'irrogazione di una misura di prevenzione personale o patrimoniale.

Conseguentemente, dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

(Organi di controllo)

1. Al fine di consentire una maggiore efficacia, in relazione ai reati di cui all'articolo 1, comma 1-bis, del presente decreto, sono individuati quali organi di controllo il nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di Finanza, la Direzione Nazionale antimafia e Antiterrorismo e il Prefetto. Agli organi di controllo sono attribuite le funzioni indicate nei commi successivi.

2. Il nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza effettua ispezioni e controlli, approfondimenti investigativi delle segnalazioni di operazioni sospette trasmesse dalla UIF, secondo quanto disposto dall'articolo 40 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90. Per l'esercizio delle attribuzioni di cui al presente articolo il Nucleo speciale di polizia valutaria ha accesso:

a) ai contenuti della sezione anagrafe tributaria di cui all'articolo 7, commi 6 e 11 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, come modificato dall'articolo 37, comma 4, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge del 4 agosto 2006, n. 248;

b) alle informazioni sul titolare effettivo di persone giuridiche e trust espressi, contenute in apposita sezione del registro delle imprese.

3. Alla Direzione Nazionale antimafia e Antiterrorismo che collabora con l'autorità giudiziaria spetta il compito di agevolare l'individuazione di ogni circostanza in cui emergono fatti e situazioni la cui conoscenza può essere comunque utilizzata per prevenire l'uso del sistema finanziario e di quello economico a scopo di riciclaggio, autoriciclaggio, reimpiego del denaro e di reati ad essi presupposti da parte di organizzazioni criminali.

4. Al Prefetto spetta il compito di effettuare i controlli sulle autocertificazioni ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 13 ottobre 2014, n. 153.

5. Si applica il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, così come modificato dalla legge del 27 dicembre 2019, n. 160.

1. 319. Grimaldi, Cancelleri, Caso, Currò, Giuliodori, Maglione, Maniero, Martinigiglio, Migliorino, Raduzzi, Ruggiero, Ruocco, Zanichelli.

(Inammissibile limitatamente alla parte consequenziale)

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. Non sono ammesse alle misure di cui al comma 1:

a) le imprese per cui sussistono, nei confronti del titolare, del legale rappresentante o i membri degli organi di gestione o di controllo della società, le cause di divieto, di decadenza o sospensione di cui all'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, oppure sono state disposte misure patrimoniali o procedimenti di prevenzione, ai sensi del medesimo decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159;

b) le imprese, cui risultano, nei confronti del titolare, del legale rappresentante o i membri degli organi di gestione o di controllo della società, condanne di primo grado per i delitti di cui agli articoli 316-bis, 317-ter, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 353, 353-bis, 354, 356, 357, 640-bis, 642, 644, 648-bis,

648-ter del codice penale, nonché procedimenti penali pendenti tra quelli previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, nonché per i delitti di cui al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74;

c) le imprese, cui risultano nei confronti del titolare, del legale rappresentante o i membri degli organi di gestione o di controllo della società, condanne di primo grado per i delitti previsti dal titolo VI-bis - « Delitti contro l'ambiente » - del codice penale;

d) le imprese che hanno sede legale, residenza o domicilio in uno degli Stati a regime fiscale agevolato, previsti dall'articolo 1 del decreto del Ministero delle finanze del 21 novembre 2001, modificato dal decreto del Ministero delle finanze del 30 marzo 2015, articolo 1, in attuazione dell'articolo 127-bis del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

1. 85. Ascari, Dori.

Dopo il comma 1 è inserito il seguente:

1-bis. Non sono ammesse alle misure di cui al comma 1:

a) le imprese per cui sussistono, nei confronti del titolare, del legale rappresentante o dei membri degli organi di gestione o di controllo della società, le cause di divieto, di decadenza o sospensione di cui all'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159, oppure sono state disposte misure patrimoniali o procedimenti di prevenzione, ai sensi del medesimo decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159;

b) le imprese cui risultano, nei confronti del titolare, del legale rappresentante o dei membri degli organi di gestione o di controllo della società, condanne di primo grado per i delitti di cui agli articoli 316-bis, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 353, 353-bis, 354, 356, 357, 640-bis, 642, 644, 648-bis, 648-ter

del codice penale, nonché procedimenti penali pendenti tra quelli previsti dall'articolo 51, commi 3-*bis* e 3-*quater*, del codice di procedura penale, nonché per i delitti di cui al decreto legislativo 10 marzo 2000 n. 74;

c) le imprese cui risultano nei confronti del titolare, del legale rappresentante o dei membri degli organi di gestione o di controllo della società, condanne di primo grado per i delitti previsti dal titolo VI-*bis* – « Delitti contro l'ambiente » del codice penale.

1. 116. Miceli, Braga, Zan, Pezzopane.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Dal beneficio di cui al presente articolo sono escluse le imprese che hanno fissato la propria sede legale nei Paesi inclusi nella lista aggiornata UE delle giurisdizioni non cooperative ai fini fiscali.

1. 106. Fratoianni, Pastorino.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Al fine di incrementare il riequilibrio territoriale ed assicurare la necessaria liquidità alle imprese con sede nelle regioni del mezzogiorno, i finanziamenti di cui al comma 1 sono concessi per le medesime imprese fino al 31 dicembre 2021 a valere sulle risorse eventualmente non programmate nel Piano sviluppo e coesione, che sono assegnate con delibera del Cipe su proposta del Ministro per il sud.

1. 124. Topo, Pezzopane.

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: 6 anni con le seguenti: 30 anni.

*** 1. 268.** Rampelli, Osnato, Zucconi, Bignami, Acquaroli, Baldini, Ciaburro, Caretta.

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: 6 anni con le seguenti: 30 anni.

*** 1. 315.** Osnato, Zucconi, Bignami, Baldini, Ciaburro, Caretta.

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole 6 anni con le seguenti: 20 anni.

**** 1. 286.** Prisco, Osnato, Zucconi, Bignami, Baldini.

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole 6 anni con le seguenti: 20 anni.

**** 1. 314.** Zucconi, Osnato, Acquaroli, Bignami, Baldini.

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole 6 anni con le seguenti: 20 anni.

**** 1. 144.** Squeri.

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole 6 anni con le seguenti: 20 anni.

**** 1. 265.** Guidesi, Patassini, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Pettazzi, Piastra, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole 6 anni con le seguenti: 20 anni.

**** 1. 295.** Tartaglione, Gelmini, Giacomoni, Martino, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Giacometto, Porchietto, Barelli, Fiorini, Squeri, Polidori, Carrara, Della Frera.

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole 6 anni con le seguenti: 20 anni.

**** 1. 288.** Benamati, Buratti, Topo, Mura, Pezzopane.

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole 6 anni con le seguenti: 15 anni.

Conseguentemente all'articolo 13, comma 3, lettera m), sostituire le parole: 72 mesi con le parole: 15 anni.

1. 281. Amitrano, Villani.

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: 6 anni, con le seguenti: 15 anni.

*** 1. 310.** Conte, Pastorino.

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: 6 anni, con le seguenti: 15 anni.

*** 1. 298.** Rachele Silvestri, De Toma.

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: 6 anni, con le seguenti: 15 anni.

*** 1. 284.** Centemero, Bitonci, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Guidesi, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Pettazzi, Piastra.

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: 6 anni, con le seguenti: 15 anni.

*** 1. 312.** Zennaro, Rospi, Nitti.

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: 6 anni con le seguenti: 12 anni.

**** 1. 263.** Dal Moro, Bazoli, Berlinghieri, Bonomo, Bordo, Enrico Borghi, Bruno Bossio, Buratti, Carnevali, Ceccanti, Cenni, Ciampi, Critelli, De Luca, De Maria, De Menech, Del Basso De Caro, Fassino, Fiano, Giacomelli, Gribaudo, Lacarra, Losacco, Lotti, Madia, Gavino Manca, Martina, Melilli, Miceli, Mura, Nardi, Navarra, Orfini, Pellicani, Pezzopane, Prestipino, Andrea Romano, Rossi, Rotta, Sensi, Serracchiani, Soverini, Topo, Vazio.

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: 6 anni con le seguenti: 12 anni.

**** 1. 290.** Prisco, Osnato, Zucconi, Bignami, Baldini.

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: 6 anni con le seguenti: 12 anni.

**** 1. 90.** Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo.

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: 6 anni con le seguenti 10 anni.

*** 1. 146.** Rospi, Zennaro, Nitti.

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: 6 anni con le seguenti 10 anni.

*** 1. 148.** Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo.

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: 6 anni con le seguenti 10 anni.

*** 1. 153.** Gusmeroli, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: 6 anni con le seguenti 10 anni.

*** 1. 161.** Mor, Ungaro, Moretto.

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: 6 anni con le seguenti 10 anni.

*** 1. 165.** Baldini, Osnato, Zucconi, Bignami, Acquaroli.

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: 6 anni con le seguenti 10 anni.

*** 1. 293.** Prisco, Osnato, Zucconi, Bignami, Baldini.

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: 6 anni con le seguenti 10 anni.

*** 1. 300.** Giacomoni, Martino, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Giacometto, Porchietto, Barelli, Fiorini, Squeri, Polidori, Carrara, Della Frera.

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: 6 anni con le seguenti 10 anni.

*** 1. 311.** Zardini, Pezzopane.

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: 6 anni con le seguenti 10 anni.

*** 1. 309.** Pastorino, Bersani, Epifani.

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 alla lettera a), dopo la parola: « avvalersi », inserire le seguenti: « , ove applicabile in relazione alla tipologia di finanziamento »;

b) sostituire la lettera m), con la seguente: m) il soggetto finanziatore deve dimostrare alternativamente, in relazione alla tipologia di finanziamento, che ad esito del rilascio del finanziamento coperto da garanzia: i) l'ammontare complessivo delle esposizioni e degli affidamenti nei confronti del soggetto finanziato risulta superiore all'ammontare di esposizioni detenute alla data di entrata in vigore del decreto, corretto per le riduzioni delle esposizioni intervenute tra le due date in conseguenza del regolamento contrattuale stabilito tra le parti prima dell'entrata in vigore del presente decreto ovvero per decisione autonoma del finanziato; ii) il debitore usufruisce di un maggiore termine per il pagamento, non inferiore a 6 mesi, rispetto a quanto originariamente previsto da contratto o dal finanziamento.

Conseguentemente, dopo il comma 14 è inserito il seguente:

14-bis. Nel caso di operazioni di anticipo su crediti ovvero cessione di crediti, la garanzia di cui al presente articolo copre altresì le concessioni al debitore ceduto di dilazioni dei termini di pagamento dei crediti rilasciate da banche, intermediari finanziari ex articolo 106 del decreto legislativo n. 385 del 1° settembre 1993 (Testo unico bancario) e da altri soggetti abilitati alla concessione di credito su richiesta dei debitori ceduti a condizione che vi sia il riconoscimento incondizionato dell'ammontare del credito. Qualora al termine della dilazione, su istanza dell'impresa debitrice, il cessionario accordi a quest'ultima un piano di rientro dell'esposizione debitoria, tale garanzia si estende automaticamente per la durata del piano di rientro nei limiti temporali di cui al comma 2, lettera a).

Conseguentemente, all'articolo 13, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

alla lettera c), dopo le parole: « operazione finanziaria », inserire le seguenti: « , ivi incluse le dilazioni concesse su crediti commerciali ceduti da parte di banche, intermediari finanziari ex articolo 106 del decreto legislativo n. 385 del 1° settembre 1993 e altri soggetti abilitati alla concessione del credito in Italia. ».

**** 1. 145.** Nevi, Fiorini, Porchietto, Martino, Giacomoni, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Giacometto, Squeri, Polidori, Carrara, Della Frera, Barelli.

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 alla lettera a), dopo la parola: « avvalersi », inserire le seguenti: « , ove applicabile in relazione alla tipologia di finanziamento »;

b) sostituire la lettera m), con la seguente: m) il soggetto finanziatore deve dimostrare alternativamente, in relazione alla tipologia di finanziamento, che ad esito del rilascio del finanziamento coperto da garanzia: i) l'ammontare com-

pllessivo delle esposizioni e degli affidamenti nei confronti del soggetto finanziato risulta superiore all'ammontare di esposizioni detenute alla data di entrata in vigore del decreto, corretto per le riduzioni delle esposizioni intervenute tra le due date in conseguenza del regolamento contrattuale stabilito tra le parti prima dell'entrata in vigore del presente decreto ovvero per decisione autonoma del finanziato; ii) il debitore usufruisce di un maggiore termine per il pagamento, non inferiore a 6 mesi, rispetto a quanto originariamente previsto da contratto o dal finanziamento.

Conseguentemente, dopo il comma 14 è inserito il seguente:

14-bis. Nel caso di operazioni di anticipo su crediti ovvero cessione di crediti, la garanzia di cui al presente articolo copre altresì le concessioni al debitore ceduto di dilazioni dei termini di pagamento dei crediti rilasciate da banche, intermediari finanziari *ex* articolo 106 del decreto legislativo n. 385 del 1° settembre 1993 (Testo unico bancario) e da altri soggetti abilitati alla concessione di credito su richiesta dei debitori ceduti a condizione che vi sia il riconoscimento incondizionato dell'ammontare del credito. Qualora al termine della dilazione, su istanza dell'impresa debitrice, il cessionario accordi a quest'ultima un piano di rientro dell'esposizione debitoria, tale garanzia si estende automaticamente per la durata del piano di rientro nei limiti temporali di cui al comma 2, lettera a).

Conseguentemente, all'articolo 13, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

alla lettera c), dopo le parole: « operazione finanziaria », inserire le seguenti: « , ivi incluse le dilazioni concesse su crediti commerciali ceduti da parte di banche, intermediari finanziari *ex* articolo 106 del decreto legislativo n. 385 del 1°

settembre 1993 e altri soggetti abilitati alla concessione del credito in Italia. ».

**** 1. 150.** Fiorini.

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 alla lettera a), dopo la parola: « avvalersi », inserire le seguenti: « , ove applicabile in relazione alla tipologia di finanziamento »;

b) sostituire la lettera m), con la seguente: m) il soggetto finanziatore deve dimostrare alternativamente, in relazione alla tipologia di finanziamento, che ad esito del rilascio del finanziamento coperto da garanzia: i) l'ammontare complessivo delle esposizioni e degli affidamenti nei confronti del soggetto finanziato risulta superiore all'ammontare di esposizioni detenute alla data di entrata in vigore del decreto, corretto per le riduzioni delle esposizioni intervenute tra le due date in conseguenza del regolamento contrattuale stabilito tra le parti prima dell'entrata in vigore del presente decreto ovvero per decisione autonoma del finanziato; ii) il debitore usufruisce di un maggiore termine per il pagamento, non inferiore a 6 mesi, rispetto a quanto originariamente previsto da contratto o dal finanziamento.

Conseguentemente, dopo il comma 14 è inserito il seguente:

14-bis. Nel caso di operazioni di anticipo su crediti ovvero cessione di crediti, la garanzia di cui al presente articolo copre altresì le concessioni al debitore ceduto di dilazioni dei termini di pagamento dei crediti rilasciate da banche, intermediari finanziari *ex* articolo 106 del decreto legislativo n. 385 del 1° settembre 1993 (Testo unico bancario) e da altri soggetti abilitati alla concessione di credito su richiesta dei debitori ceduti a condizione che vi sia il riconoscimento incondizionato dell'ammontare del credito. Qualora al termine della dilazione, su istanza dell'impresa debitrice, il cessionario accordi a quest'ultima un piano di rientro dell'esposizione debitoria, tale garanzia si estende

automaticamente per la durata del piano di rientro nei limiti temporali di cui al comma 2, lettera a).

Conseguentemente, all'articolo 13, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

alla lettera c), dopo le parole: « operazione finanziaria », inserire le seguenti: « , ivi incluse le dilazioni concesse su crediti commerciali ceduti da parte di banche, intermediari finanziari ex articolo 106 del decreto legislativo n. 385 del 1° settembre 1993 e altri soggetti abilitati alla concessione del credito in Italia. ».

**** 1. 151.** Centemero, Bitonci, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 alla lettera a), dopo la parola: « avvalersi », inserire le seguenti: « , ove applicabile in relazione alla tipologia di finanziamento »;

b) sostituire la lettera m), con la seguente: m) il soggetto finanziatore deve dimostrare alternativamente, in relazione alla tipologia di finanziamento, che ad esito del rilascio del finanziamento coperto da garanzia: i) l'ammontare complessivo delle esposizioni e degli affidamenti nei confronti del soggetto finanziato risulta superiore all'ammontare di esposizioni detenute alla data di entrata in vigore del decreto, corretto per le riduzioni delle esposizioni intervenute tra le due date in conseguenza del regolamento contrattuale stabilito tra le parti prima dell'entrata in vigore del presente decreto ovvero per decisione autonoma del finanziato; ii) il debitore usufruisce di un maggiore termine per il pagamento, non inferiore a 6 mesi, rispetto a quanto originariamente previsto da contratto o dal finanziamento.

Conseguentemente, dopo il comma 14 è inserito il seguente:

14-bis. Nel caso di operazioni di anticipo su crediti ovvero cessione di crediti, la garanzia di cui al presente articolo copre altresì le concessioni al debitore ceduto di dilazioni dei termini di pagamento dei crediti rilasciate da banche, intermediari finanziari ex articolo 106 del decreto legislativo n. 385 del 1° settembre 1993 (Testo unico bancario) e da altri soggetti abilitati alla concessione di credito su richiesta dei debitori ceduti a condizione che vi sia il riconoscimento incondizionato dell'ammontare del credito. Qualora al termine della dilazione, su istanza dell'impresa debitrice, il cessionario accordi a quest'ultima un piano di rientro dell'esposizione debitoria, tale garanzia si estende automaticamente per la durata del piano di rientro nei limiti temporali di cui al comma 2, lettera a).

Conseguentemente, all'articolo 13, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

alla lettera c), dopo le parole: « operazione finanziaria », inserire le seguenti: « , ivi incluse le dilazioni concesse su crediti commerciali ceduti da parte di banche, intermediari finanziari ex articolo 106 del decreto legislativo n. 385 del 1° settembre 1993 e altri soggetti abilitati alla concessione del credito in Italia. ».

**** 1. 316.** Osnato, Zucconi, Bignami, Baldini.

Al comma 2, lettera a) sostituire le parole: 24 mesi con le parole: 36 mesi.

Conseguentemente, all'articolo 13, comma 3, lettera m), sostituire le parole: non prima di 24 mesi con le seguenti: non prima di 36 mesi.

1. 279. Amitrano, Villani.

Al comma 2, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: i finanziamenti possono avere una durata massima di dieci anni per le imprese che hanno sede legale e

operativa nei Comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016.

- 1. 275.** Prisco, Trancassini, Acquaroli, Osnato, Zucconi, Bignami, Baldini, Ciaburro, Caretta.

Al comma 2, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) al 31 dicembre 2019 l'impresa beneficiaria non rientrava nella categoria delle imprese in difficoltà ai sensi del Regolamento (UE) n. 651 del 2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, del Regolamento (UE) n. 702 del 2014 del 25 giugno 2014 e del Regolamento (UE) n. 1388 del 2014 del 16 dicembre 2014 e non risultava presente tra le esposizioni deteriorate presso il sistema bancario, come definite ai sensi della normativa europea, con la sola esclusione di quelle classificate come « sofferenze ». Possono comunque accedere alle garanzie del presente articolo le imprese che siano state ammesse alla procedura del concordato con continuità aziendale di cui all'articolo 186-bis del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, che hanno stipulato accordi di ristrutturazione ai sensi dell'articolo 182-bis del medesimo regio decreto o che hanno presentato un piano attestato di cui all'articolo 67 del predetto Regio decreto, purché, alla data del 31 gennaio 2020, non presentassero importi in arretrato successivi all'applicazione delle misure di concessione o il mancato rispetto degli obblighi assunti.

- * **1. 175.** Gelmini, Martino, Giacomoni, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Giacometto, Porchietto, Barelli, Squeri, Carrara, Polidori, Fiorini, Della Frera.

Al comma 2, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) al 31 dicembre 2019 l'impresa beneficiaria non rientrava nella categoria delle imprese in difficoltà ai sensi del Regolamento (UE) n. 651 del 2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, del

Regolamento (UE) n. 702 del 2014 del 25 giugno 2014 e del Regolamento (UE) n. 1388 del 2014 del 16 dicembre 2014 e non risultava presente tra le esposizioni deteriorate presso il sistema bancario, come definite ai sensi della normativa europea, con la sola esclusione di quelle classificate come « sofferenze ». Possono comunque accedere alle garanzie del presente articolo le imprese che siano state ammesse alla procedura del concordato con continuità aziendale di cui all'articolo 186-bis del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, che hanno stipulato accordi di ristrutturazione ai sensi dell'articolo 182-bis del medesimo regio decreto o che hanno presentato un piano attestato di cui all'articolo 67 del predetto Regio decreto, purché, alla data del 31 gennaio 2020, non presentassero importi in arretrato successivi all'applicazione delle misure di concessione o il mancato rispetto degli obblighi assunti.

- * **1. 302.** Mor, Marattin, Ungaro, Moretto.

Al comma 2, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) al 31 dicembre 2019 l'impresa beneficiaria non rientrava nella categoria delle imprese in difficoltà ai sensi del Regolamento (UE) n. 651 del 2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, del Regolamento (UE) n. 702 del 2014 del 25 giugno 2014 e del Regolamento (UE) n. 1388 del 2014 del 16 dicembre 2014 e non risultava presente tra le esposizioni deteriorate presso il sistema bancario, come definite ai sensi della normativa europea, con la sola esclusione di quelle classificate come « sofferenze ». Possono comunque accedere alle garanzie del presente articolo le imprese che siano state ammesse alla procedura del concordato con continuità aziendale di cui all'articolo 186-bis del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, che hanno stipulato accordi di ristrutturazione ai sensi dell'articolo 182-bis del medesimo regio decreto o che hanno presentato un piano attestato di cui all'articolo 67 del predetto Regio decreto,

purché, alla data del 31 gennaio 2020, non presentassero importi in arretrato successivi all'applicazione delle misure di concessione o il mancato rispetto degli obblighi assunti.

* **1. 283.** Guidesi, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Pettazzi, Piastra, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

Al comma 2, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) al 31 dicembre 2019 l'impresa beneficiaria non rientrava nella categoria delle imprese in difficoltà ai sensi del Regolamento (UE) n. 651 del 2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, del Regolamento (UE) n. 702 del 2014 del 25 giugno 2014 e del Regolamento (UE) n. 1388 del 2014 del 16 dicembre 2014 e non risultava presente tra le esposizioni deteriorate presso il sistema bancario, come definite ai sensi della normativa europea, con la sola esclusione di quelle classificate come « sofferenze ». Possono comunque accedere alle garanzie del presente articolo le imprese che siano state ammesse alla procedura del concordato con continuità aziendale di cui all'articolo 186-bis del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, che hanno stipulato accordi di ristrutturazione ai sensi dell'articolo 182-bis del medesimo regio decreto o che hanno presentato un piano attestato di cui all'articolo 67 del predetto Regio decreto, purché, alla data del 31 gennaio 2020, non presentassero importi in arretrato successivi all'applicazione delle misure di concessione o il mancato rispetto degli obblighi assunti.

* **1. 267.** Benamati, Topo, Pezzopane.

Al comma 2, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) al 31 dicembre 2019 l'impresa beneficiaria non rientrava nella categoria delle imprese in difficoltà ai sensi del

Regolamento (UE) n. 651 del 2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, del Regolamento (UE) n. 702 del 2014 del 25 giugno 2014 e del Regolamento (UE) n. 1388 del 2014 del 16 dicembre 2014 e non risultava presente tra le esposizioni deteriorate presso il sistema bancario, come definite ai sensi della normativa europea, con la sola esclusione di quelle classificate come « sofferenze ». Possono comunque accedere alle garanzie del presente articolo le imprese che siano state ammesse alla procedura del concordato con continuità aziendale di cui all'articolo 186-bis del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, che hanno stipulato accordi di ristrutturazione ai sensi dell'articolo 182-bis del medesimo regio decreto o che hanno presentato un piano attestato di cui all'articolo 67 del predetto Regio decreto, purché, alla data del 31 gennaio 2020, non presentassero importi in arretrato per più di tre mesi successivi all'applicazione delle misure di concessione o il mancato rispetto degli obblighi assunti.

1. 262. Mura, Topo, Buratti, Pezzopane.

Al comma 2, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) La garanzia è concessa anche in favore di beneficiari finali che presentano, alla data della richiesta di garanzia, esposizioni nei confronti del soggetto finanziatore classificate come « inadempienze probabili » o « scadute o sconfinanti deteriorate » ai sensi del paragrafo 2, parte B della circolare n. 272 del 30 luglio 2008 della Banca d'Italia e successive modificazioni, purché la predetta classificazione non sia precedente alla data del 30 settembre 2019.

* **1. 307.** Sut, Alemanno, Berardini, Fantinati, Giarrizzo, Masi, Papiro, Paxia, Perconti, Rizzone, Scanu, Vallascas.

Al comma 2, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) La garanzia è concessa anche in favore di beneficiari finali che presentano, alla data della richiesta di garanzia, esposizioni nei confronti del soggetto finanziatore classificate come « inadempienze probabili » o « scadute o sconfinanti deteriorate » ai sensi del paragrafo 2, parte B della circolare n. 272 del 30 luglio 2008 della Banca d'Italia e successive modificazioni, purché la predetta classificazione non sia precedente alla data del 30 settembre 2019.

* **1. 269.** Gusmeroli, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

Al comma 2, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) al 31 dicembre 2019 l'impresa beneficiaria non rientrava nella categoria delle imprese in difficoltà ai sensi del Regolamento (UE) n. 651 del 2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, del Regolamento (UE) n. 702 del 2014 del 25 giugno 2014 e del Regolamento (UE) n. 1388 del 2014 del 16 dicembre 2014, e alla data del 29 febbraio 2020 non risultava presente tra le esposizioni classificate come « inadempienze probabili » oppure « sofferenze » ai sensi della disciplina bancaria.

1. 305. Sut.

Al comma 2, lettera b) le parole: al 31 dicembre 2019 l'impresa beneficiaria non rientrava nella categoria delle imprese in difficoltà ai sensi del Regolamento (UE) n. 651 del 2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, del Regolamento (UE) n. 702 del 2014 del 25 giugno 2014 e del Regolamento (UE) n. 1388 del 2014 del 16 dicembre 2014, e, *dopo le parole:* alla data del 29 febbraio 2020 sono aggiunte le seguenti: *l'impresa beneficiaria.*

1. 285. Patassini, Boniardi, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Guidesi, Pettazzi, Piastra, Bitonci, Cavandoli, Cen-

temero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: ad esclusione delle imprese che sono in regola con i piani di ristrutturazione omologati, ai sensi degli articoli 182-bis e 182-ter del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, recante la legge fallimentare, con i concordati in continuità aziendale di cui all'articolo 186-bis, ovvero con piani di attestato di risanamento ai sensi dell'articolo 67, comma 2, lettera d) della medesima legge fallimentare, prima della dichiarazione dello stato di emergenza, di cui alla delibera del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020.

1. 182. Dal Moro, Bazoli, Berlinghieri, Bonomo, Bordo, Enrico Borghi, Burratti, Carnevali, Ceccanti, Cenni, Ciampi, Critelli, De Luca, De Maria, De Menech, Del Basso De Caro, Fassino, Fiano, Giacomelli, Gribaudo, Lacarra, Losacco, Lotti, Madia, Gavino Manca, Martina, Melilli, Miceli, Mura, Nardi, Navarra, Orfini, Pellicani, Pezzopane, Prestipino, Andrea Romano, Rossi, Rotta, Sensi, Serracchiani, Soverini, Topo, Vazio.

Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le disposizioni di cui alla presente lettera non si applicano alle imprese del settore agricolo che hanno subito eventi calamitosi, atmosferici, naturali o altri eventi ad essi assimilabili negli ultimi due anni.

* **1. 171.** Caretta, Ciaburro, Osnato, Zucconi, Bignami, Acquaroli, Baldini.

Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le disposizioni di cui alla presente lettera non si applicano alle imprese del settore agricolo che hanno subito eventi calamitosi, atmosferici, naturali o altri eventi ad essi assimilabili negli ultimi due anni.

* **1. 188.** Nevi, Novelli, Bagnasco.

Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le disposizioni di cui alla presente lettera non si applicano alle imprese del settore agricolo che hanno subito eventi calamitosi, atmosferici, naturali o altri eventi ad essi assimilabili negli ultimi due anni.

* **1. 278.** Sorte, Pedrazzini, Benigni, Gagliardi, Silli.

Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le disposizioni di cui alla presente lettera non si applicano alle imprese del settore agricolo che hanno subito eventi calamitosi, atmosferici, naturali o altri eventi ad essi assimilabili negli ultimi due anni.

* **1. 308.** Gagnarli, Cadeddu, Cassese, Cillis, Cimino, Del Sesto, Galizia, Gallinella, Lombardo, Lovecchio, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Parentela, Pignatone.

Al comma 2, dopo lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) nella definizione del rapporto debito/patrimonio netto contabile registrato negli ultimi due anni dall'Impresa, che non può essere superiore a 7,5, così come indicato dal punto 1) della lettera e) del comma 18 dell'articolo 2 Regolamento (UE) N. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, parametro indispensabile per la definizione di «impresa in difficoltà», vengono inclusi, nel calcolo del patrimonio, i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni per somministrazione, forniture e appalti, certificati ai sensi dell'articolo 9, comma 3-*bis*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e le certificazioni richiamate all'articolo 9, comma 3-*ter*, lettera b), ultimo periodo, del medesimo decreto, recanti la

data prevista per il pagamento, emesse mediante l'apposita piattaforma elettronica.

1. 287. Rachele Silvestri, De Toma.

Al comma 2, sostituire la lettera c) con la seguente:

c) l'importo del prestito assistito da garanzia superiore a 100.000,00 euro non è superiore al maggiore tra i seguenti elementi:

1) 25 per cento del fatturato annuo dell'impresa relativi al 2019, come risultante da autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

2) il doppio dei costi del personale dell'impresa relativi al 2019, come risultanti dall'autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; qualora l'impresa abbia iniziato la propria attività successivamente al 31 dicembre 2018, si fa riferimento ai costi del personale attesi per i primi due anni di attività, come attestato dal rappresentante legale dell'impresa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

Conseguentemente, al medesimo articolo, comma 6, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) l'impresa interessata all'erogazione di un finanziamento garantito da SACE S.p.A. presenta a un soggetto finanziatore, che può operare ed eventualmente erogare anche in modo coordinato con altri finanziatori, la domanda di finanziamento garantito dallo Stato, attestando la sussistenza dei requisiti a tal fine necessari anche mediante autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;.

1. 306. Ungaro.

Al comma 2, lettera c), numero 1, aggiungere, in fine il seguente periodo: per le imprese agricole, di cui all'articolo 2135 del codice civile, singole o associate, che dichiarano i redditi catastali, per dichiarazione fiscale si intende la dichiarazione IVA.

*** 1. 15.** Gagnarli, Cadeddu, Cassese, Cillis, Cimino, Del Sesto, Galizia, Gallinella, Lombardo, Lovecchio, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Parentela, Pignatone.

Al comma 2, lettera c), numero 1, aggiungere, in fine il seguente periodo: per le imprese agricole, di cui all'articolo 2135 del codice civile, singole o associate, che dichiarano i redditi catastali, per dichiarazione fiscale si intende la dichiarazione IVA.

*** 1. 19.** Gagliardi, Pedrazzini, Benigni, Silli, Sorte.

Al comma 2, lettera c), numero 1, aggiungere, in fine il seguente periodo: per le imprese agricole, di cui all'articolo 2135 del codice civile, singole o associate, che dichiarano i redditi catastali, per dichiarazione fiscale si intende la dichiarazione IVA.

*** 1. 193.** Caretta, Ciaburro, Osnato, Zucconi, Bignami, Acquaroli, Baldini.

Al comma 2, lettera c), numero 1, aggiungere, in fine il seguente periodo: per le imprese agricole, di cui all'articolo 2135 del codice civile, singole o associate, che dichiarano i redditi catastali, per dichiarazione fiscale si intende la dichiarazione IVA.

*** 1. 200.** Nevi, Novelli, Bagnasco.

Al comma 2, lettera c), numero 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: per le imprese costituite nell'ultimo trimestre 2019 e nel 2020, il 50 per cento del

fatturato realizzato nel 2019 o dei costi di costituzione, di impianto e di avviamento sostenuti nell'anno 2020, con riferimento alle *start up* agricole e per le imprese rientranti nella definizione di *start-up* innovative, di cui all'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e nella definizione di PMI innovative, di cui all'articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33;

Conseguentemente, all'articolo 13, comma 1, lettera c) numero 2) aggiungere, in fine, il seguente periodo: per le imprese costituite nell'ultimo trimestre 2019 e nel 2020, il 50 per cento del fatturato realizzato nel 2019 o dei costi di costituzione, di impianto e di avviamento sostenuti nell'anno 2020, con riferimento alle *start up* agricole e per le imprese rientranti nella definizione di *start-up* innovative, di cui all'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e nella definizione di PMI innovative, di cui all'articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33.

1. 301. Occhiuto.

Al comma 2, lettera c), numero 2) dopo le parole: se l'impresa non ha ancora approvato il bilancio, *aggiungere la seguente:* o dalle denunce contributive INPS (DIMAG e UNIEMENS) per le imprese agricole.

*** 1. 21.** Benigni, Pedrazzini, Gagliardi, Silli, Sorte.

Al comma 2, lettera c), numero 2) dopo le parole: se l'impresa non ha ancora approvato il bilancio, *aggiungere la seguente:* o dalle denunce contributive INPS

(DIMAG e UNIEMENS) per le imprese agricole.

* **1. 194.** Caretta, Ciaburro, Osnato, Zucconi, Bignami, Acquaroli, Baldini.

Al comma 2, lettera c), numero 2) dopo le parole: se l'impresa non ha ancora approvato il bilancio, aggiungere la seguente: o dalle denunce contributive INPS (DIMAG e UNIEMENS) per le imprese agricole.

* **1. 203.** Nevi, Novelli, Bagnasco.

Al comma 2, lettera c), numero 2) dopo le parole: se l'impresa non ha ancora approvato il bilancio, aggiungere la seguente: o dalle denunce contributive INPS (DIMAG e UNIEMENS) per le imprese agricole.

* **1. 303.** Gagnarli, Cadeddu, Cassese, Cillis, Cimino, Del Sesto, Galizia, Gallinella, Lombardo, Lovecchio, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Parentela, Pignatone.

Al comma 2, lettera c), numero 2), sostituire le parole da: 31 dicembre con le seguenti: 31 dicembre 2016, si fa riferimento ai costi del personale attesi per i primi quattro anni di attività, come documentato e attestato dal legale rappresentante dell'impresa.

1. 299. Mor.

Al comma 2, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

c-bis) Per le imprese colpite dall'emergenza COVID-19 che hanno sede nel territorio dei comuni già fortemente penalizzati da calamità naturali occorse in data successiva al 1° gennaio 2015, l'importo del prestito assistito da garanzia di cui alla lettera c) del presente comma, deve essere calcolato sulla base del maggiore degli importi tra i valori relativi

all'anno fiscale precedente la calamità e all'anno fiscale 2019. Le disposizioni di cui alla presente lettera si applicano anche alle garanzie dirette richieste ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera c).

1. 216. Caparvi, Marchetti, Saltamartini, Patassini, Benvenuto, Lucchini, Badole, D'Eramo, Gobbato, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Bellachioma, Basini, De Angelis, Durigon, Gerardi, Latini, Paolini, Zicchieri, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Guidesi, Pettazzi, Piastra, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

Al comma 2, lettera d), al numero 1) premettere il seguente:

01) 100 per cento dell'importo del finanziamento per imprese con valore di fatturato fino a 3,2 milioni di euro, per un finanziamento massimo di 800.000 euro pari al 25 per cento di fatturato.

1. 25. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo.

Al comma 2, lettera d), al numero 1) premettere il seguente:

01) 100 per cento dell'importo del finanziamento per imprese con valore di fatturato non superiore a 3 milioni e 200 mila euro.

1. 219. Dal Moro, Bazoli, Berlinghieri, Bonomo, Bordo, Enrico Borghi, Burratti, Carnevali, Ceccanti, Cenni, Ciampi, Critelli, De Luca, De Maria, De Menech, Del Basso De Caro, Fassino, Fiano, Giacomelli, Gribaudo, Lacarra, Losacco, Lotti, Madia, Gavino Manca, Martina, Melilli, Miceli, Mura, Nardi, Navarra, Orfini, Pellicani, Pezzopane, Prestipino, Andrea Romano, Rossi, Rotta, Sensi, Serracchiani, Soverini, Topo, Vazio.

Al comma 2, lettera e) apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire il numero 1) con il seguente: per i finanziamenti di piccole e medie imprese sono corrisposti, in rapporto all'importo garantito, dopo il primo anno gratuito, 25 punti base durante il secondo, terzo, quarto e quinto anno, 50 punti base durante il sesto, settimo, ottavo e nono anno, 100 punti base al decimo sino al dodicesimo anno;

b) sostituire il numero 2) con il seguente: per i finanziamenti di imprese diverse dalle piccole e medie imprese sono corrisposti, in rapporto all'importo garantito, 25 punti base durante il primo anno, 50 punti base durante il secondo, terzo, quarto, 100 punti base durante il quinto, sesto, settimo, ottavo e nono anno, 200 punti base al decimo anno sino al dodicesimo anno.

1. 30. Mor, Moretto, Ungaro, Marattin.

Al comma 2, apportare le seguenti modifiche:

a) dopo la lettera f) aggiungere la seguente: f-bis) la garanzia è concessa quando alla domanda di finanziamento sia contestualmente presentato da parte dell'impresa l'elenco dei nominativi dei soci, degli amministratori, dei componenti del consiglio di amministrazione, dei direttori generali, dei componenti del collegio dei sindaci;

b) dopo la lettera i) aggiungere la seguente: i-bis) l'impresa che beneficia della garanzia, allo scopo di facilitare l'esercizio di controllo di legalità da parte delle istituzioni predisposte attraverso un sistema di tracciamento, si impegna ad aprire un nuovo conto corrente destinato alla ricezione del finanziamento, a cui è associato un codice che garantisce la tracciabilità delle transazioni;

1. 38. Lattanzio.

Al comma 2, lettera g), inserire, in fine, il seguente periodo: non sono in ogni caso ammessi finanziamenti a fronte di operazioni di rinegoziazione del debito del soggetto beneficiario.

1. 42. Pastorino.

Al comma 2, sostituire la lettera h), con la seguente:

h) Le commissioni devono essere limitate al recupero dei costi e il costo dei finanziamenti coperti deve essere pari al costo di rifinanziamento applicato dalla Banca Centrale Europea alle tipologie di soggetti di cui al comma 1 del presente articolo.

1. 49. Fassina, Pastorino.

Al comma 2, lettera h), premettere le seguenti parole: in relazione alle predette operazioni, il soggetto richiedente applica all'operazione finanziaria un tasso di interesse per la parte garantita del credito, nel caso di garanzia diretta o di un premio complessivo di garanzia, nonché nel caso di riassicurazione, non superiore al tasso di rendistato con durata residua da 4 anni e 7 mesi a 6 anni e 6 mesi, maggiorato della differenza tra il CDS banche a 5 anni e il CDS ITA a 5 anni, come definiti dall'accordo quadro per l'anticipo finanziario a garanzia pensionistica di cui all'articolo 1, commi da 166 a 178, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, maggiorato dello 0,20 per cento.

1. 195. Adelizzi, Donno.

Al comma 2, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:

h-bis) Al fine di garantire tracciabilità dei flussi finanziari, l'impresa che beneficia della garanzia accende un conto bancario dedicato sul quale sono versati i finanziamenti di cui al comma 1. Tutti i movimenti finanziari relativi alla gestione dei finanziamenti di cui al primo periodo

devono essere registrati sul conto correnti dedicato e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

1. 46. Pastorino.

Al comma 2, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:

h-bis) Tutti i movimenti finanziari relativi alla gestione dei finanziamenti di cui al comma 1 sono regolati ai sensi dell'articolo 3, legge 13 agosto 2010, n. 136.

1. 48. Pastorino.

Al comma 2, sostituire la lettera i) con la seguente:

i) L'impresa che beneficia della garanzia assume l'impegno che essa, nonché ogni altra impresa con sede in Italia soggetta alla direzione e coordinamento da parte della medesima, non approvi la distribuzione di dividendi o il riacquisto di azioni nel corso del 2020.

* **1. 60.** Benamati, Topo, Pezzopane.

Al comma 2, sostituire la lettera i) con la seguente:

i) L'impresa che beneficia della garanzia assume l'impegno che essa, nonché ogni altra impresa con sede in Italia soggetta alla direzione e coordinamento da parte della medesima, non approvi la distribuzione di dividendi o il riacquisto di azioni nel corso del 2020.

* **1. 62.** Martino, Gelmini, Giacomoni, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Giacometto, Porchietto, Barelli, Squeri, Carrara, Polidori, Fiorini, Della Frera.

Al comma 2, sostituire la lettera i) con la seguente:

i) ogni impresa che beneficia della garanzia assume l'impegno che essa, nonché ogni altra impresa con sede in Italia che faccia parte del medesimo gruppo cui la prima appartiene non approvi la distribuzione di dividendi o il riacquisto di azioni, adotti un approccio prudente e lungimirante nello stabilire le politiche di remunerazione variabile delle componenti interne manageriali nei corso del 2020; le imprese beneficiarie della garanzia che presentano un fatturato annuo pari o superiore a 100 milioni di euro si impegnano a non accantonare le riserve non obbligatorie nel corso del 2020;

1. 64. Raduzzi.

Al comma 2, lettera i), sostituire le parole: nel corso del 2020, con le parole: fino alla completa liberazione della garanzia.

1. 63. Fassina, Pastorino, Epifani, Bersani.

Al comma 2, lettera i), aggiungere, in fine, il seguente periodo: La liquidità acquisita con il nuovo finanziamento non potrà essere nemmeno utilizzata per rimborsare il beneficiario se persona fisica, ed i soci, se trattasi di beneficiari organizzati in forma collettiva, di finanziamenti, fruttiferi o infruttiferi, o versamenti in conto capitale.

1. 68. Pastorino.

*Al comma 2, lettera i) aggiungere, in fine, il seguente periodo: Allo stesso modo si impegna a non distribuire, per lo stesso periodo, premi e *stock options* a dirigenti, amministratori e membri di organi di controllo.*

1. 70. Fratoianni, Pastorino.

Al comma 2, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:

i-bis) l'impresa che beneficia della garanzia assume l'impegno a contenere la remunerazione complessiva del management e di ogni dipendente o consulente entro 20 volte la media delle retribuzioni dei dipendenti con la qualifica di operaio o con il minore livello retributivo presente in azienda, fino alla completa liberazione della garanzia.

1. 67. Fassina, Pastorino.

Al comma 2, sopprimere la lettera l).

* **1. 86.** Boschi, Marattin, Migliore.

Al comma 2, sopprimere la lettera l).

* **1. 87.** Murelli, Durigon, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Guidesi, Petazzi, Piastra, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

Al comma 2, sopprimere la lettera l).

* **1. 201.** D'Attis, Gelmini, Barelli, Cattaneo, Giacomoni, Martino, Baratto, Angelucci, Giacometto, Porchietto, Fiorini, Squeri, Polidori, Carrara, Della Frera.

Al comma 2, sopprimere la lettera l).

* **1. 202.** Sorte, Pedrazzini, Benigni, Gagliardi, Silli.

Al comma 2, sopprimere la lettera l).

* **1. 244.** Zucconi, Osnato, Acquaroli, Bignami, Baldini.

Al comma 2, sostituire la lettera l) con la seguente:

l) l'impresa che beneficia della garanzia, entro 18 mesi dall'erogazione del finanziamento, non può attuare riduzioni di personale, né interventi di assetto oc-

cupazionale, in mancanza di accordo con le Organizzazioni Sindacali. In caso di controversia, la competente Direzione Territoriale del lavoro convoca le suddette parti interessate, e a seguito di esito negativo del tentativo di accordo, emette le proprie indicazioni operative per l'azienda.

1. 89. Pallini.

Al comma 2, sostituire la lettera l) con la seguente:

l) l'impresa che beneficia della garanzia assume l'impegno a fornire alle rappresentanze sindacali aziendali o alla rappresentanza sindacale unitaria, ove esistenti, nonché alle articolazioni territoriali delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale che ne facciano richiesta, una relazione informativa in merito alla situazione occupazionale, unitamente agli eventuali consultazione ed esame congiunto da esperirsi, sempre su richiesta sindacale, entro i tre giorni successivi a quello della comunicazione preventiva, anche in via telematica;

1. 206. Gagliardi, Pedrazzini, Benigni, Silli, Sorte.

Al comma 2, sostituire a lettera l) con la seguente:

l) l'impresa che beneficia della garanzia assume l'impegno a garantire i livelli occupazionali esistenti alla data del 23 febbraio 2020, o a gestire eventuali modifiche solo attraverso accordi sindacali;

Conseguentemente, al medesimo comma 2, dopo la lettera n) aggiungere, la seguente:

o) l'impresa che beneficia del finanziamento coperto dalla garanzia si impegna a non delocalizzare al di fuori del territorio italiano nessun componente

della propria attività produttiva fino alla completa restituzione del finanziamento ricevuto.

1. 84. Lattanzio.

Al comma 2, dopo la lettera l), inserire la seguente:

l-bis) previa acquisizione di apposita dichiarazione da parte dei soggetti indicati all'articolo 85 del decreto legislativo n. 159 del 2011 con la quale si attesta che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011. La dichiarazione deve essere sottoscritta con le modalità di cui all'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

1. 79. Pastorino, Bersani.

Al comma 2, dopo la lettera l), inserire la seguente:

l-bis) in applicazione del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 i destinatari degli obblighi di comunicazione o segnalazione alla Unità di informazione finanziaria devono valutare comportamenti e caratteristiche delle operatività sintomatiche di rischi di infiltrazione criminale, assicurando la condivisione delle informazioni, in linea con le previsioni dell'articolo 39 del decreto legislativo n. 231 del 2007;

1. 82. Pastorino, Bersani.

Al comma 2, sostituire la lettera m) con la seguente:

m) il soggetto finanziatore non può utilizzare il finanziamento rilasciato sulla base delle garanzie di cui al comma 1 per estinguere in tutto o in parte le esposizioni nei confronti del soggetto finanziato, detenute alla data di entrata in vigore del presente Decreto.

1. 93. Fassina, Pastorino.

Al comma 2, lettera m), aggiungere, in fine, le seguenti parole: . Il soggetto finanziatore deve altresì dimostrare di avere dilazionato, per l'intero periodo di emergenza e per i sei mesi successivi alla conclusione dello stesso, il rimborso delle esposizioni non rateali.

1. 98. Grimaldi, Cancelleri, Caso, Currò, Giuliadori, Maglione, Maniero, Martinigiglio, Migliorino, Raduzzi, Ruggiero, Ruocco, Zanichelli.

Al comma 2, dopo la lettera m), inserire la seguente:

m-bis) in applicazione del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, i destinatari degli obblighi di comunicazione o segnalazione all'Unità di informazione finanziaria devono valutare comportamenti e caratteristiche delle operatività sintomatiche di rischi di infiltrazione criminale. L'Unità di informazione finanziaria comunica tempestivamente alla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo i dati e le informazioni di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 231 del 2007 ai fini dell'esercizio dei poteri di impulso investigativo e coordinamento del procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, assicurando altresì la condivisione delle informazioni in linea con le previsioni dell'articolo 39 del decreto legislativo n. 231 del 2007.

1. 102. Miceli, Braga, Zan, Pezzopane.

Al comma 2, lettera n), dopo le parole: costi del personale aggiungere le seguenti: dei canoni di locazione o di affitto di ramo d'azienda.

*** 1. 113.** Raduzzi.

Al comma 2, lettera n), dopo le parole: costi del personale aggiungere le seguenti:

dei canoni di locazione o di affitto di ramo d'azienda.

* **1. 250.** Mollicone, Osnato, Zucconi, Bignami, Acquaroli, Baldini.

Al comma 2 lettera n) aggiungere, in fine, le seguenti parole: e che le medesime imprese si impegnino a non delocalizzare le produzioni o parti di esse.

1. 104. Zardini, Pezzopane.

Al comma 2, lettera n), sono aggiunte in fine le seguenti parole: nonché in misura non superiore al 30 per cento dell'importo erogato, al pagamento di rate di finanziamenti, scadute o in scadenza nel periodo emergenziale, ovvero dal 1° marzo 2020 al 31 dicembre 2020, per le quali il rimborso sia reso oggettivamente impossibile come conseguenza della diffusione dell'epidemia COVID-19 o delle misure dirette alla prevenzione e al contenimento della stessa a condizione che l'impossibilità oggettiva del rimborso sia attestata dal rappresentante legale dell'impresa beneficiaria ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

1. 210. Cattaneo, Giacomoni, Martino, Baratto, Angelucci, Giacometto, Porcietto, Barelli, Fiorini, Squeri, Polidori, Carrara, Della Frera.

Al comma 2, dopo la lettera n), aggiungere la seguente lettera:

n-bis) il finanziamento coperto dalla garanzia deve essere erogato in un nuovo conto corrente dedicato ed aperto appositamente dal soggetto finanziato.

1. 105. Berardini, Torto, Sut, De Girolamo.

Al comma 2, dopo la lettera n), aggiungere la seguente:

n-bis) i crediti certificati vantati dalle imprese verso la pubblica amministrazione, risultanti dalla piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui all'articolo 7 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, possono essere utilizzati dai medesimi per la restituzione del prestito previsto dal presente articolo. La garanzia copre nella misura indicata dal decreto di cui al comma 2 lettera d), fino ad un importo massimo garantito di euro 2.500.000.

* **1. 213.** De Toma, Rachele Silvestri, Fioramonti.

Al comma 2, dopo la lettera n), aggiungere la seguente:

n-bis) i crediti certificati vantati dalle imprese verso la pubblica amministrazione, risultanti dalla piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui all'articolo 7 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, possono essere utilizzati dai medesimi per la restituzione del prestito previsto dal presente articolo. La garanzia copre nella misura indicata dal decreto di cui al comma 2 lettera d), fino ad un importo massimo garantito di euro 2.500.000.

* **1. 318.** Rizzetto, Zucconi, Osnato, Bignami, Acquaroli, Baldini.

Al comma 2, dopo la lettera n), aggiungere la seguente:

n-bis) relativamente ai finanziamenti di importo superiore a centomila euro, il soggetto finanziatore deve:

1) acquisire dall'impresa i dati identificativi di cui all'articolo 1, comma 2, lettera n) del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 relativi all'impresa beneficiaria, ai soci titolari di partecipazioni qualificate di cui all'articolo 67, comma 1,

lettera c) del Testo Unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ai componenti degli organi sociali ed agli altri soggetti indicati all'articolo 85 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;

2) trasmettere i dati di cui al punto precedente alla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo che provvederà ad analizzarli, nell'esercizio dei compiti di coordinamento e impulso di cui all'articolo 371-bis del codice di procedura penale, nella base dati SIDNA, fornendo al Prefetto competente gli elementi cognitivi, non più coperti da segreto, valutabili ai fini dell'informazione antimafia a carattere interdittivo ai sensi degli articoli 89-bis e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;

3) acquisire dall'impresa la dichiarazione rilasciata ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 relativa al titolare effettivo del finanziamento se diverso dal richiedente, ovvero la persona fisica o l'entità diversa dalla persona fisica in favore della quale è destinato il credito, ovvero la persona fisica o l'entità diversa dalla persona fisica che avrà la disponibilità della provvista;

4) acquisire dall'impresa la dichiarazione rilasciata ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 relativa all'eventuale esistenza di rapporti di controllo o collegamento di cui all'articolo 2359 del codice civile.

Conseguentemente:

dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. Tutti i movimenti finanziari relativi alla gestione dei finanziamenti di cui al presente articolo devono essere registrati su conti correnti dedicati e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o pagamento idonei a consentire la piena

tracciabilità delle operazioni, fatta salva l'applicazione di quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, della legge 13 agosto 2010, n. 136.

dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

14-bis. Agli adempimenti previsti dal comma 2, lettera o), n. 2, si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il presente emendamento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

1. 215. Trano, Aprile.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Salvo quanto stabilito al precedente comma 1, limitatamente alle imprese con almeno 250 dipendenti, fatturato annuo superiore a 50 milioni di euro e bilancio annuo superiore a 43 milioni di euro è fatto obbligo di adottare un piano industriale al quale vincolare nuovi investimenti, tenuta dei livelli occupazionali, impegno a non delocalizzare la produzione durante l'intero periodo di copertura della garanzia.

1. 294. Fassina, Pastorino.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. In considerazione del reale stato di necessità del settore turistico ricettivo collegato all'emergenza epidemiologica da « COVID-19 », per le strutture ricettive la condizione di durata massima del finanziamento di cui alla lettera a) del comma 2 è estesa a 12 anni e il limite massimo dell'importo del prestito assistito da garanzia è commisurato al maggiore tra: il 50 per cento del fatturato annuo dell'impresa relativo al 2019, come risultante dal bilancio ovvero dalla dichiarazione fiscale e il parametro di cui al comma 2, lettera c).

1. 292. Topo, Pezzopane.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Ai fini dell'individuazione del limite di importo garantito indicato dal comma 2, lettera c), si fa riferimento al valore del fatturato in Italia e dei costi del personale sostenuti in Italia da parte dell'impresa ovvero su base consolidata qualora l'impresa appartenga ad un gruppo. L'impresa richiedente è tenuta a comunicare alla banca finanziatrice tale valore. Ai fini della verifica del suddetto limite, qualora la medesima impresa sia beneficiaria di più finanziamenti assistiti dalla garanzia di cui al presente articolo, gli importi di detti finanziamenti si cumulano. Qualora la medesima impresa sia beneficiaria di più finanziamenti assistiti da altra garanzia pubblica, gli importi di detti finanziamenti si cumulano, fatti salvi i finanziamenti assistiti dallo Stato a seguito di calamità naturali intervenute negli ultimi 5 anni. Qualora la medesima impresa, ovvero il medesimo gruppo quando la prima è parte di un gruppo, siano beneficiari di più finanziamenti assistiti dalla garanzia di cui al comma 1, gli importi di detti finanziamenti si cumulano.

1. 221. Gabriele Lorenzoni, Terzoni, Corneli, Grippa, Berardini, Gallinella.

Al comma 4, sostituire il primo periodo con il seguente: Ai fini dell'individuazione della percentuale di garanzia indicata dal comma 2, lettera d), si fa riferimento al valore del fatturato in Italia e del personale in Italia, qualora l'impresa beneficiaria sia parte di un gruppo.

* **1. 121.** Marattin, Ungaro, Moretto, Mor.

Al comma 4, sostituire il primo periodo con il seguente: Ai fini dell'individuazione della percentuale di garanzia indicata dal comma 2, lettera d), si fa riferimento al valore del fatturato in Italia e del personale in Italia, qualora l'impresa beneficiaria sia parte di un gruppo.

* **1. 122.** Gelmini, Martino, Giacomoni, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Giaco-

metto, Porchietto, Barelli, Squeri, Carrara, Polidori, Fiorini, Della Frera.

Al comma 4, sostituire il primo periodo con il seguente: Ai fini dell'individuazione della percentuale di garanzia indicata dal comma 2, lettera d), si fa riferimento al valore del fatturato in Italia e del personale in Italia, qualora l'impresa beneficiaria sia parte di un gruppo.

* **1. 123.** Guidesi, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Pettazzi, Piastra, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

Al comma 4, sostituire le parole: si fa riferimento al valore su base consolidata del fatturato e dei costi di personale del gruppo *con le seguenti:* si fa riferimento al valore su del fatturato e dei costi di personale del gruppo generati in Italia.

1. 226. Benamati, Topo, Pezzopane.

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

5-bis. Il beneficiario del finanziamento garantito che, terminato il periodo di preammortamento, si renda inadempiente al rimborso di 3 rate consecutive, prima della scadenza della rata successiva potrà richiedere la modifica del piano di ammortamento del finanziamento all'ente finanziario erogatore che, tuttavia, potrà concederla solo con il consenso della SACE, ente garante.

5-ter. Nel caso di inadempimento del beneficiario con mancata richiesta di modifica del piano di ammortamento, come indicato al precedente comma 5-bis, e quindi in caso di escussione della garanzia, SACE è tenuta a darne immediata comunicazione al Ministro dell'economia e delle finanze, che può disporre di concerto con il Ministro delle attività produttive e il Presidente del Consiglio la conversione del credito in *equity*.

1. 230. Pastorino, Bersani, Fassina.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. In caso di escussione della garanzia, SACE S.p.A. è tenuta a darne immediata comunicazione al Ministro dell'economia e delle finanze, che può disporre di concerto con il Presidente del Consiglio ed il Ministro delle attività produttive la conversione in *Equity* del credito.

1. 227. Fassina, Pastorino.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Alla banca e agli altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito sarà concesso, previo assenso di SACE S.p.A. che non potrà essere da questi irragionevolmente negato, cedere o trasferire, in tutto o in parte, il credito vantato nei confronti dell'impresa nascente dall'operazione garantita con i privilegi, le garanzie reali e personali e con gli altri accessori che lo assistono, ivi compresa la garanzia prestata da SACE S.p.A.

1. 125. Sut.

Al comma 6, dopo la lettera b), è aggiunta la seguente:

b-bis) il silenzio del soggetto finanziatore protratto oltre il settimo giorno lavorativo dalla data di presentazione della domanda di finanziamento di cui alla precedente lettera a) equivale, senza necessità di ulteriori istanze o diffide, ad un esito positivo della delibera di erogazione del finanziamento da parte del soggetto finanziatore il quale procede alla trasmissione della richiesta di emissione della garanzia a SACE S.p.a. ai sensi della precedente lettera b);.

1. 126. Guidesi, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Pettazzi, Piastra, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Pater-noster, Tarantino.

Dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:

6-bis. Per i finanziamenti di cui al comma 6 il pagamento degli interessi e di ogni altro onere accessorio, incluse le commissioni ricevute per le medesime garanzie è a carico dello Stato.

6-ter. Agli oneri derivanti dal comma 6-bis, pari a 250 milioni euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

1. 128. Guidesi, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Pettazzi, Piastra, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Pater-noster, Tarantino.

Al comma 7, alinea, sostituire le parole: decisione assunta con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico *con le seguenti:* decisione assunta con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico.

* **1. 129.** Ungaro.

Al comma 7, alinea, sostituire le parole: decisione assunta con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico *con le seguenti:* decisione assunta con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico.

* **1. 131.** Benamati, Buratti, Topo, Pezzo-panè.

Al comma 7, alinea, sostituire le parole: decisione assunta con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico *con le seguenti:* decisione assunta con decreto di natura non regolamentare del Ministro

dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico.

* **1. 234.** Cattaneo, Giacomoni, Martino, Baratto, Angelucci, Giacometto, Porchietto, Barelli, Fiorini, Squeri, Polidori, Carrara, Della Frera.

Al comma 7 lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e alla riconversione ecologica delle produzioni e all'economia circolare.

** **1. 132.** Zardini, Pezzopane.

Al comma 7 lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e alla riconversione ecologica delle produzioni e all'economia circolare.

** **1. 233.** Muroni, Pastorino, Epifani.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. Le banche finanziatrici sono autorizzate ad erogare nuovi finanziamenti anche sulla base della provvista ricevuta da fondi di investimento esteri attraverso la struttura così detta *fronting*.

1. 136. Centemero, Bitonci, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

Sostituire il comma 10, con il seguente:

10. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 10 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, possono essere disciplinati ulteriori criteri per la definizione dei tassi di interesse e dei piani di ammortamento, ulteriori modalità attuative e operative ed eventuali elementi e requisiti integrativi, per l'esecuzione delle operazioni di cui ai commi da 1 a 9.

1. 139. D'Uva, Sut.

Dopo il comma 10, sono inseriti i seguenti commi:

10-bis. Ai fini del rilascio delle garanzie di cui al comma 1, ma senza che costituiscono elemento determinante per l'erogazione del finanziamento, mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà formata ai sensi dell'articolo 47 del decreto legislativo 28 dicembre 2000, n. 445, il titolare o legale rappresentante dell'impresa attesta che:

a) l'attività d'impresa è stata limitata o interrotta dall'emergenza epidemiologica COVID-19 o dagli effetti derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse alla medesima e che prima dell'emergenza epidemiologica COVID-19 sussisteva una situazione di continuità aziendale;

b) al 31 dicembre 2019 l'impresa beneficiaria non rientrava nella categoria delle imprese in difficoltà ai sensi del Regolamento (UE) n. 651 del 2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, del Regolamento (UE) n. 702 del 2014 del 25 giugno 2014 e del Regolamento (UE) n. 1388 del 2014 del 16 dicembre 2014, e che alla data del 29 febbraio 2020 non risultava presente tra le esposizioni deteriorate presso il sistema bancario, come definite ai sensi della normativa europea;

c) dati aziendali forniti su richiesta dell'intermediario finanziario sono veritieri e completi;

d) l'impresa, alla data del 31 gennaio 2020, non aveva debiti tributari o previdenziali scaduti da oltre sei mesi e non oggetto di contenzioso ancora pendente per un ammontare totale superiore ad un decimo dei ricavi relativi all'esercizio 2019;

e) nei confronti del titolare o legale rappresentante, dei membri degli organi di gestione o controllo della società non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e non sono state disposte misure patrimoniali ai sensi del medesimo decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;

f) nei confronti del titolare o del legale rappresentante e dei membri degli organi di gestione o controllo della società non risultano condanne di primo grado per delitti di cui agli articoli 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 353, 353-bis, 354, 356, 357, 640-bis, 642, 644, 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, nonché procedimenti penali pendenti tra quelli previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, nonché per i delitti di cui al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74;

g) il titolare o il legale rappresentante e i membri degli organi di gestione o controllo della società non hanno riportato sentenza di condanna, anche non definitiva, ovvero comunque a delitti non colposi puniti con la reclusione non inferiore a tre anni;

h) il titolare o il legale rappresentante e i membri degli organi di gestione o controllo della società non sono sottoposti a procedimento di prevenzione ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2019, n. 159;

i) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera n), del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 il finanziamento coperto dalla garanzia è richiesto per sostenere costi del personale, investimenti o capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali che sono localizzati in Italia;

10-ter. Non appena ricevuta l'autodichiarazione di cui al comma 2 il soggetto al quale è chiesto il finanziamento la trasmette a SACE S.p.A. e alla Guardia di Finanza.

10-quater. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottarsi di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'economia e delle finanze sono individuati:

a) eventuali speciali misure amministrative di semplificazione per il rilascio della documentazione antimafia, anche in deroga alle norme relative e procedure per

il monitoraggio finalizzato alla prevenzione e repressione delle infiltrazioni, assicurando la condivisione delle informazioni in possesso dei soggetti coinvolti;

b) gli ambiti economici da sottoporre a prioritaria verifica sulla base di specifici indicatori parametrati alle diverse realtà locali.

10-quinquies. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, ai soggetti che svolgono, anche informa associata, un'attività professionale autonoma.

1. 152. Ungaro.

Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:

10-bis. Ai fini del rilascio delle garanzie di cui al comma 1, mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà formata ai sensi dell'articolo 47 del decreto legislativo 28 dicembre 2000, n. 445, il titolare o legale rappresentante dell'impresa attesta che:

1. l'attività d'impresa è stata limitata o interrotta dall'emergenza epidemiologica COVID-19 o dagli effetti derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse alla medesima e che prima dell'emergenza epidemiologica COVID-19 sussisteva una situazione di continuità aziendale;

2. al 31 dicembre 2019 l'impresa beneficiaria non rientrava nella categoria delle imprese in difficoltà ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, del Regolamento (UE) n. 702 del 2014 del 25 giugno 2014 e del Regolamento (UE) n. 1388/2014 del 16 dicembre 2014, e che alla data del 29 febbraio 2020 non risultava presente tra le esposizioni deteriorate presso il sistema bancario, come definite ai sensi della normativa europea;

3. i dati aziendali forniti su richiesta dell'intermediario finanziario sono veritieri e completi;

4. l'impresa, alla data del 31 gennaio 2020, non aveva debiti tributari o previdenziali scaduti da oltre sei mesi e non oggetto di contenzioso ancora pendente per un ammontare totale superiore ad un decimo dei ricavi relativi all'esercizio 2019;

5. nei confronti del titolare o legale rappresentante, dei membri degli organi di gestione o controllo della società non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e non sono state disposte misure patrimoniali ai sensi del medesimo decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;

6. nei confronti del titolare o del legale rappresentante e dei membri degli organi di gestione o controllo della società non risultano condanne di primo grado per delitti di cui agli articoli 316-*bis*, 316-*ter*, 317, 318, 319, 319-*ter*, 319-*quater*, 320, 321, 322, 322-*bis*, 353, 353-*bis*, 354, 356, 357, 640-*bis*, 642, 644, 648-*bis*, 648-*ter* e 648-*ter*.1 del codice penale, nonché procedimenti penali pendenti tra quelli previsti dall'articolo 51, commi 3-*bis* e 3-*quater*, del codice di procedura penale, nonché per i delitti di cui al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74;

7. il titolare o il legale rappresentante e i membri degli organi di gestione o controllo della società non hanno riportato sentenza di condanna, anche non definitiva, ovvero comunque a delitti non colposi puniti con la reclusione non inferiore a tre anni;

8. il titolare o il legale rappresentante e i membri degli organi di gestione o controllo della società non sono sottoposti a procedimento di prevenzione ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2019, n. 159;

9. ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera *n*), del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, il finanziamento coperto dalla garanzia è richiesto per sostenere costi del personale, investimenti o capitale circo-

lante impiegati in stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali che sono localizzati in Italia;

10. è consapevole che i finanziamenti saranno accreditati esclusivamente sul conto corrente dedicato i cui dati sono contestualmente indicati.

10-*ter*. Non appena ricevuta l'autodichiarazione di cui al comma 10-*bis* il soggetto al quale è chiesto il finanziamento la trasmette a SACE S.p.A. e alla Guardia di finanza.

10-*quater*. L'operatività sul conto dedicato è condizionata all'indicazione nella causale del pagamento della locuzione: « sostegno ai sensi del decreto-legge numero 23 del 2020 ». Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 3, commi da 1 a 4, e 6 della legge 13 agosto 2010, n. 136.

10-*quinquies*. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottarsi di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'economia e delle finanze entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono individuati:

a) eventuali speciali misure amministrative di semplificazione per il rilascio della documentazione antimafia, anche in deroga alle norme relative e procedure per il monitoraggio finalizzato alla prevenzione e repressione delle infiltrazioni, assicurando la condivisione delle informazioni in possesso dei soggetti coinvolti;

b) gli ambiti economici da sottoporre a prioritaria verifica sulla base di specifici indicatori parametrati alle diverse realtà locali.

10-*sexies*. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, ai soggetti che svolgono, anche in forma associata, un'attività professionale autonoma.

1. 236. Berardini, Torto, Baldino, De Girolamo.

Dopo il comma 12 è inserito il seguente:

12-bis. Sulle garanzie rilasciate da SACE S.p.A. ai sensi del presente articolo, non si applica l'articolo 8-bis del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito con modificazioni nella legge 24 marzo 2015, n. 33.

* **1. 238.** Gelmini, Porchietto, Martino, Giacomoni, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Giacometto, Mandelli, Prestigiacomo, Barelli, Fiorini, Squeri, Polidori, Carrara, Della Frera.

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

12-bis. Sulle garanzie rilasciate da SACE S.p.A. ai sensi del presente articolo, non si applica l'articolo 8-bis del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33.

* **1. 155.** Acquaroli.

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

12-bis. Sulle garanzie rilasciate da SACE S.p.A. ai sensi del presente articolo, non si applica l'articolo 8-bis del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33.

* **1. 157.** Gusmeroli, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Guidesi, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Pettazzi, Piastra

Al comma 13 dopo le parole: per effetto delle garanzie stesse, aggiungere il seguente periodo: La garanzia è sempre concessa previo consenso dell'impresa interessata e non può contenere condizioni o clausole meno vantaggiose per il beneficiario rispetto a quelle previste dal finanziamento originariamente contratto con la banca e

con altro soggetto abilitato all'esercizio del credito in Italia.

1. 162. Guidesi, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Pettazzi, Piastra, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

Dopo il comma 13, aggiungere i seguenti:

13-bis. Per l'erogazione dei finanziamenti di cui al presente articolo, le banche, gli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del Testo Unico bancario di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385 e gli altri soggetti abilitati alla concessione del credito, in deroga a quanto previsto dall'articolo n. 83 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, devono acquisire la comunicazione antimafia del soggetto richiedente.

13-ter. L'acquisizione della comunicazione antimafia è prerequisite necessario all'erogazione del finanziamento e, in deroga a quanto stabilito dal comma 4, articolo n. 88 decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, i termini previsti sono ridotti a 7 giorni. Decorso il termine ridotto di 7 giorni si applica quanto previsto dal comma 4-bis dell'articolo n. 88 decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159.

1. 160. Davide Aiello, Grimaldi, Nesci, Ascari, Caso, Migliorino, Baldino.

Dopo il comma 13, aggiungere i seguenti:

13-bis. Al comma 204 dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160, il quarto periodo è sostituito dal seguente: « I soggetti beneficiari possono trasferire il credito all'interno del consolidato fiscale ovvero cederlo ad altri soggetti privati con la facoltà di successiva cessione del credito.

13-ter. Le modalità di attuazione della cessione del credito di cui al comma 13-bis sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. ».

1. 242. Nardi, Sensi, Pezzopane.

Dopo il comma 13, inserire il seguente:

13-bis. Le garanzie di cui al comma 1 coprono le dilazioni, non inferiori a 6 mesi, dei termini di pagamento dei crediti commerciali, concesse alle imprese debtrici da banche, intermediari finanziari ai sensi dell'articolo 106 del decreto legislativo n. 385 del 1° settembre 1993 e da altri soggetti abilitati alla concessione di credito su crediti ceduti ai sensi della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge e sino al 31 dicembre 2020. Alle operazioni di dilazione di cui al presente comma non si applicano le previsioni di cui al precedente comma 2, lettere a) e m). Qualora al termine della dilazione, su istanza dell'impresa debitrice, il cessionario accordi a quest'ultima un piano di rientro dell'esposizione debitoria, la garanzia si estende automaticamente per la durata del piano di rientro nel limite di 6 anni complessivi. In relazione alle predette operazioni, il soggetto richiedente applica all'operazione finanziaria un tasso di interesse per la parte garantita del credito, nel caso di garanzia diretta o un premio complessivo di garanzia, nel caso di riassicurazione, non superiore al tasso di Rendistato con durata residua da 4 anni e 7 mesi a 6 anni e 6 mesi, maggiorato della differenza tra il CDS banche a 5 anni e II CDS ITA a 5 anni, come definiti dall'accordo quadro per l'anticipo finanziario a garanzia pensionistica di cui all'articolo 1, commi da 166 a 178 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, maggiorato dello 0,20 per cento.

1. 241. Faro, Donno.

Dopo il comma 13 aggiungere il seguente:

13-bis. Il beneficio di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi nonché della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il beneficio è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al periodo precedente, non porti al superamento del costo sostenuto.

1. 158. Lotti, Gavino Manca, Pezzopane.

Dopo il comma 14, aggiungere i seguenti:

14-bis. Al fine di sostenere gli operatori delle categorie infra specificate e favorire soluzioni condivise fra tali operatori e i relativi creditori, in alternativa anche parziale al finanziamento di cui al comma 1, alle imprese che vantano crediti per canoni di locazione o di affitto d'azienda o ramo d'azienda, e relative spese, verso soggetti operanti nei settori del commercio al dettaglio o all'ingrosso, delle attività para-commerciali, di somministrazione e artigianali alimentari e non alimentari, dei pubblici esercizi, dello sport e del tempo libero, dell'intrattenimento e dello spettacolo, è consentito cedere *pro soluto* a banche o istituzioni finanziarie nazionali o internazionali o altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia un importo dei suddetti crediti il cui valore nominale corrisponda al massimo al 25 per cento del fatturato realizzato dall'impresa nell'esercizio precedente.

14-ter. L'incasso dei suddetti crediti ceduti *pro soluto* è garantito da SACE, in

favore di banche o istituzioni finanziarie nazionali o internazionali o altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, ai sensi del precedente comma 2, alle condizioni e nei termini ivi previsti, fermo restando che:

a) la cessione *pro soluto* di cui al presente comma può essere effettuata dalle imprese beneficiarie anche in più blocchi o fasi, purché entro il 31 dicembre 2020, per crediti (i) nascenti da contratti di locazione o di affitto d'azienda o ramo d'azienda stipulati entro il 23 febbraio 2020, (ii) aventi una scadenza non successiva al 31 dicembre 2022 e (iii) un valore nominale complessivamente non superiore al 25 per cento del fatturato realizzato dall'impresa beneficiaria nell'esercizio precedente, calcolato ai sensi del precedente comma 3;

b) il debitore ceduto deve (i) essere in possesso, alle date ivi indicate, dei medesimi requisiti previsti per l'impresa beneficiaria dalla lettera b) del precedente comma 2, e (ii) non essere assoggettato, alla data della cessione, a procedure di fallimento, di concordato preventivo o accordi di ristrutturazione previsti dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, per effetto di istanze o ricorsi presentati e/o di provvedimenti emanati al di fuori del periodo di improcedibilità di cui al successivo articolo 10;

c) la cessione *pro soluto* dei crediti deve essere stata accettata dal debitore ceduto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1264 del codice civile;

d) la cessione *pro soluto* dei crediti non comporta, in deroga all'articolo 1263 del Codice civile, il trasferimento delle eventuali garanzie, personali o reali, accessorie al credito ceduto e/o al rapporto sottostante;

e) la garanzia copre la percentuale dell'importo nominale dei crediti ceduti *pro soluto*, determinata in relazione alle caratteristiche di cui ai numeri 1), 2) e 3 della lettera d) del precedente comma 2, valutate, ai sensi del precedente comma 4, avendo

riguardo all'impresa del debitore ceduto, anziché con riguardo alle caratteristiche dell'impresa beneficiaria cedente il credito;

f) il controvalore della cessione *pro soluto* è pari al valore nominale dei crediti ceduti, fermi i limiti di cui alla precedente lettera a), al netto degli interessi che sarebbero stati applicati dalla banca o istituzione finanziaria o altro soggetto abilitato all'esercizio del credito in Italia per concedere all'impresa beneficiaria i finanziamenti di cui al comma 1, con riferimento a una durata del prestito corrispondente alla durata media dei crediti ceduti intendendosi per durata quella compresa fra la data di erogazione del relativo controvalore in favore dell'impresa beneficiaria cedente il credito e la data di scadenza di pagamento del credito ceduto indicata in fattura;

g) gli interessi di sconto di cui alla precedente lettera f) includono le commissioni di garanzia che saranno corrisposte a SACE dalla banca o istituzione finanziaria o altro soggetto abilitato all'esercizio del credito in Italia cessionaria dei crediti, nelle proporzioni previste dalla lettera e) del precedente comma 2.

14-*quater*. È possibile beneficiare sia della suddetta cessione dei crediti *pro soluto* che dei finanziamenti di cui al comma 1, a condizione che l'importo cumulativo richiesto da una singola impresa beneficiaria non sia superiore al 25 per cento del fatturato realizzato dalla stessa nell'esercizio precedente, calcolato ai sensi del precedente comma 3. Per quanto compatibili e non in contrasto le disposizioni sui finanziamenti di cui ai commi da 1 a 14 si applicano alla presente cessione *pro soluto* dei crediti.

14-*quinquies*. L'adempimento degli impegni e delle previsioni di cui al presente articolo è applicabile fatti salvi gli obblighi di legge *pro tempore* vigenti e nei limiti in cui non comporti la violazione di obblighi assunti con atti aventi data certa non successivi al 31 dicembre 2019.

* 1. 183. Centemero, Bitonci, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

Dopo il comma 14, aggiungere i seguenti:

14-bis. Al fine di sostenere gli operatori delle categorie infra specificate e favorire soluzioni condivise fra tali operatori e i relativi creditori, in alternativa anche parziale al finanziamento di cui al comma 1, alle imprese che vantano crediti per canoni di locazione o di affitto d'azienda o ramo d'azienda, e relative spese, verso soggetti operanti nei settori del commercio al dettaglio o all'ingrosso, delle attività para-commerciali, di somministrazione e artigianali alimentari e non alimentari, dei pubblici esercizi, dello sport e del tempo libero, dell'intrattenimento e dello spettacolo, è consentito cedere *pro soluto* a banche o istituzioni finanziarie nazionali o internazionali o altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia un importo dei suddetti crediti il cui valore nominale corrisponda al massimo al 25 per cento del fatturato realizzato dall'impresa nell'esercizio precedente.

14-ter. L'incasso dei suddetti crediti ceduti *pro soluto* è garantito da SACE, in favore di banche o istituzioni finanziarie nazionali o internazionali o altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, ai sensi del precedente comma 2, alle condizioni e nei termini ivi previsti, fermo restando che:

a) la cessione *pro soluto* di cui al presente comma può essere effettuata dalle imprese beneficiarie anche in più blocchi o fasi, purché entro il 31 dicembre 2020, per crediti (i) nascenti da contratti di locazione o di affitto d'azienda o ramo d'azienda stipulati entro il 23 febbraio 2020, (ii) aventi una scadenza non successiva al 31 dicembre 2022 e (iii) un valore nominale complessivamente non superiore al 25 per cento del fatturato realizzato dall'impresa beneficiaria nell'esercizio precedente, calcolato ai sensi del precedente comma 3;

b) il debitore ceduto deve (i) essere in possesso, alle date ivi indicate, dei medesimi requisiti previsti per l'impresa bene-

ficiaria dalla lettera b) del precedente comma 2, e (ii) non essere assoggettato, alla data della cessione, a procedure di fallimento, di concordato preventivo o accordi di ristrutturazione previsti dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, per effetto di istanze o ricorsi presentati e/o di provvedimenti emanati al di fuori del periodo di improcedibilità di cui al successivo articolo 10;

c) la cessione *pro soluto* dei crediti deve essere stata accettata dal debitore ceduto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1264 del codice civile;

d) la cessione *pro soluto* dei crediti non comporta, in deroga all'articolo 1263 del Codice civile, il trasferimento delle eventuali garanzie, personali o reali, accessorie al credito ceduto e/o al rapporto sottostante;

e) la garanzia copre la percentuale dell'importo nominale dei crediti ceduti *pro soluto*, determinata in relazione alle caratteristiche di cui ai numeri 1), 2) e 3 della lettera d) del precedente comma 2, valutate, ai sensi del precedente comma 4, avendo riguardo all'impresa del debitore ceduto, anziché con riguardo alle caratteristiche dell'impresa beneficiaria cedente il credito;

f) il controvalore della cessione *pro soluto* è pari al valore nominale dei crediti ceduti, fermi i limiti di cui alla precedente lettera a), al netto degli interessi che sarebbero stati applicati dalla banca o istituzione finanziaria o altro soggetto abilitato all'esercizio del credito in Italia per concedere all'impresa beneficiaria i finanziamenti di cui al comma 1, con riferimento a una durata del prestito corrispondente alla durata media dei crediti ceduti intendendosi per durata quella compresa fra la data di erogazione del relativo controvalore in favore dell'impresa beneficiaria cedente il credito e la data di scadenza di pagamento del credito ceduto indicata in fattura;

g) gli interessi di sconto di cui alla precedente lettera f) includono le commis-

sioni di garanzia che saranno corrisposte a SACE dalla banca o istituzione finanziaria o altro soggetto abilitato all'esercizio del credito in Italia cessionaria dei crediti, nelle proporzioni previste dalla lettera *e*) del precedente comma 2.

14-quater. È possibile beneficiare sia della suddetta cessione dei crediti *pro soluto* che dei finanziamenti di cui al comma 1, a condizione che l'importo cumulativo richiesto da una singola impresa beneficiaria non sia superiore al 25 per cento del fatturato realizzato dalla stessa nell'esercizio precedente, calcolato ai sensi del precedente comma 3. Per quanto compatibili e non in contrasto le disposizioni sui finanziamenti di cui ai commi da 1 a 14 si applicano alla presente cessione *pro soluto* dei crediti.

14-quinquies. L'adempimento degli impegni e delle previsioni di cui al presente articolo è applicabile fatti salvi gli obblighi di legge *pro tempore* vigenti e nei limiti in cui non comporti la violazione di obblighi assunti con atti aventi data certa non successivi al 31 dicembre 2019.

* **1. 251.** Squeri.

Dopo il comma 14, aggiungere i seguenti:

14-bis. Per le imprese commerciali che esercitano l'attività nel territorio dei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito con la legge 15 dicembre 2016, n. 229, e successive modifiche e integrazioni, che, a seguito degli eventi calamitosi, abbiano trasferito la loro sede in locali di metratura inferiore e che conseguentemente subiranno ulteriori danni a seguito dei protocolli di distanziamento sociale previsti per le riaperture nelle fasi successive all'emergenza sanitaria da COVID-19, è costituito, a titolo di ristoro, presso il Ministero delle Attività produttive, un fondo con dotazione di euro 20 milioni per l'anno 2020.

14-ter. Le modalità e i criteri di ripartizione del fondo tra le imprese di cui al comma 14-bis, sono stabilite con decreto del Ministero dello sviluppo economico da

adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

14-quater. Agli oneri derivanti dall'applicazione dei commi 14-bis e 14-ter, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 18 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, come incrementato dall'articolo 19, comma 1, lettera *b*), del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157.

1. 172. Caparvi, Marchetti, Saltamartini, Basini, Bellachioma, De Angelis, D'Eramo, Durigon, Gerardi, Latini, Paolini, Patassini, Zicchieri, Benvenuto, Lucchini, Badole, Gobbato, Parolo, Raffielli, Valbusa, Vallotto, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Guidesi, Pettazzi, Piastra, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

Dopo il comma 14, aggiungere i seguenti:

14-bis. Tutti i crediti di impresa con scadenza dal 29 febbraio 2020 rimasti insoluti possono essere ceduti, senza che il cedente garantisca della solvenza e con notifica al debitore, a società di factor, con liquidazione a pronti di una percentuale pari al 90 per cento del valore nominale dei crediti ceduti.

14-ter. Tutti i crediti di impresa maturati dal giorno di ripresa delle attività produttive possono essere ceduti, senza che il cedente garantisca della solvenza e con comunicazione al debitore, a società di factor.

1. 185. Paternoster, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Tarantino, Andreuzza, Guidesi, Binelli, Colla, Dara, Galli, Pettazzi, Piastra.

Dopo il comma 14 aggiungere il seguente:

14-bis. Le associazioni e le società sportive dilettantistiche iscritte al registro di cui all'articolo 5, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 242 del 1999, hanno accesso alle garanzie di cui al comma 1 del presente articolo alle medesime condizioni previste dal comma 2, in quanto siano a esse applicabili. La misura della garanzia non può essere superiore al maggiore tra i seguenti elementi: a) volume lordo dell'attività commerciale dell'esercizio 2019; b) volume lordo delle erogazioni effettuate per collaborazioni sportive nel 2019; c) volume dei proventi da attività sportiva, ove documentabile. A tali garanzie si applicano il comma 2, lettera d), numero 1), il comma 2, lettera e), n. 1, nonché tutte le altre disposizioni del presente articolo, in quanto siano applicabili alle associazioni e alle società sportive dilettantistiche, a eccezione dei commi 4, 7 e 8; agli oneri derivanti dalle disposizioni del presente comma, si provvede mediante riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1. **170.** Lotti, Rossi, Prestipino, Pezzopane.

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

14-bis. La Banca d'Italia nell'ambito dei suoi poteri di vigilanza bancaria e finanziaria e della sua competenza in materia di protezione dei consumatori, implementa l'attività di controllo e di ispezione presso gli Istituti di credito, al fine di verificare l'osservanza delle disposizioni relative alle modalità attuative e operative di erogazione del finanziamento contenute all'articolo 1 del presente decreto e di quelle ulteriori stabilite con il decreto del Ministero dell'economia e finanze di cui al comma 10.

1. **174.** D'Uva, Sut.

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

14-bis. Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni mafiose, è obbligatorio l'utilizzo del «conto corrente dedicato» di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136.

1. **180.** Davide Aiello, Salafia, Caso, Lattanzio, Migliorino, Nesci, Piera Aiello, Ascari, Baldino.

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

14-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2020, sono sospese le segnalazioni al sistema informativo sulla posizione debitoria individuale dei soggetti, affidato alla Banca d'Italia, denominato «Centrale dei Rischi».

1. **181.** Grimaldi, Cancelleri, Caso, Currò, Giuliodori, Maglione, Maniero, Martinigiglio, Migliorino, Raduzzi, Ruggiero, Ruocco, Zanichelli.

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

14-bis. Al fine di assicurare la necessaria liquidità alle imprese che svolgono attività di gestione dei rifiuti urbani, SACE S.p.A. acquisisce i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti delle amministrazioni pubbliche per servizi, certificati mediante l'apposita piattaforma elettronica. SACE S.p.A. liquida entro 30 giorni dalla richiesta pervenuta da parte dell'impresa l'ammontare dei crediti trasferiti.

1. **249.** Cattaneo, Giacomoni, Martino, Baratto, Angelucci, Giacometto, Porcietto, Barelli, Fiorini, Squeri, Polidori, Carrara, Della Frera.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

(Misure per il sostegno alla liquidità delle imprese attraverso la cessione dei crediti a SACE S.p.a.)

1. Al fine di assicurare la necessaria liquidità alle imprese che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa in Italia, colpite dall'epidemia COVID-19, diverse dalle banche e da altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito, SACE S.p.A. acquisisce, ai sensi dell'articolo 37 della L. 23 giugno 2014, n. 89 (Conversione in legge, con modificazioni, del *decreto-legge* 24 aprile 2014, n. 66, recante misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale. Deleghe al Governo per il completamento della revisione della struttura del bilancio dello Stato, per il riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa, nonché per l'adozione di un testo unico in materia di contabilità di Stato e di tesoreria), i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, e successive modificazioni per somministrazione, forniture e appalti, certificati ai sensi dell'articolo 9, comma 3-bis, del *decreto-legge* 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e le certificazioni richiamate all'articolo 9, comma 3-ter, lettera b) ultimo periodo, del medesimo decreto, recanti la data prevista per il pagamento, emesse mediante l'apposita piattaforma elettronica.

2. Sace S.p.a. liquida entro 30 giorni dalla richiesta pervenuta da parte dell'impresa, l'ammontare dei crediti trasferiti.

1. 02. Rachele Silvestri, De Toma, Fioramonti.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

(Cassa Depositi e Prestiti)

1. Cassa depositi e prestiti anticipa a favore delle imprese le somme derivanti da crediti certificati e vantati verso la pubblica amministrazione, risultanti dalla piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui all'articolo 7 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64.

2. Le anticipazioni finanziarie di cui al comma 1 sono erogate tramite istituti bancari ed intermediari finanziari secondo criteri e modalità stabiliti con decreto del Ministero dell'economia e finanze.

*** 1. 07.** De Toma, Rachele Silvestri.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

(Cassa Depositi e Prestiti)

1. Cassa depositi e prestiti anticipa a favore delle imprese le somme derivanti da crediti certificati e vantati verso la pubblica amministrazione, risultanti dalla piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui all'articolo 7 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64.

2. Le anticipazioni finanziarie di cui al comma 1 sono erogate tramite istituti bancari ed intermediari finanziari secondo criteri e modalità stabiliti con decreto del Ministero dell'economia e finanze.

*** 1. 021.** Rizzetto, Zucconi, Osnato, Bignami, Acquaroli, Baldini.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

(Anticipazione da parte di Cassa depositi e prestiti dei debiti della Pubblica Amministrazione nei confronti delle imprese)

1. Cassa depositi e prestiti anticipa a favore delle imprese le somme derivanti da crediti certificati e vantati verso la

pubblica amministrazione, risultanti dalla piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui all'articolo 7 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64.

2. Le anticipazioni finanziarie di cui al comma 1 sono erogate tramite istituti bancari ed intermediari finanziari secondo criteri e modalità stabiliti con decreto del Ministero dell'economia e finanze.

* **1. 025.** Saltamartini, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Guidesi, Pettazzi, Piastra, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

(Misure temporanee per il sostegno alla liquidità di associazioni sportive e culturali)

Le misure di cui all'articolo 1 sono destinate altresì a:

a) federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche;

b) soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori;

c) soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, ivi compresi quelli di carattere artistico, culturale, ludico, sportivo e religioso, ivi comprese le parrocchie.

1. 011. Silli, Pedrazzini, Benigni, Gagliardi, Sorte.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 commi 219, 220, 221, 222, 223 della legge

del 27 dicembre 2019 n. 160 sono prorogate per gli anni 2021 e 2022.

2. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al comma 1, pari a 1 milione per l'anno 2021, 200 milioni per l'anno 2022, 312 milioni per l'anno 2023 e 236 milioni per gli anni dal 2024 al 2032, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;.

1. 012. Marino.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

(Misure temporanee per il sostegno delle imprese sequestrate o confiscate alla criminalità organizzata)

1. Le aziende sequestrate o confiscate alla criminalità organizzata, anche se destinatarie delle misure di sostegno economico e finanziario di cui all'articolo 1, comma 195, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e al Decreto interministeriale 4 novembre 2016, possono accedere a forme di finanziamento agevolato con procedure semplificate di accesso, a valere sui fondi già stanziati per le misure di sostegno, al fine di garantire la copertura delle temporanee carenze di liquidità generate direttamente o indirettamente dalla diffusione dell'epidemia COVID-19.

2. Con decreto del Ministro dello Sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, da adottarsi entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono disciplinate le forme di finanziamento agevolato e le procedure semplificate di accesso di cui al comma 1.

1. 015. Lucaselli, Osnato, Zucconi, Bignami, Acquaroli, Baldini, Ciaburro, Caretta.

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

(Misura a favore dei nuovi imprenditori denominata « riparti Italia »)

1. Al fine di promuovere la costituzione di nuove imprese in Italia, con delibera CIPE di cui al comma 18, per gli anni 2020, 2021 e 2022, è attivata la misura « riparti Italia ».

2. La misura è rivolta a tutti i soggetti che presentino i seguenti requisiti: a) siano residenti in Italia al momento della presentazione della domanda o vi trasferiscano la residenza entro 120 giorni dalla comunicazione del positivo esito dell'istruttoria di cui al comma 5 se residenti all'estero; b) non risultino già titolari di attività di impresa in esercizio alla data di entrata in vigore del presente decreto o beneficiari nell'ultimo triennio, di ulteriori misure a livello nazionale a favore dell'autoimprenditorialità.

3. I soggetti di cui al comma 2 possono presentare istanza di accesso alla misura, corredata da tutta la documentazione relativa al progetto imprenditoriale, attraverso una piattaforma dedicata sul sito istituzionale dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. – Invitalia, che opera come soggetto gestore della misura, per conto della Presidenza del Consiglio dei ministri, amministrazione titolare della misura, con le modalità stabilite da apposita convenzione. Gli oneri derivanti dalla convenzione sono posti a carico delle risorse destinate alla misura ai sensi dei commi 17 e 18.

4. Le amministrazioni pubbliche di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le università, nonché le associazioni e gli enti del terzo settore di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 6 giugno 2016, n. 106, possono fornire a titolo gratuito, previa comunicazione al soggetto gestore di cui al comma 3, servizi di consulenza e assistenza nelle varie fasi di sviluppo del progetto imprenditoriale ai soggetti di cui al comma 2. Le ammini-

strazioni pubbliche prestano i servizi di cui al periodo precedente nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

5. Il soggetto gestore di cui al comma 3 provvede alla relativa istruttoria, valutando anche la sostenibilità tecnico-economica del progetto, entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza, ad esclusione dei periodi di tempo necessari alle eventuali integrazioni documentali che possono essere richieste ai proponenti, una sola volta.

6. Le istanze di cui al comma 3 possono essere presentate, fino ad esaurimento delle risorse di cui al comma 17, dai soggetti di cui al comma 2 che siano già costituiti al momento della presentazione o si costituiscano, entro trenta giorni, o entro centoventi giorni in caso di residenza all'estero, dalla data di comunicazione del positivo esito dell'Istruttoria nelle seguenti forme giuridiche: a) impresa individuale; b) società, ivi incluse le società cooperative. La costituzione nelle suddette forme giuridiche è obbligatoria ai fini della concessione delle agevolazioni di cui al comma 8, ad eccezione delle attività libero-professionali, per le quali è richiesto esclusivamente che i soggetti presentanti le istanze di cui al comma 3 non risultino, nei dodici mesi precedenti la presentazione della domanda di agevolazione, titolari di partita IVA per l'esercizio di un'attività analoga a quella proposta.

7. Ciascun richiedente riceve un finanziamento fino ad un massimo di 100.000 euro. Nel caso in cui l'istanza sia presentata da più soggetti già costituiti o che intendano costituirsi in forma societaria, ivi incluse le società cooperative, l'importo massimo del finanziamento erogabile è pari a 100.000 euro per ciascun socio, che presenti i requisiti di cui al comma 2, fino ad un ammontare massimo complessivo di 200 mila euro, ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, e del

regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, sulla disciplina degli aiuti *de minimis*.

8. I finanziamenti di cui al presente articolo sono così articolati: *a)* 50 per cento come contributo a fondo perduto erogato dal soggetto gestore della misura; *b)* 50 per cento sotto forma di prestito a tasso zero, concesso da istituti di credito in base alle modalità definite dalla convenzione di cui al comma 15. Il prestito di cui al periodo precedente è rimborsato entro 8 anni complessivi dalla concessione del finanziamento, di cui i primi due anni di pre-ammortamento, e usufruisce del contributo in conto interessi e della garanzia di cui al comma 10.

9. Nel caso in cui, ai sensi del comma 7, I beneficiari delle agevolazioni di cui al presente articolo si costituiscano in società cooperative, possono essere concesse, nei limiti delle risorse disponibili, anche le agevolazioni di cui all'articolo 17 della legge 27 febbraio 1985, n. 49. Resta fermo il rispetto dei limiti di cui ai citati regolamenti (UE) n. 1407/2013 e (UE) n. 717/2014 sulla disciplina degli aiuti *de minimis*.

10. Il prestito di cui alla lettera *b)* del comma 8 beneficia: *a)* di un contributo in conto Interessi per la durata del prestito, corrisposto dal soggetto gestore della misura agli istituti di credito che hanno concesso il finanziamento; *b)* di una garanzia nella misura stabilita dal decreto di cui al comma 16 per la restituzione dei prestiti erogati dagli istituti di credito. A tal fine, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, è istituita una sezione specializzata presso il Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese (PMI), di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, alla quale è trasferita quota parte delle risorse di cui al comma 17. Il decreto di cui al periodo precedente definisce altresì i criteri e le modalità di accesso alla Sezione specializzata, istituita presso il Fondo centrale di garanzia per le PMI.

11.1 finanziamenti di cui al comma 8 non possono essere utilizzati per spese relative alla progettazione, alle consulenze e all'erogazione degli emolumenti ai dipendenti delle imprese individuali e delle società, nonché agli organi di gestione e di controllo delle società stesse. Le imprese e le società possono aderire al programma Garanzia Giovani per il reclutamento del personale dipendente.

12. Al momento dell'accettazione del finanziamento e per tutta la durata del rimborso dello stesso, il beneficiario, a pena di decadenza, non deve risultare titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato presso un altro soggetto.

13. L'erogazione dei finanziamenti di cui al comma 8 è condizionata alla costituzione nelle forme e nei termini di cui al comma 6.1 soggetti beneficiari della misura, di cui al comma 2, sono tenuti ad impiegare il contributo a fondo perduto esclusivamente ai fini dell'attività di impresa. In caso di società di cui al comma 6, lettera *b)*, le quote versate e le azioni sottoscritte dai beneficiari della misura, di cui al comma 2, non sono riscattabili se non dopo la completa restituzione del finanziamento e, In ogni caso, non prima di 5 anni da quando versate e sottoscritte.

14. Per le Società di cui al comma 6, per gli anni 2020,2021 e 2022, SACE S.p.a. concede garanzie, In conformità con la normativa europea in tema di aiuti di Stato, in favore di banche, di istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e degli altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, per finanziamenti sotto qualsiasi forma alle suddette imprese. Gli impegni assunti dalla SACE S.p.A. ai sensi del presente comma non superano l'importo complessivo massimo di 3 miliardi di euro.

15. Le modalità di corresponsione del contributo a fondo perduto e del contributo in conto interessi, nonché i casi e le modalità per l'escussione della garanzia, sono definite con il decreto di cui al comma 16. Le condizioni tipo dei mutui di cui al comma 8, sono definite da apposita

convenzione che Invitalia è autorizzata a stipulare con l'Associazione Bancaria Italiana (ABI),

16. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuati i criteri di dettaglio per l'ammissibilità alla misura, le modalità di attuazione della stessa nonché le modalità di accreditamento dei soggetti di cui al comma 4 e le modalità di controllo e monitoraggio della misura incentivante, prevedendo altresì i casi di revoca del beneficio e di recupero delle somme.

17. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 141, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, per l'attuazione del presente articolo saranno destinate le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione – programmazione 2014-2020, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni, per un importo complessivo fino a 3.000 milioni di euro, nonché eventuale riprogrammazione delle annualità del Fondo per lo sviluppo e la coesione ai sensi dell'articolo 23, comma 3, lettera b) della legge 31 dicembre 2009, n. 196, da ripartire in importi annuali massimi fino a: 1.000 milioni di euro per l'anno 2020; 1.000 milioni di euro per l'anno 2021; 1.000 milioni di euro per l'anno 2022.

18. Il CIPE con apposita delibera assegna, a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione – programmazione 2014-2020, le risorse per l'attuazione della misura nei limiti di quanto indicato al comma 17, individuando la ripartizione in annualità e gli importi da assegnare distintamente al contributo a fondo perduto di cui al comma 8, lettera a) al contributo in conto interessi di cui al comma 10 lettera a) e al finanziamento della sezione specializzata del Fondo centrale di garanzia di cui al comma 10 lettera b). Le risorse destinate alle misure di cui al comma 8, lettera a) ed al comma 10, lettera a) sono accreditate su un apposito conto corrente Infruttifero intestato ad

Invitalia, aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato. La gestione realizzata da Invitalia ha natura di gestione fuori bilancio, assoggettata al controllo della Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041. Alla rendicontazione provvede il soggetto gestore della misura.

19. Nel sito *internet* di Invitalia sono pubblicati gli elenchi dei beneficiari, suddivisi per regione, con l'indicazione degli importi concessi, sia a fondo perduto sia sotto forma di prestito, e degli istituti di credito concedenti. Gli elenchi sono aggiornati periodicamente, almeno con cadenza annuale.

1. 022. Corneli.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

(Semplificazione delle procedure di liquidazione)

1. Al fine di assicurare liquidità alle imprese della pesca e dell'acquacoltura, colpite dall'emergenza sanitaria derivata dal COVID-19, entro 15 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono concluse le procedure di erogazione degli aiuti di cui al comma 1 dell'articolo 33, paragrafo 1, lettera c) del Regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, riferiti agli anni 2017-2018-2019 per le giornate di arresto temporaneo obbligatorio.

2. La presenza all'interno della graduatoria dei soggetti ammessi, adottata con provvedimento del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di seguito Ministero, da diritto al beneficiario di ricevere senza indugio la liquidazione dell'aiuto concesso mediante ricorso al sistema bancario. A tal fine, il Ministero provvede a definire tempestivamente, d'intesa con le associazioni di rappresentanza

del sistema bancario, le modalità per assicurare la fruizione di detti aiuti da parte dei soggetti beneficiari.

3. Entro 30 giorni dalla presentazione delle domande, sono altresì concluse le procedure di erogazione delle indennità per le giornate di sospensione delle attività di pesca causate dall'emergenza COVID-19 per l'annualità 2020.

4. Tutte le somme che, in seguito ai controlli effettuati successivamente all'erogazione, non risultano certificabili secondo le disposizioni comuni previste per i fondi strutturali e di investimento europei (Fondi SIE) sono coperte mediante il corrispondente utilizzo delle risorse del fondo di cui all'articolo 78, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n° 18.

1. 023. Gadda, Moretto.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

(Fondo a sostegno della catena dette forniture)

1. Al fine di assicurare l'equilibrio finanziario delle imprese con sede in Italia, colpite dall'epidemia Covid-19, diverse dalle banche e da altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito, è istituito un fondo denominato « Fondo a sostegno della catena della forniture », presso il Ministero dell'economia e delle finanze, con dotazione iniziale pari a 99 milioni di euro, finalizzato all'erogazione di liquidità da utilizzare esclusivamente per i pagamenti ai fornitori e per la corresponsione degli emolumenti al personale dipendente. L'erogazione è effettuata *in tranches*, tramite anticipo bancario vincolato al pagamento dei fornitori e del personale dipendente, previa presentazione di un piano dei pagamenti trimestrale che certifichi i pagamenti che l'azienda si appresta ad effettuare. Alla presentazione del successivo piano trimestrale la banca provvede ad anticipare la tranche successiva.

2. Per i finanziamenti di cui al comma 1 del presente articolo, è consentito un periodo di preammortamento 1 di due anni dall'erogazione.

3. Con decreto di natura non regolamentare il Ministero dell'economia e delle finanze, nel rispetto dei principi enunciati al comma precedente, definisce i documenti per l'erogazione dei finanziamenti di cui al comma 1 del presente articolo e gli ulteriori termini e condizioni.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 99 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1. 027. Covolo, Centemero, Bitonci, Cavandoli, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Andreuzza, Guidesi, Binelli, Colla, Dara, Galli, Pettazzi, Piastra.

ART. 2.

Al comma 5, lettera b), sostituire le parole: 5 miliardi con le seguenti: 10 miliardi.

2. 5. Ferrari, Fantuz, Toccalini, Boniardi, Piccolo, Pretto, Zicchieri, Castiello, Cavandoli.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

(Disposizioni in materia di cedibilità dei crediti di natura commerciale)

1. Ai fini del contenimento dell'eccezionale esigenza di liquidità delle piccole e medie imprese dovuta all'emergenza COVID-19, a decorrere dalla data dell'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino ai 31 dicembre 2022 è sempre ammessa la cessione del

credito ai sensi dell'articolo 1260, comma primo del codice civile.

2. La disposizione del comma 1 si inserisce automaticamente nei contratti in corso ai sensi dell'articolo 1339 del codice civile in deroga alle clausole difformi apposte dalle parti.

3. Le operazioni di *factoring pro soluto* relativi a crediti verso imprese accedono alla garanzia di cui all'articolo 1, in ogni caso nella percentuale indicata dal comma 2, lettera *d*), n. 1.

4. Il comma 3 si applica a condizione che i crediti siano maturati nei confronti di imprese per le quali sussistono nell'esercizio precedente almeno due dei seguenti requisiti dimensionali: *a*) totale dello stato patrimoniale non inferiore a 20 milioni di euro; *b*) ricavi netti delle vendite e delle prestazioni non inferiori a 40 milioni di euro; *c*) numero medio dei dipendenti occupati durante l'ultimo esercizio non inferiore a 250.

5. Le perdite su crediti derivanti dalla cessione non sono considerate deducibili a norma dell'articolo 101, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

2. 01. Aprile, Trano.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

(Credito d'imposta per asili nido privati)

1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai soggetti esercenti attività di asili nido privati autorizzati è riconosciuto, per l'anno 2020, un credito d'imposta nella misura del 60 per cento dell'ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo e aprile 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale B/5.

2. Il credito d'imposta non si applica alle attività di cui agli allegati 1 e 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020 ed è utilizzabile,

esclusivamente, in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, nel limite massimo di 200 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 44, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, come rifinanziato dal comma 3 dell'articolo 18 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

2. 03. Ciprini, Villani.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

(Incentivi a sostegno del settore turistico)

1. Al fine assicurare adeguati livelli di liquidità per favorire la ripresa economica, alle imprese del settore turistico che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, è istituito presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo il Fondo a sostegno del turismo, con una dotazione iniziale di 100 milioni di euro per l'anno 2020, per contributi a fondo perduto, secondo modalità compatibili con la normativa europea.

2. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di conversione del presente decreto-legge, sono definite le mo-

dalità attuative del comma 1 e i criteri e le modalità di riparto del Fondo di cui al presente articolo.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

2. 07. Maschio, Osnato, Zucconi, Bignami, Acquaroli, Baldini, Ciaburro, Caretta.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

(Sostegno finanziario alle imprese – cessione di crediti società di persone)

1. All'articolo 55 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, al comma 1, capoverso « Articolo 44-bis », dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

« 1-bis. In caso di cessione dei crediti effettuata da società di persone rilevano le perdite attribuite ai soci partecipanti nella misura del 20 per cento del valore nominale dei crediti comunque ceduti. A decorrere dalla data di efficacia giuridica della cessione dei crediti, per i soci partecipanti non sono computabili in diminuzione dei redditi imponibili le perdite di cui all'articolo 84 del testo unico delle imposte sui redditi, relative alle attività per imposte anticipate complessivamente trasformate in credito d'imposta ai sensi del presente articolo e non sono deducibili né fruibili tramite credito d'imposta le eccedenze del rendimento nozionale rispetto al reddito complessivo di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, relative alle attività per im-

poste anticipate complessivamente trasformate in credito d'imposta ai sensi del presente articolo. ».

2. 011. Bruno Bossio.

ART. 3.

Dopo il comma 3, aggiungere, in fine, il seguente:

3-bis. I termini di presentazione delle dichiarazioni e certificazioni dei sostituti d'imposta di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 previsti per gli edifici in condominio, nonché per gli adempimenti obbligatori previsti dall'articolo 1130, comma primo, numero 10, e dall'articolo 1129, comma nono del codice civile, ivi compreso l'esame finale dei corsi di aggiornamento sono interrotti, nel caso di emergenza nazionale o locale dichiarata con apposito decreto, fino alla dichiarazione di cessazione dell'emergenza medesima.

3. 5. Trancassini, Osnato, Zucconi, Bignami, Baldini, Ciaburro, Caretta.

Dopo il comma 3, aggiungere, in fine, il seguente:

3-bis. La Commissione di vigilanza di cui all'articolo 3 del regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453, svolge anche le funzioni di vigilanza e controllo sui programmi generali adottati da Cassa depositi e prestiti S.p.A. e da Sace S.p.A. In particolare, sull'attuazione dei programmi di sostegno pubblico all'esportazione e all'internazionalizzazione delle imprese, di stabilizzazione e rilancio dell'economia e di sostegno alla liquidità delle imprese, adottati da Cassa depositi e prestiti S.p.A. e da Sace S.p.A., anche ai sensi delle disposizioni di cui al presente decreto-legge, le stesse sono tenute a riferire trimestralmente alla medesima Commissione di cui al periodo precedente. Per l'espletamento delle sue funzioni, la Commissione fruisce di per-

sonale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, di intesa tra loro. Le spese per il funzionamento della Commissione, determinate in modo congruo rispetto alle nuove funzioni assegnate, sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati. La Commissione può avvalersi delle collaborazioni esterne ritenute necessarie, previa comunicazione ai Presidenti delle Camere, nei limiti delle risorse finanziarie assegnate.

3. 7. Giacomoni.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

(Istituzione della Commissione parlamentare di vigilanza e controllo sulla Cassa depositi e prestiti)

1. È istituita la Commissione parlamentare di vigilanza e controllo sulla Cassa depositi e prestiti, composta da quattro deputati e quattro senatori, nominati entro venti giorni dall'inizio di ogni legislatura dai Presidenti dei due rami del Parlamento in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, garantendo comunque la rappresentanza paritaria della maggioranza e delle opposizioni e tenendo conto della specificità dei compiti della Commissione.

2. L'ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vicepresidenti e da un segretario, è eletto dai componenti della Commissione a scrutinio segreto. Il presidente è eletto tra i componenti appartenenti ai gruppi di opposizione e per la sua elezione è necessaria la maggioranza assoluta dei componenti. Se nessuno riporta tale maggioranza, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggiore numero di voti. In caso di parità di voti è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano per elezione. Per la elezione, rispettivamente, dei vicepresidenti e del segretario, ciascun com-

ponente scrive sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti si procede ai sensi del terzo periodo.

3. La Commissione ha funzioni di vigilanza e controllo sui programmi generali adottati da Cassa depositi e prestiti S.p.A. e dalle società del Gruppo, con particolare riferimento all'attuazione dei programmi di sostegno pubblico all'esportazione e all'internazionalizzazione delle imprese, di stabilizzazione e rilancio dell'economia e di sostegno alla liquidità delle imprese, adottati ai sensi della legge.

4. La Commissione ha funzioni di vigilanza e controllo sulla gestione ordinaria e sulla gestione separata di Cassa depositi e prestiti S.p.A., di cui all'articolo 5, commi 7 e 81 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, con particolare riferimento ai profili di operazioni di finanziamento e sostegno del settore pubblico.

5. Ferme restando le attribuzioni di cui ai commi 3 e 4, la Commissione:

a) effettua indagini e ricerche, tramite consultazioni e audizioni;

b) esprime un parere sulle attività svolte annualmente da Cassa depositi e prestiti S.p.A. e sugli obiettivi raggiunti nel corso dell'anno;

c) trasmette una relazione annuale al Parlamento sulla propria attività.

6. Spetta alla Commissione l'approvazione dei rendiconti consuntivi di Cassa depositi e prestiti S.p.A., che saranno presentati in allegato alla relazione della Commissione medesima al Parlamento, entro l'anno successivo a quello cui essi si riferiscono.

7. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa a maggioranza assoluta dei propri componenti. Ciascun componente può proporre la modifica delle disposizioni regolamentari.

8. Per l'espletamento delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, di intesa tra loro. Le spese per il funzionamento della Commissione, determinate in modo congruo rispetto alle nuove funzioni assegnate, sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati. La Commissione può avvalersi delle collaborazioni esterne ritenute necessarie, previa comunicazione ai Presidenti delle Camere, nei limiti delle risorse finanziarie assegnate.

9. Nella legislatura in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, la Commissione è costituita dai membri già eletti da Camera e Senato ai sensi della normativa vigente, avvalendosi della collaborazione esterna degli altri componenti laici che, al momento dell'entrata in vigore del presente articolo, risultano far parte della stessa.

10. L'articolo 3 del testo unico di cui al regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453 è abrogato. Conseguentemente, è abrogata ogni altra disposizione relativa alla commissione istituita con la disposizione di cui al periodo precedente.

3. 02. Giacomoni.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

(Istituzione del Fondo nazionale per il sostegno al Sistema Fieristico Nazionale quale piattaforma di internazionalizzazione del sistema produttivo italiano)

1. È istituito presso il Ministero dello sviluppo economico un fondo per il sostegno agli operatori del sistema fieristico nazionale colpiti dagli effetti economici derivanti dall'epidemia COVID-19. Ai fini del presente articolo per operatori del sistema fieristico nazionale si intendono i soggetti organizzatori, presso quartieri fieristici di proprietà o di terzi, di eventi a

carattere almeno nazionale e i soggetti aventi la gestione dei quartieri fieristici presso quali si svolgono eventi a carattere almeno nazionale.

2. All'onere pari a 800 milioni di euro, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle risorse derivanti dalla maggiore flessibilità in termini di indebitamento netto e di saldo netto da finanziare sul piano di rientro verso l'obiettivo di medio termine (OMT) presentato dall'Unione europea.

3. 03. Benamati, Topo, Pezzopane.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

(Disposizione temporanea in tema di segnalazione alle Centrali rischi)

1. I finanziamenti concessi dal 9 aprile 2020 e per tutta la durata del 2020 non sono registrabili dalle Centrali rischi.

3. 04. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo.

ART. 4.

Al comma 1, primo periodo, apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo le parole:* decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, *aggiungere le seguenti:* e dell'articolo 23 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

b) *dopo le parole:* in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari *aggiungere le seguenti:* e, rispettivamente, come definita dalle disposizioni della Consob relative alla prestazione dei servizi e delle attività di investimento e degli accessori.

* 4. 1. Centemero, Bitonci, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

Al comma 1, primo periodo, apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo le parole:* decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, *aggiungere le seguenti:* e dell'articolo 23 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

b) *dopo le parole:* in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari *aggiungere le seguenti:* e, rispettivamente, come definita dalle disposizioni della Consob relative alla prestazione dei servizi e delle attività di investimento e degli accessori.

*** 4. 5.** Ungaro, Mor.

Al comma 1, dopo le parole: « del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, », *aggiungere le seguenti:* « nonché in relazione ai contratti di garanzia accessori a quelli di credito e all'operatività in titoli e assicurativa ».

**** 4. 2.** Buratti, Pezzopane.

Al comma 1, dopo le parole: « del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, », *aggiungere le seguenti:* « nonché in relazione ai contratti di garanzia accessori a quelli di credito e all'operatività in titoli e assicurativa ».

**** 4. 7.** Raduzzi.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, dopo le parole:* strumenti informativi o telematici, i contratti *aggiungere le seguenti:* e ogni altro atto, *e dopo le parole:* copia cartacea del contratto al cliente *aggiungere le seguenti:* , su richiesta;

b) *dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. Le stesse modalità si applicano anche per i contratti ed ogni altro atto conclusi con la medesima tipologia di clientela, disciplinati dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

*** 4. 3.** Ungaro.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, dopo le parole:* strumenti informativi o telematici, i contratti *aggiungere le seguenti:* e ogni altro atto, *e dopo le parole:* copia cartacea del contratto al cliente *aggiungere le seguenti:* , su richiesta;

b) *dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. Le stesse modalità si applicano anche per i contratti ed ogni altro atto conclusi con la medesima tipologia di clientela, disciplinati dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

*** 4. 4.** Cattaneo, Giacomoni, Martino, Baratto, Angelucci, Giacometto, Porchietto, Barelli, Fiorini, Squeri, Polidori, Carrara, Della Frera.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, dopo le parole:* strumenti informativi o telematici, i contratti *aggiungere le seguenti:* e ogni altro atto, *e dopo le parole:* copia cartacea del contratto al cliente *aggiungere le seguenti:* , su richiesta;

b) *dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. Le stesse modalità si applicano anche per i contratti ed ogni altro atto conclusi con la medesima tipologia di clientela, disciplinati dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

*** 4. 6.** Sut, Alemanno, Berardini, Fantinati, Giarrizzo, Masi, Papiro, Paxia, Perconti, Rizzone, Scanu, Vallascas.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. Ai fini dell'articolo 23 e delle disposizioni di attuazione degli articoli 95 e 98-*quater* del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, ferme restando le pre-

visioni sulle tecniche di conclusione dei contratti mediante strumenti informativi o telematici, i contratti conclusi nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del presente decreto ed il termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020 soddisfano il requisito e hanno l'efficacia di cui all'articolo 20, comma 1-*bis*, primo periodo, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, anche se il cliente esprime il proprio consenso mediante il proprio indirizzo di posta elettronica non certificata o con altro strumento idoneo, a condizione che questi siano accompagnati da copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del contraente, facciano riferimento ad un contratto identificabile in modo certo e siano conservati insieme al contratto medesimo con modalità tali da garantirne la sicurezza, l'integrità e l'immodificabilità. Il requisito della consegna di copia del contratto e della documentazione informativa obbligatoria è soddisfatto anche mediante la messa a disposizione del cliente di copia del testo del contratto e della documentazione informativa obbligatoria su supporto durevole; l'intermediario consegna al cliente copia del contratto e della documentazione informativa obbligatoria alla prima occasione utile successiva al termine dello stato di emergenza. Il cliente può usare il medesimo strumento impiegato per esprimere il consenso al contratto anche per esercitare i diritti previsti dalla legge o dal contratto stesso.

1-*ter*. La disciplina di cui al comma 1 si applica altresì ai fini dell'articolo 165 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e dell'articolo 1888 del codice civile.

4. 9. Buratti, Pezzopane.

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

1-*bis*. Al fine di semplificare le modalità di erogazione di soluzioni di firma elettronica avanzata per la formazione del documento informatico, ferme restando le

previsioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 febbraio 2013, rappresentano, alternativamente, strumenti idonei ai fini della verifica dell'identità dell'utente:

a) i processi di autenticazione informatica basati su credenziali che assicurano i requisiti previsti dall'articolo 4 del Regolamento Delegato (UE) 2018/389 della Commissione del 27 novembre 2017 già attribuite, dal soggetto che eroga la firma elettronica avanzata, al medesimo utente identificato ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231;

b) i processi di autenticazione informatica basati su credenziali già rilasciate all'utente nell'ambito del Sistema Pubblico per la gestione dell'Identità Digitale di cittadini e imprese di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 almeno del secondo livello di sicurezza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2014;

c) i processi di autenticazione informatica basati su credenziali oggetto di notifica conclusa con esito positivo ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento (UE) n. 910/2014 di livello almeno « significativo ».

1-*ter*. I soggetti di cui all'articolo 55, comma 2, lettera a) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 febbraio 2013 conservano per almeno venti anni le evidenze informatiche del processo di autenticazione in base al quale è stata attribuita la firma elettronica avanzata.

4. 12. Buratti, Topo, Pezzopane.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. La disciplina di cui al comma 1 si applica anche ai fini dell'articolo 23 e delle disposizioni di attuazione degli articoli 95 e 98-*quater* del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nonché ai fini dell'articolo 165 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e dell'articolo

1888 del codice civile, relativamente ai contratti conclusi nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del presente decreto ed il termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020. Il requisito della consegna di copia del contratto e della documentazione informativa obbligatoria è soddisfatto anche mediante la messa a disposizione del cliente di copia del testo del contratto e della documentazione informativa obbligatoria su supporto durevole; l'intermediario consegna al cliente copia del contratto e della documentazione informativa obbligatoria alla prima occasione utile successiva al termine dello stato di emergenza. Fino al termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, il cliente può usare il medesimo strumento impiegato per esprimere il consenso al contratto anche per esercitare i diritti previsti dalla legge o dal contratto stesso.

* **4. 8.** Ubaldo Pagano, Pezzopane.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. La disciplina di cui al comma 1 si applica anche ai fini dell'articolo 23 e delle disposizioni di attuazione degli articoli 95 e 98-*quater* del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nonché ai fini dell'articolo 165 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e dell'articolo 1888 del codice civile, relativamente ai contratti conclusi nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del presente decreto ed il termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020. Il requisito della consegna di copia del contratto e della documentazione informativa obbligatoria è soddisfatto anche mediante la messa a disposizione del cliente di copia del testo del contratto e della documentazione informativa obbligatoria su supporto durevole; l'intermediario consegna al cliente copia del contratto e della documentazione informativa obbligatoria alla prima occasione utile successiva al termine dello stato di emergenza. Fino al termine dello

stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, il cliente può usare il medesimo strumento impiegato per esprimere il consenso al contratto anche per esercitare i diritti previsti dalla legge o dal contratto stesso.

* **4. 13.** Buratti, Mancini, Mura, Pezzopane.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. La disciplina di cui al comma 1 si applica anche ai fini dell'articolo 23 e delle disposizioni di attuazione degli articoli 95 e 98-*quater* del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nonché ai fini dell'articolo 165 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e dell'articolo 1888 del codice civile, relativamente ai contratti conclusi nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del presente decreto ed il termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020. Il requisito della consegna di copia del contratto e della documentazione informativa obbligatoria è soddisfatto anche mediante la messa a disposizione del cliente di copia del testo del contratto e della documentazione informativa obbligatoria su supporto durevole; l'intermediario consegna al cliente copia del contratto e della documentazione informativa obbligatoria alla prima occasione utile successiva al termine dello stato di emergenza. Fino al termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, il cliente può usare il medesimo strumento impiegato per esprimere il consenso al contratto anche per esercitare i diritti previsti dalla legge o dal contratto stesso.

* **4. 14.** Giacomoni, Martino, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Giacometto, Porchietto, Barelli, Fiorini, Squeri, Polidori, Carrara, Della Frera.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-*bis*.

(Inserimento di nuove attività nella lista di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 6 novembre 2012, n. 190)

1. All'articolo 1, comma 53, della legge 6 novembre 2012, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) le lettere *a)* e *b)* sono soppresse;

2) dopo la lettera *i)*, sono aggiunte le seguenti:

« *i-bis)* servizi funerari e cimiteriali;

i-ter) ristorazione, gestione mense e *catering*;

i-quater) servizi ambientali, ivi comprese le attività di raccolta, trasporto, nazionale e transfrontaliero, anche per conto di terzi, trattamento e smaltimento dei rifiuti, nonché le attività di risanamento, bonifica e gli altri servizi connessi alla gestione dei rifiuti. ».

4. 02. Caso, Baldino, Piera Aiello, Davide Aiello, Ascari, Lattanzio, Migliorino, Nesci, Salafia, Alaimo, Berti, Bilotti, Brescia, Maurizio Cattoi, Corneli, D'Ambrosio, Sabrina De Carlo, Dieni, Forciniti, Macina, Parisse, Suriano, Francesco Silvestri, Elisa Tripodi, Deiana, Ilaria Fontana, Daga, D'Ippolito, Federico, Licatini, Alberto Manca, Maraia, Micillo, Ricciardi, Terzoni, Varrica, Vianello, Vignaroli, Zolezzi.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

(Tutela del lavoro nel settore dei trasporti e continuità delle imprese)

1. All'articolo 92 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:

« 2-bis. Per il solo anno 2020, il canone annuo riguardante le concessioni di beni del demanio marittimo ubicati al di fuori delle circoscrizioni delle autorità di sistema portuale è versato entro la data del

31 dicembre 2020, senza applicazione di interessi. Ai fini della relativa quantificazione ed indipendentemente dalle finalità della concessione, l'autorità concedente applica d'ufficio e senza formalità di istruttoria la riduzione del canone nella misura del settanta per cento, costituendo l'emergenza epidemiologica da COVID-19 circostanza di eccezionale gravità.

2-ter. La riduzione del canone stabilita per il solo anno 2020 al comma 2-bis si applica con le stesse modalità anche alte concessioni di beni del demanio marittimo rilasciate dalle autorità di sistema portuale ai sensi dell'articolo 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e ai sensi dell'articolo 36 del codice della navigazione. »

4. 05. Termini.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

(Target annuali di PFU)

1. Alla luce della situazione emergenziale derivante dalla pandemia COVID-19 e le misure adottate per contenerla, in quanto incidenti su attività commerciali e spostamenti delle persone, gli obiettivi di gestione di quantitativi di pneumatici fuori uso su base annuale, come disposti ai sensi dell'articolo 228, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006, pari a quelli immessi sul mercato e destinati alla vendita nell'anno precedente, per l'anno in corso sono parametrati al biennio 2020-2021; conseguentemente la verifica delle quantità di pneumatici fuori uso gestite dai soggetti obbligati si misura computando gli pneumatici immessi sul mercato e destinati alla vendita nel biennio 2019-2020.

4. 06. Ilaria Fontana, Deiana, Daga, D'Ippolito, Federico, Licatini, Alberto Manca, Maraia, Micillo, Ricciardi, Terzoni, Varrica, Vianello, Vignaroli, Zolezzi, Pastorino, Muroni.

ART. 5.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 5.

(Differimento dell'entrata in vigore del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14)

1. All'articolo 389 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, il comma 1 è sostituito dai seguenti:

« 1. Il presente decreto entra in vigore il 1° settembre 2021, salvo quanto previsto al comma 1-bis e al comma 2.

1-bis. Le disposizioni contenute nel Capo II del Titolo IV, nel Capo IX del titolo V, fatta eccezione per l'articolo 268, comma 2, e per l'articolo 271, nel Capo X del titolo V e nell'articolo 345 entrano in vigore il 1° settembre 2020. ».

5. 4. Perantoni.

Al comma 1, capoverso « 1 », sostituire le parole: 1° settembre 2021 con le seguenti: 1° settembre 2022.

* **5. 8.** Centemero, Bitonci, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Guidesi, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Pettazzi, Piastra.

Al comma 1, capoverso « 1 », sostituire le parole: 1° settembre 2021 con le seguenti: 1° settembre 2022.

* **5. 10.** Zennaro, Rospi, Nitti.

Al comma 1, capoverso « 1 », sostituire le parole: 1° settembre 2021 con le seguenti: 1° settembre 2022.

* **5. 11.** Rachele Silvestri, De Toma.

Al comma 1, capoverso « 1 », sostituire le parole: 1° settembre 2021 con le seguenti: 31 dicembre 2020.

5. 9. Conte, Pastorino.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle *start-up* innovative ed agli *spin off* universitari.

5. 14. Giacomoni, Martino, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Giacometto, Porchietto, Barelli, Fiorini, Squeri, Polidori, Carrara, Della Frera.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.

1. Al comma 2 dell'articolo 389 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, la parola: « 379 » è soppressa ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « L'articolo 379 entra in vigore dopo la conclusione del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2022 ».

* **5. 01.** Squeri.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.

1. Al comma 2 dell'articolo 389 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, la parola: « 379 » è soppressa ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « L'articolo 379 entra in vigore dopo la conclusione del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2022 ».

* **5. 02.** Zucconi, Osnato, Acquaroli, Bignami, Baldini.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.

1. Al comma 2 dell'articolo 389 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, la parola: « 379 » è soppressa ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « L'articolo 379 entra in vigore dopo la conclusione del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2022 ».

* **5. 08.** Mor.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.

1. Al comma 2 dell'articolo 389 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, la parola: « 379 » è soppressa ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « L'articolo 379 entra in vigore dopo la conclusione del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2022 ».

* **5. 09.** Nardi.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.

(Misure in favore delle imprese in crisi a causa del virus COVID-19)

1. I termini di adempimento delle obbligazioni di pagamento relative a crediti commerciali non scaduti da oltre 60 giorni alla data di entrata in vigore del presente decreto e che alla data del 30 giugno 2020 hanno costituito oggetto di anticipazione da parte di una banca o altro soggetto autorizzato a concedere finanziamenti nei confronti del pubblico ai sensi dell'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 o di altro soggetto abilitato alla concessione di credito in Italia sono prorogati di novanta giorni.

2. Sino al 31 dicembre 2020 l'imprenditore, in forma individuale o collettiva, può chiedere al tribunale di essere autorizzato a contrarre finanziamenti, in qualsiasi forma, compresa l'emissione di garanzie, prededucibili ai sensi dell'articolo 111 del regio decreto 16 marzo 1942,

n. 267, se un professionista designato dal debitore in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d) del predetto regio decreto, verificato il complessivo fabbisogno finanziario dell'impresa sino alla scadenza del sesto mese successivo alla domanda, attesta che tali finanziamenti sono funzionali alla continuità aziendale nel corso del predetto periodo temporale e alla migliore soddisfazione dei creditori in caso di apertura di una procedura concorsuale nei termini di cui al comma 5. La richiesta può avere ad oggetto anche il mantenimento delle linee di credito autoliquidanti in essere al momento del deposito della domanda.

3. L'attestazione deve specificare la destinazione dei finanziamenti, che il debitore non è in grado di reperirli altrimenti e indicare le ragioni per cui l'assenza di tali finanziamenti determinerebbe grave pregiudizio per l'attività aziendale. L'attestazione deve altresì indicare che tali finanziamenti si rendono necessari per superare lo stato di difficoltà economico-finanziaria prodottosi successivamente all'adozione delle misure di contrasto e contenimento dei rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus COVID-19.

4. Il tribunale, assunte se del caso sommarie informazioni, e, se lo ritiene opportuno, sentiti senza formalità i principali creditori, decide in camera di consiglio con decreto motivato entro dieci giorni dal deposito dell'istanza di autorizzazione.

5. La prededuzione di cui al presente articolo opera a condizione che la procedura concorsuale sia aperta entro ventiquattro mesi dall'autorizzazione. In caso di procedure successive si ha riguardo, ai fini del presente comma, alla procedura apertasi per prima.

6. I finanziamenti e le relative operazioni accessorie autorizzati a norma del presente articolo non sono soggetti all'azione revocatoria di cui all'articolo 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; le disposizioni di cui all'articolo 216, terzo comma, e 217 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 non si applicano ai finanzia-

menti e alle relative operazioni accessorie autorizzati a norma del presente articolo.

7. Il professionista che nell'attestazione di cui al presente articolo espone informazioni false ovvero omette di riferire informazioni rilevanti è punito a norma dell'articolo 236-*bis* del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

8. Sino al 31 dicembre 2020, il debitore persona fisica meritevole, che si trovi in stato di sovraindebitamento prodottosi successivamente all'adozione delle misure di contrasto e contenimento dei rischi sanitari derivanti dalla diffusione del *virus* COVID-19 e non sia in grado di offrire ai creditori utilità rilevanti, dirette o indirette, valutate secondo la percentuale di cui al presente comma e i criteri del comma del periodo seguente può accedere all'esdebitazione, fatto salvo l'obbligo di pagamento del debito entro due anni dal decreto del giudice laddove sopravvengano utilità rilevanti che consentano il soddisfacimento dei creditori in misura non inferiore al quindici per cento. Non sono considerate utilità, ai sensi del periodo precedente, i finanziamenti, in qualsiasi forma erogati. La valutazione di rilevanza di cui al presente comma è condotta dedotte le spese di produzione del reddito e quanto occorrente al mantenimento del debitore e della sua famiglia in misura pari all'assegno sociale aumentato della metà moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 159. Ai fini della valutazione di rilevanza non si tiene conto dell'unico immobile di proprietà del debitore, con esclusione delle abitazioni di lusso aventi le caratteristiche individuate dal decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 agosto 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 218 del 27 agosto 1969, e comunque dei fabbricati classificati nelle categorie catastali A/8 e A/9, a condizione che sia adibito ad uso abitativo e che lo stesso debitore vi risieda anagraficamente.

9. La domanda di esdebitazione è presentata tramite l'Organismo di compo-

zione della crisi (OCC) di cui al decreto ministeriale n. 202 del 24 settembre 2014 al giudice competente, unitamente alla seguente documentazione:

a) l'elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute;

b) l'elenco degli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni;

c) la copia delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;

d) l'indicazione degli stipendi, delle pensioni, dei salari e di tutte le altre entrate del debitore e del suo nucleo familiare.

Alla domanda deve essere allegata una relazione particolareggiata dell'OCC, che comprende:

a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;

b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;

c) l'indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;

d) la valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda.

Il deposito della domanda comporta la sospensione dei procedimenti di esecuzione forzata a carico del debitore. I compensi dell'OCC sono ridotti della metà, il giudice, assunte le informazioni ritenute utili, valutata la sussistenza dei presupposti di cui ai commi precedenti e la meritevolezza del debitore e verificata, a tal fine, l'assenza di atti in frode e la mancanza di dolo o colpa grave nella formazione dell'indebitamento, concede, con decreto da adottarsi entro dieci giorni l'esdebitazione, indicando le modalità e il termine entro il quale il debitore deve presentare, a pena di revoca del beneficio, ove positiva, la dichiarazione, su base annuale, relativa alle sopravvenienze rile-

vanti ai sensi dei commi 1 e 2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 14-*terdecies* della legge n. 3 del 2012. Il decreto è comunicato al debitore e ai creditori, i quali possono proporre opposizione nel termine di cinque giorni. Decorsi dieci giorni dall'ultima delle comunicazioni, il giudice, instaurato nelle forme ritenute più opportune il contraddittorio tra i creditori oppositori ed il debitore, conferma o revoca il decreto. La decisione è soggetta a reclamo ai sensi dell'articolo 739 del codice di procedura civile. L'OCC, nell'anno successivo al deposito del decreto che concede l'esdebitazione, vigila sulla tempestività del deposito della dichiarazione di cui al comma 6 e, se il giudice ne fa richiesta, compie le verifiche necessarie per accertare l'esistenza di sopravvenienze rilevanti ai sensi dei commi 1 e 2.

10. L'articolo 1467 del codice civile è sostituito dal seguente: « Art. 1467. — (*Contratto con prestazioni corrispettive*. — Nei contratti a esecuzione continuata o periodica ovvero a esecuzione differita, se la prestazione di una delle parti è divenuta eccessivamente onerosa per il verificarsi di avvenimenti straordinari e imprevedibili, la parte che deve tale prestazione ha diritto di chiedere la rinegoziazione del contratto. La richiesta deve essere fatta senza ingiustificato ritardo e deve indicare i motivi sui quali è basata. La richiesta di rinegoziazione non dà, di per sé, alla parte svantaggiata il diritto di sospendere l'esecuzione del contratto. Il caso di mancato accordo entro un termine ragionevole, ciascuna delle parti può rivolgersi al giudice, Il giudice, se accerta che la prestazione di una delle parti è divenuta eccessivamente onerosa a norma del presente articolo, può: risolvere il contratto, con gli effetti stabiliti dall'articolo 1458, ovvero modificare il contratto al fine di ripristinare l'originario equilibrio.

Le disposizioni del primo comma non si applicano se la sopravvenuta onerosità rientra nell'alea normale del contratto. ».

11. Al regio-decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 178, il quarto comma è sostituito dal seguente: « I creditori che non hanno esercitato il voto possono far pervenire il proprio dissenso per telegramma o per lettera o per telefax o per posta elettronica nei venti giorni successivi alla chiusura del verbale. In mancanza, si ritengono consenzienti e come tali sono considerati ai fini del computo della maggioranza dei crediti. Le manifestazioni di dissenso e gli assensi, anche presunti a norma del presente comma, sono annotati dal cancelliere in calce al verbale. »;

b) all'articolo 182-*bis*, al quarto comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo « Il tribunale omologa gli accordi di ristrutturazione anche in mancanza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria quando l'adesione è decisiva ai fini del raggiungimento delle percentuali di cui al comma 1 e quando, anche sulla base delle risultanze della relazione del professionista di cui al comma 1, la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione è conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria. »;

c) all'articolo 186-*bis*, al secondo comma, la lettera c) è sostituita dalla seguente: « c) Il piano può prevedere, fermo quanto disposto dall'articolo 160, secondo comma, una moratoria per il pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, salvo che sia prevista la liquidazione dei beni o dei diritti sui quali sussiste la causa di prelazione. Quando la moratoria non ecceda un anno dall'omologazione i creditori muniti di cause di prelazione di cui al periodo precedente non hanno diritto di voto. Qualora la moratoria sia prevista per oltre un anno i medesimi creditori hanno diritto di voto per l'intero credito vantato. ».

12. Le disposizioni di cui ai commi 10 e 11 del presente articolo si applicano ai contratti e alle procedure in corso alla

data di entrata in vigore della presente legge.

5. 010. Orlando, Pezzopane.

ART. 6.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire le parole:* 31 dicembre 2020 *con le seguenti:* 31 dicembre 2021;

b) *dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. Per il periodo di cui al comma 1, non si applica il dovere di cui all'articolo 2086, comma 2, del codice civile.

Conseguentemente, nella rubrica aggiungere, in fine, le seguenti parole: e gestione dell'Impresa.

6. 3. Benamati, Topo, Pezzopane.

All'articolo 6 sopprimere le parole: A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto *e e le parole:* per le fattispecie verificatesi nel corso degli esercizi chiusi entro la predetta data.

6. 5. Giuliano, Dori, Piera Aiello, Ascari, Barbuto, Cataldi, Di Sarno, D'Orso, Palmisano, Perantoni, Saitta, Salafia, Sarti, Scutellà.

Aggiungere il seguente capoverso: Per le imprese colpite da un calo di fatturato e limitatamente all'anno 2020 è prevista la possibilità di ammortizzare, per una durata pari alla durata del finanziamento, i costi fissi sostenuti nel periodo dell'emergenza sanitaria relativi alle spese di affitto, ammortamenti, utenze, servizi amministrativi, consulenze e costi del personale non sottoposto alla CIG.

6. 12. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. In via eccezionale, solo per la chiusura dei bilanci di esercizio 2020, i costi fissi di gestione sostenuti dalle imprese, possono essere capitalizzati ed ammortizzati sulla base del principio contabile OIC 24 per la valutazione delle immobilizzazioni immateriali, nello stesso periodo temporale del finanziamento ottenuto con le garanzie dello Stato per gli interventi di cui all'articolo 1 comma 2 lettera d).

6. 13. Dal Moro, Bazoli, Berlinghieri, Bonomo, Bordo, Enrico Borghi, Buratti, Carnevali, Ceccanti, Cenni, Ciampi, Critelli, De Luca, De Maria, De Menech, Del Basso De Caro, Fassino, Fiano, Giacomelli, Lacarra, Losacco, Lotti, Madia, Gavino Manca, Martina, Melilli, Miceli, Mura, Nardi, Navarra, Orfini, Pellicani, Pezzopane, Prestipino, Andrea Romano, Rossi, Rotta, Sensi, Seracchiani, Soverini, Topo, Vazio.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

« Art. 6-bis.

1. Al fine di sostenere i settori alberghiero e termale, i soggetti indicati nell'articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, operanti nei settori alberghiero e termale che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio, possono, anche in deroga all'articolo 426 del codice civile e ad ogni altra disposizione di legge vigente in materia, rivalutare i beni di impresa e le partecipazioni di cui alla Sezione II del Capo I della legge 21 novembre 2000, n. 342, ad esclusione degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività di impresa, risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2019.

2. La rivalutazione deve essere eseguita in uno od entrambi i bilanci o

rendiconti relativi ai due esercizi successivi a quello di cui al comma 1, deve riguardare tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea e deve essere annotata nel relativo inventario e nella nota integrativa.

3. Sui maggiori valori dei beni e delle partecipazioni iscritti in bilancio di cui al comma 2 non è dovuta alcuna imposta sostitutiva od altra imposta. Il maggior valore attribuito ai beni ed alle partecipazioni si considera riconosciuto, ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive, a decorrere dall'esercizio nel cui bilancio la rivalutazione è eseguita.

4. Il saldo attivo risultante dalle rivalutazioni eseguite deve essere imputato al capitale o accantonato in una speciale riserva designata con riferimento alla presente previsione normativa, con esclusione di ogni diversa utilizzazione.

5. Il saldo attivo della rivalutazione può essere affrancato, in tutto o in parte, con l'applicazione in capo alla società di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali nella misura del 10 per cento, da versare con le modalità indicate all'articolo 1, comma 701 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

6. Nel caso di cessione a titolo oneroso, di assegnazione ai soci o di destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero al consumo personale o familiare dell'imprenditore dei beni rivalutati in data anteriore a quella di inizio del quarto esercizio successivo a quello nel cui bilancio la rivalutazione è stata eseguita, ai fini della determinazione delle plusvalenze o minusvalenze si ha riguardo al costo del bene prima della rivalutazione.

7. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 11, 13, 14 e 15 della legge 21 novembre 2000, n. 342, quelle del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 13 aprile 2001, n. 162, nonché quelle del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e

delle finanze 19 aprile 2002, n. 86, e dei commi 475, 477 e 478 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

8. Le previsioni di cui all'articolo 14, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342, supplicano anche ai soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606 del 2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, anche con riferimento alle partecipazioni, in società ed enti, costituenti immobilizzazioni finanziarie ai sensi dell'articolo 85, comma 3-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Per tali soggetti, per l'importo corrispondente ai maggiori valori oggetto di riallineamento è vincolata una riserva in sospensione d'imposta ai fini fiscali che può essere affrancata ai sensi del comma 5.

9. Nel caso in cui i soggetti individuati al comma 1 abbiano esercitato la facoltà di cui all'articolo 1, commi 696 e seguenti della legge 27 dicembre 2019, n. 160, gli effetti della rivalutazione e dell'eventuale affrancamento del saldo attivo ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive si producono a decorrere dall'ultimo bilancio o rendiconto dell'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2020. ».

* **6. 05.** Nardi, Pezzopane.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

« Art. 6-bis.

1. Al fine di sostenere i settori alberghiero e termale, i soggetti indicati nell'articolo 73, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, operanti nei settori alberghiero e termale che non adottano i principi contabili internazionali

nella redazione del bilancio, possono, anche in deroga all'articolo 426 del codice civile e ad ogni altra disposizione di legge vigente in materia, rivalutare i beni di impresa e le partecipazioni di cui alla Sezione II del Capo I della legge 21 novembre 2000, n. 342, ad esclusione degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività di impresa, risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2019.

2. La rivalutazione deve essere eseguita in uno od entrambi i bilanci o rendiconti relativi ai due esercizi successivi a quello di cui al comma 1, deve riguardare tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea e deve essere annotata nel relativo inventario e nella nota integrativa.

3. Sui maggiori valori dei beni e delle partecipazioni iscritti in bilancio di cui al comma 2 non è dovuta alcuna imposta sostitutiva od altra imposta. Il maggior valore attribuito ai beni ed alle partecipazioni si considera riconosciuto, ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive, a decorrere dall'esercizio nel cui bilancio la rivalutazione è eseguita.

4. Il saldo attivo risultante dalle rivalutazioni eseguite deve essere imputato al capitale o accantonato in una speciale riserva designata con riferimento alla presente previsione normativa, con esclusione di ogni diversa utilizzazione.

5. Il saldo attivo della rivalutazione può essere affrancato, in tutto o in parte, con l'applicazione in capo alla società di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali nella misura del 10 per cento, da versare con le modalità indicate all'articolo 1, comma 701 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

6. Nel caso di cessione a titolo oneroso, di assegnazione al soci o di destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero al consumo personale o familiare dell'imprenditore dei beni rivalutati in data anteriore a quella di inizio del quarto esercizio successivo a quello nel

cui bilancio la rivalutazione è stata eseguita, ai fini della determinazione delle plusvalenze o minusvalenze si ha riguardo al costo del bene prima della rivalutazione.

7. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 11, 13, 14 e 15 della legge 21 novembre 2000, n. 342, quelle del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 13 aprile 2001, n. 162, nonché quelle del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 aprile 2002, n. 86, e dei commi 475, 477 e 478 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

8. Le previsioni di cui all'articolo 14, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342, supplicano anche ai soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606 del 2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, anche con riferimento alle partecipazioni, in società ed enti, costituenti immobilizzazioni finanziarie ai sensi dell'articolo 85, comma 3-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Per tali soggetti, per l'importo corrispondente ai maggiori valori oggetto di riallineamento è vincolata una riserva in sospensione d'imposta ai fini fiscali che può essere affrancata ai sensi del comma 5.

9. Nel caso in cui i soggetti individuati al comma 1 abbiano esercitato la facoltà di cui all'articolo 1, commi 696 e seguenti della legge 27 dicembre 2019, n. 160, gli effetti della rivalutazione e dell'eventuale affrancamento del saldo attivo ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive si producono a decorrere dall'ultimo bilancio o rendiconto dell'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2020. ».

* **6. 06.** Zucconi, Osnato, Acquaroli, Bignami, Baldini.

ART. 7.

Sostituire l'articolo 7 con il seguente:

Art. 7.

(Disposizioni temporanee sui principi di redazione del bilancio)

1. Nella predisposizione dei bilanci il cui esercizio chiude entro il 23 febbraio 2020 e non ancora approvati, la valutazione delle voci e della prospettiva della continuazione dell'attività di cui all'articolo 2423-bis, comma primo, n. 1), del codice civile e dei principi contabili può comunque essere operata non tenendo conto delle incertezze e degli effetti derivanti dagli eventi successivi alla chiusura dell'esercizio. Le informazioni relative al presupposto della continuità aziendale sono fornite nelle politiche contabili di cui al punto 1) dell'articolo 2427 del codice civile. Restano ferme tutte le altre disposizioni relative alle informazioni da fornire nella nota integrativa e sulla relazione sulla gestione, ivi comprese quelle derivanti dai rischi e delle incertezze derivanti dall'epidemia COVID-19.

2. Nella predisposizione del bilancio di esercizio in corso al 31 dicembre 2020, la valutazione delle voci e della prospettiva della continuazione dell'attività di cui all'articolo 2423-bis, comma primo, n. 1), del codice civile può comunque essere operata tenendo conto delle informazioni relative al presupposto della continuità aziendale fornite nelle politiche contabili di cui al punto 1) dell'articolo 2427 del codice civile anche mediante il richiamo delle risultanze del bilancio precedente. Restano ferme tutte le altre disposizioni relative alle informazioni da fornire nella nota integrativa e sulla relazione sulla gestione, ivi comprese quelle derivanti dai rischi e dalle incertezze derivanti dall'epidemia COVID-19.

* 7. 1. Buratti, Pezzopane.

Sostituire l'articolo 7 con il seguente:

Art. 7.

(Disposizioni temporanee sui principi di redazione del bilancio)

1. Nella predisposizione dei bilanci il cui esercizio chiude entro il 23 febbraio 2020 e non ancora approvati, la valutazione delle voci e della prospettiva della continuazione dell'attività di cui all'articolo 2423-bis, comma primo, n. 1), del codice civile e dei principi contabili può comunque essere operata non tenendo conto delle incertezze e degli effetti derivanti dagli eventi successivi alla chiusura dell'esercizio. Le informazioni relative al presupposto della continuità aziendale sono fornite nelle politiche contabili di cui al punto 1) dell'articolo 2427 del codice civile. Restano ferme tutte le altre disposizioni relative alle informazioni da fornire nella nota integrativa e sulla relazione sulla gestione, ivi comprese quelle derivanti dai rischi e delle incertezze derivanti dall'epidemia COVID-19.

2. Nella predisposizione del bilancio di esercizio in corso al 31 dicembre 2020, la valutazione delle voci e della prospettiva della continuazione dell'attività di cui all'articolo 2423-bis, comma primo, n. 1), del codice civile può comunque essere operata tenendo conto delle informazioni relative al presupposto della continuità aziendale fornite nelle politiche contabili di cui al punto 1) dell'articolo 2427 del codice civile anche mediante il richiamo delle risultanze del bilancio precedente. Restano ferme tutte le altre disposizioni relative alle informazioni da fornire nella nota integrativa e sulla relazione sulla gestione, ivi comprese quelle derivanti dai rischi e dalle incertezze derivanti dall'epidemia COVID-19.

* 7. 2. D'Alessandro.

All'articolo 7, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) *sopprimere le parole* nell'ultimo bilancio di esercizio chiuso in data anteriore;

2) *aggiungere, infine, il seguente periodo*: Per le imprese non soggette alla vigilanza di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che nella redazione dei bilanci adottano i principi contabili internazionali, le disposizioni di cui al comma precedente si applicano con riferimento al mantenimento del requisito della continuità aziendale di cui allo IAS 1.

b) sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai bilanci dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2019 e non ancora approvati e alle eventuali situazioni patrimoniali intermedie riferite a data non successiva al 31 dicembre 2020.

7. 3. Giuliano, Dori, Piera Aiello, Ascari, Barbuto, Cataldi, Di Sarno, D'Orso, Palmisano, Perantoni, Saitta, Salafia, Sarti, Scutellà.

Dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti commi:

3. I soggetti che nell'esercizio in corso al 31 marzo 2020 hanno conseguito una riduzione dei ricavi caratteristici, di cui al primo comma, lettera a), n. 1 dell'articolo 2425 del codice civile, superiore al 20 per cento, rispetto alla media della corrispondente voce dei tre bilanci di esercizio precedenti, possono iscrivere la perdita dell'esercizio in corso al 31 marzo 2020, nel primo bilancio successivo, in un apposito conto dell'attivo, quale onere pluriennale da ammortizzare. Per le società di più recente costituzione, il calcolo della media è fatto avendo riguardo agli esercizi precedenti effettivi, ragguagliando ad anno il dato dei ricavi caratteristici con riguardo agli esercizi di durata inferiore o superiore a dodici mesi. Se l'esercizio in corso al 31

marzo 2020 è il primo, la condizione di cui al primo periodo si considera sempre realizzata.

4. I soggetti che si avvalgono della facoltà di cui al comma 3:

a) devono procedere all'ammortamento della perdita iscritta tra gli oneri pluriennali dell'attivo in venti rate annuali di pari importo;

b) non possono dare luogo a distribuzioni di utili, se non in misura tale per cui, dopo la delibera di distribuzione, residuino riserve disponibili nel patrimonio netto della società in misura superiore all'ammontare non ancora ammortizzato che residua iscritto nell'attivo ai sensi del comma 3;

c) fino a quando residuano nell'attivo perdite iscritte ai sensi del comma 3, devono evidenziare nella nota integrativa del bilancio di esercizio quale sarebbe l'ammontare del patrimonio netto, ove detti ammontari fossero posti a diretto decremento dei medesimo.

5. La decisione di avvalersi della facoltà di cui al comma 3 presuppone il consenso del collegio sindacale, ove presente, ed è di competenza dell'assemblea dei soci che delibera l'approvazione del bilancio di esercizio in corso al 31 marzo 2020.

*** 7. 8.** Lollobrigida, Osnato, Zucconi, Bignami, Baldini, Ciaburro, Caretta.

Dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti commi:

2-bis. I soggetti che nell'esercizio in corso al 31 marzo 2020 hanno conseguito una riduzione dei ricavi caratteristici, di cui al primo comma, lettera a), n. 1 dell'articolo 2425 del codice civile, superiore al 20 per cento, rispetto alla media della corrispondente voce dei tre bilanci di esercizio precedenti, possono iscrivere la perdita dell'esercizio in corso al 31 marzo 2020, nel primo bilancio successivo, in un apposito conto dell'attivo, quale onere plu-

riennale da ammortizzare. Per le società di più recente costituzione, il calcolo della media è fatto avendo riguardo agli esercizi precedenti effettivi, ragguagliando ad anno il dato dei ricavi caratteristici con riguardo agli esercizi di durata inferiore o superiore a dodici mesi. Se l'esercizio in corso al 31 marzo 2020 è il primo, la condizione di cui al primo periodo si considera sempre realizzata.

2-ter. I soggetti che si avvalgono della facoltà di cui al comma 3:

a) devono procedere all'ammortamento della perdita iscritta tra gli oneri pluriennali dell'attivo in venti rate annuali di pari importo;

b) non possono dare luogo a distribuzioni di utili, se non in misura tale per cui, dopo la delibera di distribuzione, residuino riserve disponibili nel patrimonio netto della società in misura superiore all'ammontare non ancora ammortizzato che residua iscritto nell'attivo ai sensi del comma 3;

c) fino a quando residuano nell'attivo perdite iscritte ai sensi del comma 3, devono evidenziare nella nota integrativa del bilancio di esercizio quale sarebbe l'ammontare del patrimonio netto, ove detti ammontari fossero posti a diretto decremento dei medesimo.

2-quater. La decisione di avvalersi della facoltà di cui al comma 3 presuppone il consenso del collegio sindacale, ove presente, ed è di competenza dell'assemblea dei soci che delibera l'approvazione del bilancio di esercizio in corso al 31 marzo 2020.

*** 7. 9.** Ungaro, Mor, Moretto.

Dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti commi:

2-bis. I soggetti che nell'esercizio in corso al 31 marzo 2020 hanno conseguito una riduzione dei ricavi caratteristici, di cui al primo comma, lettera *a)*, n. 1 del-

l'articolo 2425 del codice civile, superiore al 20 per cento, rispetto alla media della corrispondente voce dei tre bilanci di esercizio precedenti, possono iscrivere la perdita dell'esercizio in corso al 31 marzo 2020, nel primo bilancio successivo, in un apposito conto dell'attivo, quale onere pluriennale da ammortizzare. Per le società di più recente costituzione, il calcolo della media è fatto avendo riguardo agli esercizi precedenti effettivi, ragguagliando ad anno il dato dei ricavi caratteristici con riguardo agli esercizi di durata inferiore o superiore a dodici mesi. Se l'esercizio in corso al 31 marzo 2020 è il primo, la condizione di cui al primo periodo si considera sempre realizzata.

2-ter. I soggetti che si avvalgono della facoltà di cui al comma 3:

a) devono procedere all'ammortamento della perdita iscritta tra gli oneri pluriennali dell'attivo in venti rate annuali di pari importo;

b) non possono dare luogo a distribuzioni di utili, se non in misura tale per cui, dopo la delibera di distribuzione, residuino riserve disponibili nel patrimonio netto della società in misura superiore all'ammontare non ancora ammortizzato che residua iscritto nell'attivo ai sensi del comma 3;

c) fino a quando residuano nell'attivo perdite iscritte ai sensi del comma 3, devono evidenziare nella nota integrativa del bilancio di esercizio quale sarebbe l'ammontare del patrimonio netto, ove detti ammontari fossero posti a diretto decremento dei medesimo.

2-quater. La decisione di avvalersi della facoltà di cui al comma 3 presuppone il consenso del collegio sindacale, ove presente, ed è di competenza dell'assemblea dei soci che delibera l'approvazione del bilancio di esercizio in corso al 31 marzo 2020.

*** 7. 11.** Garavaglia, Guidesi, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi,

Gusmeroli, Alessandro Pagano, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Pettazzi, Piastra.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. All'articolo 106, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, aggiungere in fine il seguente periodo: « È facoltà delle società cooperative che applicano l'articolo 2540 del codice civile di convocare l'assemblea generale dei soci delegati entro il 30 settembre 2020. ».

**** 7. 12.** Guidesi, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Pettazzi, Piastra, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. All'articolo 106, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, aggiungere in fine il seguente periodo: « È facoltà delle società cooperative che applicano l'articolo 2540 del codice civile di convocare l'assemblea generale dei soci delegati entro il 30 settembre 2020. ».

**** 7. 13.** Pastorino, Bersani.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. All'articolo 106, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, aggiungere in fine il seguente periodo: « È facoltà delle società cooperative che applicano l'articolo 2540 del codice civile di convocare l'assemblea generale dei soci delegati entro il 30 settembre 2020. ».

**** 7. 14.** Sut, Alemanno, Berardini, Fantinati, Giarrizzo, Masi, Papiro, Paxia, Perconti, Rizzone, Scanu, Vallascas.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. All'articolo 106, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, aggiungere in fine il seguente periodo: « È facoltà delle società cooperative che applicano l'articolo 2540 del codice civile di convocare l'assemblea generale dei soci delegati entro il 30 settembre 2020. ».

**** 7. 15.** Benamati, Buratti, Pezzopane.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. All'articolo 106, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, aggiungere in fine il seguente periodo: « È facoltà delle società cooperative che applicano l'articolo 2540 del codice civile di convocare l'assemblea generale dei soci delegati entro il 30 settembre 2020. ».

**** 7. 16.** Marco Di Maio, Moretto.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.

(Recuperabilità differita dei costi derivanti dall'emergenza)

1. Le società di capitali che adottano i principi contabili del codice civile e che sono tenute alla redazione del bilancio, sottoposte a revisione ai sensi dell'articolo 2477, possono iscrivere i costi relativi a servizi, contratti che regolano il godimento di beni di terzi, gli investimenti in immobilizzazioni materiali ed immateriali, il lavoro ed il deperimento di materie o merci sostenuti nel periodo che va dal 23 febbraio 2020 fino al 31 luglio 2020 e per i quali non è stato possibile generare ricavi in normali condizioni di operatività, in una apposita voce dello stato patrimoniale tra le immobilizzazioni immateriali. È ammessa la capitalizzazione dei costi per gli

interessi passivi sostenuti fino alla data del 31 luglio 2020.

2. L'articolo 2424 è modificato aggiungendo la voce B/1-*bis* « costi a recuperabilità differita ».

3. La Nota Integrativa indica in maniera puntuale i criteri di stima ed il dettaglio dei costi per i quali si è proceduto alla capitalizzazione.

4. L'iscrizione non può essere effettuata se non espressamente autorizzata dal soggetto incaricato della revisione contabile ai sensi dell'articolo 2477, che deve utilizzare per la verifica i medesimi principi di cui alla Comunicazione Consob n. DEM/1061609 del 9 agosto 2001 per verificare la corretta iscrizione e le possibilità di recupero future.

5. I « costi a recuperabilità differita » devono essere ripartiti sistematicamente in un periodo massimo di cinque esercizi e la prima quota di iscrizione al conto economico non può essere inferiore a un quinto rispetto a quanto iscritto nell'attivo, è consentita l'imputazione del costo al conto economico a partire dall'esercizio 2021.

6. Non può farsi luogo a distribuzione di utili o riserve né alla restituzione di finanziamenti ai soci, fruttiferi o infruttiferi, fino a quando tale voce dell'attivo non sia stata completamente recuperata.

7. L'organo incaricato della revisione contabile esprime nella propria relazione un fondato giudizio sulla correttezza e sulla recuperabilità dei costi iscritti nell'attivo, sulla base di un piano industriale prodotto dalla società.

8. Per le società che non sono tenute alla revisione ai sensi dell'articolo 2477, l'iscrizione della suddetta posta è condizionata al rilascio di una relazione da parte di un revisore o di una società di revisione iscritte nel registro tenuto presso il Ministero dell'economia e delle finanze, nella quale si attesti la corretta iscrizione dei costi, nonché la ragionevolezza delle ipotesi riportate nel piano e le possibilità di recupero dei costi iscritti in deroga. Per le sole imprese non obbligate per legge alla revisione legate dei conti, le spese sostenute per adempiere all'obbligo di revisione previsto dal presente comma danno diritto

ad un credito d'imposta pari all'ammontare di dette spese e per un importo comunque non superiore a 5.000 euro. Detto credito, utilizzato in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, va indicato nella dichiarazione dei redditi e non concorre alla formazione del reddito di impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive.

9. Le società che ricorrono alla deroga, indipendentemente dalla dimensione, sono comunque tenute alla redazione del rendiconto finanziario e della relazione sulla gestione.

10. Non possono accedere alla deroga di cui al comma 1 le società che abbiano in corso un procedimento di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale o altra procedura concorsuale prevista dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dal codice di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, o da altre leggi speciali.

* 7. 01. Pastorino, Bersani.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-*bis*.

(Recuperabilità differita dei costi derivanti dall'emergenza)

1. Le società di capitali che adottano i principi contabili del codice civile e che sono tenute alla redazione del bilancio, sottoposte a revisione ai sensi dell'articolo 2477, possono iscrivere i costi relativi a servizi, contratti che regolano il godimento di beni di terzi, gli investimenti in immobilizzazioni materiali ed immateriali, il lavoro ed il deperimento di materie o merci sostenuti nel periodo che va dal 23 febbraio 2020 fino al 31 luglio 2020 e per i quali non è stato possibile generare ricavi in normali condizioni di operatività, in una apposita voce dello stato patrimoniale tra le immobilizzazioni immateriali. È ammessa la capitalizzazione dei costi per gli

interessi passivi sostenuti fino alla data del 31 luglio 2020.

2. L'articolo 2424 è modificato aggiungendo la voce B/1-*bis* « costi a recuperabilità differita ».

3. La Nota Integrativa indica in maniera puntuale i criteri di stima ed il dettaglio dei costi per i quali si è proceduto alla capitalizzazione.

4. L'iscrizione non può essere effettuata se non espressamente autorizzata dal soggetto incaricato della revisione contabile ai sensi dell'articolo 2477, che deve utilizzare per la verifica i medesimi principi di cui alla Comunicazione Consob n. DEM/1061609 del 9 agosto 2001 per verificare la corretta iscrizione e le possibilità di recupero future.

5. I « costi a recuperabilità differita » devono essere ripartiti sistematicamente in un periodo massimo di cinque esercizi e la prima quota di iscrizione al conto economico non può essere inferiore a un quinto rispetto a quanto iscritto nell'attivo, è consentita l'imputazione del costo al conto economico a partire dall'esercizio 2021.

6. Non può farsi luogo a distribuzione di utili o riserve né alla restituzione di finanziamenti ai soci, fruttiferi o infruttiferi, fino a quando tale voce dell'attivo non sia stata completamente recuperata.

7. L'organo incaricato della revisione contabile esprime nella propria relazione un fondato giudizio sulla correttezza e sulla recuperabilità dei costi iscritti nell'attivo, sulla base di un piano industriale prodotto dalla società.

8. Per le società che non sono tenute alla revisione ai sensi dell'articolo 2477, l'iscrizione della suddetta posta è condizionata al rilascio di una relazione da parte di un revisore o di una società di revisione iscritte nel registro tenuto presso il Ministero dell'economia e delle finanze, nella quale si attesti la corretta iscrizione dei costi, nonché la ragionevolezza delle ipotesi riportate nel piano e le possibilità di recupero dei costi iscritti in deroga. Per le sole imprese non obbligate per legge alla revisione legate dei conti, le spese sostenute per adempiere all'obbligo di revisione previsto dal presente comma danno diritto

ad un credito d'imposta pari all'ammontare di dette spese e per un importo comunque non superiore a 5.000 euro. Detto credito, utilizzato in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, va indicato nella dichiarazione dei redditi e non concorre alla formazione del reddito di impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive.

9. Le società che ricorrono alla deroga, indipendentemente dalla dimensione, sono comunque tenute alla redazione del rendiconto finanziario e della relazione sulla gestione.

10. Non possono accedere alla deroga di cui al comma 1 le società che abbiano in corso un procedimento di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale o altra procedura concorsuale prevista dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dal codice di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, o da altre leggi speciali.

* **7. 04.** Bellucci, Osnato, Zucconi, Acquaroli, Bignami, Baldini.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.

(Recuperabilità differita dei costi derivanti dall'emergenza)

1. Le società di capitali che adottano i principi contabili del codice civile e che sono tenute alla redazione del bilancio, sottoposte a revisione ai sensi dell'articolo 2477, possono iscrivere i costi relativi a servizi, contratti che regolano il godimento di beni di terzi, gli investimenti in immobilizzazioni materiali ed immateriali, il lavoro ed il deperimento di materie o merci sostenuti nel periodo che va dal 23 febbraio 2020 fino al 31 luglio 2020 e per i quali non è stato possibile generare ricavi in normali condizioni di operatività, in una apposita voce dello stato patrimoniale tra le immobilizzazioni immateriali. È ammessa la capitalizzazione dei costi per gli

interessi passivi sostenuti fino alla data del 31 luglio 2020.

2. L'articolo 2424 è modificato aggiungendo la voce B/1-*bis* « costi a recuperabilità differita ».

3. La Nota Integrativa indica in maniera puntuale i criteri di stima ed il dettaglio dei costi per i quali si è proceduto alla capitalizzazione.

4. L'iscrizione non può essere effettuata se non espressamente autorizzata dal soggetto incaricato della revisione contabile ai sensi dell'articolo 2477, che deve utilizzare per la verifica i medesimi principi di cui alla Comunicazione Consob n. DEM/1061609 del 9 agosto 2001 per verificare la corretta iscrizione e le possibilità di recupero future.

5. I « costi a recuperabilità differita » devono essere ripartiti sistematicamente in un periodo massimo di cinque esercizi e la prima quota di iscrizione al conto economico non può essere inferiore a un quinto rispetto a quanto iscritto nell'attivo, è consentita l'imputazione del costo al conto economico a partire dall'esercizio 2021.

6. Non può farsi luogo a distribuzione di utili o riserve né alla restituzione di finanziamenti ai soci, fruttiferi o infruttiferi, fino a quando tale voce dell'attivo non sia stata completamente recuperata.

7. L'organo incaricato della revisione contabile esprime nella propria relazione un fondato giudizio sulla correttezza e sulla recuperabilità dei costi iscritti nell'attivo, sulla base di un piano industriale prodotto dalla società.

8. Per le società che non sono tenute alla revisione ai sensi dell'articolo 2477, l'iscrizione della suddetta posta è condizionata al rilascio di una relazione da parte di un revisore o di una società di revisione iscritte nel registro tenuto presso il Ministero dell'economia e delle finanze, nella quale si attesti la corretta iscrizione dei costi, nonché la ragionevolezza delle ipotesi riportate nel piano e le possibilità di recupero dei costi iscritti in deroga. Per le sole imprese non obbligate per legge alla revisione legate dei conti, le spese sostenute per adempiere all'obbligo di revisione previsto dal presente comma danno diritto

ad un credito d'imposta pari all'ammontare di dette spese e per un importo comunque non superiore a 5.000 euro. Detto credito, utilizzato in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, va indicato nella dichiarazione dei redditi e non concorre alla formazione del reddito di impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive.

9. Le società che ricorrono alla deroga, indipendentemente dalla dimensione, sono comunque tenute alla redazione del rendiconto finanziario e della relazione sulla gestione.

10. Non possono accedere alla deroga di cui al comma 1 le società che abbiano in corso un procedimento di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale o altra procedura concorsuale prevista dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dal codice di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, o da altre leggi speciali.

* **7. 06.** Benamati, Buratti.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.

(Recuperabilità differita dei costi derivanti dall'emergenza)

1. Le società di capitali che adottano i principi contabili del codice civile e che sono tenute alla redazione del bilancio, sottoposte a revisione ai sensi dell'articolo 2477, possono iscrivere i costi relativi a servizi, contratti che regolano il godimento di beni di terzi, gli investimenti in immobilizzazioni materiali ed immateriali, il lavoro ed il deperimento di materie o merci sostenuti nel periodo che va dal 23 febbraio 2020 fino al 31 luglio 2020 e per i quali non è stato possibile generare ricavi in normali condizioni di operatività, in una apposita voce dello stato patrimoniale tra le immobilizzazioni immateriali. È ammessa la capitalizzazione dei costi per gli

interessi passivi sostenuti fino alla data del 31 luglio 2020.

2. L'articolo 2424 è modificato aggiungendo la voce B/1-*bis* « costi a recuperabilità differita ».

3. La Nota Integrativa indica in maniera puntuale i criteri di stima ed il dettaglio dei costi per i quali si è proceduto alla capitalizzazione.

4. L'iscrizione non può essere effettuata se non espressamente autorizzata dal soggetto incaricato della revisione contabile ai sensi dell'articolo 2477, che deve utilizzare per la verifica i medesimi principi di cui alla Comunicazione Consob n. DEM/1061609 del 9 agosto 2001 per verificare la corretta iscrizione e le possibilità di recupero future.

5. I « costi a recuperabilità differita » devono essere ripartiti sistematicamente in un periodo massimo di cinque esercizi e la prima quota di iscrizione al conto economico non può essere inferiore a un quinto rispetto a quanto iscritto nell'attivo, è consentita l'imputazione del costo al conto economico a partire dall'esercizio 2021.

6. Non può farsi luogo a distribuzione di utili o riserve né alla restituzione di finanziamenti ai soci, fruttiferi o infruttiferi, fino a quando tale voce dell'attivo non sia stata completamente recuperata.

7. L'organo incaricato della revisione contabile esprime nella propria relazione un fondato giudizio sulla correttezza e sulla recuperabilità dei costi iscritti nell'attivo, sulla base di un piano industriale prodotto dalla società.

8. Per le società che non sono tenute alla revisione ai sensi dell'articolo 2477, l'iscrizione della suddetta posta è condizionata al rilascio di una relazione da parte di un revisore o di una società di revisione iscritte nel registro tenuto presso il Ministero dell'economia e delle finanze, nella quale si attesti la corretta iscrizione dei costi, nonché la ragionevolezza delle ipotesi riportate nel piano e le possibilità di recupero dei costi iscritti in deroga. Per le sole imprese non obbligate per legge alla revisione legate dei conti, le spese sostenute per adempiere all'obbligo di revisione previsto dal presente comma danno diritto

ad un credito d'imposta pari all'ammontare di dette spese e per un importo comunque non superiore a 5.000 euro. Detto credito, utilizzato in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, va indicato nella dichiarazione dei redditi e non concorre alla formazione del reddito di impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive.

9. Le società che ricorrono alla deroga, indipendentemente dalla dimensione, sono comunque tenute alla redazione del rendiconto finanziario e della relazione sulla gestione.

10. Non possono accedere alla deroga di cui al comma 1 le società che abbiano in corso un procedimento di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale o altra procedura concorsuale prevista dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dal codice di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, o da altre leggi speciali.

* 7. 07. Guidesi, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Pettazzi, Piastra, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

ART. 8.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

(Istituzione Fondo per rilancio turismo e riqualificazione ambientale dei comuni costieri e montani).

1. Nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, è istituito un apposito fondo con dotazione iniziale di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2021, finalizzato all'erogazione di contributi per la progettazione e realizzazione degli interventi relativi al rilancio del turismo e alla riqualificazione ambientale dei comuni costieri e montani,

nel rispetto delle peculiarità territoriali. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministero delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri e le modalità per l'utilizzazione delle risorse attribuendo priorità ai progetti presentati dagli enti con popolazione residente fino a 50.000 abitanti, ovvero per enti locali consorziati tra di loro, con una popolazione non superiore a 50.000 abitanti. I finanziamenti sono erogati per stati di avanzamento degli interventi effettuati, con priorità per quelli in stato di progettazione definitiva ed esecutiva ai sensi dell'articolo 23 del codice degli appalti, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

8. 06. Tucci.

ART. 9.

Apportare le seguenti modificazioni:

1) *sostituire la rubrica con la seguente:* Disposizioni in materia di concordato preventivo, di accordi di ristrutturazione e di piani attestati di risanamento;

2) *al comma 1, dopo la parola: omologati, inserire le seguenti:* , nonché degli atti e pagamenti posti in essere in esecuzione di un piano attestato ai sensi dell'articolo 67, comma 3, lettera d) del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modifiche e integrazioni (legge fallimentare), in corso di regolare esecuzione ai sensi del comma 2-bis.

3) *dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

« 2-bis. Un piano attestato ai sensi dell'articolo 67, comma 3, lettera d) del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e succes-

sive modificazioni, si considera in corso di regolare esecuzione quando un professionista indipendente designato dal debitore, iscritto nel registro dei revisori legali ed in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 28, comma 1, lettere a) e b) del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, attesta che gli atti e pagamenti previsti dal piano, alla data del 31 gennaio 2020, erano in corso di regolare adempimento e che alla medesima data la situazione finanziaria del debitore era coerente con quanto previsto nel piano stesso. L'attestazione è comunicata a mezzo di Posta Elettronica Certificata a cura del debitore, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai creditori degli atti e pagamenti oggetto di sospensione ai sensi del comma 1 ».

9. 1. Perantoni, Ascari, Piera Aiello, Barbutto, Cataldi, Di Sarno, Dori, D'Orso, Giuliano, Palmisano, Saitta, Salafia, Sarti, Scutellà.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire il comma 1 con il seguente:* 1. I termini di adempimento dei concordati preventivi, degli accordi di ristrutturazione, degli accordi di composizione della crisi e dei piani del consumatore omologati aventi scadenza in data successiva al 23 febbraio 2020 sono prorogati di sei mesi;

b) *al comma 2 le parole:* Nei procedimenti per l'omologazione del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione *sono sostituite dalle seguenti:* Nei procedimenti di concordato preventivo e per l'omologazione degli accordi di ristrutturazione;

c) *dopo il comma 5 aggiungere i seguenti:*

« 5-bis. Il debitore che, entro la data del 31 dicembre 2021, ha ottenuto la concessione dei termini di cui agli articoli 161, sesto comma, o 182-bis, settimo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267,

può, entro i suddetti termini, depositare atto di rinuncia alla procedura, dichiarando di avere predisposto un piano di risanamento ai sensi dell'articolo 67, terzo comma, lettera *d*), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, pubblicato nel registro delle imprese, e depositando la documentazione relativa alla pubblicazione medesima. Il Tribunale, verificata la completezza e regolarità della documentazione, dichiara la improcedibilità del ricorso presentato ai sensi degli articoli 161, sesto comma, o 182-*bis*, settimo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

5-*ter*. Il disposto di cui all'articolo 161, decimo comma, regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, non si applica ai ricorsi ai sensi dell'articolo 161, sesto comma, depositati entro il 31 dicembre 2020 ».

9. 3. Giuliano, Dori, Piera Aiello, Ascari, Barbuto, Cataldi, Di Sarno, D'Orso, Palmisano, Perantoni, Saitta, Salafia, Sarti, Scutellà.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. I termini di adempimento dei concordati preventivi e degli accordi di ristrutturazione omologati e dei piani attestati di cui all'articolo 67 del regio decreto n. 267 del 1942, pubblicati nel registro delle imprese e in corso di regolare esecuzione, aventi scadenza nel periodo tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2021 possono essere prorogati di sei mesi, previa comunicazione del debitore a tutti i suoi creditori.

9. 5. Raduzzi.

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1, dopo la parola:* omologati *inserire le seguenti:* e dei piani attestati di cui all'articolo 67 del regio decreto 267 del 1942, pubblicati nel registro delle imprese e in corso di regolare esecuzione;

b) *dopo le parole:* dicembre 2021 *aggiungere le seguenti:* possono essere;

c) *dopo le parole:* sei mesi *aggiungere le seguenti:* tutti i suoi creditori.

*** 9. 6.** Buratti, Pezzopane.

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1, dopo la parola:* omologati *inserire le seguenti:* e dei piani attestati di cui all'articolo 67 del regio decreto 267 del 1942, pubblicati nel registro delle imprese e in corso di regolare esecuzione;

b) *dopo le parole:* dicembre 2021 *aggiungere le seguenti:* possono essere;

c) *dopo le parole:* sei mesi *aggiungere le seguenti:* tutti i suoi creditori.

*** 9. 7.** Ungaro, Marattin, Moretto, Mor.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Nei casi di cui al primo comma, per gli adempimenti che si riferiscono a piani rateali di pagamento, le rate aventi scadenza nel periodo tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2021, sono sospese senza alcuna formalità. Le rate sospese, compresi gli elementi accessori, sono versate prolungando il piano di ammortamento originariamente stabilito.

9. 9. Giuliano, Piera Aiello, Ascari, Barbuto, Cataldi, Di Sarno, Dori, D'Orso, Palmisano, Perantoni, Saitta, Salafia, Sarti, Scutellà.

Al comma 2, sostituire le parole: pendenti alla data del 23 febbraio 2020 *con le seguenti:* pendenti alla data del 9 marzo 2020.

9. 10. D'Orso, Giuliano.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-*bis*. Le aziende considerate a rischio di insolvenza che hanno aderito a concor-

dati preventivi e accordi di ristrutturazione omologati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto possono accedere ai finanziamenti garantiti di cui agli articoli 1 e 13.

9. 11. Moretto, Ungaro, Marattin, Mor.

Inserire il seguente comma:

6. L'articolo 186-*bis* del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, introdotto dal decreto- legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 134, è soppresso.

9. 12. Covolo, Centemero, Bitonci, Cavadoli, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-*bis*.

(Disposizioni temporanee in materia di aiuti all'ammasso per prodotti DOP e IGP)

1. Al fine di affrontare la crisi sociale ed economica provocata dalla pandemia del COVID-19 e favorire la ripresa delle attività aziendali che hanno subito la drastica riduzione delle attività produttive ed in particolare per garantire il corretto funzionamento dei sistemi d'intervento pubblico e la trasparenza del mercato, sono riconosciuti specifici contributi a sostegno dell'ammasso privato di prodotti agroalimentari italiani, riconosciuti come DOP e IGP ai sensi del Reg. CE n. 1151 del 2012, per un totale di 40 milioni di euro per l'anno 2020 ed in deroga alle norme comunitarie vigenti.

2. Il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali provvede a individuare, con apposito Decreto ministeriale da emanare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le disposizioni di cui al comma 1 che disciplinano i prodotti ammessi all'aiuto, le condizioni e i requisiti minimi che le aziende devono presentare, i quantitativi ammessi, il pe-

riodo temporale per il quale il contributo è riconosciuto, l'importo del contributo, determinato in funzione delle risorse.

3. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 40 milioni per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo Ispe di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004.

9. 05. Cenni, Incerti, Critelli, Cappellani, Dal Moro, Frailis, Martina.

ART. 10.

Al comma 1 sostituire le parole: 30 giugno con le seguenti: 31 dicembre.

* **10. 1.** Baratto, Giacomoni, Martino, Cattaneo, Angelucci, Giacometto, Porchietto, Barelli, Fiorini, Squeri, Polidori, Carrara, Della Frera.

Al comma 1 sostituire le parole: 30 giugno con le seguenti: 31 dicembre.

* **10. 2.** Perantoni, Ascari, Piera Aiello, Barbuto, Cataldi, Di Sarno, Dori, D'Orso, Giuliano, Palmisano, Saitta, Salafia, Sarti, Scutellà.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire il comma 2 con il seguente:*

« 2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano:

1) al ricorso presentato dall'imprenditore in proprio, quando l'insolvenza non è conseguenza dell'epidemia COVID-19;

2) alle istanze di fallimento da chiunque formulate ai sensi degli articoli 162, secondo comma, 173, secondo e terzo comma, 180, settimo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

3) alla richiesta presentata dal pubblico ministero quando nella medesima è fatta domanda di emissione dei provvedi-

menti di cui all'articolo 15, ottavo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o quando la richiesta è presentata ai sensi dell'articolo 7, numero 1), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 ».

b) sostituire il comma 3 con il seguente:

« 3. Quando, dopo la dichiarazione di improcedibilità dei ricorsi presentati nel periodo di cui al comma 1 fa seguito, entro il 30 settembre 2020, la dichiarazione di fallimento, il periodo di cui al comma 1 non viene computato nei termini di cui agli articoli 10, 64, 65, 67, primo e secondo comma, e 69-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. »

10. 4. Bazoli, Verini, Bordo, Vazio, Miceli, Soverini, Zan, Pezzopane.

Al comma 2, dopo le parole: presentata dal, aggiungere le seguenti: debitore o dal.

* **10. 5.** Marattin, Ungaro, Moretto, Mor.

Al comma 2, dopo le parole: presentata dal, aggiungere le seguenti: debitore o dal.

* **10. 6.** Covolo, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

Al comma 2, dopo le parole: presentata dal, aggiungere le seguenti: debitore o dal.

* **10. 7.** Benamati, Topo, Pezzopane.

Al comma 2, dopo le parole: presentata dal, aggiungere le seguenti: debitore o dal.

* **10. 8.** Giacomoni, Martino, Gelmini, Angelucci, Della Frera, Polidori, Squeri, Carrara, Barelli, Fiorini, Giacometto, Baratto, Cattaneo, Porchietto.

Al comma 2 aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'ipotesi di cui al precedente periodo non si applica ai casi di cui

al fallimento in proprio di cui all'articolo 14 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

10. 9. Cassinelli.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis. A partire dal 1° luglio 2020 e fino al 1° settembre 2021, il fallimento o l'insolvenza delle imprese di cui al comma 1 non sono dichiarati quando lo stato di insolvenza sia dipeso dalla situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19.

* **10. 14.** Acquaroli.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis. A partire dal 1° luglio 2020 e fino al 1° settembre 2021, il fallimento o l'insolvenza delle imprese di cui al comma 1 non sono dichiarati quando lo stato di insolvenza sia dipeso dalla situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19.

* **10. 17.** Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Guidesi, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Pettazzi, Piastra.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis. A partire dal 1° luglio 2020 e fino al 1° settembre 2021, il fallimento o l'insolvenza delle imprese di cui al comma 1 non sono dichiarati quando lo stato di insolvenza sia dipeso dalla situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19.

* **10. 18.** Dal Moro, Pezzopane.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis. A partire dal 1° luglio 2020 e fino al 1° settembre 2021, il fallimento o l'insolvenza delle imprese di cui al comma 1 non sono dichiarati quando lo stato di insolvenza sia dipeso dalla situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19.

* **10. 20.** Pedrazzini, Benigni, Gagliardi, Silli, Sorte.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. All'articolo 32-ter, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Alle decisioni emesse a seguito dei procedimenti di risoluzione delle controversie di cui al presente articolo, è riconosciuta l'efficacia di arbitrato irrituale ai sensi dell'articolo 808 del codice di procedura civile ».

10. 16. Lacarra, Ubaldo Pagano, Pezzopane.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.

(Disposizioni in materia di rapporti di lavoro subordinato nelle procedure concorsuali)

1. All'articolo 22, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo le parole « del settore privato, » sono inserite le parole: « anche se sottoposti a procedure concorsuali » nonché, dopo le parole « in costanza di rapporto di lavoro, » sono inserite le parole « anche se sospeso ».

2. Nei contratti di lavoro la cui esecuzione è sospesa ai sensi dell'articolo 72 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, le eventuali dimissioni del lavoratore si intendono rassegnate per giusta causa ai sensi dell'articolo 2119 del codice civile con diritto del lavoratore con rapporto a tempo indeterminato all'indennità di mancato preavviso. In questo caso, la cessazione del rapporto di lavoro costituisce perdita involontaria dell'occupazione ai fini di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 e al lavoratore è riconosciuto il trattamento NASpI a condizione che ricorrano 1 requisiti di cui al predetto articolo, nel rispetto delle altre disposizioni di cui al decreto legislativo n. 22 del 2015.

3. L'articolo 47, comma 5-bis, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, introdotto dall'articolo 368, comma 4, lettera d), del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, in deroga alla previsione di cui all'articolo 389 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale* in presenza dei presupposti di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 80 e dall'articolo 2 comma 5 della legge 29 maggio 1982, n. 297, il Fondo di garanzia interviene in favore dei lavoratori che vantano crediti retributivi inerenti gli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro e crediti per trattamento di fine rapporto accertati con sentenza, con decreto ingiuntivo 0 con il decreto di esecutività di cui all'articolo 411, comma 3, del codice di procedura civile del verbale di conciliazione di cui all'articolo 410 del codice di procedura civile, anche nel caso di improcedibilità dei ricorsi di cui all'articolo 10, comma 1, o nell'ipotesi di presentazione da parte del debitore dell'istanza prevista dall'articolo 9 comma 2.

* **10. 05.** Zardini, Pezzopane.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.

(Disposizioni in materia di rapporti di lavoro subordinato nelle procedure concorsuali)

1. All'articolo 22, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo le parole « del settore privato, » sono inserite le parole: « anche se sottoposti a procedure concorsuali » nonché, dopo le parole « in costanza di rapporto di lavoro, » sono inserite le parole « anche se sospeso ».

2. Nei contratti di lavoro la cui esecuzione è sospesa ai sensi dell'articolo 72 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, le eventuali dimissioni del lavoratore si in-

tendono rassegnate per giusta causa ai sensi dell'articolo 2119 del codice civile con diritto del lavoratore con rapporto a tempo indeterminato all'indennità di mancato preavviso. In questo caso, la cessazione del rapporto di lavoro costituisce perdita involontaria dell'occupazione ai fini di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 e al lavoratore è riconosciuto il trattamento NASpI a condizione che ricorrano 1 requisiti di cui al predetto articolo, nel rispetto delle altre disposizioni di cui al decreto legislativo n. 22 del 2015.

3. L'articolo 47, comma 5-*bis*, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, introdotto dall'articolo 368, comma 4, lettera d), del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, in deroga alla previsione di cui all'articolo 389 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale* in presenza dei presupposti di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 80 e dall'articolo 2 comma 5 della legge 29 maggio 1982, n. 297, il Fondo di garanzia interviene in favore dei lavoratori che vantano crediti retributivi inerenti gli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro e crediti per trattamento di fine rapporto accertati con sentenza, con decreto ingiuntivo 0 con il decreto di esecutività di cui all'articolo 411, comma 3, del codice di procedura civile del verbale di conciliazione di cui all'articolo 410 del codice di procedura civile, anche nel caso di improcedibilità dei ricorsi di cui all'articolo 10, comma 1, o nell'ipotesi di presentazione da parte del debitore dell'istanza prevista dall'articolo 9 comma 2.

* **10. 07.** Carla Cantone, Serracchiani, Viscomi, Mura, Gribaudo, Lepri, Pezzopane.

Dopo l'articolo 10 aggiungere i seguenti:

Art. 10-*bis*.

(Modifiche urgenti al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267)

1. All'articolo 110 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

c) al primo comma, la parola: « ed » è sostituita dalle seguenti: « , nonché, qualora l'entità del passivo accertato consenta una ripartizione in misura apprezzabile, »;

d) dopo il quarto comma è aggiunto il seguente: « In presenza di somme disponibili per la ripartizione, il mancato rispetto dell'obbligo di cui al primo comma costituisce giusta causa di revoca del curatore. ».

2. All'articolo 168, terzo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, la parola: « novanta » è sostituita dalla seguente: « centottanta ».

3. All'articolo 180 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, al quarto comma è aggiunto, infine, il seguente periodo: « il tribunale omologa il concordato preventivo anche in mancanza di voto da parte dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie quando l'adesione è determinante ai fini del raggiungimento delle maggioranze di cui all'articolo 177 e quando, anche sulla base delle risultanze della relazione del professionista di cui all'articolo 161, terzo comma, la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie è conveniente rispetto al fallimento. ».

4. All'articolo 182-*bis* del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, al quarto comma è aggiunto, infine, il seguente periodo: « il tribunale omologa l'accordo anche in mancanza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie quando l'adesione è decisiva ai fini del raggiungimento della percentuale di cui al primo comma e quando, anche sulla base delle risultanze della relazione del professionista di cui al medesimo comma, la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie è conveniente rispetto al fallimento. ».

5. All'articolo 182-*quinquies* del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

c) al quinto comma è aggiunto, infine, il seguente periodo: « Il tribunale può autorizzare, alle medesime condizioni, il pagamento della retribuzione dovuta per la mensilità antecedente il deposito del ricorso ai lavoratori addetti all'attività di cui è prevista la continuazione. »;

d) dopo il quinto comma è inserito il seguente: « Quando è prevista la continuazione dell'attività aziendale, la disciplina di cui al quinto comma si applica, in deroga al disposto dell'articolo 55, secondo comma, al rimborso, alla scadenza convenuta, delle rate a scadere del contratto di mutuo con garanzia reale gravante su beni strumentali all'esercizio dell'impresa, se il debitore, alla data della presentazione della domanda di ammissione al concordato, ha adempiuto le proprie obbligazioni o se il tribunale lo autorizza al pagamento del debito per capitale ed interessi scaduto a tale data. Il professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera *d)*, attesta anche che il credito garantito potrebbe essere soddisfatto integralmente con il ricavato della liquidazione del bene effettuata a valore di mercato e che il rimborso delle rate a scadere non lede i diritti degli altri creditori ».

6. L'articolo 182-*septies* del regio decreto 15 marzo 1942, n. 267 è sostituito dal seguente:

« Art. 182-*septies*.

(Accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa)

La disciplina di cui all'articolo 132-*bis* si applica, in deroga agli articoli 1372 e 1411 del codice civile, al caso in cui gli effetti dell'accordo vengano estesi anche ai creditori non aderenti che appartengono

alla medesima categoria, individuata tenuto conto dell'omogeneità di posizione giuridica ed interessi economici.

Ai fini di cui al comma precedente occorre che:

a) tutti i creditori appartenenti alla categoria siano stati informati dell'avvio delle trattative, siano stati messi in condizione di parteciparvi in buona fede e abbiano ricevuto complete e aggiornate informazioni sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria del debitore nonché sull'accordo e sui suoi effetti;

b) l'accordo preveda la prosecuzione dell'attività d'impresa in via diretta o indiretta;

c) i crediti dei creditori aderenti appartenenti alla categoria rappresentino il settantacinque per cento di tutti i creditori appartenenti alla categoria, fermo restando che un creditore può essere titolare di crediti inseriti in più di una categoria;

d) i creditori della medesima categoria non aderenti cui vengono estesi gli effetti dell'accordo possano risultare soddisfatti in base all'accordo stesso in misura non inferiore rispetto alle alternative concretamente praticabili;

e) il debitore abbia notificato l'accordo, la domanda di omologazione e documenti allegati ai creditori nei confronti dei quali chiede di estendere gli effetti dell'accordo.

Per creditori della medesima categoria non aderenti ai quali il debitore chiede di estendere gli effetti dell'accordo il termine per proporre opposizione decorre dalla data della notifica di cui al comma precedente.

In nessun caso, per effetto dell'accordo di ristrutturazione, ai creditori ai quali è stato esteso l'accordo possono essere imposti l'esecuzione di nuove prestazioni, la concessione di affidamenti, il mantenimento della possibilità di utilizzare affidamenti esistenti o l'erogazione di nuovi finanziamenti. Non è considerata nuova prestazione la prosecuzione della

concessione del godimento di beni oggetto di contratti di locazione finanziaria già stipulati.

5. Quando un'impresa ha debiti verso banche e intermediari finanziari in misura non inferiore alla metà dell'indebitamento complessivo, l'accordo di ristrutturazione dei debiti può individuare una o più categorie tra tali tipologie di creditori che abbiano fra loro posizione giuridica ed interessi economici omogenei. In tal caso il debitore, con la domanda di cui all'articolo 182-*bis*, può chiedere, anche se non ricorre la condizione prevista dal secondo comma, lettera *b*), che gli effetti dell'accordo vengano estesi anche ai creditori non aderenti appartenenti alla medesima categoria. Restano fermi i diritti dei creditori diversi da banche e intermediari finanziari ».

7. Dopo l'articolo 182-*septies* del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 è inserito il seguente:

« Art. 182-*octies*.

(*Convenzione di moratoria*)

La convenzione di moratoria conclusa tra un imprenditore, anche non commerciale, e i suoi creditori, diretta a disciplinare in via provvisoria gli effetti della crisi e avente ad oggetto la dilazione delle scadenze dei crediti, la rinuncia agli atti o la sospensione delle azioni esecutive e conservative e ogni altra misura che non comporti rinuncia al credito, in deroga agli articoli 1372 e 1411 del codice civile, è efficace anche nei confronti dei creditori non aderenti che appartengano alla medesima categoria.

Ai fini di cui al comma precedente occorre che:

a) tutti i creditori appartenenti alla categoria siano stati informati dell'avvio delle trattative o siano stati messi in condizione di parteciparvi in buona fede e abbiano ricevuto complete e aggiornate informazioni sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria del debitore nonché sulla convenzione e i suoi effetti;

b) i crediti dei creditori aderenti appartenenti alla categoria rappresentino il settantacinque per cento di tutti i creditori appartenenti alla categoria, fermo restando che un creditore può essere titolare di crediti inseriti in più di una categoria;

c) vi siano concrete prospettive che i creditori della medesima categoria non aderenti, cui vengono estesi gli effetti della convenzione, possano risultare soddisfatti all'esito della stessa in misura non inferiore rispetto alla liquidazione giudiziale;

d) un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera *d*), abbia attestato la veridicità dei dati aziendali, l'idoneità della convenzione a disciplinare provvisoriamente gli effetti della crisi, e la ricorrenza delle condizioni di cui alla lettera *c*).

In nessun caso, per effetto della convenzione, ai creditori della medesima categoria non aderenti possono essere imposti, l'esecuzione di nuove prestazioni, la concessione di affidamenti, il mantenimento della possibilità di utilizzare affidamenti esistenti o l'erogazione di nuovi finanziamenti. Non è considerata nuova prestazione la prosecuzione della concessione del godimento di beni oggetto di contratti di locazione finanziaria già stipulati.

La convenzione va comunicata, insieme alla relazione del professionista indicato al secondo comma ai creditori non aderenti mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o presso il domicilio digitale.

Entro trenta giorni dalla comunicazione può essere proposta opposizione avanti al tribunale, il tribunale, con decreto motivato, decide sulle opposizioni. Nei termine di quindici giorni dalla comunicazione, il decreto del tribunale è reclamabile alla corte di appello, ai sensi dell'articolo 183. ».

Art. 10-ter.

(Modifiche urgenti alla legge 27 gennaio 2012, n. 3)

1. All'articolo 8 della legge 27 gennaio 2012, n. 3, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

« 1-bis. La proposta di piano del consumatore può prevedere anche la falciatura e la ristrutturazione dei debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, del trattamento di fine rapporto o della pensione e dalle operazioni di prestito su pegno, salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, secondo periodo.

1-ter. La proposta di piano del consumatore e la proposta di accordo formulata dal consumatore possono prevedere anche il rimborso, alla scadenza convenuta, delle rate a scadere del contratto di mutuo garantito da ipoteca iscritta sull'abitazione principale del debitore se lo stesso, alla data del deposito della proposta, ha adempiuto le proprie obbligazioni o se il giudice lo autorizza al pagamento del debito per capitale ed interessi scaduto a tale data.

1-quater. Quando l'accordo è proposto da soggetto che non è consumatore e contempla la continuazione dell'attività aziendale, è possibile prevedere il rimborso, alla scadenza convenuta, delle rate a scadere del contratto di mutuo con garanzia reale gravante su beni strumentali all'esercizio dell'impresa se il debitore, alla data della presentazione della proposta di accordo, ha adempiuto le proprie obbligazioni o se il giudice lo autorizza al pagamento del debito per capitale ed interessi scaduto a tale data. L'organismo di composizione della crisi attesta che il credito garantito potrebbe essere soddisfatto integralmente con il ricavato della liquidazione del bene effettuata a valore di mercato e che il rimborso delle rate a scadere non lede i diritti degli altri creditori. ».

2. All'articolo 12 della legge 27 gennaio 2012, n. 3, al comma 2, dopo il secondo

periodo è inserito il seguente: « Il giudice omologa altresì l'accordo proposto dal debitore che non è consumatore anche in mancanza di consenso da parte dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie quando l'adesione è determinante ai fini del raggiungimento della percentuale di cui all'articolo 11, comma 2 e, anche sulla base delle risultanze, sul punto, della specifica relazione dell'organismo di composizione della crisi, la proposta di soddisfacimento dell'amministrazione o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie è conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria ».

Art. 10-quater.

(Impossibilità temporanea di usufruire della prestazione contrattuale)

1. In deroga a quanto previsto dagli articoli 1463 e 1464 del codice civile e fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 91 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dalla data di pubblicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 e per tutto il periodo di efficacia delle misure previste dal decreto medesimo e da eventuali ulteriori decreti attuativi emanati ai sensi dell'articolo 2, commi 1 e 2, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, nei contratti a esecuzione continuata, periodica o differita inerenti all'esercizio dell'impresa il corrispettivo pecuniario dovuto dai soggetti di cui al comma 2 è ridotto del quaranta per cento, salvo che risulti provato che, nonostante l'adozione delle misure di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e d) del predetto decreto, i medesimi soggetti hanno potuto usufruire dei beni o dei servizi oggetto della prestazione della controparte. Sono fatte salve le diverse pattuizioni tra le parti.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica all'imprenditore rientrante nelle categorie delle microimprese o delle piccole o medie imprese, come definite nella raccomandazione 2003/361CE della Com-

missione, del 6 maggio 2003 e a chi svolge attività professionale autonoma, anche in forma associata.

3. La disposizione di cui al comma 1 non si applica ai rapporti di lavoro, quale che ne sia la tipologia e ai contratti aleatori, per loro natura o per volontà delle parti.

**** 10. 06.** Bazoli, Verini, Bordo, Vazio, Miceli, Soverini, Zan, Pezzopane.

Dopo l'articolo 10, aggiungere i seguenti:

Art. 10-bis.

(Modifiche urgenti al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267)

1. All'articolo 110 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

c) al primo comma, la parola: « ed » è sostituita dalle seguenti: « , nonché, qualora l'entità del passivo accertato consenta una ripartizione in misura apprezzabile, »;

d) dopo il quarto comma è aggiunto il seguente: « In presenza di somme disponibili per la ripartizione, il mancato rispetto dell'obbligo di cui al primo comma costituisce giusta causa di revoca del curatore. ».

2. All'articolo 168, terzo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, la parola: « novanta » è sostituita dalla seguente: « centottanta ».

3. All'articolo 180 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, al quarto comma è aggiunto, infine, il seguente periodo: « il tribunale omologa il concordato preventivo anche in mancanza di voto da parte dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie quando l'adesione è determinante ai fini del raggiungimento delle maggioranze di cui all'articolo 177 e quando, anche sulla base delle risultanze della relazione del professionista di cui all'articolo 161, terzo comma, la proposta di soddisfacimento della predetta ammi-

nistrazione o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie è conveniente rispetto al fallimento. ».

4. All'articolo 182-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, al quarto comma è aggiunto, infine, il seguente periodo: « il tribunale omologa l'accordo anche in mancanza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie quando l'adesione è decisiva ai fini del raggiungimento della percentuale di cui al primo comma e quando, anche sulla base delle risultanze della relazione del professionista di cui al medesimo comma, la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie è conveniente rispetto al fallimento. ».

5. All'articolo 182-quinquies del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

c) al quinto comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il tribunale può autorizzare, alle medesime condizioni, il pagamento della retribuzione dovuta per la mensilità antecedente il deposito del ricorso ai lavoratori addetti all'attività di cui è prevista la continuazione. »;

d) dopo il quinto comma è inserito il seguente: « Quando è prevista la continuazione dell'attività aziendale, la disciplina di cui al quinto comma si applica, in deroga al disposto dell'articolo 55, secondo comma, al rimborso, alla scadenza convenuta, delle rate a scadere del contratto di mutuo con garanzia reale gravante su beni strumentali all'esercizio dell'impresa, se il debitore, alla data della presentazione della domanda di ammissione al concordato, ha adempiuto le proprie obbligazioni o se il tribunale lo autorizza al pagamento del debito per capitale ed interessi scaduto a tale data. Il professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera *d)*, attesta anche che il credito garantito potrebbe essere soddisfatto integralmente con il ricavato della liquidazione del bene effettuata a valore di mercato e che il rimborso delle rate a

scadere non lede i diritti degli altri creditori ».

6. L'articolo 182-*septies* del regio decreto 15 marzo 1942, n. 267 è sostituito dal seguente:

« Art. 182-*septies*.

(*Accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa*)

La disciplina di cui all'articolo 132-*bis* si applica, in deroga agli articoli 1372 e 1411 del codice civile, al caso in cui gli effetti dell'accordo vengano estesi anche ai creditori non aderenti che appartengano alla medesima categoria, individuata tenuto conto dell'omogeneità di posizione giuridica ed interessi economici.

Ai fini di cui al comma precedente occorre che:

a) tutti i creditori appartenenti alla categoria siano stati informati dell'avvio delle trattative, siano stati messi in condizione di parteciparvi in buona fede e abbiano ricevuto complete e aggiornate informazioni sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria del debitore nonché sull'accordo e sui suoi effetti;

b) l'accordo preveda la prosecuzione dell'attività d'impresa in via diretta o indiretta;

c) i crediti dei creditori aderenti appartenenti alla categoria rappresentino il settantacinque per cento di tutti i creditori appartenenti alla categoria, fermo restando che un creditore può essere titolare di crediti inseriti in più di una categoria;

d) i creditori della medesima categoria non aderenti cui vengono estesi gli effetti dell'accordo possano risultare soddisfatti in base all'accordo stesso in misura non inferiore rispetto alle alternative concretamente praticabili;

e) il debitore abbia notificato l'accordo, la domanda di omologazione e

documenti allegati ai creditori nei confronti dei quali chiede di estendere gli effetti dell'accordo.

Per creditori della medesima categoria non aderenti ai quali il debitore chiede di estendere gli effetti dell'accordo il termine per proporre opposizione decorre dalla data della notifica di cui al comma precedente.

In nessun caso, per effetto dell'accordo di ristrutturazione, ai creditori ai quali è stato esteso l'accordo possono essere imposti l'esecuzione di nuove prestazioni, la concessione di affidamenti, il mantenimento della possibilità di utilizzare affidamenti esistenti o l'erogazione di nuovi finanziamenti. Non è considerata nuova prestazione la prosecuzione della concessione del godimento di beni oggetto di contratti di locazione finanziaria già stipulati.

5. Quando un'impresa ha debiti verso banche e intermediari finanziari in misura non inferiore alla metà dell'indebitamento complessivo, l'accordo di ristrutturazione dei debiti può individuare una o più categorie tra tali tipologie di creditori che abbiano fra loro posizione giuridica ed interessi economici omogenei. In tal caso il debitore, con la domanda di cui all'articolo 182-*bis*, può chiedere, anche se non ricorre la condizione prevista dal secondo comma, lettera b), che gli effetti dell'accordo vengano estesi anche ai creditori non aderenti appartenenti alla medesima categoria. Restano fermi i diritti dei creditori diversi da banche e intermediari finanziari ».

7. Dopo l'articolo 182-*septies* del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 è inserito il seguente:

« Art. 182-*octies*.

(*Convenzione di moratoria*)

La convenzione di moratoria conclusa tra un imprenditore, anche non commerciale, e i suoi creditori, diretta a disciplinare in via provvisoria gli effetti

della crisi e avente ad oggetto la dilazione delle scadenze dei crediti, la rinuncia agli atti o la sospensione delle azioni esecutive e conservative e ogni altra misura che non comporti rinuncia al credito, in deroga agli articoli 1372 e 1411 del codice civile, è efficace anche nei confronti dei creditori non aderenti che appartengano alla medesima categoria.

Ai fini di cui al comma precedente occorre che:

a) tutti i creditori appartenenti alla categoria siano stati informati dell'avvio delle trattative o siano stati messi in condizione di parteciparvi in buona fede e abbiano ricevuto complete e aggiornate informazioni sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria del debitore nonché sulla convenzione e i suoi effetti;

b) i crediti dei creditori aderenti appartenenti alla categoria rappresentino il settantacinque per cento di tutti i creditori appartenenti alla categoria, fermo restando che un creditore può essere titolare di crediti inseriti in più di una categoria;

c) vi siano concrete prospettive che i creditori della medesima categoria non aderenti, cui vengono estesi gli effetti della convenzione, possano risultare soddisfatti all'esito della stessa in misura non inferiore rispetto alla liquidazione giudiziale;

d) un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), abbia attestato la veridicità dei dati aziendali, l'idoneità della convenzione a disciplinare provvisoriamente gli effetti della crisi, e la ricorrenza delle condizioni di cui alla lettera c).

In nessun caso, per effetto della convenzione, ai creditori della medesima categoria non aderenti possono essere imposti, l'esecuzione di nuove prestazioni, la concessione di affidamenti, il mantenimento della possibilità di utilizzare affidamenti esistenti o l'erogazione di nuovi finanziamenti. Non è considerata nuova prestazione la prosecuzione della conces-

sione del godimento di beni oggetto di contratti di locazione finanziaria già stipulati.

La convenzione va comunicata, insieme alla relazione del professionista indicato al secondo comma ai creditori non aderenti mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o presso il domicilio digitale.

Entro trenta giorni dalla comunicazione può essere proposta opposizione avanti al tribunale, il tribunale, con decreto motivato, decide sulle opposizioni. Nei termini di quindici giorni dalla comunicazione, il decreto del tribunale è reclamabile alla corte di appello, ai sensi dell'articolo 183. ».

Art. 10-ter.

(Modifiche urgenti alla legge 27 gennaio 2012, n. 3)

1. All'articolo 8 della legge 27 gennaio 2012, n. 3, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

« 1-bis. La proposta di piano del consumatore può prevedere anche la falcidia e la ristrutturazione dei debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, del trattamento di fine rapporto o della pensione e dalle operazioni di prestito su pegno, salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, secondo periodo.

1-ter. La proposta di piano del consumatore e la proposta di accordo formulata dal consumatore possono prevedere anche il rimborso, alla scadenza convenuta, delle rate a scadere del contratto di mutuo garantito da ipoteca iscritta sull'abitazione principale del debitore se lo stesso, alla data del deposito della proposta, ha adempiuto le proprie obbligazioni o se il giudice lo autorizza al pagamento del debito per capitale ed interessi scaduto a tale data.

1-quater. Quando l'accordo è proposto da soggetto che non è consumatore e contempla la continuazione dell'attività aziendale, è possibile prevedere il rim-

borso, alla scadenza convenuta, delle rate a scadere del contratto di mutuo con garanzia reale gravante su beni strumentali all'esercizio dell'impresa se il debitore, alla data della presentazione della proposta di accordo, ha adempiuto le proprie obbligazioni o se il giudice lo autorizza al pagamento del debito per capitale ed interessi scaduto a tale data. L'organismo di composizione della crisi attesta che il credito garantito potrebbe essere soddisfatto integralmente con il ricavato della liquidazione del bene effettuata a valore di mercato e che il rimborso delle rate a scadere non lede i diritti degli altri creditori. ».

2. All'articolo 12 della legge 27 gennaio 2012, n. 3, al comma 2, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: « Il giudice omologa altresì l'accordo proposto dal debitore che non è consumatore anche in mancanza di consenso da parte dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie quando l'adesione è determinante ai fini del raggiungimento della percentuale di cui all'articolo 11, comma 2 e, anche sulla base delle risultanze, sul punto, della specifica relazione dell'organismo di composizione della crisi, la proposta di soddisfacimento dell'amministrazione o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie è conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria ».

Art. 10-quater.

(Impossibilità temporanea di usufruire della prestazione contrattuale)

1. In deroga a quanto previsto dagli articoli 1463 e 1464 del codice civile e fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 91 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dalla data di pubblicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 e per tutto il periodo di efficacia delle misure previste dal decreto medesimo e da eventuali ul-

teriori decreti attuativi emanati ai sensi dell'articolo 2, commi 1 e 2, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, nei contratti a esecuzione continuata, periodica o differita inerenti all'esercizio dell'impresa il corrispettivo pecuniario dovuto dai soggetti di cui al comma 2 è ridotto del quaranta per cento, salvo che risulti provato che, nonostante l'adozione delle misure di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e d) del predetto decreto, i medesimi soggetti hanno potuto usufruire dei beni o dei servizi oggetto della prestazione della controparte. Sono fatte salve le diverse pattuizioni tra le parti.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica all'imprenditore rientrante nelle categorie delle microimprese o delle piccole o medie imprese, come definite nella raccomandazione 2003/361CE della Commissione, del 6 maggio 2003 e a chi svolge attività professionale autonoma, anche in forma associata.

3. La disposizione di cui al comma 1 non si applica ai rapporti di lavoro, quale che ne sia la tipologia e ai contratti aleatori, per loro natura o per volontà delle parti.

**** 10. 08.** Bazoli, Verini, Bordo, Vazio, Miceli, Soverini, Zan, Pezzopane.

ART. 11.

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1 sostituire le parole: 30 aprile 2020 con le seguenti: 31 agosto 2020;*

b) *sostituire il comma 3 con il seguente:*

« 3. I protesti o le constatazioni equivalenti levati dal 9 marzo 2020 fino al 31 agosto 2020 non sono trasmessi dai pubblici ufficiali alle Camere di Commercio; ove già pubblicati le Camere di commercio provvedono d'ufficio alla loro cancellazione. Con riferimento allo stesso periodo sono sospese le informative al Prefetto di cui all'articolo 8-bis, commi 1 e 2, della legge 15 dicembre 1990, n. 386, e le iscri-

zioni nell'archivio informatizzato di cui all'articolo 10-bis della legge 15 dicembre 1990, n. 386, rispetto alle quali, ove già effettuate, si procede alla cancellazione».

11. 1. Marattin, Ferri.

Al comma 1, sostituire le parole: 30 aprile 2020 con le seguenti: 31 dicembre 2020.

* **11. 2.** Potenti, Bisa, Cantalamessa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Ta-teo, Turri, Bitonci, Cavandoli, Covolo.

Al comma 1, sostituire le parole: 30 aprile 2020 con le seguenti: 31 dicembre 2020.

* **11. 3.** Furgiuele, Di Muro, Bitonci, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

Al comma 1, sostituire le parole: 30 aprile 2020 con le seguenti: 30 settembre 2020.

11. 5. Berardini, Torto, Sut, Segneri, De Girolamo.

Sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, sostituire le parole: « 30 aprile 2020 », con le seguenti: « 31 luglio 2020 » e dopo la parola: « cambiali » aggiungere le seguenti: « , ricevute bancarie »;

2) al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: « Con riferimento allo stesso periodo è sospesa anche la validità delle informazioni acquisite a seguito dell'attività informativa ed investigativa svolta dalla Centrale Rischi di Intermediazione Finanziaria (CRIF) ed iscritte presso la banca dati della stessa ».

11. 6. Conte, Pastorino.

Al comma 1 sostituire le parole: 30 aprile 2020 con le seguenti: 30 giugno 2020.

* **11. 7.** Buompane.

Al comma 1 sostituire le parole: 30 aprile 2020 con le seguenti: 30 giugno 2020.

* **11. 8.** Fiorini.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.

(Sospensione segnalazioni alla Centrale dei rischi finanziari per imprese e professionisti)

1. In relazione alle conseguenze economiche e finanziarie determinate dalle restrizioni dovute all'emergenza sanitaria, per un periodo di sei mesi decorrenti dal 23 febbraio 2020, per le imprese e i professionisti con sede in Italia, sono sospese le segnalazioni alla Centrale dei rischi finanziari relative ad impegni finanziari assunti prima di tale data.

** **11. 02.** Squeri.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.

(Sospensione segnalazioni alla Centrale dei rischi finanziari per imprese e professionisti)

1. In relazione alle conseguenze economiche e finanziarie determinate dalle restrizioni dovute all'emergenza sanitaria, per un periodo di sei mesi decorrenti dal 23 febbraio 2020, per le imprese e i professionisti con sede in Italia, sono sospese le segnalazioni alla Centrale dei rischi finanziari relative ad impegni finanziari assunti prima di tale data.

** **11. 06.** Benamati, Buratti, Topo, Mura, Pezzopane.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.

(Sospensione segnalazioni alla Centrale dei rischi finanziari per imprese e professionisti)

1. In relazione alle conseguenze economiche e finanziarie determinate dalle restrizioni dovute all'emergenza sanitaria, per un periodo di sei mesi decorrenti dal 23 febbraio 2020, per le imprese e i professionisti con sede in Italia, sono sospese le segnalazioni alla Centrale dei rischi finanziari relative ad impegni finanziari assunti prima di tale data.

**** 11. 07.** Bitonci, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Furguele, Di Muro, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Guidesi, Pettazzi, Piastra.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.

(Sospensione segnalazioni alla Centrale dei rischi finanziari per imprese e professionisti)

1. In relazione alle conseguenze economiche e finanziarie determinate dalle restrizioni dovute all'emergenza sanitaria, per un periodo di sei mesi decorrenti dal 23 febbraio 2020, per le imprese e i professionisti con sede in Italia, sono sospese le segnalazioni alla Centrale dei rischi finanziari relative ad impegni finanziari assunti prima di tale data.

**** 11. 012.** Zucconi, Osnato, Acquaroli, Bignami, Baldini.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.

(Ulteriori modifiche al decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18)

1. All'articolo 83 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo il comma 2, inserire il seguente comma: « 2-bis. I termini di sospensione relativi alla procedura di accertamento con adesione di cui al decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 si intendono sempre cumulabili con il periodo di sospensione dei termini di cui al precedente comma 2 nonché con qualunque periodo di sospensione dei termini aventi natura giudiziale o amministrativa, ivi inclusa la sospensione dei termini disciplinata dalla legge 7 ottobre 1969, n. 742 ».

11. 04. Bitonci, Cavandoli, Covolo, Centemero, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

« Art. 11-bis.

(Proroga dei termini per finanziamenti di start-up e PMI innovative)

1. Le *start-up* innovative cui all'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 e le PMI innovative di cui all'articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, che abbiano in essere esposizioni debitorie nei confronti di banche, intermediari finanziari previsti dall'articolo 106 del decreto legislativo n. 385 del 1° settembre 1993 (Testo Unico Bancario) e degli altri soggetti abilitati alla concessione

di credito in Italia, possono avvalersi, previa comunicazione di cui al seguente comma 2, delle seguenti misure di sostegno in relazione all'epidemia da COVID-19:

a) le aperture di credito a revoca non possono essere revocate o cancellate, in tutto o in parte, sia per la parte utilizzata che per quella accordata, per 12 mesi dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 2;

b) i prestiti non rateali con scadenza entro il 30 settembre 2020 sono prorogati, unitamente ai rispettivi elementi accessori, per un massimo di 12 mesi dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 2;

c) il pagamento delle rate, sia in linea capitale che interessi, dei mutui e degli altri finanziamenti (inclusi i canoni di *leasing*) a rimborso rateale è sospeso per un massimo di 12 mesi dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 2 e le rate oggetto di sospensione sono dilazionate alla fine del piano di ammortamento in corso, salvo diverso accordo tra le parti. Il creditore, per il medesimo termine massimo di 12 mesi, non potrà attivare alcun diverso rimedio contrattuale che gli consenta di richiedere anticipatamente il pagamento di tutto o parte dell'importo dovuto.

2. La comunicazione prevista dal comma 2 deve avere le caratteristiche indicate all'articolo 56, comma 3, del decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020.

3. Alle operazioni oggetto delle misure di sostegno di cui al comma 1 si applica quanto previsto dall'articolo 56, commi 6 e seguenti, del decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020. ».

11. 09. Centemero, Bitonci, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Murrelli, Durigon, Caffaratto, Caparvi, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni, Andreuzza, Guidesi, Binelli, Colla, Dara, Galli, Pettazzi, Piastra.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

« Art. 11-bis.

(Sospensione rate dei finanziamenti bancari per i beneficiari della misura "Resto al sud")

1. Al fine di ovviare ai danni arrecati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, per un periodo di 4 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto-legge, in deroga alla ordinaria disciplina del Fondo di cui all'articolo 1, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, sono sospesi i pagamenti delle rate dei finanziamenti bancari di cui all'articolo 7, comma 3, lettera b), del medesimo decreto. ».

11. 011. Bellachioma, Cantalamessa, Castiello, D'Eramo, Furgiuele, Sasso, Tatteo, De Martini, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Guidesi, Pettazzi, Piastra, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

ART. 12

Sostituire il comma 1 con il seguente:

« 1. Per lavoratori autonomi, ai sensi dell'articolo 54, comma 1, lettera a), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, si intendono i soggetti di cui all'articolo 27, comma 1, del medesimo decreto-legge n. 18 del 2020, e gli imprenditori individuali. Tra i liberi professionisti, di cui all'articolo 54, comma 1, lettera a), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, sono ricompresi anche i liberi professionisti di cui all'articolo 27, comma 1 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. ».

12. 2. Ungaro, Marattin, Moretto, Mor.

Al comma 1, dopo le parole: del medesimo decreto-legge n. 18 del 2020, aggiun-

gere, in fine, le seguenti: nonché i titolari di ditte individuali, i soci e gli amministratori di società di persone e di capitali e i soggetti di cui all'articolo 2083 del codice civile.

12. 6. Nardi, Benamati, Bonomo, Laccarra, Gavino Manca, Zardini, Pezzopane.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché i soci e gli amministratori di società di persone e di capitali e i soggetti di cui all'articolo 2083 del codice civile. Sono ricompresi tra i liberi professionisti di cui all'articolo 54, comma 1, lettera a), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, anche i liberi professionisti di cui all'articolo 27, comma 1, del medesimo decreto.

12. 9. Masi.

Al comma 1, dopo le parole: del medesimo decreto-legge n. 18 del 2020 *aggiungere le seguenti:* nonché degli imprenditori individuali.

12. 10. Raduzzi.

Al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Sono ricompresi tra i liberi professionisti di cui all'articolo 54, comma 1, lettera a), anche i liberi professionisti di cui all'articolo 27, comma 1 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.

* **12. 11.** Squeri.

Al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Sono ricompresi tra i liberi professionisti di cui all'articolo 54, comma 1, lettera a), anche i liberi professionisti di cui all'articolo 27, comma 1 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.

* **12. 17.** Benamati, Buratti, Topo, Mura, Pezzopane.

Al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Sono ricompresi tra i liberi professionisti di cui all'articolo 54, comma 1, lettera a), anche i liberi professionisti di cui all'articolo 27, comma 1 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.

* **12. 33.** Zucconi, Osnato, Acquaroli, Bignami, Baldini.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

« 1-bis. All'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, alla fine del terzo periodo sono aggiunte le seguenti parole: "Fino al 31 dicembre 2022, per i finanziamenti con limite di finanziabilità, inteso come rapporto tra l'importo del finanziamento e il prezzo d'acquisto dell'immobile, comprensivo degli oneri accessori, superiore all'80 per cento, la misura massima della garanzia concessa dal Fondo è elevata all'80 per cento.".

1-ter. Per le finalità di cui al comma 1-bis sono assegnati al Fondo di garanzia per la prima casa, di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, 400 milioni di euro per l'anno 2020 e 600 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289. ».

12. 12. Guidesi, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Pettazzi, Piastra, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Pateroster, Tarantino.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

« 1-bis. Per libero professionista si intende il professionista iscritto agli ordini professionali e quello che esercita una professione non organizzata in ordini e collegi ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4 ».

* **12. 13.** Rizzetto, Zucconi, Osnato, Bignami, Acquaroli, Baldini.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

« 1-bis. Per libero professionista si intende il professionista iscritto agli ordini professionali e quello che esercita una professione non organizzata in ordini e collegi ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4 ».

*** 12. 14.** Raciti, Pezzopane.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

« 1-bis. Per libero professionista si intende il professionista iscritto agli ordini professionali e quello che esercita una professione non organizzata in ordini e collegi ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4 ».

*** 12. 18.** Gribaudo, Orfini, Pini, Raciti, Rizzo Nervo, Pezzopane.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 54 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

« 5-bis. Le disposizioni dei commi da 1 a 5 sono estese ai beneficiari di mutui per la ristrutturazione della prima casa ».

12. 15. Gallinella.

Dopo il comma 2 inserire i seguenti:

« 2-bis. All'articolo 1, comma 48, lettera c-bis) della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, la parola: "50" è sostituita dalla seguente: "80" e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e messa in sicurezza sismica";

b) al terzo periodo, le parole: "10 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "20 milioni di euro" e le parole: "20 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "40 milioni di euro".

2-ter. I maggiori oneri derivanti dall'applicazione del comma 2-bis non coperti nell'ambito delle disponibilità finanziarie del Fondo di garanzia per la prima casa di cui alla lettera c) dell'articolo 1, comma 48, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono posti a carico del fondo di cui al comma 14 dell'articolo 1 del presente decreto. ».

12. 20. Lucchini, Benvenuto, Badole, D'Eramo, Gobbato, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Patassini.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. All'articolo 54, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo la lettera a), è aggiunta la seguente:

« a-bis) l'ammissione ai benefici del Fondo è estesa alle quote di mutuo relative alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari che si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 2, comma 479 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. ».

12. 22. Mancini, Pezzopane.

Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

« 2-bis. All'articolo 1, comma 48, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, lettera c), dopo il terzo periodo è aggiunto il seguente: "Fino al 31 dicembre 2022, per i finanziamenti con limite di finanziabilità, inteso come rapporto tra l'importo del finanziamento e il prezzo d'acquisto dell'immobile, comprensivo degli oneri acces-

sori, superiore all'80 per cento, la misura massima della garanzia concessa dal Fondo è elevata all'80 per cento.”.

2-ter. Al Fondo di garanzia di cui al presente articolo sono destinate risorse aggiuntive pari a 400 milioni di euro per l'anno 2020, e 600 milioni per ciascuno degli anni 2021 e 2022. ».

12. 25. Lollobrigida, Osnato, Zucconi, Bignami, Baldini, Ciaburro, Caretta.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. L'accesso ai benefici del Fondo di cui all'articolo 2, commi 475 e seguenti della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è ammesso anche a coloro che stanno pagando un mutuo per la ristrutturazione della prima casa.

12. 27. Barzotti, Villani.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. L'accesso ai benefici del Fondo di cui all'articolo 2, commi da 475 a 480, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, si applica anche alle esposizioni deteriorate relative ai mutui per l'acquisto della prima casa per i lavoratori le cui attività professionali, nel periodo compreso fra il 17 marzo 2020 e il 30 settembre 2020, siano state temporaneamente sospese o risultino definitivamente interrotte a causa della crisi epidemiologica da COVID-19.

2-ter. Agli oneri derivanti dal comma *2-bis*, nel limite massimo pari a 400 milioni di euro, si provvede, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 44, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, come rifinanziato dal comma 3 dell'articolo 18 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

2-quater. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto-legge,

sono definite le modalità di riparto del Fondo, di cui al comma *2-ter*, anche al fine di assicurare il rispetto del limite massimo di spesa.

12. 31. Grimaldi, Cancellieri, Caso, Currò, Giuliadori, Maglione, Maniero, Martiniciglio, Migliorino, Raduzzi, Ruggiero, Ruocco, Zanichelli.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-*bis*.

1. I crediti certificati alla data dell'8 aprile 2020 come certi, liquidi ed esigibili, in essere nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni, sono comunicati da queste alla Cassa depositi e prestiti che provvede direttamente al loro pagamento nella misura del 50 per cento, entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

12. 01. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-*bis*.

1. All'articolo 56, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, dopo le parole: « dall'epidemia di COVID-19 le imprese come definite al comma 5 » sono aggiunte le seguenti: « e gli enti *no-profit* comprese le associazioni, fondazioni, gli enti religiosi civilmente riconosciuti, che svolgono l'attività dei servizi educativi per l'infanzia e scolastici di cui all'articolo 48 primo comma e delle scuole paritarie ».

12. 02. Rospi, Zennaro, Nitti.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.

(Anticipazione PAC)

1. All'articolo 78 del decreto-legge n. 18 del 2020, il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. In relazione all'aggravamento della situazione di crisi determinata dall'emergenza da COVID-19, all'articolo 10-ter del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

“4-bis. Per l'anno 2020, l'anticipazione di cui al presente articolo è concessa in misura pari al 70 per cento del valore del rispettivo portafoglio titoli 2019 nonché del valore del pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente di cui articolo 43, paragrafo 9, terzo e quarto comma, del regolamento (UE) n. 1307/2013 corrispondente a detti titoli, agli agricoltori che conducono superfici agricole alla data del 15 maggio 2020 e che abbiano presentato o si impegnino a presentare, entro i termini stabiliti dalla pertinente normativa europea e nazionale, una domanda unica per la campagna 2020 per il regime di base di cui al titolo III del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013. La presentazione della richiesta dell'anticipazione non consente di cedere titoli a valere sulla campagna 2020 e successive sino a compensazione dell'anticipazione.

4-ter. L'organismo pagatore AGEA è autorizzato al pagamento dei saldi di tutte le domande per superficie del primo e secondo pilastro per le annualità precedenti al 2020 anche per le domande estratte a campione per le quali non sia ancora definito un esito del controllo *in loco* o di condizionalità, rimandandone la chiusura in fase successiva al pagamento;” ».

12. 03. Zennaro, Rospi, Nitti.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.

(Merito di credito)

1. Gli istituti bancari e di credito, ai fini della valutazione di imprese che necessitano di mutui, prestiti e altre forme di finanziamento previsti ai sensi della presente legge, non tengono conto della valutazione del merito di credito sino alla data del 31 dicembre 2020, né considerano tra i crediti deteriorati le eventuali future insolvenze derivanti dai crediti concessi ai sensi della presente legge.

2. In virtù di quanto previsto dal comma 1, in caso di successivo fallimento dell'impresa, non operano le disposizioni vigenti in materia di revocatoria fallimentare, nonché le disposizioni vigenti in materia penale e fallimentare di bancarotta con riferimento alle fattispecie di coinvolgimento a titolo di concorso degli istituti di credito nei reati fallimentari dell'imprenditore nei reati di bancarotta fraudolenta preferenziale, di bancarotta semplice per operazioni di grave imprudenza o per ritardata richiesta di fallimento, nonché nelle ipotesi di ricorso abusivo al credito ovvero di concessione abusiva del credito ai sensi dell'articolo 217 della legge fallimentare.

12. 08. Giacomoni, Martino, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Giacometto, Porcietto, Barelli, Fiorini, Squeri, Polidori, Carrara, Della Frera, Zanettin.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.

(Interventi Cassa depositi e prestiti in materia di adeguamento antisismico sugli immobili)

1. Dall'anno 2020, la Cassa Depositi e Prestiti mette a disposizione uno specifico finanziamento a tasso agevolato per l'ero-

gazione, attraverso il canale bancario, di prestiti per gli interventi di adeguamento antisismico sugli immobili, di cui all'articolo 16, commi da 1 a 1-*septies* del decreto- legge n. 63 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge 90 del 2013. Con decreto del Ministero dell'economia, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione della presente disposizione. Dalla presente disposizione non derivano oneri a carico della finanza pubblica.

12. 010. Fiorini.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.

(Istituzione del fondo di sostegno alle imprese per la mancata partecipazione a fiere e manifestazioni commerciali internazionali)

1. Al fine di sostenere le imprese per la mancata partecipazione a fiere e manifestazioni commerciali internazionali anche a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è costituito un Fondo per le emergenze con una dotazione complessiva di 800 milioni di euro per l'anno 2020.

2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di assegnazione e ripartizione delle risorse alle imprese di cui al comma 1.

3. All'onere derivante dal comma 1, pari a 800 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come « Reddito di cittadinanza » di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate

all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.

12. 013. Fiorini, Porchietto, Gelmini, Martino, Giacomoni, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Giacometto, Squeri, Polidori, Carrara, Della Frera, Barelli.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.

(Modifiche al Fondo per far fronte ai danni diretti e indiretti derivanti dall'emergenza COVID-19 e per assicurare la continuità aziendale delle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura)

1. All'articolo 78, comma 2, primo periodo, del decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo le parole: « dell'attività economica delle imprese del settore della pesca e dell'acquacoltura » sono inserite le seguenti: « , anche mediante lo strumento del credito di imposta ».

12. 015. Gagnarli, Cadeddu, Cassese, Cillis, Cimino, Del Sesto, Galizia, Gallinella, Lombardo, Lovecchio, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Parentela, Pignatone.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.

(Modifiche ed estensione, dei beneficiari del Fondo solidarietà mutui « prima casa »)

1. All'articolo 54 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1, sostituire le parole: « Per un periodo di 9 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto-legge, » con le seguenti: « Per un periodo di 21 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto-legge. »;

b) dopo la lettera a) aggiungere la seguente: « a-bis) i benefici del Fondo sono estesi a tutti i contratti di finanziamento o di mutuo che prevedono il rimborso mediante un piano rateale già concordato e approvato dalla banca o dall'istituto di credito. I versamenti di rimborso, senza applicazione di sanzioni e interessi, possono avvenire mediante rateizzazione per l'intero importo residuo del mutuo fino per un massimo di dieci anni successivi. ».

2. Agli oneri derivanti presente comma, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come « reddito di cittadinanza » di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il

31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.

12. 016. Gusmeroli, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.

(Sospensione pagamento delle rate di prestiti e finanziamenti e del conteggio delle linee di credito relative agli anticipi su contratto e fattura)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla data del 31 dicembre 2020, sono sospesi i pagamenti delle rate di prestiti personali e dei finanziamenti, rientranti nella fattispecie di « credito al consumo », rimborsati con un piano rateale, anche mediante la cessione del quinto dello stipendio, stipulati con le banche o con le società finanziarie e di intermediazione di credito al consumo, di cui agli articoli 106 e 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla data del 31 dicembre 2020 è, altresì, sospeso il conteggio sui finanziamenti relativi agli anticipi su contratti e agli anticipi su fattura.

12. 018. Masi, Sut.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.

(Modifiche all'articolo 65 del decreto-legge n. 18 del 2020 in materia di estensione del credito d'imposta per il canone di locazione delle strutture commerciali)

1. All'articolo 65 del decreto-legge n. 18 del 2020, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla rubrica dell'articolo le parole « botteghe e negozi » sono sostituite dalle seguenti: « gli immobili adibiti ad attività commerciali »;

b) al comma 1, le parole « , relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1 » sono sostituite dalle seguenti: « , anche sotto forma di affitto di ramo d'azienda, relativo a ciascun mese di sospensione delle attività commerciali di vendita al dettaglio disposta con provvedimenti di prevenzione e contenimento, nonché un credito d'imposta nella misura del 30 per cento dell'ammontare del canone di locazione, anche sotto forma di affitto di ramo d'azienda, relativo ai due mesi successivi alla cessazione dell'efficacia dei suddetti provvedimenti, in relazione agli immobili adibiti ad attività commerciali di vendita al dettaglio rientranti, nelle categorie catastali C/1, C/2, e D/8 »;

c) al comma 2, dopo le parole « decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 » sono aggiunte le seguenti: « a decorrere dal mese successivo al pagamento del canone di locazione ».

2. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 570 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo destinato all'attuazione della misura nota come « Reddito di cittadinanza » di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. Qualora a seguito del monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, con-

vertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno del 2020, non si rilevo un ammontare di risorse pari agli oneri di cui al presente articolo, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio 2020, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.

12. 019. Gelmini, Fiorini, Perego Di Cremnago, Martino, Barelli, Giacomoni, Porchietto, Polidori, Giacometto, Baratto, Cattaneo, Carrara, Squeri, Della Frera, Angelucci.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.

(Rimborso alle imprese per mancata partecipazione a fiere e manifestazioni commerciali internazionali)

1. Per l'anno 2020, è riconosciuto un credito di imposta pari al 30 per cento delle spese sostenute dalle imprese per la partecipazione a fiere e manifestazioni commerciali all'estero, come individuate ai sensi dell'articolo 49 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, che siano state disdette, in ragione dell'emergenza legata alla situazione epidemiologica in atto.

2. Si applicano le disposizioni del medesimo articolo 49 del decreto-legge n. 34 del 2019. La misura è riconosciuta nei limiti delle somme stanziare per l'anno 2020.

12. 020. Fiorini, Gelmini, Perego Di Cremnago, Martino, Barelli, Giacomoni, Porchietto, Polidori, Giacometto, Baratto, Cattaneo, Carrara, Squeri, Della Frera, Angelucci.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.

(Cessione credito d'imposta ecobonus e simabonus ad istituti di credito ed intermediari finanziari)

1. Al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 14,

1) al comma 2-*sexies*, il secondo periodo è soppresso;

2) al comma 3.1, l'ultimo periodo è soppresso;

b) all'articolo 16:

1) al comma 1-*quinquies*, il quarto periodo è soppresso;

2) al comma 1-*septies*, l'ultimo periodo è soppresso;

3) al comma 1-*octies*, l'ultimo periodo è soppresso.

12. 022. Bitonci, Lucchini, Benvenuto, Badole, D'Eramo, Gobbato, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Patassini.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.

(Modifiche all'articolo 66 del decreto-legge n. 18 del 2020 in materia di detraibilità dell'Iva sugli acquisti dei beni oggetto di erogazione liberali)

1. All'articolo 66 del decreto-legge 17 marzo 2020, dopo il comma 3 si inserisce il seguente:

« 3-*bis*. Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, gli acquisti dei beni ceduti a titolo di erogazione liberale in natura ai sensi dei precedenti commi 1 e 2 si

considerano effettuati nell'esercizio dell'impresa, arte o professione ai fini della disposizione di cui all'articolo 19, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 ».

12. 023. Gelmini, Fiorini, Perego Di Cremnago, Martino, Barelli, Giacomoni, Porchietto, Polidori, Giacometto, Baratto, Cattaneo, Carrara, Squeri, Della Frera, Angelucci, Nevi.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.

(Modifiche all'articolo 62 del decreto-legge n. 18 del 2020 in materia di posticipo del versamento delle rate Ires)

1. All'articolo 62 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

« 2-*bis*. Per i soggetti indicati nell'articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, i versamenti del saldo, della prima rata e della seconda rata dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, sono effettuati, per quanto riguarda il saldo e il primo acconto, entro il 30 settembre 2020 e, per quanto riguarda il secondo acconto, entro il 16 dicembre 2020. Le sanzioni applicabili ai versamenti effettuati secondo il metodo previsionale, sono escluse per il versamento del primo acconto e sono ridotte alla metà per il versamento del secondo acconto.

2-*ter*. In materia di rivalutazione di beni d'impresa e partecipazioni di cui all'articolo 1, commi 696 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, i soggetti indicati nell'articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 sono posti nella facoltà di eseguire la rivaluta-

zione di cui all'articolo 1, comma 696, della sopramenzionata legge 27 dicembre 2019, n. 160 nel bilancio o rendiconto dell'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, al 31 dicembre 2020 o al 31 dicembre 2021. Resta ferma, in tal caso, la scadenza del versamento della prima rata delle imposte sostitutive di cui ai commi 698 e 699 entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita, e le altre due con scadenza entro il termine rispettivamente previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative ai periodi d'imposta successivi. Resta, parimenti, fermo il riconoscimento dei maggiori valori iscritti in bilancio a decorrere dal terzo esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita.».

2. Agli oneri di cui al presente articolo pari a 6 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 18 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, come incrementato dall'articolo 19, comma 1, lettera *b*), del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157.

12. 026. Gelmini, Fiorini, Perego Di Cremnago, Martino, Barelli, Giacomoni, Porchietto, Polidori, Giacometto, Baratto, Cattaneo, Carrara, Squeri, Della Frera, Angelucci.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.

(Prestito vitalizio ipotecario)

1. All'articolo 1, comma 48, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo la lettera *c-bis*), è inserita la seguente:

«*c-ter*) Al fine di favorire l'accesso al credito da parte della popolazione ultrasessantenne, finalizzato a soddisfare le esigenze di integrazione del reddito e di assicurare il mantenimento del diritto di proprietà sulla prima casa nella terza età, nell'ambito del Fondo per la prima casa è istituita una sezione dedicata alla concessione di garanzie a fronte di operazioni di prestito vitalizio ipotecario di cui all'articolo 11-*quaterdecies*, comma 12, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, come modificato dall'articolo 1, comma 1, della legge 2 aprile 2015, n. 44, relative ad unità immobiliari, site sul territorio nazionale, adibite ad abitazione principale. La garanzia della sezione è a prima richiesta, incondizionata, irrevocabile. La garanzia è concessa nella misura massima di copertura dell'80 per cento della quota capitale erogata per ciascuna operazione. Gli interventi di garanzia sono assistiti dalla garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza. Alla sezione sono assegnati, a valere sulle medesime disponibilità finanziarie del Fondo, 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. La dotazione della sezione è, altresì, alimentata dal versamento di una commissione, commisurata alla quota di capitale erogato versata, una tantum e in via anticipata, dagli intermediari finanziari a fronte della concessione della garanzia sulle operazioni di prestito vitalizio ipotecario e può essere incrementata mediante versamento di contributi da parte delle regioni e di altri enti ed organismi pubblici e privati. Alla gestione della sezione provvede il gestore del Fondo ai sensi dell'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102. Con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le norme di attuazione della sezione, nonché i criteri e le condizioni e le modalità per l'operatività della garanzia, la misura delle commissioni e degli accanto-

namenti determinati tenuto conto del valore dell'immobile e in rapporto al credito erogato, le modalità per l'incremento della dotazione del Fondo, nonché per la cessione a terzi dei crediti assistiti dalla garanzia del Fondo.».

12. 027. Buratti, Pezzopane, Del Barba.

ART. 13.

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: non superiore a 499, aggiungere le seguenti: anche qualora il 25 per cento o più del capitale o dei diritti di voto siano detenuti direttamente o indirettamente da un ente pubblico oppure congiuntamente da più enti pubblici.

* **13. 4.** Braga, Buratti, Pezzopane.

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: non superiore a 499, aggiungere le seguenti: anche qualora il 25 per cento o più del capitale o dei diritti di voto siano detenuti direttamente o indirettamente da un ente pubblico oppure congiuntamente da più enti pubblici.

* **13. 5.** Topo, Mancini, Buratti, Mura, Pezzopane.

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: non superiore a 499, aggiungere le seguenti: anche qualora il 25 per cento o più del capitale o dei diritti di voto siano detenuti direttamente o indirettamente da un ente pubblico oppure congiuntamente da più enti pubblici.

* **13. 6.** Angiola.

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: non superiore a 499, aggiungere le seguenti: anche qualora il 25 per cento o più del capitale o dei diritti di voto siano detenuti direttamente o indirettamente da un ente pubblico oppure congiuntamente da più enti pubblici.

* **13. 7.** Pella, Porchietto.

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: non superiore a 499, aggiungere le seguenti: anche qualora il 25 per cento o più del capitale o dei diritti di voto siano detenuti direttamente o indirettamente da un ente pubblico oppure congiuntamente da più enti pubblici.

* **13. 8.** Pastorino.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: 90 per cento dell'ammontare di ciascuna operazione finanziaria con le seguenti: 100 per cento per prestiti fino a un massimo di 800.000 euro.

13. 34. Currò.

All'articolo 13, comma 1, alla lettera c), dopo le parole: operazione finanziaria inserire le seguenti: , ivi incluse le dilazioni concesse su crediti commerciali ceduti ai sensi della Legge 21 febbraio 1991, n. 52 a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge e sino al 31 dicembre 2020 da parte di banche, intermediari finanziari ai sensi dell'articolo 106 del decreto legislativo n. 385 del 1° settembre 1993 e altri soggetti abilitati alla concessione dei crediti in Italia.

* **13. 25.** Gusmeroli, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Guidesi, Pettazzi, Piastra.

All'articolo 13, comma 1, alla lettera c), dopo le parole: operazione finanziaria inserire le seguenti: , ivi incluse le dilazioni concesse su crediti commerciali ceduti ai sensi della Legge 21 febbraio 1991, n. 52 a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge e sino al 31 dicembre 2020 da parte di banche, intermediari finanziari ai sensi dell'articolo 106 del decreto legislativo n. 385 del 1° settembre

1993 e altri soggetti abilitati alla concessione dei crediti in Italia.

* **13. 24.** Guidesi, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Pettazzi, Piastra, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

All'articolo 13, comma 1, alla lettera c), dopo le parole: operazione finanziaria inserire le seguenti: , ivi incluse le dilazioni concesse su crediti commerciali ceduti ai sensi della Legge 21 febbraio 1991, n. 52 a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge e sino al 31 dicembre 2020 da parte di banche, intermediari finanziari ai sensi dell'articolo 106 del decreto legislativo n. 385 del 1° settembre 1993 e altri soggetti abilitati alla concessione dei crediti in Italia.

* **13. 23.** Moretto, Mor, Marattin, Ungaro.

All'articolo 13, comma 1, alla lettera c), dopo le parole: operazione finanziaria inserire le seguenti: , ivi incluse le dilazioni concesse su crediti commerciali ceduti ai sensi della Legge 21 febbraio 1991, n. 52 a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge e sino al 31 dicembre 2020 da parte di banche, intermediari finanziari ai sensi dell'articolo 106 del decreto legislativo n. 385 del 1° settembre 1993 e altri soggetti abilitati alla concessione dei crediti in Italia.

* **13. 19.** Barelli, Fiorini, Giacometto, Baratto, Gelmini, Martino, Giacomoni, Cattaneo, Angelucci, Porchietto, Squeri, Carrara, Polidori, Della Frera.

Al comma 1, lettera c), le parole: 72 mesi sono sostituite dalle seguenti: 240 mesi.

Conseguentemente, alla lettera m), le parole: 72 mesi sono sostituite dalle seguenti: 240 mesi.

13. 30. Guidesi, Boniardi, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Pettazzi, Piastra, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

Al comma 1, lettera c), primo periodo, sostituire le parole: fino a 72 mesi con le seguenti: fino a 240 mesi.

* **13. 40.** Squeri.

Al comma 1, lettera c), primo periodo, sostituire le parole: fino a 72 mesi con le seguenti: fino a 240 mesi.

* **13. 14.** Benamati, Buratti, Topo, Mura, Pezzopane.

All'articolo 13, comma 1, il secondo periodo della lettera c) è sostituito dal seguente: L'importo totale delle predette operazioni finanziarie non può superare, alternativamente: 1) 25 per cento dei ricavi o compensi del soggetto beneficiario, come risultanti dall'ultimo bilancio depositato ovvero dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata. Nel caso di soggetti beneficiari costituiti a partire dal 1° gennaio 2019, l'importo massimo del prestito non può superare il 25 per cento dei ricavi o compensi del soggetto beneficiario per l'esercizio in corso al 31 dicembre 2019, ragguagliati su base annua, quali risultanti dal relativo bilancio depositato o dichiarazione dei redditi presentata o, in mancanza, da apposita autocertificazione resa dal beneficiario ai sensi del decreto del presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445; 2) il doppio dei costi del personale del soggetto beneficiario per il periodo in corso al 1° gennaio 2019 o per l'ultimo anno disponibile. Nel caso di soggetti beneficiari costituiti a partire dal 1° gennaio 2019, l'importo massimo del prestito non può superare i costi del personale previsti per i primi due anni di attività, quali risultanti da apposita autocertificazione resa dal beneficiario ai sensi

del decreto del presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445.

**** 13. 46.** Gelmini, Porchietto, Martino, Giacomoni, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Giacometto, Mandelli, Prestigiacomo, Barelli, Fiorini, Squeri, Polidori, Carrara, Della Frera.

All'articolo 13, comma 1, il secondo periodo della lettera c) è sostituito dal seguente: L'importo totale delle predette operazioni finanziarie non può superare, alternativamente: 1) 25 per cento dei ricavi o compensi del soggetto beneficiario, come risultanti dall'ultimo bilancio depositato ovvero dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata. Nel caso di soggetti beneficiari costituiti a partire dal 1° gennaio 2019, l'importo massimo del prestito non può superare il 25 per cento dei ricavi o compensi del soggetto beneficiario per l'esercizio in corso al 31 dicembre 2019, ragguagliati su base annua, quali risultanti dal relativo bilancio depositato o dichiarazione dei redditi presentata o, in mancanza, da apposita autocertificazione resa dal beneficiario ai sensi del decreto del presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445; 2) il doppio dei costi del personale del soggetto beneficiario per il periodo in corso al 1° gennaio 2019 o per l'ultimo anno disponibile. Nel caso di soggetti beneficiari costituiti a partire dal 1° gennaio 2019, l'importo massimo del prestito non può superare i costi del personale previsti per i primi due anni di attività, quali risultanti da apposita autocertificazione resa dal beneficiario ai sensi del decreto del presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445.

**** 13. 15.** Acquaroli.

All'articolo 13, comma 1, il secondo periodo della lettera c) è sostituito dal seguente: L'importo totale delle predette operazioni finanziarie non può superare, alternativamente: 1) 25 per cento dei ricavi o compensi del soggetto beneficiario, come risultanti dall'ultimo bilancio depositato

ovvero dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata. Nel caso di soggetti beneficiari costituiti a partire dal 1° gennaio 2019, l'importo massimo del prestito non può superare il 25 per cento dei ricavi o compensi del soggetto beneficiario per l'esercizio in corso al 31 dicembre 2019, ragguagliati su base annua, quali risultanti dal relativo bilancio depositato o dichiarazione dei redditi presentata o, in mancanza, da apposita autocertificazione resa dal beneficiario ai sensi del decreto del presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445; 2) il doppio dei costi del personale del soggetto beneficiario per il periodo in corso al 1° gennaio 2019 o per l'ultimo anno disponibile. Nel caso di soggetti beneficiari costituiti a partire dal 1° gennaio 2019, l'importo massimo del prestito non può superare i costi del personale previsti per i primi due anni di attività, quali risultanti da apposita autocertificazione resa dal beneficiario ai sensi del decreto del presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445.

**** 13. 31.** Moretto, Mor, Ungaro.

All'articolo 13, comma 1, il secondo periodo della lettera c) è sostituito dal seguente: L'importo totale delle predette operazioni finanziarie non può superare, alternativamente: 1) 25 per cento dei ricavi o compensi del soggetto beneficiario, come risultanti dall'ultimo bilancio depositato ovvero dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata. Nel caso di soggetti beneficiari costituiti a partire dal 1° gennaio 2019, l'importo massimo del prestito non può superare il 25 per cento dei ricavi o compensi del soggetto beneficiario per l'esercizio in corso al 31 dicembre 2019, ragguagliati su base annua, quali risultanti dal relativo bilancio depositato o dichiarazione dei redditi presentata o, in mancanza, da apposita autocertificazione resa dal beneficiario ai sensi del decreto del presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445; 2) il doppio dei costi del personale del soggetto beneficiario per il periodo in corso al 1° gennaio 2019 o per

l'ultimo anno disponibile. Nel caso di soggetti beneficiari costituiti a partire dal 1° gennaio 2019, l'importo massimo del prestito non può superare i costi del personale previsti per i primi due anni di attività, quali risultanti da apposita autocertificazione resa dal beneficiario ai sensi del decreto del presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445.

* **13. 16.** Gusmeroli, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Guidesi, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Pettazzi, Piastra.

All'articolo 13, comma 1, il secondo periodo della lettera c) è sostituito dal seguente: L'importo totale delle predette operazioni finanziarie non può superare, alternativamente: 1) 25 per cento dei ricavi o compensi del soggetto beneficiario, come risultanti dall'ultimo bilancio depositato ovvero dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata. Nel caso di soggetti beneficiari costituiti a partire dal 1° gennaio 2019, l'importo massimo del prestito non può superare il 25 per cento dei ricavi o compensi del soggetto beneficiario per l'esercizio in corso al 31 dicembre 2019, ragguagliati su base annua, quali risultanti dal relativo bilancio depositato o dichiarazione dei redditi presentata o, in mancanza, da apposita autocertificazione resa dal beneficiario ai sensi del decreto del presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445; 2) il doppio dei costi del personale del soggetto beneficiario per il periodo in corso al 1° gennaio 2019 o per l'ultimo anno disponibile. Nel caso di soggetti beneficiari costituiti a partire dal 1° gennaio 2019, l'importo massimo del prestito non può superare i costi del personale previsti per i primi due anni di attività, quali risultanti da apposita autocertificazione resa dal beneficiario ai sensi del decreto del presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445.

* **13. 45.** Buratti, Benamati, Pezzopane.

All'articolo 13, comma 1, il secondo periodo della lettera c) è sostituito dal

seguito: L'importo totale delle predette operazioni finanziarie non può superare, alternativamente: 1) 25 per cento dei ricavi o compensi del soggetto beneficiario, come risultanti dall'ultimo bilancio depositato ovvero dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata. Nel caso di soggetti beneficiari costituiti a partire dal 1° gennaio 2019, l'importo massimo del prestito non può superare il 25 per cento dei ricavi o compensi del soggetto beneficiario per l'esercizio in corso al 31 dicembre 2019, ragguagliati su base annua, quali risultanti dal relativo bilancio depositato o dichiarazione dei redditi presentata o, in mancanza, da apposita autocertificazione resa dal beneficiario ai sensi del decreto del presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445; 2) il doppio dei costi del personale del soggetto beneficiario per il periodo in corso al 1° gennaio 2019 o per l'ultimo anno disponibile. Nel caso di soggetti beneficiari costituiti a partire dal 1° gennaio 2019, l'importo massimo del prestito non può superare i costi del personale previsti per i primi due anni di attività, quali risultanti da apposita autocertificazione resa dal beneficiario ai sensi del decreto del presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445.

* **13. 35.** Bellucci, Osnato, Zucconi, Acquaroli, Bignami, Baldini.

All'articolo 13, comma 1, il secondo periodo della lettera c) è sostituito dal seguente: L'importo totale delle predette operazioni finanziarie non può superare, alternativamente: 1) 25 per cento dei ricavi o compensi del soggetto beneficiario, come risultanti dall'ultimo bilancio depositato ovvero dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata. Nel caso di soggetti beneficiari costituiti a partire dal 1° gennaio 2019, l'importo massimo del prestito non può superare il 25 per cento dei ricavi o compensi del soggetto beneficiario per l'esercizio in corso al 31 dicembre 2019, ragguagliati su base annua, quali risultanti dal relativo bilancio depositato o dichiarazione dei redditi presentata o, in man-

canza, da apposita autocertificazione resa dal beneficiario ai sensi del decreto del presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445; 2) il doppio dei costi del personale del soggetto beneficiario per il periodo in corso al 1° gennaio 2019 o per l'ultimo anno disponibile. Nel caso di soggetti beneficiari costituiti a partire dal 1° gennaio 2019, l'importo massimo del prestito non può superare i costi del personale previsti per i primi due anni di attività, quali risultanti da apposita autocertificazione resa dal beneficiario ai sensi del decreto del presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445.

*** 13. 28.** Guidesi, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Pettazzi, Piastra, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

Al comma 1, lettera c), n. 2, dopo le parole: beneficiario nel 2019, *aggiungere le parole:* Nei casi di cessione o affitto di azienda con prosecuzione della medesima attività si considera altresì l'ammontare dei ricavi risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi o dall'ultimo bilancio depositato dal cedente o dal locatore.

Conseguentemente, alla lettera m), eliminare le parole: Nei casi di cessione o affitto di azienda con prosecuzione della medesima attività si considera altresì l'ammontare dei ricavi risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi o dall'ultimo bilancio depositato dal cedente o dal locatore.

**** 13. 44.** Nardi, Pezzopane.

Al comma 1, lettera c), n. 2, dopo le parole: beneficiario nel 2019, *aggiungere le parole:* Nei casi di cessione o affitto di azienda con prosecuzione della medesima attività si considera altresì l'ammontare dei ricavi risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi o dall'ultimo bilancio depositato dal cedente o dal locatore.

Conseguentemente, alla lettera m), eliminare le parole: Nei casi di cessione o affitto di azienda con prosecuzione della medesima attività si considera altresì l'ammontare dei ricavi risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi o dall'ultimo bilancio depositato dal cedente o dal locatore.

**** 13. 42.** De Toma, Rachele Silvestri.

Al comma 1, lettera c), n. 2, dopo le parole: beneficiario nel 2019, *aggiungere le parole:* Nei casi di cessione o affitto di azienda con prosecuzione della medesima attività si considera altresì l'ammontare dei ricavi risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi o dall'ultimo bilancio depositato dal cedente o dal locatore.

Conseguentemente, alla lettera m), eliminare le parole: Nei casi di cessione o affitto di azienda con prosecuzione della medesima attività si considera altresì l'ammontare dei ricavi risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi o dall'ultimo bilancio depositato dal cedente o dal locatore.

**** 13. 22.** Squeri.

Al comma 1, lettera c), n. 2, dopo le parole: beneficiario nel 2019, *aggiungere le parole:* Nei casi di cessione o affitto di azienda con prosecuzione della medesima attività si considera altresì l'ammontare dei ricavi risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi o dall'ultimo bilancio depositato dal cedente o dal locatore.

Conseguentemente, alla lettera m), eliminare le parole: Nei casi di cessione o affitto di azienda con prosecuzione della medesima attività si considera altresì l'ammontare dei ricavi risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi o dall'ultimo bilancio depositato dal cedente o dal locatore.

**** 13. 32.** Zucconi, Osnato, Acquaroli, Bignami, Baldini.

Al comma 1, lettera c), n. 2, dopo le parole: beneficiario nel 2019, aggiungere le parole: Nei casi di cessione o affitto di azienda con prosecuzione della medesima attività si considera altresì l'ammontare dei ricavi risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi o dall'ultimo bilancio depositato dal cedente o dal locatore.

Conseguentemente, alla lettera m), eliminare le parole: Nei casi di cessione o affitto di azienda con prosecuzione della medesima attività si considera altresì l'ammontare dei ricavi risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi o dall'ultimo bilancio depositato dal cedente o dal locatore.

**** 13. 18.** Mor.

Al comma 1, lettera c), punto 2), primo periodo aggiungere in fine le seguenti parole: per le imprese caratterizzate da cicli produttivi ultrannuali, il valore della produzione 2019.

*** 13. 38.** Porchietto, Gelmini, Cattaneo, Giacomoni, Baratto, Martino, Angelucci, Giacometto, Barelli, Fiorini, Squeri, Polidori, Carrara, Della Frera.

Al comma 1, lettera c), punto 2), primo periodo aggiungere in fine le seguenti parole: per le imprese caratterizzate da cicli produttivi ultrannuali, il valore della produzione 2019.

*** 13. 20.** Lollobrigida, Osnato, Zucconi, Bignami, Baldini, Ciaburro, Caretta.

Al comma 1, lettera c), punto 2), primo periodo aggiungere in fine le seguenti parole: per le imprese caratterizzate da cicli produttivi ultrannuali, il valore della produzione 2019.

*** 13. 26.** Mura, Topo, Pezzopane.

Al comma 1, lettera c), punto 2), primo periodo aggiungere in fine le seguenti pa-

role: per le imprese caratterizzate da cicli produttivi ultrannuali, il valore della produzione 2019.

*** 13. 27.** Guidesi, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Pettazzi, Piastra, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

Al comma 1, lettera c), numero 2), aggiungere, in fine, le seguenti parole: ovvero del fatturato come risultante dal bilancio depositato relativo al 2018,.

13. 21. Colletti.

Al comma 1 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera c), numero 3), dopo le parole:* di piccole e medie imprese *sono aggiunte le seguenti:* e di start-up innovative;

b) *alla lettera m), primo periodo, dopo le parole:* di piccole e medie imprese *sono aggiunte le seguenti:* , di start-up innovative.

13. 29. Guidesi, Minardo, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Pettazzi, Piastra, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

Al comma 1, lettera c), numero 3) sostituire le parole: tale fabbisogno è attestato mediante apposita autocertificazione resa dal beneficiario ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 *con le seguenti:* tale fabbisogno è attestato mediante apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale il titolare o il legale rappresentante dell'impresa richiedente dichiarare, sotto la propria responsabilità, la veridicità e la completezza dei dati e la non sussistenza delle cause di

divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

13. 36. Dori, Piera Aiello, Ascari, Barbuto, Cataldi, Di Sarno, D'Orso, Giuliano, Palmisano, Perantoni, Saitta, Salafia, Sarti, Scutellà.

Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

c-bis) previa autorizzazione della Commissione Europea ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'unione europea (TFUE), le misure previste dall'articolo 13, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)* si applicano anche per le operazioni finanziarie con durata fino a 120 mesi.

13. 49. Paxia, Sut, Berardini.

Al comma 1, dopo la lettera c), è inserita la seguente:

c-bis) per le imprese culturali e creative, di cui all'articolo 1, comma 57, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, la cui attività risulti, per effetto delle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, sospesa oltre la data del 3 maggio 2020, la percentuale di copertura della garanzia diretta è incrementata, anche mediante il concorso delle sezioni speciali del Fondo, al 100 per cento dell'ammontare di ciascuna operazione finanziaria. L'importo delle predette operazioni finanziarie può eccedere i limiti fissati alla precedente lettera *c)*, ai sensi del paragrafo 1.3, punto 15, della Comunicazione della Commissione Europea 2020/C91 I/01, fino a concorrenza dei dieci dodicesimi del fatturato totale del beneficiario nel 2019; il predetto fatturato è attestato mediante apposita autocertificazione resa dal beneficiario ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445.

13. 51. Bonomo, Pezzopane.

Al comma 1, lettere d), e) ed m), sostituire la parola: riassicurazione ovunque ricorra con la seguente: controgaranzia.

13. 325. Sut.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera d), dopo le parole: o da altro fondo di garanzia inserire le seguenti: o di cui all'articolo 112, comma 7, terzo periodo, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

b) al comma 9, primo periodo, aggiungere, alla fine, le seguenti parole: e all'articolo 112, comma 7, terzo periodo, lettera b), le parole: «quindici milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «trenta milioni di euro» e alla lettera c) le parole: «20.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «40.000 euro».

*** 13. 53.** Mancini, Pezzopane.

(Inammissibile limitatamente alla lettera b))

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera d), dopo le parole: o da altro fondo di garanzia inserire le seguenti: o di cui all'articolo 112, comma 7, terzo periodo, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

b) al comma 9, primo periodo, aggiungere, alla fine, le seguenti parole: e all'articolo 112, comma 7, terzo periodo, lettera b), le parole: «quindici milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «trenta milioni di euro» e alla lettera c) le parole: «20.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «40.000 euro».

*** 13. 60.** Pedrazzini, Benigni, Gagliardi, Silli, Sorte.

(Inammissibile limitatamente alla lettera b))

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera d), dopo le parole: o da altro fondo di garanzia inserire le seguenti: o di cui all'articolo 112, comma 7, terzo periodo, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

b) al comma 9, primo periodo, aggiungere, alla fine, le seguenti parole: e all'articolo 112, comma 7, terzo periodo, lettera b), le parole: «quindici milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «trenta milioni di euro» e alla lettera c) le parole: «20.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «40.000 euro».

* 13. 54. Osnato, Trancassini, Zucconi, Bignami, Baldini.

(Inammissibile limitatamente alla lettera b))

All'articolo 13, comma 1, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

e) sono ammissibili alla garanzia del Fondo, per la garanzia diretta nella misura dell'80 per cento e per la riassicurazione nella misura del 90 per cento dell'importo garantito da Confidi o da altro fondo garanzia. Sono vietate le compensazioni con affidamenti già in essere.

13. 71. Gusmeroli, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:

e) il finanziamento coperto dalla garanzia deve essere destinato a sostenere costi del personale, investimenti o capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali che siano localizzati in Italia, come documentato e attestato dal rappresentante legale dell'impresa beneficiaria.

13. 58. Librandi.

All'articolo 13, comma 1, lettera e):

a) le parole: pari ad almeno il 10 per cento sono sostituite dalle seguenti: pari ad almeno il 50 per cento;

b) alla fine sono aggiunti i seguenti periodi: Nel caso in cui il credito aggiunto sia erogato in misura inferiore al 50 per cento, ma comunque in misura superiore al 10 per cento, i finanziamenti sono ammissibili alla garanzia del Fondo, per la garanzia diretta nella misura del 40 per cento e per la riassicurazione nella misura del 45 per cento. Per i finanziamenti che non superano l'importo di 25.000 euro è in ogni caso esclusa l'applicazione della presente lettera, restando i medesimi ammissibili alla garanzia del Fondo soltanto ai sensi della successiva lettera m);

* 13. 69. Acquaroli.

All'articolo 13, comma 1, lettera e):

a) le parole: pari ad almeno il 10 per cento sono sostituite dalle seguenti: pari ad almeno il 50 per cento;

b) alla fine sono aggiunti i seguenti periodi: Nel caso in cui il credito aggiunto sia erogato in misura inferiore al 50 per cento, ma comunque in misura superiore al 10 per cento, i finanziamenti sono ammissibili alla garanzia del Fondo, per la garanzia diretta nella misura del 40 per cento e per la riassicurazione nella misura del 45 per cento. Per i finanziamenti che non superano l'importo di 25.000 euro è in ogni caso esclusa l'applicazione della presente lettera, restando i medesimi ammissibili alla garanzia del Fondo soltanto ai sensi della successiva lettera m);

* 13. 59. Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Guidesi, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Pettazzi, Piastra.

Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: pari almeno il 10 per cento con le seguenti: non inferiore al 15 per cento.

13. 63. Sut.

Al comma 1, lettera e) sostituire le parole: pari ad almeno il 10 per cento con le seguenti: pari ad almeno il 50 per cento.

13. 64. Dal Moro, Bazoli, Berlinghieri, Bonomo, Bordo, Enrico Borghi, Burratti, Carnevali, Ceccanti, Cenni, Ciampi, Critelli, De Luca, De Maria, De Menech, Del Basso De Caro, Fassino, Fiano, Giacomelli, Gribaudo, Lacarra, Losacco, Lotti, Madia, Gavino Manca, Martina, Melilli, Miceli, Mura, Nardi, Navarra, Orfini, Pellicani, Pezzopane, Prestipino, Andrea Romano, Rossi, Rotta, Sensi, Serracchiani, Soverini, Topo, Vazio.

Al comma 1, lettera e) apportare le seguenti modifiche:

le parole: pari ad almeno il 10 per cento sono sostituite dalle seguenti: pari ad almeno il 50 per cento;

aggiungere in fine i seguenti periodi: Nel caso in cui il credito aggiunto sia erogato in misura inferiore al 50 per cento, ma comunque in misura superiore al 10 per cento, i finanziamenti sono ammissibili alla garanzia del Fondo, per la garanzia diretta nella misura del 40 per cento e per la riassicurazione nella misura del 45 per cento. Per i finanziamenti che non superano l'importo di 25.000 euro è in ogni caso esclusa l'applicazione della presente lettera, restando i medesimi ammissibili alla garanzia del Fondo soltanto ai sensi della successiva lettera *m*);

*** 13. 73.** Gelmini, Porchietto, Martino, Giacomoni, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Giacometto, Mandelli, Prestigiacomo, Barelli, Fiorini, Squeri, Polidori, Carrara, Della Frera.

Al comma 1, lettera e) apportare le seguenti modifiche:

le parole: pari ad almeno il 10 per cento sono sostituite dalle seguenti: pari ad almeno il 50 per cento;

aggiungere in fine i seguenti periodi: Nel caso in cui il credito aggiunto sia erogato in misura inferiore al 50 per cento, ma comunque in misura superiore al 10 per cento, i finanziamenti sono ammissibili alla garanzia del Fondo, per la garanzia diretta nella misura del 40 per cento e per la riassicurazione nella misura del 45 per cento. Per i finanziamenti che non superano l'importo di 25.000 euro è in ogni caso esclusa l'applicazione della presente lettera, restando i medesimi ammissibili alla garanzia del Fondo soltanto ai sensi della successiva lettera *m*);

*** 13. 86.** Ungaro.

Al comma 1, lettera e) apportare le seguenti modifiche:

le parole: pari ad almeno il 10 per cento sono sostituite dalle seguenti: pari ad almeno il 50 per cento;

aggiungere in fine i seguenti periodi: Nel caso in cui il credito aggiunto sia erogato in misura inferiore al 50 per cento, ma comunque in misura superiore al 10 per cento, i finanziamenti sono ammissibili alla garanzia del Fondo, per la garanzia diretta nella misura del 40 per cento e per la riassicurazione nella misura del 45 per cento. Per i finanziamenti che non superano l'importo di 25.000 euro è in ogni caso esclusa l'applicazione della presente lettera, restando i medesimi ammissibili alla garanzia del Fondo soltanto ai sensi della successiva lettera *m*);

*** 13. 56.** Nardi, Pezzopane.

Al comma 1, lettera e), sostituire la parola: 10 con la seguente: 30.

13. 62. Colletti.

Al comma 1 lettera e), dopo le parole: oggetto di rinegoziazione inserire il seguente periodo: in tali casi, il soggetto finanziatore deve trasmettere al gestore del Fondo una dichiarazione attestante la

riduzione del tasso d'interesse applicata, sul finanziamento garantito, al soggetto beneficiario per effetto della sopravvenuta concessione della garanzia;

* **13. 66.** Cavandoli, Bitonci, Gusmeroli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Andreuzza, Guidesi, Binelli, Colla, Dara, Galli, Pettazzi, Piastra.

Al comma 1 lettera e), dopo le parole: oggetto di rinegoziazione inserire il seguente periodo: in tali casi, il soggetto finanziatore deve trasmettere al gestore del Fondo una dichiarazione attestante la riduzione del tasso d'interesse applicata, sul finanziamento garantito, al soggetto beneficiario per effetto della sopravvenuta concessione della garanzia;

* **13. 55.** Mura, Topo, Pezzopane.

Al comma 1 lettera e), dopo le parole: oggetto di rinegoziazione inserire il seguente periodo: in tali casi, il soggetto finanziatore deve trasmettere al gestore del Fondo una dichiarazione attestante la riduzione del tasso d'interesse applicata, sul finanziamento garantito, al soggetto beneficiario per effetto della sopravvenuta concessione della garanzia;

* **13. 57.** Moretto.

Al comma 1 lettera e), dopo le parole: oggetto di rinegoziazione inserire il seguente periodo: in tali casi, il soggetto finanziatore deve trasmettere al gestore del Fondo una dichiarazione attestante la riduzione del tasso d'interesse applicata, sul finanziamento garantito, al soggetto beneficiario per effetto della sopravvenuta concessione della garanzia;

* **13. 84.** Lollobrigida, Osnato, Zucconi, Bignami, Baldini, Ciaburro, Caretta.

Al comma 1 lettera e), dopo le parole: oggetto di rinegoziazione inserire il se-

guente periodo: in tali casi, il soggetto finanziatore deve trasmettere al gestore del Fondo una dichiarazione attestante la riduzione del tasso d'interesse applicata, sul finanziamento garantito, al soggetto beneficiario per effetto della sopravvenuta concessione della garanzia;

* **13. 79.** Cattaneo, Giacomoni, Gelmini, Giacometto, Porchietto, Baratto, Martino, Angelucci, Barelli, Fiorini, Squeri, Polidori, Carrara, Della Frera.

Al comma 1, lettera e), inserire, in fine le seguenti parole: i finanziamenti a fronte di rinegoziazione del debito, vengono in ogni caso erogati al di fuori o oltre l'importo massimo garantito per singola impresa, ai sensi della lettera b) del presente comma;

13. 78. Pastorino.

Al comma 1 dopo la lettera e) aggiungere la seguente:

e-bis) è altresì ammessa la rinegoziazione della durata di finanziamenti agevolati ammessi a speciali sezioni del fondo di garanzia, anche qualora la stessa sia concessa in percentuali diverse da quanto previsto nel presente comma, per un numero di anni massimo pari alla durata residua dei finanziamenti. Il credito aggiuntivo erogato ai sensi del precedente paragrafo del comma viene riconosciuto alla banca finanziatrice a ristoro degli eventuali minori interessi percepiti, nel caso in cui al momento della rinegoziazione del finanziamento il tasso contrattuale risulti inferiore a quanto originariamente pattuito.

13. 87. Porchietto, Magi.

Al comma 1, lettera g), sostituire il quarto periodo con il seguente: La garanzia è concessa anche in favore di beneficiari finali che presentano, alla data della richiesta di garanzia, esposizioni nei confronti del soggetto finanziatore classificate

come « inadempienze probabili » o « scadute o sconfinanti deteriorate » ai sensi del paragrafo 2, parte B della circolare n. 272 del 30 luglio 2008 della Banca d'Italia e successive modificazioni, purché la predetta classificazione non sia precedente alla data del 31 dicembre 2019. La garanzia è concessa anche alle imprese che siano state ammesse alla procedura del concordato con continuità aziendale di cui all'articolo 186-*bis* del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, hanno stipulato accordi di ristrutturazione ai sensi dell'articolo 182-*bis* del regio decreto 267 del 1942 o hanno presentato un piano attestato di cui all'articolo 67 del predetto regio decreto, purché, alla data del 31 gennaio 2020, non presentassero importi in arretrato successivi all'applicazione delle misure di concessione o il mancato rispetto degli obblighi assunti.

* **13. 101.** Benamati, Topo, Pezzopane.

Al comma 1, lettera g), sostituire il quarto periodo con il seguente: La garanzia è concessa anche in favore di beneficiari finali che presentano, alla data della richiesta di garanzia, esposizioni nei confronti del soggetto finanziatore classificate come « inadempienze probabili » o « scadute o sconfinanti deteriorate » ai sensi del paragrafo 2, parte B della circolare n. 272 del 30 luglio 2008 della Banca d'Italia e successive modificazioni, purché la predetta classificazione non sia precedente alla data del 31 dicembre 2019. La garanzia è concessa anche alle imprese che siano state ammesse alla procedura del concordato con continuità aziendale di cui all'articolo 186-*bis* del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, hanno stipulato accordi di ristrutturazione ai sensi dell'articolo 182-*bis* del regio decreto 267 del 1942 o hanno presentato un piano attestato di cui all'articolo 67 del predetto regio decreto, purché, alla data del 31 gennaio 2020, non presentassero importi in arretrato successivi all'applicazione delle misure di concessione o il mancato rispetto degli obblighi assunti.

* **13. 98.** Ungaro, Moretto, Mor, Marattin.

Al comma 1, lettera g), sostituire il quarto periodo con il seguente: La garanzia è concessa anche in favore di beneficiari finali che presentano, alla data della richiesta di garanzia, esposizioni nei confronti del soggetto finanziatore classificate come « inadempienze probabili » o « scadute o sconfinanti deteriorate » ai sensi del paragrafo 2, parte B della circolare n. 272 del 30 luglio 2008 della Banca d'Italia e successive modificazioni, purché la predetta classificazione non sia precedente alla data del 31 dicembre 2019. La garanzia è concessa anche alle imprese che siano state ammesse alla procedura del concordato con continuità aziendale di cui all'articolo 186-*bis* del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, hanno stipulato accordi di ristrutturazione ai sensi dell'articolo 182-*bis* del regio decreto 267 del 1942 o hanno presentato un piano attestato di cui all'articolo 67 del predetto regio decreto, purché, alla data del 31 gennaio 2020, non presentassero importi in arretrato successivi all'applicazione delle misure di concessione o il mancato rispetto degli obblighi assunti.

* **13. 108.** Porchietto, Gelmini, Martino, Giacomoni, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Giacometto, Barelli, Squeri, Carrara, Polidori, Fiorini, Della Frera.

Al comma 1, lettera g), sostituire il quarto periodo con il seguente: La garanzia è concessa anche in favore di beneficiari finali che presentano, alla data della richiesta di garanzia, esposizioni nei confronti del soggetto finanziatore classificate come « inadempienze probabili » o « scadute o sconfinanti deteriorate » ai sensi del paragrafo 2, parte B della circolare n. 272 del 30 luglio 2008 della Banca d'Italia e successive modificazioni, purché la predetta classificazione non sia precedente alla data del 31 dicembre 2019. La garanzia è concessa anche alle imprese che siano state ammesse alla procedura del

concordato con continuità aziendale di cui all'articolo 186-*bis* del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, hanno stipulato accordi di ristrutturazione ai sensi dell'articolo 182-*bis* del regio decreto 267 del 1942 o hanno presentato un piano attestato di cui all'articolo 67 del predetto regio decreto, purché, alla data del 31 gennaio 2020, non presentassero importi in arretrato successivi all'applicazione delle misure di concessione o il mancato rispetto degli obblighi assunti.

* **13. 93.** Guidesi, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Pettazzi, Piastra, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

Al comma 1, lettera g), sostituire il quarto periodo con il seguente: La garanzia è concessa anche alle imprese che sono state ammesse alla procedura del concordato con continuità aziendale di cui all'articolo 186-*bis* del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, hanno stipulato accordi di ristrutturazione ai sensi dell'articolo 182-*bis* del regio decreto n. 267 del 1942 o hanno presentato un piano attestato di cui all'articolo 67 del predetto regio decreto, purché, alla data di entrata in vigore del presente decreto, le loro esposizioni non siano più in una situazione che ne determinerebbe la classificazione come esposizioni deteriorate e non presentino importi in arretrato successivi all'applicazione delle misure di concessione.

13. 121. Manzo, Donno.

Al comma 1, lettera g), sostituire il quarto periodo: La garanzia è concessa anche in favore di beneficiari finali che presentano, alla data della richiesta di garanzia, esposizioni nei confronti del soggetto finanziatore classificate come « inadempienze probabili » o scadute o sconfinanti deteriorate ai sensi del paragrafo 2, parte B della circolare n. 272 del 30 luglio 2008 della Banca d'Italia e successive mo-

dificazioni, purché la predetta classificazione non sia precedente alla data del 31 gennaio 2020 *con il seguente:* La garanzia è concessa anche in favore di beneficiari finali che presentano, alla data della richiesta di garanzia, esposizioni nei confronti del soggetto finanziatore classificate come « inadempienze probabili », « scadute o sconfinanti deteriorate » o « sofferenze » ai sensi del paragrafo 2, parte 8 della circolare n. 272 del 30 luglio 2008 della Banca d'Italia e successive modificazioni, purché la predetta classificazione non sia precedente alla data del 31 dicembre 2018.

13. 122. Berardini, Gabriele Lorenzoni, Torto, Segneri, De Girolamo.

Al comma 3, lettera g), apportare le seguenti modificazioni:

a) *al quarto periodo, sostituire le parole:* 31 gennaio 2020 *con le seguenti:* 31 dicembre 2018;

b) *al quinto periodo, sostituire le parole:* 31 dicembre 2019 *con le seguenti:* 31 dicembre 2018.

* **13. 115.** Tarantino, Bitonci, Gusmeroli, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Andreuzza, Guidesi, Binelli, Colla, Dara, Galli, Pettazzi, Piastra, Di Muro, Furguele.

Al comma 3, lettera g), apportare le seguenti modificazioni:

a) *al quarto periodo, sostituire le parole:* 31 gennaio 2020 *con le seguenti:* 31 dicembre 2018;

b) *al quinto periodo, sostituire le parole:* 31 dicembre 2019 *con le seguenti:* 31 dicembre 2018.

* **13. 106.** Giacometto, Gelmini, Cattaneo, Giacomoni, Porchietto, Baratto, Martino, Angelucci, Barelli, Fiorini, Squeri, Polidori, Carrara, Della Frera.

Al comma 3, lettera g), apportare le seguenti modificazioni:

a) al quarto periodo, sostituire le parole: 31 gennaio 2020 con le seguenti: 31 dicembre 2018;

b) al quinto periodo, sostituire le parole: 31 dicembre 2019 con le seguenti: 31 dicembre 2018.

*** 13. 113.** Lollobrigida, Osnato, Zucconi, Bignami, Baldini.

Al comma 3, lettera g), apportare le seguenti modificazioni:

a) al quarto periodo, sostituire le parole: 31 gennaio 2020 con le seguenti: 31 dicembre 2018;

b) al quinto periodo, sostituire le parole: 31 dicembre 2019 con le seguenti: 31 dicembre 2018.

*** 13. 94.** Topo, Mura, Pezzopane.

Al comma 1, lettera g), le parole: del 31 gennaio 2020 sono sostituite dalle seguenti: del 31 dicembre 2019;

13. 105. Sut.

Al comma 1, lettera g), apportare le seguenti modificazioni:

1) al quarto periodo, dopo le parole: 31 gennaio 2020 inserire le seguenti: ovvero, per le « inadempienze probabili », non sia relativa ad esposizioni ristrutturata successivamente al 31 gennaio 2019 ed in corso di regolare adempimento;

2) al quinto periodo:

a) sostituire la parola: presentato con le seguenti: posto in essere atti o pagamenti in esecuzione di;

b) sostituire le parole: alla data di entrata in vigore del presente decreto con le seguenti: alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

13. 114. Perantoni, Sut.

Al comma 1, lettera g), quarto periodo, dopo le parole: alla data del 31 gennaio 2020, aggiungere il seguente periodo: Restano escluse dalle anzidette previsioni le imprese del settore agricolo che hanno subito eventi calamitosi, atmosferici, naturali o altri eventi ad essi assimilabili negli ultimi due anni.

Conseguentemente, al comma 1, lettera g), ultimo periodo, dopo le parole: ai sensi della disciplina bancaria aggiungere le seguenti: , eccetto le imprese del settore agricolo che hanno subito eventi calamitosi, atmosferici, naturali o altri eventi ad essi assimilabili negli ultimi due anni.

13. 103. Gagnarli, Cadeddu, Cassese, Cillis, Cimino, Del Sesto, Galizia, Gallinella, Lombardo, Lovecchio, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Parentela, Pignatone.

Al comma 1, lettera g), le parole: in data successiva al 31 dicembre 2019, sono soppresse.

*** 13. 100.** Ubaldo Pagano, Pezzopane.

Al comma 1, lettera g), le parole: in data successiva al 31 dicembre 2019, sono soppresse.

*** 13. 97.** Guidesi, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Pettazzi, Piastra, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

Al comma 1, lettera g), quinto periodo, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: in data successiva al 31 dicembre 2019 sono sostituite dalle seguenti: in data successiva al 31 dicembre 2013;

b) *le parole*: le loro esposizioni non siano più in una situazione che ne determinerebbe la classificazione come esposizioni deteriorate *sono sostituite dalle seguenti*: abbiano adempiuto agli impegni assunti.

13. 119. Trano, Aprile.

Al comma 1, lettera g), quinto periodo, le parole: in data successiva al 31 dicembre 2019, *sono sostituite dalle seguenti: entro la data di entrata in vigore del presente decreto,*.

13. 117. Fornaro, Pastorino.

Al comma 1 lettera g), sostituire le parole: 31 dicembre 2019 *con le seguenti*: 31 dicembre 2018.

13. 96. Boschi, Marattin, Moretto, Mor, Ungaro.

Al comma 1, lettera g), sopprimere l'ultimo periodo.

* **13. 124.** Tartaglione, Giacomoni, Martino, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Giacometto, Porchietto, Barelli, Fiorini, Squeri, Polidori, Carrara, Della Frera.

Al comma 1, lettera g), sopprimere l'ultimo periodo.

* **13. 109.** Soverini, De Maria, Pezzopane.

Al comma 1, lettera g), sopprimere l'ultimo periodo.

* **13. 107.** Melilli, Buratti, Topo, Pezzopane.

Al comma 1, lettera i), dopo le parole: turistico-alberghiero, *inserire le seguenti*: e termale.

** **13. 126.** Lazzarini, Lucchini, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Guidesi, Pettazzi, Piastra.

Al comma 1, lettera i), dopo le parole: turistico-alberghiero, *inserire le seguenti*: e termale.

** **13. 127.** Moretto.

Al comma 1, lettera i), dopo le parole: turistico-alberghiero, *inserire le seguenti*: e termale.

** **13. 128.** Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Guidesi, Pettazzi, Piastra, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

Al comma 1, lettera i), dopo le parole: turistico-alberghiero, *inserire le seguenti*: e termale.

** **13. 129.** Zucconi, Osnato, Acquaroli, Bignami, Baldini, Mollicone.

Al comma 1, lettera i), dopo le parole: turistico-alberghiero, *inserire le seguenti*: e termale.

** **13. 130.** Trano, Aprile.

Al comma 1, lettera i), dopo le parole: turistico-alberghiero, *inserire le seguenti*: e termale.

** **13. 393.** Angiola.

Al comma 1, lettera i), sopprimere le parole: è di importo superiore a 500.000.

13. 192. Raduzzi, Sut.

Al comma 1, lettera m), primo periodo, dopo le parole: piccole e medie imprese *aggiungere le seguenti*: nonché di enti del

terzo settore anche non iscritti al registro delle imprese.

13. 219. Masi, Zanichelli, Sut.

Al comma 1, lettera m), sopprimere le seguenti parole: d'impresa.

13. 199. Scanu.

Al comma 1, lettera m), primo periodo, dopo le parole: persone fisiche esercenti attività di impresa aggiungere le seguenti: , anche nell'ambito delle attività finanziarie e assicurative di cui al Codice Ateco K,.

* **13. 205.** Osnato, Zucconi, Bignami, Baldini.

Al comma 1, lettera m), primo periodo, dopo le parole: persone fisiche esercenti attività di impresa aggiungere le seguenti: , anche nell'ambito delle attività finanziarie e assicurative di cui al Codice Ateco K,.

* **13. 246.** Zennaro, Rospi, Nitti.

Apportare le seguenti modificazioni:

al comma 1 lettera m), primo periodo, dopo le parole: arti o professioni aggiungere le seguenti: nonché del terzo settore, compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti e gli altri soggetti che svolgono attività economica come previsto dalla raccomandazione della Commissione europea del 6 maggio 2003 n. 2003/361/CE e dopo le parole: dalla data della domanda di garanzia ovvero... sono aggiunte le seguenti: per i soggetti del Terzo Settore, compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti e gli altri soggetti che svolgono attività economica che non sono tenuti al deposito del bilancio o alla dichiarazione fiscale, mediante autocertificazione dell'ultimo bilancio approvato ai sensi dell'articolo 47;

al comma 1 lettera n) dopo le parole: a valere su risorse proprie e prima delle parole: sino alla copertura del 100 per

cento sono inserite le parole: ovvero con un'ulteriore garanzia concessa da altri fondi di garanzia a prezzo di mercato e senza concessione di aiuto di stato ai sensi delle vigenti normative comunitarie.;

al comma 1, lettera n) dopo le parole: enti di riferimento e prima delle parole: possono conferire risorse sono inserite le parole: ivi compresi gli enti e le società di cui lo Stato, le Regioni e le Province Autonome si avvalgono per la gestione di fondi pubblici;

dopo il comma 6, è inserito il seguente comma aggiuntivo:

6-bis. In attuazione dell'articolo 3, comma 1, lettera b) del decreto interministeriale del 6 marzo 2017 «Nuove modalità di valutazione delle imprese ai fini dell'accesso al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese e articolazione delle misure di garanzia», con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti criteri, modalità e condizioni per la concessione della controgaranzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sulle garanzie rilasciate a valere su Fondi pubblici di garanzia nel rispetto dei limiti massimi consentiti dalla disciplina dell'Unione europea.

13. 160. Comaroli.

Al comma 1, lettera m), primo periodo, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: arti o professioni, aggiungere le seguenti: nonché del Terzo settore, iscritti al registro unico nazionale di cui agli articoli 45 e 101, comma 2, decreto legislativo n. 117 del 2017, compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti e gli altri soggetti che svolgono attività economica come previsto dalla raccomandazione della Commissione europea del 6 maggio 2003 n. 2003/361/CE;

b) dopo le parole: dalla data della domanda di garanzia ovvero, aggiungere le

seguenti: per i soggetti del Terzo settore, iscritti al registro unico nazionale di cui agli articoli 45 e 101, comma 2, decreto legislativo n. 117 del 2017, compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti e gli altri soggetti che svolgono attività economica che non sono tenuti al deposito del bilancio o alla dichiarazione fiscale, mediante autocertificazione dell'ultimo bilancio approvato, ovvero.

13. 233. Pastorino, Muroi, Fassina, Fornaro.

Al comma 1, lettera m), primo periodo, dopo le parole: arti e professioni, *aggiungere le seguenti:* ed enti che perseguono finalità solidaristiche o sociali senza scopo di lucro.

13. 226. Muroi, Pastorino, Fassina, Fornaro.

Al comma 1, lettera m), dopo le parole: arti o professioni *aggiungere le seguenti:* , inclusi agenti, sub-agenti e mediatori di assicurazioni.

* **13. 248.** De Toma, Rachele Silvestri.

Al comma 1, lettera m), dopo le parole: arti o professioni *aggiungere le seguenti:* , inclusi agenti, sub-agenti e mediatori di assicurazioni.

* **13. 239.** Squeri, D'Ettore.

Al comma 1, lettera m), primo periodo, dopo le parole: arti o professioni, *aggiungere le seguenti:* agenti di assicurazione, sub agenti e broker,.

13. 183. Rotta, Buratti, Pezzopane, Morgoni, Fioramonti.

Al comma 1, lettera m), primo periodo, dopo le parole: arti o professioni, *aggiungere le seguenti:* nonché associazioni di professionisti.

13. 229. Conte, Pastorino.

Al comma 1, lettera m), sostituire le parole da: 24 mesi *fino alla fine della lettera con le seguenti:* trentasei mesi dall'erogazione e abbiano una durata fino a centoventi mesi dall'erogazione e abbiano una durata fino a 72 mesi e un importo non superiore al 25 per cento dell'ammontare dei ricavi del soggetto beneficiario, come risultante dall'ultimo bilancio depositato o dall'ultima dichiarazione fiscale presentata alla data della domanda di garanzia ovvero, per i soggetti beneficiari costituiti dopo il 1° gennaio 2019, da altra idonea documentazione, anche mediante autocertificazione ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e, comunque, non superiore a 25.000,00 euro. Si ha un nuovo l'ammontare complessivo delle esposizioni del finanziatore nei confronti del soggetto finanziato risulta superiore all'ammontare di esposizioni detenute alla data di entrata in vigore del presente decreto, corretto per le riduzioni delle esposizioni intervenute tra le due date in conseguenza del regolamento contrattuale stabilito tra le parti prima dell'entrata in vigore del presente decreto ovvero per decisione autonoma del soggetto finanziato. Nei casi di cessione o affitto di azienda con prosecuzione della medesima attività si considera altresì l'ammontare dei ricavi risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi o dall'ultimo bilancio depositato dal cedente o dal locatore. In relazione alle predette operazioni, il soggetto richiedente applica all'operazione finanziaria un tasso di interesse, nel caso di garanzia diretta o un premio complessivo di garanzia, nel caso di riassicurazione, che tiene conto della sola copertura dei soli costi di istruttoria e di gestione dell'operazione finanziaria, con tasso di Rendistato con durata residua da 4 e 7 anni e 6 anni e 6 mesi, maggiorato di 25 punti base e, comunque, non superiore a 200 punti base annuo. In favore di tali soggetti beneficiari l'intervento del Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese è concesso automaticamente, gratuitamente e senza valutazione e il soggetto finanziatore eroga il finan-

ziamento coperto dalla garanzia del Fondo, subordinatamente alla verifica formale del possesso dei requisiti, senza attendere l'esito definitivo dell'istruttoria da parte del gestore del Fondo medesimo.

13. 197. Raduzzi, Sut.

Al comma 1, lettera m), primo periodo, sostituire le parole da: non prima di 24 mesi *fino alla fine del periodo con le seguenti:* e degli interessi non prima di 24 mesi dall'erogazione e abbiano una durata fino a 120 mesi e un importo non superiore al 25 per cento dell'ammontare dei ricavi del soggetto beneficiario, come risultante dall'ultimo bilancio depositato o dall'ultima dichiarazione fiscale presentata alla data della domanda di garanzia ovvero, per i soggetti beneficiari costituiti dopo il 1° gennaio 2019, da altra idonea documentazione, anche mediante autocertificazione ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, e, comunque, non superiore a 800.000,00 euro.

13. 148. Boschi, Marattin, Ungaro, Moretto, Mor.

Al comma 1, lettera m) primo periodo, sostituire le parole: non superiore al 25 per cento dell'ammontare dei ricavi del soggetto beneficiario, come risultante dall'ultimo bilancio depositato o dall'ultima dichiarazione fiscale presentata alla data della domanda di garanzia *con le seguenti:* non superiore al maggiore tra i parametri del 25 per cento dell'ammontare dei ricavi del soggetto beneficiario e del doppio dei costi del personale sostenuti, come risultanti dall'ultimo bilancio depositato o dall'ultima dichiarazione fiscale presentata alla data della domanda di garanzia.

13. 152. Saltamartini, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Guidesi, Pettazzi, Piastra, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

Al comma 1, lettera m), primo periodo, dopo le parole: non superiore al 25 per cento dell'ammontare dei ricavi *aggiungere le seguenti:* , ovvero del fatturato nel caso di attività agricole a tassazione catastale.

* **13. 171.** Martina, Incerti, Cenni, Critelli, Cappellani, Dal Moro, Frailis, Pezzopane.

Al comma 1, lettera m), primo periodo, dopo le parole: non superiore al 25 per cento dell'ammontare dei ricavi *aggiungere le seguenti:* , ovvero del fatturato nel caso di attività agricole a tassazione catastale.

* **13. 144.** Gadda, Moretto.

Al comma 1, lettera m), primo periodo, dopo le parole: non superiore al 25 per cento dell'ammontare dei ricavi *aggiungere le seguenti:* , ovvero del fatturato nel caso di attività agricole a tassazione catastale.

* **13. 240.** Gagnarli, Cadeddu, Cassese, Cillis, Cimino, Del Sesto, Galizia, Gallinella, Lombardo, Lovecchio, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Parentela, Pignatone.

Al comma 1, lettera m), primo periodo, dopo le parole: non superiore al 25 per cento dell'ammontare dei ricavi *aggiungere le seguenti:* , ovvero del fatturato nel caso di attività agricole a tassazione catastale.

* **13. 230.** Pastorino, Fornaro.

Al comma 1, lettera m), apportare le seguenti modificazioni:

a) *al primo periodo, sostituire le parole da:* domanda di garanzia *fino a:* decreto del Presidente della Repubblica 28

dicembre 2000 n. 445 *con le seguenti:* ovvero, con riferimento all'esercizio 2019, da altra idonea documentazione, anche mediante autocertificazione ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445;

b) sostituire il quarto periodo con il seguente: In relazione alle predette operazioni il soggetto richiedente applica all'operazione finanziaria un tasso di interesse e delle commissioni, nel caso di garanzia diretta, o un premio complessivo di garanzia, nel caso di riassicurazione, che tiene conto esclusivamente della copertura dei soli costi di istruttoria e di gestione dell'operazione finanziaria e, comunque, non superiore al tasso di Rendistato con durata residua da 4 anni e 7 mesi a 6 anni e 6 mesi, rilevato alla data di erogazione dell'operazione finanziaria, maggiorato dello 0,20 per cento.

**** 13. 136.** Ungaro, Moretto, Mor, Marattin.

Al comma 1, lettera m), apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, sostituire le parole da: domanda di garanzia fino a: decreto del Presidente della Repubblica 28

dicembre 2000 n. 445 con le seguenti: ovvero, con riferimento all'esercizio 2019, da altra idonea documentazione, anche mediante autocertificazione ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445;

b) sostituire il quarto periodo con il seguente: In relazione alle predette operazioni il soggetto richiedente applica all'operazione finanziaria un tasso di interesse e delle commissioni, nel caso di garanzia diretta, o un premio complessivo di garanzia, nel caso di riassicurazione, che tiene conto esclusivamente della copertura dei soli costi di istruttoria e di gestione dell'operazione finanziaria e, comunque, non superiore al tasso di Rendistato con durata residua da 4 anni e 7 mesi a 6 anni e 6 mesi, rilevato alla data di erogazione dell'operazione finanziaria, maggiorato dello 0,20 per cento.

**** 13. 154.** Guidesi, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Pettazzi, Piastra, Bi-

tonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

Al comma 1, lettera m), apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, sostituire le parole da: domanda di garanzia fino a: decreto del Presidente della Repubblica 28

dicembre 2000 n. 445 con le seguenti: ovvero, con riferimento all'esercizio 2019, da altra idonea documentazione, anche mediante autocertificazione ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445;

b) sostituire il quarto periodo con il seguente: In relazione alle predette operazioni il soggetto richiedente applica all'operazione finanziaria un tasso di interesse e delle commissioni, nel caso di garanzia diretta, o un premio complessivo di garanzia, nel caso di riassicurazione, che tiene conto esclusivamente della copertura dei soli costi di istruttoria e di gestione dell'operazione finanziaria e, comunque, non superiore al tasso di Rendistato con durata residua da 4 anni e 7 mesi a 6 anni e 6 mesi, rilevato alla data di erogazione dell'operazione finanziaria, maggiorato dello 0,20 per cento.

**** 13. 147.** Benamati, Topo, Pezzopane.

Al comma 1, lettera m), apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, sostituire le parole da: domanda di garanzia fino a: decreto del Presidente della Repubblica 28

dicembre 2000 n. 445 con le seguenti: ovvero, con riferimento all'esercizio 2019, da altra idonea documentazione, anche mediante autocertificazione ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445;

b) sostituire il quarto periodo con il seguente: In relazione alle predette operazioni il soggetto richiedente applica all'o-

perazione finanziaria un tasso di interesse e delle commissioni, nel caso di garanzia diretta, o un premio complessivo di garanzia, nel caso di riassicurazione, che tiene conto esclusivamente della copertura dei soli costi di istruttoria e di gestione dell'operazione finanziaria e, comunque, non superiore al tasso di Rendistato con durata residua da 4 anni e 7 mesi a 6 anni e 6 mesi, rilevato alla data di erogazione dell'operazione finanziaria, maggiorato dello 0,20 per cento.

**** 13. 190.** Giacometto, Baratto, Gelmini, Martino, Giacomoni, Cattaneo, Angelucci, Porchietto, Barelli, Squeri, Carrara, Polidori, Fiorini, Della Frera.

Al comma 1, lettera m), primo periodo, dopo le parole: come risultante dall'ultimo bilancio depositato o dall'ultima dichiarazione fiscale presentata alla data della domanda di garanzia, aggiungere le seguenti: ovvero come risultante dalla media dei bilanci depositati degli ultimi tre anni.

13. 223. Gabriele Lorenzoni.

Al comma 1, lettera m), prima delle parole: non superiore a 25.000,00 euro, inserire le seguenti: non inferiore ai 15.000,00 euro e.

13. 234. Pastorino.

Al comma 1, lettera m), primo periodo, sostituire le parole: 25.000,00 euro., con le seguenti: 100.000,00 euro.

*** 13. 138.** Moretto.

Al comma 1, lettera m), primo periodo, sostituire le parole: 25.000,00 euro., con le seguenti: 100.000,00 euro.

*** 13. 161.** Zardini, Benamati, Pezzopane.

Al comma 1, lettera m), primo periodo, sostituire le parole: 25.000,00 euro., con le seguenti: 100.000,00 euro.

*** 13. 137.** Mollicone, Osnato, Zucconi, Bignami, Acquaroli, Baldini.

Al comma 1, lettera m), primo periodo, sostituire le parole: 25.000,00 euro., con le seguenti: 100.000,00 euro.

*** 13. 220.** Baratto, Giacomoni, Martino, Cattaneo, Angelucci, Giacometto, Porchietto, Barelli, Fiorini, Squeri, Polidori, Carrara, Della Frera.

Al comma 1, lettera m), primo periodo, sostituire le parole: 25.000,00 euro., con le seguenti: 100.000,00 euro.

*** 13. 185.** Gelmini, Fiorini, Perego Di Cremona, Martino, Barelli, Giacomoni, Porchietto, Polidori, Giacometto, Baratto, Cattaneo, Carrara, Squeri, Della Frera, Angelucci.

Al comma 1, lettera m), primo periodo, sostituire le parole: 25.000,00 euro., con le seguenti: 100.000,00 euro.

*** 13. 180.** Lollobrigida, Trancassini, Osnato, Zucconi, Bignami, Baldini, Ciaburro, Caretta.

Al comma 1, lettera m), primo periodo, sostituire le parole: 25.000,00 euro, con le seguenti: 50.000,00 euro.

**** 13. 145.** Benamati, Buratti, Topo, Pezzopane.

Al comma 1, lettera m), primo periodo, sostituire le parole: 25.000,00 euro, con le seguenti: 50.000,00 euro.

**** 13. 150.** Saltamartini, Bitonci, Di Muro, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Guidesi, Pettazzi, Piastra, Cavadoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Pateroster, Tarantino.

Al comma 1, lettera m), primo periodo, sostituire le parole: 25.000,00 euro, con le seguenti: 50.000,00 euro.

**** 13. 139.** Topo, Buratti, Mura, Rotta, Pezzopane.

Al comma 1, lettera m), primo periodo, sostituire le parole: 25.000,00 euro, con le seguenti: 50.000,00 euro.

**** 13. 140.** Moretto.

Al comma 1, lettera m), primo periodo, sostituire le parole: 25.000,00 euro, con le seguenti: 50.000,00 euro.

**** 13. 175.** Ungaro.

Al comma 1, lettera m), dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Sono altresì ammissibili alla garanzia del fondo, come disciplinata dal presente articolo, i soggetti beneficiari che abbiano intrapreso formalmente l'attività dopo il 1° gennaio 2019, ma costituiti prima di tale data, previa presentazione di autocertificazione ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, o di altra idonea documentazione, e comunque, non superiore a 25.000,00 euro.

13. 214. Buompane, Donno, Manzo, Faro, Grimaldi.

Al comma 1, lettera m), dopo il primo periodo aggiungere il seguente: È facoltà, per i soli soggetti beneficiari aventi sede legale nei comuni del cratere sismico del Centro Italia, come identificato dal decreto-legge n. 189 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, fare riferimento al bilancio relativo all'anno 2015.

13. 224. Gabriele Lorenzoni, Terzoni, Corneli, Grippa, Berardini, Gallinella.

Al comma 1, lettera m), dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Nel caso in cui i soggetti beneficiari abbiano sede nei territori del centro Italia colpiti dagli eventi sismici avvenuti a partire dal 2016 con riferimento all'ammontare dei ricavi di cui al periodo precedente è possibile in alternativa considerare quelli risultanti dall'ultimo bilancio depositato prima degli eventi sismici del 2016.

13. 158. Verini, Pezzopane, Morgoni, Mellilli.

Al comma 1, lettera m), dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Ai fini della valutazione e concessione del credito di cui al precedente periodo non rileva il merito creditizio.

13. 208. Bitonci, Centemero, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

Al comma 1, lettera m), sono apportate le seguenti modificazioni:

1) sostituire il secondo periodo con il seguente: « Il soggetto finanziatore non può utilizzare il finanziamento coperto da garanzia per estinguere in tutto o in parte le esposizioni nei confronti del soggetto finanziato, detenute alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge »;

2) sostituire il quarto periodo con il seguente: « In relazione alle predette operazioni, le commissioni devono essere limitate al recupero dei costi e il costo dei finanziamenti coperti da garanzia deve essere pari al costo di rifinanziamento applicato dalla Banca centrale europea alle tipologie di soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 1 del presente decreto-legge ».

13. 237. Fassina, Pastorino.

Al comma 1, lettera m), quarto periodo, sostituire le parole: e, comunque, non superiore al tasso di Rendistato con durata residua da 4 anni e 7 mesi a 6 anni e 6 mesi, maggiorato della differenza tra il CDS banche a 5 anni e il CDS ITA a 5 anni, come definiti dall'accordo quadro per l'anticipo finanziario a garanzia pensionistica di cui all'articolo 1, commi da 166 a 178 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, maggiorato dello 0,20 per cento, *con le seguenti:* e, comunque, non superiore a quello corrispondente al tasso Euribor 6 mesi rilevato alla data della concessione del finanziamento maggiorato dello 0,20 per cento.

13. 213. Bitonci, Centemero, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

Al comma 1, lettera m), sopprimere le parole: maggiorato dello 0,20 per cento.

13. 133. Raduzzi.

Al comma 1, lettera m), quinto periodo, dopo le parole: In favore di tanti soggetti beneficiari, *aggiungere le seguenti:* indipendentemente dalla tipologia di classificazione delle esposizioni nei confronti del soggetto finanziatore e dalle segnalazioni a sofferenza al servizio di centralizzazione dei rischi creditizi tenuto presso la Banca d'Italia, denominato « Centrale dei rischi », di cui alla delibera del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio del 29 marzo 1994 così come modificata dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze dell'11 luglio 2012, n. 663 – Centrale dei rischi,.

13. 222. Gabriele Lorenzoni, Berardini.

Al comma 1, lettera m), quinto periodo, dopo le parole: del possesso dei requisiti, *aggiungere le seguenti:* senza alcuna ulteriore valutazione del merito creditizio da parte del soggetto erogante,.

* **13. 146.** Benamati, Buratti, Topo, Pezopane.

Al comma 1, lettera m), quinto periodo, dopo le parole: del possesso dei requisiti, *aggiungere le seguenti:* senza alcuna ulteriore valutazione del merito creditizio da parte del soggetto erogante,.

* **13. 221.** Cattaneo, Giacomoni, Martino, Baratto, Angelucci, Giacometto, Porcietto, Barelli, Fiorini, Squeri, Polidori, Carrara, Della Frera.

Al comma 1, lettera m), quinto periodo, dopo le parole: del possesso dei requisiti, *aggiungere le seguenti:* senza alcuna ulteriore valutazione del merito creditizio da parte del soggetto erogante,.

* **13. 218.** Sut, Alemanno, Berardini, Fantinati, Giarrizzo, Masi, Papiro, Paxia, Perconti, Rizzone, Scanu, Vallasca.

Al comma 1, lettera m), quinto periodo, dopo le parole: del possesso dei requisiti, *aggiungere le seguenti:* senza alcuna ulteriore valutazione del merito creditizio da parte del soggetto erogante,.

* **13. 176.** Marattin, Ungaro, Moretto, Mor.

Al comma 1, lettera m), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le disposizioni di cui alla presente lettera si applicano, in quanto compatibili, anche alle imprese titolari di un Conto Bancoposta.

13. 252. Ferro, Osnato, Zucconi, Bignami, Acquaroli, Baldini, Ciaburro, Caretta.

Al comma 1, alla lettera m), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per il finanziamento di cui alla presente lettera il finanziatore è esentato dalla verifica del merito creditizio di cui all'articolo 124-bis del Testo Unico bancario. La garanzia del fondo è concessa in favore di beneficiari finali che al 31 dicembre 2019 non rientravano nella categoria delle imprese in difficoltà ai sensi del Regolamento (UE) n. 20651/2014 della Commissione, del 17

giugno 2014, del Regolamento (UE) n. 702/2014 del 25 giugno 2014 e del Regolamento (UE) n. 1388/2014 del 16 dicembre 2014 indipendentemente dalla tipologia di classificazione delle esposizioni del beneficiario nei confronti del soggetto finanziatore. Per dichiarare il possesso dei requisiti richiesti il beneficiario potrà utilizzare anche un'autocertificazione ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

13. 255. Berardini, Torto, Sut, De Girolamo.

Al comma 1, dopo la lettera m), aggiungere la seguente:

m-bis) la Nota 3-bis all'articolo 13 della Tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 642, è sostituita dalla seguente:

« 3-bis. L'estratto conto o il rendiconto si considerano in ogni caso inviati almeno una volta nel corso dell'anno anche quando non sussiste un obbligo di invio o di redazione. Se gli estratti conto sono inviati periodicamente nel corso dell'anno, l'imposta di bollo dovuta è rapportata al periodo rendicontato. Se il cliente è persona fisica, l'imposta non è dovuta quando il valore medio di giacenza (annuo) risultante dagli estratti e dai libretti è complessivamente non superiore a euro 5.000 oppure, indipendentemente dalla giacenza media, se il conto corrente è stato aperto per l'accredito di un finanziamento concesso ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera m), del decreto-legge dell'8 aprile 2020, n. 23. Se il cliente è diverso da persona fisica, l'imposta non è dovuta se il conto corrente è stato aperto per l'accredito di un finanziamento concesso ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera m), del decreto-legge dell'8 aprile 2020, n. 23. ».

* **13. 265.** Ubaldo Pagano, Buratti, Mancini, Mura, Rotta, Topo, Pezzopane.

Al comma 1, dopo la lettera m), aggiungere la seguente:

m-bis) la Nota 3-bis all'articolo 13 della Tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 642, è sostituita dalla seguente:

« 3-bis. L'estratto conto o il rendiconto si considerano in ogni caso inviati almeno una volta nel corso dell'anno anche quando non sussiste un obbligo di invio o di redazione. Se gli estratti conto sono inviati periodicamente nel corso dell'anno, l'imposta di bollo dovuta è rapportata al periodo rendicontato. Se il cliente è persona fisica, l'imposta non è dovuta quando il valore medio di giacenza (annuo) risultante dagli estratti e dai libretti è complessivamente non superiore a euro 5.000 oppure, indipendentemente dalla giacenza media, se il conto corrente è stato aperto per l'accredito di un finanziamento concesso ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera m), del decreto-legge dell'8 aprile 2020, n. 23. Se il cliente è diverso da persona fisica, l'imposta non è dovuta se il conto corrente è stato aperto per l'accredito di un finanziamento concesso ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera m), del decreto-legge dell'8 aprile 2020, n. 23. ».

* **13. 260.** Giacomoni, Martino, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Giacometto, Porcietto, Barelli, Fiorini, Squeri, Polidori, Carrara, Della Frera.

Al comma 1, dopo la lettera m), aggiungere la seguente:

m-bis) Previa autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108 del TFUE, sono altresì ammissibili alla garanzia del fondo, come indicato alla lettera m), i nuovi finanziamenti concessi da banche, intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del Testo unico bancario di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385 e dagli altri soggetti abilitati alla concessione di credito in favore di piccole e medie imprese e di persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni la cui attività d'impresa è stata danneggiata dall'emergenza COVID-19 come da dichiarazione autocertificata ai

sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché tali finanziamenti prevedano l'inizio del rimborso del capitale non prima di 24 mesi dall'erogazione e abbiano una durata fino a 120 mesi e un importo non superiore al 25 per cento dell'ammontare dei ricavi del soggetto beneficiario, come risultante dall'ultimo bilancio depositato o dall'ultima dichiarazione fiscale presentata alla data della domanda di garanzia ovvero, per i soggetti beneficiari costituiti dopo il 1° gennaio 2019, da altra idonea documentazione, anche mediante autocertificazione ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e, comunque, non superiore a 100.000,00 euro. In relazione alle predette operazioni viene attivato un conto corrente dedicato sul quale confluiscono i finanziamenti e le relative movimentazioni. Tali conti correnti sono esenti dall'imposta di bollo. I finanziamenti vengono erogati in favore di soggetti con stabilimenti in Italia non rientranti tra le aziende in difficoltà secondo la normativa europea e non a sofferenza sul sistema bancario italiano. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni di cui agli articoli 3 commi da 1 a 4, e 6, della legge sull'antiriciclaggio n. 136 del 2010. In favore di tali soggetti beneficiari l'intervento del Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese è concesso automaticamente, gratuitamente e senza valutazione e il soggetto finanziatore eroga il finanziamento coperto dalla garanzia del Fondo, subordinatamente alla verifica formale del possesso dei requisiti, senza attendere l'esito definitivo dell'istruttoria da parte del gestore del Fondo medesimo.

13. 259. Masi, Berardini.

Al comma 1, dopo la lettera m), aggiungere la seguente:

m-bis) Previa autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108 del TFUE, sono altresì ammissibili alla

garanzia del fondo, come indicato dalla lettera m), i nuovi finanziamenti concessi da banche, intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del Testo unico bancario di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e dagli altri soggetti abilitati alfa concessione di credito in favore di piccole e medie imprese e di persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni la cui attività d'impresa è stata danneggiata dall'emergenza COVID-19 come da dichiarazione autocertificata ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che prevedano l'inizio del rimborso del capitale non prima di 24 mesi dall'erogazione e abbiano una durata fino a 120 mesi e un importo non superiore al 50 per cento dell'ammontare dei ricavi del soggetto beneficiario, come risultante dall'ultimo bilancio depositato o dall'ultima dichiarazione fiscale presentata alla data della domanda di garanzia ovvero, per i soggetti beneficiari costituiti dopo il 1° gennaio 2019, da altra idonea documentazione, anche mediante autocertificazione ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e, comunque, non superiore a 25.000,00 euro.

13. 258. Paxia, Sut, Berardini.

Al comma 1, dopo la lettera m), aggiungere la seguente:

m-bis) per i finanziamenti superiori a 25.000 euro si applica un tasso massimo di riferimento parametrato all'ERIBOR a 3 o 6 mesi per i finanziamenti a tasso variabile e sull'EURIRS per i finanziamenti a tasso fisso, senza valutazione del merito creditizio.

13. 262. Giacomoni, Martino, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Giacometto, Porcietto, Barelli, Fiorini, Squeri, Polidori, Carrara, Della Frera.

Al comma 1, dopo la lettera m), aggiungere la seguente:

m-bis) per le operazioni finanziarie con Importo garantito fino a euro 800.000 per impresa, la garanzia del Fondo è concessa, sulla base dell'applicazione integrale del vigente modello di valutazione delle imprese di cui alla precedente lettera g), nella misura del 100 per cento dell'importo dell'operazione finanziaria stessa, a condizione che le operazioni garantite abbiano le stesse caratteristiche previste alla precedente lettera m).

* **13. 264.** Guidesi, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Pettazzi, Piastra, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

Al comma 1, dopo la lettera m), aggiungere la seguente:

m-bis) per le operazioni finanziarie con Importo garantito fino a euro 800.000 per impresa, la garanzia del Fondo è concessa, sulla base dell'applicazione integrale del vigente modello di valutazione delle imprese di cui alla precedente lettera g), nella misura del 100 per cento dell'importo dell'operazione finanziaria stessa, a condizione che le operazioni garantite abbiano le stesse caratteristiche previste alla precedente lettera m).

* **13. 188.** Giacomoni, Gelmini, Martino, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Giacometto, Porchietto, Barelli, Squeri, Carrara, Polidori, Fiorini, Della Frera.

Al comma 1, lettera n), dopo le parole: filiere d'impresa, aggiungere le seguenti: e reti d'impresa di cui all'articolo 3, comma 4-ter e seguenti, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33.

13. 164. Benamati, Topo, Pezzopane.

Al comma 1, sostituire la lettera n) con le seguenti:

n) in favore dei soggetti beneficiari la cui attività d'impresa è stata danneggiata dall'emergenza COVID-19 come da dichiarazione autocertificata ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, la garanzia di cui alla lettera c) può essere cumulata con un'ulteriore garanzia concessa da confidi o altri soggetti abilitati al rilascio di garanzie, a valere su risorse proprie, sino alla copertura del 100 per cento del finanziamento concesso. La predetta garanzia può essere rilasciata per prestiti di importo non superiore ai 50 per cento dei ricavi del soggetto beneficiario. Si ha un nuovo finanziamento quando, ad esito della concessione del finanziamento coperto da garanzia, l'ammontare complessivo delle esposizioni del finanziatore nei confronti del soggetto finanziato risulta superiore all'ammontare di esposizioni detenute alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, corretto per le riduzioni delle esposizioni intervenute tra le due date in conseguenza del regolamento contrattuale stabilito tra le parti prima dell'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ovvero per decisione autonoma del soggetto finanziato. Le regioni, i comuni, gli enti locali, le camere di commercio, anche per il tramite di Unioncamere, le amministrazioni di settore, anche unitamente alle associazioni e gli enti di riferimento, possono conferire risorse al Fondo ai fini della costituzione di sezioni speciali finalizzate a sostenere l'accesso al credito, anche a favore di determinati settori economici o filiere d'impresa. Non operano ai fini della presente disposizione le disposizioni vigenti in materia di revocatoria fallimentare, nonché le disposizioni vigenti in materia penale e fallimentare di bancarotta con riferimento alle fattispecie di coinvolgimento a titolo di concorso degli istituti di credito nei reati fallimentari dell'imprenditore nei reati di bancarotta fraudolenta preferenziale, di bancarotta semplice per operazioni di grave impru-

denza o per ritardata richiesta di fallimento, nonché nelle ipotesi di ricorso abusivo al credito ovvero di concessione abusiva del credito ai sensi dell'articolo 217 della legge fallimentare. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede mediante le maggiori entrate rinvenienti dall'attuazione della lettera *n-bis*);

n-bis) all'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 36, lettera *a*), dopo la parola: « ricavi » sono aggiunte le seguenti: « derivanti da servizi digitali »;

2) al comma 41, le parole: « 3 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 15 per cento »;

n-ter) le risorse rinvenienti dall'attuazione della lettera *n-bis*), opportunamente accertate, affluiscono, sino ad un limite massimo di 2.500.000 di euro annui, in un apposito fondo istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze per essere destinate all'attuazione della lettera *n*) cui affluiscono altresì le risorse derivanti dai Fondi strutturali europei, ciclo di programmazione 2014-2020, che risultino inutilizzate alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge entro il limite massimo di 10 miliardi euro.

13. 268. Giacomoni, Martino, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Giacometto, Porchietto, Barelli, Fiorini, Squeri, Carrara, Polidori, Della Frera.

(Inammissibile limitatamente ai capoversi lettera *n-bis*) e *n-ter*)

Al comma 1, lettera n), dopo le parole: del finanziamento concesso aggiungere le seguenti: , per le imprese caratterizzate da cicli produttivi ultrannuali, la soglia dei 3.200.000 euro è calcolata sul valore della produzione 2019.

*** 13. 272.** Mura, Topo, Pezzopane.

Al comma 1, lettera n), dopo le parole: del finanziamento concesso aggiungere le seguenti: , per le imprese caratterizzate da cicli produttivi ultrannuali, la soglia dei 3.200.000 euro è calcolata sul valore della produzione 2019.

*** 13. 269.** Guidesi, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Pettazzi, Piastra, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

Al comma 1, lettera n), dopo le parole: del finanziamento concesso aggiungere le seguenti: , per le imprese caratterizzate da cicli produttivi ultrannuali, la soglia dei 3.200.000 euro è calcolata sul valore della produzione 2019.

*** 13. 281.** Lollobrigida, Osnato, Zucconi, Bignami, Baldini.

Al comma 1, lettera n), dopo le parole: del finanziamento concesso aggiungere le seguenti: , per le imprese caratterizzate da cicli produttivi ultrannuali, la soglia dei 3.200.000 euro è calcolata sul valore della produzione 2019.

*** 13. 296.** Giacomoni, Gelmini, Giacometto, Cattaneo, Porchietto, Baratto, Martino, Angelucci, Barelli, Fiorini, Squeri, Polidori, Carrara, Della Frera.

Al comma 1, lettera n), dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Parimenti può essere concessa da un confidi una garanzia pari al 100 per cento dell'importo del finanziamento, di cui il 90 per cento coperto dalla riassicurazione del Fondo centrale di garanzia PMI.

**** 13. 291.** Zucconi, Osnato, Acquaroli, Bignami, Baldini.

Al comma 1, lettera n), dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Parimenti può essere concessa da un confidi una garanzia pari al 100 per cento dell'importo

del finanziamento, di cui il 90 per cento coperto dalla riassicurazione del Fondo centrale di garanzia PMI.

**** 13. 298.** Raduzzi.

Al comma 1, lettera n), dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Parimenti può essere concessa da un confidi una garanzia pari al 100 per cento dell'importo del finanziamento, di cui il 90 per cento coperto dalla riassicurazione del Fondo centrale di garanzia PMI.

**** 13. 301.** Squeri.

Al comma 1, alla lettera n), sostituire il secondo periodo con il seguente: La presente garanzia può essere rilasciata alla banca anche da un confidi iscritto all'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo n. 385 del 1993, nella misura del cento per cento del finanziamento, con obbligo di riassicurazione al Fondo centrale di garanzia per il 90 per cento. A tal fine i confidi possono imputare al fondo consortile, al capitale sociale, ad apposita riserva o accantonare per la copertura dei rischi i fondi rischi e gli altri fondi o riserve patrimoniali o finanziamenti per la concessione delle garanzie costituiti da contributi dello Stato, delle regioni e di altri enti pubblici esistenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con le modalità previste dall'articolo 1 comma 134, della legge 24 dicembre 2007 n. 244, e dall'articolo 36, legge 17 dicembre 2012, n. 221.

13. 283. Del Barba, Ungaro.

Al comma 1, lettera n), dopo le parole: filiere d'impresa *aggiungere le seguenti:* e reti d'impresa di cui all'articolo 3, comma 4-ter e seguenti del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33.

*** 13. 275.** Dara, Andreuzza, Binelli, Colla, Galli, Guidesi, Pettazzi, Piastra, Bitonci,

Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Pateroster, Tarantino.

Al comma 1, lettera n), dopo le parole: filiere d'impresa *aggiungere le seguenti:* e reti d'impresa di cui all'articolo 3, comma 4-ter e seguenti del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33.

*** 13. 282.** Fiorini, Giacometto, Baratto, Gelmini, Martino, Giacomoni, Cattaneo, Angelucci, Porchietto, Barelli, Squeri, Carrara, Polidori, Della Frera.

Al comma 1, lettera n), dopo le parole: filiere d'impresa *aggiungere le seguenti:* e reti d'impresa di cui all'articolo 3, comma 4-ter e seguenti del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33.

*** 13. 295.** Sut, Alemanno, Berardini, Fantinati, Giarrizzo, Masi, Papiro, Paxia, Perconti, Rizzone, Scanu, Vallascas.

Al comma 1, lettera n), dopo il terzo periodo, aggiungere i seguenti: Nei finanziamenti di cui al periodo precedente la garanzia è estesa esclusivamente alla quota di credito incrementale rispetto alle esposizioni pregresse. In relazione alle predette operazioni, solo per la parte garantita del credito, il soggetto richiedente applica all'operazione finanziaria un tasso di interesse, nel caso di garanzia diretta o un premio complessivo di garanzia, nel caso di riassicurazione, non superiore al tasso di Rendistato con durata residua da 4 anni e 7 mesi a 6 anni e 6 mesi, maggiorato della differenza tra il CDS banche a 5 anni e il CDS ITA a 5 anni, come definiti dall'accordo quadro per l'anticoipo finanziario a garanzia pensionistica di cui all'articolo 1, commi da 166 a 178, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, maggiorato dello 0,20 per cento.

13. 286. Faro, Donno.

Al comma 1, lettera n), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nei casi di cessione o affitto di azienda con prosecuzione della medesima attività si considera altresì l'ammontare dei ricavi risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi o dall'ultimo bilancio depositato dal cedente o dal locatore.

13. 299. Raduzzi.

Al comma 1, dopo la lettera n) inserire la seguente:

n-bis) al fine di rafforzare il supporto all'emergenza COVID-19 prestato dalle cooperative e dai consorzi di garanzia collettiva fidi di cui all'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, i soggetti di cui all'articolo 3 del decreto del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze del 3 gennaio 2017, possono imputare al fondo consortile, al capitale sociale o ad apposita riserva i fondi rischi e gli altri fondi o riserve patrimoniali costituiti da contributi pubblici, con esclusione di quelli derivanti dalle attribuzioni annuali di cui alla legge 7 marzo 1996, n. 108, esistenti alla data del 31 dicembre 2019. Tali risorse sono attribuite unitariamente al patrimonio netto, anche ai fini di vigilanza, dei relativi confidi, senza vincoli di destinazione. Le eventuali azioni o quote corrispondenti costituiscono azioni o quote proprie delle banche o dei confidi e non attribuiscono alcun diritto patrimoniale o amministrativo né sono computate nel capitale sociale o nel fondo consortile ai fini del calcolo delle quote richieste per la costituzione e per le deliberazioni dell'assemblea. La relativa delibera, da assumere entro centotanta giorni dall'approvazione del bilancio, è di competenza dell'assemblea ordinaria.

* **13. 303.** Zucconi, Osnato, Acquaroli, Bignami, Baldini.

Al comma 1, dopo la lettera n) inserire la seguente:

n-bis) al fine di rafforzare il supporto all'emergenza COVID-19 prestato dalle cooperative e dai consorzi di garanzia collettiva fidi di cui all'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, i soggetti di cui all'articolo 3 del decreto del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze del 3 gennaio 2017, possono imputare al fondo consortile, al capitale sociale o ad apposita riserva i fondi rischi e gli altri fondi o riserve patrimoniali costituiti da contributi pubblici, con esclusione di quelli derivanti dalle attribuzioni annuali di cui alla legge 7 marzo 1996, n. 108, esistenti alla data del 31 dicembre 2019. Tali risorse sono attribuite unitariamente al patrimonio netto, anche ai fini di vigilanza, dei relativi confidi, senza vincoli di destinazione. Le eventuali azioni o quote corrispondenti costituiscono azioni o quote proprie delle banche o dei confidi e non attribuiscono alcun diritto patrimoniale o amministrativo né sono computate nel capitale sociale o nel fondo consortile ai fini del calcolo delle quote richieste per la costituzione e per le deliberazioni dell'assemblea. La relativa delibera, da assumere entro centotanta giorni dall'approvazione del bilancio, è di competenza dell'assemblea ordinaria.

* **13. 304.** Saltamartini, Andreuzza, Binnelli, Colla, Dara, Galli, Guidesi, Pettazzi, Piastra, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

Al comma 1, dopo la lettera p) inserire la seguente:

p-bis) i finanziamenti possono essere concessi anche in favore delle imprese ubicate nelle regioni sul cui territorio è stata disposta la limitazione dell'intervento del predetto Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23

dicembre 1996, n. 662, alla sola contro-garanzia dei fondi di garanzia regionali e dei consorzi di garanzia collettiva.

13. 308. Sut.

Al comma 1, dopo la lettera p), aggiungere la seguente:

p-bis) per i finanziamenti di importo superiore ai 25.000 euro la garanzia è rilasciata con la possibilità per le imprese di avvalersi di un preammortamento fino a 24 mesi.

13. 309. Sut, Alemanno, Berardini, Fantinati, Giarrizzo, Masi, Papiro, Paxia, Perconti, Rizzone, Scanu, Vallascas.

Al comma 1, dopo la lettera p), aggiungere, la seguente:

p-bis) la garanzia del Fondo è concessa anche agli intermediari assicurativi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *cc-quinquies*), del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, nonché agli intermediari del credito di cui all'articolo 121, comma 1, lettera *h*), del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

13. 310. Alemanno, Grimaldi, Cancelleri, Caso, Currò, Giuliadori, Maglione, Maniero, Martinciglio, Migliorino, Radduzzi, Ruggiero, Ruocco, Zanichelli.

Al comma 1, dopo la lettera p), aggiungere la seguente:

p-bis) per le operazioni finanziarie di garanzia avvenute mediante il concorso delle sezioni speciali del Fondo, ovvero al cento per cento dell'importo garantito dai Confidi o da altro fondo di garanzia, i finanziamenti concessi dalle banche o dagli intermediari finanziari non potranno essere impiegati a riduzione degli affidamenti e delle erogazioni già concessi dagli istituti stessi.

13. 313. Gusmeroli, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

p-bis) la garanzia di cui alle precedenti lettere *c)* e *n)* può essere utilizzata dall'impresa, a sua scelta, per operazioni di aumento del capitale sociale secondo le modalità previste dall'articolo 35 della legge 5 ottobre 1991 n. 317. In questo caso la percentuale di garanzia di cui alle lettere *c)* e *n)* è pari al cento per cento, senza necessità di intervento di Confidi.

13. 314. Baldini, Ciaburro, Caretta.

Al comma 1, dopo la lettera p) aggiungere la seguente:

p-bis) sono ammissibili alla garanzia del Fondo i finanziamenti per le operazioni di sconto o anticipazioni su crediti documentati in fattura, anche con riguardo ad imprese di rilevanti dimensioni.

13. 397. Aprile, Trano.

Al comma 1, dopo la lettera p) aggiungere la seguente:

p-bis) le garanzie del Fondo di cui al presente articolo sono concesse, anche in deroga ai criteri di cui al comma 2, anche sui prestiti accordati dagli istituti di credito e dagli enti di microcredito agli enti del Terzo settore, compresi quelli del Libro primo del codice civile, agli enti religiosi civilmente riconosciuti e alle Ipad non trasformate, anche sulla base della capacità di reperire risorse tramite tesseramento, autofinanziamento e raccolta fondi, rimborsabili in dieci anni.

Conseguentemente al comma 8, aggiungere, in fine, le seguenti parole: Il beneficio del presente comma è altresì riconosciuto agli operatori di microcredito su finanziamenti concessi agli enti di Terzo settore,

compresi quelli del Libro primo del codice civile, agli enti religiosi civilmente riconosciuti e alle Ipab non trasformate.

13. 316. Ubaldo Pagano, Pezzopane.

Al comma 1, dopo la lettera p), aggiungere la seguente:

p-bis) la garanzia di cui alla lettera *c)* è concessa in favore di piccole e medie imprese e di persone fisiche esercenti attività di impresa nel settore tessile, alimentare e della ristorazione la cui attività d'impresa è stata danneggiata dall'emergenza COVID-19 come da dichiarazione autocertificata ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e che abbiano stimato rimanenze finali ai sensi dell'articolo 2426 del codice civile e dell'articolo 92, comma 1 e seguenti, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, purché tali finanziamenti prevedano l'inizio del rimborso del capitale non prima di ventiquattro mesi dall'erogazione e abbiano una durata fino a settantadue mesi e un importo non superiore al 50 per cento dell'ammontare dei ricavi del soggetto beneficiario; come risultante dall'ultimo bilancio depositato o dall'ultima dichiarazione fiscale presentata alla data della domanda di garanzia, ovvero, per i soggetti beneficiari costituiti dopo il 1° gennaio 2019, da altra idonea documentazione, anche mediante autocertificazione ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e comunque, non superiore a 50.000 euro.

13. 317. Caparvi, Bitonci, Gusmeroli, Centemero, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Murelli, Durigon, Caffaratto, Le-gnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Previa autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108

del TFUE, sono ammissibili alla garanzia del fondo, con copertura al 100 per cento in garanzia diretta, i nuovi finanziamenti concessi da banche e intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del testo unico bancario di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e dagli altri soggetti abilitati alla concessione di credito in favore di piccole e medie imprese e di persone esercenti attività d'impresa, la cui attività è stata danneggiata dall'emergenza COVID-19 come da dichiarazione autocertificata ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché tali finanziamenti prevedano l'inizio del rimborso non prima di ventiquattro mesi dall'erogazione e abbiano una durata fino a trecentosessanta mesi e un importo non superiore a 800.000 euro.

* **13. 319.** Nardi, Pezzopane.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Previa autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108 del TFUE, sono ammissibili alla garanzia del fondo, con copertura al 100 per cento in garanzia diretta, i nuovi finanziamenti concessi da banche e intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del testo unico bancario di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e dagli altri soggetti abilitati alla concessione di credito in favore di piccole e medie imprese e di persone esercenti attività d'impresa, la cui attività è stata danneggiata dall'emergenza COVID-19 come da dichiarazione autocertificata ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché tali finanziamenti prevedano l'inizio del rimborso non prima di ventiquattro mesi dall'erogazione e abbiano una durata fino a trecentosessanta mesi e un importo non superiore a 800.000 euro.

* **13. 321.** Squeri.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Previa autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108 del TFUE, sono ammissibili alla garanzia del fondo, con copertura al 100 per cento in garanzia diretta, i nuovi finanziamenti concessi da banche e intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del testo unico bancario di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e dagli altri soggetti abilitati alla concessione di credito in favore di piccole e medie imprese e di persone esercenti attività d'impresa, la cui attività è stata danneggiata dall'emergenza COVID-19 come da dichiarazione autocertificata ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché tali finanziamenti prevedano l'inizio del rimborso non prima di ventiquattro mesi dall'erogazione e abbiano una durata fino a trecentosessanta mesi e un importo non superiore a 800.000 euro.

* **13. 324.** Lollobrigida, Zucconi, Osnato, Acquaroli, Bignami, Baldini.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. All'articolo 6, comma 2, lettera d) del decreto del Ministero dello sviluppo economico 6 marzo 2017 le parole: « 35.000,00 » sono sostituite dalle seguenti: « 50.000,00 » ed è aggiunto in fine, il seguente periodo: « Le operazioni di cui al presente comma presentate da un soggetto garante autorizzato sono ammissibili alla garanzia del Fondo per la riassicurazione nella misura del 90 per cento dell'importo garantito dal confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura del 90 per cento, prevedano l'inizio del rimborso del capitale non prima di dodici mesi dall'erogazione e abbiano una durata massima di sessanta mesi ».

** **13. 326.** Gelmini, Porchietto, Martino, Giacomoni, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Giacometto, Mandelli, Prestigiacomo, Barelli, Fiorini, Squeri, Polidori, Carrara, Della Frera.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. All'articolo 6, comma 2, lettera d) del decreto del Ministero dello sviluppo economico 6 marzo 2017 le parole: « 35.000,00 » sono sostituite dalle seguenti: « 50.000,00 » ed è aggiunto in fine, il seguente periodo: « Le operazioni di cui al presente comma presentate da un soggetto garante autorizzato sono ammissibili alla garanzia del Fondo per la riassicurazione nella misura del 90 per cento dell'importo garantito dal confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura del 90 per cento, prevedano l'inizio del rimborso del capitale non prima di dodici mesi dall'erogazione e abbiano una durata massima di sessanta mesi ».

** **13. 328.** Verini, Pezzopane.

Al comma 4, apportare le seguenti modificazioni:

dopo le parole: a valere sulle risorse dei fondi rischi di natura comunitaria, nazionale, regionale e camerale, *aggiungere le seguenti:* ovvero a valere su risorse proprie riassicurate da fondi di natura pubblica;

aggiungere, in fine, le seguenti parole: o privata.

* **13. 336.** Lollobrigida, Zucconi, Osnato, Acquaroli, Bignami, Baldini.

Al comma 4, apportare le seguenti modificazioni:

dopo le parole: a valere sulle risorse dei fondi rischi di natura comunitaria, nazionale, regionale e camerale, *aggiungere le seguenti:* ovvero a valere su risorse proprie riassicurate da fondi di natura pubblica;

aggiungere, in fine, le seguenti parole: o privata.

* **13. 338.** Trancassini, Lollobrigida, Osnato, Zucconi, Bignami, Baldini, Ciaburro, Caretta.

Al comma 4, apportare le seguenti modificazioni:

dopo le parole: a valere sulle risorse dei fondi rischi di natura comunitaria, nazionale, regionale e camerale, *aggiungere le seguenti:* ovvero a valere su risorse proprie riassicurate da fondi di natura pubblica;

aggiungere, in fine, le seguenti parole: o privata.

* **13. 339.** Moretto.

Al comma 4, apportare le seguenti modificazioni:

dopo le parole: a valere sulle risorse dei fondi rischi di natura comunitaria, nazionale, regionale e camerale, *aggiungere le seguenti:* ovvero a valere su risorse proprie riassicurate da fondi di natura pubblica;

aggiungere, in fine, le seguenti parole: o privata.

* **13. 340.** Ubaldo Pagano, Pezzopane.

Al comma 4, apportare le seguenti modificazioni:

dopo le parole: a valere sulle risorse dei fondi rischi di natura comunitaria, nazionale, regionale e camerale, *aggiungere le seguenti:* ovvero a valere su risorse proprie riassicurate da fondi di natura pubblica;

aggiungere, in fine, le seguenti parole: o privata.

* **13. 341.** Rizzetto, Zucconi, Osnato, Bignami, Acquaroli, Baldini.

Al comma 4, apportare le seguenti modificazioni:

dopo le parole: a valere sulle risorse dei fondi rischi di natura comunitaria, nazionale, regionale e camerale, *aggiungere*

le seguenti: ovvero a valere su risorse proprie riassicurate da fondi di natura pubblica;

aggiungere, in fine, le seguenti parole: o privata.

* **13. 395.** Baratto, Giacomoni, Martino, Cattaneo, Angelucci, Giacometto, Porchietto, Barelli, Fiorini, Squeri, Polidori, Carrara, Della Frera.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Le camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato e le regioni, al fine di favorire l'accesso al credito delle PMI, possono costituire fondi per la concessione di contributi alle PMI sotto forma di *voucher* in conto commissione di garanzie su operazioni finanziarie ammesse alla riassicurazione del Fondo centrale di garanzia ai sensi della legge n. 662 del 1996, al fine di contenere i costi delle garanzie concesse da soggetti garanti autorizzati. Le camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato e le regioni, nell'ambito delle proprie autonomie, potranno determinare l'ammontare dei *voucher* sia in percentuale, fino a totale concorrenza della commissione di garanzia del Confidi che in valore assoluto, senza in alcun caso individuare nell'ammontare del *voucher* il costo massimo della commissione applicabile dal Confidi, la cui determinazione rimane di esclusiva competenza del Confidi stesso.

13. 342. Baratto, Giacomoni, Martino, Cattaneo, Angelucci, Giacometto, Porchietto, Barelli, Fiorini, Squeri, Polidori, Carrara, Della Frera.

Sostituire il comma 5 con i seguenti:

5. Per le operazioni finanziarie concesse ai sensi del presente articolo, le banche, gli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del testo unico bancario di

cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e gli altri soggetti abilitati alla concessione del credito, in deroga a quanto previsto dall'articolo 83, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, devono acquisire la comunicazione antimafia del soggetto richiedente.

5-bis. L'acquisizione della comunicazione antimafia è prerequisite necessario all'erogazione del finanziamento e, in deroga a quanto stabilito dal comma 4, dell'articolo 88 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, i termini previsti sono ridotti a sette giorni. Decorso il termine ridotto di sette giorni si applica quanto previsto dal comma *4-bis* dell'articolo 88 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

Conseguentemente dopo l'articolo 13 inserire il seguente:

Art. 13-*bis*.

(Banca dati)

1. È istituita presso il Ministero dello sviluppo economico una banca dati nazionale contenente tutta la documentazione istruttoria presentata dai beneficiari dei finanziamenti previsti all'articolo 1 e all'articolo 13 del presente decreto. Le banche, gli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del testo unico bancario di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e gli altri soggetti abilitati alla concessione di credito trasmettono, secondo le modalità stabilite con un decreto del Ministero dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, la documentazione afferente ciascun soggetto richiedente.

2. Alla banca dati è consentito l'accesso al Presidente della Commissione di cui alla legge 7 agosto 2018, n. 99, per le finalità previste dalla legge stessa e ai soggetti di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, per le finalità del medesimo decreto.

3. Agli adempimenti previsti dal presente articolo si provvede mediante le

risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

13. 344. Davide Aiello, Grimaldi, Nesci, Ascari, Caso, Migliorino, Baldino.

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

5-bis. Fino alla durata del presente provvedimento, per le imprese di cui sopra beneficiarie della riassicurazione ai sensi del comma 1, qualora da ulteriori verifiche e approfondimenti oppure da successivamente documentazione pervenuta, il soggetto richiedente accerti la sussistenza di un elevato rischio antiriciclaggio con successivo di una segnalazione di operazione sospetta a carico del beneficiario finale, è disposta a favore della banca, in accordo con il confidi garante del finanziamento, la possibilità di revoca del finanziamento con agevolazione del fondo centrale.

13. 348. Sut.

Dopo il comma 5 inserire il seguente:

5-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche agli enti non commerciali e agli enti disciplinati dai capi II e III del titolo II del libro primo del codice civile, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, che svolgono attività non in regime d'impresa.

* **13. 351.** Gadda, Lupi, Moretto.

Dopo il comma 5 inserire il seguente:

5-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche agli enti non commerciali e agli enti disciplinati dai capi II e III del titolo II del libro primo del codice civile, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, che svolgono attività non in regime d'impresa.

* **13. 350.** Lupi, Gadda.

Dopo il comma 7 inserire il seguente:

7-bis. Sono sospesi i termini dei versamenti scadenti nei mesi di marzo, aprile e maggio 2020 derivanti dalle comunicazioni di cui agli articoli 36-*bis* e 36-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e di cui all'articolo 54-*bis*, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. I termini dei versamenti di cui al periodo precedente decorrono dal 1° giugno 2020. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159.

13. 353. Moretto, Marattin, Ungaro, Mor.

Sostituire il comma 8 con il seguente:

8. Gli operatori di microcredito iscritti nell'elenco di cui all'articolo 111 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in possesso del requisito di micro piccola media impresa, beneficiano, a titolo gratuito e nella misura massima dell'80 per cento dell'ammontare del finanziamento e, relativamente alle imprese già finanziate o a nuovi soggetti non utilmente valutabili sulla base dei bilanci approvati, senza valutazione del merito del credito, della garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a*), della legge 23 della dicembre 1996, n. 662, sui finanziamenti concessi da banche e intermediari finanziari finalizzati alla concessione, da parte dei medesimi operatori, di operazioni di microcredito in favore di beneficiari come definiti dal medesimo articolo 111 e dai commi 1 e 2, lettere *a*), *b*), *c*), del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 ottobre 2014, n. 176.

13. 354. Zanichelli, Sut.

Dopo il comma 8 aggiungere i seguenti:

8-bis. Il Fondo centrale di Garanzia PMI concede anche assicurazione ai crediti richiesti entro il 31 dicembre 2020 e

concessi dagli istituti di credito e dagli enti di microcredito di cui all'articolo 111 della legge n. 385 del 1993 a favore degli enti del Terzo settore di cui al decreto legislativo n. 117 del 2017, degli enti non commerciali e degli enti religiosi civilmente riconosciuti, che svolgono attività di interesse generate non in regime d'impresa.

8-ter. Per gli enti del Terzo settore di cui al decreto legislativo n. 117 del 2017, gli enti non commerciali e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, che svolgono attività di interesse generale non in regime d'impresa, il requisito del 25 per cento del fatturato, si intende riferiti al totale dei ricavi, rendite, proventi o entrate, comunque denominati, risultanti dall'ultimo bilancio o rendiconto approvato secondo le disposizioni di legge vigente e, in mancanza, secondo le disposizioni statutarie dell'ente.

8-quater. Le garanzie di cui al comma 8-*bis* sono rilasciate alle seguenti condizioni:

a) la garanzia è rilasciata per finanziamenti di durata non superiore a 6 anni, con la possibilità per i beneficiari di avvalersi di un preammortamento della durata di 24 mesi;

b) al 31 dicembre 2019 l'ente beneficiario non rientrava nelle categorie degli enti in difficoltà e al 29 febbraio 2020 non risultava presente tra le esposizioni deteriorate presso il sistema bancario, come definite ai sensi della normativa europea;

c) l'importo del prestito assistito da garanzia non è superiore al 50 per cento per gli enti con entrate inferiori a 550.000 euro, o del 25 per cento per gli enti con entrate superiori a 500.000 euro, delle entrate sulla base del rendiconto o bilancio relativo all'anno 2019 o, in mancanza dell'anno 2018;

d) la garanzia copre:

1) il 100 per cento per importi inferiori a 40.0000 euro;

2) il 90 per cento per importi superiori a 40.000 euro;

e) le commissioni annuali dovute dai beneficiari per il rilascio della garanzia sono 25 punti base durante il primo anno, 50 punti base durante il secondo e terzo anno, 100 punti base durante il quarto, quindi e sesto anno;

f) la garanzia è a prima richiesta, esplicita, irrevocabile;

g) le commissioni devono essere limitare al recupero dei costi e il costo dei finanziamenti coperti dalla garanzia deve essere inferiore al costo che sarebbe richiesto dal soggetto erogante per operazioni con le medesime caratteristiche ma prive della garanzia.

8-*quinquies*. All'articolo 111 della legge n. 385 del 1993 dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

« c-*bis*) Per richieste inviate sino al 31 dicembre 2020, siano destinati agli enti del Terzo settore di cui al decreto legislativo n. 117 del 2017, agli enti non commerciali e agli enti religiosi civilmente riconosciuti, che svolgono attività di interesse generale non in regime d'impresa, in ragione della capacità reperire risorse tramite il tesseramento, l'autofinanziamento, le attività diverse, la raccolta fondi, rimborsabili in 6 anni ».

13. 355. Lorenzin, Carnevali, Rizzo Nervo, Siani, Pini, Schirò, Pezzopane.

Sostituire il comma 9 con i seguenti:

9. All'articolo 111, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « 25.000,00 » sono sostituite dalle seguenti: « 40.000,00 »;

b) dopo le parole: « società a responsabilità limitata semplificata di cui all'articolo 2463-*bis* cc » sono aggiunte le seguenti: « o le società a responsabilità limitata con capitale sociale pari o inferiore a euro 10.000 ».

9-*bis*. Il Ministero dell'economia e delle finanze adegua il decreto ministeriale 17 ottobre 2014, n. 176, alle nuove disposizioni entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

13. 357. Emiliozzi, Sut.

Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

9-*bis*. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le disposizioni attuative, finalizzate a sostenere l'accesso al microcredito per l'avvio o lo sviluppo di iniziative imprenditoriali e per l'inserimento nel mercato del lavoro, di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 ottobre 2014, n. 176, al fine di stabilire che:

a) rientrano anche le società cooperative, tra i beneficiari nell'attività di microcredito, anche di s.r.l. ordinaria il cui capitale non superi la soglia massima di capitale sociale prevista per le s.r.l. semplificate;

b) s'intendono escluse dai finanziamenti previsti, le imprese che al momento della richiesta presentino, anche disgiuntamente, requisiti dimensionali superiori a quelli previsti dall'articolo 1, secondo comma, lettere a) e b) del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, come aggiornati ai sensi del terzo comma della medesima disposizione ed un livello di indebitamento superiore a 100.000 euro, limitatamente alle sole esposizioni verso gli intermediari finanziari;

c) si sospendano fino al 30 settembre 2020, i termini per l'esclusione dei finanziamenti per i lavoratori autonomi o imprese titolari di partita IVA da più di cinque anni;

d) s'intensifichi la frequenza nei primi tre anni di ammortamento del prestito, nell'ambito dei servizi ausiliari di assistenza e monitoraggio da parte dell'o-

peratore di microcredito, in fase istruttoria e durante il periodo di rimborso;

e) siano erogati dai *tutor* iscritti nell'elenco nazionale obbligatorio degli operatori in servizi ausiliari non finanziari di cui all'articolo 13, comma 1-*bis*, della legge n. 225 del 2016 i servizi di assistenza e monitoraggio;

f) i finanziamenti non possono essere assistiti da garanzie reali e non possono eccedere il limite di euro 40.000 per ciascun beneficiario, nell'ambito delle misure previste dell'ammontare massimo, delle caratteristiche e dei finanziamenti e canali;

g) l'operatore di microcredito può concedere allo stesso soggetto un nuovo finanziamento per un ammontare, che sommato al debito residuo, non superi il limite di 40.000 euro o, nei casi previsti dal comma 1, di 50.000 euro;

h) la durata massima del finanziamento non può essere superiore a dieci anni, ad eccezione dei finanziamenti concessi per le finalità di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), per i quali la durata è coerente con il piano di formazione finanziato e in ogni caso non superiore a dieci anni.

13. 358. Zanichelli.

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

9-*bis*. Gli operatori di finanza mutualistica e solidale iscritti nell'elenco di cui all'articolo 111, comma 1, del testo unico bancario, possono erogare credito alle microimprese così come individuate dalla raccomandazione della Commissione europea n. 361 del 6 maggio 2003, recepita dal Ministero dello sviluppo economico con il decreto del 18 aprile 2005. Al fine di ridurre la concentrazione del rischio, i finanziamenti complessivamente concessi dagli operatori di finanza mutualistica e solidale alla medesima microimpresa non possono essere superiori al 10 per cento del proprio patrimonio netto complessivo.

Il Ministero dell'economia e delle finanze adegua il decreto ministeriale 17 ottobre 2014, n. 176, alle nuove disposizioni.

13. 359. Zanichelli, Martinciglio, Cancelleri, Grimaldi.

Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

9-*bis*. Al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 ottobre 2014, n. 176, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1:

1) al comma 1, dopo le parole « società cooperativa » sono aggiunte le seguenti: « di s.r.l. ordinaria il cui capitale non superi la soglia massima di capitale sociale prevista per le s.r.l. Semplificate, »;

2) al comma 2, lettera d) le parole « lettere a) e b) » sono sostituite dalle seguenti: « lettera b) »;

3) al comma 2, lettera d), dopo la parola « 100.000 » sono aggiunte le seguenti: « limitato alle sole esposizioni verso gli intermediari finanziari »;

4) la previsione di cui all'articolo 1 comma 2 lettera a) è sospesa fino al 30 settembre 2020;

b) all'articolo 3:

1) al comma 1, dopo le parole: « in fase istruttoria e durante il periodo di rimborso » sono aggiunte le seguenti: « intensificandone la frequenza nei primi tre anni di ammortamento del prestito, »;

2) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. I servizi sono erogati dai *tutor* iscritti nell'Elenco nazionale obbligatorio degli operatori in servizi ausiliari non finanziari di cui all'articolo 13, comma 1-*bis* della legge n. 225 del 2016. »;

c) all'articolo 4:

1) al comma 1, le parole: « I finanziamenti non possono essere assistiti da garanzie reali e non possono eccedere il

limite di euro 25.000 per ciascun beneficiario» sono sostituite dalle seguenti: «I finanziamenti non possono essere assistiti da garanzie reali e non possono eccedere il limite di euro 40.000 per ciascun beneficiario»;

2) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. L'operatore di microcredito può concedere allo stesso soggetto un nuovo finanziamento per un ammontare, che sommato al debito residuo, non superi il limite di 40.000 euro o, nei casi previsti dal comma 1, di 50.000 euro»;

3) al comma 4, le parole: «sette anni» sono sostituite dalle seguenti: «dieci anni».

13. 360. Zanichelli, Sut.

Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

9-bis. Sono ammissibili alla garanzia del Fondo di cui al comma 1 i finanziamenti fino a 5.000 euro, non assistiti da garanzia reale, con garanzia diretta e percentuale di copertura pari all'80 per cento dell'ammontare di ciascuna operazione di finanziamento erogati da banche, intermediari finanziari ed altri soggetti abilitati alla concessione di credito, concessi ad un solo soggetto di un nucleo familiare per il soddisfacimento di bisogni primari propri o del nucleo familiare, con particolare riguardo all'approvvigionamento di beni, prodotti e servizi di prima necessità e per l'acquisto di generi alimentari. L'Ente nazionale per il microcredito coordina gli interventi e l'affiancamento dei servizi ausiliari e di monitoraggio previsti dall'articolo 5, comma 5, del decreto 17 ottobre 2014, n. 176. Si applica il comma 6 del medesimo articolo 5 del decreto n. 176 del 2014.

13. 361. Melilli, Mancini, Mura, Pezzopane.

Sopprimere il comma 11.

Conseguentemente, dopo l'articolo 13 inserire il seguente:

Art. 13-bis.

(Estensione Fondo di garanzia imprese della pesca)

1. Per facilitare l'accesso al credito delle imprese di pesca, all'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo le parole: «e alle imprese agricole» sono sostituite dalle seguenti: «, alle imprese agricole e della pesca»;

b) al secondo periodo le parole: «e delle imprese agricole» sono sostituite dalle seguenti: «, delle imprese agricole e della pesca».

13. 364. Moretto.

Al comma 11 sostituire le parole: imprese agricole e della pesca con le seguenti: imprese agricole, forestali, della pesca e dell'acquacoltura, del settore ippico, dei consorzi di bonifica, dei birrifici artigianali.

13. 368. Cenni, Incerti, Critelli, Cappelani, Dal Moro, Frailis, Martina, Pezzopane.

Al comma 11, sostituire le parole: 100 milioni, con le seguenti: 300 milioni.

Conseguentemente sostituire il comma 13 con il seguente:

13. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede:

a) mediante utilizzo delle risorse riavvenienti dall'abrogazione di cui al comma 12;

b) per 249 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione

delle somme di cui all'articolo 56, comma 6, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18;

c) per 200 milioni per l'anno 2020 mediante corrispondente riduzione del Fondo destinato all'attuazione della misura nota come « Reddito di cittadinanza » di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. Qualora a seguito del monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno del 2020, non si rilevo un ammontare di risorse pari agli oneri di cui al presente articolo, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio 2020, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.

13. 366. Nevi, Novelli, Bagnasco.

Apportare le seguenti modifiche:

al comma 11, dopo il primo periodo, inserire il seguente: Possono beneficiare delle garanzie di cui al presente comma anche i Consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario;

dopo il comma 13 inserire i seguenti:

13-bis. All'articolo 2, comma 2, della legge 20 febbraio 2006, n. 96, dopo le parole: « assicurativa e fiscale » sono inserite le seguenti: « e le prestazioni di lavoro svolte dagli stessi nell'ambito dell'attività agrituristica sono considerate agricole ai fini della valutazione del rapporto di connessione ».

13-ter. In considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da

COVID-19, che ha imposto la sospensione delle gare ippiche sull'intero territorio nazionale, e della conseguente necessità di intervento a supporto della filiera ippica nazionale, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è autorizzato, fino alla conclusione dell'emergenza epidemiologica COVID-19 e comunque non oltre al 31 dicembre 2020, limitatamente al periodo di mancato e/o ridotto svolgimento delle corse ippiche, ad erogare, nel rispetto della Comunicazione C(2020)1863 della Commissione europea, un contributo mensile ai proprietari dei cavalli, agli allevatori, agli allenatori, quantificato forfettariamente per cavallo attivo nel biennio 2018-2019. La ripartizione fra gli aventi diritto che saranno individuati terrà conto delle percentuali di ripartizioni previste dai vigenti regolamenti delle discipline di corsa. Un contributo forfettario potrà essere dato anche ai fantini e ai driver, se in attività, secondo il livello dei premi percepiti nel medesimo biennio e se non beneficiano di altre forme di sostegno. I contributi assegnati ai sensi del presente comma sono sottoposti al medesimo regime fiscale vigente per l'assegnazione dei premi. L'individuazione dei cavalli in attività ai sensi del primo periodo, la determinazione concreta dei contributi da erogare ai singoli aventi diritto e le ulteriori modalità di attribuzione del contributo, anche tramite l'utilizzo dello strumento di cui al comma 2, sono stabilite con decreto del competente direttore generale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

13-quater. In considerazione della necessità di semplificare le procedure per una rapida attuazione delle misure di intervento per il settore ippico il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è autorizzato, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2020, limitatamente alle operazioni di pagamento e riscossione dei premi, delle provvidenze e delle sovvenzioni destinate agli operatori ippici, ad effettuare le operazioni di pagamento, mediante l'utilizzo di conti correnti bancari da attivarsi presso

uno o più istituti bancari, che assumono la qualifica di enti tesoriери, operativi sul mercato internazionale, da selezionarsi ai sensi della comunicazione della Commissione « Orientamenti della Commissione europea sull'utilizzo del quadro in materia di appalti pubblici nella situazione di emergenza connessa alla crisi della COVID-19 (2020/C 108 I/01) », attraverso un dirigente delegato. Le operazioni effettuate sono oggetto di rendicontazione al termine dell'esercizio finanziario.

13-quinquies. All'onere derivante dal comma 13-ter del presente articolo, non inferiore ad euro 6 milioni di euro per ciascun mese di inattività, o *pro-quota*, a partire dal mese di marzo 2020, e per il periodo di sospensione delle gare ippiche nazionali, e comunque non oltre al 31 dicembre 2020, per un massimo quindi di 60 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione, in ragione di mese, delle risorse già appostate alla Missione 9 – Agricoltura, programma 9.6 – Politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione, azione 5 – Interventi a favore del settore ippico, Capitoli 2295 e 2298 dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per l'anno finanziario 2020. Il Ministro delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

13. 376. Gagnarli, Cadeddu, Cassese, Cillis, Cimino, Del Sesto, Galizia, Gallinella, Lombardo, Lovecchio, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Parentela, Pignatone.

(Inammissibile limitatamente ai commi 13-ter e 13-quinquies)

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

11-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo, in deroga alla vigente disciplina del Fondo di cui all'articolo 2,

comma 100, lettera *a*), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, si applicano anche alle garanzie in favore di soggetti che svolgono attività afferenti ai codici ATECO 66.12.00 e 66.19.22, di cui alla sezione K della classificazione ATECO 2007.

13. 382. Melilli, Buratti, Topo, Pezzopane.

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

11-bis. All'articolo 28, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: « di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 » sono aggiunte le seguenti: « e ai pescatori autonomi di cui alla legge n. 250 del 13 marzo 1958, compresi i soci di cooperative, che esercitano professionalmente la pesca in acque marittime, interne e lagunari »;

b) le parole: « il mese di marzo 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « i mesi di marzo e aprile 2020 »;

c) alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e ai pescatori autonomi ».

13. 374. Galizia, Gagnarli, Cadeddu, Cassese, Cillis, Cimino, Del Sesto, Gallinella, Lombardo, Lovecchio, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Parentela, Pignatone.

Dopo il comma 11 inserire i seguenti:

11-bis. Al fine di agevolare le operazioni finanziarie a lungo termine, per i giovani imprenditori agricoli che non hanno compiuto il quarantunesimo anno di età al momento della stipula del finanziamento, ovvero per le società agricole la cui maggioranza assoluta di quote di partecipazione è rappresentata da soci con il medesimo requisito anagrafico alla data

della stipula del finanziamento, che beneficino di finanziamenti per operazioni creditizie di durata superiore o uguale a 120 mesi, è sospesa fino al 31 dicembre 2020 la corresponsione della contribuzione obbligatoria di cui all'articolo 3 del decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali del 14 febbraio 2006.

11-ter. All'onere di cui al comma 11-bis si provvede mediante le risorse di cui al comma 11.

13. 375. Gagnarli, Cadeddu, Cassese, Cillis, Cimino, Del Sesto, Galizia, Gallinella, Lombardo, Lovecchio, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Parentela, Pignatone.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 12, inserire il seguente:

12-bis. Nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito un Fondo per iniziative straordinarie realizzate dalle Camere di commercio italiane all'estero con una dotazione di 8 milioni di euro, relativo ad azioni integrative a quelle di cui ai precedenti comma, per garantire servizi reali di informazione per l'emergenza dei COVID-19; attività di *business matching*, di assistenza e di supporto *on line* alle piccole e medie imprese; per azioni di formazione con l'utilizzo di tecnologie digitali;

b) al comma 13 dopo le parole: articolo 56, comma 6, decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18 aggiungere le seguenti: e per 8 milioni a valere sul Fondo per esigenze indifferibili connesse ad interventi non aventi effetti sull'indebitamento netto delle PA di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3.

13. 391. Ungaro, Carè.

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

13-bis. Le garanzie di cui al comma 1 coprono anche le dilazioni, non inferiori a 6 mesi, dei termini di pagamento dei crediti commerciali, concesse alle Imprese debentrici da banche, intermediari finanziari ai sensi dell'articolo 106 del decreto legislativo n. 385 del 1° settembre 1993 e da altri soggetti abilitati alla concessione di credito su crediti ceduti ai sensi della Legge 21 febbraio 1991, n. 52, a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge e sino al 31 dicembre 2020. Qualora al termine della dilazione, su istanza dell'impresa debitrice, il cessionario accordi a quest'ultima un piano di rientro dell'esposizione debitoria, la garanzia si estende automaticamente per la durata del piano di rientro nel limite di 6 anni complessivi. In relazione alle predette operazioni, il soggetto richiedente applica all'operazione finanziaria un tasso di Interesse per la parte garantita del credito, nel caso di garanzia diretta o un premio complessivo di garanzia, nel caso di riassicurazione, non superiore al tasso di Rendistato con durata residua da 4 anni e 7 mesi a 6 anni e 6 mesi, maggiorato della differenza tra il CDS banche a 5 anni e 11 CDS ITA a 5 anni, come definiti dall'accordo quadro per l'anticipo finanziario a garanzia pensionistica di cui all'articolo 1, commi da 166 a 178 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, maggiorato dello 0,20 per cento.

13. 398. Flati, Faro, Donno.

Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:

« Art. 13-bis.

1. Nell'ambito del fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è istituita una sezione speciale, con dotazione di 300 milioni di euro, preposta alla concessione di garanzie sui finanziamenti accordati alle imprese turistico ricettive.

2. Le garanzie sono concesse a titolo gratuito, secondo criteri e modalità dettate

con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le organizzazioni maggiormente rappresentative delle imprese turistico ricettive.

3. il Consiglio di gestione del Fondo è integrato nella sua composizione con un rappresentante delle organizzazioni maggiormente rappresentative delle imprese turistico ricettive.

4. Nell'attività di rilascio della garanzia il Comitato di gestione adotta un modello di valutazione del rischio adeguato alla specificità economico-finanziaria delle imprese turistico ricettive. »

* **13. 0144.** Nardi, Pezzopane.

Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:

« Art. 13-bis.

1. Nell'ambito del fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è istituita una sezione speciale, con dotazione di 300 milioni di euro, preposta alla concessione di garanzie sui finanziamenti accordati alle imprese turistico ricettive.

2. Le garanzie sono concesse a titolo gratuito, secondo criteri e modalità dettate con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le organizzazioni maggiormente rappresentative delle imprese turistico ricettive.

3. il Consiglio di gestione del Fondo è integrato nella sua composizione con un rappresentante delle organizzazioni maggiormente rappresentative delle imprese turistico ricettive.

4. Nell'attività di rilascio della garanzia il Comitato di gestione adotta un modello di valutazione del rischio adeguato alla specificità economico-finanziaria delle imprese turistico ricettive. »

* **13. 0145.** Moretto, Mor.

Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:

« Art. 13-bis.

1. Nell'ambito del fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è istituita una sezione speciale, con dotazione di 300 milioni di euro, preposta alla concessione di garanzie sui finanziamenti accordati alle imprese turistico ricettive.

2. Le garanzie sono concesse a titolo gratuito, secondo criteri e modalità dettate con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le organizzazioni maggiormente rappresentative delle imprese turistico ricettive.

3. il Consiglio di gestione del Fondo è integrato nella sua composizione con un rappresentante delle organizzazioni maggiormente rappresentative delle imprese turistico ricettive.

4. Nell'attività di rilascio della garanzia il Comitato di gestione adotta un modello di valutazione del rischio adeguato alla specificità economico-finanziaria delle imprese turistico ricettive. »

* **13. 044.** Squeri.

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.

(Microcredito)

1. All'articolo 112, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « I confidi di cui al presente articolo possono detenere partecipazioni nei soggetti di cui all'articolo 111. ».

13. 0116. Mancini, Buratti, Mura, Rotta, Topo.

Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:

Art. 13-bis.

(Misure per il sostegno alla liquidità di micro e piccole imprese)

1. All'articolo 112 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, il comma 6 è sostituito dal seguente:

« 6. Fermo restando l'esercizio prevalente dell'attività di garanzia, i confidi iscritti nell'albo degli intermediari finanziari possono concedere altre forme di finanziamento sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'articolo 106. I confidi iscritti all'albo di cui all'articolo 106 del presente decreto, assegnatari di risorse da amministrazioni statali, regioni, enti territoriali, camere di commercio, altri enti pubblici, soggetti privati, nonché di risorse provenienti dalla programmazione dell'Unione europea, possono utilizzare i rientri delle risorse già utilizzate per le finalità previste dall'assegnazione, corrispondenti ad importi già richiesti e svincolati, per erogare credito fino ad un importo massimo per singola operazione di 50.000,00 euro a favore di micro, piccole e medie imprese. Le operazioni finanziarie di cui al presente comma sono rilasciate con il concorso delle risorse proprie dei confidi per un importo non superiore al 10 per cento ».

2. La quota di contributo del Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura di cui all'articolo 15, comma 2, lettera a), della legge 7 marzo 1996, n. 108, concessa ai Confidi e non impegnata alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, in quanto non ancora utilizzata o già utilizzata per le finalità previste dall'assegnazione e svincolata, nonché i contributi concessi negli anni 2020, 2021 e 2022, possono essere utilizzati dai medesimi Confidi:

a) per le stesse finalità di cui all'articolo 15, comma 2, lettera a), della legge 7 marzo 1996 n. 108;

b) per concedere nuove garanzie su operazioni per liquidità a favore delle micro piccole e medie imprese non ammesse alla garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

c) per concedere garanzie alle micro e piccole imprese per operazioni di rinegoziazione del debito e/o di allungamento del finanziamento e/o di sospensione delle rate su operazioni in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge non ammesse alla garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Il nuovo finanziamento, se è concesso dalla stessa banca o da una banca appartenente allo stesso gruppo bancario, prevede l'erogazione al medesimo soggetto beneficiario di credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il 20 per cento dell'importo del debito residuo in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione, nel rispetto delle modalità previste per l'operatività sul fondo rischi di cui all'articolo 1, comma 54, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

3. I Confidi iscritti all'Albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 possono utilizzare le risorse di cui al comma 3 per erogare credito fino a importo massimo per singola operazione di 50.000,00 euro a favore di micro piccole e medie imprese non ammesse alla garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

4. All'articolo 6, comma 2, lettera d), del decreto del Ministero dello sviluppo economico 6 marzo 2017, le parole: « 35.000,00 » sono sostituite con le seguenti: « 50.000,00 ».

5. All'articolo 13 del decreto-legge n. 269 del 30 settembre 2003, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente comma: « 3-bis. I Confidi possono cedere, a qualunque titolo e in via definitiva, crediti di cassa e/o di firma a terzi o a società partecipate, ivi comprese

quelle costituite per la gestione e disposizione, in via strumentale, degli stessi ».

6. Le operazioni finanziarie di cui al presente articolo sono ammissibili alla garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, con una percentuale di copertura fino al 31 dicembre 2020 per la garanzia diretta nella misura pari al 90 per cento dell'ammontare dell'operazione finanziaria.

* **13. 09.** Ubaldo Pagano.

Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:

Art. 13-bis.

(Misure per il sostegno alla liquidità di micro e piccole imprese)

1. All'articolo 112 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, il comma 6 è sostituito dal seguente:

« 6. Fermo restando l'esercizio prevalente dell'attività di garanzia, i confidi iscritti nell'albo degli intermediari finanziari possono concedere altre forme di finanziamento sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'articolo 106. I confidi iscritti all'albo di cui all'articolo 106 del presente decreto, assegnatari di risorse da amministrazioni statali, regioni, enti territoriali, camere di commercio, altri enti pubblici, soggetti privati, nonché di risorse provenienti dalla programmazione dell'Unione europea, possono utilizzare i rientri delle risorse già utilizzate per le finalità previste dall'assegnazione, corrispondenti ad importi già richiesti e svincolati, per erogare credito fino ad un importo massimo per singola operazione di 50.000,00 euro a favore di micro, piccole e medie imprese. Le operazioni finanziarie di cui al presente comma sono rilasciate con il concorso delle risorse proprie dei confidi per un importo non superiore al 10 per cento ».

2. La quota di contributo del Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura di cui all'articolo 15, comma 2, lettera a), della legge 7 marzo 1996, n. 108, concessa ai Confidi e non impegnata alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, in quanto non ancora utilizzata o già utilizzata per le finalità previste dall'assegnazione e svincolata, nonché i contributi concessi negli anni 2020, 2021 e 2022, possono essere utilizzati dai medesimi Confidi:

a) per le stesse finalità di cui all'articolo 15, comma 2, lettera a), della legge 7 marzo 1996 n. 108;

b) per concedere nuove garanzie su operazioni per liquidità a favore delle micro piccole e medie imprese non ammesse alla garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

c) per concedere garanzie alle micro e piccole imprese per operazioni di rinegoziazione del debito e/o di allungamento del finanziamento e/o di sospensione delle rate su operazioni in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge non ammesse alla garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Il nuovo finanziamento, se è concesso dalla stessa banca o da una banca appartenente allo stesso gruppo bancario, prevede l'erogazione al medesimo soggetto beneficiario di credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il 20 per cento dell'importo del debito residuo in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione, nel rispetto delle modalità previste per l'operatività sul fondo rischi di cui all'articolo 1, comma 54, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

3. I Confidi iscritti all'Albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 possono utilizzare le risorse di cui al comma 3 per erogare credito fino a importo massimo per singola operazione di 50.000,00 euro a favore di micro piccole e medie imprese non

ammesse alla garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

4. All'articolo 6, comma 2, lettera d), del decreto del Ministero dello sviluppo economico 6 marzo 2017, le parole: « 35.000,00 » sono sostituite con le seguenti: « 50.000,00 ».

5. All'articolo 13 del decreto-legge n. 269 del 30 settembre 2003, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente comma: « 3-bis. I Confidi possono cedere, a qualunque titolo e in via definitiva, crediti di cassa e/o di firma a terzi o a società partecipate, ivi comprese quelle costituite per la gestione e disposizione, in via strumentale, degli stessi ».

6. Le operazioni finanziarie di cui al presente articolo sono ammissibili alla garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, con una percentuale di copertura fino al 31 dicembre 2020 per la garanzia diretta nella misura pari al 90 per cento dell'ammontare dell'operazione finanziaria.

* **13. 0109.** Zucconi, Osnato, Acquaroli, Bignami, Baldini.

Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:

Art. 13-bis.

(Misure per il sostegno alla liquidità di micro e piccole imprese)

1. All'articolo 112 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, il comma 6 è sostituito dal seguente:

« 6. Fermo restando l'esercizio prevalente dell'attività di garanzia, i confidi iscritti nell'albo degli intermediari finanziari possono concedere altre forme di finanziamento sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'articolo 106. I confidi iscritti all'albo di cui all'articolo 106 del presente decreto, assegnatari di risorse da amministrazioni statali, regioni, enti territoriali, camere di commercio, altri enti pubblici,

soggetti privati, nonché di risorse provenienti dalla programmazione dell'Unione europea, possono utilizzare i rientri delle risorse già utilizzate per le finalità previste dall'assegnazione, corrispondenti ad importi già richiesti e svincolati, per erogare credito fino ad un importo massimo per singola operazione di 50.000,00 euro a favore di micro, piccole e medie imprese. Le operazioni finanziarie di cui al presente comma sono rilasciate con il concorso delle risorse proprie dei confidi per un importo non superiore al 10 per cento ».

2. La quota di contributo del Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura di cui all'articolo 15, comma 2, lettera a), della legge 7 marzo 1996, n. 108, concessa ai Confidi e non impegnata alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, in quanto non ancora utilizzata o già utilizzata per le finalità previste dall'assegnazione e svincolata, nonché i contributi concessi negli anni 2020, 2021 e 2022, possono essere utilizzati dai medesimi Confidi:

a) per le stesse finalità di cui all'articolo 15, comma 2, lettera a), della legge 7 marzo 1996 n. 108;

b) per concedere nuove garanzie su operazioni per liquidità a favore delle micro piccole e medie imprese non ammesse alla garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

c) per concedere garanzie alle micro e piccole imprese per operazioni di rinegoziazione del debito e/o di allungamento del finanziamento e/o di sospensione delle rate su operazioni in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge non ammesse alla garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Il nuovo finanziamento, se è concesso dalla stessa banca o da una banca appartenente allo stesso gruppo bancario, prevede l'erogazione al medesimo soggetto beneficiario di credito aggiuntivo in mi-

sura pari ad almeno il 20 per cento dell'importo del debito residuo in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione, nel rispetto delle modalità previste per l'operatività sul fondo rischi di cui all'articolo 1, comma 54, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

3. I Confidi iscritti all'Albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 possono utilizzare le risorse di cui al comma 3 per erogare credito fino a importo massimo per singola operazione di 50.000,00 euro a favore di micro piccole e medie imprese non ammesse alla garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

4. All'articolo 6, comma 2, lettera d), del decreto del Ministero dello sviluppo economico 6 marzo 2017, le parole: « 35.000,00 » sono sostituite con le seguenti: « 50.000,00 ».

5. All'articolo 13 del decreto-legge n. 269 del 30 settembre 2003, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente comma: « 3-bis. I Confidi possono cedere, a qualunque titolo e in via definitiva, crediti di cassa e/o di firma a terzi o a società partecipate, ivi comprese quelle costituite per la gestione e disposizione, in via strumentale, degli stessi ».

6. Le operazioni finanziarie di cui al presente articolo sono ammissibili alla garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, con una percentuale di copertura fino al 31 dicembre 2020 per la garanzia diretta nella misura pari al 90 per cento dell'ammontare dell'operazione finanziaria.

* **13. 0111.** Rizzetto, Zucconi, Osnato, Bignami, Acquaroli, Baldini.

Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:

Art. 13-bis.

(Misure per il sostegno alla liquidità di micro e piccole imprese)

1. All'articolo 112 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, il comma 6 è sostituito dal seguente:

« 6. Fermo restando l'esercizio prevalente dell'attività di garanzia, i confidi iscritti nell'albo degli intermediari finanziari possono concedere altre forme di finanziamento sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'articolo 106. I confidi iscritti all'albo di cui all'articolo 106 del presente decreto, assegnatari di risorse da amministrazioni statali, regioni, enti territoriali, camere di commercio, altri enti pubblici, soggetti privati, nonché di risorse provenienti dalla programmazione dell'Unione europea, possono utilizzare i rientri delle risorse già utilizzate per le finalità previste dall'assegnazione, corrispondenti ad importi già richiesti e svincolati, per erogare credito fino ad un importo massimo per singola operazione di 50.000,00 euro a favore di micro, piccole e medie imprese. Le operazioni finanziarie di cui al presente comma sono rilasciate con il concorso delle risorse proprie dei confidi per un importo non superiore al 10 per cento ».

2. La quota di contributo del Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura di cui all'articolo 15, comma 2, lettera a), della legge 7 marzo 1996, n. 108, concessa ai Confidi e non impegnata alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, in quanto non ancora utilizzata o già utilizzata per le finalità previste dall'assegnazione e svincolata, nonché i contributi concessi negli anni 2020, 2021 e 2022, possono essere utilizzati dai medesimi Confidi:

a) per le stesse finalità di cui all'articolo 15, comma 2, lettera a), della legge 7 marzo 1996 n. 108;

b) per concedere nuove garanzie su operazioni per liquidità a favore delle micro piccole e medie imprese non ammesse alla garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

c) per concedere garanzie alle micro e piccole imprese per operazioni di rinegoziazione del debito e/o di allungamento del finanziamento e/o di sospensione delle rate su operazioni in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge non ammesse alla garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Il nuovo finanziamento, se è concesso dalla stessa banca o da una banca appartenente allo stesso gruppo bancario, prevede l'erogazione al medesimo soggetto beneficiario di credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il 20 per cento dell'importo del debito residuo in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione, nel rispetto delle modalità previste per l'operatività sul fondo rischi di cui all'articolo 1, comma 54, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

3. I Confidi iscritti all'Albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 possono utilizzare le risorse di cui al comma 3 per erogare credito fino a importo massimo per singola operazione di 50.000,00 euro a favore di micro piccole e medie imprese non ammesse alla garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

4. All'articolo 6, comma 2, lettera d), del decreto del Ministero dello sviluppo economico 6 marzo 2017, le parole: « 35.000,00 » sono sostituite con le seguenti: « 50.000,00 ».

5. All'articolo 13 del decreto-legge n. 269 del 30 settembre 2003, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente comma: « 3-bis. I Confidi possono cedere, a qualunque titolo e in via definitiva, crediti di cassa e/o di firma a terzi o a società partecipate, ivi comprese quelle costituite per la gestione e disposizione, in via strumentale, degli stessi ».

6. Le operazioni finanziarie di cui al presente articolo sono ammissibili alla garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, con una percen-

tuale di copertura fino al 31 dicembre 2020 per la garanzia diretta nella misura pari al 90 per cento dell'ammontare dell'operazione finanziaria.

* **13. 0141.** Moretto.

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.

(Misure per il sostegno alla liquidità di micro e piccole imprese)

1. All'articolo 112 del decreto legislativo 30 settembre 1993, n. 385, sostituire il comma 6 con il seguente:

« 6. Fermo restando l'esercizio prevalente dell'attività di garanzia, i confidi iscritti nell'albo degli intermediari finanziari possono concedere altre forme di finanziamento sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'articolo 106, comma 1.2. I Confidi iscritti all'Albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 assegnatari di risorse da amministrazioni statali, regioni, enti territoriali, camere di commercio, altri enti pubblici, soggetti privati, nonché di risorse provenienti dalla programmazione dell'Unione europea possono utilizzare i rientri delle risorse già utilizzate per le finalità previste dall'assegnazione – importi già richiesti e svincolati – per erogare credito fino a importo massimo per singola operazione di 50.000,00 euro a favore di micro piccole e medie imprese. Le operazioni finanziarie di cui al presente comma devono essere rilasciate con il concorso delle risorse proprie dei Confidi per un importo non superiore al 10 per cento ».

2. La quota di contributo del fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura di cui all'articolo 15 comma 2 lettera a) della legge 7 marzo 1996 n. 108 concesso ai Confidi e non impegnata alla data di

entrata in vigore del presente decreto-legge – in quanto non ancora utilizzata o già utilizzata per le finalità previste dall'assegnazione e svincolata – nonché i contributi concessi negli anni 2020, 2021 e 2022 possono essere utilizzati dai medesimi Confidi: *a)* per le stesse finalità di cui all'articolo 15 comma 2 lettera *a)* della legge 7 marzo 1996 n. 108; *b)* per concedere nuove garanzie su operazioni per liquidità a favore delle micro piccole e medie imprese non ammesse alla garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662; *c)* per concedere garanzie alle micro e piccole imprese per operazioni di rinegoziazione del debito e/o di allungamento del finanziamento e/o di sospensione delle rate su operazioni in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge non ammesse alla garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Il nuovo finanziamento, se è concesso dalla stessa banca o da una banca appartenente allo stesso gruppo bancario, prevede l'erogazione al medesimo soggetto beneficiario di credito aggiuntivo in misura almeno pari al 20 per cento dell'importo del debito residuo in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione; nelle stesse modalità previste per l'operatività sul fondo rischi di cui all'articolo 1 comma 54 della legge n. 147/2013.

3. I Confidi iscritti all'Albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385 possono utilizzare le risorse di cui al comma 2 per erogare credito fino a importo massimo per singola operazione di 50.000,00 euro a favore di micro piccole e medie imprese non ammesse alla garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

4. All'articolo 6, comma 2, lettera *d)* del decreto del Ministero dello sviluppo economico 6 marzo 2017 sostituire le parole: « 35.000,00 » con le, parole: « 50.000,00 ».

13. 060. Baratto, Giacomoni, Martino, Cattaneo, Angelucci, Giacometto, Porcietto, Barelli, Fiorini, Squeri, Polidori, Carrara, Della Frera.

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

« Art. 13-bis.

(Ampliamento dell'operatività dei Confidi)

1. All'articolo 112, comma 6, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le parole: “in via residuale” sono sostituite dalle seguenti: “in via non prevalente”. »

* **13. 0119.** Rotta, Mancini, Buratti, Mura, Topo, Pezzopane.

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

« Art. 13-bis.

(Ampliamento dell'operatività dei Confidi)

1. All'articolo 112, comma 6, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le parole: “in via residuale” sono sostituite dalle seguenti: “in via non prevalente”. »

* **13. 0128.** Benamati, Topo, Pezzopane.

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

« Art. 13-bis.

(Ampliamento dell'operatività dei Confidi)

1. All'articolo 112, comma 6, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le parole: “in via residuale” sono sostituite dalle seguenti: “in via non prevalente”. »

* **13. 0158.** Nardi, Pezzopane.

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

« Art. 13-bis.

(Ampliamento dell'operatività dei Confidi)

1. All'articolo 112, comma 6, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le parole: "in via residuale" sono sostituite dalle seguenti: "in via non prevalente". »

* **13. 039.** Nevi, Porchietto, Martino, Giacomoni, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Giacometto, Fiorini, Squeri, Polidori, Carrara, Della Frera, Barelli.

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.

(Gestione di fondi Confidi vigilati)

1. I Confidi iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono ammessi all'assegnazione e alla gestione di fondi pubblici di agevolazione creditizia volti a dare supporto alla liquidità delle piccole e medie imprese colpite dall'emergenza COVID-19.

2. Con modalità stabilite con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i Confidi sono ammessi a gestire per la finalità indicata al comma 1 fondi costituiti a livello comunitario, nazionale, regionale e camerale utilizzando risorse anche derivanti dai fondi strutturali europei nel rispetto dei nuovi obiettivi indicati dall'Unione europea.

** **13. 0120.** Rotta, Mancini, Buratti, Mura, Topo, Pezzopane.

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.

(Gestione di fondi Confidi vigilati)

1. I Confidi iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993,

n. 385, sono ammessi all'assegnazione e alla gestione di fondi pubblici di agevolazione creditizia volti a dare supporto alla liquidità delle piccole e medie imprese colpite dall'emergenza COVID-19.

2. Con modalità stabilite con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i Confidi sono ammessi a gestire per la finalità indicata al comma 1 fondi costituiti a livello comunitario, nazionale, regionale e camerale utilizzando risorse anche derivanti dai fondi strutturali europei nel rispetto dei nuovi obiettivi indicati dall'Unione europea.

** **13. 0129.** Benamati, Topo, Pezzopane.

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.

(Gestione di fondi Confidi vigilati)

1. I Confidi iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono ammessi all'assegnazione e alla gestione di fondi pubblici di agevolazione creditizia volti a dare supporto alla liquidità delle piccole e medie imprese colpite dall'emergenza COVID-19.

2. Con modalità stabilite con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i Confidi sono ammessi a gestire per la finalità indicata al comma 1 fondi costituiti a livello comunitario, nazionale, regionale e camerale utilizzando risorse anche derivanti dai fondi strutturali europei nel rispetto dei nuovi obiettivi indicati dall'Unione europea.

** **13. 0142.** Moretto.

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.

(Gestione di fondi Confidi vigilati)

1. I Confidi iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono ammessi all'assegnazione e alla gestione di fondi pubblici di agevolazione creditizia volti a dare supporto alla liquidità delle piccole e medie imprese colpite dall'emergenza COVID-19.

2. Con modalità stabilite con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i Confidi sono ammessi a gestire per la finalità indicata al comma 1 fondi costituiti a livello comunitario, nazionale, regionale e camerale utilizzando risorse anche derivanti dai fondi strutturali europei nel rispetto dei nuovi obiettivi indicati dall'Unione europea.

**** 13. 040.** Nevi, Porchietto, Martino, Giacomoni, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Giacometto, Fiorini, Squeri, Polidori, Carrara, Della Frera, Barelli.

Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:

Art. 13-bis.

(PIR complementari « Anti COVID-19 » – Piani di investimento per la ripresa)

1. Al fine di sostenere le piccole e medie imprese colpite dalla crisi connessa all'emergenza sanitaria ed economica derivante dalla diffusione del COVID-19, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministero dell'economia e delle Finanze, sentiti il Ministero dello sviluppo economico, la Banca d'Italia, la Consob, l'Assogestioni e l'ABI (Associazione Bancaria Italiana) sono definite le linee di indirizzo per implementare una nuova tipologia di piani di risparmio complementari, denominati « PIR Anti-Covid o Piani di investimento per la ripresa », di seguito PIR, che, at-

traverso un contenitore chiuso, con investimenti in fondi chiusi e aperti, fondi di capitale e di debito, investimenti diretti in strumenti di capitale e di debito liquidi e illiquidi, possa raccogliere i risparmi degli investitori istituzionali, di quelli professionali e dei contribuenti italiani orientandoli verso le piccole e medie imprese, con la possibilità di ricomprendere nella componente qualificante del 70 per cento anche titoli governativi di stati aderenti all'Unione europea, preferibilmente indicizzati al prodotto interno lordo, nonché verso titoli di Stato italiani di lunga durata, tra cui i nuovi BTP Italia legati alla crescita del prodotto interno lordo di cui al comma successivo.

2. I PIR illiquidi sono da intendersi come aggiuntivi ai PIR liquidi e con una durata almeno decennale. L'ammontare delle somme da investire in tale strumento si sommano agli investimenti nei PIR liquidi e possono arrivare fino a 150.000 euro annui per codice fiscale, per un totale complessivo di 1.500.000 euro per codice fiscale, mentre per casse di previdenza e fondi pensione l'importo sarà determinativo nell'ambito di una percentuale del patrimonio da loro amministrato. Per le somme investite è prevista una deducibilità fiscale oltre all'esenzione integrale di ogni forma di tassazione, dall'esenzione sui *capital gain*, all'imposta di successione.

2. Con il medesimo decreto di cui al comma 1 possono essere, altresì, definite le linee di indirizzo per l'emissione di un nuovo Btp Italia Covid 19 legato alla crescita del prodotto interno lordo e integralmente dedicato a finanziare le spese del sistema sanitario, per la salvaguardia del lavoro e a sostegno dell'economia nazionale. Per stimolare i contribuenti a sottoscriverli si prevedono le stesse agevolazioni fiscali previste per PIR Anti-Covid o Piani di investimento per la ripresa di cui al comma 1.

13. 06. Giacomoni, Gelmini, Martino, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Giacometto, Porchietto, Barelli, Fiorini, Squeri, Polidori, Carrara, Della Frera.

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.

(Istituzione del fondo di solidarietà per l'accesso al credito delle micro e piccole imprese attraverso donazioni)

1. Al fine di sostenere e garantire l'accesso al credito e garantire lo sviluppo delle imprese e la tutela del *Made in Italy* all'estero, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell'economia e finanze, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, è istituito presso Unioncamere il Fondo di solidarietà e sostegno ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione.

2. La dotazione finanziaria del Fondo di cui al comma 1 è costituito dalle donazioni di qualsiasi soggetto pubblico o privato.

3. Il Fondo viene utilizzato da Unioncamere tramite le Camere di Commercio per l'erogazione di contributi in conto capitale alle imprese sino al massimo del 50 per cento dell'importo richiesto, per interventi finalizzati alla realizzazione di progetti di investimento, sviluppo, consolidamento e per le connesse necessità di scorte.

4. Entro 30 giorni dalla data di istituzione del Fondo, l'Unioncamere adotta un apposito regolamento per il suo funzionamento, per la gestione della dotazione finanziaria dello stesso e per gli strumenti atti alla sua operatività, che viene approvato dal Ministero dello sviluppo economico.

5. Tali risorse sono destinate ai progetti e alle iniziative presentate da soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, con un numero di dipendenti inferiore o uguale a dieci e che abbiano dichiarato ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso.

6. Unioncamere, in qualità di soggetto attuatore, presenta annualmente una re-

lazione al Ministero dello sviluppo economico circa l'andamento ed i risultati del Fondo e, a valere su una quota parte delle risorse, realizza iniziative promozionali e di *marketing* finalizzate alla pubblicizzazione e alla valorizzazione delle attività realizzate, allo scopo di incrementare le adesioni all'iniziativa, la raccolta e la dotazione finanziaria del fondo.

13. 010. Rachele Silvestri, De Toma, Frate.

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

« **Art. 13-bis.**

(Credito d'imposta per le strutture turistico-ricettive)

1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 ai titolari delle strutture turistico-ricettive che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, è riconosciuto un credito d'imposta, per l'anno 2020, nella misura del 60 per cento dell'ammontare del canone di locazione, relativo ai mesi di sospensione dell'attività, di immobili rientranti nella categoria catastale D/2.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. ».

13. 019. Acquaroli, Osnato, Bignami, Baldini, Zucconi, Ciaburro, Caretta.

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.

(Fondo di garanzie per gli operatori del settore turistico ricettivo)

1. Per le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e del turismo e i *tour operator* che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato italiano è previsto un fondo di garanzie per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 pari a 200 milioni di euro per l'anno 2020.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 19 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

13. 05. Rospi, Zennaro, Nitti.

Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:

« **Art. 13-bis.**

(Fondo per l'emergenza turismo)

1. Al fine di sostenere le imprese facenti parte della filiera turistica e, nello specifico, i titolari di attività operanti nella ricettività alberghiera ed extralberghiera, i titolari di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, di agenzie di viaggi, i *tour operator*, i titolari di stabilimenti balneari, le guide e gli accompagnatori turistici, i noleggiatori di bus e autovetture, che, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, hanno cessato, ridotto o sospeso la propria attività, è istituito, nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, un fondo denominato "Fondo emergenza turismo", volto a garantire il riconoscimento ai medesimi soggetti di un'indennità. Il Fondo ha una dotazione complessiva di 2,5 miliardi di

euro per l'anno 2020, 2 miliardi euro per l'anno 2021 e 1 miliardo di euro per l'anno 2022.

2. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse agli operatori dei settori sopra menzionati ed il limite dell'indennità per ciascuna impresa avente diritto, tenendo conto dell'impatto economico negativo conseguente all'adozione delle misure di contenimento del COVID-19.

3. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede, per il 2020, mediante anticipazione da coprire, a valere dal 2021, mediante prelievo in percentuale da operare sull'imposta di soggiorno, di assicurazione di responsabilità civile versato dai soggetti della filiera e sulle transazioni relative a prenotazioni online effettuate mediante OTA. Per gli anni 2021-2022 si provvede mediante riduzione del Fondo per l'incentivazione pagamenti elettronici di cui al comma 290 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 ».

13. 0118. Gelmini, Porchietto, Giacomoni, Martino, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Giacometto, Carfagna, Barelli, Fiorini, Squeri, Polidori, Carrara, Della Frera.

Dopo l'articolo 13 aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.

(Finanziamenti al settore ristorazione)

1. Per le imprese aventi codice Ateco, invece di quanto previsto all'articolo 13, comma 1, lettera c), numeri 1 e 2, si applicano i seguenti coefficienti:

1) il triplo della spesa salariale annua del beneficiario (compresi gli oneri sociali e il costo del personale che lavora nel sito dell'impresa) aumentata dei costi di locazione per il 2019 o per l'ultimo anno disponibile. Nel caso di imprese costituite a partire dal 1° gennaio 2019,

l'importo massimo del prestito non può superare i costi salariali annui previsti per i primi due anni di attività;

2) il 40 per cento del fatturato totale del beneficiario nel 2019.

2. Il 40 per cento del finanziamento di cui al comma 1 è erogato dalla Banca dopo sei mesi dall'erogazione della prima tranche di finanziamenti solo in caso di effettiva riapertura dell'attività e di dimostrato pagamento idej personale e degli oneri sociali.

13. 0172. Colletti.

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

« Art. 13-bis.

(Credito d'imposta per canone di locazione)

1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai soggetti esercenti attività d'impresa è riconosciuto, per l'anno 2020, un credito d'imposta nella misura del 100 per cento dell'ammontare del canone di locazione degli immobili, relativo ai mesi da marzo a maggio 2020.

2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 65, commi da 2-bis a 3, del decreto-legge 17 febbraio 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. ».

13. 076. Rampelli, Osnato, Zucconi, Bignami, Acquaroli, Baldini, Ciaburro, Caretta.

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

« Art. 13-bis.

(Credito d'imposta a sostegno del rilancio delle iniziative sportive)

1. Allo scopo di rilanciare le iniziative in ambito sportivo e di qualificare maggiormente l'offerta, è riconosciuto, per il periodo d'imposta 2020, un credito d'imposta, nella misura del 60 per cento delle spese di investimento, nel limite complessivo massimo di 100 milioni di euro per l'anno 2020.

2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di funzione del credito d'imposta anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 3, comma 3 del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3 convertito con modificazioni dalla legge 2 aprile 2020, n. 21. ».

13. 090. Rampelli, Mollicone, Osnato, Zucconi, Acquaroli, Bignami, Baldini, Ciaburro, Caretta.

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.

(Fondo ristoro in favore delle imprese e delle attività economiche e professionali costrette alla chiusura in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19)

1. Al fine di sostenere le imprese, di qualunque forma e dimensione, nonché ogni attività economica e professionale che in conseguenza dell'adozione dei provvedimenti adottati dall'Autorità sia stato costretto a fermarsi in ragione del periodo di chiusura e dei relativi guadagni è riconosciuto un contributo a fondo perduto in conto capitale per l'anno in corso, pari all'80 per cento dei ricavi mancati nel periodo di chiusura.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede mediante le maggiori entrate rinvenienti dall'attuazione del successivo comma 3.

3. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 36, lettera a), dopo la parola « ricavi » sono aggiunte le seguenti « derivanti da servizi digitali »;

b) al comma 41, le parole « 3 per cento » sono sostituite dalle seguenti « 15 per cento ».

4. Le risorse rinvenienti dall'attuazione del comma 3, opportunamente accertate, affluiscono, sino ad un limite massimo di 2.500.000 milioni di euro annui, in un apposito fondo istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze per essere destinate all'attuazione del comma 1 cui affluiscono altresì le risorse derivanti dai Fondi strutturali europei, ciclo di programmazione 2014-2020, che risultino inutilizzate alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge entro il limite massimo di 10 miliardi di euro.

5. I contributi corrisposti in virtù del presente articolo si sommano sempre e comunque ai prestiti concessi ai sensi della presente legge.

6. Qualunque soggetto acceda ai contributi di cui al presente articolo può rinunciare in ogni momento ai prestiti concessi ai sensi della presente legge, senza pagamento di penali.

13. 023. Giacomoni, Gelmini, Martino, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Giacometto, Porchietto, Nevi, Barelli, Fiorini, Squeri, Polidori, Carrara, Della Frera.

Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:

Art. 13-bis.

(Erogazione della liquidità alle imprese)

1. I finanziamenti per il sostegno alla liquidità delle imprese concessi ai sensi

degli articoli 1, 2, 3 e 13 sono erogati con le seguenti modalità:

a) per i professionisti, i lavoratori autonomi, le partite iva, le micro e piccole imprese entro sette giorni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge;

b) per le medie imprese entro quattordici giorni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge;

c) per le grandi imprese entro ventuno giorni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge.

13. 027. Giacomoni, Martino, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Giacometto, Porchietto, Barelli, Fiorini, Squeri, Polidori, Carrara, Della Frera.

Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:

Art. 13-bis.

(Ulteriori disposizioni urgenti per garantire la continuità delle imprese colpite dall'emergenza COVID-19. Disposizioni in materia di crediti commerciali nei confronti della pubblica amministrazione)

1. Dopo il comma 2-ter dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, è aggiunto il seguente:

« 2-quater. I crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, per somministrazione, forniture, appalti e servizi, maturati nei confronti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e appositamente certificati da parte delle stesse amministrazioni pubbliche debitrice possono essere compensati con i debiti relativi alle imposte, ai contributi e alle altre somme di cui al comma 2 del presente articolo ».

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è inserito il seguente:

« 1-bis. Il limite massimo di compensazione di cui al comma 1 del presente

articolo non si applica ai crediti maturati nei confronti della pubblica amministrazione compensabili ai sensi dell'articolo 17, comma 2-*quater*, del decreto legislativo 9 luglio 1997. n. 241 ».

3. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.

4. Ai fini del rispetto dei limiti di spesa di cui al comma 3, entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è disciplinata la procedura informatica per la registrazione e l'attestazione dell'esigibilità del credito per la compensazione di cui al presente articolo in conformità a quanto previsto dall'articolo 7 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013. n. 64.

5. Le disposizioni di cui al presente articolo producono effetti a decorrere dal quindicesimo giorno successivo all'entrata in vigore della presente legge. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede entro il limite massimo di 3 miliardi di euro annui a decorrere dall'anno 2020 mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come « Reddito di cittadinanza » di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite

di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.

13. 0117. Gelmini, Giacomoni, Baldelli, Martino, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Giacometto, Porchietto, Barelli, Fiorini, Squeri, Polidori, Carrara, Della Frera.

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.

(Disposizioni in materia di liquidazione delle spese di giustizia)

1. Lo Stato provvederà entro dieci giorni al saldo di tutti i crediti, già liquidati, vantati dagli avvocati per l'attività svolta a titolo di patrocinio a spese dello Stato, sia nel settore penale sia nel settore civile, nonché di tutti i crediti vantati dagli ausiliari del magistrato, come individuati all'articolo 3, lettera *n*) del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115. Le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, le Città Metropolitane e gli altri Enti locali, devono provvedere all'immediata liquidazione dei crediti maturati dai Professionisti nei confronti delle medesime e riconosciuti da sentenze, da contratti e/o da accordi stragiudiziali.

2. Per tutti i liberi professionisti, iscritti in albi o registri, viene disposto la sospensione dei versamenti da effettuare a titolo di tasse e imposte ancora da versare per l'anno 2019 e per quelle che dovranno essere versate per l'anno 2020. Tali somme saranno versate in numero 120 rate mensili a decorrere dal 1° ottobre 2021 senza aggiunta di interessi. Cassa Depositi e Prestiti provvederà al pagamento di quanto dovuto dai medesimi Professionisti a titolo di canone di locazioni ed utenze relativi agli studi professionali per il periodo intercorrente dal 1° marzo 2020 al 31 ottobre 2020, salvo prorogarsi della situazione emergenziale, con obbligo di restituzione da parte del Professionista beneficiario in n. 60 rate con cadenza

mensile a decorrere dal mese di gennaio 2021. Qualora il Professionista decidesse di non avvalersi di tale possibilità sarà comunque al medesimo garantito il credito d'imposta già previsto dal presente decreto. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 3, comma 3 del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3, convertito con modificazioni dalla legge 2 aprile 2020, n. 21.

13. 055. Varchi, Maschio, Osnato, Zucconi, Bignami, Acquaroli, Baldini, Ciaburro, Caretta.

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.

1. Al fine sia perequativo di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 che deflattivo per limitare l'insorgere di controversie giudiziali, ai soggetti esercenti attività d'impresa di natura commerciale, artigianale e produttiva in genere, nonché ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti, è riconosciuta la facoltà, previo avviso scritto da inviarsi a parte locatrice tramite raccomandata A.R. e/o PEC, di non corrispondere i pagamenti dei canoni di locazione relativi ai mesi di marzo, aprile, maggio e giugno 2020 afferenti tutti gli immobili rientranti nelle categorie catastali A10, C e D. Nel caso in cui il pagamento di tali canoni sia in tutto o in parte già avvenuto, ai suddetti soggetti è altresì concessa la facoltà di compensare i relativi effettuati pagamenti con quanto parimenti dovuto per successivi canoni di locazione.

2. Le disposizioni di cui al precedente comma 1 si applicano esclusivamente ai soggetti ivi indicati che accusino, se del caso autocertificandolo, un calo del proprio fatturato nei mesi di marzo, aprile,

maggio e giugno 2020 globalmente superiore ad almeno il 10 per cento rispetto al fatturato conseguito nel precedente quadrimestre di novembre, dicembre, gennaio e febbraio 2020 e ciò in diretta conseguenza della chiusura, sospensione o, comunque, della restrizione della loro attività in forza di misure adottate dalle autorità competenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19.

3. In ossequio a quanto previsto al comma 1, per i mesi di marzo, aprile, maggio e giugno 2020 ai locatori degli immobili rientranti nelle categorie catastali A10, C e D i cui conduttori si sono avvalsi delle superiori facoltà, si applica l'esenzione integrale dell'imposizione locale per pari periodo sia, in sede di successiva dichiarazione dei redditi, l'esenzione delle imposte sul reddito in ragione del periodo e nella misura in cui non è stato percepito il canone dal proprio conduttore.

4. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le necessarie disposizioni di attuazione del comma 3 di questo articolo entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Con il decreto di cui al presente comma sono altresì adottate misure monetarie a titolo di ristoro con contributi erogati dallo Stato in favore dei locatori.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come « Reddito di cittadinanza » di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previ-

sioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.

13. 057. Della Frera, Occhiuto, Prestigiacomo, Martino, D'Ettore, Spena, Squeri, Barelli.

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.

(Sospensione dei mutui per gli operatori economici vittime di usura)

1. Per la durata di nove mesi a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge sono sospese le rate dei finanziamenti concessi con la garanzia del Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura di cui all'articolo 15 della legge 7 marzo 1996, n. 108. Le rate sospese sono rimborsate prolungando di nove mesi il piano di ammortamento originariamente stabilito. Sono a carico del Fondo gli interessi maturati nel corso della sospensione di cui al presente comma. Sono, altresì, sospese le rate, con scadenza nei mesi di febbraio e marzo 2020, non pagate. Queste ultime sono rimborsate dai soggetti garantiti, beneficiari del Fondo, al termine del piano di ammortamento, con pagamenti da versarsi direttamente sui conti di giacenza dei Fondi di garanzia in gestione alle fondazioni e associazioni riconosciute di cui all'articolo 15 della legge 7 marzo 1996, n. 108.

2. Al fine di garantire un sostegno alla liquidità delle famiglie, durante la vigenza dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, e sino ad un anno dalla sua cessazione, fermo restando quanto previsto dai commi 7 e 8 dell'articolo 14 della legge 7 marzo 1996, n. 108, l'accesso al

Fondo di solidarietà per le vittime dell'usura di cui al medesimo articolo è concesso altresì alle vittime del delitto di usura, che risultino parti offese nel relativo procedimento penale, non rientranti nelle categorie individuate ai commi 2 e 2-bis dell'articolo 14, con impegno di spesa pari alla misura massima del 20 per cento delle entrate di cassa.

3. Per l'esercizio relativo all'anno 2020, in acconto sul saldo di fine esercizio, vengono destinati al fondo di prevenzione del fenomeno dell'usura di cui all'articolo 15 della legge 7 marzo 1996, n. 108, il 20 per cento dell'attivo di esercizio del Fondo per interventi di solidarietà alle vittime dell'usura, di cui all'articolo 14 della legge 7 marzo 1996, n. 108 risultante alla data del 30 giugno 2020.

13. 063. Francesco Silvestri, Davide Aiello, Caso, Lattanzio, Migliorino, Nesci, Piera Aiello, Ascari, Barbuti, Cataldi, Di Sarno, Dori, D'Orso, Giuliano, Palmisano, Perantoni, Saitta, Salafia, Sarti, Scutellà.

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.

(Modifica disciplina di accesso al Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura)

1. All'articolo 4 della legge 22 dicembre 1999, n. 512 come disciplinato dall'articolo 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 19 febbraio 2014, n. 60 recante la disciplina del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura, a norma dell'articolo 2, comma 6-sexies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, dopo il comma 2-bis è aggiunto il seguente: «2-ter. Hanno altresì diritto di accesso al Fondo al 100 per cento dell'ammontare di ciascuna operazione finan-

ziaria, entro i limiti delle disponibilità finanziarie annuali dello stesso, i soggetti che fino al 31 dicembre 2020 siano stati esclusi dalla concessione delle garanzie previste dal Fondo Centrale di Garanzia PMI, con deroga alla vigente disciplina di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, a causa della mancanza dei requisiti di merito creditizio in seguito a istruttoria bancaria, e alla data del 23 febbraio 2020 abbiano guadagnato l'omologazione dell'accordo previsto dall'articolo 12 della legge 27 gennaio 2012 n. 3 ».

2. Al comma 3 dell'articolo 4 della legge 22 dicembre 1999, n. 512, le parole: « Nei casi previsti dai commi 1 e 2 » sono sostituite dalle seguenti: « Nei casi previsti dai commi 1, 2 e 2-ter ».

13. 075. Ruggiero, Macina.

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.

(Fondo indennizzi C19)

1. Previa autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), viene istituito il Fondo indennizzi COVID-19, di seguito denominato « Fondo C19 », gestito da Consap Spa, con dotazione iniziale di 5 miliardi di euro, anche ottenuti attraverso finanziamenti concessi da banche, intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del Testo Unico bancario di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385 e dagli altri soggetti abilitati alla concessione di credito, ivi incluse le società costituite ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130. Il Fondo C19 eroga contributi a fondo perduto destinati al ripristino pagamenti filiera produttiva industriale-commerciale in favore di soggetti con stabilimenti in Italia, che rientrino nella categoria di piccole e medie imprese e di persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni la cui attività d'impresa sia stata classifi-

cata dal gestore del Fondo come settore danneggiato dall'emergenza COVID-19. In favore di tali soggetti beneficiari, l'intervento del Fondo C19 è concesso automaticamente, gratuitamente e senza valutazione preventiva, ed eroga il finanziamento, subordinatamente alla verifica della formale del possesso dei requisiti, anche mediante autodichiarazione resa dal beneficiario ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445. Il gestore del fondo provvede ad individuare i settori economici che necessitano prioritariamente dei contributi.

2. Per l'utilizzo del Fondo si applicano le seguenti misure:

a) il contributo è erogato attraverso appositi conti di pagamento dedicati B2B e movimentati solo ed esclusivamente per pagamenti di debiti commerciali all'interno del circuito di tali conti di pagamento;

b) i conti di pagamento B2B possono essere utilizzati esclusivamente per pagamenti commerciali B2B;

c) ad ogni movimentazione dei conti è applicata una commissione a favore del Fondo C19 dello 0,75 per cento;

d) il Fondo C19 destina i proventi delle commissioni di cui alla lettera c) all'erogazione di nuovi contributi.

13. 082. Donno, Sut.

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.

(Misure per garantire la liquidità delle aziende termali)

1. Al fine di assicurare nell'immediato liquidità alle aziende termali, le aziende sanitarie locali sono autorizzate ad erogare entro il 30 aprile 2020 un'anticipazione pari al settanta per cento del fatturato sviluppato nell'anno 2019 per prestazioni termali rese in regime di accreditamento. L'importo così erogato sarà

recuperato dall'azienda sanitaria locale nei sette esercizi successivi secondo modalità definite negli accordi di cui all'articolo 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, numero 323.

13. 097. Lucchini, Lazzarini, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Guidesi, Petazzi, Piastra.

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.

(Fondo speciale per le città nei cui territorio ricade un sito patrimonio mondiale dell'Unesco)

1. Al fine di fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, per le città italiane, nel cui territorio ricade un sito patrimonio mondiale dell'Unesco, è stanziato un fondo speciale di 500 milioni di euro da destinare alle imprese turistico-ricettive e alle piccole e medie imprese attive nel settore della ristorazione ricadenti all'interno comunale.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 19 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

13. 04. Rospi, Zennaro, Nitti.

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.

(Contributi a fondo perduto per il pagamento delle utenze domestiche)

1. Al fine di garantire misure di sostegno per fronteggiare l'emergenza derivante dalla diffusione del COVID-19, nello stato

di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito un Fondo con una dotazione di 100.000 milioni di euro per l'anno 2020, volto alla concessione di contributi a fondo perduto a beneficio di imprese e persone fisiche esercenti attività di impresa che si trovano di fronte a una carenza o indisponibilità di liquidità, le iniziative di cui al presente articolo sono realizzate nel rispetto di quanto stabilito dalla comunicazione della Commissione Europea del 19 marzo 2020 C.n. 1863/2020, come di seguito specificato.

2. Ciascun richiedente riceve un contributo fino ad un massimo di 800.000,00 euro, al lordo di qualsiasi imposta o altro onere, il contributo verrà erogato alle imprese di cui al comma 1 che non erano imprese in difficoltà (ai sensi del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014) al 31 dicembre 2019.

3. In presenza dei requisiti indicati dai commi che precedono le imprese e le persone fisiche esercenti attività di impresa saranno ammesse al contributo in ragione della priorità temporale delle richieste di erogazione, fino all'esaurimento della dotazione prevista dal comma 1.

4. Il contributo a fondo perduto è concesso sulla base di un *budget* previsionale predisposto dai soggetti richiedenti al momento della presentazione dell'istanza. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro cinque giorni dalla pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* del presente provvedimento, sono individuati i beneficiari dei contributi di cui al comma 1 e forniti ulteriori dettagli inerenti al processo di gestione complessiva della misura, l'elenco degli oneri informativi a carico delle imprese per la fruizione del contributo (ivi incluso in merito al contenuto del *budget* previsionale) e sono pubblicati gli schemi per la presentazione delle domande, delle richieste di erogazione, nonché l'articolazione dei criteri di valutazione in parametri e le modalità di corresponsione del contributo.

5. L'istruttoria si conclude entro quindici giorni dalla presentazione dell'istanza, ad esclusione dei periodi di tempo neces-

sari alle eventuali integrazioni documentali che possono essere richieste ai proponenti, una sola volta. Il contributo verrà erogato entro cinque giorni dalla conclusione dell'istruttoria, e in ogni caso entro e non oltre il 31 dicembre 2020.

6. I soggetti beneficiari della misura sono tenuti ad impiegare il contributo a fondo perduto esclusivamente per sostenere i pagamenti delle utenze domestiche.

7. Agli oneri derivanti dall'istituzione del Fondo di cui al comma 1, pari a 100.000 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

13. 0139. Bitonci, Gusmeroli, Centemero, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.

(Accesso delle imprese alla finanza alternativa)

1. La garanzia del Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, può essere concessa, a valere sulle ordinarie disponibilità del predetto Fondo, in favore di società di cartolarizzazione dei crediti di cui all'articolo 3 della legge 30 aprile 1999, n. 130 che concedano finanziamenti a piccole e medie imprese, come definite dalla normativa dell'Unione europea, operanti nei settori di attività ammissibili all'intervento del Fondo, ovvero che sottoscrivano titoli di debito delle medesime imprese.

2. Al comma 6-bis, primo periodo, dell'articolo 12 del decreto-legge 23 dicembre 2013 n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, dopo le parole: « emessi da piccole medie imprese » sono aggiunte le seguenti: « , nonché in favore di società di cartolarizzazione dei crediti di cui all'articolo 3

della legge 30 aprile 1999, n. 130 che realizzino, ai sensi della medesima legge 30 aprile 1999, n. 130, operazioni di cartolarizzazione di una pluralità di obbligazioni emesse da imprese con un numero di dipendenti non superiore a 499, operanti nei settori di attività ammissibili all'intervento del Fondo ».

3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al precedente comma 2, con particolare riguardo alle condizioni per la concessione della garanzia, alle caratteristiche dei programmi di sviluppo finanziabili e delle operazioni di cartolarizzazione ammissibili, ai criteri di loro selezione, alle modalità di coinvolgimento nell'operazione degli investitori istituzionali o professionali nonché l'ammontare massimo delle disponibilità finanziarie del Fondo da destinare alla copertura degli interventi.

4. Al fine di favorire l'accesso al credito sotto qualsiasi forma da parte delle imprese, la garanzia del Fondo, di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, può essere concessa anche in favore delle istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e degli altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, per finanziamenti concessi alle suddette imprese.

* **13. 0163.** Carrara, Barelli, Fiorini, Giacometto, Baratto, Gelmini, Martino, Giacomoni, Cattaneo, Angelucci, Porcietto, Squeri, Polidori, Della Frera.

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.

(Accesso delle imprese alla finanza alternativa)

1. La garanzia del Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a),

della legge 23 dicembre 1996, n. 662, può essere concessa, a valere sulle ordinarie disponibilità del predetto Fondo, in favore di società di cartolarizzazione dei crediti di cui all'articolo 3 della legge 30 aprile 1999, n. 130 che concedano finanziamenti a piccole e medie imprese, come definite dalla normativa dell'Unione europea, operanti nei settori di attività ammissibili all'intervento del Fondo, ovvero che sottoscrivano titoli di debito delle medesime imprese.

2. Al comma 6-bis, primo periodo, dell'articolo 12 del decreto-legge 23 dicembre 2013 n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, dopo le parole: « emessi da piccole medie imprese » sono aggiunte le seguenti: « , nonché in favore di società di cartolarizzazione dei crediti di cui all'articolo 3 della legge 30 aprile 1999, n. 130 che realizzino, ai sensi della medesima legge 30 aprile 1999, n. 130, operazioni di cartolarizzazione di una pluralità di obbligazioni emesse da imprese con un numero di dipendenti non superiore a 499, operanti nei settori di attività ammissibili all'intervento del Fondo ».

3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al precedente comma 2, con particolare riguardo alle condizioni per la concessione della garanzia, alle caratteristiche dei programmi di sviluppo finanziabili e delle operazioni di cartolarizzazione ammissibili, ai criteri di loro selezione, alle modalità di coinvolgimento nell'operazione degli investitori istituzionali o professionali nonché l'ammontare massimo delle disponibilità finanziarie del Fondo da destinare alla copertura degli interventi.

4. Al fine di favorire l'accesso al credito sotto qualsiasi forma da parte delle imprese, la garanzia del Fondo, di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, può essere concessa anche in favore delle istituzioni

finanziarie nazionale e internazionali e degli altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, per finanziamenti concessi alle suddette imprese.

* **13. 0169.** Centemero, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Guidesi, Pettazzi, Piastra, Bitonci, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.

(Disposizioni in favore del settore agricolo e della pesca)

1. All'articolo 78 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, capoverso 4-bis, le parole: « 15 giugno » sono sostituite dalle seguenti: « 15 maggio ».

b) al comma 3-ter, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: « Nel caso di utilizzo agronomico delle materie sopra citate, compreso il siero puro, la gestione dei prodotti viene equiparata a quella prevista dalla normativa per gli effluenti di allevamento. ».

c) dopo il comma 3-novies sono aggiunti i seguenti:

« 3-decies. All'articolo 8 della legge 12 dicembre 2016, n. 238, al comma 10 è aggiunto infine il seguente periodo: A decorrere dal 1 gennaio 2021, e comunque non prima dell'entrata in vigore del decreto di cui al comma 10-bis, la resa massima di uva a ettaro delle unità vitate iscritte nello schedario viticolo diverse da quelle rivendicate per produrre vini a DOP e a IGP è pari o inferiore a 30 tonnellate:

3-undecies. Considerata la particolare situazione di emergenza del settore agricolo, ed il maggiore conseguente sviluppo di nuove pratiche colturali fuori suolo

applicate alle coltivazioni idroponica e acquaponica, per le quali è necessaria valorizzazione e promozione, il Governo è delegato a definire, nel breve periodo, una specifica classificazione merceologica delle attività di coltivazione idroponica e acquaponica ai fini dell'attribuzione del codice ATECO.

3-duodecies, Al sesto comma dell'articolo 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590, e successive modificazioni, le parole: "entro il termine di tre mesi", sono sostituite dalle seguenti: "entro il termine di sei mesi". Tali disposizioni si applicano a tutti i giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3-terdecies, Al fine di favorire l'emersione di prestazioni da lavoro dipendente in agricoltura non denunciate, alle retribuzioni relative alle giornate lavorative denunciate oltre il numero di 182, si applica un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionale e comunale pari al 10 per cento.

3-quaterdecies. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono definite le modalità di applicazione del comma.

3-quinquiesdecies. Al decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, l'articolo 3, comma 3, è sostituito dal seguente: "3. Le modalità di applicazione del presente articolo sono stabilite con distinti decreti del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, da adottarsi entro il 31 dicembre 2020 e riguardanti, rispettivamente, il settore del latte vaccino e il settore del latte ovi-caprino".

3-sexiesdecies. Al fine di tutelare i prodotti di cui al Regolamento UE 1151/

2012, con particolare riferimento alla fase di commercializzazione e vendita al consumo, sono vietate le pratiche commerciali svalorizzanti dei prodotti DOP, IGP, STG agricoli e alimentari. È in particolare vietato:

1) il posizionamento di vendita di prodotti DOP e IGP nella gamma "primo prezzo", ovvero nelle linee commerciali "low cost";

2) porre in vendita prodotti DOP e IGP a un prezzo "normalmente praticato" inferiore a quelli medi di mercato dei prodotti non DOP e IGP ma paragonabili per merceologia, formato di vendita e caratteristiche, facendo anche riferimento ai prezzi rilevati dalle principali Camere di Commercio italiane per tanti prodotti;

3) prevedere per le DOP e IGP "da ricorrenza" o che comunque hanno campagne di vendita molto limitate nell'arco dell'anno, una regolamentazione delle promozioni basata sul prezzo, limitandone sia la durata in termini relativi e assoluti sia l'entità a livello di percentuale di riduzione del prezzo. *3-septiesdecies*. Con decreto non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono definitive le modalità attuative del comma *3-sexiesdecies* ».

d) dopo il comma 10 è aggiunto il seguente:

« *10-bis*. In deroga al comma 10, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottarsi entro 60 giorni dalla conversione in legge del presente decreto, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono definite le aree vitate ove è ammessa una resa massima di uva a ettaro fino a 40 tonnellate, tenendo conto dei dati degli ultimi cinque anni come risultante dalle dichiarazioni di produzione. Con lo stesso decreto sono definite la durata temporale e le modalità della deroga ».

13. 0174. Gagnarli, Cadeddu, Cassese, Cillis, Cimino, Del Sesto, Galizia, Gallinella, Lombardo, Lovecchio, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Parentela, Pignatone.

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.

(Misure in favore degli agriturismi)

1. Alle imprese agricole autorizzate all'esercizio dell'attività agrituristica e risultanti regolarmente inserite e attive sul Repertorio nazionale dell'agriturismo istituito con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 3 giugno 2014, è concesso un contributo straordinario per ogni mancata presenza determinata dalla differenza tra le presenze effettive del periodo gennaio-giugno 2019 e quelle del medesimo periodo del 2020. Le mancate presenze sono quantificate sulla base delle comunicazioni effettuate alle competenti Questure ai sensi della normativa sulla sicurezza pubblica. È altresì concesso un contributo straordinario per mancata presenza alle altre aziende agrituristiche che non offrono servizio di alloggio. In quest'ultimo caso, per il calcolo della mancata presenza, si adotta la percentuale di riduzione media a livello regionale rilevata per le strutture con alloggio. Il contributo di cui al presente comma può essere finalizzato allo sviluppo di azioni di multifunzionalità nel settore dell'ospitalità agroturistica, con riferimento allo sviluppo di modalità di fruizione alternative dei servizi scolastici. Il contributo di cui al presente articolo, sul quale può essere prevista anche un'anticipazione, è concesso nel limite di spesa di 55 milioni di euro per l'anno 2020, sulla base di criteri e modalità definite con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di

Bolzano, nel rispetto delle disposizioni stabilite del Regolamento (UE) 2019/316 della Commissione del 21 febbraio 2019 che modifica il Regolamento (UE) n. 1408/2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti « de minimis » nel settore agricolo, come temporaneamente modificate dal Quadro temporaneo adottato dalla Commissione europea con le comunicazioni 13 e 19 marzo 2020

2. A valere sulle risorse del presente comma, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è assegnata la somma di 2 milioni di euro per l'anno 2020 per la realizzazione, sentite le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, di campagne promozionali in favore del sistema agrituristico nazionale al fine di favorire l'accesso dei consumatori alle strutture sia in termini di produzioni agroalimentari che di fruizione degli spazi.

3. All'onere di cui al comma 1, pari a 55 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come « Reddito di cittadinanza » di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico. Il

Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato con propri decreti ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

13. 048. Spena, Nevi, Paolo Russo.

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.

(Finanziamenti garantiti dall'Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare per favorire lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile in agricoltura)

1. A seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di rafforzare le opportunità occupazionali e di reddito ed incentivare e sostenere politiche di investimento nel settore agricolo da parte di giovani, l'ISMEA, limitatamente all'anno 2020 e nell'ambito delle disposizioni transitorie e straordinarie previste dal comma 1 del precedente articolo 13, stanziando quota parte delle risorse finanziarie di cui al comma 11 del medesimo articolo a garanzia delle finalità del presente articolo.

2. Ai fini di cui al precedente comma 1:

a) all'articolo 13 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 4-*quater* è aggiunto il seguente periodo: « In caso di esito infruttuoso della predetta procedura competitiva, i terreni possono essere concessi in godimento gratuito, per un periodo non superiore a 15 anni, alle imprese agricole a prevalente o totale partecipazione giovanile o femminile, selezionate attraverso un bando pubblico, per la realizzazione di investimenti nel settore agricolo e in quello della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli. Si applicano agli investimenti, ove richiesto, le agevolazioni di cui al capo 111 del titolo I del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, e successive modificazioni. Il presente comma si applica anche ai terreni di cui

agli articoli 66, comma 7, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e 3 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123 »; di conseguenza le parole « ovvero, in caso di esito infruttuoso della predetta procedura, tramite trattativa privata » sono soppresse;

2) dopo il comma 4-*sexies* è aggiunto il seguente: « 4-*septies*. Tutte le imposte per il processo verbale notarile di cui al comma 4-*bis* e per l'iscrizione dell'ipoteca legale di cui al comma 4-*quater* si intendono dovute in misura fissa », conseguentemente al comma 4-*bis* le parole « L'imposta di registro per il predetto processo verbale notarile è dovuta in misura fissa » sono soppresse.

b) all'articolo 10 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185 e successive modificazioni e integrazioni, il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Ai soggetti ammessi alle agevolazioni di cui al presente capo possono essere concessi mutui agevolati per gli investimenti, a un tasso pari a zero, della durata massima di dieci anni comprensiva del periodo di preammortamento, e di importo non superiore al 60 per cento della spesa ammissibile, nonché un contributo a fondo perduto fino al 35 per cento della spesa ammissibile. Per le iniziative nel settore della produzione agricola il mutuo agevolato ha una durata, comprensiva del periodo di preammortamento, non superiore a quindici anni. »

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si fa fronte nel limite delle risorse disponibili all'articolo 13, comma 11.

13. 069. Fornaro, Pastorino.

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'AGEA, nonché tutti gli altri organismi pagatori regionali, sono autorizzati al pagamento, nella misura massima del 60 per cento, di tutti i premi connessi alle misure a superficie, ivi compresi quelli relativi alle annualità 2017-2018-2019, anche in deroga agli eventuali codici ostatici eventualmente riscontrati nell'elaborazione di ogni singola richiesta.

13. 0115. Deidda, Osnato, Zucconi, Bignami, Acquaroli, Baldini, Ciaburro, Caretta.

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.

1. Le disposizioni di cui all'articolo 28, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, si applicano, in quanto compatibili, ai pescatori autonomi, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca, che esercitano professionalmente la pesca in acque marittime, interne e lagunari, di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, valutati in 1,5 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 126, comma 4.

13. 015. Acquaroli, Osnato, Bignami, Baldini, Zucconi, Ciaburro, Caretta.

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.

(Integrazione del Fondo di garanzia delle opere idriche)

1. All'articolo 58 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 le parole «Cassa conguaglio per il settore elettrico» sono sostituite dalle seguenti: «Cassa per i servizi energetici e ambientali – CSEA»;

b) dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:

«3-bis. In considerazione dell'emergenza COVID-19, nelle more dell'insediamento del Comitato di valutazione del rischio istituito presso la CSEA e in sede di prima attuazione, fino al 31 dicembre 2021, si applicano le modalità semplificate di gestione del Fondo stabilite dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente con provvedimenti urgenti adottati ai sensi e nei limiti fissati al comma 3.

3-ter. Il Fondo di cui al comma 1, per ciascuno degli anni 2020 e 2021, è integrato di un importo pari a cinquanta milioni di euro all'anno. Le opere ammesse a garanzia possono beneficiare, attraverso CSEA, del sostegno e dei finanziamenti di altre istituzioni pubbliche europee.»;

c) al comma 4, le parole «il provvedimento di cui al comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «i provvedimenti di cui ai commi 3 e 3-bis».

2. È autorizzata la spesa di cinquanta milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 di cui al comma 3-ter dell'articolo 58 della legge 28 dicembre 2015, n. 221 e il relativo importo è versato dal Ministero dell'economia e finanze a CSEA, per cinquanta milioni di euro in unica soluzione ed entro 45 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge e per i restanti 50 milioni entro il 31 dicembre 2020.

13. 094. Daga.

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.

(Proroga moratoria finanziamenti)

1. I termini di scadenza di cui all'articolo 56, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono prorogati al 31 dicembre 2020.

13. 0146. Ungaro, Mor, Moretto.

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.

(Ulteriori misure di sostegno finanziario)

1. All'articolo 56, comma 2, alinea, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo le parole: « le imprese come definite al comma 5 » sono inserite le seguenti: « gli organismi di investimento collettivo del risparmio, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, il cui patrimonio sia direttamente o indirettamente investito in beni immobili aventi destinazione d'uso non residenziale oggetto delle misure di contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. ».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: « Misure di sostegno finanziario alle micro, piccole e medie imprese e organismi di investimento collettivo del risparmio colpite dall'epidemia di COVID-19 ».

13. 0124. Rixi, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.

(Moratoria dei debiti)

1. All'articolo 56, comma 2, lettere b) e c), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, le parole: « 30 settembre 2020 », ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: « 28 febbraio 2021 ».

* **13. 034.** Squeri.

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.

(Moratoria dei debiti)

1. All'articolo 56, comma 2, lettere b) e c), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, le parole: « 30 settembre 2020 », ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: « 28 febbraio 2021 ».

* **13. 0105.** Zucconi, Osnato, Acquaroli, Bignami, Baldini.

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.

(Moratoria dei debiti)

1. All'articolo 56, comma 2, lettere b) e c), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, le parole: « 30 settembre 2020 », ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: « 28 febbraio 2021 ».

* **13. 0134.** Tarantino, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Guidesi, Pettazzi, Piastra.

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.

(Moratoria dei debiti)

1. All'articolo 56, comma 2, lettere *b*) e *c*), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, le parole: « 30 settembre 2020 », ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: « 28 febbraio 2021 ».

* **13. 0133.** Benamati, Buratti, Topo, Mura, Pezzopane.

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.

(Proroga misure di sostegno finanziario alle micro, piccole e medie imprese colpite dall'epidemia di COVID-19)

1. All'articolo 56 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: « 30 settembre 2020 » sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: « 31 dicembre 2020 ».

13. 081. Torto, Donno.

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.

1. All'articolo 56, comma 2, lettera *c*), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « La sospensione include anche le rate scadute e non pagate nei 90 giorni precedenti al 17 marzo 2020 ».

* **13. 080.** Cattaneo, Giacomoni, Martino, Baratto, Angelucci, Giacometto, Porcietto, Barelli, Fiorini, Squeri, Polidori, Carrara, Della Frera.

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.

1. All'articolo 56, comma 2, lettera *c*), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, è

aggiunto, in fine, il seguente periodo: « La sospensione include anche le rate scadute e non pagate nei 90 giorni precedenti al 17 marzo 2020 ».

* **13. 0148.** Ungaro, Marattin, Moretto, Mor.

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.

1. All'articolo 56, comma 2, lettera *c*), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « La sospensione include anche le rate scadute e non pagate nei 90 giorni precedenti al 17 marzo 2020 ».

* **13. 0126.** Benamati, Buratti, Topo, Pezzopane.

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.

1. All'articolo 56 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo il comma 4, è inserito il seguente:

« *4-bis.* L'attuazione delle misure di cui al comma 2 non comporta variazioni nella classificazione, da parte di banche ed intermediari finanziari, della qualità del credito dei soggetti richiedenti ».

** **13. 098.** Sut, Alemanno, Berardini, Fantinati, Giarrizzo, Masi, Papiro, Paxia, Perconti, Rizzone, Scanu, Vallascas.

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.

1. All'articolo 56 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modi-

ficazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo il comma 4, è inserito il seguente:

« 4-bis. L'attuazione delle misure di cui al comma 2 non comporta variazioni nella classificazione, da parte di banche ed intermediari finanziari, della qualità del credito dei soggetti richiedenti ».

**** 13. 0104.** Zucconi, Osnato, Acquaroli, Bignami, Baldini.

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.

1. All'articolo 56 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo il comma 4, è inserito il seguente:

« 4-bis. L'attuazione delle misure di cui al comma 2 non comporta variazioni nella classificazione, da parte di banche ed intermediari finanziari, della qualità del credito dei soggetti richiedenti ».

**** 13. 033.** Squeri.

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.

1. All'articolo 56 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo il comma 4, è inserito il seguente:

« 4-bis. L'attuazione delle misure di cui al comma 2 non comporta variazioni nella classificazione, da parte di banche ed intermediari finanziari, della qualità del credito dei soggetti richiedenti ».

**** 13. 0132.** Benamati, Buratti, Topo, Mura, Pezzopane.

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.

1. Il fondo di cui all'articolo 49 comma 7 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 è rifinanziato nella misura del 100 per cento.

2. All'onere di cui al comma 1, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle risorse derivanti dalla maggiore flessibilità in termini di indebitamento netto e di saldo netto da finanziare sul piano di rientro verso l'obiettivo medio termine (OMT) presentato all'Unione europea.

13. 0168. Nardi, Pezzopane.

ART. 14.

Apportate le seguenti modifiche:

a) *al comma 1, le parole:* 30 milioni di euro *con le seguenti:* 90 milioni di euro;

b) *al comma 2, le parole:* 5 milioni di euro *sono sostituite dalle seguenti:* 15 milioni di euro;

c) *dopo il comma 2 inserire il seguente:*

« 2-bis. Le risorse di cui ai commi 1 e 2 sono destinate ai finanziamenti erogati dall'Istituto per il Credito Sportivo o da altro istituto bancario per le esigenze di liquidità delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, degli Enti di Promozione Sportiva, delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche iscritte al registro di cui all'articolo 5, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 23 luglio 1999 n. 242, per una quota del quaranta per cento alle erogazioni di importo fino a 25.000 euro, e, per una quota del sessanta per cento, a quelle di importo superiore a 25.000 euro e fino ad un importo di 300.000 euro. »;

d) *al comma 3, sostituire le parole:* 35 milioni di euro *con le seguenti:* 105 milioni di euro *ed alla fine aggiungere il seguente*

periodo: Agli ulteriori oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 43.

14. 3. Barelli, Marin, Cosimo Sibilia, Fiorini.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. Ai finanziamenti di cui al primo comma del presente articolo, che superano l'importo di 100.000 euro, si applica un tasso di interesse non superiore all'1 per cento.

14. 6. Belotti, Basini, Colmellere, Fogliani, Furgiuele, Latini, Patelli, Raccchella, Bitonci, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Guidesi, Petazzi, Piastra, Ribolla.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. La possibilità per le regioni, i comuni, gli enti locali, le Camere di Commercio, anche per il tramite di Unioncamere, le Amministrazioni di settore, anche unitamente alle associazioni e gli enti di riferimento, di conferire risorse al Fondo centrale di garanzia PMI ai fini della costituzione di sezioni speciali finalizzate a sostenere l'accesso al credito, anche a favore di determinati settori economici o filiere d'impresa, prevista dall'articolo 13, comma 1, lettera *n*), del presente provvedimento, è estesa al Fondo di cui al comma 1 del presente articolo.

14. 5. Belotti, Guidesi, Basini, Colmellere, Fogliani, Furgiuele, Latini, Patelli, Raccchella, Sasso, Bitonci, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Petazzi, Piastra, Ribolla.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis. All'articolo 92 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con mo-

dificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«*2-bis.* I termini di scadenza previsti delle concessioni relative all'affidamento di impianti sportivi di cui al comma 1 sono posticipati di 6 mesi, anche in deroga delle previsioni contenute nel codice dei contratti pubblici. ».

14. 10. Barelli, Marin, Cosimo Sibilia, D'Attis.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Al fine di far fronte alle straordinarie esigenze connesse allo stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020 e garantire un riassorbimento dei debiti, alle concessioni d'uso degli impianti sportivi di proprietà comunale, in essere alla data di approvazione del presente decreto legge, è concessa una proroga fino al 30 aprile 2021.

14. 14. Lotti, Rossi, Prestipino, Pezzopane.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

Ai soggetti di cui al comma 1 si applicano le misure temporanee di cui all'articolo 1, nonché, se compatibili, le altre misure previste dal presente decreto. I benefici di cui agli articoli 1 e 14 non sono tra loro cumulabili.

14. 15. Zanettin, Bond.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis. Dopo l'articolo 95 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 è inserito il seguente:

« Art. 95-*bis.*

(Credito imposta per canoni impianti sportivi)

1. Ai locali utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 95, comma 1, si applica il credito d'imposta nella misura prevista all'articolo 65 comma 1 del presente decreto a favore dei proprietari degli immobili con categoria catastale C4 e D6 in relazione alla riduzione del canone accordato al conduttore per il mese di marzo 2020.

2. All'onere di cui al presente articolo, nel limite di spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2020, provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato con propri decreti ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio. ».

14. 16. Barelli, Marin, Cosimo Sibilia, D'Attis.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis. All'articolo 88 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

« *3-bis.* Le disposizioni del presente articolo si applicano, con le modalità ivi previste, anche ai titoli di accesso relativi alle attività e ad eventi sportivi organizzati da associazioni, società sportive, federazioni sportive e dagli altri enti sportivi riconosciuti e dai gestori degli impianti sportivi. ».

14. 20. Barelli, Marin, Cosimo Sibilia, D'Attis.

Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:

Art. 14-bis.

(Microcredito per lo Sport nel sociale)

1. I finanziamenti di microcredito di cui all'articolo 111 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni e integrazioni possono essere assistiti, oltre che dalla garanzia del

Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 ai sensi di quanto previsto dall'articolo 7-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, da un contributo in conto interessi, qualora concessi a soggetti beneficiari, aventi i requisiti di cui all'articolo 111, comma 1, del decreto legislativo n. 385 del 1993, per l'avvio o l'esercizio di attività di lavoro autonomo o di microimpresa in ambito sportivo, ovvero di nuove iniziative aventi ad oggetto progetti finalizzati alla integrazione e allo sviluppo della socialità, mediante la disciplina sportiva, delle fasce più vulnerabili della popolazione.

2. Il contributo in conto interessi di cui al comma 1 è concesso, secondo criteri, modalità, termini e condizioni stabiliti dal Comitato di Gestione dei Fondi Speciali dell'Istituto per il Credito Sportivo, a valere su un apposito comparto, denominato « Sostegno al microcredito per lo sport nel sociale », del Fondo speciale di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, cui è assegnata una dotazione finanziaria di euro 10 milioni, per l'annualità 2020.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 10 milioni di euro per l'annualità 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 18 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, come incrementato dall'articolo 19, comma 1, lettera b), del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, per l'anno 2020.

14. 04. Fiorini, Barelli, Marin, Cosimo Sibilia, D'Attis, Martino, Giacomoni, Porchietto, Polidori, Giacometto, Baratto, Cattaneo, Carrara, Squeri, Della Frera, Angelucci.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.

(Fondo per le associazioni e le società sportive dilettantistiche)

1. Al fine di sostenere l'attività delle associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte nel registro tenuto presso il CONI, delle federazioni sportive nazionali e delle altre istituzioni sportive riconosciute dal CONI impossibilitate ad operare nel periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19, è istituito un apposito fondo presso il Ministero dell'economia e delle finanze con una dotazione di 200 milioni di euro per l'anno 2020,

2. I criteri, le procedure e le modalità di erogazione delle risorse del fondo di cui al comma 1 sono stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per le politiche giovanili e lo sport, da adottare entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3. All'onere di cui al presente articolo, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come « Reddito di cittadinanza » di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo

limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.

14. 012. Marin, Barelli.

Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:

Art. 14-bis.

(Disposizioni per il ripristino dell'equilibrio economico-finanziario dei contratti tra concessionari, subconcessionari, affidatari e gestori finali aventi ad oggetto lo svelamento delle attività di distribuzione di prodotti carbolubrificanti e di somministrazione di alimenti e bevande nelle aree di servizio autostradali)

1. Al fine di ripristinare l'equilibrio economico finanziario dei contratti aventi ad oggetto lo svolgimento dell'attività di distribuzione di prodotti carbolubrificanti, e di somministrazione di alimenti e bevande nelle aree di servizio autostradali, le società concessionarie autostradali e subconcessionarie autostradali, pubbliche e private, garantiscono agli affidatari dei servizi di distribuzione di prodotti carbolubrificanti, e di somministrazione di alimenti e bevande una sospensione del regime economico dei contratti di concessione e sub-concessione per il periodo compreso fra il 1° marzo 2020 ed il 31 dicembre 2020.

2. Con l'obiettivo di mitigare le perdite generate dalle aree di servizio autostradali, che attraverso l'apertura H 24 garantiscono un servizio pubblico nonostante le significative riduzioni di traffico e con modalità di servizio fortemente limitate dalle misure di contenimento del contagio da COVID-19, le concessionarie e subconcessionarie autostradali propongono agli affidatari dei servizi di distribuzione di prodotti carbolubrificanti e di somministrazione di alimenti e bevande un regime economico speciale, in sostituzione di quello contrattualmente previsto per il periodo di cui al comma 1, secondo i seguenti principi:

a) azzeramento di ogni corrispettivo fisso e variabile per il periodo compreso fra il 1° marzo 2020 ed il 4 maggio 2020 o sino alla diversa data a decorrere dalla quale saranno definitivamente cessate le restrizioni alla libertà di circolazione delle persone che incidono più significativamente sul traffico autostradale e sulla erogazione di beni e servizi nella rete autostradale;

b) azzeramento di ogni corrispettivo, comunque denominato, espresso in misura fissa o minima garantita per il periodo compreso fra il 1° gennaio 2020 ed il 31 dicembre 2020;

c) dalla data di cessazione totale delle limitazioni alla libertà di circolazione delle persone, come specificato al precedente punto a) e fino a che resteranno comunque applicabili le misure di distanziamento sociale e le ulteriori restrizioni sulle modalità di svolgimento dei servizi, quali, a titolo esemplificativo, il divieto di consumo sul posto ed il contingentamento degli ingressi, le società concessionarie e subconcessionarie autostradali potranno applicare unicamente corrispettivi espressi in misura percentuale sui fatturati realizzati dagli affidatari dei servizi di distribuzione di prodotti carbolubrificanti e di somministrazione di alimenti e bevande; la percentuale applicabile sarà determinata riducendo i corrispettivi espressi in misura percentuale previsti dai contratti vigenti proporzionalmente alla riduzione dei fatturati realizzati dai servizi di distribuzione di prodotti carbolubrificanti e di somministrazione di alimenti e bevande nell'anno 2020 rispetto ai fatturati generati nell'anno 2019; nel caso di contratti che prevedano unicamente corrispettivi espressi in cifra fissa, l'aliquota percentuale, su cui applicare la riduzione, sarà determinata sulla base dell'incidenza che i corrispettivi fissi hanno avuto sui fatturati realizzati nel 2019 dagli affidatari dei servizi di distribuzione di prodotti carbolubrificanti e di somministrazione di alimenti e bevande;

d) rimborso degli oneri gestionali e degli investimenti specificamente riferibili

al contenimento del contagio da COVID-19;

e) proroga di tutti i contratti aventi ad oggetto lo svolgimento dell'attività di distribuzione di prodotti carbolubrificanti e di somministrazione di alimenti e bevande nelle aree di servizio autostradali di almeno 12 mesi e, in ogni caso, per il tempo necessario a garantire la remunerazione degli investimenti.

3. In tutti i casi in cui gli affidatari delle attività di distribuzione di prodotti carbolubrificanti e di somministrazione di alimenti e bevande si avvalgano di soggetti terzi per la gestione delle predette attività, le società concessionarie e sub-concessionarie autostradali applicano il regime economico speciale di cui al comma 2 agli affidatari delle attività di distribuzione di prodotti carbolubrificanti e di somministrazione di alimenti e bevande dietro l'impegno degli affidatari stessi, in ogni caso salvaguardando l'economicità degli affidamenti, a garantire che i contratti a titolo oneroso con i loro gestori vengano riequilibrati secondo i principi di cui al comma 2, lettere a), b), c), d) ed e) del presente articolo e che, con riferimento ai contratti a titolo gratuito, sia attuata un'equa ripartizione con i gestori degli effettivi benefici economici derivanti dal predetto regime economico speciale.

4. Le procedure competitive, in corso o da avviare, finalizzate all'assegnazione delle attività ometto del presente articolo sono sospese sino al 31 dicembre 2020.

14. 014. Squeri.

Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:

Art. 14-bis.

(Fondo per le esigenze emergenziali delle scuole paritarie)

1. Al fine di far fronte alle straordinarie esigenze connesse allo stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, è istituito per

l'anno 2020 un fondo denominato « Fondo per le esigenze emergenziali delle scuole paritarie » con una dotazione pari a 500 milioni di euro da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione. Con decreto del Ministro dell'istruzione sono individuati i criteri e le modalità per l'accesso e il riparto delle risorse di cui al precedente periodo tra le istituzioni scolastiche ed educative.

Conseguentemente agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come « Reddito di cittadinanza » di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.

14. 015. Aprea, Gelmini, Giacomoni, Martino, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Giacometto, Porchietto, Barelli, Fiorini, Squeri, Polidori, Carrara, Della Frera, Spena, Ruffino.

Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:

Art. 14-bis.

1. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 732, le parole: « 15 ottobre 2014 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 settembre 2021 »;

b) al comma 732 dopo le parole « i procedimenti giudiziari » aggiungere le seguenti: « o amministrativi »;

c) al comma 732 le parole: « 30 settembre 2013 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2019 »;

d) al comma 732 lettera a) la parola « dovute » è sostituita dalle seguenti: « richieste a titolo di canoni maturati, dedotte le somme eventualmente già versate dai concessionari a tale titolo »;

e) al comma 732 lettera b) la parola « dovute » è sostituita dalle seguenti « richieste a titolo di canoni maturati, dedotte le somme eventualmente già versate dai concessionari a tale titolo »;

f) al comma 732 dopo la lettera b) aggiungere « La liquidazione degli importi ai sensi delle lettere a) e b) costituirà a ogni effetto rideterminazione dei canoni dovuti per le annualità considerate ».

14. 026. Baldini, Osnato, Zucconi, Bignami, Acquaroli, Ciaburro, Caretta.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.

(Revisione piano economico finanziario impianti sportivi pubblici)

1. La pandemia di COVID-19 rientra fra i « fatti » previsti all'articolo 165, comma 6, primo periodo, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

2. Con riferimento alle concessioni degli impianti sportivi pubblici si dispone che il verificarsi di fatti non riconducibili al concessionario che incidono sull'equilibrio del piano economico finanziario, ivi compresa la pandemia di COVID-19 di cui al precedente comma, può comportare la sua revisione da attuare mediante la rideterminazione delle condizioni di equi-

brio. La revisione potrà prevedere modificazioni al contratto originario di concessione e stabilire nuovi termini di scadenza della concessione medesima, nel limite massimo di un terzo dei termini inizialmente convenuti, e la rimodulazione nella corresponsione del canone. La revisione deve consentire la permanenza dei rischi trasferiti in capo all'operatore economico e delle condizioni di equilibrio economico finanziario relative al contratto.

14. 029. Pastorino.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.

1. Salvo che trovi applicazione il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è escluso l'accesso ai finanziamenti garantiti ai sensi della presente legge, in caso di sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei reati indicati all'articolo 80, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, emessa nei confronti dei seguenti soggetti: del titolare se si tratta di impresa individuale; di un socio, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. La presente disposizione non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero, nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando

questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

2. Salvo che differenti disposizioni di legge prescrivano il rilascio della documentazione antimafia, anche quale condizione risolutiva dell'aiuto, l'assenza di condanna per i reati di cui al precedente comma è attestata mediante apposita autocertificazione resa, dai soggetti indicati al comma 1, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445. In caso di dichiarazioni false o non veritiere, i finanziamenti sono revocati fatta salva l'efficacia della garanzia.

3. L'erogazione dei finanziamenti garantiti ai sensi della presente legge, per importi superiori a 25.000 euro, deve avvenire su conti correnti che consentano la tracciabilità e la movimentazione dei flussi finanziari. Tutti i movimenti finanziari devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

14. 032. Baldino, Piera Aiello, Davide Aiello, Ascari, Caso, Lattanzio, Migliorino, Nesci, Salafia, Alaimo, Berti, Bilotti, Maurizio Cattoi, Corneli, D'Ambrosio, Sabrina De Carlo, Dieni, Forciniti, Macina, Parisse, Francesco Silvestri, Suriano, Elisa Tripodi, D'Orso, Palmisano, Perantoni, Barbuto, Cataldi, Di Sarno, Dori, Giuliano, Saitta, Sarti, Scutellà.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.

(Misure per garantire la liquidità delle imprese turistico ricettive)

1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza

epidemiologica da COVID-19, alle imprese turistico ricettive che hanno sottoscritto contratti di locazione di immobili rientranti nelle categorie catastali A/1, A/2, A/3, A/4, A/5, A/7, A/8, A/11 e D/2, in essere alla data del 30 aprile 2020, è riconosciuto un contributo pari al 70 per cento dell'ammontare dei canoni di locazione per i mesi di aprile e maggio 2020, nel limite di 3000 euro per beneficiario.

2. È istituito presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo un Fondo per l'erogazione del beneficio di cui al comma 1, con una dotazione di 600 milioni di euro per l'anno 2020. Le modalità operative per accedere al beneficio di cui al comma 1 sono stabilite con decreto del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo da adottare di concerto col Ministero dell'economia e delle finanze entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

3. Sulla base delle domande pervenute, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo provvede al monitoraggio comunicandone le risultanze al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal monitoraggio emerga il superamento del limite di spesa di cui al comma 4, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo procede al rigetto delle domande presentate.

4. I benefici di cui al presente articolo sono riconosciuti nel limite complessivo di 600 milioni per l'anno 2020.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede per una quota pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020; per una quota pari a 550 milioni per l'anno 2020 mediante corrispondente riduzione delle somme di cui all'articolo 56, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

14. 033. Grimaldi, Cancellieri, Caso, Currò, Giuliadori, Maglione, Maniero, Martinciglio, Migliorino, Raduzzi, Ruggero, Ruocco, Zanichelli.

Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:

Art. 14-bis.

1. All'articolo 65 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni, è riconosciuto, per l'anno 2020, un credito d'imposta nella misura del 60 per cento dell'ammontare del canone di locazione corrisposto, relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nelle categorie catastali A/10, C/1, C/3 C/4, D/2, D/3, D/6 e D/8 utilizzati per lo svolgimento delle attività oggetto dei provvedimenti restrittivi di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020. Nel caso di affitto dei predetti immobili mediante affitto di aziende il cui valore complessivo sia prevalentemente costituito dal valore normale dei medesimi immobili, il credito d'imposta di cui al periodo precedente spetta nella misura del 60 per cento dell'ammontare complessivo del canone di affitto di azienda ».

14. 034. Gallinella.

Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:

Art. 14-bis.

(Sospensione del contributo per il licenziamento)

L'applicazione dell'articolo 2, comma 31, della legge 28 giugno 2012, n. 92, è sospesa per gli anni 2020, 2021 e 2022 alle

interruzioni del rapporto a tempo indeterminato nel settore della pesca professionale.

14. 035. Martinciglio.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.

(Estensione CISOA agricola)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 19 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario, si applicano ai lavoratori agricoli di cui all'articolo 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457 e quelli ad essi assimilati.

14. 036. Martinciglio, Gagnarli, Cadeddu, Cassese, Cillis, Cimino, Del Sesto, Galizia, Gallinella, Lombardo, Lovecchio, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Parentela, Pignatone.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.

(Proroga Programma Nazionale Triennale Pesca e Acquacoltura)

1. Al fine di assicurare la continuità delle azioni previste dallo strumento programmatico nazionale del settore ittico, maggiormente richieste dall'emergenza sanitaria, è disposta la proroga al 31 dicembre 2022 – senza soluzione di continuità tra le annualità – del Programma Nazionale Triennale della Pesca e dell'Acquacoltura 2017-2019, di cui all'articolo 1, comma 5-*decies* del decreto-legge n. 225 del 29 dicembre 2010, convertito con modificazioni dalla legge n. 10 del 26 febbraio 2011, già prorogato al 31 dicembre 2020 dall'articolo 1, comma 517 legge 27 dicembre 2019, n. 160.

14. 037. Martinciglio, Gagnarli, Cadeddu, Cassese, Cillis, Cimino, Del Sesto, Galizia, Gallinella, Lombardo, Lovecchio, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Parentela, Pignatone.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.

(Registro aiuti di Stato)

1. Nel periodo indicato dalla Delibera del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020 « Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili » è sospesa l'applicazione dell'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

14. 039. Galizia, Gagnarli, Cadeddu, Cassese, Cillis, Cimino, Del Sesto, Gallinella, Lombardo, Lovecchio, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Parentela, Pignatone.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.

(Proroga dei termini degli adempimenti tecnici e amministrativi relativi agli impianti a fune, ascensori e scale mobili in servizio pubblico e agli impianti di sollevamento di persone o cose in servizio privato)

L'articolo 62-*bis* del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è sostituito dal seguente:

« Art. 62-*bis*.

(Proroga dei termini degli adempimenti tecnici e amministrativi relativi agli impianti a fune, ascensori e scale mobili in servizio pubblico e agli impianti di sollevamento di persone o cose in servizio privato)

1. Al fine di garantire la continuità del servizio di trasporto pubblico mediante impianti a fune, ascensori e scale mobili, ravvisata la difficoltà di svolgimento delle verifiche da parte dei concessionari dei servizi e di rilascio delle autorizzazioni di competenza dell'Autorità di sorveglianza, nonché delle previste operazioni di approvvigionamento dei materiali, di reclutamento dei tecnici specialistici e delle maestranze, i termini relativi allo svolgimento nell'anno 2020 delle attività previste dagli articoli 3, dell'allegato 1 del decreto del Ministro dei trasporti 2 gennaio 1985, n. 23; dall'allegato tecnico A, punto 2 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 1° dicembre 2015, n. 203, e dal decreto del direttore della direzione generale per il trasporto pubblico locale 17 aprile 2012, che cadono nell'anno 2020, sono prorogate di un anno, ferma restando la dichiarazione da parte del direttore o del responsabile dell'esercizio della sussistenza delle condizioni di sicurezza per l'esercizio pubblico, da trasmettere all'Autorità di sorveglianza entro la data di scadenza.

2. I termini relativi allo svolgimento nell'anno 2020 delle attività previste dal decreto del direttore della direzione generale per i sistemi di trasporto ad impianti fissi e il trasporto pubblico locale 8 maggio 2016, n. 144, recante "Prescrizioni tecniche riguardanti l'esercizio e la manutenzione delle funi e dei loro attacchi degli impianti a fune adibiti al trasporto pubblico di persone", relative ai criteri di dismissione per età massima delle funi tenditrici, alle sostituzioni delle teste fuse e allo scorrimento delle funi portanti, sono prorogati di un anno, ferma restando la dichiarazione da parte del direttore o del responsabile dell'esercizio della sussistenza delle condizioni di sicurezza per l'esercizio pubblico da trasmettere all'Autorità di sorveglianza entro la data di scadenza.

3. Gli adempimenti di cui agli articoli 7.2 dell'allegato al d.d. n. 86/2017, comma 5 e 6, del decreto del direttore della direzione generale per i sistemi di trasporto ad impianti fissi e il trasporto

pubblico locale 9 marzo 2015 e 6.4, quarto capoverso, del decreto del ministro dei trasporti 18 settembre 1975, da effettuare nel 2020, sono prorogati di un anno, qualora l'Autorità di sorveglianza non abbia partecipato all'ispezione annuale effettuata dal direttore o dal responsabile dell'esercizio o dall'assistente tecnico se previsto, da comunicare all'Autorità di sorveglianza almeno venti giorni prima dell'effettuazione dell'ispezione stessa.

4. Le scadenze per l'inizio e l'ultimazione dell'esecuzione delle opere di realizzazione di impianti per i quali è già stata rilasciata l'approvazione dei progetti di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 753 del 11 luglio 1980, sono prorogate di un anno. ».

14. 041. Elisa Tripodi.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.

(Misure a sostegno dei parchi permanenti)

1. Ai parchi permanenti di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 18 marzo 1968, n. 337, ubicati sull'intero territorio italiano, che nonostante la sospensione dell'attività continuino a sostenere spese per la cura della flora e della fauna e che nel periodo dal 17 marzo 2020 fino al 4 maggio 2020 abbiano subito un decremento del fatturato rispetto al valore mediano del corrispondente periodo del triennio 2017-2019 da ripartire su base mensile, è riconosciuta, a domanda, una somma del predetto decremento, nel limite massimo di euro 200.000.

2. Il decremento di fatturato può essere dimostrato mediante dichiarazione dell'interessato ai sensi dell'articolo 46 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, accompagnata dall'estratto autentico delle pertinenti scritture contabili attinenti ai periodi di riferimento.

3. Per le finalità di cui al comma 1, è istituito nello stato di previsione del Mi-

nistero per i beni e le attività culturali e per il turismo un fondo rotativo con una dotazione di 300 milioni di euro per l'anno 2020. Per la gestione del fondo rotativo il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo è autorizzato all'apertura di apposita contabilità speciale.

4. I criteri e le modalità per l'erogazione delle somme, da distribuire non oltre il 31 maggio 2020, sono stabiliti dal Commissario straordinario per l'emergenza COVID-19, il quale provvede a valere sulle risorse disponibili sulla contabilità speciale per l'emergenza.

14. 044. Deiana.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.

(Misure di sostegno finanziario per gli organismi di investimento collettivo del risparmio investiti in beni immobili colpiti dall'epidemia di COVID-19)

1. Al decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, dopo l'articolo 56 è aggiunto il seguente articolo 56-bis:

« Art. 56-bis.

1. Le disposizioni di cui al precedente articolo 56, comma 2, si applicano altresì alle operazioni finanziarie che abbiano quali beneficiari gli organismi di investimento collettivo del risparmio, così come definiti ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera k) del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, il cui patrimonio sia direttamente o indirettamente investito in beni immobili che siano oggetto delle misure di contenimento di cui al decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e successive modificazioni, e alle relative disposizioni di esecuzione e attuazione, ovvero ad altre disposizioni aventi medesima finalità e volte a contrastare l'emergenza epidemiologica determinata dal diffondersi del COVID-19. Nel

caso di impresa partecipata direttamente o indirettamente da un organismo di investimento collettivo del risparmio di cui al precedente articolo 56, comma 2, ai fini del calcolo dei parametri dimensionali che definiscono le categorie di microimprese e piccole e medie imprese non si tiene comunque conto degli occupati, del fatturato e del totale detrattivo della società di gestione del risparmio e degli altri organismi di investimento collettivo del risparmio gestiti dalla medesima società di gestione del risparmio.

2. Le previsioni di cui all'articolo 56 trovano altresì applicazione anche agli organismi di investimento collettivo del risparmio il cui patrimonio sia direttamente o indirettamente investito in diritti reali immobiliari, inclusi quelli derivanti da contratti di *leasing* con natura traslativa e da rapporti concessori, relativi ad immobili affetti dalle suddette misure contenitive ».

14. 050. Osnato, Zucconi, Bignami, Baldini, Ciaburro, Caretta.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.

(Fondo per investimenti salva imprese)

1. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo con l'obiettivo di sostenere le imprese che risultavano *in bonis* al 31 dicembre 2019 e che hanno avuto problemi di fatturato e di liquidità esclusivamente legati al COVID-19.

2. Il fondo può essere incrementato con le risorse derivanti dagli investimenti in piani individuali di risparmio (PIR) e mediante strumenti attivabili da CDP.

3. La gestione del fondo è affidata ad una SGR appositamente istituita con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

4. Il fondo è rivolto alla sottoscrizione di quote di capitale sociale di aziende momentaneamente in difficoltà, ferma re-

stando la *governance* privata, che realizzino una o più delle seguenti operazioni:

a) Creazione di *holding* finanziarie o operative;

b) Fusioni;

c) Ristrutturazioni aziendali e trasformazioni;

d) Internalizzazione di pezzi di produzione attualmente all'estero (*reshoring*);

e) Programmi di investimento in innovazione e ricerca.

5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze d'intesa con il Ministro dello sviluppo economico sono emanate le modalità attuative di cui al presente articolo.

14. 066. Buratti, Pezzopane.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.

1. All'articolo 43 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nella rubrica le parole: « contributi alle imprese » sono sostituite dalle seguenti: « contributi alle imprese e agli enti non commerciali »;

b) al comma 1, dopo le parole: « dei processi produttivi delle imprese » sono aggiunte le seguenti: « nonché delle attività degli enti del terzo settore di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e degli enti disciplinati dai capi II e III del titolo II del libro primo del codice civile »;

c) al comma 1, dopo le parole: « alle imprese » sono aggiunte le seguenti: « nonché agli enti del terzo settore di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legi-

slativo 3 luglio 2017, n. 117 nonché agli enti disciplinati dai Capi II e III del titolo II del libro primo del codice civile ».

14. 071. Lupi, Gadda.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.

(Modifiche in materia di rimborso titoli di viaggio, di soggiorno e di pacchetti turistici)

1. All'articolo 88-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

3-bis. I soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, anche attraverso la gestione di portali *online* sono tenuti alla riduzione delle commissioni applicate al proprietario della struttura ricettiva per le prenotazioni annullate per sopravvenuta impossibilità della prestazione. Per le prenotazioni effettuate fino al 30 aprile di viaggi, soggiorni e pacchetti turistici da svolgersi nei mesi da gennaio 2020 e fino alla conclusione dello stato di emergenza dichiarata con la deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, i soggetti di cui al periodo precedente applicano la commissione nel limite massimo del 2 per cento e procedono al rimborso dell'eccedenza a richiesta del proprietario con cui è stato stipulato il contratto di intermediazione immobiliare. Per i contratti che prevedono viaggi soggiorni e pacchetti turistici da svolgersi dal mese di maggio 2020, sottoscritti tramite i soggetti intermediari di cui al primo periodo, qualora non sia previsto nel contratto originario il rimborso per formula di affitto senza possibilità di cancellazione, è facoltà dei soggetti intermediari emettere un *voucher* a favore dei clienti da utilizzare entro un anno dall'emissione su altre strutture ricettive offerte dall'intermediario.

14. 076. Mura, Topo, Mancini, Pezzopane.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.

(Anticipazione di liquidità agli enti per il pagamento dei debiti commerciali)

1. Al fine di assicurare la necessaria liquidità alle imprese ad alta intensità lavorativa, con sede in Italia, colpite dall'epidemia COVID-19, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 10, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, è rifinanziato con una dotazione di 250 milioni di euro per l'anno 2020 e di 150 milioni di euro per l'anno 2021.

2. Per l'immediata operatività del presente stanziamento, il Ministero dell'economia e delle finanze stipula con la Cassa depositi e prestiti S.p.A., entro cinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un apposito addendum secondo i criteri e le modalità previste dall'articolo 1, comma 11, del decreto di cui al comma 1, al fine di assicurare il prioritario pagamento dei debiti nei confronti delle imprese che nell'esercizio precedente a quello in corso hanno corrisposto retribuzioni per un ammontare non inferiore al 50 per cento dell'ammontare complessivo di tutti gli altri costi tranne quelli relativi alle materie prime e sussidiarie.

3. Ai medesimi fini, all'articolo 4, del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 7-*sexies* le parole: « 30 aprile » sono sostituite con le seguenti: « 31 luglio »;

b) al comma 7-*septies*, primo periodo, sono aggiunte infine le seguenti parole: « e con preferenza per le imprese che nell'esercizio precedente a quello in corso hanno corrisposto retribuzioni per un ammontare non inferiore al 50 per cento dell'ammontare complessivo di tutti gli altri costi tranne quelli relativi alle materie prime e sussidiarie »;

c) al comma 7-*octies* è aggiunto infine il seguente periodo: « Le anticipazioni di

liquidità utilizzate per il pagamento alle imprese che nell'esercizio precedente a quello in corso hanno corrisposto retribuzioni per un ammontare non inferiore al 50 per cento dell'ammontare complessivo di tutti gli altri costi tranne quelli relativi alle materie prime e sussidiarie, sono in ogni caso rimborsate entro il termine del 30 dicembre 2021 ».

* **14. 080.** Del Barba, Ungaro.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.

(Anticipazione di liquidità agli enti per il pagamento dei debiti commerciali)

1. Al fine di assicurare la necessaria liquidità alle imprese ad alta intensità lavorativa, con sede in Italia, colpite dall'epidemia COVID-19, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 10, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, è rifinanziato con una dotazione di 250 milioni di euro per l'anno 2020 e di 150 milioni di euro per l'anno 2021.

2. Per l'immediata operatività del presente stanziamento, il Ministero dell'economia e delle finanze stipula con la Cassa depositi e prestiti S.p.A., entro cinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un apposito addendum secondo i criteri e le modalità previste dall'articolo 1, comma 11, del decreto di cui al comma 1, al fine di assicurare il prioritario pagamento dei debiti nei confronti delle imprese che nell'esercizio precedente a quello in corso hanno corrisposto retribuzioni per un ammontare non inferiore al 50 per cento dell'ammontare complessivo di tutti gli altri costi tranne quelli relativi alle materie prime e sussidiarie.

3. Ai medesimi fini, all'articolo 4, del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 7-*sexies* le parole: « 30 aprile » sono sostituite con le seguenti: « 31 luglio »;

b) al comma 7-septies, primo periodo, sono aggiunte infine le seguenti parole: « e con preferenza per le imprese che nell'esercizio precedente a quello in corso hanno corrisposto retribuzioni per un ammontare non inferiore al 50 per cento dell'ammontare complessivo di tutti gli altri costi tranne quelli relativi alle materie prime e sussidiarie »;

c) al comma 7-octies è aggiunto infine il seguente periodo: « Le anticipazioni di liquidità utilizzate per il pagamento alle imprese che nell'esercizio precedente a quello in corso hanno corrisposto retribuzioni per un ammontare non inferiore al 50 per cento dell'ammontare complessivo di tutti gli altri costi tranne quelli relativi alle materie prime e sussidiarie, sono in ogni caso rimborsate entro il termine del 30 dicembre 2021 ».

* 14. 085. Buratti, Benamati, Pezzopane.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.

(Anticipazione di liquidità agli enti per il pagamento dei debiti commerciali)

1. Al fine di assicurare la necessaria liquidità alle imprese ad alta intensità lavorativa, con sede in Italia, colpite dall'epidemia COVID-19, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 10, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, è rifinanziato con una dotazione di 250 milioni di euro per l'anno 2020 e di 150 milioni di euro per l'anno 2021.

2. Per l'immediata operatività del presente stanziamento, il Ministero dell'economia e delle finanze stipula con la Cassa depositi e prestiti S.p.A., entro cinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un apposito addendum secondo i criteri e le modalità previste dall'articolo 1, comma 11, del decreto di cui al comma 1, al fine di assicurare il prioritario pagamento dei debiti nei confronti delle imprese che nell'esercizio pre-

cedente a quello in corso hanno corrisposto retribuzioni per un ammontare non inferiore al 50 per cento dell'ammontare complessivo di tutti gli altri costi tranne quelli relativi alle materie prime e sussidiarie.

3. Ai medesimi fini, all'articolo 4, del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 7-sexies le parole: « 30 aprile » sono sostituite con le seguenti: « 31 luglio »;

b) al comma 7-septies, primo periodo, sono aggiunte infine le seguenti parole: « e con preferenza per le imprese che nell'esercizio precedente a quello in corso hanno corrisposto retribuzioni per un ammontare non inferiore al 50 per cento dell'ammontare complessivo di tutti gli altri costi tranne quelli relativi alle materie prime e sussidiarie »;

c) al comma 7-octies è aggiunto infine il seguente periodo: « Le anticipazioni di liquidità utilizzate per il pagamento alle imprese che nell'esercizio precedente a quello in corso hanno corrisposto retribuzioni per un ammontare non inferiore al 50 per cento dell'ammontare complessivo di tutti gli altri costi tranne quelli relativi alle materie prime e sussidiarie, sono in ogni caso rimborsate entro il termine del 30 dicembre 2021 ».

* 14. 099. Guidesi, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Pettazzi, Piastra, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:

Art. 14-bis.

(Misure a sostegno dei lavoratori stagionali)

1. Al fine di limitare gli effetti negativi prodotti dalla crisi epidemiologica da COVID-19 sul settore del turismo presso lo stato di previsione del ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un fondo

con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2020 da destinare ad iniziative volte al sostegno al reddito dei lavoratori stagionali del settore turismo.

2. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con decreto da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, individua le iniziative di cui al comma 1

3. All'onere di cui al presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come « Reddito di cittadinanza » di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla modulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.

14. 091. Gelmini, Giacomoni, Martino, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Giacometto, Porchietto, Carfagna, Barelli, Fiorini, Squeri, Polidori, Carrara, Della Frera, Tartaglione.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.

(Incentivazione al credito)

1. Al fine di agevolare l'erogazione di nuovi finanziamenti da parte di banche, intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del testo unico bancario di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e degli altri soggetti abilitati alla concessione di credito, in favore di tali soggetti è riconosciuta la deducibilità degli interessi maturati in relazione ai nuovi finanziamenti concessi ai sensi degli articoli 1, 13 e 14 nella misura del 30 per cento ai fini dell'imposta sul reddito delle società di cui all'articolo 72 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

14. 092. Marattin, Ungaro, Moretto, Mor.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.

1. In conseguenza dell'emergenza da COVID-19 e nelle more del riordino della materia prevista dall'articolo 1 comma 18 del decreto-legge 30 dicembre 2009 n. 194 convertito, con modificazioni, con la legge 26 febbraio 2010, n. 2, i titolari delle concessioni demaniali marittime ad uso turistico ricreativo e dei punti di approdo con medesime finalità turistico ricreative, che utilizzino manufatti amovibili pertinenti siti in aree private ovvero manufatti amovibili di cui alla lettera e.5) del comma 1 dell'articolo 3 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 possono mantenere installati i predetti manufatti fino al 31 dicembre 2022.

14. 098. Lacarra, Pezzopane.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.

(Modifiche ai piani individuali di risparmio di cui alla legge 11 dicembre 2016, n. 232)

1. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 101, è sostituito dal seguente:

« Il piano di risparmio a lungo termine si costituisce con la destinazione di somme o valori per un importo non superiore, in ciascun anno solare, a 100.000 euro ed entro un limite complessivo non superiore a 300.000 euro, agli investimenti qualificati indicati al comma 102 del presente articolo, attraverso l'apertura di un rapporto di custodia o amministrazione o di gestione di portafogli o altro stabile rapporto con esercizio dell'opzione per l'applicazione del regime del risparmio amministrato di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, o di un contratto di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione, avvalendosi di intermediari abilitati o imprese di assicurazione residenti, ovvero non residenti operanti nel territorio dello Stato tramite stabile organizzazione o in regime di libera prestazione di servizi con nomina di un rappresentante fiscale in Italia scelto tra i predetti soggetti. Il rappresentante fiscale adempie negli stessi termini e con le stesse modalità previsti per i suindicati soggetti residenti. Il conferimento di valori nel piano di risparmio si considera cessione a titolo oneroso e l'intermediario applica l'imposta secondo le disposizioni del citato articolo 6 del decreto legislativo n. 461 del 1997. Ai soggetti di cui ai commi 88 e 92 non si applicano i limiti di 100.000 euro e di 300.000 euro di cui al primo periodo del presente comma.

b) al comma 107 è inserito, in fine, il seguente paragrafo: "Per il periodo d'imposta sino al 31 dicembre 2020, dall'imposta lorda sul reddito complessivo delle persone fisiche si detrae un importo pari al 20 per cento dell'importo versato in piani di risparmio a lungo termine. L'ammontare, in tutto o in parte, qualora non fosse detraibile nel periodo d'imposta di riferimento può essere portato in detrazione nei periodi d'imposta successivi. Il

credito di imposta può essere ceduto, anche in parte, dai beneficiari a soggetti passivi dell'imposta sulle persone fisiche o dell'imposta sulle società che, a loro volta, potranno cederlo ad altri soggetti alla medesima imposta. I crediti d'imposta potranno essere utilizzati in compensazione e non potranno in ogni caso essere ceduti a banche o altri soggetti finanziari né essere chiesti a rimborso." »

Conseguentemente è premesso il seguente Capo: « Capo II-bis. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RISPARMIO GESTITO ».

14. 0102. Mancini, Buratti, Mura, Rotta, Topo, Nardi, Pezzopane.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.

(Prosecuzione della Zona Franca Urbana per il Sisma Centro Italia)

1. In considerazione dei danni subiti dall'area Appenninica del Centro Italia all'articolo 46, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3 le parole: « 31 dicembre 2019 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2026 »;

b) al comma 4, le parole: « e per i tre anni successivi » sono sostituite dalle seguenti: « e per i 9 anni successivi »;

c) al comma 6 il secondo periodo è sostituito dal seguente: « Per i periodi d'imposta dal 2019 al 2026, le agevolazioni sono concesse a valere sulle risorse di cui al periodo precedente non fruite dalle imprese beneficiarie e sulle risorse allo scopo destinate annualmente dalla legge di Bilancio ».

14. 0108. Morgoni, Pezzopane, Verini.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.

(Credito d'imposta per le spese relative a servizi professionali)

1. È riconosciuto, per il periodo d'imposta 2020, un credito d'imposta, nella misura del 50 per cento delle spese per consulenze e servizi professionali sostenute da privati, imprese, esercenti, artigiani e professionisti per la consulenza, la gestione e la realizzazione di procedure inerenti l'accesso ai finanziamenti e ai benefici fiscali e previdenziali e la riorganizzazione necessaria a garantire la salute e sicurezza di ambienti e luoghi di lavoro, in ragione della crisi epidemica da COVID-19, fino a un massimo di euro 1.000 per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 25 milioni di euro per l'anno 2020.

2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 25 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.

14. 0120. Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Murelli, Durigon, Caffaratto, Caparvi, Leognaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.

(Misure fiscali a sostegno del mantenimento del valore dei marchi d'impresa)

1. L'articolo 56, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 si interpreta nel senso che le imprese che al 31 dicembre 2016 abbiano presentato istanza per la procedura di *ruling* di cui all'articolo 1, comma 39, legge 23 dicembre 2014, n. 190, in quanto in possesso di tutti i requisiti sostanziali come accertati dall'amministrazione finanziaria, possono beneficiare del regime opzionale di tassazione per i redditi derivanti dall'utilizzo dei marchi d'impresa fino alla data del 31 giugno 2021.

2. La medesima disposizione trova applicazione anche al caso di utilizzo indiretto con determinazione del reddito agevolabile senza previa presentazione dell'istanza di *ruling* di cui all'articolo 31-ter decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

14. 0111. Zardini, Benamati, Pezzopane.

Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:

Art. 14-bis.

1. Le imprese di pubblico esercizio che, per effetto delle esigenze di salute connesse alla emergenza epidemiologica da COVID-19, occupano nuovi o maggiori spazi ed aree pubbliche sono esonerate fino al 31 dicembre 2020 dal pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e dal canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche riferita ai nuovi o maggiori spazi occupati. Per il medesimo periodo le citate imprese sono esonerate dalla presentazione di autorizzazioni ai fini dell'occupazione dei nuovi o maggiori spazi, fermo restando l'obbligo di comunicazione preventiva al Comune da formulare con almeno 7 giorni di anticipo

ai fini delle relative verifiche. In assenza di risposta da parte del comune, l'occupazione di cui al presente comma si considera assentita.

14. 0117. Garavaglia, Guidesi, Bitonci, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Raffielli, Morrone, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Paternoster, Tarantino.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.

(Autocertificazione)

1. Le richieste di nuovi finanziamenti in qualsiasi forma effettuati da banche, intermediari finanziari autorizzati iscritti all'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, e ad altri soggetti abilitati alla concessione di credito, ai sensi del presente decreto – fatta eccezione per i finanziamenti di cui all'articolo 13, comma 1, lettera m), nonché di quelli di cui all'articolo 14 del presente decreto devono essere integrate da una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale il titolare o il legale rappresentante dell'impresa richiedente, sotto la propria responsabilità, dichiara:

a) che l'attività d'impresa è stata limitata o interrotta dall'emergenza epidemiologica COVID-19 o dagli effetti derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse alla medesima e che prima dell'emergenza epidemiologica COVID-19 sussisteva una situazione di continuità aziendale;

b) che al 31 dicembre 2019 l'impresa beneficiaria non rientrava nella categoria delle imprese in difficoltà ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, del Regolamento (UE) n. 702/2014 del 25 giugno

2014 e del Regolamento (UE) n. 1388/2014 del 16 dicembre 2014, e che alla data del 29 febbraio 2020 non risultava presente tra le esposizioni deteriorate presso il sistema bancario, come definite ai sensi della normativa europea;

c) che i dati aziendali forniti su richiesta dell'intermediario finanziario sono veritieri e completi;

d) che, con riferimento ai finanziamenti effettuati ai sensi dell'articolo 1 del presente decreto, il finanziamento coperto dalla garanzia è richiesto per sostenere costi del personale, investimenti o capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali che sono localizzati in Italia;

e) che è consapevole che i finanziamenti saranno accreditati esclusivamente sul conto corrente dedicato i cui dati sono contestualmente indicati;

f) che il titolare e legale rappresentante istante, nonché i soggetti di cui all'articolo 85, commi 1 e 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, non si trovano nelle condizioni ostative di cui all'articolo 67 decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;

g) che nei confronti del titolare o del legale rappresentante non è intervenuta condanna definitiva, negli ultimi cinque anni, per reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto nei casi in cui sia stata applicata la pena accessoria di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.

2. Non appena ricevuta l'autodichiarazione di cui al precedente comma 1, il soggetto al quale è chiesto il finanziamento la trasmette alla Guardia di Finanza e, con riferimento ai finanziamenti richiesti ai sensi dell'articolo 1 del presente decreto, anche a SACE S.p.A.

3. L'operatività sul conto dedicato – di cui al precedente comma 1, numero 5) – è condizionata all'indicazione nella cau-

sale del pagamento della locuzione: « sostegno ai sensi del decreto-legge numero 23 del 2020 ». Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 3, commi da 1 a 4, e 6 della legge 13 agosto 2010, n. 136.

4. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottarsi di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'economia e delle finanze sono individuati:

i. eventuali speciali misure amministrative di semplificazione per il rilascio della documentazione antimafia, anche in deroga alle norme relative e procedure per il monitoraggio finalizzato alla prevenzione e repressione delle infiltrazioni, assicurando la condivisione delle informazioni in possesso dei soggetti coinvolti;

ii. gli ambiti economici da sottoporre a prioritaria verifica sulla base di specifici indicatori parametrati alle diverse realtà locali.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, ai soggetti che svolgono, anche in forma associata, un'attività professionale autonoma.

14. 0122. Rotta, Buratti, Topo, Pezzopane.

ART. 15.

Sostituirlo con il seguente:

« Art. 15.

(Golden Power)

1. Per la durata di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto in deroga delle vigenti disposizioni in materia si applicano le disposizioni di cui ai commi successivi.

2. L'acquisizione di partecipazioni in imprese di cui al presente articolo che hanno sede in Italia da parte di soggetti

riconducibili ad altro Stato membro UE o extra UE è sottoposta alla disciplina di seguito prevista.

3. È soggetta ad autorizzazione preventiva e al parere favorevole delle imprese di seguito definite l'acquisizione a qualsiasi titolo di partecipazioni in imprese che operano nei settori dell'energia e delle infrastrutture, di banche e di assicurazioni che comportano il controllo o la possibilità di esercitare un'influenza notevole o che attribuiscono una quota dei diritti di voto o del capitale almeno pari al 10 per cento, tenuto conto delle azioni o quote già possedute.

4. Sono altresì soggette ad autorizzazione preventiva le variazioni delle partecipazioni quando la quota dei diritti di voto o del capitale raggiunge o supera il 15 per cento, il 20 per cento, il 30 per cento o 50 per cento anche tenuto conto delle azioni o quote già possedute.

5. Nel caso di banche, la proposta della Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 19 del Testo Unico Bancario alla Banca Centrale Europea (BCE) deve essere preliminarmente autorizzata dal Ministero dell'economia e delle finanze e dal Ministero dello sviluppo economico con provvedimento congiunto, nel caso di assicurazioni l'autorizzazione è rilasciata dal Ministero dell'economia e delle finanze e dal Ministero dello sviluppo economico con provvedimento congiunto sentito il parere dell'IVASS, in tutti gli altri casi è rilasciata con provvedimento congiunto del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero dello sviluppo economico.

6. Non possono essere esercitati i diritti di voto e gli altri diritti che consentono di influire sulle società di cui al comma 2 inerenti le partecipazioni per le quali le autorizzazioni previste dal presente articolo non sono state ottenute ovvero sono state sospese o revocate.

7. In caso di inosservanza del divieto, la deliberazione o il diverso atto, adottati con il voto o il contributo determinanti delle partecipazioni previste dal presente articolo sono impugnabili secondo le previsioni del codice civile. L'impugnazione può essere proposta dagli altri azionisti, dal

Ministero dell'economia e delle finanze e dalla Banca d'Italia entro centottanta giorni dalla data della deliberazione ovvero, se questa è soggetta a iscrizione nel registro delle imprese, entro centottanta giorni dall'iscrizione o, se è soggetta solo a deposito presso l'ufficio del registro delle imprese, entro centottanta giorni dalla data di questo. Le partecipazioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto non sono computate ai fini della regolare costituzione della relativa assemblea.

8. Le partecipazioni per le quali le autorizzazioni previste dal presente articolo non sono state ottenute o sono state revocate devono essere alienate entro il termine di 180 giorni dall'acquisizione.

9. Non possono essere esercitati i diritti derivanti dai contratti o da strumenti derivati per le partecipazioni per le quali le autorizzazioni previste dal presente articolo non sono state ottenute ovvero sono state sospese o revocate.

10. Il Ministero dell'economia e delle finanze adotta disposizioni attuative del presente articolo, individuando, tra l'altro, i soggetti tenuti a richiedere l'autorizzazione quando i diritti derivanti dalle partecipazioni previste dal presente articolo spettano o sono attribuiti ad un soggetto diverso dal titolare delle partecipazioni ».

15. 1. Barelli, D'Attis, Cattaneo, Giacomoni, Martino, Baratto, Angelucci, Giacometto, Porchietto, Fiorini, Squeri, Polidori, Carrara, Della Frera.

Al comma 1, capoverso 3, apportare le seguenti modifiche:

a) dopo le parole: « del regolamento (UE) 2019/452 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019 » aggiungere le seguenti: « Con riferimento alla lettera *d)* di cui al paragrafo precedente è da intendersi una specifica attenzione alle informazioni sensibili e dati personali in

possesso delle piattaforme digitali utilizzate nella fase di emergenza per la gestione della didattica a distanza »;

b) al medesimo comma 1, capoverso 3-*bis*, lettera *a)*, dopo le parole: « che abbiano per effetto modifiche della titolarità, dei controlli o della disponibilità di detti attivi o il cambiamento della loro destinazione; » aggiungere le seguenti: « con riferimento alla lettera *d)* di cui al paragrafo precedente è da intendersi una specifica attenzione alle informazioni sensibili e dati personali in possesso delle piattaforme digitali utilizzate nella fase di emergenza per la gestione della didattica a distanza. »;

c) al medesimo comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: « Con riferimento alla lettera *d)* di cui al paragrafo precedente è da intendersi una specifica attenzione alle informazioni sensibili e dati personali in possesso delle piattaforme digitali utilizzate nella fase di emergenza per la gestione della didattica a distanza ».

15. 2. Lattanzio.

*Al comma 1, capoverso 3-*bis*, lettera a), dopo le parole:* il cambiamento della loro destinazione *aggiungere le seguenti:* a favore di un soggetto estero, anche appartenente all'Unione europea.

*** 15. 3.** Porchietto, Giacomoni, Martino, Gelmini, Angelucci, Della Frera, Polidori, Squeri, Carrara, Barelli, Fiorini, Giacometto, Baratto, Cattaneo.

*Al comma 1, capoverso 3-*bis*, lettera a), dopo le parole:* il cambiamento della loro destinazione *aggiungere le seguenti:* a favore di un soggetto estero, anche appartenente all'Unione europea.

*** 15. 4.** Benamati, Topo, Pezzopane.

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

« Art. 15-bis.

(Applicazione alle Imprese produttrici, importatrici e distributrici di dispositivi medicali e medico-chirurgici e di dispositivi di protezione individuale della disciplina di cui al decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21 convertito con modificazioni dalla legge dalla legge 11 maggio 2012, n. 56)

1. In considerazione del perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e in un'ottica di salvaguardia dell'ordine pubblico, della pubblica sicurezza e della sanità pubblica, con particolare riferimento al valicarsi di possibili emergenze epidemiologiche, anche in considerazione della necessità rendere la fornitura dei prodotti tempestiva ed efficace ed in ragione della continuità degli approvvigionamenti, i poteri speciali di cui all'articolo 2 del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito con modificazioni dalla legge dalla legge 11 maggio 2012, n. 56 e relativo a società che detengono beni e rapporti nei settori di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, ed *e)* del regolamento (UE) 2019/452 ivi inclusi, nel settore sanitario, le imprese produttrici, importatrici e distributrici di dispositivi medicali, di dispositivi medico chirurgici e di dispositivi di protezione individuale si applicano nella misura in cui la tutela degli interessi essenziali dello Stato, ovvero la tutela della sicurezza e dell'ordine pubblico, previsti dal medesimo articolo 2 non sia adeguatamente garantita dalla sussistenza di una specifica regolamentazione di settore ».

15. 03. Sut.

ART. 17.

Dopo il comma 1, è inserito il seguente:

1-bis. Fino al 31 dicembre 2020 per i settori agroalimentare, tessile e siderurgico

le disposizioni del presente articolo e di cui agli articoli 15 e 16 della presente legge si applicano anche per perseguire l'ulteriore finalità di tutela del mantenimento dei livelli occupazionali e della produttività sul territorio nazionale.

17. 3. Saltamartini, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Guidesi, Pettazzi, Piastra, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.

(Misure fiscali a sostegno del mantenimento del valore dei marchi d'impresa)

1. L'articolo 56, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 si interpreta nel senso che le imprese che al 31 dicembre 2016 abbiano presentato istanza per la procedura di *ruling* di cui all'articolo 1, comma 39, legge 23 dicembre 2014, n. 190, in quanto in possesso di tutti i requisiti sostanziali come accertati dall'Amministrazione finanziaria, possono beneficiare del regime opzionale di tassazione per i redditi derivanti dall'utilizzo dei marchi d'impresa fino alla data del 31 giugno 2021.

2. La medesima disposizione trova applicazione anche al caso di utilizzo indiretto con determinazione del reddito agevolabile senza previa presentazione dell'istanza di *ruling* di cui all'articolo 31-ter decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

3. Agli oneri di cui al presente articolo pari a 6 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 18 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, come incrementato dall'articolo 19, comma 1, lettera *b)*, del

decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157.

17. 06. Gelmini, Fiorini, Perego Di Cremnago, Martino, Barelli, Giacomoni, Porcietto, Polidori, Giacometto, Baratto, Cattaneo, Carrara, Squeri, Della Frera, Angelucci.

Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

Articolo 17-bis.

(Estensione dell'applicazione dei patent box ai marchi funzionalmente equivalenti che fanno parte del Made in Italy, ai brevetti e alle opere di ingegno)

1. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo periodo del comma 39, è sostituito dal seguente: « I redditi dei soggetti indicati al comma 37 derivanti dall'utilizzo di opere dell'ingegno, di *software* protetto da *copyright*; da brevetti industriali, da marchi d'impresa funzionalmente equivalenti ai brevetti, da disegni e modelli, nonché da processi, formule e informazioni relativi a esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili, non concorrono a formare il reddito complessivo in quanto esclusi per il 50 per cento del relativo ammontare »;

b) il comma 44, è sostituito dal seguente: « 44. Con decreto di natura non regolamentare del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono adottate le disposizioni attuative dei commi da 37 a 43, anche al fine di individuare le tipologie di marchi escluse dall'ambito di applicazione del comma 39 e di definire gli elementi del rapporto di cui al comma 42 ».

2. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 56 del decreto-legge 24 aprile 2017,

n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, è abrogata. Il comma 42-ter dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, riacquista efficacia nel testo vigente prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 50 del 2017.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 entrano in vigore a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020, i soggetti che usufruiscono del regime agevolato vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge possono chiederne la revisione, mantenendo, sino a quando questa venga concessa, il regime precedente. In caso di revisione del regime agevolato, l'estensione dell'agevolazione si applica sino alla scadenza del regime precedente.

4. Al fine di favorire l'applicazione del regime agevolativo previsto dai commi da 37 a 45 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, al settore delle ricerca, nonché alle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, relative all'ampliamento del regime all'utilizzo di opere dell'ingegno e di marchi d'impresa funzionalmente equivalenti ai brevetti, con individuazione delle tipologie di marchi escluse dall'ambito di applicazione del comma 39, il Ministero dell'economia e delle finanze provvede alla modifica del decreto di natura non regolamentare previsto al comma 44 dell'articolo 1 della citata legge n. 190 n. 2014, entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Agli oneri di cui al presente articolo valutati in 60 milioni di euro per l'anno 2021 e 80 milioni a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante utilizzo delle risorse del Fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 26 convertito, con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 4, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato con propri decreti ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

17. 07. Fiorini, Gelmini, Martino, Barelli, Giacomoni, Porchietto, Polidori, Giacometto, Baratto, Cattaneo, Carrara, Squeri, Della Frera, Angelucci.

ART. 18

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: di almeno il 33 per cento con *le seguenti:* di almeno il 10 per cento.

*** 18. 14.** Zucconi, Osnato, Acquaroli, Bignami, Baldini, Rizzetto.

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: di almeno il 33 per cento con *le seguenti:* di almeno il 10 per cento.

*** 18. 17.** Rizzetto, Osnato, Bignami, Acquaroli, Baldini.

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta, sono sospesi, rispettivamente, per i mesi di aprile e di maggio 2020, *con le seguenti:* e nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta, nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta e nel mese di maggio 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta, sono sospesi rispettivamente, per i mesi di aprile, maggio e di giugno 2020;

Conseguentemente:

al comma 2, sostituire le parole: per i mesi di aprile e di maggio 2020, *con le seguenti:* per i mesi di aprile, maggio e giugno 2020;

al comma 3, sostituire le parole: nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta, sono sospesi, rispettivamente, per i mesi di

aprile e di maggio 2020, *con le seguenti:* nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta, nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta e nel mese di maggio 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta, sono sospesi, rispettivamente, per i mesi di aprile, maggio e di giugno 2020;

al comma 4, sostituire le parole: per i mesi di aprile e di maggio 2020, *con le seguenti:* per i mesi di aprile, maggio e giugno 2020;

dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Per i soggetti di cui ai commi 1 e 3 è altresì sospeso il versamento della prima rata dell'imposta municipale propria (IMU), in scadenza a giugno 2020, limitatamente agli immobili strumentali all'attività dell'impresa o all'esercizio di arti e professioni. La sospensione si applica anche all'Imposta immobiliare semplice (IMIS) della provincia autonoma di Trento di cui alla legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14, e all'imposta municipale immobiliare (IMI) della provincia autonoma di Bolzano di cui alla legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3. Il versamento sospeso della prima rata IMU è effettuato entro il 16 dicembre 2020.;

f) al comma 6, sostituire le parole: per i mesi di aprile e maggio 2020, *con le seguenti:* per i mesi di aprile, maggio e giugno 2020, *e sostituire le parole:* una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta *con le seguenti:* una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta, nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta e nel mese di maggio rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta:

g) *al comma 7, sostituire le parole:* entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal medesimo mese di giugno 2020 *con le seguenti:* entro il 31 agosto 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 12 rate mensili di pari importo a decorrere dal medesimo mese di agosto 2020;

h) *al comma 8, sostituire il secondo periodo con il seguente:* La ripresa della riscossione dei versamenti sospesi ai sensi dell'articolo 61, commi 4 e 5, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, è effettuata, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 31 agosto 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 12 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di agosto 2020.;

i) *dopo il comma 8, inserire il seguente:*

8-bis. All'articolo 62, comma 5, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, le parole: «entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 agosto 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 12 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di agosto 2020».

* 18. 22. Pastorino.

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta, sono sospesi, rispettivamente, per i mesi di aprile e di maggio 2020, *con le seguenti:* e nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta, nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta e nel mese di maggio 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta, sono sospesi rispettivamente, per i mesi di aprile, maggio e di giugno 2020;

Conseguentemente:

al comma 2, sostituire le parole: per i mesi di aprile e di maggio 2020, *con le seguenti:* per i mesi di aprile, maggio e giugno 2020;

al comma 3, sostituire le parole: nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta, sono sospesi, rispettivamente, per i mesi di aprile e di maggio 2020, *con le seguenti:* nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta, nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta e nel mese di maggio 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta, sono sospesi, rispettivamente, per i mesi di aprile, maggio e di giugno 2020;

al comma 4, sostituire le parole: per i mesi di aprile e di maggio 2020, *con le seguenti:* per i mesi di aprile, maggio e giugno 2020;

dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Per i soggetti di cui ai commi 1 e 3 è altresì sospeso il versamento della prima rata dell'imposta municipale propria (IMU), in scadenza a giugno 2020, limitatamente agli immobili strumentali all'attività dell'impresa o all'esercizio di arti e professioni. La sospensione si applica anche all'Imposta immobiliare semplice (IMIS) della provincia autonoma di Trento di cui alla legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14, e all'imposta municipale immobiliare (IMI) della provincia autonoma di Bolzano di cui alla legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3. Il versamento sospeso della prima rata IMU è effettuato entro il 16 dicembre 2020.;

f) al comma 6, sostituire le parole: per i mesi di aprile e maggio 2020, *con le seguenti:* per i mesi di aprile, maggio e giugno 2020, *e sostituire le parole:* una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del

precedente periodo d'imposta e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta *con le seguenti*: una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta, nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta e nel mese di maggio rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta:

g) al comma 7, sostituire le parole: entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal medesimo mese di giugno 2020 *con le seguenti*: entro il 31 agosto 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 12 rate mensili di pari importo a decorrere dal medesimo mese di agosto 2020;

h) al comma 8, sostituire il secondo periodo con il seguente: La ripresa della riscossione dei versamenti sospesi ai sensi dell'articolo 61, commi 4 e 5, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, è effettuata, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 31 agosto 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 12 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di agosto 2020.;

i) dopo il comma 8, inserire il seguente:

8-bis. All'articolo 62, comma 5, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, le parole: «entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 agosto 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 12 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di agosto 2020».

* **18. 141.** Baratto, Giacometto, Giacomoni, Martino, Cattaneo, Angelucci, Porchietto, Barelli, Fiorini, Squeri, Polidori, Carrara, Della Frera.

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso

mese del precedente periodo d'imposta e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta, sono sospesi, rispettivamente, per i mesi di aprile e di maggio 2020, *con le seguenti*: e nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta, nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta e nel mese di maggio 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta, sono sospesi rispettivamente, per i mesi di aprile, maggio e di giugno 2020;

Conseguentemente:

al comma 2, sostituire le parole: per i mesi di aprile e di maggio 2020, *con le seguenti*: per i mesi di aprile, maggio e giugno 2020;

al comma 3, sostituire le parole: nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta, sono sospesi, rispettivamente, per i mesi di aprile e di maggio 2020, *con le seguenti*: nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta, nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta e nel mese di maggio 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta, sono sospesi, rispettivamente, per i mesi di aprile, maggio e di giugno 2020;

al comma 4, sostituire le parole: per i mesi di aprile e di maggio 2020, *con le seguenti*: per i mesi di aprile, maggio e giugno 2020;

dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Per i soggetti di cui ai commi 1 e 3 è altresì sospeso il versamento della prima rata dell'imposta municipale propria (IMU), in scadenza a giugno 2020, limitatamente agli immobili strumentali all'attività dell'impresa o all'esercizio di arti e professioni. La sospensione si applica anche all'Imposta immobiliare semplice (IMIS) della provincia autonoma di

Trento di cui alla legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14, e all'imposta municipale immobiliare (IMI) della provincia autonoma di Bolzano di cui alla legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3. Il versamento sospeso della prima rata IMU è effettuato entro il 16 dicembre 2020.;

f) al comma 6, sostituire le parole: per i mesi di aprile e maggio 2020, *con le seguenti:* per i mesi di aprile, maggio e giugno 2020, *e sostituire le parole:* una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta *con le seguenti:* una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta, nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta e nel mese di maggio rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta:

g) al comma 7, sostituire le parole: entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal medesimo mese di giugno 2020 *con le seguenti:* entro il 31 agosto 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 12 rate mensili di pari importo a decorrere dal medesimo mese di agosto 2020;

h) al comma 8, sostituire il secondo periodo con il seguente: La ripresa della riscossione dei versamenti sospesi ai sensi dell'articolo 61, commi 4 e 5, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, è effettuata, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 31 agosto 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 12 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di agosto 2020.;

i) dopo il comma 8, inserire il seguente:

8-bis. All'articolo 62, comma 5, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, le parole: «entro il 31 maggio 2020 o mediante

rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020 » sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 agosto 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 12 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di agosto 2020 ».

* 18. 23. Lollobrigida, Trancassini, Osnato, Zucconi, Bignami, Baldini, Ciaburro, Caretta.

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta, sono sospesi, rispettivamente, per i mesi di aprile e di maggio 2020, *con le seguenti:* e nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta, nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta e nel mese di maggio 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta, sono sospesi rispettivamente, per i mesi di aprile, maggio e di giugno 2020;

Conseguentemente:

al comma 2, sostituire le parole: per i mesi di aprile e di maggio 2020, *con le seguenti:* per i mesi di aprile, maggio e giugno 2020;

al comma 3, sostituire le parole: nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta, sono sospesi, rispettivamente, per i mesi di aprile e di maggio 2020, *con le seguenti:* nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta, nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta e nel mese di maggio 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta, sono sospesi, rispettivamente, per i mesi di aprile, maggio e di giugno 2020;

al comma 4, sostituire le parole: per i mesi di aprile e di maggio 2020, *con le seguenti:* per i mesi di aprile, maggio e giugno 2020;

dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Per i soggetti di cui ai commi 1 e 3 è altresì sospeso il versamento della prima rata dell'imposta municipale propria (IMU), in scadenza a giugno 2020, limitatamente agli immobili strumentali all'attività dell'impresa o all'esercizio di arti e professioni. La sospensione si applica anche all'Imposta immobiliare semplice (IMIS) della provincia autonoma di Trento di cui alla legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14, e all'imposta municipale immobiliare (IMI) della provincia autonoma di Bolzano di cui alla legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3. Il versamento sospeso della prima rata IMU è effettuato entro il 16 dicembre 2020.;

f) al comma 6, sostituire le parole: per i mesi di aprile e maggio 2020, *con le seguenti:* per i mesi di aprile, maggio e giugno 2020, *e sostituire le parole:* una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta *con le seguenti:* una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta, nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta e nel mese di maggio rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta:

g) al comma 7, sostituire le parole: entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal medesimo mese di giugno 2020 *con le seguenti:* entro il 31 agosto 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 12 rate mensili di pari importo a decorrere dal medesimo mese di agosto 2020;

h) al comma 8, sostituire il secondo periodo con il seguente: La ripresa della riscossione dei versamenti sospesi ai sensi dell'articolo 61, commi 4 e 5, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, è effettuata, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 31 agosto 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 12 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di agosto 2020.;

i) dopo il comma 8, inserire il seguente:

8-bis. All'articolo 62, comma 5, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, le parole: « entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 31 agosto 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 12 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di agosto 2020 ».

* **18. 147.** Gebhard, Plangger, Schullian, Emanuela Rossini.

All'articolo 18 apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 11, sostituire le parole: nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta, sono sospesi, rispettivamente, per i mesi di aprile e di maggio 2020 *con le seguenti:* nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta, nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta e nel mese di maggio 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta, sono sospesi, rispettivamente, per i mesi da aprile, a dicembre 2020;

b) al comma 2, sostituire le parole: per i mesi di aprile e di maggio 2020 *con le seguenti:* per i mesi da aprile a dicembre 2020;

c) al comma 3, sostituire le parole: nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso

mese del precedente periodo d'imposta e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta, sono sospesi, rispettivamente, per i mesi di aprile e di maggio 2020 *con le seguenti*: nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta, nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta e nel mese di maggio 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta, sono sospesi, rispettivamente, per i mesi da aprile a dicembre 2020;

d) *al comma 4, sostituire le parole*: per i mesi di aprile e di maggio 2020 *con le seguenti*: per i mesi da aprile a dicembre 2020;

e) *dopo il comma 4 inserire il seguente*:

4-bis. Per i soggetti di cui ai commi 1 e 3 è altresì sospeso il versamento della prima rata dell'imposta municipale propria (IMU), in scadenza a giugno 2020, limitatamente agli immobili strumentali all'attività dell'impresa o all'esercizio di arti e professioni. La sospensione si applica anche all'Imposta immobiliare semplice (IMIS) della provincia autonoma di Trento di cui alla legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14, e all'imposta municipale immobiliare (IMI) della provincia autonoma di Bolzano di cui alla legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3. Il versamento sospeso della prima rata IMU è effettuato entro il 16 dicembre 2020;

f) *al comma 6, sostituire le parole*: per i mesi di aprile e maggio 2020 *con le seguenti*: per i mesi da aprile a dicembre 2020 *e sostituire le parole*: una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta *con le seguenti*: una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel mese da marzo 2020 a dicembre 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta;

g) *al comma 7, sostituire le parole*: entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal medesimo mese di giugno 2020 *con le seguenti*: entro il 31 gennaio 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 12 rate mensili di pari importo a decorrere dal medesimo mese di gennaio 2021;

h) *al comma 8, sostituire il secondo periodo con il seguente*: La ripresa della riscossione dei versamenti sospesi ai sensi dell'articolo 61, commi 4 e 5, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 181 è effettuata, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 31 gennaio 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 12 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di gennaio 2021;

i) *dopo il comma 8 inserire il seguente*:

8-bis. All'articolo 62, comma 5, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, le parole: « entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 31 gennaio 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 12 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di gennaio 2021 ».

18. 144. Giacomoni, Gelmini, Martino, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Giacometto, Porchietto, Barelli, Fiorini, Squeri, Polidori, Carrara, Della Frera.

Al comma 1, sostituire le parole: nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta, *con le seguenti*: rispettivamente nei mesi di marzo ed aprile 2020 rispetto al fatturato medio mensile registrato nel periodo d'imposta precedente, calcolato come media aritmetica del fatturato complessivo annuo ottenuto nel medesimo periodo.

Conseguentemente al comma 3, sostituire le parole: nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta, *con le seguenti:* rispettivamente nei mesi di marzo ed aprile 2020 rispetto al fatturato medio mensile registrato nel periodo d'imposta precedente, calcolato come media aritmetica del fatturato complessivo annuo ottenuto nel medesimo periodo,.

*** 18. 11.** Mura, Topo, Pezzopane.

Al comma 1, sostituire le parole: nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta, *con le seguenti:* rispettivamente nei mesi di marzo ed aprile 2020 rispetto al fatturato medio mensile registrato nel periodo d'imposta precedente, calcolato come media aritmetica del fatturato complessivo annuo ottenuto nel medesimo periodo.

Conseguentemente al comma 3, sostituire le parole: nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'Imposta e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta, *con le seguenti:* rispettivamente nei mesi di marzo ed aprile 2020 rispetto al fatturato medio mensile registrato nel periodo d'imposta precedente, calcolato come media aritmetica del fatturato complessivo annuo ottenuto nel medesimo periodo,.

*** 18. 10.** Galli, Andreuzza, Guidesi, Binelli, Colla, Dara, Pettazzi, Piastra.

Al comma 1, sostituire le parole: nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta, *con le seguenti:* rispettivamente nei mesi di marzo ed aprile 2020 rispetto al fatturato medio mensile registrato nel periodo d'im-

posta precedente, calcolato come media aritmetica del fatturato complessivo annuo ottenuto nel medesimo periodo.

Conseguentemente al comma 3, sostituire le parole: nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'Imposta e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta, *con le seguenti:* rispettivamente nei mesi di marzo ed aprile 2020 rispetto al fatturato medio mensile registrato nel periodo d'imposta precedente, calcolato come media aritmetica del fatturato complessivo annuo ottenuto nel medesimo periodo,.

*** 18. 8.** Lollobrigida, Osnato, Zucconi, Bignami, Baldini.

Al comma 1, sostituire le parole: nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta, *con le seguenti:* rispettivamente nei mesi di marzo ed aprile 2020 rispetto al fatturato medio mensile registrato nel periodo d'imposta precedente, calcolato come media aritmetica del fatturato complessivo annuo ottenuto nel medesimo periodo.

Conseguentemente al comma 3, sostituire le parole: nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'Imposta e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta, *con le seguenti:* rispettivamente nei mesi di marzo ed aprile 2020 rispetto al fatturato medio mensile registrato nel periodo d'imposta precedente, calcolato come media aritmetica del fatturato complessivo annuo ottenuto nel medesimo periodo,.

*** 18. 24.** Sut, Alemanno, Berardini, Fantinati, Giarrizzo, Masi, Papiro, Paxia, Perconti, Rizzone, Scanu, Vallasca.

Al comma 1, sostituire le parole: nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso

mese del precedente periodo d'imposta e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta, *con le seguenti*: rispettivamente nei mesi di marzo ed aprile 2020 rispetto al fatturato medio mensile registrato nel periodo d'imposta precedente, calcolato come media aritmetica del fatturato complessivo annuo ottenuto nel medesimo periodo.

Conseguentemente al comma 3, sostituire le parole: nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta, *con le seguenti*: rispettivamente nei mesi di marzo ed aprile 2020 rispetto al fatturato medio mensile registrato nel periodo d'imposta precedente, calcolato come media aritmetica del fatturato complessivo annuo ottenuto nel medesimo periodo,.

* **18. 146.** Giacomoni, Gelmini, Cattaneo, Martino, Baratto, Angelucci, Giacometto, Porchietto, Barelli, Fiorini, Squeri, Polidori, Carrara, Della Frera.

All'articolo 18, apportare le seguenti modificazioni:

al comma 1, all'alinea, al comma 2, al comma 3 ed al comma 4 le parole: di aprile e di maggio *sono sostituite con le seguenti*: da aprile a dicembre.

Conseguentemente, al comma 7, primo periodo, le parole: entro il 30 giugno 2020 *sono sostituite con le seguenti*: entro il 31 dicembre 2020 *e le parole da*: di 5 rate *fino a*: giugno 2020 *sono sostituite con le seguenti*: di 10 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di dicembre 2020;

dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. Per l'anno 2020 in alternativa alla sospensione e rateizzazione prevista dai commi da 1 a 8, i contribuenti che vantano crediti nei confronti della Pubblica Amministrazione possono optare per il pagamento delle imposte dovute me-

dante compensazione, fino all'importo del credito vantato, previo invio all'Agenzia delle entrate per posta certificata di autocertificazione del credito vantato.

18. 152. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo.

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: 23 e 24 *con le seguenti*: 23, 24, 25 e 25-bis;

dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. Per i soggetti di cui al comma 1, i termini dei versamenti in autoliquidazione di cui alle lettere a) e b) del medesimo comma 1 sono sospesi per i mesi da giugno a settembre 2020 a condizione che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel trimestre da marzo a maggio 2020 rispetto allo stesso trimestre del precedente periodo di imposta. Per i soggetti di cui al comma 1 sono sospesi, altresì, per i mesi da giugno a settembre 2020, i termini dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria.;

al comma 3, alla lettera a) le parole: 23 e 24 *sono sostituite dalle seguenti*: 23, 24, 25 e 25-bis;

dopo il comma 4 è inserito il seguente:

4-bis. Per i soggetti di cui al comma 3, i termini dei versamenti in autoliquidazione di cui alle lettere a) e b) del medesimo comma 3 sono sospesi per i mesi da giugno a settembre 2020 a condizione che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50 per cento nel trimestre da marzo a maggio 2020 rispetto allo stesso trimestre del precedente periodo di imposta. Per i soggetti di cui al comma 3 sono sospesi, altresì, per i mesi da giugno a settembre 2020, i termini dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria.;

al comma 5, sono apportate le seguenti modifiche:

1) nel primo periodo, le parole: da 1 a 411 sono sostituite dalle seguenti: da 1 a 4-bis;

2) il secondo periodo è sostituito dal seguente: I versamenti di cui ai commi da 1 a 4-bis sono altresì sospesi per gli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, che svolgono attività istituzionale di interesse generale non in regime d'impresa, fermo restando che la sospensione dei versamenti in autoliquidazione relativi all'imposta sul valore aggiunto è subordinata alla verifica della condizione della diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di cui ai commi 1 e 3 e ai commi 2-bis e 4-bis, rispettivamente, per i mesi di aprile e maggio 2020 e per i mesi da giugno a settembre 2020.;

al comma 6, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: La sospensione dei versamenti dell'imposta sul valore aggiunto si applica per i mesi da giugno a settembre 2020, a prescindere dal volume dei ricavi e dei compensi del periodo d'imposta precedente, ai soggetti di cui al periodo precedente che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel trimestre da marzo a maggio 2020 rispetto allo stesso trimestre del precedente periodo di imposta.;

al comma 7, le parole: entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal medesimo mese di giugno 2020 sono sostituite dalle seguenti: entro il 31 gennaio 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 12 rate mensili di pari importo a decorrere dal medesimo mese di gennaio 2021;

dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. Per tutti i contribuenti i termini dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive,

di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, nonché dell'imposta sul valore aggiunto, che scadono dall'8 marzo 2020 al 30 settembre 2020, sono prorogati al 30 settembre 2020.

* **18. 1.** Gelmini, Mandelli, Prestigiacomo, Martino, Giacomoni, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Giacometto, Porchietto, Barrelli, Fiorini, Squeri, Polidori, Carrara, Della Frera.

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: 23 e 24 con le seguenti: 23, 24, 25 e 25-bis;

dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. Per i soggetti di cui al comma 1, i termini dei versamenti in autoliquidazione di cui alle lettere a) e b) del medesimo comma 1 sono sospesi per i mesi da giugno a settembre 2020 a condizione che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel trimestre da marzo a maggio 2020 rispetto allo stesso trimestre del precedente periodo di imposta. Per i soggetti di cui al comma 1 sono sospesi, altresì, per i mesi da giugno a settembre 2020, i termini dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria.;

al comma 3, alla lettera a) le parole: 23 e 24 sono sostituite dalle seguenti: 23, 24, 25 e 25-bis;

dopo il comma 4 è inserito il seguente:

4-bis. Per i soggetti di cui al comma 3, i termini dei versamenti in autoliquidazione di cui alle lettere a) e b) del medesimo comma 3 sono sospesi per i mesi da giugno a settembre 2020 a condizione che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50 per cento nel trimestre da marzo a maggio 2020 rispetto allo stesso trimestre del precedente periodo di imposta. Per i soggetti di cui al comma 3 sono sospesi, altresì, per i mesi da giugno a settembre

2020, i termini dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria.;

al comma 5, sono apportate le seguenti modifiche:

1) *nel primo periodo, le parole:* da 1 a 411 *sono sostituite dalle seguenti:* da 1 a 4-bis;

2) *il secondo periodo è sostituito dal seguente:* I versamenti di cui ai commi da 1 a 4-bis sono altresì sospesi per gli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, che svolgono attività istituzionale di interesse generale non in regime d'impresa, fermo restando che la sospensione dei versamenti in autoliquidazione relativi all'imposta sul valore aggiunto è subordinata alla verifica della condizione della diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di cui ai commi 1 e 3 e ai commi 2-bis e 4-bis, rispettivamente, per i mesi di aprile e maggio 2020 e per i mesi da giugno a settembre 2020.;

al comma 6, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: La sospensione dei versamenti dell'imposta sul valore aggiunto si applica per i mesi da giugno a settembre 2020, a prescindere dal volume dei ricavi e dei compensi del periodo d'imposta precedente, ai soggetti di cui al periodo precedente che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel trimestre da marzo a maggio 2020 rispetto allo stesso trimestre del precedente periodo di imposta.;

al comma 7, le parole: entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal medesimo mese di giugno 2020 *sono sostituite dalle seguenti:* entro il 31 gennaio 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 12 rate mensili di pari importo a decorrere dal medesimo mese di gennaio 2021;

dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. Per tutti i contribuenti i termini dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive, di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, nonché dell'imposta sul valore aggiunto, che scadono dall'8 marzo 2020 al 30 settembre 2020, sono prorogati al 30 settembre 2020.

* **18. 2.** Nardi, Pezzopane.

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: 23 e 24 *con le seguenti:* 23, 24, 25 e 25-bis;

dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. Per i soggetti di cui al comma 1, i termini dei versamenti in autoliquidazione di cui alle lettere a) e b) del medesimo comma 1 sono sospesi per i mesi da giugno a settembre 2020 a condizione che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel trimestre da marzo a maggio 2020 rispetto allo stesso trimestre del precedente periodo di imposta. Per i soggetti di cui al comma 1 sono sospesi, altresì, per i mesi da giugno a settembre 2020, i termini dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria.;

al comma 3, alla lettera a) le parole: 23 e 24 *sono sostituite dalle seguenti:* 23, 24, 25 e 25-bis;

dopo il comma 4 è inserito il seguente:

4-bis. Per i soggetti di cui al comma 3, i termini dei versamenti in autoliquidazione di cui alle lettere a) e b) del medesimo comma 3 sono sospesi per i mesi da giugno a settembre 2020 a condizione che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50 per cento nel trimestre da marzo a maggio 2020 rispetto allo stesso trimestre del precedente periodo di imposta. Per i soggetti di cui al comma 3 sono sospesi, altresì, per i mesi da giugno a settembre

2020, i termini dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria.;

al comma 5, sono apportate le seguenti modifiche:

1) *nel primo periodo, le parole:* da 1 a 411 *sono sostituite dalle seguenti:* da 1 a 4-bis;

2) *il secondo periodo è sostituito dal seguente:* I versamenti di cui ai commi da 1 a 4-bis sono altresì sospesi per gli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, che svolgono attività istituzionale di interesse generale non in regime d'impresa, fermo restando che la sospensione dei versamenti in autoliquidazione relativi all'imposta sul valore aggiunto è subordinata alla verifica della condizione della diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di cui ai commi 1 e 3 e ai commi 2-bis e 4-bis, rispettivamente, per i mesi di aprile e maggio 2020 e per i mesi da giugno a settembre 2020.;

al comma 6, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: La sospensione dei versamenti dell'imposta sul valore aggiunto si applica per i mesi da giugno a settembre 2020, a prescindere dal volume dei ricavi e dei compensi del periodo d'imposta precedente, ai soggetti di cui al periodo precedente che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel trimestre da marzo a maggio 2020 rispetto allo stesso trimestre del precedente periodo di imposta.;

al comma 7, le parole: entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal medesimo mese di giugno 2020 *sono sostituite dalle seguenti:* entro il 31 gennaio 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 12 rate mensili di pari importo a decorrere dal medesimo mese di gennaio 2021;

dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. Per tutti i contribuenti i termini dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive, di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, nonché dell'imposta sul valore aggiunto, che scadono dall'8 marzo 2020 al 30 settembre 2020, sono prorogati al 30 settembre 2020.

* **18. 3.** Gavino Manca, Pezzopane.

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: 23 e 24 *con le seguenti:* 23, 24, 25 e 25-bis;

dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. Per i soggetti di cui al comma 1, i termini dei versamenti in autoliquidazione di cui alle lettere a) e b) del medesimo comma 1 sono sospesi per i mesi da giugno a settembre 2020 a condizione che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel trimestre da marzo a maggio 2020 rispetto allo stesso trimestre del precedente periodo di imposta. Per i soggetti di cui al comma 1 sono sospesi, altresì, per i mesi da giugno a settembre 2020, i termini dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria.;

al comma 3, alla lettera a) le parole: 23 e 24 *sono sostituite dalle seguenti:* 23, 24, 25 e 25-bis;

dopo il comma 4 è inserito il seguente:

4-bis. Per i soggetti di cui al comma 3, i termini dei versamenti in autoliquidazione di cui alle lettere a) e b) del medesimo comma 3 sono sospesi per i mesi da giugno a settembre 2020 a condizione che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50 per cento nel trimestre da marzo a maggio 2020 rispetto allo stesso trimestre del precedente periodo di imposta. Per i soggetti di cui al comma 3 sono sospesi, altresì, per i mesi da giugno a settembre

2020, i termini dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria.;

al comma 5, sono apportate le seguenti modifiche:

1) *nel primo periodo, le parole:* da 1 a 411 *sono sostituite dalle seguenti:* da 1 a 4-bis;

2) *il secondo periodo è sostituito dal seguente:* I versamenti di cui ai commi da 1 a 4-bis sono altresì sospesi per gli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, che svolgono attività istituzionale di interesse generale non in regime d'impresa, fermo restando che la sospensione dei versamenti in autoliquidazione relativi all'imposta sul valore aggiunto è subordinata alla verifica della condizione della diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di cui ai commi 1 e 3 e ai commi 2-bis e 4-bis, rispettivamente, per i mesi di aprile e maggio 2020 e per i mesi da giugno a settembre 2020.;

al comma 6, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: La sospensione dei versamenti dell'imposta sul valore aggiunto si applica per i mesi da giugno a settembre 2020, a prescindere dal volume dei ricavi e dei compensi del periodo d'imposta precedente, ai soggetti di cui al periodo precedente che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel trimestre da marzo a maggio 2020 rispetto allo stesso trimestre del precedente periodo di imposta.;

al comma 7, le parole: entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal medesimo mese di giugno 2020 *sono sostituite dalle seguenti:* entro il 31 gennaio 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 12 rate mensili di pari importo a decorrere dal medesimo mese di gennaio 2021;

dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. Per tutti i contribuenti i termini dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive, di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, nonché dell'imposta sul valore aggiunto, che scadono dall'8 marzo 2020 al 30 settembre 2020, sono prorogati al 30 settembre 2020.

* 18. 7. Acquaroli.

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: 23 e 24 *con le seguenti:* 23, 24, 25 e 25-bis;

dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. Per i soggetti di cui al comma 1, i termini dei versamenti in autoliquidazione di cui alle lettere a) e b) del medesimo comma 1 sono sospesi per i mesi da giugno a settembre 2020 a condizione che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel trimestre da marzo a maggio 2020 rispetto allo stesso trimestre del precedente periodo di imposta. Per i soggetti di cui al comma 1 sono sospesi, altresì, per i mesi da giugno a settembre 2020, i termini dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria.;

al comma 3, alla lettera a) le parole: 23 e 24 *sono sostituite dalle seguenti:* 23, 24, 25 e 25-bis;

dopo il comma 4 è inserito il seguente:

4-bis. Per i soggetti di cui al comma 3, i termini dei versamenti in autoliquidazione di cui alle lettere a) e b) del medesimo comma 3 sono sospesi per i mesi da giugno a settembre 2020 a condizione che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50 per cento nel trimestre da marzo a maggio 2020 rispetto allo stesso trimestre del precedente periodo di imposta. Per i soggetti di cui al comma 3 sono sospesi, altresì, per i mesi da giugno a settembre

2020, i termini dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria.;

al comma 5, sono apportate le seguenti modifiche:

1) *nel primo periodo, le parole:* da 1 a 411 *sono sostituite dalle seguenti:* da 1 a 4-bis;

2) *il secondo periodo è sostituito dal seguente:* I versamenti di cui ai commi da 1 a 4-bis sono altresì sospesi per gli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, che svolgono attività istituzionale di interesse generale non in regime d'impresa, fermo restando che la sospensione dei versamenti in autoliquidazione relativi all'imposta sul valore aggiunto è subordinata alla verifica della condizione della diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di cui ai commi 1 e 3 e ai commi 2-bis e 4-bis, rispettivamente, per i mesi di aprile e maggio 2020 e per i mesi da giugno a settembre 2020.;

al comma 6, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: La sospensione dei versamenti dell'imposta sul valore aggiunto si applica per i mesi da giugno a settembre 2020, a prescindere dal volume dei ricavi e dei compensi del periodo d'imposta precedente, ai soggetti di cui al periodo precedente che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel trimestre da marzo a maggio 2020 rispetto allo stesso trimestre del precedente periodo di imposta.;

al comma 7, le parole: entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal medesimo mese di giugno 2020 *sono sostituite dalle seguenti:* entro il 31 gennaio 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 12 rate mensili di pari importo a decorrere dal medesimo mese di gennaio 2021;

dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. Per tutti i contribuenti i termini dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive, di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, nonché dell'imposta sul valore aggiunto, che scadono dall'8 marzo 2020 al 30 settembre 2020, sono prorogati al 30 settembre 2020.

* **18. 148.** Pedrazzini, Benigni, Gagliardi, Silli, Sorte.

Al comma 2 dopo le parole: maggio 2020 *aggiungere le seguenti:* e fino al mese di settembre 2020.

18. 151. Barzotti, Villani.

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

2-bis. Sono sospesi dall'8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi agli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, all'articolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1972, n. 633 e all'articolo 2 del decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 462.

Conseguentemente, alla rubrica dopo le parole: contributi *sono inserite le seguenti:* e dei termini relativi agli *avvisi bonari.*

* **18. 15.** Topo, Mura, Pezzopane.

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

2-bis. Sono sospesi dall'8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi agli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, all'articolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1972, n. 633 e all'articolo 2 del decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 462.

Conseguentemente, alla rubrica dopo le parole: contributi *sono inserite le seguenti:* e dei termini relativi agli *avvisi bonari.*

* **18. 31.** Moretto.

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

2-bis. Sono sospesi dall'8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi agli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, all'articolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1972, n. 633 e all'articolo 2 del decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 462.

Conseguentemente, alla rubrica dopo le parole: contributi sono inserite le seguenti: e dei termini relativi agli avvisi bonari.

* **18. 33.** Lollobrigida, Osnato, Zucconi, Bignami, Baldini.

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

2-bis. Sono sospesi dall'8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi agli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, all'articolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1972, n. 633 e all'articolo 2 del decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 462.

Conseguentemente, alla rubrica dopo le parole: contributi sono inserite le seguenti: e dei termini relativi agli avvisi bonari.

* **18. 143.** Martino, Gelmini, Cattaneo, Giacomoni, Baratto, Angelucci, Giacometto, Porchietto, Barelli, Fiorini, Squeri, Polidori, Carrara, Della Frera.

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

2-bis. Sono sospesi dall'8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi agli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, all'articolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1972, n. 633 e all'articolo 2 del decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 462.

Conseguentemente, alla rubrica dopo le parole: contributi sono inserite le seguenti: e dei termini relativi agli avvisi bonari.

* **18. 34.** Bitonci, Gusmeroli, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

2-bis. Per un periodo di sei mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione non si dà luogo alla verifica di cui all'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

Conseguentemente, alla rubrica dopo le parole: contributivi sono inserite le seguenti: e della verifica di cui all'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973.

** **18. 21.** Mura, Topo, Pezzopane.

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

2-bis. Per un periodo di sei mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione non si dà luogo alla verifica di cui all'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

Conseguentemente, alla rubrica dopo le parole: contributivi sono inserite le seguenti: e della verifica di cui all'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973.

** **18. 30.** Covolo, Cavandoli, Bitonci, Centemero, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Andreuzza, Guidesi, Binelli, Colla, Dara, Galli, Pettazzi, Piastra.

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

2-bis. Per un periodo di sei mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione non si dà luogo

alla verifica di cui all'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

Conseguentemente, alla rubrica dopo le parole: contributivi sono inserite le seguenti: e della verifica di cui all'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973.

**** 18. 32.** Lollobrigida, Osnato, Zucconi, Bignami, Baldini, Ciaburro, Caretta.

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

2-bis. Per un periodo di sei mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione non si dà luogo alla verifica di cui all'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

Conseguentemente, alla rubrica dopo le parole: contributivi sono inserite le seguenti: e della verifica di cui all'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973.

**** 18. 142.** Cattaneo, Gelmini, Giacomoni, Martino, Baratto, Angelucci, Giacometto, Porchietto, Barelli, Fiorini, Squeri, Polidori, Carrara, Della Frera.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis. Per i soggetti al comma 1 che siano registrati nei registri speciali delle *startup* e Pmi innovative come definite rispettivamente: all'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e all'articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, sono sospesi sino al mese di settembre 2020, i termini dei versamenti in autoliquidazione relativi:

a) alle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e alle trattenute relative all'addi-

zionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta;

b) all'imposta sul valore aggiunto.

Altresì ai suddetti soggetti, si applicano le previsioni del comma 2 prorogate sino al mese di settembre 2020.

18. 35. Currò.

Al comma 5, dopo le parole: successiva al 31 marzo 2019 inserire le seguenti: o che hanno generato volumi di affari dopo il 31 marzo 2019.

Conseguentemente aggiungere il seguente comma:

5-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, nel limite massimo pari a 500 milioni di euro, per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 44, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, come rifinanziato dal comma 3 dell'articolo 18 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto-legge, sono definite le modalità di riparto del Fondo anche al fine di assicurare il rispetto del limite massimo di spesa.

18. 38. Gallinella.

Al comma 5, sostituire le parole: 31 marzo 2019 con le seguenti: 1 gennaio 2019

Conseguentemente, aggiungere il seguente comma:

5-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, nel limite massimo pari a 500 milioni di euro, per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 44, del decreto legislativo 2

gennaio 2018, n. 1, come rifinanziato dal comma 3 dell'articolo 18 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto-legge, sono definite le modalità di riparto del Fondo anche al fine di assicurare il rispetto del limite massimo di spesa.

18. 39. Gallinella.

Al comma 6, sostituire le parole: e Piacenza con le seguenti: , Piacenza, Alessandria ed Asti.

18. 155. Giacometto, Giacomoni, Martino, Gelmini, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Porchietto, Barelli, Fiorini, Squeri, Polidori, Carrara, Della Frera.

Sostituire il comma 7, con il seguente:

7. I versamenti sospesi e non effettuati in ragione dell'emergenza sanitaria sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi mediante rateizzazione fino ad un massimo di dieci rate a decorrere dal 1° gennaio 2021. Non si dà luogo al recupero delle somme già versate.

Conseguentemente, sopprimere il comma 8.

18. 48. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo.

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 7 sostituire le parole: 30 giugno 2020 con le seguenti: 1° settembre 2020 e le parole: cinque rate mensili con le seguenti: ventiquattro rate mensili;*

b) *dopo il comma 7 aggiungere il seguente:*

7-bis. La rateizzazione di cui al comma 1 non è considerata ai fini del computo con eventuali altre rateazioni in corso.

18. 49. Barzotti, Villani.

Al comma 7, sostituire le parole: 5 rate mensili con le seguenti: 7 rate mensili.

Conseguentemente, sostituire il comma 8 con il seguente:

8. Per i soggetti aventi diritto alle sospensioni dei versamenti per i mesi di marzo, aprile e maggio 2020 in base alle disposizioni dell'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, e dell'articolo 61, commi 1, 2 e 5, e dell'articolo 62, commi 2, 3 e 5 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, le somme sospese sono versate senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 7 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2020.

* **18. 51.** Martino, Polidori, Squeri, Carrara, Barelli, Fiorini, Giacometto, Baratto, Gelmini, Giacomoni, Cattaneo, Angelucci, Porchietto, Della Frera.

Al comma 7, sostituire le parole: 5 rate mensili con le seguenti: 7 rate mensili.

Conseguentemente, sostituire il comma 8 con il seguente:

8. Per i soggetti aventi diritto alle sospensioni dei versamenti per i mesi di marzo, aprile e maggio 2020 in base alle disposizioni dell'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, e dell'articolo 61, commi 1, 2 e 5, e dell'articolo 62, commi 2, 3 e 5 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, le somme sospese sono versate senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 7 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2020.

* **18. 52.** Sut, Alemanno, Berardini, Fantinati, Giarrizzo, Masi, Papiro, Paxia, Perconti, Rizzone, Scanu, Vallasca.

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

7-bis. Al fine di assicurare la necessaria liquidità agli imprenditori colpiti dall'epidemia COVID-19 e vittime di racket all'articolo 20 della legge 23 febbraio 1999, n. 44.

7-ter. Per i soggetti cui è stato riconosciuto il diritto all'elargizione ai sensi della presente legge, la ripresa della riscossione dei tributi non versati per effetto delle sospensioni e proroghe disposte dal presente articolo avviene contestualmente alla corresponsione dell'elargizione. I medesimi soggetti versano le somme oggetto di sospensione senza applicazione di sanzioni e interessi e con la possibilità di rateizzazione fino a un massimo di 120 rate mensili. All'onere derivante dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente comma pari a 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede nell'ambito delle risorse disponibili del Fondo di cui all'articolo 2, comma 6-*sexies*, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, come modificato dall'articolo 14 della legge 7 luglio 2016, n. 122.

18. 53. Verini, Pellicani, Pezzopane.

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

8-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 61, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, si applicano anche ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 3681 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, che svolgono l'attività di intermediazione dello sgravio dell'imposta sul valore aggiunto di cui all'articolo 38-*quater* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

8-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 8-*bis*, nel limite massimo pari a 50 milioni di euro, per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 44, del

decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, come rifinanziato dal comma 3 dell'articolo 18 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

8-quater. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto-legge, sono definite le modalità di riparto del Fondo, di cui al comma 8-*ter*, anche al fine di assicurare il rispetto del limite massimo di spesa.

18. 162. Grimaldi, Cancelleri, Caso, Currò, Giuliadori, Maglione, Maniero, Martinciglio, Migliorino, Raduzzi, Ruggiero, Ruocco, Zanichelli.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. I termini per il versamento del Prelievo Erariale Unico con scadenza entro il 30 aprile 2020 e il 30 giugno 2020 sono prorogati al 31 dicembre 2020. Le somme dovute possono essere versate con rate mensili di pari importo, con debenza degli interessi legali calcolati giorno per giorno. La prima rata è versata entro il 31 dicembre 2020 e le successive entro l'ultimo giorno del mese; l'ultima rata è versata entro il 31 dicembre 2021. Al minor gettito per l'anno 2020 derivante dall'applicazione della presente disposizione si provvede mediante corrispondente riduzione valutata in 500 per l'anno 2020 del Fondo destinato all'attuazione della misura nota come « Reddito di cittadinanza » di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. Qualora a seguito del monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno del 2020, non si rilevo un ammontare di risorse pari agli oneri di cui al presente articolo, sono adottati appositi provvedimenti normativi

entro il 31 luglio 2020, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.

18. 56. D'Attis, Fiorini.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-bis. Dopo l'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (testo unico delle imposte sui redditi), è inserito il seguente:

« Art. 15-bis.

(Detrazione delle spese sostenute per la frequenza, durante la stagione estiva 2020, in Italia, per la fruizione degli spettacoli in situazione di distanziamento sociale)

1. Al fine di ovviare ai danni arrecati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di porre rimedio ai conseguenti gravi turbamenti dell'economia, limitatamente al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020, dall'imposta lorda si detraggono interamente le spese per persona sostenute per l'acquisto di biglietti per la fruizione degli spettacoli in situazione di distanziamento sociale, durante la stagione estiva 2020, in Italia, nel limite di spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2020. Analoga detrazione spetta in relazione alle spese sostenute nell'interesse di ciascuna delle persone indicate nell'articolo 12.

2. Ai fini dell'applicazione della detrazione di cui al comma 1, bisogna essere in possesso del titolo d'acquisto rilasciato dall'esercente.

3. Il lavoratore dipendente può chiedere, che la detrazione di cui al comma 1, venga applicata dal sostituto d'imposta, che vi provvede fino a concorrenza dell'imposta lorda, a decorrere dal mese successivo alla presentazione della richiesta ».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

18. 125. Belotti, Cavandoli, Basini, Colmellere, Fogliani, Furgiuele, Latini, Pатели, Racchella, Sasso.

Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

9-bis. Fino al 31 dicembre 2020 è sospesa l'applicazione delle modifiche introdotte dall'articolo 53 comma 5-ter del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157.

* **18. 74.** Raciti, Pezzopane.

Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

9-bis. Fino al 31 dicembre 2020 è sospesa l'applicazione delle modifiche introdotte dall'articolo 53 comma 5-ter del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157.

* **18. 63.** Ungaro.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-bis. All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, le parole: « 1° gennaio 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « 1° gennaio 2021 » e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e solo ai contratti stipulati a decorrere dalla medesima data ».

** **18. 139.** Squeri.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-bis. All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, le parole: « 1° gennaio 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « 1° gennaio 2021 » e sono

aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e solo ai contratti stipulati a decorrere dalla medesima data ».

**** 18. 64.** Bitonci, Cavandoli, Covolo, Centemero, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-bis. All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, le parole: « 1° gennaio 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « 1° gennaio 2021 » e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e solo ai contratti stipulati a decorrere dalla medesima data ».

**** 18. 93.** Bitonci, Gusmeroli, Cavandoli, Covolo, Centemero, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-bis. All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, le parole: « 1° gennaio 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « 1° gennaio 2021 » e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e solo ai contratti stipulati a decorrere dalla medesima data ».

**** 18. 84.** Osnato, Zucconi, Bignami, Baldini.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-bis. Per l'anno 2020, il termine di versamento del 16 giugno di cui ai commi 762 e 763, dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è differito al 30 settembre, senza applicazione di sanzioni ed interessi.

*** 18. 70.** Paternoster, Tarantino, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Andreuzza, Guidesi, Binelli, Colla, Dara, Galli, Pettazzi, Piastra.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-bis. Per l'anno 2020, il termine di versamento del 16 giugno di cui ai commi 762 e 763, dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è differito al 30 settembre, senza applicazione di sanzioni ed interessi.

*** 18. 78.** Lollobrigida, Foti, Osnato, Zucconi, Bignami, Baldini, Ciaburro, Carretta.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-bis. Per l'anno 2020, il termine di versamento del 16 giugno di cui ai commi 762 e 763, dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è differito al 30 settembre, senza applicazione di sanzioni ed interessi.

*** 18. 115.** Fiorini.

Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

9-bis. All'articolo 61, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 è aggiunta la seguente lettera « u) soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare ».

18. 110. Polidori.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-bis. All'articolo 62 della legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo il primo periodo sono aggiunti i seguenti: « in relazione agli adempimenti sospesi a norma del periodo precedente, sono altresì sospesi, per la stessa durata, i termini di versamento dell'imposta di registro, dell'imposta di bollo, dell'imposta ipotecaria e catastale, ad essi correlati. Sono altresì sospesi, per la stessa durata, i termini di versamento dell'imposta di registro e dell'imposta di bollo relative a contratti di locazione, già registrati alla data del 17 marzo 2020. »

b) al comma 6, dopo le parole « Gli adempimenti » sono aggiunte le seguenti « ed i versamenti ».

* **18. 71.** Gerardi, Gusmeroli, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Andreuzza, Guidesi, Binelli, Colla, Dara, Galli, Pettazzi, Piastra.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-bis. All'articolo 62 della legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo il primo periodo sono aggiunti i seguenti: « in relazione agli adempimenti sospesi a norma del periodo precedente, sono altresì sospesi, per la stessa durata, i termini di versamento dell'imposta di registro, dell'imposta di bollo, dell'imposta ipotecaria e catastale, ad essi correlati. Sono altresì sospesi, per la stessa durata, i termini di versamento dell'imposta di registro e dell'imposta di bollo relative a contratti di locazione, già registrati alla data del 17 marzo 2020. »

b) al comma 6, dopo le parole « Gli adempimenti » sono aggiunte le seguenti « ed i versamenti ».

* **18. 77.** Foti, Lollobrigida, Osnato, Zucconi, Bignami, Baldini, Ciaburro, Carretta.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-bis. All'articolo 62 della legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo il primo periodo sono aggiunti i seguenti: « in relazione agli adempimenti sospesi a norma del periodo precedente, sono altresì sospesi, per la stessa durata, i termini di versamento dell'imposta di registro, dell'imposta di bollo, dell'imposta ipotecaria e catastale, ad essi correlati. Sono altresì sospesi, per la stessa durata, i termini di versamento dell'imposta di registro e dell'imposta di

bollo relative a contratti di locazione, già registrati alla data del 17 marzo 2020. »

b) al comma 6, dopo le parole « Gli adempimenti » sono aggiunte le seguenti « ed i versamenti ».

* **18. 114.** Fiorini.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-bis. All'articolo 62 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, sostituire il primo comma con il seguente: « 1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai soggetti esercenti attività d'impresa ed agli enti non commerciali è riconosciuto, per l'anno 2020, un credito d'imposta nella misura del 60 per cento dell'ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di immobili. ».

18. 75. Lollobrigida, Foti, Osnato, Zucconi, Bignami, Baldini, Ciaburro, Carretta.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-bis. All'articolo 65 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, dopo il primo comma inserire il seguente:

« 1-bis. I locatori degli immobili di cui al comma 1 che non percepiscono il canone di locazione non lo dichiarano come reddito in forza del comma 1 e godono di un credito di imposta pari al 100 per cento del canone non riscosso da utilizzarsi in dichiarazione dei redditi annuale ».

18. 76. Foti, Lollobrigida, Osnato, Zucconi, Bignami, Baldini, Ciaburro, Carretta.

Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

9-bis. La sospensione o la proroga dalle scadenze relative al meccanismo di finanziamento dei servizi di gestione rifiuti non incide subordinano pagamento dei canoni

e delle fatture all'impresa che svolge il servizio. A tal fine, per il regolare pagamento del servizio essenziale e non interrompibile di gestione dei rifiuti urbani, è garantita la copertura dei costi dei servizi attraverso la concessione ai comuni di una deroga che consenta loro di prelevare da altri capitoli di bilancio, anche quelli di cui al Titolo II, la quota in grado di compensare il mancato gettito tariffario finalizzato alla copertura di questi servizi essenziali.

18. 95. Cattaneo, Giacomoni, Martino, Baratto, Angelucci, Giacometto, Porchietto, Barelli, Fiorini, Squeri, Polidori, Carrara, Della Frera, D'Attis.

Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

9-bis. Sono sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall'8 marzo al 30 giugno 2020, derivanti dagli avvisi bonari della liquidazione automatizzata di cui agli articoli 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 e 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, nonché gli avvisi del controllo formale di cui all'articolo 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973.

18. 102. Costanzo.

Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

9-bis. Al fine di consentire il sollecito riavvio delle attività di ristorazione e di somministrazione di alimenti e bevande nel rispetto delle misure di distanziamento sociale previste per tali attività dai protocolli di sicurezza vigenti, per l'anno 2020 i comuni, con proprie deliberazioni riducono in misura non inferiore all'80 per cento, il Canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche (Cosap) limitatamente a tali attività, ampliando altresì la possibilità di occupazione di spazi, in particolare nelle aree pedonali e ad alta densità commerciale e turistica, ivi compresi gli spazi abitualmente destinati alla sosta automobilistica. La misura non deve costi-

tuire ostacolo alle altre attività commerciali. A tal fine i comuni, o per loro tramite, le circoscrizioni, sono tenuti a vagliare le richieste delle associazioni di settore, temperando le rispettive esigenze, entro il termine di 15 giorni dalla data di presentazione.

18. 111. Spina.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-bis. Per l'anno 2020, per i redditi fino a 15.000 euro, i compensi derivanti da diritto d'autore non sono soggetti a tassazione.

Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 200 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

18. 120. Belotti, Cavandoli, Basini, Colmellere, Fogliani, Furgiuele, Latini, Pattelli, Racchella, Sasso.

Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

9-bis. L'imposta comunale sulla pubblicità di cui al decreto legislativo n. 507 del 1993, la tassa sull'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al decreto legislativo n. 507 del 1993 ed il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari di cui all'articolo 62 del decreto legislativo n. 446 del 1997 non trovano applicazione per assenza del presupposto impositivo per tutto il periodo in cui sono state e saranno in vigore limitazioni alla circolazione delle persone o all'esercizio delle attività economiche imposte dall'Autorità a seguito della diffusione del virus COVID-19. Agli oneri derivati dal presente comma si provvede a valere ai sensi dell'articolo 43.

18. 135. Giacomoni, Martino, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Giacometto, Porchietto, Barelli, Fiorini, Squeri, Polidori, Carrara, Della Frera.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-bis. Nell'ambito delle procedure di accertamento tributario e contributivo relative all'anno d'imposta 2020, nel caso di versamento tardivo da parte del contribuente, non si applicano sanzioni e interessi, di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

18. 138. Martinciglio.

Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

9-bis. Per i soggetti di cui al comma 1, i termini del ravvedimento previsto dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 472 scadenti tra marzo e giugno 2020, sono sospesi per 120 giorni decorrenti dalla data di scadenza del relativo termine. Il contribuente potrà quindi esercitare il ravvedimento operoso nel nuovo termine, applicando alle somme da versare l'ulteriore sanzione dell'1 per cento.

18. 156. Cassinelli.

Dopo il comma 9 aggiungere, i seguenti:

9-bis. Il comma *1-ter* dell'articolo *17-ter* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è sostituito dal seguente: « *1-ter.* Le disposizioni del presente articolo si applicano fino al 30 giugno 2020 ».

9-ter. Agli oneri derivanti, dall'attuazione del precedente comma, pari a 100 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 44, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, come rifinanziato dal comma 3 dell'articolo 18 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

9-quater. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi

entro trenta giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto-legge, sono definite le modalità di riparto del Fondo, di cui al comma *9-ter* anche al fine di assicurare il rispetto del limite massimo di spesa.

18. 96. Grimaldi, Cancelleri, Caso, Currò, Giuliadori, Maglione, Maniero, Martinciglio, Migliorino, Raduzzi, Ruggiero, Ruocco, Zanichelli.

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-*bis*.

1. All'articolo *28-quater* del decreto del Presidente della Repubblica del 29 luglio 1973 n. 602 alla fine del secondo periodo, sono abrogate le parole: « effettuato in data antecedente a quella prevista per il pagamento ».

2. All'articolo *28-quinquies* comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica del 29 luglio 1973 n. 602 dopo le parole di mediazione ai sensi dell'articolo *17-bis*, dello stesso decreto sono aggiunte le seguenti parole: « delle liquidazioni periodiche ed annuali, degli avvisi emessi ai sensi degli articoli *36-bis* e *36-ter* del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 e dell'articolo *54-bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 ».

3. All'articolo *28-quinquies* del decreto del Presidente della Repubblica del 29 luglio 1973 n. 602 sono aggiunte nel titolo dopo le parole: « ...del contenzioso tributario. » le parole: « delle liquidazioni periodiche ed annuali, degli avvisi emessi ai sensi degli articoli *36-bis* e *36-ter* del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 e dell'articolo *54-bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972) ».

18. 01. Rachele Silvestri, De Toma.

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.

(Compensazioni)

1. I soggetti esercenti attività d'impresa, arte e professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o sede operativa nel territorio dello Stato, possono utilizzare in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241, nel limite di 5 milioni di euro, i crediti tributari risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, dell'IRAP, dei sostituti di imposta e dell'IVA

2. I contribuenti IVA, che vantano crediti tributari in attesa di rimborso e regolarmente liquidati dalla Agenzia delle entrate possono utilizzare i predetti crediti tributari in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241, nel limite di 5 milioni di euro come sopra modificato, previa comunicazione all'Agenzia delle entrate.

18. 02. Rachele Silvestri, De Toma.

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.

1. Per l'anno finanziario 2020, con riferimento al precedente periodo d'imposta, ciascun contribuente, all'atto di presentazione della dichiarazione dei redditi, può effettuare la scelta di destinare il due per mille della propria imposta sul reddito delle persone fisiche a favore di un'associazione culturale iscritta in un apposito elenco istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri secondo le medesime modalità previste per l'anno finanziario 2016 dal comma 985 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 marzo 2016.

18. 04. Nitti, Rospi, Zennaro.

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.

(Sospensione versamenti contributi previdenziali e assistenziali)

1. Per i soggetti che gestiscono servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestre nel settore turistico e nel servizio pubblico di linea e non di linea sono sospesi per l'anno 2020 i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e i premi per l'assicurazione obbligatoria.

I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione entro il 31 gennaio 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di gennaio 2021. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

All'onere derivante dalla presente disposizione pari a 200 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo interventi strutturali di politiche economiche di cui all'articolo 10 comma 5 del decreto-legge n. 282 del 2004.

*** 18. 05.** De Toma, Rachele Silvestri, Giannone.

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.

(Sospensione versamenti contributi previdenziali e assistenziali)

1. Per i soggetti che gestiscono servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestre nel settore turistico e nel servizio pubblico di linea e non di linea sono sospesi per l'anno 2020 i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e i premi per l'assicurazione obbligatoria.

I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione entro il 31 gennaio 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo

a decorrere dal mese di gennaio 2021. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

All'onere derivante dalla presente disposizione pari a 200 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo interventi strutturali di politiche economiche di cui all'articolo 10 comma 5 del decreto-legge n. 282 del 2004.

*** 18. 0104.** Martino, Giacomoni, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Giacometto, Porchietto, Barelli, Fiorini, Squeri, Polidori, Carrara, Della Frera.

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.

(Sospensione versamenti contributi previdenziali e assistenziali)

1. Per i soggetti che gestiscono servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestre nel settore turistico e nel servizio pubblico di linea e non di linea sono sospesi per l'anno 2020 i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e i premi per l'assicurazione obbligatoria.

I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione entro il 31 gennaio 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di gennaio 2021. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

All'onere derivante dalla presente disposizione pari a 200 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo interventi strutturali di politiche economiche di cui all'articolo 10 comma 5 del decreto-legge n. 282 del 2004.

*** 18. 0184.** Rizzetto, Zucconi, Osnato, Bignami, Acquaroli, Baldini.

Dopo l'articolo 18 aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.

(Sospensione contributo Autorità Regolazione Trasporti)

1. Gli adempimenti e i versamenti cui sono tenute le imprese ai sensi della Delibera n. 172 del 2019 del 5 dicembre 2019 dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti, approvata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 gennaio 2019, sono sospesi fino al 31 ottobre 2020.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono approvate speciali modalità di calcolo del contributo per il funzionamento dell'Autorità per l'anno 2020, che tengano conto degli effetti sulle attività delle imprese dell'emergenza COVID-19, nonché le opportune misure per garantire la copertura delle esigenze finanziarie dell'Autorità.

*** 18. 0215.** Rixi, Maccanti, Capitano, Cecchetti, Donina, Giacometti, Tombolato, Zordan, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Guidesi, Pettazzi, Piastra.

Dopo l'articolo 18 aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.

(Sospensione contributo Autorità Regolazione Trasporti)

1. Gli adempimenti e i versamenti cui sono tenute le imprese ai sensi della Delibera n. 172 del 2019 del 5 dicembre 2019 dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti, approvata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 gennaio 2019, sono sospesi fino al 31 ottobre 2020.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono approvate speciali modalità di calcolo del contributo per il funzionamento dell'Autorità per l'anno 2020, che tengano conto degli effetti sulle

attività delle imprese dell'emergenza COVID-19, nonché le opportune misure per garantire la copertura delle esigenze finanziarie dell'Autorità.

* **18. 015.** De Toma, Rachele Silvestri.

Dopo l'articolo 18 aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.

1. All'articolo 61, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, dopo la lettera *p*) è aggiunta la lettera:

p-bis) soggetti che allestiscono le strutture espositive nell'ambito di eventi, fieristici o manifestazioni, quali titolari del contratto di appalto per montaggio dello stand, smontaggio dello stand ed eventuale realizzazione delle strutture espositive, nonché delle scenografie, comprese le tecnologie.

18. 046. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo.

All'articolo 66 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Per l'anno 2020, allo scopo di incentivare le donazioni di apparecchiature medico/sanitarie alle strutture ospedaliere, è previsto che l'acquisto, da parte del donante, dei beni oggetto delle predette donazioni sia esente da IVA».

18. 020. Aprile, Trano

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.

(Modifiche all'articolo 67 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18)

1. All'articolo 67, comma 1, primo periodo del decreto-legge 17 marzo 2020,

n. 18 dopo le parole: « da parte degli uffici degli enti impostori » sono aggiunte le seguenti: « anche con riferimento ai termini di scadenza di adempimenti e versamenti connessi alle comunicazioni inviate dall'Agenzia delle entrate, ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e dell'articolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ai sensi del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462 e alle attività di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 ».

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

18. 024. Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Andreuzza, Guidesi, Binelli, Colla, Dara, Galli, Pettazzi.

Dopo l'articolo 18 aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.

(Credito di imposta sul costo del magazzino per il settore della moda)

1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai soggetti esercenti attività d'impresa, nei settori tessile, abbigliamento, calzature, pelletterie, accessori ed articoli sportivi, per l'anno 2020, è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 60 per cento dell'ammontare degli acquisti di beni destinati alla rivendita annotati contabilmente nel periodo compreso dal 1° giugno 2019 al 12 marzo 2020.

2. Le imprese di cui al comma 1 possono acquisire il credito d'imposta in considerazione della situazione di grave

crisi di liquidità, ed in base all'articolo 107, par. 2, lettera *b*), del Trattato di Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) e alla Comunicazione della Commissione Europea n. 1863 del 19 marzo 2020 riguardante il Quadro Temporaneo per le misure di aiuti di stato a sostegno dell'economia nell'attuale epidemia di COVID-19. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e successive modificazioni.

3. Il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e può essere ceduto ad istituti di credito e ad intermediari finanziari.

18. 044. De Toma, Rachele Silvestri.

Dopo l'articolo 18 aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.

(Credito d'imposta sul costo di magazzino)

1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai soggetti esercenti attività d'impresa, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi non superiori a 10 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, che hanno subito una diminuzione del fatturato e dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nei mesi di marzo e aprile 2020 rispetto agli stessi mesi del precedente periodo d'imposta, per l'anno 2020 è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 60 per cento dell'ammontare degli acquisti di beni destinati alla rivendita annotati con-

tabilmente nel periodo compreso dal 1° giugno 2019 al 12 marzo 2020.

2. Le imprese di cui al comma 1 possono acquisire il credito d'imposta in considerazione della situazione di grave crisi di liquidità, ed in base all'articolo 107, par. 2 lettera *b*) e par. 3 lettera *b*) del Trattato di Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) e alla Comunicazione della Commissione Europea 2020/C 91 1/011863 del 20 marzo 2020 riguardante il Quadro Temporaneo per le misure di aiuti di stato a sostegno dell'economia nell'attuale epidemia di COVID-19. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sul reddito e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e successive modificazioni.

3. Il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e può essere ceduta ad istituti di credito e ad intermediari finanziari.

*** 18. 027.** Andreuzza, Guidesi, Binelli, Colla, Dara, Galli, Pettazzi, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Pateroster, Tarantino.

Dopo l'articolo 18 aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.

(Credito d'imposta sul costo di magazzino)

1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai soggetti esercenti attività d'impresa, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi non superiori a 10 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello

in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, che hanno subito una diminuzione del fatturato e dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nei mesi di marzo e aprile 2020 rispetto agli stessi mesi del precedente periodo d'imposta, per l'anno 2020 è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 60 per cento dell'ammontare degli acquisti di beni destinati alla rivendita annotati contabilmente nel periodo compreso dal 1° giugno 2019 al 12 marzo 2020.

2. Le imprese di cui al comma 1 possono acquisire il credito d'imposta in considerazione della situazione di grave crisi di liquidità, ed in base all'articolo 107, par. 2 lettera *b*) e par. 3 lettera *b*) del Trattato di Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) e alla Comunicazione della Commissione Europea 2020/C 91 1/011863 del 20 marzo 2020 riguardante il Quadro Temporaneo per le misure di aiuti di stato a sostegno dell'economia nell'attuale epidemia di COVID-19. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sul reddito e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sul reddito di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e successive modificazioni.

3. Il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e può essere ceduta ad istituti di credito e ad intermediari finanziari.

* **18. 064.** Squeri.

Dopo l'articolo 18 aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.

(Credito d'imposta sul costo di magazzino)

1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza

epidemiologica da COVID-19, ai soggetti esercenti attività d'impresa, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi non superiori a 10 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, che hanno subito una diminuzione del fatturato e dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nei mesi di marzo e aprile 2020 rispetto agli stessi mesi del precedente periodo d'imposta, per l'anno 2020 è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 60 per cento dell'ammontare degli acquisti di beni destinati alla rivendita annotati contabilmente nel periodo compreso dal 1° giugno 2019 al 12 marzo 2020.

2. Le imprese di cui al comma 1 possono acquisire il credito d'imposta in considerazione della situazione di grave crisi di liquidità, ed in base all'articolo 107, par. 2 lettera *b*) e par. 3 lettera *b*) del Trattato di Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) e alla Comunicazione della Commissione Europea 2020/C 91 1/011863 del 20 marzo 2020 riguardante il Quadro Temporaneo per le misure di aiuti di stato a sostegno dell'economia nell'attuale epidemia di COVID-19. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sul reddito e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sul reddito di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e successive modificazioni.

3. Il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e può essere ceduta ad istituti di credito e ad intermediari finanziari.

* **18. 0131.** Zucconi, Osnato, Acquaroli, Bignami, Baldini.

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.

(Anticipazione della integrale deducibilità dell'IMU sugli immobili strumentali)

1. Il comma 773 dell'articolo 1, della Legge 27 dicembre 2019 n. 160, è sostituito dal seguente:

« 773. Le disposizioni di cui al comma 772 relative alla deducibilità ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni dell'IMU, dell'IMI e dell'IMIS hanno effetto a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 ».

* **18. 031.** Gusmeroli, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Andreuzza, Guidesi, Binelli, Colla, Dara, Galli, Pettazzi.

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.

(Anticipazione della integrale deducibilità dell'IMU sugli immobili strumentali)

1. Il comma 773 dell'articolo 1, della Legge 27 dicembre 2019 n. 160, è sostituito dal seguente:

« 773. Le disposizioni di cui al comma 772 relative alla deducibilità ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni dell'IMU, dell'IMI e dell'IMIS hanno effetto a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 ».

* **18. 076.** Sut, Alemanno, Berardini, Fantinati, Giarrizzo, Masi, Papiro, Paxia, Perconti, Rizzone, Scanu, Vallascas.

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.

(Anticipazione della integrale deducibilità dell'IMU sugli immobili strumentali)

1. Il comma 773 dell'articolo 1, della Legge 27 dicembre 2019 n. 160, è sostituito dal seguente:

« 773. Le disposizioni di cui al comma 772 relative alla deducibilità ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni dell'IMU, dell'IMI e dell'IMIS hanno effetto a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 ».

* **18. 0100.** Squeri.

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.

(Anticipazione della integrale deducibilità dell'IMU sugli immobili strumentali)

1. Il comma 773 dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2019 n. 160, è sostituito dal seguente:

« 773. Le disposizioni di cui al comma 772 relative alla deducibilità ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni dell'IMU, dell'IMI e dell'IMIS hanno effetto a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 ».

* **18. 0142.** Zucconi, Osnato, Acquaroli, Bignami, Baldini.

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.

(Interruzione TOSAP e COSAP)

1. Nel periodo tra il 10 marzo 2020 e il 31 luglio 2020 è interrotta la riscossione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al Capo II del

decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

2. Al fine di compensare i Comuni per la perdita di gettito derivante dall'interruzione di cui al comma 1 è istituito un fondo con una dotazione di 200 milioni di euro per l'anno 2020. Con decreto del Ministro dell'interno da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti i criteri, le modalità e gli importi da destinare ai Comuni per le finalità di cui al periodo precedente. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 250 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili connesse ad interventi non aventi effetto sull'indebitamento netto delle PA di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3.

18. 033. Marattin, Ungaro, Moretto, Mor, Paita, D'Alessandro.

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.

(Disapplicazione temporanea della disciplina delle società di comodo)

1. Per il periodo d'imposta in corso alla data del 31 gennaio 2020 e per quello successivo, le società e gli enti indicati al comma 1 dell'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, sono esclusi dall'applicazione della disciplina delle società non operative di cui al citato articolo 30, anche ai fini di quanto previsto al secondo periodo del comma 36-*decies* dell'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.

* **18. 036.** Moretto.

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.

(Disapplicazione temporanea della disciplina delle società di comodo)

1. Per il periodo d'imposta in corso alla data del 31 gennaio 2020 e per quello successivo, le società e gli enti indicati al comma 1 dell'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, sono esclusi dall'applicazione della disciplina delle società non operative di cui al citato articolo 30, anche ai fini di quanto previsto al secondo periodo del comma 36-*decies* dell'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.

* **18. 0179.** Zucconi, Osnato, Acquaroli, Bignami, Baldini.

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.

(Disapplicazione temporanea della disciplina delle società di comodo)

1. Per il periodo d'imposta in corso alla data del 31 gennaio 2020 e per quello successivo, le società e gli enti indicati al comma 1 dell'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, sono esclusi dall'applicazione della disciplina delle società non operative di cui al citato articolo 30, anche ai fini di quanto previsto al secondo periodo del comma 36-*decies* dell'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.

* **18. 0149.** Rizzetto, Zucconi, Osnato, Bignami, Acquaroli, Baldini.

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.

(Credito di imposta per botteghe e negozi)

1. All'articolo 65 del decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020 convertito con modificazioni in legge 24 aprile 20 n. 27 sono apportate le seguenti modifiche:

sostituire il comma 1 con il seguente:

« 1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, i soggetti conduttori degli immobili rientranti nella categoria catastale C1, C2, C3, A10, D2, D3, D8 nonché immobili adibiti ad attività alberghiere ed extralberghiere, possono avvalersi della facoltà di non provvedere al pagamento del canone di locazione o affitto di azienda o ramo di azienda, nella misura del 60 per cento dell'ammontare, relativo al mese di marzo e sino al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri di cui al 31 Gennaio 2020, a fronte del riconoscimento di un credito di imposta di pari importo in favore del locatore ».

2.1 Per il mancato pagamento del canone di locazione di cui al comma 1 non si applicano le disposizioni previste dall'articolo 5 della legge 27 luglio 1978 n. 392 in materia di inadempimento del conduttore.

Conseguentemente sostituire la rubrica con la seguente:

« Credito di Imposta per locazioni ed affitti delle attività commerciali ».

18. 049. De Toma, Rachele Silvestri, Frate.

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.

(Misure a sostegno del settore del trasporto aereo)

1. Al fine di sostenere le prospettive di crescita del settore aereo e di ridurre gli oneri a carico dei passeggeri, a partire dal

1° giugno 2020, l'addizionale comunale sui diritti di imbarco di cui all'articolo 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 e all'articolo 6-*quater*, comma 2, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43 è sospesa per tre mesi.

*** 18. 052.** Zennaro, Rospi, Nitti.

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.

(Misure a sostegno del settore del trasporto aereo)

1. Al fine di sostenere le prospettive di crescita del settore aereo e di ridurre gli oneri a carico dei passeggeri, a partire dal 1° giugno 2020, l'addizionale comunale sui diritti di imbarco di cui all'articolo 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 e all'articolo 6-*quater*, comma 2, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43 è sospesa per tre mesi.

*** 18. 0105.** Mazzetti, Giacometto, Giacomoni, Martino, Gelmini, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Porchietto, Barelli, Fiorini, Squeri, Polidori, Carrara, Della Frera.

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.

(Misure a sostegno del settore del trasporto aereo)

1. Al fine di sostenere le prospettive di crescita del settore aereo e di ridurre gli oneri a carico dei passeggeri, a partire dal 1° giugno 2020, l'addizionale comunale sui

diritti di imbarco di cui all'articolo 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 e all'articolo 6-*quater*, comma 2, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43 è sospesa per tre mesi.

* **18. 0147.** Rotelli, Osnato, Zucconi, Bignami, Baldini, Ciaburro, Caretta.

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-*bis*.

(IMU sugli immobili turistico-ricettivi)

1. Per gli immobili iscritti in catasto nelle categorie D/2 e gli altri immobili strumentali allo svolgimento dell'attività imprenditoriale turistico ricettiva non sono dovuti i pagamenti da effettuare alle scadenze del 16 giugno e del 16 dicembre 2020 a titolo di:

a) imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e successive modifiche ed integrazioni;

b) imposta municipale immobiliare (IMI) di cui alla legge della provincia autonoma di Bolzano 23 aprile 2014, n. 3 e successive modifiche ed integrazioni;

c) imposta immobiliare semplice (IMIS) di cui alla legge della provincia autonoma di Trento 30 dicembre 2014, n. 14 e successive modifiche ed integrazioni.

2.1 pagamenti di cui al comma 1 sono dovuti nella misura del 30 per cento del valore normale per le scadenze 16 giugno e del 16 dicembre 2021 e del 60 per cento del valore normale per le scadenze del 16 giugno e del 16 dicembre 2022.

3. Nel caso in cui il soggetto obbligato al pagamento dell'imposta di cui al comma 1 non sia il medesimo soggetto che gestisce l'impresa turistico ricettiva, l'agevolazione è subordinata alla rinegoziazione del con-

tratto di locazione o del contratto di affitto d'azienda o altro contratto similare, al fine di assicurare una corrispondente riduzione del canone o del corrispettivo dovuto dal soggetto che gestisce l'impresa turistico ricettiva.

18. 061. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-*bis*.

(Misure di sostegno per il rilancio del settore turistico)

1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, sono fatti salvi gli effetti delle aggiudicazioni e degli affidamenti intervenuti alla data del 24 febbraio 2020 con riguardo ai viaggi di istruzione, iniziative di scambi o gemellaggio, visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, con possibilità per gli Istituti Scolastici committenti di riprogrammarli modificandone date e destinazioni, entro il 31 dicembre 2020.

18. 0161. Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Guidesi, Pettazzi, Piastra, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Pateroster, Tarantino.

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-*bis*.

(Sospensione dei pagamenti delle utenze)

1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambienti,

con riferimento ai settori dell'energia elettrica, dell'acqua e del gas, ivi inclusi i gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate e al ciclo integrato di gestione dei rifiuti urbani, con propri provvedimenti, prevede la sospensione temporanea, fino al 30 settembre 2020, dei termini di pagamento delle fatture e degli avvisi di pagamento emessi o da emettere, per tutto il territorio nazionale.

2. Entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione della *Gazzetta Ufficiale* della legge di conversione del presente decreto-legge l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente con propri provvedimenti disciplina altresì le modalità di rateizzazione delle fatture e degli avvisi di pagamento i cui termini sono stati sospesi ai sensi del comma 1, individuando, ove opportuno, anche le modalità per la relativa copertura dell'ambito delle componenti tariffarie, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

3. Il versamento delle somme oggetto di sospensione relative al pagamento del canone di abbonamento alle radioaudizioni di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito con legge 4 giugno 1938 n. 880 avviene senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica rata con la prima fattura dell'energia elettrica successiva al termine del periodo di sospensione.

*** 18. 0165.** Saltamartini, Boniardi, Gusmeroli, Minardo, Paternoster, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Guidesi, Pettazzi, Piastra, Bitonci, Cavadoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Tarantino.

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.

(Sospensione dei pagamenti delle utenze)

1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambienti,

con riferimento ai settori dell'energia elettrica, dell'acqua e del gas, ivi inclusi i gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate e al ciclo integrato di gestione dei rifiuti urbani, con propri provvedimenti, prevede la sospensione temporanea, fino al 30 settembre 2020, dei termini di pagamento delle fatture e degli avvisi di pagamento emessi o da emettere, per tutto il territorio nazionale.

2. Entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione della *Gazzetta Ufficiale* della legge di conversione del presente decreto-legge l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente con propri provvedimenti disciplina altresì le modalità di rateizzazione delle fatture e degli avvisi di pagamento i cui termini sono stati sospesi ai sensi del comma 1, individuando, ove opportuno, anche le modalità per la relativa copertura dell'ambito delle componenti tariffarie, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

3. Il versamento delle somme oggetto di sospensione relative al pagamento del canone di abbonamento alle radioaudizioni di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito con legge 4 giugno 1938 n. 880 avviene senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica rata con la prima fattura dell'energia elettrica successiva al termine del periodo di sospensione.

*** 18. 063.** Squeri.

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.

(Sospensione dei pagamenti delle utenze)

1. Ai fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambienti, con riferimento ai settori dell'energia elettrica, dell'acqua e del gas, ivi inclusi i gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate e al ciclo integrato di gestione dei rifiuti urbani, con propri

provvedimenti, prevede la sospensione temporanea, fino al 30 settembre 2020, dei termini di pagamento delle fatture e degli avvisi di pagamento emessi o da emettere, per tutto il territorio nazionale.

2. Entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione della *Gazzetta Ufficiale* della legge di conversione del presente decreto-legge l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente con propri provvedimenti disciplina altresì le modalità di rateizzazione delle fatture e degli avvisi di pagamento i cui termini sono stati sospesi ai sensi del comma 1, individuando, ove opportuno, anche le modalità per la relativa copertura dell'ambito delle componenti tariffarie, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

3. Il versamento delle somme oggetto di sospensione relative al pagamento del canone di abbonamento alle radioaudizioni di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito con legge 4 giugno 1938 n. 880 avviene senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica rata con la prima fattura dell'energia elettrica successiva al termine del periodo di sospensione.

* **18. 0181.** Zucconi, Osnato, Acquaroli, Bignami, Baldini.

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.

(Sospensione dei versamenti tributari relativi bevande alcoliche)

1. Al fine di garantire alle aziende produttrici di bevande alcoliche la liquidità necessaria a superare le difficoltà conseguenti all'emergenza sanitaria, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 luglio 2020 o all'eventuale proroga dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, sono sospesi i versamenti relativi all'accisa sui prodotti immessi in consumo, ai sensi dell'articolo 3 comma 4 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.

2. Fino al 31 dicembre 2020 i titolari del deposito fiscale di bevande alcoliche che si trovino in condizioni oggettive e temporanee di difficoltà economica possono presentare all'Agenzia delle dogane e dei monopoli istanza di rateizzazione del debito d'imposta relativo alle immissioni in consumo.

18. 089. Gagnarli, Cadeddu, Cassese, Cillis, Cimino, Del Sesto, Galizia, Gallinella, Lombardo, Lovecchio, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Parentela, Pignatone.

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.

(Sospensione della disciplina in materia di maggiorazioni alla tariffa base dell'imposta di pubblicità)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2020 è sospesa la facoltà per i comuni di deliberare le maggiorazioni di cui all'articolo 1, comma 917, della legge 28 dicembre 2018, n. 145.

2. Ciascun comune, entro il termine di approvazione del bilancio comunale di previsione, effettua l'adeguamento delle tariffe dell'Imposta Comunale di Pubblicità di cui al Capo I del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, la cui abrogazione ai sensi dell'articolo 1, comma 847, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, limitatamente all'anno 2020 non ha effetto ai sensi dell'articolo 4, comma 3-*quater*, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162.

3. Qualora le maggiorazioni di cui al comma 1 siano già state deliberate o parzialmente incassate, ciascun Comune potrà compensarle con i versamenti da effettuarsi nell'anno 2021 per i medesimi impianti ovvero per le medesime occupazioni.

4. Agli oneri derivanti dalle disposizioni del presente articolo, nel limite massimo di 100 milioni di euro, si provvede me-

dante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 44, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, come rifinanziato dal comma 3 dell'articolo 18 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto-legge, sono definite le modalità di riparto del Fondo, di cui al comma 4, anche al fine di assicurare il rispetto del limite massimo di spesa.

18. 080. Grimaldi, Cancelleri, Caso, Currò, Giuliodori, Maglione, Maniero, Martinciglio, Migliorino, Raduzzi, Ruggero, Ruocco, Zanichelli.

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.

1. Per le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator, le attività di ristorazione, trasporto di passeggeri, trasporto pubblico locale, trasporto scolastico, autolinee nazionali e internazionali, autolinee commerciali e servizi di trasporto turistico che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, sono sospesi i versamenti e gli adempimenti tributari e contributivi, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dall'agente della riscossione, nonché gli atti previsti dall'articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, scadenti nel periodo compreso tra il 21 febbraio 2020 e il 30 giugno 2020.

2. Per i medesimi soggetti di cui al comma 1 è sospeso il versamento di tributi, imposte, tasse e addizionali di pertinenza degli enti territoriali, nonché delle tariffe applicate per servizi di raccolta e smaltimento rifiuti, riferiti al periodo di chiusura forzata di cui al decreto del

Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020 e successive modificazioni.

3. Con apposito decreto, emanato dal Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie e con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, entro il 15 giugno 2020, si provvede alla regolazione finanziaria degli effetti dell'esenzione dal versamento di cui al comma 2, relativamente agli enti territoriali interessati, nel rispetto dei limiti di spesa complessivamente fissati ai sensi del comma 4 del presente articolo.

4. Per i medesimi soggetti di cui al comma 1, è sospeso fino a dodici mesi il pagamento delle rate dei mutui e dei finanziamenti di qualsiasi genere erogati dalle banche, nonché dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, e dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a.

18. 083. Buompane.

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.

(Compensazioni tributarie)

1. All'articolo 1, comma 574, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole: « superiori a 5.000 euro annui » sono sostituite dalle seguenti « superiori a 30.000 euro annui ».

2. All'articolo 10, comma 1, lettera a), numero 7), del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, le parole « superiori a 5.000 euro annui » sono sostituite dalle seguenti « superiori a 30.000 euro annui ».

3. All'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre

n. 157, le parole: « 31 dicembre 2019 », sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2020 ».

18. 087. Gagnarli, Cadeddu, Cassese, Cillis, Cimino, Del Sesto, Galizia, Gallinella, Lombardo, Lovecchio, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Parentela, Pignatone.

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.

(Finanziamento virtuale per adempimenti fiscali delle imprese del settore turismo)

1. Alle imprese del settore turismo, aventi sede in Italia, è riconosciuto a richiesta un finanziamento virtuale pari al 15 per cento del fatturato registrato nell'anno 2019, nel limite complessivo di spesa 500 milioni di euro per l'anno 2020. L'importo di cui al primo periodo è utilizzato in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con i versamenti di imposte, tasse e contributi da corrispondersi nell'anno 2020, a partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

2. Il finanziamento virtuale di cui al comma 1 è riportato nel cassetto fiscale di ciascun soggetto avente diritto e il suo importo è decurtato ad ogni pagamento effettuato ai sensi del comma 1.

3. Sulla base dell'importo residuo al 1° gennaio 2021 nel cassetto fiscale, si calcola il finanziamento di cui ha usufruito ciascun avente diritto, detraendo dall'importo del finanziamento virtuale iniziale l'importo residuo. L'importo risultante dalla sottrazione di cui al primo periodo, decurtato di un ulteriore venti per cento, che non concorre a formare base imponibile delle imposte sul reddito né dell'Irap, è restituito allo stato con pagamenti rateali senza interessi.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto da emanare, di concerto con il ministro dello sviluppo

economico e con il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, definisce le modalità attuative del presente articolo individuando le categorie di imprese che possono accedere ai finanziamenti e prevedendo che le restituzioni di cui al comma 3 siano effettuate con un numero minimo di rate non inferiore a cinque.

5. All'onere di cui al presente articolo, pari ad euro 500 milioni per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

18. 088. Zucconi, Osnato, Ciaburro, Carretta.

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.

(Esonero contributivo per le nuove iscrizioni nella previdenza agricola)

1. L'esonero di cui all'articolo 1, comma 503, primo periodo, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è riconosciuto, con i medesimi limiti anagrafici e modalità, anche con riferimento alle nuove iscrizioni nella previdenza agricola effettuate tra il 1° gennaio 2019 e il 31 dicembre 2019, per un periodo massimo di ventiquattro mesi a decorrere dal 1° gennaio 2020.

18. 091. Gagnarli, Cadeddu, Cassese, Cillis, Cimino, Del Sesto, Galizia, Gallinella, Lombardo, Lovecchio, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Parentela, Pignatone.

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.

1. Al fine di mitigare gli effetti negativi sul settore del trasporto ferroviario di merci derivanti dal diffondersi del contagio da COVID-19 e di ridurre i tempi di erogazione delle risorse previste dall'articolo 1, comma 297, legge 30 dicembre 2018, n. 145, le disposizioni attuative della legge 23 dicembre 2014 n. 190, articolo 1, comma 294 e successive modificazioni ed integrazioni, si applicano anche all'annualità 2020;

2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, trasferisce al Gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale le risorse stanziare per l'anno 2020;

3. Il Gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale eroga, sotto la propria responsabilità, alle imprese ferroviarie merci che ne abbiano fatto domanda, in ragione dei servizi effettuati, i contributi secondo le modalità attuative già in essere e nei limiti dell'importo pari a 1,50 euro treno/km relativamente alla componente residuale con le seguenti modalità:

a) per i traffici effettuati dall'1° gennaio 2020 al 31 marzo 2020 entro 30 giorni dal trasferimento delle risorse disposte dal comma 2 del presente articolo;

b) per i traffici effettuati dall'1° aprile 2020 al 30 giugno 2020, entro il 31 luglio 2020;

c) per i traffici effettuati dall'1° luglio 2020 al 30 settembre 2020, entro il 30 ottobre 2020;

4. All'articolo 1, comma 297, secondo periodo della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole « per le annualità 2020, 2021 e 2022 » sono sostituite dalle parole « per le annualità 2021 e 2022 ».

18. 092. Serritella, De Girolamo.

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.

18-bis. Al decreto-legge 17 marzo 2020, n. 181 convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 67, comma 11 primo e secondo periodo, le parole « 31 maggio » sono sostituite dalle parole « 31 agosto »;

b) all'articolo 67, comma 3, le parole « 31 maggio » sono sostituite dalle parole « 31 agosto »;

c) all'articolo 68, comma 1, le parole « 31 maggio 2020 » sono sostituite dalle parole « 31 agosto 2020 »;

d) all'articolo 681 comma 3, le parole « 31 maggio » sono sostituite dalle parole « 31 agosto 2020 ».

18. 093. Buompane.

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.

(Sospensione imposte sugli immobili turistico ricettivi)

1. Per gli immobili iscritti in catasto nella categoria D/2, C/1, A/10 e gli altri immobili strumentali allo svolgimento dell'attività imprenditoriale turistico ricettiva, sono sospesi i pagamenti da effettuare alle scadenze del 16 giugno e del 16 dicembre 2020 a titolo di:

a) imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e successive modifiche ed integrazioni;

b) imposta municipale immobiliare (IMI) di cui alla legge della provincia autonoma di Bolzano 23 aprile 2014, n. 3 e successive modifiche ed integrazioni;

c) imposta immobiliare semplice (IMIS) di cui alla legge della provincia autonoma di Trento 30 dicembre 2014, n. 14 e successive modifiche ed integrazioni.

2. I pagamenti di cui al comma 1 sono dovuti nella misura del 50% del valore normale per l'anno 2020.

3. Nel caso in cui il soggetto obbligato al pagamento dell'imposta di cui al comma 1 non sia il medesimo soggetto che gestisce l'impresa turistico ricettiva, l'agevolazione è subordinata alla rinegoziazione del contratto di locazione o del contratto di affitto d'azienda o altro contratto similare, al fine di assicurare una corrispondente riduzione del canone o del corrispettivo dovuto dal soggetto che gestisce l'impresa turistico ricettiva.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, nel limite massimo pari a 900 milioni di euro, per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 44, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, come rifinanziato dal comma 3 dell'articolo 18 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto-legge, sono definite le modalità di riparto del Fondo, di cui al comma 4, anche al fine di assicurare il rispetto del limite massimo di spesa.

18. 094. Grimaldi, Cancelleri, Caso, Currò, Giuliadori, Maglione, Maniero, Martinciglio, Migliorino, Raduzzi, Ruggero, Ruocco, Zanichelli.

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.

(Sospensione di versamenti, ritenute, contributi e premi per il settore turistico-alberghiero)

1. Per le imprese turistico-ricettive, le aziende termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, sono

sospesi, dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2020:

a) i termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte, di cui agli articoli 23, 24 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta;

b) i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria.

2. I versamenti di cui al comma 1 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, mediante rateizzazione fino a un massimo di 24 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di gennaio 2021. Non si fa luogo al rimborso delle ritenute, dei contributi previdenziali nonché assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria già versati.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, nel limite massimo pari a 300 milioni di euro, per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 44, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, come rifinanziato dal comma 3 dell'articolo 18 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto-legge, sono definite le modalità di riparto del Fondo, di cui al comma 3, anche al fine di assicurare il rispetto del limite massimo di spesa.

18. 095. Grimaldi, Cancelleri, Caso, Currò, Giuliadori, Maglione, Maniero, Martinciglio, Migliorino, Raduzzi, Ruggero, Ruocco, Zanichelli.

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.

(Proroga dell'entrata in vigore della lotteria degli scontrini)

1. All'articolo 1, comma 540, primo periodo della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: « 1° luglio 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « 1° gennaio 2021 ».

* **18. 043.** De Toma, Rachele Silvestri.

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.

(Proroga dell'entrata in vigore della lotteria degli scontrini)

1. All'articolo 1, comma 540, primo periodo della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: « 1° luglio 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « 1° gennaio 2021 ».

* **18. 098.** Squeri.

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.

(Proroga dell'entrata in vigore della lotteria degli scontrini)

1. All'articolo 1, comma 540, primo periodo della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: « 1° luglio 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « 1° gennaio 2021 ».

* **18. 0140.** Lollobrigida, Zucconi, Osnato, Acquaroli, Bignami, Baldini.

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.

(Neutralizzazione degli effetti degli Indici Sintetici di Affidabilità Fiscale)

1. Con riferimento al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020, è prevista la facoltà, per gli operatori economici, di considerare il periodo d'imposta 2020 quale « periodo di non normale svolgimento dell'attività » ai fini degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, della disciplina in materia di società di comodo di cui all'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e delle società in perdita sistematica di cui ai commi 36-decies e 36-undecies dell'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.

** **18. 022.** Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Andreuzza, Guidesi, Binelli, Colla, Dara, Galli, Pettazzi.

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.

(Neutralizzazione degli effetti degli Indici Sintetici di Affidabilità Fiscale)

1. Con riferimento al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020, è prevista la facoltà, per gli operatori economici, di considerare il periodo d'imposta 2020 quale « periodo di non normale svolgimento dell'attività » ai fini degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, della disciplina in materia di società di comodo di cui all'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e delle società in perdita sistematica di cui ai commi 36-decies e 36-undecies dell'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.

** **18. 099.** Squeri.

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.

(Neutralizzazione degli effetti degli Indici Sintetici di Affidabilità Fiscale)

1. Con riferimento al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020, è prevista la facoltà, per gli operatori economici, di considerare il periodo d'imposta 2020 quale « periodo di non normale svolgimento dell'attività » ai fini degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, della disciplina in materia di società di comodo di cui all'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e delle società in perdita sistematica di cui ai commi 36-decies e 36-undecies dell'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.

**** 18. 0141.** Lollobrigida, Zucconi, Osnato, Acquaroli, Bignami, Baldini.

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.

(Sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti fiscali e contributivi a carico di enti associativi)

1. Per i soggetti di cui al successivo comma 2, già esonerati dalla normativa vigente dalla trasmissione in via telematica all'Agenzia delle Entrate, o già autorizzati alla stessa con modalità semplificate mediante apposito modello EAS, dei dati e delle notizie rilevanti ai fini fiscali come le quote e i contributi associativi nonché, per determinate attività, dei corrispettivi percepiti, sono sospesi fino al 31 maggio 2020 tutti gli adempimenti e versamenti fiscali.

2. La sospensione di cui al precedente comma 1 si applica ai seguenti enti associativi:

a) enti associativi dilettantistici iscritti nel registro del Coni che non svolgono attività commerciale;

b) associazioni pro-loco che hanno esercitato l'opzione per il regime agevolativo in quanto nel periodo d'imposta precedente hanno realizzato proventi inferiori a 250.000 euro ai quali si applica il regime speciale Iva ed imposte dirette ex legge n. 398 del 1991;

c) organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali che non svolgono attività commerciali diverse da quelle marginali individuate dal decreto ministeriale 25 maggio 1995;

d) patronati che non svolgono al posto delle associazioni sindacali promotrici le loro proprie attività istituzionali;

e) Onlus di cui al decreto legislativo n. 460 del 1997;

f) enti destinatari di una specifica disciplina fiscale;

g) associazioni e società sportive dilettantistiche riconosciute dal Coni, diverse da quelle espressamente esonerate;

h) associazioni di promozione sociale iscritte nei registri di cui alla legge n. 383 del 2000;

i) organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui alla legge n. 266 del 1991, diverse da quelle esonerate per la presentazione del modello;

l) associazioni iscritte nel registro delle persone giuridiche tenuto dalle prefetture, dalle regioni o dalle province autonome ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 2000;

m) associazioni religiose riconosciute dal Ministero dell'interno come enti che svolgono in via preminente attività di religione e di culto, nonché le associazioni riconosciute dalle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese;

o) movimenti e i partiti politici tenuti alla presentazione del rendiconto di eser-

cizio per la partecipazione al piano di riparto dei rimborsi per le spese elettorali ai sensi della legge n. 2 del 1997 o che hanno comunque presentato proprie liste nelle ultime elezioni del Parlamento nazionale o del Parlamento europeo;

p) associazioni sindacali e di categoria rappresentate nel Cnel nonché le associazioni per le quali la funzione di tutela e rappresentanza degli interessi della categoria risulti da disposizioni normative o dalla partecipazione presso amministrazioni e organismi pubblici di livello nazionale o regionale, le loro articolazioni territoriali e/o funzionali gli enti bilaterali costituiti dalle anzidette associazioni gli istituti di patronato che svolgono, in luogo delle associazioni sindacali promotrici, le attività istituzionali proprie di queste ultime;

q) Anci, comprese le articolazioni territoriali;

r) associazioni riconosciute aventi per scopo statutario lo svolgimento o la promozione della ricerca scientifica individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri;

s) associazioni combattentistiche e d'arma iscritte nell'albo tenuto dal Ministero della difesa;

t) federazioni sportive nazionale riconosciute dal Coni.

18. 0107. Muroi, Fassina, Pastorino, Fornaro.

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.

(Riduzione dei contributi previdenziali a favore degli Enti del Terzo Settore)

1. Agli enti del Terzo Settore, comprese le cooperative sociali ed escluse le imprese sociali costituite in forma di società, che svolgono attività in modalità residenziale e semiresidenziale comprese tra quelle in-

dicate alle lettere a), b) e c) del 1° comma dell'articolo 5 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, si applica, sino al 1° giugno 2020, il beneficio della riduzione del 50 per cento dei contributi previdenziali a carico datoriale per tutti i lavoratori dipendenti.

18. 0121. Bellucci, Osnato, Zucconi, Bignami, Acquaroli, Baldini, Ciaburro.

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.

(Modifiche all'articolo 65 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18)

1. Nell'articolo 65 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1:

1) le parole: « 60 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 100 per cento »;

2) dopo le parole: « canone di locazione » sono aggiunte le seguenti: « anche in caso di affitto di azienda o di ramo d'azienda, »;

3) le parole: « relativo al mese di marzo 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « relativi ai mesi da marzo e dicembre 2020 »;

4) le parole: « nella categoria catastale C/1 » sono sostituite dalle seguenti: « nelle categorie catastali A/10, C/1, C/2, C/3, D/2, D/3 e D/8 »;

b) dopo il comma 1 aggiungere il seguente comma:

« 1-bis. I soggetti di cui al comma 1 hanno la facoltà di cedere il credito di imposta ai propri locatari a fronte di una corrispondente riduzione del canone di locazione mensile ».

c) al comma 2, le parole: « non si applica alle attività di cui agli allegati 1 e

2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 ed » sono soppresse.

18. 0127. Zucconi, Osnato, Acquaroli, Bignami, Baldini, Ciaburro, Caretta.

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.

1. Per l'anno 2020, alle imprese, ai lavoratori autonomi e agli enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie realizzate tramite impianti e mezzi pubblicitari collocati in luogo pubblico, aperto al pubblico o da tali luoghi percepibili, è attribuito un contributo, sotto forma di credito d'imposta, pari al 30 per cento degli investimenti effettuati, nel limite massimo di spesa di complessivi 50 milioni di euro, al fine di assicurare il mantenimento dell'occupazione del settore, garantire la prosecuzione delle attività delle imprese, la continuità dei contratti con le pubbliche amministrazioni e garantire una piena ripresa dei consumi dopo la pandemia da COVID-19.

2. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 400 del 1988 entro sessanta giorni dalla data di conversione del presente decreto, sono stabiliti, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato, le modalità e i criteri di attuazione della misura, con particolare riguardo agli investimenti che danno accesso al beneficio, ai casi di esclusione, alle procedure di concessione e di utilizzo del beneficio, alla documentazione richiesta, all'effettuazione dei controlli e alle modalità finalizzate ad assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al precedente comma.

3. Le Amministrazioni interessate provvedono allo svolgimento delle attività amministrative inerenti alle disposizioni di cui al presente articolo nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

18. 0145. Osnato, Zucconi, Bignami, Acquaroli, Baldini, Ciaburro, Caretta.

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.

(Esenzione dal pagamento dell'IMU sugli immobili turistico ricettivi e termali)

1. Al fine di ovviare ai danni arrecati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, per gli immobili iscritti in catasto nelle categorie D/2 e 0/8 non sono dovuti i pagamenti da effettuare alle scadenze del 16 giugno e del 16 dicembre 2020 a titolo di:

a) imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e successive modifiche ed integrazioni;

b) imposta municipale immobiliare (IMI) di cui alla legge della provincia autonoma di Bolzano 23 aprile 2014, n. 3 e successive modifiche ed integrazioni;

c) imposta immobiliare semplice (IMIS) di cui alla legge della provincia autonoma di Trento 30 dicembre 2014, n. 14 e successive modifiche ed integrazioni.

2. I pagamenti di cui al comma 1 sono dovuti nella misura del 30 per cento del valore normale per le scadenze 16 giugno e del 16 dicembre 2021 e del 60 per cento del valore normale per le scadenze del 16 giugno e del 16 dicembre 2022.

3. Nel caso in cui il soggetto obbligato al pagamento dell'imposta di cui al comma 1 non sia il medesimo soggetto che gestisce l'impresa turistico ricettiva, l'agevolazione

è subordinata alla rinegoziazione del contratto di locazione o del contratto di affitto d'azienda o altro contratto simile, al fine di assicurare una corrispondente riduzione del canone o del corrispettivo dovuto dal soggetto che gestisce l'impresa turistico ricettiva.

4. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 830 milioni di euro per l'anno 2020, 580 milioni di euro per l'anno 2021 e 330 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

18. 0155. Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Guidesi, Pettazzi, Piastra, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.

(Esenzione tassa sui rifiuti per le imprese interessate dai provvedimenti di chiusura connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19)

1. Al fine di ovviare ai danni arrecati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, per l'anno 2020, non è dovuto il pagamento della tassa sui rifiuti di cui al comma 639, legge 27 dicembre 2013 n. 147 dalle imprese detentrici a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte a qualsiasi uso adibiti e suscettibili di produrre rifiuti urbani che siano state interessate dai provvedimenti di chiusura connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

2. Sono escluse dalle previsioni di cui al comma 1 le imprese di cui agli allegati 1 e 2 del decreto del Presidente del consiglio dei ministri 11 marzo 2020.

3. Per le finalità di cui al comma 1 è costituito presso il Ministero dell'interno un fondo con dotazione di un miliardo di

euro destinato a compensare il minor gettito delle entrate locali determinato dall'esenzione della tassa sui rifiuti per l'anno 2020.

4. La ripartizione delle disponibilità del fondo a favore degli enti locali avviene sulla base di uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, previa intesa con la Conferenza Stato-città e autonomie locali.

5. Agli oneri di cui al presente articolo valutati in mille milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato con propri decreti ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

18. 0157. Saltamartini, Caparvi, Gusmeroli, Eva Lorenzoni, Paternoster, Ribolla, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Guidesi, Pettazzi, Piastra, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Tarantino.

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.

(Esenzione per l'anno 2021 della tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche per i soggetti interessati dai provvedimenti di chiusura connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19)

1. Al fine di ovviare ai danni arrecati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, per l'anno 2021, non sono dovute la tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche di cui al capo II, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e il conseguente canone di occupazione di suolo pubblico per tutti i soggetti interessati dai provvedimenti di chiusura connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è costituito presso il Ministero dell'Interno un fondo con dotazione di un miliardo di

euro destinato a compensare il minor gettito delle entrate locali determinato dall'esenzione per l'anno 2021 della tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche e del conseguente canone di occupazione di suolo pubblico.

3. La ripartizione delle disponibilità del fondo a favore degli enti locali avviene sulla base di uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, previa intesa con la Conferenza Stato-città e autonomie locali.

4. Agli oneri di cui al presente articolo valutati in mille milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato con propri decreti ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

18. 0158. Saltamartini, Caparvi, Gusmeroli, Paternoster, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Guidesi, Pettazzi, Piastra, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Tarantino.

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.

(Incentivi per nuove assunzioni nel settore dei servizi dei parrucchieri e di altri trattamenti estetici)

1. Al fine di ovviare ai danni arrecati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 e favorire la ripresa del settore dei servizi dei parrucchieri e di altri trattamenti estetici e la ricostituzione delle relative posizioni lavorative, alle imprese che svolgono tali attività con il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa sul territorio nazionale è riconosciuta, sino al 31 dicembre 2020, una riduzione del 100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, nel limite massimo di 600 euro mensili per ciascun lavoratore assunto dopo il 23 febbraio 2020, anche a

tempo determinato. La riduzione non è dovuta per i periodi in cui il lavoratore è ammesso alle prestazioni di integrazione salariale.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1 miliardo di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

18. 0162. Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Guidesi, Pettazzi, Piastra, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.

(Incentivi per la riassunzione dei lavoratori delle aree a vocazione turistica stagionale)

1. Al fine di favorire la ripresa del settore turistico stagionale, fortemente penalizzato dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, e la ricostituzione delle relative posizioni lavorative, alle imprese che svolgono un'attività in aree a vocazione turistica stagionale con il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa sul territorio nazionale è riconosciuta, sino al 31 dicembre 2020, una riduzione del 100 per cento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, nel limite massimo di 600 euro mensili per ciascun lavoratore assunto dopo il 23 febbraio 2020, anche a tempo determinata. La riduzione non è dovuta per i periodi in cui il lavoratore è ammesso alle prestazioni di integrazione salariale.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1 miliardo di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

18. 0163. Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Guidesi, Pettazzi, Piastra, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Pateroster, Tarantino.

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.

(Sospensione dei canoni demaniali per le imprese balneari e dell'applicazione dell'articolo 3, della legge 6 agosto 2013, n. 97)

1. Al fine di avviare ai danni arrecati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, nelle more dell'adozione del Decreto del presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 1, comma 675, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, da adottare entro un termine perentorio di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è sospeso, come anticipazione risarcitoria in favore delle imprese balneari, ivi inclusi i porti turistici, il canone demaniale fino all'avvenuta erogazione del risarcimento o comunque nel limite massimo di 24 mesi.

2. Al fine di porre rimedio ai gravi turbamenti dell'economia indotti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, è sospesa, per un periodo di 24 mesi, l'applicazione su tutto il territorio nazionale della disciplina di cui all'articolo 3, della legge 6 agosto 2013, n. 97.

3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

18. 0164. Andreuzza, Belotti, Gava, Raffaelli, Binelli, Colla, Dara, Galli, Guidesi, Pettazzi, Piastra, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Pateroster, Tarantino.

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.

(Differimento termini di pagamento delle rate, relative alla cosiddetta « Rottamazione-ter » ed al cosiddetto. « Saldo e stralcio »)

1. All'articolo 68, comma 3 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, aggiungere, in fine le seguenti parole: « I contribuenti che hanno aderito ai piani di rientro previsti dalle disposizioni richiamate al presente comma potranno comunque regolarizzare la loro posizione debitoria derivante dall'applicazione di quanto disposto dallo stesso, versando le relative rate sospese unitamente alle altre già previste per l'anno in corso e comunque entro e non oltre il 31 dicembre 2020 ».

18. 0109. Fassina, Pastorino.

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.

1. Per gli immobili iscritti in catasto nelle categorie D/2 e gli altri immobili strumentali allo svolgimento dell'attività imprenditoriale turistico ricettiva non sono dovuti i pagamenti da effettuare alle scadenze del 16 giugno e del 16 dicembre 2020 a titolo di:

a) imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e successive modifiche ed integrazioni;

b) imposta municipale immobiliare (IMI) di cui alla legge della provincia autonoma di Bolzano 23 aprile 2014, n. 3 e successive modifiche ed integrazioni;

c) imposta immobiliare semplice (IMIS) di cui alla legge della provincia autonoma di Trento 30 dicembre 2014, n. 14 e successive modifiche ed integrazioni.

2. I pagamenti di cui al comma 1 sono dovuti nella misura del 30% del valore normale per le scadenze 16 giugno e del 16 dicembre 2021 e del 60% del valore normale per le scadente del 16 giugno e del 16 dicembre 2022.

3. Nel caso in cui il soggetto obbligato al pagamento dell'imposta di cui al comma 1 non sia il medesimo soggetto che gestisce l'impresa turistico ricettiva, l'agevolazione è subordinata alla rinegoziazione del contratto di locazione o del contratto di affitto d'azienda o altro contratto simile, al fine di assicurare una corrispondente riduzione del canone o del corrispettivo dovuto dal soggetto che gestisce l'impresa turistico ricettiva.

18. 0180. Zucconi, Osnato, Acquaroli, Bignami, Baldini, Ciaburro, Caretta.

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.

(Esenzioni per il pagamento della Tari)

1. All'articolo 107 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo il comma 5 è inserito il seguente:

« 5-bis. Per il solo periodo d'Imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, nella determinazione delle tariffe della Tari e della Tari corrispettivo, i comuni possono deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni nei confronti dei soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nei mesi di marzo, aprile e maggio 2020 rispetto agli stessi mese del precedente periodo d'Imposta, in relazione alla sospensione delle rispettive attività. Le ulteriori riduzioni sono stabilite nel limite

massimo di spesa di 200 milioni di euro per l'anno 2020, da ripartire fra i singoli comuni secondo gli stanziamenti previsti con un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno e di intesa con la Conferenza Città Stato ed autonomie locali di cui al decreto legislativo n. 28 agosto 1997, n. 281, in proporzione alla popolazione e al reddito medio pro-capite comunale. È istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo con una dotazione di 200 milioni per l'anno 2020 per il ristoro ai Comuni delle maggiori riduzioni previste ai periodi precedenti. Da erogare a ciascun comune entro il 30 settembre 2020 secondo le modalità stabilite dal medesimo regolamento di cui al secondo periodo. Non si applica il secondo periodo del comma 660 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ».

2. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1, pari a 200 milioni per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

18. 0182. Centemero, Bitonci, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.

(Esenzioni per il pagamento della Tosap)

1. All'articolo 107 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo il comma 5 è inserito il seguente:

5-bis. Per Il solo periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, nella determinazione della tassa per occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui al Capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, i comuni e le

province possono deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, da adottarsi entro il 30 giugno 2020, riduzioni ed esenzioni nei confronti dei soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nei mesi di marzo, aprile e maggio 2020 rispetto agli stessi mese del precedente periodo d'imposta, in relazione alla sospensione delle rispettive attività. Le riduzioni e le esenzioni sono stabilite nel limite massimo di spesa di 200 milioni di euro per l'anno 2020, da ripartire fra i singoli comuni e le province secondo gli stanziamenti previsti con un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno e di intesa con la Conferenza Città Stato ed autonomie locali di cui al decreto legislativo n. 28 agosto 1997, n. 281, in proporzione alla popolazione e al reddito medio pro-capite. È istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo con una dotazione di 200 milioni per l'anno 2020 per il ristoro ai Comuni e alle Province delle minori entrate previste ai periodi precedenti, da erogare a ciascun comune entro il 30 settembre 2020 secondo le modalità stabilite dal medesimo regolamento di cui al secondo periodo.

2. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1, pari a 200 milioni per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

18. 0183. Tarantino, Centemero, Bitonci, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Ribolla.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 7 sostituire le parole: 30 giugno 2020, con le seguenti: 30 settembre 2020;*

b) *al comma 7 sostituire le parole: mese di giugno 2020, con le seguenti: mese di settembre 2020;*

c) *dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

Art. 18-bis.

(Sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti fiscali e contributivi)

1. All'articolo 62 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, al primo periodo le parole: « 31 maggio 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2020 »;*

b) *al comma 5, sostituire le parole: « in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020 », con le seguenti: « in un'unica soluzione entro il 30 settembre 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di settembre 2020 »;*

c) *al comma 6, le parole: « 30 giugno 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 settembre 2020 »;*

d) *dopo il comma 6 è inserito il seguente:*

6-bis. Per tutti i contribuenti i termini dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive, di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, nonché dell'imposta sul valore aggiunto, che scadono dall'8 marzo 2020 al 30 settembre 2020, sono prorogati al 30 settembre 2020.

2. All'articolo 67 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

4-bis. I termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, per i quali è stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, sono prorogati, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, per i successivi sei mesi dalla fine del periodo di sospensione.

3. All'articolo 68, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 le parole: « 31 maggio 2020 », sono sostituite dalle seguenti: « 30 settembre 2020 »;

b) al comma 3, le parole: « 31 maggio », sono sostituite dalle seguenti: « 30 settembre ».

18. 0186. Buratti, Mancini, Mura, Nardi, Rotta, Topo, Pezzopane.

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.

(Modifiche in materia di rateazione della riscossione)

1. All'articolo 19, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 602, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, le parole: « settantadue rate mensili », sono sostituite dalle seguenti: « centotto rate mensili »;

b) al comma 1-bis, le parole: « settantadue mesi », sono sostituite dalle seguenti: « centotto mesi »;

c) il comma 1-*quinquies* è sostituito dal seguente:

1-*quinquies*. La rateazione prevista dai commi 1 e 1-bis, ove il debitore si trovi, per ragioni estranee alla propria responsabilità, in una comprovata e grave situa-

zione di difficoltà legata alla congiuntura economica, può essere aumentata fino a cento ottanta rate mensili. Ai fini della concessione di tale maggiore rateazione, si intende per comprovata e grave situazione di difficoltà quella in cui ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:

a) accertata impossibilità per il contribuente di eseguire il pagamento del credito tributario secondo un piano di rateazione ordinario;

b) solvibilità del contribuente, valutata in relazione al piano di rateazione concedibile ai sensi del presente comma, tenendo in considerazione che fenomeni economico finanziari contingenti di carattere straordinario, anche a livello di settore economico di appartenenza del contribuente, non possono costituire un limite all'accesso.

2. Al decreto Ministero dell'economia e delle finanze del 6 novembre 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 8 novembre 2013, n. 262, recante rateizzazione straordinaria delle somme iscritte a ruolo, come previsto dall'articolo 52, comma 3, del decreto-legge n. 69 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 98 del 2013, all'articolo 3, comma 2 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a) le parole: *20 per cento*, sono sostituite dalle seguenti: *15 per cento*;

b) alla lettera b) le parole: « 10 per cento », sono sostituite dalle seguenti: « 5 per cento » e le parole: « compreso tra 0,50 ed 1 », sono sostituite dalle seguenti: « compreso tra 0,10 ed 1 ».

18. 0187. Buratti, Mancini, Topo, Pezzopane.

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.

1. I versamenti relativi all'anno 2020 dell'imposta di soggiorno di cui al comma 1 e del contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, cui sono tenuti i gestori delle strutture ricettive o dell'immobile destinato alle locazioni brevi, ivi compresi i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare di cui all'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, sono sospesi sino alla data del 31 dicembre 2020.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, si provvede a valere sulle risorse del Fondo per le esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

18. 0192. Lollobrigida, Zucconi, Osnato, Trancassini, Bignami, Baldini, Acquaroli, Ciaburro, Caretta.

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.

(Proroga del versamento a saldo per esercenti imprese, orti e professioni)

1. Per i soggetti esercenti imprese, arti e professioni, il termine del 30 giugno 2020 per il versamento a saldo delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive dovute per l'anno 2019 è prorogato al 30 novembre 2020.

18. 0193. Foti, Lollobrigida, Osnato, Zucconi, Bignami, Baldini, Acquaroli, Ciaburro, Caretta.

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.

(Sospensione procedimenti amministrativi relativi alle concessioni demaniali marittime)

1. Alla legge 28 dicembre 2015, n. 208, articolo 1, il comma 484 è sostituito con il seguente:

« 1. Fino al 30 novembre 2020, i procedimenti di riscossione coattiva dei canoni demaniali, anche ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e i procedimenti amministrativi per il rilascio, la sospensione, la revoca e la decadenza di concessioni demaniali marittime con finalità turistico ricreative, con esclusivo riferimento a quelle inerenti alla conduzione delle pertinenze demaniali, derivanti da contenzioso pendente alla data del 31 dicembre 2019 e connesso all'applicazione dei criteri per il calcolo dei canoni di cui all'articolo 03, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, come sostituito dall'articolo 1, comma 251, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono sospesi ».

2. Fino al 30 novembre 2020 sono altresì privi di effetto i provvedimenti già emessi a conclusione dei procedimenti amministrativi di cui al periodo precedente non ancora eseguiti, ovvero ancora impugnabili o nei cui confronti pende l'impugnazione.

18. 0205. Marco Di Maio.

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.

(Utilizzo crediti verso P.A.)

1. Per il periodo di vigenza dello stato di emergenza previsto con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, le persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni possono cedere i crediti vantati nei confronti delle pubbliche amministrazioni, e riconosciuti da decreti e sentenze resi sino al 30 marzo 2020 o da contratti o da accordi stragiudiziali stipulati prima della medesima data, per il

pagamento dei canoni di locazione degli immobili utilizzati per l'attività di impresa e le relative utenze, dei corrispettivi per la Tari e l'Imu relativi all'anno 2020.

2. In deroga alla normativa vigente, le cessioni di crediti di cui al comma 1 devono essere stipulate mediante scrittura privata e devono essere notificate alle amministrazioni debentrici, che non possono opporsi.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 500 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.

18. 0210. Gusmeroli, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Potenti, Tarantino.

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.

(Interventi fiscali e contributivi per la pesca professionale)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020 e fino al 31 dicembre 2020, per assicurare la salvaguardia dell'occupazione della gente di mare, nonché dei pescatori che operano nelle acque interne e lagunari, i benefici di cui agli articoli 4 e 6 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, sono riconosciuti nel limite del 90 per cento alle imprese che esercitano la pesca costiera, nonché alle imprese che esercitano la pesca nelle acque interne e lagunari.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 26 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

18. 0216. Viviani, Bubisutti, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Loss, Manzato, Patassini, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Cestari.

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.

(Sospensione dei termini relativi all'attività degli uffici degli enti impositori)

1. All'articolo 67 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, il comma 4 è sostituito dal seguente:

4. I termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione che scadono entro la chiusura del periodo d'imposta in corso alla data dell'8 marzo 2020 sono prorogati, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, per un periodo corrispondente alla durata della sospensione di cui al comma 1.

18. 0223. Gelmini, Mandelli, Prestigiacomo, Martino, Giacomoni, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Giacometto, Porcietto, Barelli, Fiorini, Squeri, Polidori, Carrara, Della Frera.

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.

(Differimento dell'entrata in vigore della disciplina delle ritenute in materia di appalti)

1. All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito; con modificazioni, dalla legge I 9 dicembre 2019, n. 157, le parole: «dal 1° gennaio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2021 e solo ai contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2021».

2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1, valutato in 127 milioni per l'anno 2020, si provvede: quanto a 97 milioni per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190; quanto a 20 milioni per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo; quanto a 10 milioni per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

18. 0231. Guidesi, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Pettazzi, Piastra, Saltamartini, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gusmeroli, Alessandro

Pagano, Paternoster, Tarantino, Luchini, Benvenuto, Badole, Gobato, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto.

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.

(Fondo a sostegno della rideterminazione del canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche)

1. Al fine di contrastare gli effetti economici negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 sugli esercizi commerciali e i pubblici esercizi, per l'anno 2020 e 2021 gli enti locali che amplino di almeno il 50 per cento la superficie degli spazi e aree pubbliche oggetto di occupazione senza corrispettivamente elevare l'importo del relativo canone (COSAP) per gli esercizi commerciali e i pubblici esercizi hanno diritto ad un contributo premiale assegnato con le modalità di cui al comma 2.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è istituito un fondo presso il Ministero dell'interno con dotazione di un miliardo di euro. Con decreto del Ministero dell'interno sono stabilite le modalità di attribuzione del contributo di cui al comma 1 e i criteri di ripartizione del fondo.

3. Agli oneri di cui al presente articolo, pari ad un miliardo di euro si provvede mediante corrispondente riduzione, per l'anno 2020 e 2021, del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato con propri decreti ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

18. 0232. Bitonci, Saltamartini, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Guidesi, Pettazzi, Piastra.

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.

(Differimento dell'entrata in vigore dell'imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego-Plastic Tax)

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 651, le parole: « dell'anno 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « dell'anno 2022 »;

b) il comma 652 è sostituito dal seguente: « Le disposizioni di cui ai commi da 634 a 650 hanno effetto a decorrere dal 1° luglio 2022 ».

18. 0233. Gava, Lucchini, Guidesi, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Pettazzi, Piastra, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.

(Modifiche all'articolo 65 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18)

1. All'articolo 65 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1:

1) dopo le parole: « attività d'impresa » sono aggiunte le seguenti: « ed alle associazioni non riconosciute » di cui al capo III del codice civile;

2) le parole « relativo al mese di marzo 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « relativi ai mesi da marzo a dicembre 2020. »;

3) le parole « nella categoria catastale C/1 » sono sostituite dalle seguenti: « nelle categorie catastali A/10, C/1, C/2, C/3, D/2, D/3 e D/8 »;

b) dopo il comma 1 aggiungere il seguente comma:

« 1-bis. I soggetti di cui al comma 1 hanno la facoltà di cedere il credito di imposta ai propri locatari a fronte di una riduzione del canone di locazione mensile almeno pari al credito di imposta ceduto. »;

c) al comma 2, le parole « non si applica alle attività di cui agli allegati 1 e 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 ed » sono soppresse.

18. 0236. De Maria, Soverini, Pezzopane.

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.

(Modifiche all'articolo 65 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18)

1. All'articolo 65 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1:

1) dopo le parole: « attività d'impresa » sono aggiunte le seguenti: « ed alle associazioni non riconosciute »;

2) le parole « 60 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 100 per cento »;

3) dopo le parole: « canone di locazione » sono aggiunte le seguenti: « anche in caso di affitto di azienda o di ramo d'azienda, »;

4) le parole « relativo al mese di marzo 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « relativi ai mesi da marzo a dicembre 2020 »;

5) le parole « nella categoria catastale C/1 » sono sostituite dalle seguenti:

« nelle categorie catastali A/10, C/1, C/2, C/3, D8 » nonché di immobili strumentali « all'esercizio dell'attività turistico ricettiva e dell'ospitalità »;

b) dopo il comma 1 aggiungere il seguente comma:

« 1-bis. I soggetti di cui al comma 1 hanno la facoltà di cedere il credito di imposta ai propri locatari a fronte di una corrispondente riduzione del canone di locazione mensile ».

c) al comma 2, le parole: « non si applica alle attività di cui agli allegati 1 e 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020 ed » sono soppresse;

d) dopo il comma 2, aggiungere il seguente comma:

« 2-bis. I mancati pagamenti dei canoni di locazione per i locali ove è ubicata la sede legale o operativa o altra unità locale delle imprese di cui al comma 1, esclusivamente relativi ai mesi di chiusura o di sospensione dell'attività, non può essere considerato motivazione sufficiente per intimare al conduttore lo sfratto per morosità di cui all'articolo 657 del codice di procedura civile, fatta salva la possibilità del locatore, differita al 1° gennaio 2021, di chiedere l'ingiunzione di pagamento per i suddetti canoni ».

18. 0237. Nardi, Benamati, Bonomo, Laccarra, Gavino Manca, Zardini, Pezzopane.

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.

(Esonero di versamenti tributari e contributivi)

1. In seguito all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e alla persistente grave crisi di mercato, coloro che esercitano l'attività professionale rientrante nei codici ateco 96.02.01, 96.02.02, 96.02.03 e

96.09.02, con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nel territorio dello Stato, dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2020, sono esonerati dal versamenti in autoliquidazione relativi:

a) alle ritenute alla fonte, di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta;

b) all'imposta sul valore aggiunto;

c) ai contributi previdenziali e assistenziali.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2.200 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede:

a) quanto a 1.500 milioni di euro, mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come « reddito di cittadinanza » di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddette monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico;

b) quanto a 700 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del

Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2009, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

18. 0244. Stefani, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarrantino, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Di Muro, Furgiuele, Galli, Guidesi, Locatelli, Murelli, Patassini, Pettazzi, Piastra, Ribolla.

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.

1. In relazione alla pubblicità esterna, l'imposta comunale sulla pubblicità di cui al decreto legislativo e la tassa sull'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, ed il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari di cui all'articolo 62 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 non trovano applicazione per assenza del presupposto impositivo per il medesimo periodo in cui siano in vigore limitazioni alla circolazione delle persone o all'esercizio delle attività economiche e comunque per una durata di almeno sei mesi. Parimenti, per lo stesso periodo, sempre in relazione alla pubblicità esterna, non trovano applicazione per carenza della correlata utilità il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i canoni di locazione o concessione di cui all'articolo 9, comma 7, del 15 novembre 1993, n. 507 ed i canoni di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

2. Sono sospesi i versamenti che scadono nei sei mesi successivi al periodo di cui alla lettera a) relativi alle medesime entrate, come rideterminate ai sensi del comma 4. I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, mediante rateizzazione fino a un

massimo di 6 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese successiva a quello in cui termina il periodo di sospensione.

3. I contratti afferenti l'esercizio dell'attività di pubblicità esterna in corso nel periodo di vigenza delle limitazioni alla circolazione delle persone o all'esercizio delle attività economiche, ed intercorrenti con gli enti locali territoriali o le società a partecipazione pubblica, possono essere rinegoziati, anche in deroga alle disposizioni del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, al fine di assicurarne la sostenibilità per i soggetti obbligati ai pagamenti a fronte dell'impatto economico imprevisto e imprevedibile dovuto all'emergenza epidemiologica da virus COVID-19.

4. Sino al 31 dicembre 2020 è sospesa la facoltà per i comuni di deliberare le maggiorazioni ai sensi dell'articolo 1, comma 917, della legge 28 dicembre 2018, n. 145. L'adeguamento delle tariffe dell'Imposta Comunale di Pubblicità di cui al Capo I del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, al presente decreto dovrà essere effettuato entro il termine di approvazione del bilancio comunale di previsione. Qualora le maggiorazioni ai sensi del comma 917, articolo 1, legge 28 dicembre 2018, n. 145 siano già state deliberate o parzialmente incassate, potranno essere compensate con i versamenti da effettuarsi nell'anno 2021 per i medesimi impianti e/o occupazioni.

5. All'articolo 57-bis del decreto-legge 24 aprile 2017 n. 50, convertito con modificazione dalla legge 21 giugno 2017 n. 96, al comma 1-ter, dopo le parole: « ivi contemplati » sono inserite le seguenti: « nonché ai soggetti che gestiscono impianti o mezzi pubblicitari, anche di arredo urbano e veicoli pubblicitari, lungo le strade provinciali, regionali, statali, all'interno dei centri abitati, nelle stazioni ferroviarie, negli aeroporti, nelle stazioni metropolitane, sui trasporti pubblici e in ogni luogo aperto al pubblico ».

6. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019 n. 160, dopo il comma 185 aggiungere il seguente:

185-bis. Alle imprese che, a decorrere dal 1° giugno 2020 effettuino investimenti

in campagne di comunicazione su impianti o mezzi pubblicitari, anche di arredo urbano, lungo le strade provinciali, regionali, statali, all'interno dei centri abitati, nelle stazioni ferroviarie, negli aeroporti, nelle stazioni metropolitane, sui trasporti pubblici e in ogni luogo aperto al pubblico, che si siano concluse e sia stato effettuato il pagamento integrale entro il 31 dicembre 2020, è riconosciuto un credito d'imposta del 40 per cento dell'investimento globale effettuato, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 500 mila euro.

18. 0245. Mura, Topo, Pezzopane.

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.

Per l'anno 2020 è sospeso il pagamento dei canoni delle concessioni demaniali, sia marittime che di altra natura, dovuti a qualunque titolo, per le attività di pesca e acquacoltura da parte di imprese, cooperative e loro consorzi.

18. 0247. Incerti, Cenni, Critelli, Cappelani, Dal Moro, Frailis, Martina, Pezzopane.

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.

(Credito d'imposta per calo di fatturato)

A decorrere dal mese di luglio 2020 alle imprese che hanno sofferto una riduzione del fatturato nel 1° semestre 2020, a causa dell'emergenza COVID-19, pari ad almeno il 30 per cento di quello relativo al 1° semestre 2019, è concesso un credito d'imposta, da utilizzare in compensazione ex articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, nella stessa misura percentuale di contrazione del fatturato, per il versamento di tributi e contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, dovuti nel corso del-

l'anno 2020, comprese le ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e le trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, operate in qualità di sostituti d'imposta.

Il credito d'imposta, che non concorre alla formazione del reddito di impresa né della base imponibile Irap, può anche formare oggetto di cessione nei confronti di banche e altre istituzioni finanziarie, ovvero può essere chiesto a rimborso.

L'ammontare del credito d'imposta oggetto di cessione o di richiesta di rimborso deve risultare da un apposito modello, approvato dal Ministero dell'economia e delle finanze entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge, attestante i requisiti da cui il credito emerge e le modalità di determinazione del credito sulla base delle somme dovute ai sensi del comma 1, recante l'apposizione del visto di conformità da parte dei soggetti a ciò abilitati.

18. 07. Schullian, Gebhard, Plangger.

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.

(Misure per professionisti socio assistenziali iscritti alle casse previdenziali private)

1. Gli enti di previdenza di diritto privato, nel rispetto dei principi di autonomia di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e dal decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103 e fermo restando gli equilibri finanziari e la stabilità di ciascuna gestione, al fine di fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 possono prevedere, a sostegno del reddito dei liberi professionisti iscritti, l'erogazione di prestazioni socio-assistenziali e di *welfare* ulteriori rispetto a quelle già previste per l'anno 2020. Le prestazioni erogate ai sensi del presente articolo non concorrono alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

2. Agli oneri conseguenti all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, gli enti provvedono mediante utilizzo dei rendimenti netti cumulati fino a cinque anni del patrimonio delle singole gestioni, fino a un massimo del 5 per cento dei suddetti rendimenti.

18. 0266. Garavaglia, Boldi, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Murelli, Durigon, Caffaratto, Caparvi, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Guidesi, Pettazzi, Piastra.

ART. 19.

Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

« Art. 19-bis.

(Proroga sospensione canoni demaniali e tasse doganali portuali)

1. All'articolo 92, comma 1, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, le parole: "30 aprile 2020" sono sostituite dalle parole: "31 dicembre 2020" e le parole: "13,6 milioni" sono sostituite dalle parole: "68 milioni".

2. All'articolo 92, comma 2, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, le parole: "31 luglio 2020" sono sostituite dalle parole: "31 dicembre 2020" e le parole: "da effettuarsi entro e non oltre il 31 dicembre 2020" sono sostituite dalle parole: "da effettuare in un'unica soluzione entro il 31 dicembre 2022 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 12 rate mensili di pari importo a decorrere dal medesimo mese di dicembre 2022".

3. All'articolo 92, comma 3, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, le parole: "30 aprile 2020" sono sostituite dalle parole: "31 dicembre 2020" e le parole: "di ulteriori trenta giorni" sono sostituite dalle parole: "sino al 31 dicembre 2022 e possono essere assolti mediante rateizzazione

fino a un massimo di 12 rate mensili di pari importo a decorrere dal medesimo mese di dicembre 2022" ».

19. 03. Gagliardi, Pedrazzini, Benigni, Silli, Sorte.

Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19-bis.

(Nuove disposizioni in materia di attività degli uffici degli enti impostori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione)

1. All'articolo 67 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. I termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impostori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione che scadono entro la chiusura del periodo d'imposta in corso alla data dell'8 marzo 2020 sono prorogati, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, al 31 dicembre 2020 ».

2. In virtù di quanto previsto dal comma 1, entro il 31 gennaio 2021, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità tecniche per la presentazione delle comunicazioni relative ai versamenti da parte dei contribuenti da effettuare secondo i seguenti criteri:

a) versamento in un'unica soluzione entro il 31 ottobre 2020 con applicazione di uno sconto sull'importo complessivo calcolato pari al 40 per cento;

b) versamento mediante rateizzazione mensile entro i successivi cinque anni con applicazione di uno sconto sull'importo complessivo calcolato pari al 20 per cento e un tasso di interesse del 3 per cento;

c) versamento mediante rateizzazione mensile entro i successivi venti anni con applicazione di un tasso del 2 per cento di interesse.

3. A garanzia della rateizzazione di cui al comma 2, il contribuente può sottoporre all'Agenzia delle entrate o una polizza fideiussoria assicurativa rilasciata da istituti di credito bancario e assicurativo, oppure rilasciata da intermediari finanziari iscritti all'albo unico di cui all'articolo 106 del testo unico bancario di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 sino a quando non si sarà conclusa la procedura di definizione.

19. 04. Giacomoni, Gelmini, Martino, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Giacometto, Porchietto, Barelli, Fiorini, Squeri, Polidori, Carrara, Della Frera, Tartaglione.

Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19-bis.

(Esenzione IVA su cessione dispositivi di protezione individuale)

1. All'elenco delle operazioni esenti dall'imposta sul valore aggiunto di cui all'articolo 10, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunta la seguente: « 28) Sino al 31 dicembre 2020 le operazioni di cessione di beni annoverabili tra i dispositivi di protezione individuale, quali mascherine protettive, guanti, disinfettanti ed ogni altro dispositivo necessario a fini di prevenzione o protezione dal contagio da COVID-19 successivamente individuato con Decreto del Ministro della salute. »

19. 05. Cubeddu, Pezzopane.

Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19-bis.

(Proroga sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione e sospensione dei termini relativi ai cosiddetti « avvisi bonari »)

1. Al comma 1 dell'articolo 68, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « 31 maggio 2020 », sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2020 ».

b) dopo il periodo: « nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 marzo 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2010, n. 122 » inserire il seguente periodo: « sono altresì sospesi dall'8 marzo 2020, al 30 giugno 2020, i termini relativi ad avvisi bonari, comunicazioni di irregolarità, rettifiche da controllo formale ».

19. 06. Martinciglio.

Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19-bis.

(Proroga durata di contratti e convenzioni)

1. In deroga alle normative in materia di contratti pubblici, sono prorogati di un anno i contratti e le convenzioni in essere alla data del 28 febbraio 2020, in scadenza entro il 31 dicembre 2020, salvo che gli enti locali, abbiano provveduto all'indizione della gara per l'affidamento del servizio entro la data del 28 febbraio 2020 o comunque in relazione ad accordi diversi intercorsi dal 1° marzo 2020, al 31 dicembre 2020 tra il concessionario e l'ente locale, aventi ad oggetto la volontà congiunta delle parti la non applicazione della proroga contrattuale, che in ogni caso non potrà superare la durata di un anno.

19. 07. Martinciglio.

Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19-bis.

(Regime forfetario per l'avvio di nuove attività)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2022, al fine di favorire l'avvio di nuove attività per i contribuenti persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni e per gli esercenti attività di impresa, arti o professioni che partecipino, contemporaneamente all'esercizio dell'attività, a società di persone, ad associazioni o a imprese familiari di cui all'articolo 5 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero che controllino direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d'impresa, arti o professioni, nonché per le società di cui al decreto legislativo 12 dicembre 2019, n. 14, l'applicazione dell'aliquota di imposta sostitutiva è stabilita nella misura del 5 per cento, a condizione che:

a) il contribuente non abbia esercitato, nei tre anni precedenti, attività artistica, professionale ovvero d'impresa, anche in forma associata o familiare;

b) l'attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l'attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni;

c) qualora venga proseguita un'attività svolta in precedenza da altro soggetto, l'ammontare dei relativi ricavi e compensi, realizzati nel periodo d'imposta precedente quello di riconoscimento del predetto beneficio, non sia superiore al limite di 65.000 euro.

2. i ricavi conseguiti e i compensi percepiti dai soggetti che applicano l'imposta sostitutiva di cui al comma 1 non sono assoggettati a ritenuta d'acconto da parte del sostituto d'imposta. A tale fine, i contribuenti rilasciano un'apposita dichiarazione dalla quale risulti che il reddito cui le somme afferiscono è soggetto all'imposta sostitutiva.

3. I soggetti che applicano l'imposta sostitutiva di cui al comma 1 sono esonerati dall'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili, dall'obbligo di fatturazione elettronica previsto dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 e dall'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale, di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 350.000.000 euro per l'anno 2020, a 2.500.000.000 euro per l'anno 2021 e pari a 1.570.000.000 euro per l'anno 2022, si provvede:

a) quanto a 350.000.000 euro per l'anno 2020, mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come « reddito di cittadinanza » di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al

fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico;

b) quanto a 2.500.000.000 euro per l'anno 2021 e a 1.570.000.000 euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

19. 010. Vanessa Cattoi, Bitonci, Cavandoli, Covolo, Centemero, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

ART. 20.

Al comma 1, sostituire le parole: all'ottanta per cento con le seguenti: al sessanta per cento.

Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Solo per l'anno 2020, in caso di errore nel calcolo degli acconti di imposta indicati al comma 1 secondo il metodo previsionale, la sanzione prevista dall'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 è ridotta al 10 per cento dell'importo non versato.

20. 22. Benigni, Pedrazzini, Gagliardi, Silli, Sorte.

Al comma 1, sostituire le parole: all'ottanta per cento con le seguenti: al sessanta per cento.

*** 20. 17.** Baratto, Giacomoni, Martino, Cattaneo, Angelucci, Giacometto, Porchietto, Barelli, Fiorini, Squeri, Polidori, Carrara, Della Frera.

Al comma 1, sostituire le parole: all'ottanta per cento con le seguenti: al sessanta per cento.

*** 20. 11.** Scanu.

Al comma 1, sostituire le parole: all'ottanta per cento con le seguenti: al cinquanta per cento.

**** 20. 8.** Trancassini, Lollobrigida, Osnato, Zucconi, Bignami, Baldini, Ciaburro, Caretta.

Al comma 1, sostituire le parole: all'ottanta per cento con le seguenti: al cinquanta per cento.

**** 20. 9.** Marco Di Maio, Ungaro, Mor.

Al comma 1, sostituire le parole: all'ottanta per cento con le seguenti: al cinquanta per cento.

**** 20. 10.** Covolo, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Guidesi, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Pettazzi, Piastra.

Al comma 1, sostituire le parole: all'ottanta per cento con le seguenti: al cinquanta per cento.

**** 20. 12.** Zucconi, Osnato, Acquaroli, Bignami, Baldini.

Al comma 1, sostituire le parole: all'ottanta per cento con le seguenti: al cinquanta per cento.

**** 20. 13.** Fassina, Pastorino.

Al comma 1, sostituire le parole: all'ottanta per cento con le seguenti: al cinquanta per cento.

**** 20. 14.** Baratto, Giacometto, Martino, Porchietto, Giacomoni, Cattaneo, Angelucci, Barelli, Fiorini, Squeri, Polidori, Carrara, Della Frera.

Al comma 1, sostituire le parole: all'ottanta per cento con le seguenti: al cinquanta per cento.

**** 20. 15.** Squeri.

Al comma 1, sostituire le parole: all'ottanta per cento con le seguenti: al cinquanta per cento.

**** 20. 16.** Gebhard, Plangger, Schullian, Emanuela Rossini.

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

1-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al termine del 31 dicembre 2021 compreso, anche in deroga ad ogni altra disposizione di legge in contrasto con la presente previsione, il limite massimo dei crediti di imposta nonché dei contributi compensabili ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, è fissato in euro 3.500.000 per ciascun anno solare.

1-ter. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato.

1-quater. Ai fini dell'applicazione del comma 1-bis, non operano, fino alla data del 31 dicembre 2021 compresa, le disposizioni attualmente in vigore che subordinano il diritto alla compensazione alla presentazione della dichiarazione o della istanza da cui emerge il credito e al decorso dei termini *ex-lege* previsti dopo tale data. Conseguentemente i crediti per l'imposta sul valore aggiunto, i crediti relativi alle imposte sui redditi ed alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e all'imposta regionale attività produttive, nonché i crediti nei confronti degli enti previdenziali già maturati alla data di entrata in vigore del presente decreto sono da intendere immediatamente utilizzabili in compensazione secondo le ordinarie modalità previste. Il contribuente ha comunque l'onere di redigere appositi prospetti di autoliquidazione attribuendovi data certa e l'onere

di conservarli fino allo spirare dei termini decadenziali per l'accertamento in base alle norme vigenti.

1-quinquies. Resta fermo il divieto di compensare crediti disconosciuti con atto della pubblica amministrazione divenuto definitivo per mancata impugnazione o per effetto di pronuncia dell'autorità giudiziaria passata in giudicato.

1-sexies. I crediti eccedenti il limite per ciascun anno solare di euro 3.500.000 di cui al comma 1-bis possono essere portati in compensazione nei periodi di imposta successivi senza limitazioni di tempo, ovvero possono essere chiesti a rimborso in base alle normative attualmente in vigore. In tale ultimo caso, anche in deroga ad ogni altra disposizione di legge vigente, l'amministrazione finanziaria, in caso di presenza di contestazioni tributarie a carico della impresa contribuente, ha la possibilità di negare i rimborsi soltanto ed esclusivamente qualora le contestazioni medesime siano divenute definitive per mancata impugnazione dell'atto impositivo o per pronuncia dell'autorità giudiziaria passata in giudicato. In ogni caso il diniego non può eccedere il debito tributario contestato e divenuto definitivo. Non è consentito all'amministrazione finanziaria sospendere in tutto o in parte i rimborsi in presenza di contestazioni tributarie di qualsiasi natura e riferite a qualsiasi periodo di imposta ma non ancora definitive ove impugate dal contribuente presso l'autorità giudiziaria ovvero di cui sono pendenti i termini per il ricorso o per l'impugnazione in ogni grado del giudizio.

1-septies. I soggetti che, avvalendosi della disposizione di cui al comma 1-bis utilizzano in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti di imposta e contributi per un importo superiore, in ciascun anno solare, al limite previsto ai sensi dell'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, non possono beneficiare delle misure a sostegno della liquidità delle imprese di cui agli articoli 1 e 13 del presente decreto.

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Metodo previsionale acconti e misure in materia di compensazione.

*** 20. 3.** Lacarra, Pezzopane.

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

1-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al termine del 31 dicembre 2021 compreso, anche in deroga ad ogni altra disposizione di legge in contrasto con la presente previsione, il limite massimo dei crediti di imposta nonché dei contributi compensabili ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, è fissato in euro 3.500.000 per ciascun anno solare.

1-ter. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato.

1-quater. Ai fini dell'applicazione del comma *1-bis*, non operano, fino alla data del 31 dicembre 2021 compresa, le disposizioni attualmente in vigore che subordinano il diritto alla compensazione alla presentazione della dichiarazione o della istanza da cui emerge il credito e al decorso dei termini *ex-lege* previsti dopo tale data. Conseguentemente i crediti per l'imposta sul valore aggiunto, i crediti relativi alle imposte sui redditi ed alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e all'imposta regionale attività produttive, nonché i crediti nei confronti degli enti previdenziali già maturati alla data di entrata in vigore del presente decreto sono da intendere immediatamente utilizzabili in compensazione secondo le ordinarie modalità previste. Il contribuente ha comunque l'onere di redigere appositi prospetti di autoliquidazione attribuendovi data certa e l'onere di conservarli fino allo spirare dei termini decadenziali per l'accertamento in base alle norme vigenti.

1-quinquies. Resta fermo il divieto di compensare crediti sconosciuti con atto della pubblica amministrazione divenuto definitivo per mancata impugnazione o per effetto di pronuncia dell'autorità giudiziaria passata in giudicato.

1-sexies. I crediti eccedenti il limite per ciascun anno solare di euro 3.500.000 di cui al comma *1-bis* possono essere portati in compensazione nei periodi di imposta successivi senza limitazioni di tempo, ovvero possono essere chiesti a rimborso in base alle normative attualmente in vigore. In tale ultimo caso, anche in deroga ad ogni altra disposizione di legge vigente, l'amministrazione finanziaria, in caso di presenza di contestazioni tributarie a carico della impresa contribuente, ha la possibilità di negare i rimborsi soltanto ed esclusivamente qualora le contestazioni medesime siano divenute definitive per mancata impugnazione dell'atto impositivo o per pronuncia dell'autorità giudiziaria passata in giudicato. In ogni caso il diniego non può eccedere il debito tributario contestato e divenuto definitivo. Non è consentito all'amministrazione finanziaria sospendere in tutto o in parte i rimborsi in presenza di contestazioni tributarie di qualsiasi natura e riferite a qualsiasi periodo di imposta ma non ancora definitive ove impugate dal contribuente presso l'autorità giudiziaria ovvero di cui sono pendenti i termini per il ricorso o per l'impugnazione in ogni grado del giudizio.

1-septies. I soggetti che, avvalendosi della disposizione di cui al comma *1-bis* utilizzano in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti di imposta e contributi per un importo superiore, in ciascun anno solare, al limite previsto ai sensi dell'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, non possono beneficiare delle misure a sostegno della liquidità delle imprese di cui agli articoli 1 e 13 del presente decreto.

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Metodo previsionale acconti e misure in materia di compensazione.

*** 20. 5.** Gagnarli, Cadeddu, Cassese, Cillis, Cimino, Del Sesto, Galizia, Gallinella, Lombardo, Lovecchio, Maglione, Alberto Manca, Marzana, Parentela, Pignatone.

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

1-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al termine del 31 dicembre 2021 compreso, anche in deroga ad ogni altra disposizione di legge in contrasto con la presente previsione, il limite massimo dei crediti di imposta nonché dei contributi compensabili ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, è fissato in euro 3.500.000 per ciascun anno solare.

1-ter. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato.

1-quater. Ai fini dell'applicazione del comma 1-bis, non operano, fino alla data del 31 dicembre 2021 compresa, le disposizioni attualmente in vigore che subordinano il diritto alla compensazione alla presentazione della dichiarazione o della istanza da cui emerge il credito e al decorso dei termini *ex-lege* previsti dopo tale data. Conseguentemente i crediti per l'imposta sul valore aggiunto, i crediti relativi alle imposte sui redditi ed alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e all'imposta regionale attività produttive, nonché i crediti nei confronti degli enti previdenziali già maturati alla data di entrata in vigore del presente decreto sono da intendere immediatamente utilizzabili in compensazione secondo le ordinarie modalità previste. Il contribuente ha comunque l'onere di redigere appositi prospetti di autoliquidazione attribuendovi data certa e l'onere di conservarli fino allo spirare dei termini decadenziali per l'accertamento in base alle norme vigenti.

1-quinquies. Resta fermo il divieto di compensare crediti sconosciuti con atto della pubblica amministrazione divenuto definitivo per mancata impugnazione o per effetto di pronuncia dell'autorità giudiziaria passata in giudicato.

1-sexies. I crediti eccedenti il limite per ciascun anno solare di euro 3.500.000 di cui al comma 1-bis possono essere portati in compensazione nei periodi di imposta successivi senza limitazioni di tempo, ov-

vero possono essere chiesti a rimborso in base alle normative attualmente in vigore. In tale ultimo caso, anche in deroga ad ogni altra disposizione di legge vigente, l'amministrazione finanziaria, in caso di presenza di contestazioni tributarie a carico della impresa contribuente, ha la possibilità di negare i rimborsi soltanto ed esclusivamente qualora le contestazioni medesime siano divenute definitive per mancata impugnazione dell'atto impositivo o per pronuncia dell'autorità giudiziaria passata in giudicato. In ogni caso il diniego non può eccedere il debito tributario contestato e divenuto definitivo. Non è consentito all'amministrazione finanziaria sospendere in tutto o in parte i rimborsi in presenza di contestazioni tributarie di qualsiasi natura e riferite a qualsiasi periodo di imposta ma non ancora definitive ove impugnature dal contribuente presso l'autorità giudiziaria ovvero di cui sono pendenti i termini per il ricorso o per l'impugnazione in ogni grado del giudizio.

1-septies. I soggetti che, avvalendosi della disposizione di cui al comma 1-bis utilizzano in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti di imposta e contributi per un importo superiore, in ciascun anno solare, al limite previsto ai sensi dell'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, non possono beneficiare delle misure a sostegno della liquidità delle imprese di cui agli articoli 1 e 13 del presente decreto.

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Metodo previsionale acconti e misure in materia di compensazione.

* **20. 19.** D'Attis, Barelli, Cattaneo, Giacomoni, Martino, Baratto, Angelucci, Giacometto, Porchietto, Fiorini, Squeri, Polidori, Carrara, Della Frera.

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

1-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al termine del 31 dicembre 2021 compreso,

anche in deroga ad ogni altra disposizione di legge in contrasto con la presente previsione, il limite massimo dei crediti di imposta nonché dei contributi compensabili ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, è fissato in euro 3.500.000 per ciascun anno solare.

1-ter. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato.

1-quater. Ai fini dell'applicazione del comma *1-bis*, non operano, fino alla data del 31 dicembre 2021 compresa, le disposizioni attualmente in vigore che subordinano il diritto alla compensazione alla presentazione della dichiarazione o della istanza da cui emerge il credito e al decorso dei termini *ex-lege* previsti dopo tale data. Conseguentemente i crediti per l'imposta sul valore aggiunto, i crediti relativi alle imposte sui redditi ed alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e all'imposta regionale attività produttive, nonché i crediti nei confronti degli enti previdenziali già maturati alla data di entrata in vigore del presente decreto sono da intendere immediatamente utilizzabili in compensazione secondo le ordinarie modalità previste. Il contribuente ha comunque l'onere di redigere appositi prospetti di autoliquidazione attribuendovi data certa e l'onere di conservarli fino allo spirare dei termini decadenziali per l'accertamento in base alle norme vigenti.

1-quinquies. Resta fermo il divieto di compensare crediti sconosciuti con atto della pubblica amministrazione divenuto definitivo per mancata impugnazione o per effetto di pronuncia dell'autorità giudiziaria passata in giudicato.

1-sexies. I crediti eccedenti il limite per ciascun anno solare di euro 3.500.000 di cui al comma *1-bis* possono essere portati in compensazione nei periodi di imposta successivi senza limitazioni di tempo, ovvero possono essere chiesti a rimborso in base alle normative attualmente in vigore. In tale ultimo caso, anche in deroga ad

ogni altra disposizione di legge vigente, l'amministrazione finanziaria, in caso di presenza di contestazioni tributarie a carico della impresa contribuente, ha la possibilità di negare i rimborsi soltanto ed esclusivamente qualora le contestazioni medesime siano divenute definitive per mancata impugnazione dell'atto impositivo o per pronuncia dell'autorità giudiziaria passata in giudicato. In ogni caso il diniego non può eccedere il debito tributario contestato e divenuto definitivo. Non è consentito all'amministrazione finanziaria sospendere in tutto o in parte i rimborsi in presenza di contestazioni tributarie di qualsiasi natura e riferite a qualsiasi periodo di imposta ma non ancora definitive ove impugunate dal contribuente presso l'autorità giudiziaria ovvero di cui sono pendenti i termini per il ricorso o per l'impugnazione in ogni grado del giudizio.

1-septies. I soggetti che, avvalendosi della disposizione di cui al comma *1-bis* utilizzano in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti di imposta e contributi per un importo superiore, in ciascun anno solare, al limite previsto ai sensi dell'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, non possono beneficiare delle misure a sostegno della liquidità delle imprese di cui agli articoli 1 e 13 del presente decreto.

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Metodo previsionale acconti e misure in materia di compensazione.

* **20. 20.** Gemmato, Osnato, Zucconi, Bignami, Baldini.

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

1-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al termine del 31 dicembre 2021 compreso, anche in deroga ad ogni altra disposizione di legge in contrasto con la presente previsione, il limite massimo dei crediti di imposta nonché dei contributi compensabili ai sensi dell'articolo 17 del decreto

legislativo 9 luglio 1997, n. 241, è fissato in euro 3.500.000 per ciascun anno solare.

1-ter. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato.

1-quater. Ai fini dell'applicazione del comma *1-bis*, non operano, fino alla data del 31 dicembre 2021 compresa, le disposizioni attualmente in vigore che subordinano il diritto alla compensazione alla presentazione della dichiarazione o della istanza da cui emerge il credito e al decorso dei termini *ex-lege* previsti dopo tale data. Conseguentemente i crediti per l'imposta sul valore aggiunto, i crediti relativi alle imposte sui redditi ed alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e all'imposta regionale attività produttive, nonché i crediti nei confronti degli enti previdenziali già maturati alla data di entrata in vigore del presente decreto sono da intendere immediatamente utilizzabili in compensazione secondo le ordinarie modalità previste. Il contribuente ha comunque l'onere di redigere appositi prospetti di autoliquidazione attribuendovi data certa e l'onere di conservarli fino allo spirare dei termini decadenziali per l'accertamento in base alle norme vigenti.

1-quinquies. Resta fermo il divieto di compensare crediti sconosciuti con atto della pubblica amministrazione divenuto definitivo per mancata impugnazione o per effetto di pronuncia dell'autorità giudiziaria passata in giudicato.

1-sexies. I crediti eccedenti il limite per ciascun anno solare di euro 3.500.000 di cui al comma *1-bis* possono essere portati in compensazione nei periodi di imposta successivi senza limitazioni di tempo, ovvero possono essere chiesti a rimborso in base alle normative attualmente in vigore. In tale ultimo caso, anche in deroga ad ogni altra disposizione di legge vigente, l'amministrazione finanziaria, in caso di presenza di contestazioni tributarie a carico della impresa contribuente, ha la possibilità di negare i rimborsi soltanto ed

esclusivamente qualora le contestazioni medesime siano divenute definitive per mancata impugnazione dell'atto impositivo o per pronuncia dell'autorità giudiziaria passata in giudicato. In ogni caso il diniego non può eccedere il debito tributario contestato e divenuto definitivo. Non è consentito all'amministrazione finanziaria sospendere in tutto o in parte i rimborsi in presenza di contestazioni tributarie di qualsiasi natura e riferite a qualsiasi periodo di imposta ma non ancora definitive ove impugunate dal contribuente presso l'autorità giudiziaria ovvero di cui sono pendenti i termini per il ricorso o per l'impugnazione in ogni grado del giudizio.

1-septies. I soggetti che, avvalendosi della disposizione di cui al comma *1-bis* utilizzano in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti di imposta e contributi per un importo superiore, in ciascun anno solare, al limite previsto ai sensi dell'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, non possono beneficiare delle misure a sostegno della liquidità delle imprese di cui agli articoli 1 e 13 del presente decreto.

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Metodo previsionale acconti e misure in materia di compensazione.

*** 20. 21.** Melilli, Pezzopane.

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

1-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al termine del 31 dicembre 2021 compreso, anche in deroga ad ogni altra disposizione di legge in contrasto con la presente previsione, il limite massimo dei crediti di imposta nonché dei contributi compensabili ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, è fissato in euro 3.500.000 per ciascun anno solare.

1-ter. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che

hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato.

1-quater. Ai fini dell'applicazione del comma *1-bis*, non operano, fino alla data del 31 dicembre 2021 compresa, le disposizioni attualmente in vigore che subordinano il diritto alla compensazione alla presentazione della dichiarazione o della istanza da cui emerge il credito e al decorso dei termini *ex-lege* previsti dopo tale data. Conseguentemente i crediti per l'imposta sul valore aggiunto, i crediti relativi alle imposte sui redditi ed alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e all'imposta regionale attività produttive, nonché i crediti nei confronti degli enti previdenziali già maturati alla data di entrata in vigore del presente decreto sono da intendere immediatamente utilizzabili in compensazione secondo le ordinarie modalità previste. Il contribuente ha comunque l'onere di redigere appositi prospetti di autoliquidazione attribuendovi data certa e l'onere di conservarli fino allo spirare dei termini decadenziali per l'accertamento in base alle norme vigenti.

1-quinquies. Resta fermo il divieto di compensare crediti sconosciuti con atto della pubblica amministrazione divenuto definitivo per mancata impugnazione o per effetto di pronuncia dell'autorità giudiziaria passata in giudicato.

1-sexies. I crediti eccedenti il limite per ciascun anno solare di euro 3.500.000 di cui al comma *1-bis* possono essere portati in compensazione nei periodi di imposta successivi senza limitazioni di tempo, ovvero possono essere chiesti a rimborso in base alle normative attualmente in vigore. In tale ultimo caso, anche in deroga ad ogni altra disposizione di legge vigente, l'amministrazione finanziaria, in caso di presenza di contestazioni tributarie a carico della impresa contribuente, ha la possibilità di negare i rimborsi soltanto ed esclusivamente qualora le contestazioni medesime siano divenute definitive per mancata impugnazione dell'atto impositivo o per pronuncia dell'autorità giudiziaria passata in giudicato. In ogni caso il diniego non può eccedere il debito tributario con-

testato e divenuto definitivo. Non è consentito all'amministrazione finanziaria sospendere in tutto o in parte i rimborsi in presenza di contestazioni tributarie di qualsiasi natura e riferite a qualsiasi periodo di imposta ma non ancora definitive ove impugnate dal contribuente presso l'autorità giudiziaria ovvero di cui sono pendenti i termini per il ricorso o per l'impugnazione in ogni grado del giudizio.

1-septies. I soggetti che, avvalendosi della disposizione di cui al comma *1-bis* utilizzano in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti di imposta e contributi per un importo superiore, in ciascun anno solare, al limite previsto ai sensi dell'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, non possono beneficiare delle misure a sostegno della liquidità delle imprese di cui agli articoli 1 e 13 del presente decreto.

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Metodo previsionale acconti e misure in materia di compensazione.

*** 20. 33.** Gerardi, Covolo, Cavandoli, Bitonci, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

1-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al termine del 31 dicembre 2021 compreso, anche in deroga ad ogni altra disposizione di legge in contrasto con la presente previsione, il limite massimo dei crediti di imposta nonché dei contributi compensabili ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 è fissato in euro 3.500.000 per ciascun anno solare.

1-ter. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato.

1-quater. Ai fini dell'applicazione del comma *1-bis*, non operano, fino alla data

del 31 dicembre 2021 compresa, le disposizioni attualmente in vigore che subordinano il diritto alla compensazione alla presentazione della dichiarazione o della istanza da cui emerge il credito e al decorso dei termini *ex lege* previsti dopo tale data. Conseguentemente i crediti per l'imposta sul valore aggiunto, i crediti relativi alle imposte sui redditi ed alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e all'imposta regionale attività produttive, nonché i crediti nei confronti degli enti previdenziali già maturati alla data di entrata in vigore del presente decreto sono da intendere immediatamente utilizzabili in compensazione secondo le ordinarie modalità previste. Il contribuente ha comunque l'onere di redigere appositi prospetti di autoliquidazione attribuendovi data certa e l'onere di conservarli fino allo spirare dei termini decadenziali per l'accertamento in base alle norme vigenti.

1-quinquies. Resta fermo il divieto di compensare crediti disconosciuti con atto della pubblica amministrazione divenuto definitivo per mancata impugnazione o per effetto di pronuncia dell'autorità giudiziaria passata in giudicato.

1-sexies. I crediti eccedenti il limite per ciascun anno solare di euro 3.500.000 di cui al comma *1-bis* possono essere portati in compensazione nei periodi di imposta successivi senza limitazioni di tempo, ovvero possono essere chiesti a rimborso in base alle normative attualmente in vigore. In tale ultimo caso, anche in deroga ad ogni altra disposizione di legge vigente, l'amministrazione finanziaria, in caso di presenza di contestazioni tributarie a carico della impresa contribuente, ha la possibilità di negare i rimborsi soltanto ed esclusivamente qualora le contestazioni medesime siano divenute definitive per mancata impugnazione dell'atto impositivo o per pronuncia dell'autorità giudiziaria passata in giudicato. In ogni caso il diniego non può eccedere il debito tributario contestato e divenuto definitivo. Non è consentito all'amministrazione finanziaria sospendere in tutto o in parte i rimborsi in presenza di contestazioni tributarie di

qualsiasi natura e riferite a qualsiasi periodo di imposta ma non ancora definitive ove impugate dal contribuente presso l'autorità giudiziaria ovvero di cui sono pendenti i termini per il ricorso o per l'impugnazione in ogni grado del giudizio.

Conseguentemente sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente: Metodo previsionale acconti e misure in materia di compensazione.

20. 23. Epifani, Bersani, Pastorino.

Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.

(Pagamento debiti PA e misure di vantaggio per le imprese)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione e fino al termine del 31 dicembre 2022 compreso, anche in deroga ad ogni altra disposizione di legge in contrasto con il presente articolo, i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, per somministrazione, forniture, appalti e servizi, maturati nei confronti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e appositamente certificati da parte delle stesse amministrazioni pubbliche debtrici, possono essere indennizzati, rimborsati, ovvero liquidati ai soggetti debitori con trasferimento del corrispondente importo con le modalità cui al comma 2.

2. Per le finalità di cui al comma 1, gli istituti di credito o gli intermediari finanziari interessati al trasferimento dei rimborsi, avvalendosi della garanzia della Cassa depositi e prestiti S.p.A. (CDP S.p.A.), possono liquidare le dovute spettanze attivando strumenti volti alla compensazione del credito, giroconto del debito, cessione del corrispondente credito a coloro che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze può essere concessa, in conformità con la normativa dell'Unione europea, la garanzia di Cassa depositi e prestiti S.p.A. (CDP S.p.A.) su esposizioni assunte o da assumere dalle banche e da altri soggetti abilitati all'esercizio del trasferimento del credito di cui al comma precedente, alle imprese con sede in Italia che hanno sofferto una riduzione del fatturato a causa dell'emergenza epidemologica da « COVID-19 » e che hanno maturato crediti nei confronti della pubblica amministrazione.

4. Le modalità di attuazione delle disposizioni per acquisire il rimborso del credito, ovvero trasformarlo in giroconto di debito sono definite con provvedimento del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della norma sulla base di una convenzione quadro stipulata dalla stessa Cassa depositi e prestiti con l'Associazione bancaria italiana (ABI), previa richiesta favorevole di autorizzazione congiunta del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dello sviluppo economico.

5. Presso la Cassa depositi e prestiti è istituita un'apposita sezione del fondo, con dotazione pari a 5 milioni di euro per gli anni 2020, 2021 e 2022, finalizzata all'attivazione di garanzie dirette ad agevolare i soggetti beneficiari del trasferimento del credito, ovvero alla cessione del corrispondente stesso credito verso altri fornitori oppure soggetti privati, con la facoltà di successiva e ulteriore cessione del credito.

6. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 500 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede:

a) quanto a 50 milioni di euro mediante corrispondente riduzione della proiezione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno

2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo;

b) quanto a 100 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199 della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

c) quanto a 350 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

20. 03. Alessandro Pagano, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Paternoster, Potenti, Tarantino, Andreuzza, Dara, Colla, Patassini.

ART. 21.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, le parole: « 30 giugno 2020 » ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2020 ».

21. 6. Ribolla, Bitonci, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Guidesi, Pettazzi, Piastra, Murelli, Durigon, Caffaratto, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni.

Dopo l'articolo 21, aggiungere i seguenti:

Art. 21-bis.

(Disposizioni concernenti la definizione agevolata di imposte, atti di accertamento e riscossione e contenzioso tributario, per favorire la ripresa economica nazionale a seguito dell'epidemia di COVID-19)

1. I soggetti titolari di reddito di impresa e gli esercenti arti e professioni, nonché i soggetti di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, possono effettuare la definizione automatica dei redditi di impresa, di lavoro autonomo e di quelli imputati ai sensi del predetto articolo 5, relativi ad annualità per le quali le dichiarazioni sono state presentate entro il 31 dicembre 2018, secondo le disposizioni del presente articolo. La definizione automatica, relativamente a uno o più periodi d'imposta, ha effetto ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, dell'imposta sul valore aggiunto e dell'imposta regionale sulle attività produttive e si perfeziona con il versamento, mediante autoliquidazione, dei tributi derivanti dai maggiori ricavi o compensi determinati sulla base dei criteri e delle metodologie stabiliti ai sensi dei commi 14 e 15.

2. La definizione automatica può altresì essere effettuata, con riferimento alle medesime annualità di cui al comma 1, dagli imprenditori agricoli titolari esclusivamente di reddito agrario ai sensi dell'articolo 32 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e successive modificazioni, nonché dalle imprese di allevamento, ed ha effetto ai fini dell'imposta sul valore aggiunto e dell'imposta regionale sulle attività produttive. La definizione automatica da parte dei soggetti di cui al periodo precedente avviene mediante pagamento degli importi determinati, per ciascuna annualità, sulla base di una specifica metodologia di calcolo, definita ai sensi dei commi 14 e 15 del presente articolo, che tiene conto del volume di affari dichiarato ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.

3. La definizione automatica di cui ai commi 1 e 2 è esclusa per i soggetti:

a) che hanno omesso di presentare la dichiarazione, ovvero non hanno indicato nella medesima reddito di impresa o di lavoro autonomo, ovvero il reddito agrario di cui all'articolo 29 del citato testo unico

delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986;

b) che hanno dichiarato ricavi o compensi di importo annuo superiore a 5.164.569 euro;

c) ai quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, è stato notificato processo verbale di constatazione con esito positivo, ovvero avviso di accertamento ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto ovvero dell'imposta regionale sulle attività produttive, nonché invito al contraddittorio di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, relativamente ai quali non è stata perfezionata la definizione ai sensi dei commi 14 e 15 del presente articolo;

d) nei cui riguardi è stata esercitata l'azione penale per i reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, della quale il contribuente ha avuto formale conoscenza entro la data di definizione automatica.

4. In caso di avvisi di accertamento parziale di cui all'articolo 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, relativi a redditi oggetto della definizione automatica, ovvero di avvisi di accertamento di cui all'articolo 54, quinto e sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, divenuti definitivi alla data di entrata in vigore della presente legge, la definizione è ammessa a condizione che il contribuente versi, entro la prima data di pagamento degli importi per la definizione, le somme derivanti dall'accertamento parziale, con esclusione delle sanzioni e degli interessi. Non si fa luogo a rimborso di quanto già pagato. Per i periodi di imposta per i quali sono divenuti definitivi avvisi di accertamento diversi da quelli di cui ai citati articoli 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 e 54, quinto comma, del decreto del Presidente della

Repubblica n. 633 del 1972, il contribuente ha comunque la facoltà di avvalersi delle disposizioni del presente articolo, fermi restando gli effetti dei suddetti atti.

5. La definizione automatica non si perfeziona se essa si fonda su dati non corrispondenti a quelli contenuti nella dichiarazione originariamente presentata, ovvero se la stessa viene effettuata dai soggetti che versano nelle ipotesi di cui al comma 3 del presente articolo; non si fa luogo al rimborso degli importi versati che, in ogni caso, valgono quali acconti sugli importi che risulteranno eventualmente dovuti in base agli accertamenti definitivi.

6. La definizione automatica dei redditi d'impresa o di lavoro autonomo esclude la rilevanza a qualsiasi effetto delle eventuali perdite risultanti dalla dichiarazione. È pertanto escluso e, comunque, inefficace il riporto a nuovo delle predette perdite. Se il riporto delle perdite di impresa riguarda periodi d'imposta per i quali la definizione automatica non è intervenuta, il recupero della differenza di imposta dovuta comporta l'applicazione delle sanzioni nella misura di un ottavo del minimo, senza applicazione di interessi.

7. La definizione automatica ai fini del calcolo dei contributi previdenziali, rileva nella misura del 60 per cento per la parte eccedente il minimale reddituale ovvero per la parte eccedente il dichiarato se superiore al minimale stesso, e non sono dovuti interessi e sanzioni.

8. La definizione automatica inibisce, a decorrere dalla data del primo versamento e con riferimento a qualsiasi organo inquirente, salve le disposizioni del codice penale e del codice di procedura penale, limitatamente all'attività di impresa e di lavoro autonomo, l'esercizio dei poteri di cui agli articoli 32, 33, 38, 39 e 40 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e agli articoli 51, 52, 54 e 55 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, ed esclude l'applicabilità delle presunzioni di cessioni e di acquisto, previste dal regolamento di cui al decreto

del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 441. L'inibizione dell'esercizio dei poteri e l'esclusione dell'applicabilità delle presunzioni previsti dal periodo precedente sono opponibili dal contribuente mediante esibizione degli attestati di versamento e dell'atto di definizione in suo possesso.

9. La definizione automatica non è revocabile né soggetta a impugnazione e non è integrabile o modificabile da parte del competente ufficio dell'Agenzia delle entrate, e non rileva ai fini penali ed extratributari, fatto salvo quanto previsto dal comma 6.

10. La definizione automatica, limitatamente a ciascuna annualità, rende definitiva la liquidazione delle imposte risultanti dalla dichiarazione con riferimento alla spettanza di deduzioni e agevolazioni indicate dal contribuente o all'applicabilità di esclusioni. Sono fatti salvi gli effetti della liquidazione delle imposte e del controllo formale in base rispettivamente all'articolo 36-*bis* ed all'articolo 36-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, nonché gli effetti derivanti dal controllo delle dichiarazioni IVA ai sensi dell'articolo 54-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; le variazioni dei dati dichiarati non rilevano ai fini del calcolo delle maggiori imposte dovute ai sensi del presente articolo. La definizione automatica non modifica l'importo degli eventuali rimborsi e crediti derivanti dalle dichiarazioni presentate ai fini delle imposte sui redditi e delle relative addizionali, dell'imposta sul valore aggiunto, nonché dell'imposta regionale sulle attività produttive.

14. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, tenuto anche conto delle informazioni dell'Anagrafe tributaria, sono definite le classi omogenee delle categorie economiche, le metodologie di calcolo per la individuazione degli importi previsti al comma 1, nonché i criteri per la determinazione delle relative maggiori imposte,

mediante l'applicazione delle ordinarie aliquote vigenti in ciascun periodo di imposta.

15. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità tecniche per l'utilizzo esclusivo del sistema telematico per la presentazione delle comunicazioni delle definizioni da parte dei contribuenti, da effettuare comunque entro il 31 ottobre 2020 e le modalità di versamento da effettuare secondo i seguenti criteri:

a) versamento in un'unica soluzione entro il 31 ottobre 2020 con applicazione di uno sconto sull'importo complessivo calcolato pari al 40 per cento;

b) versamento mediante rateizzazione mensile entro i successivi cinque anni con applicazione di uno sconto sull'importo complessivo calcolato pari al 20 per cento e un tasso di interesse del 3 per cento;

c) versamento mediante rateizzazione mensile entro i successivi venti anni con applicazione di un tasso del 2 per cento di interesse.

16. A garanzia della rateizzazione di cui al comma 15 il contribuente può sottoporre all'Agenzia delle entrate o una polizza fideiussoria assicurativa rilasciata da istituti di credito bancario e assicurativo, oppure rilasciata da intermediari finanziari iscritti all'albo unico di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993 n. 385 (TUB) sino a quando non si sarà conclusa la procedura di definizione.

17. I contribuenti che hanno presentato successivamente ai 31 ottobre 2020 una dichiarazione integrativa ai sensi dell'articolo 2, comma 8-bis del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, possono avvalersi delle disposizioni di cui al presente articolo sulla base delle dichiarazioni originarie presentate. L'esercizio della facoltà di cui al periodo precedente costituisce rinuncia agli effetti favorevoli delle dichiarazioni integrative presentate.

18. Le disposizioni del presente articolo possono essere applicate secondo i criteri e le modalità da stabilire ai sensi dei commi 14 e 15:

a) all'integrazione delle dichiarazioni relative ai periodi di imposta per i quali i termini per loro presentazione sono scaduti entro il 31 dicembre 2018;

b) per la definizione agevolata delle imposte indirette, imposte di registro, ipotecarie, catastali, di successione e donazione, sull'incremento di valore degli immobili, per gli atti pubblici formati, le scritture e private autenticate e le scritture private registrate entro la data dei 31 dicembre 2018, nonché per le denunce e le dichiarazioni presentate entro la medesima data;

c) per la definizione di carichi di ruolo pregressi affidati agli agenti della riscossione;

d) per la definizione di tributi locali con riferimento ai tributi propri di regioni, province e comuni e città metropolitane;

e) per la regolarizzazione delle scritture contabili;

f) per la definizione degli accertamenti, degli avvisi di contestazione, degli avvisi di irrogazione delle sanzioni, degli inviti al contraddittorio e dei processi verbali di constatazione;

g) per la definizione delle liti fiscali pendenti dinnanzi alle commissioni tributarie o al giudice ordinario in ogni grado di giudizio, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio.

Art. 21-ter.

(Incremento del fondo per la riduzione della riduzione della pressione fiscale)

1. Le maggiori entrate rinvenienti dall'attuazione dell'articolo 21-bis, opportunamente accertate, affluiscono nell'ambito di un apposito capitolo di spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per essere destinate all'incremento del Fondo per la riduzione della pressione fiscale di

cui all'articolo 1, commi da 431 a 434 della legge n. 143 del 2013 come modificata dall'articolo 1, comma 1069, della legge n. 205 del 2017.

21. 05. Martino, Gelmini, Cattaneo, Perego Di Cremnago, Carrara, Baratto, Nevi, Battilocchio, Pittalis, D'Ettore, Pettarin, Spena, Zangrillo, Rosso, Anna Lisa Baroni, Porchietto, Rossello, Pentangelo, Napoli, Ruffino, Casino, Giacomoni.

Dopo l'articolo 21 aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.

(Riduzione dei versamenti d'accordo delle accise sul gas naturale e l'energia elettrica)

1. A partire da quella relativa al mese di maggio 2020, le rate di acconto mensili di cui agli articoli 26, comma 13, e 56, commi 1 e 2 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono calcolate sulla base dell'80 per cento dei consumi dell'anno precedente. Il versamento a conguaglio, se a debito, è effettuato entro il 31 marzo 2021 per il gas naturale ed entro il 16 marzo 2021 per l'energia elettrica o alternativamente a scelta del soggetto obbligato in dieci rate mensili di pari importo senza interessi da versare entro il 16 marzo 2021 per l'energia elettrica o alternativamente a scelta del soggetto obbligato in dieci rate mensili di pari importo senza interessi da versare entro il 16 e l'ultimo giorno di ciascun mese da marzo a dicembre 2021 rispettivamente per l'energia elettrica ed il gas naturale. Il conguaglio a credito è compensabile con i versamenti dovuti nei modi ordinari.

* **21. 07.** Squeri.

Dopo l'articolo 21 aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.

(Riduzione dei versamenti d'accordo delle accise sul gas naturale e l'energia elettrica)

1. A partire da quella relativa al mese di maggio 2020, le rate di acconto mensili di cui agli articoli 26, comma 13, e 56, commi 1 e 2 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono calcolate sulla base dell'80 per cento dei consumi dell'anno precedente. Il versamento a conguaglio, se a debito, è effettuato entro il 31 marzo 2021 per il gas naturale ed entro il 16 marzo 2021 per l'energia elettrica o alternativamente a scelta del soggetto obbligato in dieci rate mensili di pari importo senza interessi da versare entro il 16 marzo 2021 per l'energia elettrica o alternativamente a scelta del soggetto obbligato in dieci rate mensili di pari importo senza interessi da versare entro il 16 e l'ultimo giorno di ciascun mese da marzo a dicembre 2021 rispettivamente per l'energia elettrica ed il gas naturale. Il conguaglio a credito è compensabile con i versamenti dovuti nei modi ordinari.

* **21. 011.** Osnato, Zucconi, Bignami, Baldini, Ciaburro, Caretta.

Dopo l'articolo 21 aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.

(Riapertura dei termini per la definizione agevolata per le persone fisiche che versano in situazioni di difficoltà economica)

1. Sono riaperti i termini per la definizione agevolata per le persone fisiche che versano in situazioni di difficoltà economica di cui al comma 184 e seguenti dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

2. Ai fini del presente articolo possono essere estinti i debiti di cui ai commi 184, 185, 185-bis della legge 30 dicembre 2018, n. 145, affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 alla data del 31 dicembre 2018.

3. Il debitore manifesta all'agente della riscossione la sua volontà di procedere alla

definizione di cui al comma 184 e al comma 185 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, rendendo, entro il 30 luglio 2020, apposita dichiarazione, secondo quanto prescritto dal comma 189 della stessa legge.

4. Il versamento delle somme di cui al comma 187, lettere *a)* e *b)* della legge 30 dicembre 2018, n. 145, può essere effettuato in unica soluzione entro il 30 novembre 2020, o in rate pari al 35 per cento con scadenza il 30 novembre 2020, il 20 per cento con scadenza il 31 marzo 2021, il 15 per cento con scadenza il 31 luglio 2021, il 15 per cento con scadenza il 31 marzo 2022 e il restante 15 per cento con scadenza il 31 luglio 2022.

5. In caso di pagamento rateale ai sensi del precedente comma, si applicano, a decorrere dal 1° dicembre 2020, gli interessi al tasso del 2 per cento annuo e non si applicano le disposizioni dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

6. Entro il 31 ottobre 2020, l'agente della riscossione effettua ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 3, le comunicazioni di cui al comma 192 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

7. Si applicano i commi dal 194 al 197 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

8. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, i commi 6, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 14-bis, 18, 19 e 20 dell'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni; dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136.

9. Ai soli fini del presente articolo:

a) la data del 31 luglio 2019 di cui alla lettera *a)* del comma 13 dell'articolo 3, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, è sostituita dalla seguente: « 31 luglio 2020 »;

b) la parola: « 2017 » ovunque ricorra nell'articolo 1, comma 684, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è sostituita dalla seguente: « 2018 ».

10. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 500 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede: Agli oneri derivanti dal precedente comma, pari a 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come « reddito di cittadinanza » di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.

21. 08. Bitonci, Gusmeroli, Centemero, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.

(Definizione agevolata delle controversie tributarie)

1. All'articolo 6 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 6 è sostituito dal seguente: « 6. La definizione si perfeziona

con la presentazione, entro il 30 giugno di ciascun anno a decorrere dal 2020, della domanda di cui al comma 8 e con il pagamento degli importi dovuti ai sensi del presente articolo o della prima rata; nel caso in cui gli importi dovuti superano mille euro è ammesso il pagamento rateale, con applicazione delle disposizioni dell'articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, in un massimo di venti rate trimestrali. Il termine di pagamento delle rate successive alla prima scade il 31 agosto, 30 novembre, 28 febbraio e 31 maggio di ciascun anno a partire dal 2020. Sulle rate successive alla prima, si applicano gli interessi legali calcolati dal 12 giugno 2020 alla data del versamento. È esclusa la compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda »;

b) al comma 8, le parole: « Entro il 31 maggio 2019 » sono sostituite dalle seguenti: « Entro il 31 maggio di ciascun anno a decorrere dal 2020 ».

21. 09. Bitonci, Gusmeroli, Centemero, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

ART. 22.

Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

Art. 22-bis.

(Rimodulazione detrazioni per ristrutturazione ed acquisto beni durevoli)

1. L'agevolazione fiscale sugli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 16-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, per gli interventi antisismici, per l'efficientamento energetico degli immobili, per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici, a decorrere, dalla dichiarazione dei redditi per

l'anno 2019 è ripartita in quattro anni, fatte salve le quote già versate.

22. 01. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo.

ART. 23.

Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.

(Misure per il sostegno alla liquidità delle imprese attraverso la cessione dei crediti a SACE S.p.a.)

1. Al fine di assicurare la necessaria liquidità alle imprese che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa in Italia, colpite dall'epidemia COVID-19, diverse dalle banche e da altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito, SACE S.p.A. acquisisce, ai sensi dell'articolo 37 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per somministrazione, forniture e appalti, certificati ai sensi dell'articolo 9, comma 3-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e le certificazioni richiamate all'articolo 9, comma 3-ter. lettera b), ultimo periodo, del medesimo decreto, recanti la data prevista per il pagamento, emesse mediante l'apposita piattaforma elettronica.

2. Sace S.p.a. liquida entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta inviata dall'impresa i crediti di cui al comma 1.

* **23. 05.** Cancellieri.

Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.

(Misure per il sostegno alla liquidità delle imprese attraverso la cessione dei crediti a SACE S.p.a.)

1. Al fine di assicurare la necessaria liquidità alle imprese che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa in Italia, colpite dall'epidemia COVID-19, diverse dalle banche e da altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito, SACE S.p.A. acquisisce, ai sensi dell'articolo 37 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per somministrazione, forniture e appalti, certificati ai sensi dell'articolo 9, comma 3-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e le certificazioni richiamate all'articolo 9, comma 3-ter. lettera b), ultimo periodo, del medesimo decreto, recanti la data prevista per il pagamento, emesse mediante l'apposita piattaforma elettronica.

2. Sace S.p.a. liquida entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta inviata dall'impresa i crediti di cui al comma 1.

* **23. 01.** Buratti, Rotta, Topo, Pezzopane.

Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.

(Rottamazione-quater delle cartelle)

1. Al fine di sostenere la liquidità di famiglie, imprese e lavoratori e agevolare il rilancio economico del Paese a seguito della pandemia da COVID-19 i carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1°

gennaio 2000 al 31 dicembre 2019 possono essere estinti senza l'applicazione di sanzioni comprese in tali carichi, gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, versando integralmente le somme:

a) affidate all'agente della riscossione a titolo di capitale e interessi;

b) maturate a favore dell'agente della riscossione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, a titolo di aggio sulle somme di cui alla lettera a) e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento.

2. Il pagamento delle somme di cui al comma 1 è effettuato:

a) in unica soluzione, entro il 30 novembre 2020;

b) nel numero massimo di 120 rate mensili, di pari importo, a decorrere dal 30 novembre 2020.

3. In caso di pagamento rateale, ai sensi del comma 1, sono dovuti, a decorrere dal 1° dicembre 2020, gli interessi al tasso del 2 per cento annuo e non si applicano le disposizioni dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

4. L'agente della riscossione fornisce ai debitori i dati necessari a individuare i carichi definibili presso i propri sportelli e in apposita area del proprio sito *internet*.

5. Il debitore manifesta all'agente della riscossione la sua volontà di procedere alla definizione di cui al comma 1 rendendo, entro il 30 settembre 2020, apposita dichiarazione, con le modalità e in conformità alla modulistica che lo stesso agente pubblica sul proprio sito *internet* entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto; in tale dichiarazione il debitore sceglie altresì il numero di rate

nel quale intende effettuare il pagamento, entro il limite massimo di cui al comma 2.

6. Nella dichiarazione di cui al comma 5 il debitore indica l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento delle somme dovute, sono sospesi dal giudice. L'estinzione del giudizio è subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati; in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti.

7. Entro il 30 settembre 2020 il debitore può integrare, con le modalità previste dal comma 5, la dichiarazione presentata anteriormente a tale data.

8. Ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare ai sensi del comma 1, lettere *a)* e *b)*, si tiene conto esclusivamente degli importi già versati a titolo di capitale e interessi compresi nei carichi affidati, nonché, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, di aggio e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento. Il debitore, se, per effetto di precedenti pagamenti parziali, ha già integralmente corrisposto quanto dovuto ai sensi del comma 1, per beneficiare degli effetti della definizione deve comunque manifestare la sua volontà di aderirvi con le modalità previste dal comma 5.

9. Le somme relative ai debiti definibili, versate a qualsiasi titolo, anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite e non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

10. A seguito della presentazione della dichiarazione, relativamente ai carichi definibili che ne costituiscono oggetto:

a) sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza;

b) sono sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione, gli obblighi

di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione;

c) non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione;

d) non possono essere avviate nuove procedure esecutive;

e) non possono essere proseguite le procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo;

f) il debitore non è considerato inadempiente ai fini di cui agli articoli 28-ter e 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

g) si applica la disposizione di cui all'articolo 54 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ai fini del rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 125 del 1° giugno 2015.

11. Entro il 31 ottobre 2020, l'agente della riscossione comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 5 l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse.

12. Il pagamento delle somme dovute per la definizione può essere effettuato:

a) mediante domiciliazione sul conto corrente eventualmente indicato dal debitore nella dichiarazione resa ai sensi del comma 5;

b) mediante bollettini precompilati, che l'agente della riscossione è tenuto ad allegare alla comunicazione di cui al comma 11, se il debitore non ha richiesto di eseguire il versamento con le modalità previste dalla lettera *a)* del presente comma;

c) presso gli sportelli dell'agente della riscossione. In tal caso, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 7-bis, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, con le modalità previste dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 settembre 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 236 del 10 ottobre 2014, con riferimento a tutti i carichi definiti.

13. Limitatamente ai debiti definibili per i quali è stata presentata la dichiarazione di cui al comma 5:

a) alla data del 30 novembre 2020 le dilazioni sospese ai sensi del comma 10, lettera b), sono automaticamente revocate;

b) il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione determina l'estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo.

14. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme di cui al comma 2, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi oggetto di dichiarazione. In tal caso, relativamente ai debiti per i quali fa definizione non ha prodotto effetti i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto a seguito dell'affidamento del carico e non determinano l'estinzione del debito residuo, di cui l'agente della riscossione prosegue l'attività di recupero, ferma restando la possibilità di attivare la rateizzazione di cui all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. A tal fine, per temporanea situazione di obiettiva difficoltà si intende l'aver sofferto nell'ultimo periodo d'imposta una riduzione del fatturato o dei redditi pari ad almeno il 25 per cento rispetto al periodo d'imposta precedente.

15. Nei casi di tardivo versamento delle relative rate non superiore a cinque giorni, l'effetto di inefficacia della definizione, previsto dal comma 14, non si produce e non sono dovuti interessi.

16. Possono essere ricompresi nella definizione agevolata di cui al comma 1 anche i debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione che rientrano nei procedimenti instaurati a seguito di istanza presentata dai debitori ai sensi del capo II, sezione prima, della legge 27 gennaio 2012, n. 3, con la possibilità di effettuare il pagamento del debito, anche falcidiato, con le modalità e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione dell'accordo o del piano del consumatore.

17. Sono esclusi dalla definizione di cui al comma 1 i debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione recanti;

a) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015;

b) i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;

c) le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;

d) le sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali.

18. Per le sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente agli interessi, compresi quelli di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

19. Alle somme occorrenti per aderire alla definizione di cui al comma 1, che sono oggetto di procedura concorsuale, nonché in tutte le procedure di composizione negoziale della crisi d'impresa previste dal regio decreto 16 marzo 1942,

n. 267, si applica la disciplina dei crediti prededucibili di cui agli articoli 111 e 111-*bis* del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

20. A seguito del pagamento delle somme di cui ai commi 1, 21 e 23, l'agente della riscossione è automaticamente scaricato dell'importo residuo. Al fine di consentire agli enti creditori di eliminare dalle proprie scritture patrimoniali i crediti corrispondenti alle quote scaricate, lo stesso agente della riscossione trasmette, anche in via telematica, a ciascun ente interessato, entro il 31 dicembre 2026, l'elenco dei debitori che si sono avvalsi delle disposizioni di cui al presente articolo e del codice tributo per i quali è stato effettuato il versamento. All'articolo 6, comma 12, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, le parole: « 31 dicembre 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2026 ».

21. L'integrale pagamento delle residue somme dovute al 30 settembre 2020 ai sensi della definizione agevolata di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, determina, per i debitori che vi provvedono, il differimento automatico del versamento delle restanti somme, che è effettuato in un massimo di 120 rate mensili di pari importo a decorrere dal 30 novembre 2020, sulle quali sono dovuti, dal 1° dicembre 2020, gli interessi al tasso dello 0,3 per cento annuo. A tal fine, entro il 30 settembre 2020, senza alcun adempimento a carico dei debitori interessati, l'agente della riscossione invia a questi ultimi apposita comunicazione, unitamente ai bollettini precompilati per il pagamento delle somme dovute alle nuove scadenze. Si applicano le disposizioni di cui al comma 12, lettera *c*); si applicano altresì, a seguito del pagamento della prima delle predette rate differite, le disposizioni di cui al comma 13, lettera *b*).

22. Resta salva la facoltà, per il debitore, di effettuare, entro il 30 novem-

bre 2020, in unica soluzione, il pagamento delle rate differite ai sensi del comma 21.

23. Le disposizioni del comma 15 si applicano anche nel caso di tardivo versamento, non superiore a cinque giorni, delle rate differite ai sensi del comma 21.

24. Possono essere definiti, secondo le disposizioni del presente articolo, anche i debiti relativi ai carichi già oggetto di precedenti dichiarazioni rese ai sensi:

a) dell'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, per le quali il debitore non ha perfezionato la definizione con l'integrale, tempestivo pagamento delle somme dovute a tal fine;

b) dell'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, per le quali il debitore non ha provveduto all'integrale, tempestivo pagamento delle somme dovute in conformità al comma 8, lettera *b*), numero 1), dello stesso articolo 1 del decreto-legge n. 148 del 2017;

c) dell'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, per le quali il debitore non ha perfezionato la definizione con l'integrale, tempestivo pagamento delle somme dovute a tal fine.

23. 02. Ungaro, Marattin, Moretto, Mor.

ART. 24.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Il credito di imposta di cui all'articolo 65, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, si applica anche alle farmacie che nel trimestre febbraio-aprile dell'anno 2020 hanno fatto registrare un calo del

fatturato, ai fini IVA, superiore al 33 per cento rispetto allo stesso trimestre dell'anno 2019.

Conseguentemente, la rubrica dell'articolo 24 è così modificata: Termini agevolazioni prima casa e crediti d'imposta per affitti.

24. 2. Lorenzin, Pezzopane.

Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

Art. 24-bis.

(Consolidamento debiti delle attività d'impresa, arte o professione danneggiate dagli eventi sismici)

1. Per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa all'interno dei comuni di cui al decreto-legge n. 189 del 17 ottobre 2016, allegato 1, 2 e 2-bis, sono differiti al 31 dicembre 2020 i termini di versamento del 28 febbraio 2020, 31 maggio 2020, 31 luglio 2020 e 30 novembre 2020 di cui all'articolo 3, commi 2, lettera b), e 23, e all'articolo 5, comma 1, lettera d), del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, nonché all'articolo 16-bis, comma 1, lettera b), n. 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e i termini di versamento del 31 marzo 2020 e 31 luglio 2020 di cui all'articolo 1, comma 190, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

2. A partire dal 1° gennaio 2021, per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa all'interno dei comuni di cui al decreto-legge n. 189 del 17 ottobre 2016, allegato 1, 2 e 2-bis, il pagamento degli importi oggetto di differimento di cui al comma 1 del presente articolo e delle somme residue di cui all'articolo 3, commi 1, lettera a) e b), comma 2, lettera b), e 23, e all'articolo 5,

comma 1, lettera d), del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, nonché all'articolo 16-bis, comma 1, lettera b), n. 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 5, ed all'articolo 1, comma 190, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, potranno essere rateizzati in un massimo di 72 rate mensili.

3. I piani di ammortamento conseguenti a seguito dell'applicazione dell'articolo 11, comma 3, e seguenti del decreto-legge n. 8 del 9 febbraio 2017, convertito con modificazioni dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, sono differiti al 1° gennaio 2021 per i pagamenti relativi ai finanziamenti concessi per i tributi 2017 e al 1° gennaio 2022 per quelli concessi per i tributi 2018.

24. 01. Rachele Silvestri, De Toma.

Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

Art. 24-bis.

(Proroga di un anno dell'appartenenza delle startup al registro dedicato)

1. All'articolo 4, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3 convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, al comma 11-ter, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) all'articolo 25 comma 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

« b) è costituita da non più di sessanta mesi e, qualora, i sessanta mesi scadono nel 2020, siano prorogati di ulteriori dodici mesi; ».

2. All'articolo 57, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, il comma 3-ter, è sostituito dal seguente:

« 3-ter. All'articolo 31, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, con-

vertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, il periodo: “Qualora la *start-up* innovativa perda uno dei requisiti previsti dall’articolo 25, comma 2, prima della scadenza dei quattro anni dalla data di costituzione, o del diverso termine previsto dal comma 3 dell’articolo 25 se applicabile, secondo quanto risultante dal periodico aggiornamento della sezione del registro delle imprese di cui all’articolo 25, comma 8, e in ogni caso, una volta decorsi quattro anni dalla data di costituzione,” è sostituito dal seguente: “Fatto salvo il diverso termine previsto dal comma 3 dell’articolo 25 se applicabile, qualora la *start-up* innovativa perda uno dei requisiti previsti dall’articolo 25, comma 2, prima della scadenza dei cinque anni dalla data di costituzione, secondo quanto risultante dal periodico aggiornamento della sezione del registro delle imprese di cui all’articolo 25, comma 8, e in ogni caso al raggiungimento di tale termine,” ».

24. 08. Currò.

Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

Art. 24-bis.

(Detrazioni di imposta per interventi di manutenzione del verde)

1. All’articolo 1, comma 12, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e successive modifiche le parole « 36 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 50 per cento ».

2. Agli oneri derivanti dall’attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 40 milioni di euro, si provvede ai sensi del successivo articolo 43.

*** 24. 010.** Luca De Carlo, Osnato, Zucconi, Bignami, Baldini.

Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

Art. 24-bis.

(Detrazioni di imposta per interventi di manutenzione del verde)

1. All’articolo 1, comma 12, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e successive modifiche le parole « 36 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 50 per cento ».

2. Agli oneri derivanti dall’attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 40 milioni di euro, si provvede ai sensi del successivo articolo 43.

*** 24. 022.** Gadda, Moretto.

Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

Art. 24-bis.

(Detrazioni di imposta per interventi di manutenzione del verde)

1. All’articolo 1, comma 12, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e successive modifiche le parole « 36 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 50 per cento ».

2. Agli oneri derivanti dall’attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 40 milioni di euro, si provvede ai sensi del successivo articolo 43.

*** 24. 023.** Gelmini, Fiorini, Perego Di Cremnago, Martino, Giacomoni, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Giacometto, Porchietto, Barelli, Squeri, Carrara, Polidori, Della Frera.

Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

Art. 24-bis.

(Misure di sostegno finanziario per gli organismi di investimento collettivo del risparmio investiti in beni immobili colpiti dall'epidemia di COVID-19)

1. Le disposizioni di cui all’articolo 56 comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, si applicano altresì alle operazioni finanziarie che

abbiano quali beneficiari gli organismi di investimento collettivo del risparmio, così come definiti ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera *k*) del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, il cui patrimonio sia direttamente o indirettamente investito in beni immobili che siano oggetto delle misure di contenimento di cui al decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e successive modificazioni, e alle relative disposizioni di esecuzione e attuazione ovvero ad altre disposizioni aventi medesima finalità e volte a contrastare l'emergenza epidemiologica determinata dal diffondersi del COVID-19. Nel caso di impresa partecipata direttamente o indirettamente da un organismo di investimento collettivo del risparmio di cui all'articolo 56, comma 2, dal decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, ai fini del calcolo dei parametri dimensionali che definiscono le categorie di microimprese e piccole e medie imprese non si tiene comunque conto degli occupati, del fatturato e del totale dell'attivo della società di gestione del risparmio e degli altri organismi di investimento collettivo del risparmio gestiti dalla medesima società di gestione del risparmio.

2. Le previsioni di cui all'articolo 56 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, trovano altresì applicazione anche agli organismi di investimento collettivo del risparmio il cui patrimonio sia direttamente o indirettamente investito in diritti reali immobiliari, inclusi quelli derivanti da contratti di *leasing* con natura traslativa e da rapporti concessori, relativi ad immobili affetti dalle suddette misure contenitive.

**** 24. 027.** Centemero, Bitonci, Cavadoli, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Guidesi, Pettazzi, Piastra.

Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

Art. 24-bis.

(Misure di sostegno finanziario per gli organismi di investimento collettivo del risparmio investiti in beni immobili colpiti dall'epidemia di COVID-19)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 56 comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, si applicano altresì alle operazioni finanziarie che abbiano quali beneficiari gli organismi di investimento collettivo del risparmio, così come definiti ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera *k*) del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, il cui patrimonio sia direttamente o indirettamente investito in beni immobili che siano oggetto delle misure di contenimento di cui al decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e successive modificazioni, e alle relative disposizioni di esecuzione e attuazione ovvero ad altre disposizioni aventi medesima finalità e volte a contrastare l'emergenza epidemiologica determinata dal diffondersi del COVID-19. Nel caso di impresa partecipata direttamente o indirettamente da un organismo di investimento collettivo del risparmio di cui all'articolo 56, comma 2, dal decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, ai fini del calcolo dei parametri dimensionali che definiscono le categorie di microimprese e piccole e medie imprese non si tiene comunque conto degli occupati, del fatturato e del totale dell'attivo della società di gestione del risparmio e degli altri organismi di investimento collettivo del risparmio gestiti dalla medesima società di gestione del risparmio.

2. Le previsioni di cui all'articolo 56 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, trovano altresì applicazione anche agli organismi di investimento collettivo del risparmio il cui patrimonio sia direttamente o indirettamente investito in diritti reali immobiliari, inclusi quelli derivanti da contratti di *leasing* con

natura traslativa e da rapporti concessori, relativi ad immobili affetti dalle suddette misure contenitive.

**** 24. 013.** Cattaneo, Giacomoni, Martino, Baratto, Angelucci, Giacometto, Porchietto, Barelli, Fiorini, Squeri, Polidori, Carrara, Della Frera.

Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

Art. 24-bis.

(Sostegno in materia di locazione di immobili)

1. I redditi derivanti da contratti di locazione di immobili ad uso non abitativo, se non percepiti a far data dal 1° febbraio 2020, non concorrono a formare il reddito a partire dalla stessa data, purché la mancata percezione sia comprovata da costituzione in mora ai sensi dell'articolo 1219 del codice civile tramite lettera raccomandata o altro mezzo equipollente.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 900 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come « reddito di cittadinanza » di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che

costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.

24. 028. Raffaelli, Cavandoli, Bitonci, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

Art. 24-bis.

(Nuove disposizioni in materia di cedolare secca sugli affitti commerciali)

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 il comma 59 è sostituito dal seguente:

« Il canone di locazione relativo ai contratti stipulati nell'anno 2020, aventi ad oggetto unità immobiliari classificate nella categoria catastale C/1, di superficie fino a 600 metri quadrati, escluse le pertinenze, e le relative pertinenze locate congiuntamente, può, in alternativa rispetto al regime ordinario vigente per la tassazione del reddito fondiario ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, essere assoggettato al regime della cedolare secca, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, applicata nell'anno 2020 si applica in ragione di un'aliquota del 10 per cento. Tale regime non è applicabile ai contratti stipulati nell'anno 2020, qualora alla data del 15 ottobre 2019 risulti in corso un contratto non scaduto, tra i medesimi soggetti e per lo stesso immobile, interrotto anticipatamente rispetto alla scadenza naturale ».

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede entro il limite massimo di spesa di 3.000 milioni di euro mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come « Reddito di cittadinanza » di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28

marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.

24. 025. Gelmini, Giacomoni, Martino, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Giacommetto, Porchietto, Barelli, Fiorini, Squeri, Polidori, Carrara, Della Frera.

Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

Art. 24-bis.

(Imposte sugli immobili destinati allo svolgimento dell'attività imprenditoriale)

1. Per gli immobili destinati allo svolgimento dell'attività imprenditoriale di cui risulti accertata la chiusura a seguito dell'emanazione dei provvedimenti connessi all'emergenza derivante dalla diffusione sul territorio nazionale del virus COVID-19, non sono dovuti i pagamenti da effettuare alle scadenze del 16 giugno e del 16 dicembre 2020 a titolo di:

a) imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e successive modifiche ed integrazioni;

b) imposta municipale immobiliare (IMI) di cui alla legge della provincia

autonoma di Bolzano 23 aprile 2014, n. 3 e successive modifiche ed integrazioni;

c) imposta immobiliare semplice (IMIS) di cui alla legge della provincia autonoma di Trento 30 dicembre 2014, n. 14 e successive modifiche ed integrazioni.

2. I pagamenti di cui al comma 1 sono dovuti nella misura del 30 per cento del valore normale per le scadenze 16 giugno e del 16 dicembre 2021 e del 60 per cento del valore normale per le scadenze del 16 giugno e del 16 dicembre 2022.

3. Nel caso in cui il soggetto obbligato al pagamento dell'imposta di cui al comma 1 non sia il medesimo soggetto che gestisce l'impresa turistico ricettiva, l'agevolazione è subordinata alla rinegoziazione del contratto di locazione o del contratto di affitto d'azienda o altro contratto similare, al fine di assicurare una corrispondente riduzione del canone o del corrispettivo dovuto dal soggetto che gestisce l'impresa turistico ricettiva.

4. All'onere derivante dal presente articolo pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede:

a) quanto a 70 milioni di euro mediante la riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge n. 190 del 2014;

b) quanto a 30 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;

c) quanto a 100 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo di riserva per le spese impreviste di cui all'articolo 28, comma 1, della legge n. 196 del 2009;

d) quanto a 100 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo occorrente per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa di cui all'articolo 27, comma 1, della legge n. 196 del 2009;

e) quanto a 700 milioni di euro mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come « Reddito di cittadinanza » di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla modulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.

24. 026. Gelmini, Giacomoni, Martino, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Giacometto, Porchietto, Vietina, Barelli, Fiorini, Squeri, Polidori, Carrara, Della Frera.

ART. 25.

Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:

Art. 25-bis.

(Misure fiscali in favore del welfare aziendale)

1. Per il periodo decorrente dal 1° marzo 2020 al 31 dicembre 2020, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati che non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente di cui all'articolo 51, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 è incrementato sino ad un importo complessivo non superiore ad euro 1.000 al mese.

25. 05. Bonomo, Pezzopane.

ART. 26.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. All'articolo 17 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, il comma 1-bis è sostituito dal seguente:

« 1-bis. Al fine di semplificare e ridurre gli adempimenti dei contribuenti, il pagamento dell'imposta di bollo può essere effettuato, senza applicazione di interessi e sanzioni, nei termini previsti per il versamento dell'imposta relativa al trimestre solare dell'anno di riferimento, in cui l'ammontare dell'imposta da versare per le fatture elettroniche emesse nell'anno sia superiore a 250 euro. Il pagamento è effettuato comunque entro i termini previsti per il versamento dell'imposta relativa all'ultimo trimestre dell'anno solare di riferimento ».

26. 1. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Tutti gli atti, i documenti e le istanze necessari per richiedere o avere accesso alle risorse previste da Stato, regioni, provincia e comuni, al fine di fronteggiare le esigenze derivanti dall'emergenza epidemiologica COVID-19, dall'en-

trata in vigore del presente decreto e sino alla data del 31 dicembre 2020 sono esenti dall'imposta di bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 e successive modificazioni.

26. 2. Sut.

Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

Art. 26-bis.

(Semplificazione dello svolgimento delle attività produttive sospese)

1. Ai fini di semplificare le procedure di accesso ai locali aziendali delle attività produttive sospese, del personale dipendente o terzi delegati per lo svolgimento di attività di vigilanza, attività conservative e di manutenzione, gestione dei pagamenti nonché attività di pulizia e sanificazione, di cui all'articolo 2, comma 12 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2020, è consentita sotto propria responsabilità, l'autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

26. 04. Martinciglio.

ART. 27.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo si applicano sino al termine del periodo di emergenza sanitaria deliberato dal Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 o alla scadenza delle eventuali proroghe.

2-ter. Nel periodo di vigenza di cui al comma 2-bis, nell'ambito delle cessioni gratuite di farmaci per i programmi ad uso compassionevole di cui al presente articolo, il Comitato Etico esamina prioritariamente le autorizzazioni relative al trattamento della sindrome da SARS-CoV-2.

2-quater. Alle cessioni gratuite di farmaci di cui al presente articolo si applicano le disposizioni dell'articolo 16, commi 1, 2 e 3, della legge 19 agosto 2016, n. 166.

27. 1. Lapia.

Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

Art. 27-bis.

(Modifiche all'articolo 99 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27)

1. All'articolo 99 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3:

1) dopo le parole: « da parte delle aziende, agenzie, » sono inserite le seguenti: « regioni e province autonome e loro enti, società e fondazioni, »;

2) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , ferma restando la separata rendicontazione pubblicata da ciascuna amministrazione beneficiaria sul proprio sito *internet* o, in assenza, su altro sito *internet*, al fine di garantire la trasparenza della fonte e dell'impiego delle suddette liberalità »;

b) al comma 5, dopo le parole: « per la quale è » sono inserite le seguenti « anche ».

27. 04. Garavaglia, Comaroli, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Pateroster, Tarantino.

Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

Art. 27-bis.

(Applicazione del regime di esenzione dall'imposta sul valore aggiunto per erogazioni liberali in natura a sostegno delle misure di contrasto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19)

1. Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, le erogazioni in natura di cui all'articolo 66 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, costituiscono operazioni esenti ai sensi dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e non rilevano ai fini delle limitazioni della detrazione di cui agli articoli 19, 19-bis, 19-bis.1, e 19-bis.2, del medesimo decreto.

27. 012. Centemero, Bitonci, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Gava, Murelli, Durigon, Caffaratto, Caparvi, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni, Andreuzza, Guidesi, Binelli, Colla, Dara, Galli, Pettazzi, Piastra, Locatelli, Panizzut, Boldi, Foscolo, Tiramani.

Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

Art. 27-bis.

(Disposizioni in materia di distribuzione dei farmaci agli assistiti)

1. I farmaci di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, erogati in regime di distribuzione diretta da parte delle strutture pubbliche, sono distribuiti agli assistiti dalle farmacie convenzionate con il Servizio sanitario nazionale in regime di distribuzione per conto con le modalità e alle condizioni stabilite dagli accordi regionali stipulati ai sensi di quanto previsto dalla citata lettera a), e fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica determinata dal virus SARS-COV-2.

27. 08. Gemmato, Osnato, Zucconi, Bignami, Baldini, Ciaburro, Caretta.

ART. 28

Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

Art. 28-bis.

(Disposizioni d'urgenza in materia di trasporto pubblico locale e regionale e di trasporto scolastico)

1. Dopo il comma 4-sexies dell'articolo 92 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, è inserito il seguente:

« 4-septies. Al fine di assicurare l'equilibrio economico-finanziario delle amministrazioni comunali anche in ragione delle disposizioni di cui al comma 4-bis del presente articolo, la dotazione del Fondo per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, istituito dall'articolo 1, comma 301, legge 24 dicembre 2012, n. 228, è incrementata di 600 milioni di euro per l'anno 2020 per coprire i maggiori oneri sostenuti dalle amministrazioni comunali nel periodo compreso tra il 23 febbraio ed il 31 dicembre 2020. Agli oneri di cui al presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289. ».

28. 012. Caretta, Ciaburro, Osnato, Zucconi, Bignami, Acquaroli, Baldini.

ART. 29.

Dopo il comma 3, aggiungere, il seguente:

3-bis. La sospensione dei termini processuali prevista dall'articolo 83, commi 2 e 21, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, si intende cumulabile in ogni caso

con il termine di sospensione previsto dalla procedura di accertamento con adesione.

* **29. 8.** Sut, Alemanno, Berardini, Fantinati, Giarrizzo, Masi, Papiro, Paxia, Perconti, Rizzone, Scanu, Vallasca.

Dopo il comma 3, aggiungere, il seguente:

3-bis. La sospensione dei termini processuali prevista dall'articolo 83, commi 2 e 21, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, si intende cumulabile in ogni caso con il termine di sospensione previsto dalla procedura di accertamento con adesione.

* **29. 2.** Della Frera, Squeri, Carrara, Barrelli, Fiorini, Giacometto, Baratto, Gelmini, Martino, Giacomoni, Cattaneo, Angelucci, Porchietto, Polidori.

Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

Art. 29-bis.

(Depenalizzazione delle sanzioni applicabili in caso di ritardato versamento dell'imposta di soggiorno)

1. Il gestore della struttura ricettiva o dell'immobile destinato alle locazioni brevi è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e del contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, anche per gli importi dovuti in riferimento alle prestazioni rese prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta di soggiorno e del contributo di soggiorno si applica una

sanzione amministrativa pecuniaria fino al triplo dell'importo dovuto. Per i versamenti relativi all'anno 2020, la sanzione si applica solo in caso di ritardo superiore a nove mesi.

** **29. 01.** Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini, Ciaburro, Caretta.

Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

Art. 29-bis.

(Depenalizzazione delle sanzioni applicabili in caso di ritardato versamento dell'imposta di soggiorno)

1. Il gestore della struttura ricettiva o dell'immobile destinato alle locazioni brevi è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e del contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, anche per gli importi dovuti in riferimento alle prestazioni rese prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta di soggiorno e del contributo di soggiorno si applica una sanzione amministrativa pecuniaria fino al triplo dell'importo dovuto. Per i versamenti relativi all'anno 2020, la sanzione si applica solo in caso di ritardo superiore a nove mesi.

** **29. 03.** Squeri.

Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

Art. 29-bis.

(Depenalizzazione delle sanzioni applicabili in caso di ritardato versamento dell'imposta di soggiorno)

1. Il gestore della struttura ricettiva o dell'immobile destinato alle locazioni brevi è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e del contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, anche per gli importi dovuti in riferimento alle prestazioni rese prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta di soggiorno e del contributo di soggiorno si applica una sanzione amministrativa pecuniaria fino al triplo dell'importo dovuto. Per i versamenti relativi all'anno 2020, la sanzione si applica solo in caso di ritardo superiore a nove mesi.

**** 29. 06.** Masi.

Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

Art. 29-bis.

(Depenalizzazione delle sanzioni applicabili in caso di ritardato versamento dell'imposta di soggiorno)

1. Il gestore della struttura ricettiva o dell'immobile destinato alle locazioni brevi è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e del contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, anche per gli importi dovuti in riferimento alle prestazioni rese prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale.

Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta di soggiorno e del contributo di soggiorno si applica una sanzione amministrativa pecuniaria fino al triplo dell'importo dovuto. Per i versamenti relativi all'anno 2020, la sanzione si applica solo in caso di ritardo superiore a nove mesi.

**** 29. 08.** Zucconi, Osnato, Acquaroli, Bignami, Baldini.

Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

Art. 29-bis.

(Depenalizzazione delle sanzioni applicabili in caso di ritardato versamento dell'imposta di soggiorno)

1. Il gestore della struttura ricettiva o dell'immobile destinato alle locazioni brevi è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e del contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, anche per gli importi dovuti in riferimento alle prestazioni rese prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta di soggiorno e del contributo di soggiorno si applica una sanzione amministrativa pecuniaria fino al triplo dell'importo dovuto. Per i versamenti relativi all'anno 2020, la sanzione si applica solo in caso di ritardo superiore a nove mesi.

**** 29. 011.** Nardi, Pezzopane.

Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

Art. 29-bis.

(Esonero da responsabilità per eventuale contagio)

1. L'impresa che si attiene ai contenuti del Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro del 24 aprile 2020, allegato al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020, nonché agli specifici protocolli di settore, è esonerata da ogni responsabilità connessa ad eventuali contagi contratti da lavoratori, clienti o altre persone all'interno delle aree aziendali.

* **29. 02.** Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.

Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

Art. 29-bis.

(Esonero da responsabilità per eventuale contagio)

1. L'impresa che si attiene ai contenuti del Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro del 24 aprile 2020, allegato al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020, nonché agli specifici protocolli di settore, è esonerata da ogni responsabilità connessa ad eventuali contagi contratti da lavoratori, clienti o altre persone all'interno delle aree aziendali.

* **29. 07.** Zucconi, Osnato, Acquaroli, Bignami, Baldini, Ciaburro, Caretta.

Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

Art. 29-bis.

(Esonero da responsabilità per eventuale contagio)

1. L'impresa che si attiene ai contenuti del Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro del 24 aprile 2020, allegato al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020, nonché agli specifici protocolli di settore, è esonerata da ogni responsabilità connessa ad eventuali contagi contratti da lavoratori, clienti o altre persone all'interno delle aree aziendali.

* **29. 010.** Nardi, Pezzopane.

ART. 30.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. Al comma 1 dell'articolo 64 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo le parole: « di sanificazione degli ambienti » aggiungere le seguenti: « , dei mezzi ».

30. 56. Grippa, Zanichelli.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 30.

(Credito d'imposta per l'acquisto di dispositivi di protezione nei luoghi di lavoro)

1. L'articolo 64 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 è sostituito seguente:

« Art. 64.

(Credito d'imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro e per l'acquisto di dispositivi di protezione nei luoghi di lavoro)

1. Allo scopo di incentivare la sanificazione degli ambienti di lavoro e l'acquisto di attrezzature volte a evitare il contagio del virus COVID-19 nei luoghi di

lavoro, quali misure di contenimento del contagio del virus COVID-19, ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione è riconosciuto, per il periodo d'imposta 2020, un credito d'imposta, nella misura del 50 per cento delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro sostenute e per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e altri dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori dall'esposizione accidentale ad agenti biologici e a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, e documentate fino ad un massimo di 35.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo massimo di 75 milioni di euro per l'anno 2020.

2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 75 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede:

a) per una quota pari a 50 milioni ai sensi dell'articolo 126.

b) per una quota pari a 25 milioni mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dello Sviluppo economico ».

* **30. 1.** Bordo, Pezzopane.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 30.

(Credito d'imposta per l'acquisto di dispositivi di protezione nei luoghi di lavoro)

1. L'articolo 64 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 è sostituito seguente:

« Art. 64.

(Credito d'imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro e per l'acquisto di dispositivi di protezione nei luoghi di lavoro)

1. Allo scopo di incentivare la sanificazione degli ambienti di lavoro e l'acquisto di attrezzature volte a evitare il contagio del virus COVID-19 nei luoghi di lavoro, quali misure di contenimento del contagio del virus COVID-19, ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione è riconosciuto, per il periodo d'imposta 2020, un credito d'imposta, nella misura del 50 per cento delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro sostenute e per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e altri dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori dall'esposizione accidentale ad agenti biologici e a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, e documentate fino ad un massimo di 35.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo massimo di 75 milioni di euro per l'anno 2020.

2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 75 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede:

a) per una quota pari a 50 milioni ai sensi dell'articolo 126.

b) per una quota pari a 25 milioni mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dello Sviluppo economico ».

*** 30. 2.** Benamati, Topo, Pezzopane.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 30.

(Credito d'imposta per l'acquisto di dispositivi di protezione nei luoghi di lavoro)

1. L'articolo 64 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 è sostituito seguente:

« Art. 64.

(Credito d'imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro e per l'acquisto di dispositivi di protezione nei luoghi di lavoro)

1. Allo scopo di incentivare la sanificazione degli ambienti di lavoro e l'acquisto di attrezzature volte a evitare il contagio del virus COVID-19 nei luoghi di lavoro, quali misure di contenimento del contagio del virus COVID-19, ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione è riconosciuto, per il periodo d'imposta 2020, un credito d'imposta, nella misura del 50 per cento delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro sostenute e per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e altri dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori dall'esposizione accidentale ad agenti biologici e a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, e documentate fino ad un massimo di 35.000

euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo massimo di 75 milioni di euro per l'anno 2020.

2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 75 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede:

a) per una quota pari a 50 milioni ai sensi dell'articolo 126.

b) per una quota pari a 25 milioni mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dello Sviluppo economico ».

*** 30. 3.** Migliore, Ungaro, Mor.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 30.

(Credito d'imposta per l'acquisto di dispositivi di protezione nei luoghi di lavoro)

1. L'articolo 64 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 è sostituito seguente:

« Art. 64.

(Credito d'imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro e per l'acquisto di dispositivi di protezione nei luoghi di lavoro)

1. Allo scopo di incentivare la sanificazione degli ambienti di lavoro e l'acquisto di attrezzature volte a evitare il contagio del virus COVID-19 nei luoghi di lavoro, quali misure di contenimento del contagio del virus COVID-19, ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione è riconosciuto, per il periodo d'imposta 2020, un credito d'imposta, nella misura del 50 per cento delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro sostenute e per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e altri dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori dall'esposizione accidentale ad agenti biologici e a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, e documentate fino ad un massimo di 35.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo massimo di 75 milioni di euro per l'anno 2020.

2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 75 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede:

a) per una quota pari a 50 milioni ai sensi dell'articolo 126.

b) per una quota pari a 25 milioni mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dello Sviluppo economico ».

* **30. 4.** D'Attis, Barelli, Cattaneo, Giacomoni, Martino, Baratto, Angelucci, Giacometto, Porchietto, Fiorini, Squeri, Polidori, Carrara, Della Frera.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 30.

(Credito d'imposta per l'acquisto di dispositivi di protezione nei luoghi di lavoro)

1. L'articolo 64 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 è sostituito seguente:

« Art. 64.

(Credito d'imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro e per l'acquisto di dispositivi di protezione nei luoghi di lavoro)

1. Allo scopo di incentivare la sanificazione degli ambienti di lavoro e l'acquisto di attrezzature volte a evitare il contagio del virus COVID-19 nei luoghi di lavoro, quali misure di contenimento del contagio del virus COVID-19, ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione è riconosciuto, per il periodo d'imposta 2020, un credito d'imposta, nella misura del 50 per cento delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro sostenute e per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e altri dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori dall'esposizione accidentale ad agenti biologici e a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, e documentate fino ad un massimo di 35.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo massimo di 75 milioni di euro per l'anno 2020.

2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 75 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede:

a) per una quota pari a 50 milioni ai sensi dell'articolo 126.

b) per una quota pari a 25 milioni mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dello Sviluppo economico ».

* **30. 5.** Osnato, Zucconi, Bignami, Acquaroli, Baldini, Ciaburro, Caretta.

Sostituire il comma 1, con il seguente:

1. Al fine di incentivare l'acquisto di attrezzature volte a evitare il contagio del virus COVID-19, ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione è riconosciuto, per il periodo d'imposta 2020, un credito d'imposta, nella misura del 50 per cento delle spese sostenute e documentate, fino ad un massimo di 20.000 euro per ciascuna sede operativa e unità locale, per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e altri dispositivi di sicurezza atti a proteggere dall'esposizione accidentale ad agenti biologici e a garantire la distanza di sicurezza interpersonale.

30. 7. Moretto, Mor.

Sostituire il comma 1, con il seguente:

1. Al fine di incentivare l'acquisto di attrezzature volte a evitare il contagio del COVID-19, ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, ivi compresa l'attività di spettacolo dal vivo, l'attività cinematografica, l'attività teatrale, l'attività sportiva, è riconosciuto, per il periodo d'imposta 2020, un credito d'imposta pari al 60 per cento delle spese sostenute fino ad un massimo di 20.000 euro per ciascuna sede operativa e unità locale, per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e altri dispositivi di sicurezza atti

a proteggere dall'esposizione accidentale ed agenti biologici e a garantire la distanza di sicurezza personale, quali l'acquisto del *body scanner* e degli strumenti di rilevazione della temperatura corporea, le spese per attività di consulenza, la formazione dei dipendenti ove necessaria e le spese per la sanificazione di strumenti di lavoro di soggetti terzi o dati in dotazione, comodato o concessione a soggetti terzi.

30. 8. Mollicone, Rampelli, Frassinetti, Osnato, Zucconi, Bignami, Acquaroli, Baldini, Ciaburro, Caretta.

Al comma 1, dopo le parole: nei limiti di spesa complessivi ivi previsti aggiungere le seguenti: incrementate di 50 milioni di euro.

Conseguentemente, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. All'onere di cui al comma 1 pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come « Reddito di cittadinanza » di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico. Il Ministro dell'economia e delle finanze è

autorizzato con propri decreti ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

30. 28. Giacometto, Giacomoni, Martino, Gelmini, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Porchietto, Barelli, Fiorini, Squeri, Polidori, Carrara, Della Frera.

Al comma 1, dopo le parole: per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale *aggiungere le seguenti:* , di apparecchiature in grado di garantire la pulizia, la disinfezione e la sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro.

* **30. 16.** Lollobrigida, Trancassini, Osnato, Zucconi, Bignami, Baldini.

Al comma 1, dopo le parole: per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale *aggiungere le seguenti:* , di apparecchiature in grado di garantire la pulizia, la disinfezione e la sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro.

* **30. 26.** Fassina, Pastorino.

Al comma 1, dopo le parole: per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale *aggiungere le seguenti:* , di apparecchiature in grado di garantire la pulizia, la disinfezione e la sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro.

* **30. 27.** Cattaneo, Martino, Baratto, Giacometto, Porchietto, Giacomoni, Angelucci, Barelli, Fiorini, Squeri, Polidori, Carrara, Della Frera.

Al comma 1, dopo le parole: per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale *aggiungere le seguenti:* , di apparecchiature in grado di garantire la pulizia, la disinfezione e la sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro.

* **30. 33.** Gebhard, Plangger, Schullian, Emanuela Rossini.

Al comma 1, dopo la parola: lavoratori *aggiungere le seguenti:* e tutti coloro che soggiornano nei locali aziendali.

* **30. 11.** Moretto, Mor.

Al comma 1, dopo la parola: lavoratori *aggiungere le seguenti:* e tutti coloro che soggiornano nei locali aziendali.

* **30. 17.** Zucconi, Osnato, Acquaroli, Bignami, Baldini.

Al comma 1, dopo la parola: lavoratori *aggiungere le seguenti:* e tutti coloro che soggiornano nei locali aziendali.

* **30. 22.** Masi.

Al comma 1, dopo la parola: lavoratori *aggiungere le seguenti:* e tutti coloro che soggiornano nei locali aziendali.

* **30. 25.** Squeri.

Al comma 1, dopo la parola: lavoratori *aggiungere le seguenti:* e tutti coloro che soggiornano nei locali aziendali.

* **30. 57.** Nardi, Pezzopane.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: inclusi gli strumenti per la rilevazione della temperatura corporea.

** **30. 12.** Squeri, Carrara, Barelli, Fiorini, Giacometto, Baratto, Gelmini, Martino, Giacomoni, Cattaneo, Angelucci, Porchietto, Polidori, Della Frera.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: inclusi gli strumenti per la rilevazione della temperatura corporea.

** **30. 13.** Tarantino, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Guidesi, Pettazzi, Piastra, Ribolla, Gava, Murelli, Durigon, Caffaratto, Caparvi, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: inclusi gli strumenti per la rilevazione della temperatura corporea.

**** 30. 14.** Benamati, Topo, Pezzopane.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: inclusi gli strumenti per la rilevazione della temperatura corporea.

**** 30. 29.** Sut, Alemanno, Berardini, Fantinati, Giarrizzo, Masi, Papiro, Paxia, Perconti, Rizzone, Scanu, Vallasca.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché per l'acquisto di tamponi e test sierologici per la rilevazione di contagio da COVID-19 effettuati da personale sanitario indicato dal datore di lavoro.

30. 24. Invidia, Sut, Zanichelli.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Si dispone l'ampliamento della platea dei beneficiari della suddetta agevolazione anche agli enti e alle organizzazioni del terzo settore.

30. 31. Fusacchia.

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

1-bis. Allo scopo di contenere l'emergenza epidemiologica da COVID-19, è riconosciuto altresì un credito d'imposta pari al 30 per cento per le spese documentate per l'acquisto di strumenti di sanificazione nella misura massima di 800 euro per ogni beneficiario nel limite complessivo di 10 milioni di euro per l'anno 2020.

1-ter. Agli oneri derivanti dal comma *1-bis*, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente

riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020- 2022, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

30. 43. Trizzino.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. All'articolo 64 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Allo scopo di incentivare la pulizia e la disinfezione degli ambienti di lavoro, quali misure di contenimento del contagio del *virus* COVID-19, ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione è riconosciuto, per il periodo d'imposta 2020, un credito d'imposta, nella misura del 50 per cento delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro sostenute e documentate fino ad un massimo di 20.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo massimo di 50 milioni di euro per l'anno 2020. ».

*** 30. 35.** Moretto, Mor.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. All'articolo 64 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Allo scopo di incentivare la pulizia e la disinfezione degli ambienti di lavoro, quali misure di contenimento del contagio del *virus* COVID-19, ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione è riconosciuto, per il periodo d'imposta 2020, un credito d'imposta, nella misura del 50 per cento delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro sostenute e documentate fino ad un massimo di 20.000 euro per ciascun be-

neficiario, nel limite complessivo massimo di 50 milioni di euro per l'anno 2020. ».

* **30. 39.** Rizzetto, Zucconi, Osnato, Bignami, Acquaroli, Baldini.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. All'articolo 64 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Allo scopo di incentivare la pulizia e la disinfezione degli ambienti di lavoro, quali misure di contenimento del contagio del *virus* COVID-19, ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione è riconosciuto, per il periodo d'imposta 2020, un credito d'imposta, nella misura del 50 per cento delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro sostenute e documentate fino ad un massimo di 20.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo massimo di 50 milioni di euro per l'anno 2020. ».

* **30. 41.** Zucconi, Osnato, Acquaroli, Bignami, Baldini.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 64, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, la parola « 20.000 » è sostituita dalla seguente: « 60.000 ».

30. 51. Colletti.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. Il credito d'imposta di cui all'articolo 64 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, trova applicazione, secondo le misure e nei limiti di spesa complessivi ivi previsti, anche per le spese sostenute nell'anno 2020 per l'acquisto di servizi, *software* o l'impiego di piattaforme digitali finalizzate allo svolgi-

mento delle riunioni e delle assemblee ai sensi degli articoli 73, comma 4, e 106 del medesimo decreto.

* **30. 18.** Guidesi, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Pettazzi, Piastra, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. Il credito d'imposta di cui all'articolo 64 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, trova applicazione, secondo le misure e nei limiti di spesa complessivi ivi previsti, anche per le spese sostenute nell'anno 2020 per l'acquisto di servizi, *software* o l'impiego di piattaforme digitali finalizzate allo svolgimento delle riunioni e delle assemblee ai sensi degli articoli 73, comma 4, e 106 del medesimo decreto.

* **30. 36.** Benamati, Buratti, Pezzopane.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. Il credito d'imposta di cui all'articolo 64 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, trova applicazione, secondo le misure e nei limiti di spesa complessivi ivi previsti, anche per le spese sostenute nell'anno 2020 per l'acquisto di servizi, *software* o l'impiego di piattaforme digitali finalizzate allo svolgimento delle riunioni e delle assemblee ai sensi degli articoli 73, comma 4, e 106 del medesimo decreto.

* **30. 45.** Pastorino.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. Il credito d'imposta di cui all'articolo 64 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, trova applicazione, secondo le misure e nei limiti di spesa complessivi ivi previsti, anche per le

spese sostenute nell'anno 2020 per l'acquisto di servizi, *software* o l'impiego di piattaforme digitali finalizzate allo svolgimento delle riunioni e delle assemblee ai sensi degli articoli 73, comma 4, e 106 del medesimo decreto.

* **30. 47.** Bellucci, Osnato, Zucconi, Acquaroli, Bignami, Baldini.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. Allo scopo di sostenere la continuità, in sicurezza, dei processi produttivi delle imprese, a seguito dell'emergenza sanitaria coronavirus, l'importo di cui all'articolo 43, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per l'acquisto di dispositivi ed altri strumenti di protezione individuale è incrementato di 50 milioni di euro.

30. 50. Ilaria Fontana.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. È riconosciuto un credito di imposta nella misura del 60 per cento del canone concordato con il locatore, sia per affitti di immobili che per affitti di rami d'azienda, in favore di imprese commerciali che hanno registrato a far data dal mese di marzo 2020 e fino al 31 dicembre 2020 cali di fatturato rispetto all'esercizio precedente. Si applica il comma *2-bis* dell'articolo 65 del decreto-legge n. 18 del 2020 convertito con modificazioni dalla legge n. 27 del 2020.

30. 52. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. È riconosciuto un credito di imposta nella misura dell'80 per cento del canone di locazione ad uso abitativo risultante da contratto regolarmente registrato, riferito ai mesi di marzo, aprile, maggio e giugno 2020 ai proprietari di immobili che non abbiano percepito il

canone di locazione pur restando in essere il contratto stesso. Si applica il comma *2-bis* dell'articolo 65 del decreto-legge n. 18 del 2020 convertito con modificazioni dalla legge n. 27 del 2020.

30. 54. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo.

Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

Art. 30-*bis*.

(Credito d'imposta per botteghe e negozi)

1. Al fine di estendere il riconoscimento del credito d'imposta per il pagamento dell'affitto, di cui all'articolo 65 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, anche ai mesi di aprile e maggio 2020 e a tutti gli immobili strumentali all'esercizio dell'attività d'impresa, al comma 1 del medesimo articolo, le parole: « dell'ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1 » sono sostituite dalle seguenti: « dell'ammontare dei canoni di locazione, relativi ai mesi da marzo a maggio 2020, di immobili strumentali all'esercizio dell'attività d'impresa ».

30. 014. Emanuela Rossini.

Dopo l'articolo 30, aggiungere i seguenti:

Art. 30-*bis*.

(Credito d'imposta per botteghe e negozi)

1. All'articolo 65 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18:

1) la rubrica è sostituita dalla seguente: « Credito d'imposta per botteghe, negozi e studi professionali »;

2) al comma 1:

a) dopo le parole: «attività d'impresa» sono aggiunte le seguenti: «arti, o professioni»;

b) le parole: «del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1» sono sostituite dalle seguenti: «dei canoni di locazione, relativi al periodo dal 1° marzo 2020 al 30 giugno 2020, di immobili, anche a destinazione abitativa, strumentali all'esercizio dell'attività.»;

c) è aggiunto infine il seguente periodo: «Il credito d'imposta è riconosciuto anche per l'affitto di aziende il cui valore complessivo sia costituito, per più del 50 per cento, dal valore normale di fabbricati, determinato ai sensi dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633».

Art. 30-ter.

(Credito d'imposta per riduzione canone di locazione)

1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza pandemica da COVID-19, è riconosciuto un credito d'imposta in favore dei concedenti in locazione o affitto di immobili o aziende che riconoscano al conduttore o all'affittuario una riduzione dei canoni di locazione o affitto relativi al periodo da marzo 2020 a dicembre 2020, nella misura del 50 per cento della riduzione del canone concordata per ciascun mese.

2. Il credito d'imposta non si applica alle attività di cui agli allegati 1 e 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020 ed è utilizzabile, esclusivamente, in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli

articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

30. 021. Benigni, Pedrazzini, Gagliardi, Silli, Sorte.

Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.

(Estensione del credito di imposta per locazione agli immobili adibiti ad attività commerciale)

1. All'articolo 65, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla rubrica dell'articolo le parole: «botteghe e negozi» sono sostituite dalle seguenti: «gli immobili adibiti ad attività commerciali»;

b) al comma 1, le parole: «, relativo al mese di marzo 2020,» sono sostituite dalle seguenti: «, anche sotto forma di affitto di ramo d'azienda, relativo a ciascun mese di sospensione delle attività commerciali di vendita al dettaglio disposta con provvedimenti di prevenzione e contenimento, nonché un credito d'imposta nella misura del 30 per cento dell'ammontare del canone di locazione, anche sotto forma di affitto di ramo d'azienda, relativo ai due mesi successivi alla cessazione dell'efficacia dei suddetti provvedimenti,»;

c) al comma 1, le parole: «di immobili rientranti nella categoria catastale C/1» sono sostituite dalle seguenti «in relazione agli immobili adibiti ad attività commerciali di vendita al dettaglio rientranti nelle categorie catastali C/1 C/2 e D/8»;

d) al comma 2, dopo le parole: «decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241»

sono aggiunte le seguenti: « o decorrere dal mese successivo al pagamento del canone di locazione ».

30. 010. Buratti, Pezzopane.

Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.

(Credito d'imposta per botteghe e negozi)

1. All'articolo 65 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente « Credito d'imposta per botteghe, negozi e studi professionali »;

b) al comma 1:

1) dopo le parole: « attività d'impresa » sono aggiunte le seguenti: « arti, o professioni »;

2) le parole: « del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1 » sono sostituite dalle seguenti: « dei canoni di locazione, relativi al periodo dal 1° marzo 2020 al 30 giugno 2020, di immobili, anche a destinazione abitativa, strumentali all'esercizio dell'attività. »;

3) è aggiunto infine il seguente periodo: « Il credito d'imposta è riconosciuto anche per l'affitto di aziende il cui valore complessivo sia costituito, per più del 50 per cento, dal valore normale di fabbricati, determinato ai sensi dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 ».

* **30. 078.** Dal Moro, Pezzopane.

Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.

(Credito d'imposta per botteghe e negozi)

1. All'articolo 65 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente « Credito d'imposta per botteghe, negozi e studi professionali »;

b) al comma 1:

1) dopo le parole: « attività d'impresa » sono aggiunte le seguenti: « arti, o professioni »;

2) le parole: « del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1 » sono sostituite dalle seguenti: « dei canoni di locazione, relativi al periodo dal 1° marzo 2020 al 30 giugno 2020, di immobili, anche a destinazione abitativa, strumentali all'esercizio dell'attività. »;

3) è aggiunto infine il seguente periodo: « Il credito d'imposta è riconosciuto anche per l'affitto di aziende il cui valore complessivo sia costituito, per più del 50 per cento, dal valore normale di fabbricati, determinato ai sensi dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 ».

* **30. 0114.** Gelmini, Mandelli, Prestigiacomo, Martino, Giacomoni, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Giacometto, Porcietto, Barelli, Fiorini, Squeri, Polidori, Carrara, Della Frera.

Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.

(Credito d'imposta per botteghe e negozi)

1. All'articolo 65 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente « Credito d'imposta per botteghe, negozi e studi professionali »;

b) al comma 1:

1) dopo le parole: « attività d'impresa » sono aggiunte le seguenti: « arti, o professioni »;

2) le parole: « del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1 » sono sostituite dalle seguenti: « dei canoni di locazione, relativi al periodo dal 1° marzo 2020 al 30 giugno 2020, di immobili, anche a destinazione abitativa, strumentali all'esercizio dell'attività. »;

3) è aggiunto infine il seguente periodo: « Il credito d'imposta è riconosciuto anche per l'affitto di aziende il cui valore complessivo sia costituito, per più del 50 per cento, dal valore normale di fabbricati, determinato ai sensi dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 ».

* **30. 0118.** Gavino Manca, Pezzopane.

Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.

(Credito d'imposta per botteghe e negozi)

1. All'articolo 65 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente « Credito d'imposta per botteghe, negozi e studi professionali »;

b) al comma 1:

1) dopo le parole: « attività d'impresa » sono aggiunte le seguenti: « arti, o professioni »;

2) le parole: « del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1 » sono sostituite dalle seguenti: « dei canoni di locazione, relativi al periodo dal 1° marzo 2020 al 30 giugno 2020, di immobili, anche a destinazione abitativa, strumentali all'esercizio dell'attività. »;

3) è aggiunto infine il seguente periodo: « Il credito d'imposta è riconosciuto anche per l'affitto di aziende il cui valore complessivo sia costituito, per più del 50 per cento, dal valore normale di fabbricati, determinato ai sensi dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 ».

* **30. 0122.** Nardi, Pezzopane.

Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.

(Esenzione da IMU e riduzione dei canoni di locazione per fabbricati strumentali e residenziali)

1. Al decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo l'articolo 65 è aggiunto il seguente:

« Art. 65.

(Esenzione da IMU e riduzione dei canoni di locazione per fabbricati strumentali e residenziali)

1. Al fine di ridurre gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento dell'emergenza da virus COVID-19 e di sostenere le attività economiche, per l'anno 2020 sono esenti dall'imposta municipale propria (IMU) i fabbricati rientranti nei gruppi catastali A/10, C/1, C/2, C/3 e Gruppo D, cento rispetto al periodo d'imposta precedente. A tal fine, si considera la variazione percentuale intervenuta nel periodo d'imposta in corso alla data del 23 febbraio 2020 rispetto al precedente. La riduzione è da intendersi sia per disdetta, recesso o risoluzione contrattuale anche parziale e riduzione consensuale del canone che in caso di mancata corresponsione da parte del conduttore dei canoni dovuti. Per i suddetti immobili la rata di acconto dell'IMU del

16 giugno 2020 è sospesa al fine di consentire la verifica dei presupposti dell'esenzione.

2. Ai conduttori degli immobili indicati nel comma 1 del presente articolo e agli affittuari di aziende che li comprendano spetta una riduzione del canone per la locazione di detti immobili o l'affitto di dette aziende per l'anno 2020 in misura pari all'IMU esentata al locatore ai sensi del comma 1 del presente articolo, in relazione agli stessi immobili o alle porzioni di immobili oggetto di locazione o comprese nell'affitto, ai sensi del comma 1 del presente articolo. I relativi contratti di locazione o affitto di azienda sono integrati di conseguenza ai sensi dell'articolo 1339 del Codice Civile. La riduzione del canone si applica in ragione d'anno in proporzione ai canoni dovuti dal locatore e corrisposti al proprietario e viene imputata convenzionalmente ai canoni dovuti per primi in ordine temporale dalla data di entrata in vigore del presente decreto ovvero se successivo dalla data di efficacia del contratto di locazione. Il proprietario comunica al conduttore e agli affittuari l'importo attribuibile in diminuzione del canone di locazione.

3. La presente disposizione non si applica ai fabbricati relativi alle attività di cui agli allegati 1 e 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020.

4. I conduttori e gli affittuari che beneficiano delle riduzioni di canone di cui al presente articolo non possono adurre le misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 o i relativi effetti o conseguenze al fine di (i) pretendere dai rispettivi locatori e affittanti ulteriori riduzioni del canone, (ii) motivare l'esercizio di diritti di recesso dai relativi contratti di locazione o affitto, ovvero (iii) sostenere l'eccessiva onerosità sopravvenuta o l'impossibilità sopravvenuta di tali contratti di locazione o affitto o delle obbligazioni previste negli stessi o il verificarsi di gravi motivi ai sensi dell'articolo 27 della legge del 27 luglio 1978, n. 392.

5. L'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) di cui al comma 1 si applica anche agli immobili residenziali non rientranti nei gruppi catastali A/1, A/8 e A/9 oggetto di locazione a persone fisiche che abbiano stabilito negli stessi immobili la loro abitazione principale qualora il proprietario abbia subito una riduzione dei ricavi per canoni di locazione superiore al 30 per cento rispetto al periodo d'imposta precedente a causa della emergenza epidemiologica. A tal fine, si considera la variazione percentuale intervenuta nel periodo d'imposta in corso alla data del 23 febbraio 2020 rispetto al precedente. La riduzione è da intendersi sia per disdetta, recesso o risoluzione contrattuale anche parziale e riduzione consensuale del canone che in caso di mancata corresponsione da parte del conduttore dei canoni dovuti. Per i suddetti immobili la rata di acconto dell'IMU del 16 giugno 2020 è sospesa al fine di consentire la verifica dei presupposti dell'esenzione. Ai conduttori e affittuari si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e 4 ».

30. 086. Rotta, Pezzopane.

Dopo l'articolo 30 aggiungere seguente:

Art. 30-bis.

(Credito d'imposta sulle locazioni)

1. Al fine di attutire gli effetti negativi delle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, alle società di charter nautico titolari di partita IVA alla data del 23 febbraio 2020 è riconosciuta la facoltà di non provvedere al pagamento del canone di locazione ovvero i contratti di ormeggio dove è esercitata l'attività, nella misura del 60 per cento dell'ammontare mensile, relativo al mese di marzo 2020 e sino al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, a fronte del riconoscimento di un credito d'imposta di pari importo in favore del locatore.

2. Il credito d'imposta non si applica alle attività di cui agli allegati 1 e 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020 ed è utilizzabile, esclusivamente, in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

3. Per il mancato pagamento del canone di locazione di cui al comma 1 non si applicano le disposizioni previste dall'articolo 5 della legge 27 luglio 1978, n. 392 in materia di inadempimento del conduttore.

30. 0117. Gavino Manca, Pezzopane.

Dopo l'articolo 30 aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.

(Cedolare secca sul reddito da locazione di immobili ad uso commerciale, produttivo e industriale)

1. Il canone di locazione relativo ai nuovi contratti stipulati negli anni 2020, 2021 e 2022, aventi ad oggetto unità immobiliari classificate nella categoria catastale C1, C3 e D1, di superficie fino a 600 metri quadrati, escluse le pertinenze, e le relative pertinenze locate congiuntamente, può, in alternativa rispetto al regime ordinario vigente per la tassazione del reddito fondiario ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, essere assoggettato al regime della cedolare secca, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, con l'aliquota del 15 per cento.

2. Il canone di locazione relativo ai contratti rinegoziati negli anni 2020, 2021 e 2022, qualora sia applicata una riduzione del canone di locazione di almeno il 30 per cento rispetto al canone dell'anno precedente, aventi ad oggetto unità immobiliari classificate nella categoria catastale C1, C3 e D1, di superficie fino a 600 metri quadrati, escluse le pertinenze, e le relative pertinenze locate congiuntamente, può, in alternativa rispetto al regime ordinario vigente per la tassazione del red-

dito fondiario ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, essere assoggettato al regime della cedolare secca, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, con l'aliquota del 20 per cento.

3. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 600 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come « reddito di cittadinanza » di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.

30. 066. Bitonci, Gusmeroli, Centemero, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

Dopo l'articolo 30 aggiungere il seguente:

30-bis. Dopo il comma 1 dell'articolo 65 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, è aggiunto il seguente:

« 1-bis. Possono usufruire delle credito di imposta di cui al comma 1 del presente articolo, per gli immobili scolastici, gli enti *no profit* comprese le associazioni, le fondazioni, gli enti religiosi civilmente rico-

nosciuti e le cooperative sociali, che svolgono l'attività dei servizi educativi per l'infanzia e scolastici di cui all'articolo 48 comma 1, e delle scuole paritarie».

30. 06. Rospi, Zennaro, Nitti.

Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.

(Contributo in favore delle ONLUS per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro e per l'acquisto di dispositivi di protezione)

1. Alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), che hanno regolarmente svolto la propria attività statutaria durante l'emergenza sanitaria da COVID-19, è riconosciuto un contributo nella misura del 50 per cento delle spese sostenute e documentate nell'anno 2020 per la sanificazione degli ambienti di lavoro e per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale fino ad un massimo di 1000 euro per ciascun ente, nel limite complessivo massimo di 3 milioni di euro per l'anno 2020.

2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del contributo anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede nei limiti delle risorse già stanziare ai sensi dell'articolo 64 del decreto-legge del 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

30. 044. Alaimo.

Dopo l'articolo 30 aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.

1. All'articolo 64, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo le parole: « ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione » sono aggiunte le seguenti: « , nonché agli enti del terzo settore di cui all'articolo 4, comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e agli enti non commerciali di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 ».

* **30. 083.** Lupi, Gadda.

Dopo l'articolo 30 aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.

1. All'articolo 64, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo le parole: « ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione » sono aggiunte le seguenti: « , nonché agli enti del terzo settore di cui all'articolo 4, comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e agli enti non commerciali di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 ».

* **30. 0104.** Gadda, Lupi, Moretto.

Dopo l'articolo 30 aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.

(Disposizioni urgenti per riqualificare e migliorare le strutture ricettive turistico-alberghiere al fine di ridurre i rischi del contagio da COVID-19 e favorire l'imprenditorialità nel settore turistico ai fini del superamento dell'emergenza economica)

1. Al fine di consentire l'adeguamento delle strutture ricettive finalizzato per ridurre i rischi di contagio del COVID-19, e l'adeguamento della qualità dell'offerta ricettiva per accrescere la competitività delle destinazioni turistiche nell'ottica del superamento dell'emergenza economica, alle imprese alberghiere esistenti alla data del 1° gennaio 2018 è riconosciuto, per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e per il successivo, un credito d'imposta nella misura del 50 per cento delle spese sostenute fino ad un massimo di 1.600.000 di euro nei periodi d'imposta sopra indicati per gli interventi di cui al comma successivo.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è riconosciuto per le spese relative a interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3, comma 1, lettere *b)*, *c)* e *d)*, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, o a interventi di eliminazione delle barriere architettoniche, in conformità alla legge 9 gennaio 1989, n. 13, e al decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236, anche tenendo conto dei principi della «progettazione universale» di cui alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, e di incremento dell'efficienza energetica, ovvero per le tipologie di spesa di cui al comma 3 del presente articolo, secondo le modalità ivi previste.

3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è riconosciuto anche nel caso in cui la ristrutturazione edilizia di cui al comma 2 comporti un aumento della cubatura complessiva, nei limiti e secondo le modalità previste dall'articolo 11 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 il credito di imposta è altresì riconosciuto nel caso di acquisto di complessi edilizi residenziali da parte dei soggetti, o dei gruppi societari, di cui al precedente comma 1 per la successiva trasformazione in strutture ricettive, non-

ché per le spese relative a ulteriori interventi, comprese quelle per l'acquisto di mobili e componenti d'arredo, e per tutte le spese di adeguamento delle strutture finalizzate alla riduzione del rischio di diffusione del contagio da COVID-19, a condizione che il beneficiario non ceda a terzi né destini a finalità estranee all'esercizio di impresa i beni oggetto degli investimenti prima dell'ottavo periodo d'imposta successivo. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione sono stabilite le disposizioni applicative del presente comma, con riferimento, in particolare, a:

a) le tipologie di strutture alberghiere ammesse al credito d'imposta;

b) le tipologie di interventi ammessi al beneficio, nell'ambito di quelli di cui al comma 2;

c) le procedure per l'ammissione al beneficio, che avviene secondo l'ordine cronologico di presentazione delle relative domande, nel rispetto dei limiti di cui ai commi 1 e 7;

d) le soglie massime di spesa ammissibile per singola voce di spesa sostenuta;

e) le procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo dei crediti d'imposta, secondo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73.

4. L'utilizzo credito d'imposta di cui al comma 1 è ripartito in tre quote annuali di pari importo a partire dall'anno 2021.

5. Il credito di imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed è

utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

6. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerta con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le disposizioni applicative del presente articolo, con riferimento, in particolare, a:

a) le tipologie di strutture alberghiere ammesse al credito d'imposta;

b) le tipologie di interventi ammessi al beneficio, nell'ambito di quelli di cui al comma 2;

c) le procedure per l'ammissione al beneficio, che avviene secondo l'ordine cronologico di presentazione delle relative domande, nel rispetto dei limiti di cui ai commi 1 e 7;

d) le soglie massime di spesa ammissibile per singola voce di spesa sostenuta;

e) le procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo dei crediti d'imposta, secondo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73.

30. 077. Lotti, Pezzopane.

Dopo l'articolo 30 aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.

(Incentivi ai Dispositivi di Protezione Collettiva (DPC) e alla riqualificazione energetica delle strutture turistico-ricettive)

1. Per favorire la riqualificazione energetica e l'adeguamento igienico-sanitario

delle strutture turistico-ricettive, anche mediante Dispositivi per la Protezione Collettiva (DPC) necessari per sicurezza sanitaria di tali strutture, la detrazione di cui ai commi da 344 a 347 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è riconosciuta nella misura del 100 per cento delle spese documentate sostenute entro il 31 dicembre 2022, entro un limite massimo di 200.000 euro, per interventi nelle singole unità immobiliari. Tale detrazione è ripartita in 10 quote annuali di pari importo. Le spese ammesse in detrazione includono sia i costi per i lavori edili necessari per l'intervento di riqualificazione energetica e di adeguamento igienico-sanitario, sia quelli per realizzare tali interventi e acquisire la certificazione di cui al comma 2.

2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, emanato di concerto con il Ministro della salute entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le tipologie di spesa eleggibili quali Dispositivi di Protezione Collettiva (DPC) ad integrazione delle tipologie di spesa previste a norma dei commi da 344 a 347 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché le modalità per la concessione, alle strutture turistico-ricettive che abbiano eseguito interventi di adeguamento igienico-sanitario, della Certificazione Sanitaria per DPC entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori.

30. 041. Grimaldi.

Dopo l'articolo 30 aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.

(Misure per incentivare il turismo)

1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di contenimento del contagio del virus COVID-19, nonché incentivare il turismo in Italia, è riconosciuto, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e per tutto l'anno 2021, una detrazione

dall'imposta sul reddito delle persone fisiche del 19 per cento delle spese di pernottamento in strutture turistiche e alberghiere fino ad un massimo di 500 euro per ciascun beneficiario.

30. 053. Lovecchio.

Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.

(Riduzione del 50 per cento della base imponibile IMU per i fabbricati non utilizzabili a causa dei provvedimenti di sospensione delle attività economiche)

1. Per il periodo d'imposta 2020, la base imponibile dell'Imposta Municipale Propria è ridotta del 50 per cento in favore degli immobili adibiti ad attività di ristorazione rientranti nelle categorie catastali C/1 e D/8, nonché degli alberghi rientranti nella categoria catastale D/2 interessati dalle misure di sospensione delle attività economiche disposta con provvedimenti di prevenzione e contenimento a causa della crisi epidemiologica di COVID-19.

30. 0140. Zardini, Benamati, Pezzopane.

Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.

(Credito d'imposta per riduzione di fatturato delle imprese che operano nel settore turistico e termale)

1. Ai titolari di strutture turistico ricettive, alle imprese termali, alle guide e accompagnatori turistici, ai gestori di stabilimenti balneari e parchi divertimento, ai titolari di imprese di trasporto turistico con autobus e trasporto di linea commerciale ai sensi della legge 11 agosto 2003 n. 218 e del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285, agli intermediari di *tax free* e ai titolari di pubblici esercizi che

subiscano, a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, in ciascun mese del 2020, una riduzione dell'ammontare delle operazioni attive superiore al trenta per cento dell'ammontare delle operazioni attive effettuate nel corrispondente mese del 2019 è riconosciuto per l'anno 2020, un credito d'imposta pari al cinquanta per cento della riduzione subita, nel limite di spesa di 500 milioni di euro per l'anno 2020.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Può essere utilizzato anche nel corso dei due periodi d'imposta successivi al primo.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 500 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

30. 0152. Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Guidesi, Pettazzi, Piastra, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Pateroster, Tarantino.

Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.

(Credito d'imposta per strutture turistico ricettive in affitto e per le attività balneari)

1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, è riconosciuto, per l'anno 2020, un credito d'imposta nella

misura del sessanta per cento dell'ammontare del canone di locazione di immobili strumentali allo svolgimento dell'attività imprenditoriale turistico ricettiva e dei canoni pertinenziali per le attività balneari o del sessanta per cento dell'importo pagato dal gestore della struttura turistico ricettiva a titolo di corrispettivo per l'affitto d'azienda turistico ricettiva.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Può essere utilizzato anche nel corso dei due periodi d'imposta successivi al primo.

3. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 250 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

30. 0153. Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Guidesi, Pettazzi, Piastra, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Pateroster, Tarantino.

Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.

(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 recante testo unico delle imposte sui redditi)

1. Dopo l'articolo 15 del decreto del presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante testo unico delle imposte sui redditi, è inserito il seguente:

« Art. 15-bis.

(Detrazione delle spese sostenute per servizi ricettivi e ricreativi)

1. Al fine di ovviare ai danni arrecati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di porre rimedio ai conseguenti gravi turbamenti dell'economia, limitatamente ai periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2020 e al 31 dicembre 2021, dall'imposta lorda si detraggono le spese documentate e sostenute in occasione di uno o più periodi di vacanza svolti all'interno del territorio nazionale con pernottamento presso strutture turistico ricettive e termali, per un importo non superiore a 250 a persona per ciascun periodo di vacanza. Analoga detrazione spetta in relazione alle spese sostenute nell'interesse di ciascuna delle persone indicate nell'articolo 12.

2. Le spese oggetto di detrazione devono essere sostenute nel medesimo arco temporale. Oggetto di detrazione sono le spese per vitto, alloggio e per la fruizione di servizi turistici, ivi incluse quelle presso stabilimenti balneari, parchi divertimento, pubblici esercizi, sostenute nei luoghi di svolgimento delle vacanze.

3. Si detraggono altresì per l'intero importo le spese documentate per l'acquisto di biglietti per manifestazioni, rappresentazioni musicali, teatrali e proiezioni cinematografiche ovunque svolte, mostre ed esposizioni e per l'accesso ad altri luoghi della cultura, sostenute nel periodo di svolgimento della vacanza.

4. Il lavoratore dipendente può chiedere che la detrazione di cui al comma 1 venga applicata dal sostituto d'imposta, che vi provvede fino a concorrenza dell'imposta lorda, a decorrere dal mese successivo alla presentazione della richiesta.

5. Per le finalità di cui al presente articolo, nello stato di revisione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo è istituito un Fondo per gli anni 2021 e 2022, per la detrazione delle spese connesse a periodi di vacanza trascorsi in Italia, con una dotazione di 1 miliardo di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.

6. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 1 miliardo di euro per l'anno 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 ».

30. 0154. Andreuzza, Vanessa Cattoi, Binelli, Colla, Dara, Galli, Guidesi, Pettazzi, Piastra, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.

(Concessione di un contributo a fondo perduto per il settore del turismo)

1. Al fine di garantire misure di sostegno al comparto del turismo per fronteggiare l'emergenza derivante dalla diffusione del COVID-19, per gli anni 2020 e 2021, alle imprese e persone fisiche esercenti attività di impresa, che operano nei settori della ricettività alberghiera, extralberghiera e all'aperto, termale, dei servizi turistici quali le agenzie di viaggio e tour operator, i gestori di stabilimenti balneari e di parchi divertimento, gli intermediari di *tax free* e i pubblici esercizi, nonché delle professioni turistiche e del trasporto turistico con autobus e trasporto di linea commerciale ai sensi della legge 11 agosto 2003 n. 218 e del decreto legislativo 21 novembre 2005, la cui attività di impresa è stata danneggiata dall'emergenza COVID-19, come risultante da dichiarazione autocertificata ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, è concesso un contributo a fondo perduto.

2. Il contributo di cui al comma precedente è riconosciuto per ciascun beneficiario in misura pari al 70 per cento della perdita di fatturato registrata nell'anno 2020 e nell'anno 2021 rispetto all'anno 2019, come risultante dall'ultimo

bilancio depositato o dall'ultima dichiarazione fiscale presentata alla data della richiesta del contributo.

3. Per le finalità di cui al comma 1, è istituito nello stato di previsione Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo un Fondo, denominato « Fondo emergenza turismo » con una dotazione di 1,5 miliardi di euro per l'anno 2020 e 2,5 miliardi di euro per l'anno 2021.

4. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede, quanto a 1.500 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289; quanto a 2.500 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

30. 0155. Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Guidesi, Pettazzi, Piastra, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.

(Disposizioni a sostegno dei prodotti vitivinicoli italiani)

1. Agli imprenditori agricoli operanti nel settore vitivinicolo è riconosciuto un contributo economico a fondo perduto per i quantitativi di vino ceduto alle distillerie per un massimo di 1,50 euro per grado/ettolitro di prodotto ceduto. Il contributo è riconosciuto a condizione che i prodotti oggetto di cessione siano detenuti in cantina alla data del 28 febbraio 2020 e che il prezzo di acquisto minimo da parte delle distillerie sia pari all'importo del contributo.

2. Per le finalità di cui al presente articolo sono destinate risorse nel limite di

60 milioni di euro per il 2020. Al relativo onere si provvede ai sensi del successivo articolo 43.

3. I criteri e le modalità di concessione dei contributi di cui al presente articolo sono stabiliti, nel limite delle risorse di cui al comma 2, con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

* **30. 03.** Luca De Carlo, Osnato, Zucconi, Bignami, Baldini, Ciaburro, Caretta.

Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.

(Disposizioni a sostegno dei prodotti vitivinicoli italiani)

1. Agli imprenditori agricoli operanti nel settore vitivinicolo è riconosciuto un contributo economico a fondo perduto per i quantitativi di vino ceduto alle distillerie per un massimo di 1,50 euro per grado/ettolitro di prodotto ceduto. Il contributo è riconosciuto a condizione che i prodotti oggetto di cessione siano detenuti in cantina alla data del 28 febbraio 2020 e che il prezzo di acquisto minimo da parte delle distillerie sia pari all'importo del contributo.

2. Per le finalità di cui al presente articolo sono destinate risorse nel limite di 60 milioni di euro per il 2020. Al relativo onere si provvede ai sensi del successivo articolo 43.

3. I criteri e le modalità di concessione dei contributi di cui al presente articolo sono stabiliti, nel limite delle risorse di cui al comma 2, con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

* **30. 0115.** Gelmini, Martino, Giacomoni, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Giacometto, Porchietto, Barelli, Squeri, Carrara, Polidori, Fiorini, Della Frera.

Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.

(Sospensione del versamento dell'Imposta municipale unica)

1. In relazione agli Immobili adibiti ad attività commerciali di vendita al dettaglio rientranti nelle categorie catastali C/1, C/2 e D/8, nonché e agli alberghi rientranti nelle categorie catastali D/1 E D/2 interessati dalle misure di sospensione delle attività economiche disposta con provvedimenti di prevenzione e contenimento, i soggetti passivi dell'imposta municipale unica possessori dei predetti immobili effettuano il versamento dell'imposta dovuta per l'anno d'imposta 2020 in un'unica rata da liquidarsi il giorno 16 dicembre 2020.

30. 011. Buratti, Pezzopane.

Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.

(Modifiche al credito d'imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo e in innovazione tecnologica 4.0)

1. Per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020 e fino al 31 dicembre 2022, per le attività di ricerca e sviluppo, previste dall'articolo 1, comma 200, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è riconosciuto un credito d'imposta pari al 50 per cento della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti per le stesse spese ammissibili, dalle imprese o dai professionisti beneficiari, nel limite massimo di 5 miliardi di euro annui.

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente disposizione pari a 5 miliardi di euro annui a decorrere dal 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.

* **30. 069.** Rizzetto, Zucconi, Osnato, Bignami, Acquaroli, Baldini, Ciaburro, Caretta.

Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.

(Modifiche al credito d'imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo e in innovazione tecnologica 4.0)

1. Per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020 e fino al 31 dicembre 2022, per le attività di ricerca e sviluppo, previste dall'articolo 1, comma 200, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è riconosciuto un credito d'imposta pari al 50 per cento della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti per le stesse spese ammissibili, dalle imprese o dai professionisti beneficiari, nel limite massimo di 5 miliardi di euro annui.

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente disposizione pari a 5 miliardi di euro annui a decorrere dal 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle

finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.

* **30. 0106.** Topo, Buratti, Mura, Rotta, Pezzopane.

Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.

(Modifiche al credito d'imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo e in innovazione tecnologica 4.0)

1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020 e fino al 31 dicembre 2022, per le attività di ricerca e sviluppo, previste dall'articolo 1, comma 200, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è riconosciuto un credito d'imposta pari al 50 per cento della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti per le stesse spese ammissibili, dalle imprese o dai professionisti beneficiari, nel limite massimo di 5 miliardi di euro annui.

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, pari a 5 miliardi di euro annui a decorrere dal 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.

30. 0150. Guidesi, Bitonci, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Pettazzi, Piastra, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.

1. Allo scopo di favorire la misura di contenimento del contagio del virus COVID-19 i filtranti facciali di protezione individuale, filtranti per la protezione delle vie respiratorie, certificati FFP2 o superiori, in base alla EN 149-2001 e secondo quanto previsto dalla Direttiva Europea 89/686/CEE sono rilasciati a titolo gratuito in tutte le farmacie presenti sul territorio nazionale in favore di ogni soggetto o nucleo familiare con reddito ISEE inferiore ai 30.000 euro annui.

2. Per i soggetti con redditi ISEE superiori ai 30.000 euro annui spetta una detrazione dall'IRPEF di una percentuale della spesa sostenuta pari al 19 per cento per la parte eccedente l'importo di 129,11 euro secondo le disposizioni del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1986, n. 917.

3. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede entro il limite massimo di spesa pari a 500 milioni di euro per l'anno 2020 mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come « Reddito di cittadinanza » di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo

limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.

30. 026. Giacomoni, Gelmini, Martino, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Giacometto, Porchietto, Barelli, Fiorini, Squeri, Polidori, Carrara, Della Frera.

Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.

(Detrazione fiscale per acquisto strumenti informatici per lo smart working o per l'insegnamento a distanza).

1. In considerazione dell'emergenza sanitaria in atto, per l'anno 2020 la detrazione prevista dal comma 1 dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 si applica alle spese effettuate dalle persone fisiche finalizzate all'acquisto degli strumenti tecnologici e dei sussidi informatici necessari a consentire il lavoro agile di cui all'articolo 18 della legge 22 maggio 2017, n.81, nonché la didattica a distanza, prevista presente decreto per gli studenti di ogni ordine e grado. La misura è usufruibile, nel limite di importo 250 euro per ciascun avente diritto:

a) da ciascun lavoratore sotto qualsiasi forma contrattualizzato. In tale ambito gli accordi previsti dal comma 1 dell'articolo 18 della legge 22 maggio 2017, n. 81, possono prevedere che il lavoro sia svolto, per tutto il periodo dell'emergenza sanitaria in atto, anche esclusivamente al di fuori dei locali aziendali e che il lavoratore si doti autonomamente degli strumenti tecnologici e dei sussidi informatici, in deroga al comma 2 del medesimo articolo 18 della legge n. 81 del 2017;

b) da ciascuno studente regolarmente iscritto nelle scuole di ogni ordine e grado o presso gli istituti universitari, le istituzioni AFAM e le scuole di specializzazione postuniversitaria.

2. La detrazione di cui al comma 1 spetta ai contribuenti con un reddito fino a 40.000 euro annui, incrementato di 5000 euro per ciascun avente diritto facente parte di un medesimo nucleo familiare. Per gli acquisti effettuati su piattaforme informatiche sono adottate misure, anche di inversione contabile, volte ad assicurare il regolare versamento dell’IVA. Le modalità applicative del presente comma sono disciplinate con decreti del Ministro dell’economia e della finanza adottati di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali nonché con il Ministro dell’istruzione e il Ministro dell’università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3. All’onere di cui al presente articolo nel limite di spesa di 500 milioni di euro per l’anno 2021, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all’attuazione della misura nota come « Reddito di cittadinanza » di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all’entrata del bilancio dello Stato. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all’articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell’importo del beneficio economico. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato con propri decreti ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

30. 029. Giacometto, Giacomoni, Martino, Gelmini, Cattaneo, Baratto, Ange-

lucci, Porchietto, Barelli, Fiorini, Squeri, Polidori, Carrara, Della Frera.

Dopo l’articolo 30, aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.

(Misure urgenti per sostenere il comparto automobilistico)

1. Allo scopo di sostenere il mercato dell’automotive, per le spese documentate sostenute dai titolari di partite IVA per i contratti di acquisto, *leasing* e noleggio automobilistico e spetta una detrazione dall’Imposta lorda nella misura del 100 per cento, secondo le disposizioni del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1986, n. 917, per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 sino al limite massimo di 50.000 euro del costo sostenuto.

2. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione di fruizione della misura di cui al presente articolo.

3. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede, entro il limite massimo di spesa di 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, mediante utilizzo delle risorse destinate all’attuazione della misura nota come « Reddito di cittadinanza » di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all’entrata del bilancio dello Stato. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all’articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di

ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficiario economico.

30. 030. Martino, Giacomoni, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Giacometto, Porchietto, Barelli, Fiorini, Squeri, Polidori, Carrara, Della Frera.

Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.

(Ulteriori misure per la sanificazione)

1. Le risorse del Fondo per la sanificazione degli uffici, ambienti e mezzi degli enti locali, di cui all'articolo 114 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono altresì utilizzate per la sanificazione di ambienti, locali e mezzi, delle Agenzie Territoriali per la Casa e gli ex Iacp, comunque denominati, nonché delle società pubbliche che si occupano di raccolta e smaltimento dei rifiuti. A tal fine il suddetto Fondo è incrementato di 10 milioni di euro per l'anno 2020.

2. Agli oneri di cui al comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione per il 2020, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero dell'economia e delle finanze.

30. 032. Giacometto, Giacomoni, Martino, Gelmini, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Porchietto, Barelli, Fiorini, Squeri, Polidori, Carrara, Della Frera.

Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.

(Cessione a titolo oneroso dei crediti d'imposta maturati e non utilizzati dalle aziende)

1. Al fine di supportare la liquidità delle imprese colpite dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, in deroga all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, è consentita la cessione a titolo oneroso dei crediti d'imposta maturati e non utilizzati dalle aziende per investimenti effettuati mediante la fruizione delle agevolazioni previste dal credito d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno di cui all'articolo 1, commi da 98 a 108, della legge 28 dicembre 2015 n. 208, dal credito d'imposta per gli investimenti nei comuni del centro Italia colpiti dal sisma a tardata dal 24 agosto 2016 di cui all'articolo 18-*quater* del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito con modificazioni dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, dal credito d'imposta per gli investimenti nelle zone economiche speciali – ZES di cui all'articolo 5 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, così come prorogati dall'articolo 1, commi 218, 316 e 319 della legge 27 dicembre 2019 n. 160 del credito d'imposta per le popolazioni colpite dagli eventi sismici nelle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo il 20 e il 29 maggio 2012 di cui al decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 convertito con modificazioni dalla legge 1° agosto 2012, n. 122.

30. 036. Fiorini.

Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.

(Ulteriori misure per il contenimento del rischio infettivo attraverso la sterilizzazione dei rifiuti sanitari)

1. Al fine di contenere il rischio infettivo, il fondo di cui all'articolo 114 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è finalizzato altresì a concorrere alle spese di acquisto di tecnologie per la sterilizzazione dei rifiuti sanitari effettuata, utilizzando i criteri e i parametri previsti nella norma Uni 10384/94 parte prima, in sito, presso le strutture sanitarie pubbliche. A tale fine, sino al termine dello stato di emergenza sanitaria deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, in deroga all'articolo 198, comma 2, lettera g), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i rifiuti sanitari trattati ai sensi del presente periodo sono assimilati ai rifiuti urbani ai fini della raccolta e dello smaltimento.

2. Il secondo periodo dell'articolo 114, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è sostituito dal seguente: « Il fondo è destinato per 60 milioni di euro ai comuni, per 5 milioni di euro alle province e alle città metropolitane e per 5 milioni di euro alle regioni per destinarle alle strutture sanitarie pubbliche per le finalità di cui al presente comma ».

30. 038. Zolezzi, Deiana, Ilaria Fontana, Daga, D'Ippolito, Federico, Licatini, Alberto Manca, Maraia, Micillo, Ricciardi, Terzoni, Varrica, Vianello, Vignaroli.

Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.

(Detrazioni per locazioni ad uso abitativo)

1. Al fine di fronteggiare situazioni di disagio economico per i cittadini obbligati per ragioni connesse all'epidemia da CO-

VID-19, a trascorrere il periodo in essere fuori dall'abitazione in uso, è previsto, in via straordinaria ed unicamente per il periodo d'imposta 2020, che il 50 per cento degli oneri derivanti da canoni di locazione per le abitazioni locare a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, possa essere portato in deduzione nella misura del 100 per cento nella prossima dichiarazione dei redditi. Agli oneri derivanti dal presente articolo, nel limite massimo pari a 100 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 44, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, come rifinanziato dal comma 3 dell'articolo 18 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

30. 039. Amitrano, Villani.

Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.

(Modifiche in materia di detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica negli edifici)

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, la detrazione di cui all'articolo 1, comma 48, della legge 13 dicembre 2010, n. 220 si applica nella misura del 120 per cento per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2022, nei seguenti casi:

a) interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessino l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo. La detrazione di cui alla presente lettera è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore

a euro 60.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio;

b) interventi sulle parti comuni degli edifici, o su singoli edifici, per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati a pompa di calore per il riscaldamento, il raffrescamento e la fornitura di acqua calda sanitaria, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici o impianti di microgenerazione. La detrazione di cui alla presente lettera è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 30.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio;

c) interventi per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti alimentati a gasolio con impianti a pompa di calore o caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013. La detrazione di cui alla presente lettera è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 30.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio.

2. Gli interventi di efficientamento energetico di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, eseguiti contestualmente ad almeno uno degli interventi di cui al comma 1, lettere a) e b) sulla medesima unità immobiliare o, con riferimento esclusivo alle parti comuni, sul medesimo edificio oggetto dei predetti interventi di cui al comma 1, lettere a) e b), ai fini delle relative detrazioni fiscali godono della medesima aliquota del 120 per cento prevista dal comma 1.

3. Ai fini dell'accesso alla detrazione gli interventi di cui ai commi 1 e 2 rispettano i requisiti minimi come aggiornati dal decreto di cui al comma 3-ter dell'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90.

4. Per gli interventi di cui al presente articolo, il soggetto avente diritto alle detrazioni può optare, in luogo dell'utilizzo diretto delle stesse, per un contributo pari al 100 per cento delle spese sostenute, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e a quest'ultimo rimborsato sotto forma di credito d'imposta, di valore pari al 120 per cento delle spese sostenute, da utilizzare esclusivamente in compensazione in cinque quote annuali di pari importo, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Il fornitore che ha effettuato gli interventi ha a sua volta la facoltà di cedere il credito d'imposta, pari all'importo dello sconto anticipato al soggetto avente diritto alle detrazioni, ad istituti di credito e ad intermediari finanziari di cui agli articoli 106, 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, e a questi ultimi rimborsato sotto forma di credito d'imposta, di valore pari al 120 per cento, da utilizzare esclusivamente in compensazione in cinque quote annuali di pari importo, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

5. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo.

30. 049. Sut, Chiazzese, Terzoni, Vallasca.

Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.

(Modifiche in materia di detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica negli edifici)

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, la detrazione di cui all'articolo 1, comma 48, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, si applica nella misura del 120 per cento per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 10 gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2022, nei seguenti casi:

a) interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessino l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo. La detrazione di cui alla presente lettera è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 60.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che *compongono* l'edificio;

b) interventi sulle parti comuni degli edifici, o su singoli edifici, per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati a pompa di calore per il riscaldamento, il raffrescamento e la fornitura di acqua calda sanitaria, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici o impianti di microgenerazione. La detrazione di cui alla presente lettera è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 30.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che *compongono* l'edificio;

c) interventi per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti alimentati a gasolio con impianti a pompa di calore o caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013. La detrazione di cui alla presente lettera è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore

a euro 30.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che *compongono* l'edificio.

2. Gli interventi di efficientamento energetico di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, eseguiti contestualmente ad almeno uno degli interventi di cui al comma 1, lettere *a)* e *b)* sulla medesima unità immobiliare o, con riferimento esclusivo alle parti comuni, sul medesimo edificio oggetto dei predetti interventi di cui al comma 1, lettere *a)* e *b)*, ai fini delle relative detrazioni fiscali godono della medesima aliquota del 120 per cento prevista dal *comma* 1.

3. Ai fini dell'accesso alla detrazione gli interventi di cui ai commi 1 e 2 rispettano i requisiti minimi come aggiornati dal decreto di cui al comma 3-*ter* dell'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90.

4. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo.

30. 042. Sut, Chiazzese, Terzoni, Vallascas.

Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

Art. 30-*bis*.

(Incentivi alla riqualificazione energetica degli edifici)

1. All'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« 2.1. Le detrazioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano nella misura dell'80 per cento per le spese sostenute dal 1 gennaio 2020 al 31 dicembre 2021, ferme restando le riduzioni ed esclusioni previste al comma 1 ».

b) Il comma 2-*bis* è abrogato;

c) dopo il comma 2-*quinqüies* è inserito il seguente:

« 2-*quinqüies*. All'esito dell'attività di controllo prevista dal decreto 11 maggio 2018 del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 2-*quinqüies* l'Enea comunica tempestivamente all'Agenzia delle entrate i risultati degli accertamenti eseguiti. Qualora nei tre anni successivi all'intervento di riqualificazione energetica il risparmio medio annuo complessivo dell'edificio sia maggiore o uguale al 60 per cento rispetto al medesimo dato medio calcolato sui consumi dei cinque anni precedenti l'intervento la detrazione è riconosciuta per ulteriori due anni nella misura dell'80 per cento. Qualora il valore di cui al precedente periodo sia inferiore al 60 per cento l'Agenzia delle entrate dispone la decadenza del beneficio a decorrere dal quarto anno successivo all'intervento, ovvero al raggiungimento della detrazione nella misura del 50 per cento ».

30. 046. Zolezzi, Deiana, Ilaria Fontana, Daga, D'Ippolito, Federico, Licatini, Alberto Manca, Maraia, Micillo, Ricciardi, Terzoni, Varrica, Vianello, Vignaroli.

Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

Art. 30-*bis*.

(Misure in materia di detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione e di adozione di misure antisismiche)

1. In deroga a quanto previsto all'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla

legge di 3 agosto 2013, n. 90 per gli interventi di cui ai commi 1-*bis*, 1-*ter*, 1-*quater*, 1-*quinqüies* e 1-*septies* del medesimo articolo la detrazione per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2022 si applica nella misura del 110 per cento.

2. Il soggetto avente diritto alle detrazioni può optare, in luogo dell'utilizzo diretto delle stesse, per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e a quest'ultimo rimborsato sotto forma di credito d'imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione in cinque quote annuali di pari importo, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Il fornitore che ha effettuato gli interventi ha a sua volta la facoltà di cedere il credito d'imposta, pari all'importo dello sconto anticipato al soggetto avente diritto alle detrazioni, ad istituti di credito e ad intermediari finanziari di cui agli articoli 106, 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e a questi ultimi rimborsato sotto forma di credito d'imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione in cinque quote annuali di pari importo, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

3. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo.

30. 043. Terzoni, Deiana, Sut, Ilaria Fontana.

Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.

(Misure fiscali per la produzione di ventilatori polmonari)

1. Ai fini delle disposizioni di cui al presente articolo, per la produzione e commercializzazione dei dispositivi medici, ceduti o importati da soggetti passivi, intesi quali: respiratori, ventilatori polmonari e dispositivi medici, individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 2 lettera a) del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46, nonché della circolare dell'Agenzia delle entrate, 13 maggio 2011, n. 20, è applicata l'imposta sul valore aggiunto agevolata pari al 4 per cento, di cui alla Tabella A parte III, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 98 allegato III della direttiva 2006/112/Ce.

30. 047. Grimaldi, Cancellieri.

Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.

(Credito d'imposta per le scuole paritarie)

1. In relazione all'emergenza sanitaria connessa alla diffusione del COVID-19, alle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62 è riconosciuto per l'anno 2020, un credito d'imposta nella misura del 60 per cento dell'ammontare del canone di locazione; relativo al mese di marzo, aprile, maggio e giugno 2020, di immobili rientranti nelle categorie catastali B/1 e B/5.

2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti altresì i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta di cui al presente articolo.

30. 081. Frassinetti, Bucalo, Osnato, Zucconi, Bignami, Acquaroli, Baldini, Ciaburro, Caretta.

Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.

(Misure di sostegno finanziario gli organismi di investimento collettivo del risparmio investiti in beni immobili colpiti dall'epidemia di COVID-19)

1. Al decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo l'articolo 56 è aggiunto il seguente:

« Art. 56-bis.

(Misure di sostegno finanziario per gli organismi di investimento collettivo del risparmio investiti in beni immobili colpiti dall'epidemia COVID-19)

1. Le disposizioni di cui al precedente comma 2, si applicano altresì alle operazioni finanziarie che abbiano quali beneficiari gli organismi di investimento collettivo del risparmio, così come definiti ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera k) del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, il cui patrimonio sia direttamente o indirettamente investito in beni immobili che siano oggetto delle misure di contenimento di cui al decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e successive modificazioni, e alle relative disposizioni di esecuzione e attuazione ovvero ad altre disposizioni aventi medesima finalità e volte a contrastare l'emergenza epidemiologica determinata dal diffondersi del COVID-19. Nel caso di impresa partecipata direttamente o indirettamente da un organismo di investimento collettivo del risparmio di cui al precedente comma 2, ai fini del calcolo dei parametri dimensionali che definiscono le categorie di microimprese e piccole e medie imprese non si tiene comunque conto degli occupati, del fatturato e del totale dell'attivo della società di gestione del risparmio e degli altri organismi di inve-

stimento collettivo del risparmio gestiti dalla medesima società di gestione del risparmio.

2. Le previsioni di cui all'articolo 56 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, trovano altresì applicazione anche agli organismi di investimento collettivo del risparmio il cui patrimonio sia direttamente o indirettamente investito in diritti reali immobiliari, inclusi quelli derivanti da contratti di leasing con natura traslativa e da rapporti concessori, relativi ad immobili affetti dalle suddette misure contenitive. ».

30. 084. Rotta, Pezzopane.

Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.

(Fondo emergenza emittenti locali informative)

1. Al fine di consentire alle emittenti radiotelevisive locali Informative di continuare a svolgere servizio di pubblico interesse sui territori attraverso la quotidiana produzione e trasmissione di approfondita informazione locale a beneficio dei cittadini, viene eccezionalmente stanziato l'importo di 80 milioni di euro in un Fondo Speciale COVID-19, aggiuntivo rispetto alle misure già previste dalle leggi vigenti, da far confluire nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico e da erogare entro e non oltre 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. Lo stanziamento verrà erogato, previa emanazione di appositi Decreti del Direttore Generale del Ministero dello sviluppo economico – DGSCERP – Divisione V, a tutte le emittenti presenti nelle graduatorie per l'anno 2019 approvate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146, assegnandolo con il criterio della proporzionalità esclusivamente in base al punteggio « Area A » inerente a dipendenti e giornalisti da ciascuna conseguito nella graduatoria. Al relativo onere pari a 80

milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ponendo tale importo a carico del bilancio previsionale del Ministero dello sviluppo economico.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato con propri decreti ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

30. 0108. Nardi, Pezzopane.

Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.

(Misure per contenere gli effetti negativi sulle rimanenze finali di magazzino nel settore tessile e della moda)

1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 sulle rimanenze finali di magazzino nei settori contraddistinti da stagionalità e obsolescenza dei prodotti, limitatamente al periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 ai soggetti esercenti attività d'impresa operanti nell'industria del tessile e della moda, del calzaturiero e della pelletteria e negli altri settori individuati con apposito decreto del Ministero dello sviluppo economico è attribuito un credito d'imposta nella misura del 30 per cento del valore delle rimanenze finali di magazzino di cui all'articolo 92, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 eccedente la media del medesimo valore registrato nei tre periodi d'imposta precedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

2. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico sono dettati i criteri per la corretta individuazione dei settori economici in cui operano i soggetti beneficiari del credito d'imposta di cui al comma 1.

3. Il metodo ed i criteri utilizzati per la valutazione delle rimanenze finali di magazzino applicato nel periodo d'imposta di

spettanza del beneficio devono essere omogenei rispetto a quelli utilizzati nei tre periodi d'imposta considerati ai sensi del comma 1 ai fini della media.

4. Nei riguardi dei soggetti di cui al comma 1 con bilancio certificato, i controlli sono svolti sulla base dei bilanci. Le imprese non soggette a revisione legale dei conti e prive di un collegio sindacale devono avvalersi di una certificazione in ordine alla consistenza delle rimanenze del magazzino di un revisore legale dei conti o di una società di revisione legale dei conti iscritti quali attivi nel registro di cui all'articolo 5 del citato decreto legislativo n. 39 del 2010. Il revisore legale dei conti o il professionista responsabile della revisione legale dei conti, nell'assunzione dell'incarico, osserva i principi di indipendenza elaborati ai sensi dell'articolo 10 del citato decreto legislativo n. 39 del 2010, e, in attesa della loro emanazione, quelli previsti dal codice etico dell'*International Federation of Accountants* (IFAC). Le spese sostenute per l'attività di certificazione contabile di cui al presente comma sono ammissibili entro il limite massimo di euro 5.000. Nei confronti del revisore legale dei conti o del professionista responsabile della revisione legale dei conti che incorre in colpa grave nell'esecuzione degli atti che gli sono richiesti per il rilascio della certificazione di cui al comma 11 si applicano le disposizioni dell'articolo 64 del codice di procedura civile.

5. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in tre quote annuali a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

30. 0111. Benamati, Melilli, Pezzopane.

Dopo l'articolo 30 aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.

(Sostegno al ricambio del parco dei veicoli per il trasporto merci)

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 185 le parole: « fino al 31 dicembre 2020, ovvero entro il 30 giugno 2021 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2020 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 31 dicembre 2025 ovvero entro il 30 giugno 2026 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione »;

b) al comma 188 le parole: « 6 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 12 per cento » e le parole « 2 milioni di euro » sono sostituite dalle seguenti: « 10 milioni di euro »;

c) al comma 189, le parole: « 40 per cento del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, e nella misura del 20 per cento del costo, per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro » sono sostituite dalle seguenti: « 50 per cento del costo » e le parole « 10 milioni » sono sostituite dalle seguenti: « 50 milioni »;

d) al comma 191, sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole: « in cinque quote annuali di pari importo ridotte a tre per gli investimenti di cui al comma 190 » sono sostituite dalle seguenti: « in unica soluzione »;

b) l'ultimo periodo, è sostituito dal seguente: « Il credito d'imposta può formare oggetto di cessione ai sensi dell'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 ».

2. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, relativamente ai soli beni strumentali rappresentati dai veicoli per il trasporto merci di categoria N1 e N2, pari a 500 milioni di euro, si provvede, mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

30. 0112. Gelmini, Martino, Giacomoni, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Giacometto, Porchietto, Barelli, Fiorini, Squeri, Polidori, Carrara, Della Frera.

Dopo l'articolo 30 aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.

(Disposizioni a sostegno dell'acquisto di prodotti agroalimentari italiani)

1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, alle imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione dei redditi è riconosciuto per l'anno 2020 un credito d'imposta pari al 30 per cento degli acquisti di materie prime agricole e prodotti agroalimentari di origine italiana nel limite massimo di spesa di 100.000 euro. Il credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Al credito d'imposta di cui al presente comma non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e il suo utilizzo è consentito a decorrere dalla prima liquidazione periodica IVA successiva al mese in cui è stata registrata la fattura di acquisto.

2. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro

trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, sono definite le modalità attuative, comprese le modalità per usufruire del credito d'imposta, il regime dei controlli nonché ogni altra disposizione necessaria per il monitoraggio dell'agevolazione per il rispetto del limite di spesa previsto dal presente articolo.

3. Ai fini dell'applicazione del presente articolo si considerano di origine italiana le materie prime agricole e i prodotti agroalimentari di cui l'Italia sia il paese di origine o il luogo di provenienza del relativo ingrediente primario.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 100 milioni per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato con propri decreti ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

30. 0149. Saltamartini, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Guidesi, Pettazzi, Piastra, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.

(Estensione del credito d'imposta per la quotazione)

1. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 89, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il credito d'imposta spettante in relazione ai costi di consulenza finalizzati all'ammissione alla quotazione in un mercato regolamentato o in sistemi multilaterali di negoziazione di uno Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo è esteso a tutte le imprese italiane, comprese quelle che non presentino i requisiti di PMI ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, ai

portali di *equity crowdfunding* iscritti all'apposito registro di cui al Regolamento Consob n. 18592/2013.

30. 0139. Centemero, Bitonci, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.

(Credito d'imposta sulle spese di assortimento merci stagionali per le imprese del commercio al dettaglio)

1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dall'emergenza epidemiologica COVID-19 è riconosciuto, per l'anno 2020, un credito d'imposta nella misura del 25 per cento dell'ammontare delle spese sostenute per l'assortimento di capi, accessori e prodotti stagionali dalle imprese che operano nel settore del commercio al dettaglio.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1936, n. 917, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Può essere utilizzato anche nel corso dei due periodi d'imposta successivi al primo.

3. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 250 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

30. 0143. Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Guidesi, Pettazzi, Piastra, Bitonci,

Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.

(Credito d'imposta suite perdite da svalutazione a merce di magazzino)

1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, è riconosciuto per l'anno 2020, in favore delle imprese con il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, un credito d'imposta nella misura del 25 per cento dell'ammontare delle perdite subite per la svalutazione a merce di magazzino dei beni per cui non è stato confermato l'ordine di acquisto.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Può essere utilizzato anche nel corso dei due periodi d'imposta successivi al primo.

3. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 250 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

30. 0144. Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Guidesi, Pettazzi, Piastra, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.

(Credito d'imposta per attività di design e ideazione estetica)

1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, al comma 203, articolo 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il terzo periodo è sostituito dal seguente: « Per l'anno 2020, per le attività di *design* e ideazione estetica previste dal comma 202, il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari al 25 per cento della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti sulle stesse spese ammissibili, nel limite massimo di 4,5 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi ».

2. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo valutati in 350 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato con propri decreti ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

30. 0145. Saltamartini, Guidesi, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Pettazzi, Piastra, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.

(Incremento del credito d'imposta per la partecipazione di PMI a fiere internazionali)

1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, all'articolo 49, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58, le parole: « di 10 milioni di euro per l'anno 2020 e di 5 milioni di euro per l'anno 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 20 milioni di euro per l'anno 2020, di 20 milioni di euro per l'anno 2021 e 20 milioni di euro per l'anno 2022 ».

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020, a 15 milioni di euro per l'anno 2021 e a 20 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come « reddito di cittadinanza » di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno 2020, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio 2020, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.

30. 0146. Guidesi, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Pettazzi, Piastra, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

ART. 31.

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

3-bis. Per far fronte alle esigenze di direzione e coordinamento delle attività doganali connesse alla gestione dell'emergenza COVID-19, in relazione alle risorse autorizzate e disponibili per facoltà assunzionali, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli assume, entro il 31 maggio 2020, 80 unità di personale da immettere nei ruoli del personale dirigente, attingendo, con priorità e secondo l'ordine di merito, dai candidati risultati già idonei a tutte le prove di concorso nell'ambito della procedura concorsuale a 69 posti di dirigente di seconda fascia, indetta con bando della medesima Agenzia n. 146312 del 16 dicembre 2011. I candidati neoassunti sono immessi immediatamente in servizio e nelle funzioni dirigenziali in deroga alle previsioni normative e del bando di concorso relative allo svolgimento dei corsi di formazione e del periodo di prova.

31. 2. Melilli, Ferri, Buratti, Topo, Pezzopane.

Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:

Art. 31-bis.

(Canone di locazione di immobili ad uso commerciale)

1. Al fine di agevolare gli accordi per la riduzione consensuale tra le parti del canone di locazione di immobili ad uso commerciale a causa dell'emergenza COVID-19, a partire dal 1° luglio 2020, l'Agenzia delle entrate consente, tramite la procedura telematica, di comunicare l'eventuale variazione del canone annuale originariamente pattuito per l'anno 2020.

2. Alla comunicazione di cui al comma 1 dovrà essere allegata una fotocopia della proposta effettuata in carta semplice dal locatore e dell'accettazione da parte dei locatari.

3. Ai locatori che consentiranno alla riduzione del canone di locazione per immobili ad uso commerciale sarà riconosciuto un credito di imposta pari al 50 per cento della riduzione effettuata per un importo massimo di 3.000 euro.

4. Il beneficio di cui al comma 3 sarà riconosciuto solo ai locatori che effettuano una riduzione del canone annuo relativo al 2020 di almeno il 30 per cento.

31. 05. Berardini, Rizzone, Torto, Sut, De Girolamo.

ART. 32.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: a pazienti COVID aggiungere le seguenti: proporzionato agli impegni assunti e sulla base di una valutazione dei requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi.

32. 1. Ianaro.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. La remunerazione per la specifica funzione assistenziale di cui al comma 1 è riconosciuta, con le modalità previste al comma 2 e limitatamente al periodo dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, anche ai presidi ospedalieri a gestione diretta, alle aziende ospedaliere, agli IRCSS e alle aziende ospedaliere universitarie integrate con il Servizio sanitario nazionale, per i maggiori costi resi necessari all'allestimento dei reparti, alla gestione dell'emergenza COVID-19 e all'incremento tariffario per le prestazioni rese ai pazienti COVID, compatibilmente con il fabbisogno sanitario riconosciuto per l'anno 2020.

32. 2. Carnevali, Siani, Rizzo Nervo, Pini, Schirò, Pezzopane.

Al comma 2 dopo le parole: le province autonome di Trento e Bolzano aggiungere le seguenti: previa verifica della documentata impossibilità di assicurare le mede-

sime funzioni assistenziali nelle strutture pubbliche del proprio territorio.

32. 7. Provenza.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis L'incremento tariffario di cui al comma 1 è destinato esclusivamente a remunerare le prestazioni straordinarie e gli aumenti stipendiali del personale dipendente impegnato nell'assistenza ai pazienti affetti da COVID-19 ovvero per l'assunzione dello stesso e per l'acquisto dei dispositivi medici necessari per gestire l'emergenza.

32. 5. Massimo Enrico Baroni.

Al comma 3, sostituire le parole: nel limite del 70 per cento *con le seguenti:* non inferiore al limite del 70 per cento.

32. 6. Gelmini, Giacomoni, Fiorini, Martino, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Giacometto, Porchietto, Barelli, Squeri, Polidori, Carrara, Della Frera.

Dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:

3-bis. Per far fronte all'emergenza epidemiologica COVID-19, limitatamente al periodo dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020, anche in deroga al limite di spesa di cui all'articolo 45, comma 1-ter, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, e in deroga all'articolo 8-sexies, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, le regioni, ivi comprese quelle in piano di rientro, e le province autonome di Trento e Bolzano possono riconoscere alle strutture inserite nei piani adottati in attuazione dell'articolo 3, comma 1, lettera b), della legge 24 aprile 2020, n. 27, la remunerazione di una specifica funzione assistenziale per i maggiori costi correlati all'allestimento dei reparti e alla gestione dell'emergenza COVID-19 secondo le di-

sposizioni dei predetti piani e un incremento tariffario per le attività rese a pazienti COVID-19. Il riconoscimento avviene in sede di rinegoziazione per l'anno 2020 degli accordi e dei contratti di cui all'articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, per le finalità emergenziali previste dai predetti piani.

3-ter. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, disciplinano le modalità di determinazione della specifica funzione assistenziale e l'incremento tariffario di cui al comma 1 in modo da garantire la compatibilità con il finanziamento del Servizio sanitario nazionale per l'anno 2020 e con le risorse previste per l'attuazione dell'articolo 3, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.

3-quater. Nella vigenza dell'accordo rinegoziato ai sensi del comma 3-bis, gli enti del Servizio sanitario nazionale corrispondono agli erogatori privati, a titolo di acconto e salvo conguaglio a seguito di apposita rendicontazione dei costi da parte degli erogatori privati, un corrispettivo, su base mensile, per le prestazioni rese ai sensi del presente articolo, fino ad un massimo del 90 per cento del dodicesimo corrisposto o comunque dovuto per l'anno 2020.

32. 13. Melilli, Pezzopane.

Dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:

3-bis. Al fine di efficientare l'assistenza territoriale in relazione all'emergenza COVID-19 e ridurre gli accessi ai pronto soccorso e alle strutture ospedaliere, nell'ambito delle Unità speciali di continuità assistenziale di cui all'articolo 4-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano individuano ambulatori dedicati ai pazienti sospetti o affetti da COVID-19 che non necessitano di ospedalizzazione.

3-ter. Gli ambulatori di cui al comma 3-bis sono gestiti dai medici di medicina generale e dai medici di continuità assistenziale Unità speciali di continuità assistenziale e sono distinti dagli ambulatori ai quali accedono i pazienti che non siano affetti da COVID-19 o sospetti.

32. 15. Nappi.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis. Il riconoscimento delle funzioni assistenziali di cui al comma 3 è consentito a condizione che gli erogatori interessati non sospendano le attività di cura ordinarie già presenti negli accordi e nei contratti di cui di cui all'articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502. In ogni caso la remunerazione tiene conto dell'eventuale sospensione delle attività di cui al precedente periodo nonché della riprogrammazione e riconversione delle ordinarie attività assistenziali.

32. 16. Provenza.

Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:

Art. 32-bis.

(Detraibilità integrale dell'IVA per gli acquisti di veicoli)

1. La lettera c) del primo comma dell'articolo 19-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è abrogata.

32. 02. Benigni, Pedrazzini, Gagliardi, Silli, Sorte.

Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:

Art. 32-bis.

(Abolizione superbollo)

1. Il comma 21 dell'articolo 23 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, come modificato dall'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è abrogato; è altresì abrogato l'articolo 16, comma 15-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201.

32. 03. Benigni, Pedrazzini, Gagliardi, Silli, Sorte.

Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:

Art. 32-bis.

(Misure urgenti per distribuzione dei medicinali)

1. In considerazione della situazione di emergenza da COVID-19 e fino alla conclusione dell'emergenza stessa, per contenere gli accessi alle strutture ospedaliere, le regioni e le province autonome, senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica, distribuiscono attraverso la modalità di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, i medicinali ordinariamente distribuiti secondo le modalità di cui alle lettere b) e c) del citato articolo 8, secondo condizioni, modalità di remunerazione e criteri stabiliti nei vigenti accordi convenzionali locali stipulati con le organizzazioni maggiormente rappresentative delle farmacie.

32. 07. Mandelli, Sacconi Jotti, Giacomoni, Martino, Gelmini, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Giacometto, Porcietto, Barelli, Fiorini, Squeri, Polidori, Carrara, Della Frera.

Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:

Art. 32-bis.

(Disposizioni INAIL)

1. Al comma 2 dell'articolo 42 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « In considerazione dell'emergenza sanitaria in atto, la certificazione di infezione da coronavirus da parte dell'INAIL è volta a consentire la sollecita erogazione delle prestazioni non comporta attribuzione di responsabilità civile e penale a carico del datore di lavoro, salvo che sia dimostrato che l'infezione derivi dall'inadempimento del datore di lavoro al rispetto degli obblighi di sicurezza ».

32. 016. Murelli, Durigon, Cecchetti, Cafaratto, Caparvi, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni, Bitonci, Gusmeroli, Centemero, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Andreuzza, Guidesi, Binelli, Colla, Dara, Galli, Pettazzi, Piastra, Fogliani.

Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:

Art. 32-bis.

(Disposizioni urgenti per gli enti locali)

1. Per l'anno 2020, il termine di cui all'articolo 1, comma 56, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativo agli interventi di cui al comma 51 del medesimo articolo, è prorogato di sei mesi.

2. Per l'anno 2020, i termini per l'assegnazione dei contributi e per l'affidamento, l'avvio, l'avanzamento o il collaudo dei lavori, di cui all'articolo 1, commi da 853 a 859, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono prorogati di quattro mesi.

3. Per l'anno 2020, i termini in materia di esecuzione dei lavori di cui all'articolo 30, comma 14-ter, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, sono prorogati di sei mesi.

4. All'articolo 65, comma 2, del decreto legislativo 13 dicembre 2017, n. 217, le parole: « 30 giugno 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 gennaio 2021 ».

5. L'entrata in vigore del metodo tariffario rifiuti di cui alla deliberazione Arera n. 443 del 31 ottobre 2019 è prorogata al 30 aprile 2021.

6. Per l'anno 2020, il termine per la ratifica di cui all'articolo 42, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è prorogato a centoventi giorni.

7. Per l'anno 2020, è fatta concessione ai sindaci la facoltà di ampliare gli spazi per l'occupazione di suolo pubblico per le attività di ristorazione, in deroga alle normative vigenti ed ai pareri delle soprintendenze.

32. 011. Ciaburro, Caretta, Osnato, Zucconi, Bignami, Acquaroli, Baldini, Pezzopane.

Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:

Art. 32-bis.

(Misure di emergenza per il settore del trasporto pubblico di persone)

1. Al fine di contenere gli effetti negativi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e delle misure di contrasto alla diffusione del virus sui gestori di servizi di trasporto pubblico locale e regionale e di trasporto scolastico, non possono essere applicate dai committenti dei predetti servizi, anche laddove negozialmente previste, sanzioni e penali in ragione delle minori corse effettuate e delle minori percorrenze realizzate a decorrere dal 23 febbraio 2020.

2. Per compensare le decurtazioni di corrispettivo, negozialmente previste ed eventualmente applicate dai committenti ai gestori di servizi di trasporto pubblico locale e regionale e di trasporto scolastico per minori percorrenze, ai medesimi gestori è attribuita la facoltà di ottenere ristoro dei costi fissi ugualmente sostenuti per il mantenimento del servizio, a valere sulle risorse del fondo di cui al comma 3 e con le modalità definite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con

proprio provvedimento, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3. Per il fine di cui al comma 2, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un apposito fondo da ripartire con una dotazione iniziale di 600 milioni di euro per l'anno 2020.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2, pari a 600 milioni per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

32. 014. Maccanti, Saltamartini, Capitano, Cecchetti, Donina, Giacometti, Rixi, Tombolato, Zordan, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Guidesi, Pettazzi, Piastra.

Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:

Art. 32-bis.

(Misure a favore di imprese operanti nel settore del trasporto merci e della logistica)

1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, nonché per garantire maggiori condizioni di sicurezza agli addetti nei settori della logistica, distribuzione, rifornimento carburanti e trasporto merci in conto terzi, è riconosciuto un contributo in favore delle imprese di cui al comma 2 per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale (DPI). A tal fine è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un apposito fondo con la dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2020. Le agevolazioni consistono nel riconoscimento di un contributo, fino ad esaurimento delle risorse di cui al primo periodo, nella misura indicata nel decreto di cui al comma 3 e comunque non superiore al 50 per cento delle spese effettivamente sostenute.

2. Il contributo di cui al comma 1 è riconosciuto alle imprese operanti nei seguenti settori:

a) trasporto ferroviario di merci (codice ATECO: 49.20.00);

b) trasporto di merci su strada (codice ATECO: 49.41.00);

c) trasporto marittimo e costiero di merci (codice ATECO: 50.20.00); *d)* trasporto di merci per vie d'acqua interne (codice ATECO: 50.40.00);

e) trasporto aereo di merci (codice ATECO: 51.21.00);

f) magazzinaggio e custodia (codice ATECO: 52.1);

g) attività di supporto ai trasporti (codice ATECO: 52.2);

h) attività postali con obbligo di servizio universale (codice ATECO: 53.10.00);

i) altre attività postali e di corriere senza obbligo di servizio universale (codice ATECO: 53.20.00);

l) commercio al dettaglio di carburante (codice ATECO: 47.30.00);

3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, viene determinata l'entità massima del contributo riconoscibile e sono disciplinate le modalità di presentazione delle domande di contributo e di erogazione dello stesso.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

5. In deroga alle norme previste dal regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2006, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 maggio 2020 non trovano applicazione le disposizioni in materia di periodi di guida e di riposo di cui all'articolo 174 del codice della strada di

cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente agli autoveicoli adibiti al trasporto di cose.

32. 015. Rixi, Maccanti, Capitanio, Cecchetti, Donina, Giacometti, Tombolato, Zordan, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Guidesi, Pettazzi, Piastra.

Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:

Art. 32-bis.

(Fondo speciale a favore della provincia di Bergamo)

1. Al fine di garantire misure di sostegno per far fronte alle spese funebri sostenute in dipendenza della morte di persona a causa della pandemia da COVID-19 e, per far fronte ai costi di cremazione in dipendenza della morte di persone a causa della pandemia da COVID-19 nella provincia di Bergamo, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo, con una dotazione di 40 milioni di euro per l'anno 2020, per contributi a fondo perduto e secondo modalità compatibili con la normativa europea.

2. La concessione della garanzia di cui al comma 1 è individuata dai dati risultanti dagli elenchi trasmessi e convalidati dalle Aziende sanitarie locali, dall'assessorato regionale alla sanità ovvero dal Dipartimento della protezione civile competente per territorio, identificando quale causa terminale del decesso la patologia COVID-19.

3. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità per l'erogazione dei fondi di cui al comma 1.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, quantificati in 40 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corri-

spondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

32. 020. Frassini, Belotti, Invernizzi, Ribolla.

ART. 33

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Qualora nelle procedure di rinnovo elettorale di cui al comma 1 l'elettorato attivo e passivo sia costituito dagli esercenti le professioni sanitarie di cui alla legge 11 gennaio 2018, n. 3, la sospensione delle procedure elettorali per il rinnovo degli organi di amministrazione e controllo degli enti e organismi indicati al comma 1, incluse le procedure elettorali per il rinnovo degli organi degli enti di previdenza delle professioni sanitarie di cui alla medesima legge n. 3 del 2018, nonché l'annullamento delle procedure elettorali già in corso, opera di diritto.

33. 3. Massimo Enrico Baroni, Baldino, Alaimo, Berti, Bilotti, Brescia, Maurizio Cattoi, Corneli, D'Ambrosio, Sabrina De Carlo, Dieni, Forciniti, Macina, Parisse, Suriano, Francesco Silvestri, Elisa Tripodi.

Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente

Art. 33-bis.

1. All'articolo 88-bis, comma 8, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo le parole: « scuola secondaria di primo e secondo grado » sono aggiunte le seguenti: « nonché l'Università ».

33. 02. Marino.

Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

Art. 33-bis.

(Proroga premio ai lavoratori dipendenti)

1. All'articolo 63 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: « per il mese di marzo » sono aggiunte le seguenti: « e per il mese di aprile »;

b) al comma 2, dopo le parole: « nel mese di aprile » sono aggiunte le seguenti: « e nel mese di maggio 2020 ».

33. 03. Marino.

Dopo l'articolo 33, inserire il seguente;

Art. 33-bis.

(Proroga dei termini di cui all'articolo 30, comma 14-ter, decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34)

1. All'articolo 125, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: « comma 14-bis » sono sostituite dalle seguenti: « commi 14-bis e 14-ter ».

33. 05. Pastorino.

Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

Art. 33-bis.

(Modifiche all'articolo 107 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27)

1. All'articolo 107 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

1-bis. Per le legioni, il termine di approvazione del bilancio consolidato 2019 degli enti destinatari delle disposi-

zioni del titolo primo del decreto legislativo n. 118 del 2011 è rinviato al 30 novembre 2020.

33. 07. Garavaglia, Comaroli, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Pateroster, Tarantino.

Dopo l'articolo 33, inserire il seguente:

Art. 33-bis.

(Salvaguardia degli equilibri dei bilanci delle regioni e delle autonomie speciali)

1. Al fine di monitorare gli effetti dell'emergenza COVID-19 con riferimento alla tenuta delle entrate delle regioni e delle province autonome rispetto ai fabbisogni di spesa, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, è istituito un tavolo tecnico presso il Ministero dell'economia e delle finanze, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, presieduto dal Ragioniere generale dello Stato o da un suo delegato, composto da tre rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze e da tre rappresentanti della Conferenza delle regioni e province autonome. Il tavolo esamina le conseguenze connesse all'emergenza COVID-19, con riferimento alla possibile perdita di gettito relativa alle entrate regionali con l'obiettivo della salvaguardia degli equilibri dei bilanci stessi.

33. 09. Garavaglia, Comaroli, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Pateroster, Tarantino.

ART. 34.

Al comma 1, dopo le parole: trattamento pensionistico aggiungere le seguenti: di anzianità o di vecchiaia.

Conseguentemente dopo il comma 1, aggiungere il seguente: 1-bis. Le indennità di cui agli articoli 27, 28, 29, 30, 38 e 44 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono cumulabili con la pensione e l'assegno ordinario di invalidità di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222.

34. 7. Locatelli, Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Sutto, Tiramani, Ziello, Cavandoli, Covolo, Dara, Piastra, Alessandro Pagano.

Al comma 1, dopo le parole: trattamento pensionistico aggiungere le seguenti: , ad eccezione della pensione di invalidità.

34. 10. Colletti, Papiro.

Al comma 1, sopprimere le parole: e iscritti in via esclusiva.

* **34. 3.** Serracchiani, Carla Cantone, Gribaudo, Lepri, Mura, Viscomi, Pezzopane.

Al comma 1, sopprimere le parole: e iscritti in via esclusiva.

* **34. 4.** Spena.

Al comma 1, sopprimere le parole: e iscritti in via esclusiva.

* **34. 5.** Conte, Pastorino.

Al comma 1, sostituire le parole: iscritti in via esclusiva con le seguenti: non aver richiesto ad altro ente la medesima indennità.

34. 6. Bucalo, Osnato, Zucconi, Bignami, Acquaroli, Baldini, Ciaburro, Caretta.

Dopo l'articolo 34 aggiungere il seguente:

Art. 34-bis.

(Modifiche decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 in materia di lavoro)

1. All'articolo 19 del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 18 dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

« 6-bis. Le erogazioni del datore di lavoro ad integrazione del trattamento ordinario e dell'assegno ordinario previsti dal presente articolo fino a concorrenza della retribuzione percepita in servizio, in cumulo con le indennità stesse non sono computabili ai fini della determinazione della base imponibile per il calcolo dei contributi di previdenza e assistenza sociale di cui all'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153. La medesima non computabilità si applica alle erogazioni ad integrazione delle indennità di cui all'articolo 23, comma 1, del presente decreto ».

Conseguentemente, all'articolo 55 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, capoverso articolo 44-bis, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1:*

1) primo periodo, le parole: « fruito tramite » sono sostituite con le seguenti: « trasformato in »;

2) dopo il quarto periodo aggiungere il seguente: « In caso di crediti acquistati da società con le quali non sussiste un rapporto di controllo ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o che non sono controllate, anche indirettamente, dallo stesso soggetto, per valore nominale si intende il valore di acquisto del credito. »;

3) le parole: « data di efficacia », ovunque ricorrono, sono sostituite con le seguenti: « data di efficacia giuridica »;

4) alle lettere a) e b) la parola: « trasformabili » è sostituita con la seguente: « trasformate »;

b) *dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:*

« 1-bis. In caso di opzione per la tassazione di gruppo di cui all'articolo 117 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, da parte della società che cede i crediti di cui al comma 1, rilevano prioritariamente, se esistenti, le eccedenze del rendimento nozionale della società cedente e le perdite fiscali della stessa relative agli esercizi anteriori all'inizio della tassazione di gruppo; a seguire le perdite complessivamente riportate a nuovo dal soggetto controllante ai sensi dell'articolo 118 del medesimo testo unico. A decorrere dalla data di efficacia giuridica della cessione dei crediti, per il soggetto controllante non sono computabili in diminuzione dei redditi imponibili le perdite di cui all'articolo 118 del testo unico delle imposte sui redditi, relative alle attività per imposte anticipate complessivamente trasformate in credito d'imposta ai sensi del presente articolo.

1-ter. In caso di opzione per la trasparenza fiscale di cui all'articolo 115 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, se la cessione dei crediti di cui al comma 1 è effettuata dalla società partecipata, rilevano, prioritariamente, se esistenti, le eccedenze di rendimento nozionale e le perdite fiscali relative agli esercizi anteriori all'inizio della trasparenza della società partecipata congiuntamente a quelle non attribuite ai soci ai sensi dell'articolo 115, comma 3, del medesimo testo unico e, a seguire, le perdite fiscali attribuite ai soci partecipanti e non ancora computate in diminuzione dei loro redditi, avendo riguardo al valore dei crediti ceduti dalla società trasparente nella medesima proporzione di attribuzione delle perdite. A decorrere dalla data di efficacia giuridica della cessione dei crediti, per i soci partecipanti non sono computabili in diminuzione dei redditi imponibili le perdite di cui all'articolo 84 del testo unico delle imposte sui redditi, relative alle attività per imposte anticipate complessivamente trasformate in credito d'imposta ai sensi del presente

articolo e non sono deducibili né fruibili tramite credito d'imposta le eccedenze del rendimento nozionale rispetto al reddito complessivo di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, relative alle attività per imposte anticipate complessivamente trasformate in credito d'imposta ai sensi del presente articolo »;

c) *al comma 2 le parole:* « Essi possono essere utilizzati » *sono sostituite con le seguenti:* « A decorrere dalla data di efficacia giuridica della cessione essi possono essere utilizzati »;

d) *al comma 3:*

1) secondo periodo, dopo le parole: « deve essere esercitata » sono aggiunte le seguenti: « tramite la comunicazione di cui al punto 1 del Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 22 luglio 2016 ».

2) l'ultimo periodo è sostituito con il seguente: « Ai fini dell'applicazione del citato articolo 11 del decreto-legge n. 59 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 119 del 2016, nell'ammontare delle attività per imposte anticipate sono comprese anche le attività per imposte anticipate trasformate in crediti d'imposta ai sensi del presente articolo ».

e) *al comma 6 è aggiunto, in fine, il seguente periodo:* « Le disposizioni del presente articolo, inoltre, possono essere applicate una sola volta con riferimento alla cessione dei medesimi crediti ».

34. 08. D'Ettore, Martino, Giacomoni, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Giacometto, Porchietto, Fiorini, Squeri, Polidori, Carrara, Della Frera, Barelli.

Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:

Art. 34-bis.

(Ulteriore incremento dotazione Fondo di solidarietà per il settore aereo)

1. All'articolo 94 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, la parola « 200 » è sostituita con la seguente « 400 »;

b) al comma 2, la parola « 200 » è sostituita con la seguente « 400 »;

c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 400 milioni per l'anno 2020 si provvede:

a) quanto a 200 milioni ai sensi dell'articolo 126 del presente decreto;

b) quanto a 50 milioni per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo;

c) quanto a 100 milioni per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica (FISPE), di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

d) quanto a 50 milioni per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 ».

34. 010. Spadoni, Scagliusi, Barbuto, Luciano Cantone, Carinelli, Chiazzese, De Girolamo, De Lorenzis, Ficara, Grippa, Marino, Raffa, Paolo Nicolò Romano, Serritella, Spessotto, Termini, Galizia.

ART. 35.

Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.

(Estensione platea beneficiari del credito d'imposta per botteghe e negozi)

1. Il comma 1 dell'articolo 65 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è sostituito dai seguenti:

« 1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni, è riconosciuto, per l'anno 2020, un credito d'imposta nella misura del 60 per cento dell'ammontare del canone di locazione corrisposto, relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nelle categorie catastali A/10, C/1, C/3 C/4, D/2, D/3, D/6 e D/8 utilizzati per lo svolgimento delle attività oggetto dei provvedimenti restrittivi di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020. Nel caso di affitto dei predetti immobili mediante affitto di aziende il cui valore complessivo sia prevalentemente costituito dal valore normale dei medesimi immobili, il credito d'imposta di cui al periodo precedente spetta nella misura del 60 per cento dell'ammontare complessivo del canone di affitto di azienda.

1-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, nel limite massimo pari a 500 milioni di euro, per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 44, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, come rifinanziato dal comma 3 dell'articolo 18 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

1-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto-legge, sono definite le modalità di riparto del

Fondo, di cui al comma 1-*bis*, anche al fine di assicurare il rispetto del limite massimo di spesa ».

35. 02. Gallinella, Grimaldi, Cancelleri, Caso, Currò, Giuliadori, Maglione, Maniero, Martinciglio, Migliorino, Radduzzi, Ruggiero, Ruocco, Zanichelli.

Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

Art. 35-*bis*.

(Proroga dell'avvio dell'obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi e della lotteria degli scontrini)

1. All'articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « 1° gennaio 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « 1° gennaio 2021 »;

b) al comma 6-*ter*, terzo periodo, le parole: « 1° gennaio 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « 1° gennaio 2021 »;

c) al comma 6-*quater*, le parole: « 1° luglio 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « 1° luglio 2021 »;

d) al comma 6-*quinqües*, primo periodo, le parole: « Negli anni 2019 e 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « Negli anni 2019, 2020 e 2021 »;

e) al comma 6-*quinqües*, ultimo periodo, le parole: « per l'anno 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « per gli anni 2020 e 2021 ».

2. Al comma 4 dell'articolo 32, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, in legge 19 dicembre 2019 n. 157, le parole: « 30 giugno 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2020 ».

3. Al primo periodo del comma 540 dell'articolo 1, della legge 11 dicembre

2016, n. 232, le parole: « 1° luglio 2020 » sono sostituite con le seguenti: « 1° gennaio 2021 ».

*** 35. 09.** Giacomoni, Cattaneo, Porcietto, Martino, Baratto, Giacometto, Angelucci, Barelli, Fiorini, Squeri, Polidori, Carrara, Della Frera, Pezzopane.

Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

Art. 35-*bis*.

(Proroga dell'avvio dell'obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi e della lotteria degli scontrini)

1. All'articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « 1° gennaio 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « 1° gennaio 2021 »;

b) al comma 6-*ter*, terzo periodo, le parole: « 1° gennaio 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « 1° gennaio 2021 »;

c) al comma 6-*quater*, le parole: « 1° luglio 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « 1° luglio 2021 »;

d) al comma 6-*quinqües*, primo periodo, le parole: « Negli anni 2019 e 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « Negli anni 2019, 2020 e 2021 »;

e) al comma 6-*quinqües*, ultimo periodo, le parole: « per l'anno 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « per gli anni 2020 e 2021 ».

2. Al comma 4 dell'articolo 32, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, in legge 19 dicembre 2019 n. 157, le parole: « 30 giugno 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2020 ».

3. Al primo periodo del comma 540 dell'articolo 1, della legge 11 dicembre

2016, n. 232, le parole: « 1° luglio 2020 » sono sostituite con le seguenti: « 1° gennaio 2021 ».

* **35. 033.** Gebhard, Plangger, Schullian, Emanuela Rossini.

Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.

(Proroga dell'avvio dell'obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi e della lotteria degli scontrini)

1. All'articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « 1° gennaio 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « 1° gennaio 2021 »;

b) al comma 6-ter, terzo periodo, le parole: « 1° gennaio 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « 1° gennaio 2021 »;

c) al comma 6-quater, le parole: « 1° luglio 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « 1° luglio 2021 »;

d) al comma 6-quinquies, primo periodo, le parole: « Negli anni 2019 e 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « Negli anni 2019, 2020 e 2021 »;

e) al comma 6-quinquies, ultimo periodo, le parole: « per l'anno 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « per gli anni 2020 e 2021 ».

2. Al comma 4 dell'articolo 32, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, in legge 19 dicembre 2019 n. 157, le parole: « 30 giugno 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2020 ».

3. Al primo periodo del comma 540 dell'articolo 1, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: « 1° luglio 2020 » sono sostituite con le seguenti: « 1° gennaio 2021 ».

* **35. 053.** Migliorino, Scanu.

Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.

(Proroga dell'avvio dell'obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi e della lotteria degli scontrini)

1. All'articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « 1° gennaio 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « 1° gennaio 2021 »;

b) al comma 6-ter, terzo periodo, le parole: « 1° gennaio 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « 1° gennaio 2021 »;

c) al comma 6-quater, le parole: « 1° luglio 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « 1° luglio 2021 »;

d) al comma 6-quinquies, primo periodo, le parole: « Negli anni 2019 e 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « Negli anni 2019, 2020 e 2021 »;

e) al comma 6-quinquies, ultimo periodo, le parole: « per l'anno 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « per gli anni 2020 e 2021 ».

2. Al comma 4 dell'articolo 32, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, in legge 19 dicembre 2019 n. 157, le parole: « 30 giugno 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2020 ».

3. Al primo periodo del comma 540 dell'articolo 1, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: « 1° luglio 2020 » sono sostituite con le seguenti: « 1° gennaio 2021 ».

* **35. 059.** Fassina, Pastorino.

Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.

(Proroga maggiore detrazione per riqualificazione energetica, ristrutturazione edilizia, bonus verde e bonus facciate)

1. Al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 14:

1) ai commi 1 e 2, lettera b), le parole: « 31 dicembre 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2021 »;

2) al comma 2, lettera b-bis), primo periodo, le parole: « sostenute dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « sostenute dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2021 »;

3) al comma 2-bis, le parole: « sostenute nell'anno 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « sostenute nell'anno 2020 e 2021 » e le parole: « 30.000 euro » sono sostituite dalle seguenti: « 30.000 euro per ciascun anno »;

b) all'articolo 16:

1) al comma 1, le parole: « 31 dicembre 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2021 »;

2) al comma 2:

a) primo periodo, le parole: « anno 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « anno 2020 e nell'anno 2021 »;

b) secondo periodo, le parole: « 10.000 euro » sono sostituite dalle seguenti: « 10.000 euro annue », e le parole: « per gli interventi effettuati nell'anno 2019 ovvero per quelli iniziati nel medesimo anno e proseguiti nel 2020, al netto delle spese sostenute nell'anno 2019 per le quali si è fruito della detrazione. » sono sostituite dalle seguenti: « per gli interventi effettuati nell'anno 2019 e nel 2020 ovvero per quelli iniziati nei medesimi anni e proseguiti, nel 2020 e nel 2021, al netto delle spese sostenute nell'anno 2019 e nell'anno 2020 per le quali si è fruito della detrazione. ».

2. Al comma 12 dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: « Per l'anno 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « Per gli anni 2020 e 2021 » e le parole: « 5.000 euro » sono sostituite dalle seguenti: « 5.000 euro annue ».

3. Al comma 219 dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: « nell'anno 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « negli anni 2020 e 2021 ».

**** 35. 010.** Giacometto, Giacomoni, Cattaneo, Porchietto, Martino, Baratto, Angelucci, Barelli, Fiorini, Squeri, Polidori, Carrara, Della Frera.

Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.

(Proroga maggiore detrazione per riqualificazione energetica, ristrutturazione edilizia, bonus verde e bonus facciate)

1. Al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 14:

1) ai commi 1 e 2, lettera b), le parole: « 31 dicembre 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2021 »;

2) al comma 2, lettera b-bis), primo periodo, le parole: « sostenute dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « sostenute dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2021 »;

3) al comma 2-bis, le parole: « sostenute nell'anno 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « sostenute nell'anno 2020 e 2021 » e le parole: « 30.000 euro » sono sostituite dalle seguenti: « 30.000 euro per ciascun anno »;

b) all'articolo 16:

1) al comma 1, le parole: « 31 dicembre 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2021 »;

2) al comma 2:

a) primo periodo, le parole: « anno 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « anno 2020 e nell'anno 2021 »;

b) secondo periodo, le parole: « 10.000 euro » sono sostituite dalle seguenti: « 10.000 euro annue », e le parole: « per gli interventi effettuati nell'anno 2019 ovvero per quelli iniziati nel medesimo anno e proseguiti nel 2020, al netto delle spese sostenute nell'anno 2019 per le quali si è fruito della detrazione. » sono sostituite dalle seguenti: « per gli interventi effettuati nell'anno 2019 e nel 2020 ovvero per quelli iniziati nei medesimi anni e proseguiti, nel 2020 e nel 2021, al netto delle spese sostenute nell'anno 2019 e nell'anno 2020 per le quali si è fruito della detrazione. ».

2. Al comma 12 dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: « Per l'anno 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « Per gli anni 2020 e 2021 » e le parole: « 5.000 euro » sono sostituite dalle seguenti: « 5.000 euro annue ».

3. Al comma 219 dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: « nell'anno 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « negli anni 2020 e 2021 ».

**** 35. 034.** Gebhard, Plangger, Schullian, Emanuela Rossini.

Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.

(Credito d'imposta per immobili strumentali all'attività)

1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione è riconosciuto, per l'anno 2020, un credito d'imposta nella misura del 60 per cento della spesa sostenuta per il canone di locazione, relativo al periodo dal 1°

aprile 2020 al 30 giugno 2020, di immobili strumentali all'esercizio dell'attività.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 spetta agli esercenti che, in relazione ai mesi di aprile, maggio e giugno 2020 hanno subito una diminuzione di fatturato e di corrispettivi di almeno il 33 per cento rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta.

3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante il testo unico delle imposte sui redditi ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

*** 35. 012.** Martino, Porchietto, Giacommetto, Giacomoni, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Barelli, Fiorini, Squeri, Polidori, Carrara, Della Frera.

Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.

(Credito d'imposta per immobili strumentali all'attività)

1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione è riconosciuto, per l'anno 2020, un credito d'imposta nella misura del 60 per cento della spesa sostenuta per il canone di locazione, relativo al periodo dal 1° aprile 2020 al 30 giugno 2020, di immobili strumentali all'esercizio dell'attività.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 spetta agli esercenti che, in relazione ai mesi di aprile, maggio e giugno 2020 hanno subito una diminuzione di fatturato

e di corrispettivi di almeno il 33 per cento rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta.

3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante il testo unico delle imposte sui redditi ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

* **35. 036.** Gebhard, Plangger, Schullian, Emanuela Rossini.

Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.

(Credito d'imposta per immobili strumentali all'attività)

1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione è riconosciuto, per l'anno 2020, un credito d'imposta nella misura del 60 per cento della spesa sostenuta per il canone di locazione, relativo al periodo dal 1° aprile 2020 al 30 giugno 2020, di immobili strumentali all'esercizio dell'attività.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 spetta agli esercenti che, in relazione ai mesi di aprile, maggio e giugno 2020 hanno subito una diminuzione di fatturato e di corrispettivi di almeno il 33 per cento rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta.

3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli

articoli 61 e 109 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante il testo unico delle imposte sui redditi ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

* **35. 067.** Trancassini, Lollobrigida, Osnato, Zucconi, Bignami, Baldini.

Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.

(Modifica al trattamento fiscale dei canoni di affitto non riscossi)

1. Al comma 1 dell'articolo 26, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: « ad uso abitativo » sono soppresse.

2. Ferme restando le condizioni di cui al comma 1 dell'articolo 26, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non concorrono a formare il reddito i canoni non riscossi di locazione di immobili non ad uso abitativo relativi ai mesi successivi al mese di gennaio 2020.

** **35. 013.** Giacometto, Martino, Porcietto, Giacomoni, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Barelli, Fiorini, Squeri, Polidori, Carrara, Della Frera.

Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.

(Modifica al trattamento fiscale dei canoni di affitto non riscossi)

1. Al comma 1 dell'articolo 26, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: « ad uso abitativo » sono soppresse.

2. Ferme restando le condizioni di cui al comma 1 dell'articolo 26, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicem-

bre 1986, n. 917, non concorrono a formare il reddito i canoni non riscossi di locazione di immobili non ad uso abitativo relativi ai mesi successivi al mese di gennaio 2020.

**** 35. 030.** Gebhard, Plangger, Schullian, Emanuela Rossini.

Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.

(Modifica al trattamento fiscale dei canoni di affitto non riscossi)

1. Al comma 1 dell'articolo 26, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: « ad uso abitativo » sono soppresse.

2. Ferme restando le condizioni di cui al comma 1 dell'articolo 26, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non concorrono a formare il reddito i canoni non riscossi di locazione di immobili non ad uso abitativo relativi ai mesi successivi al mese di gennaio 2020.

**** 35. 092.** Moretto.

Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.

(Istituzione fondo trasporto persone settore turistico)

1. Al fine di sostenere le imprese operanti nel settore trasporto persone turistico, fortemente colpito dallo stato emergenziale in corso, è riconosciuto un contributo, *una tantum* e a fondo perduto in conto capitale, per l'anno in corso, pari al 30 per cento del fatturato dichiarato nell'ultimo bilancio depositato o nell'ultima dichiarazione dei redditi presentata.

2. Per il fine di cui al comma 1, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un

apposito fondo da ripartire con una dotazione iniziale di 100 milioni di euro per l'anno 2020.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo pari a 100 milioni per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

*** 35. 019.** De Toma, Rachele Silvestri, Giannone.

Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.

(Istituzione fondo trasporto persone settore turistico)

1. Al fine di sostenere le imprese operanti nel settore trasporto persone turistico, fortemente colpito dallo stato emergenziale in corso, è riconosciuto un contributo, *una tantum* e a fondo perduto in conto capitale, per l'anno in corso, pari al 30 per cento del fatturato dichiarato nell'ultimo bilancio depositato o nell'ultima dichiarazione dei redditi presentata.

2. Per il fine di cui al comma 1, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un apposito fondo da ripartire con una dotazione iniziale di 100 milioni di euro per l'anno 2020.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo pari a 100 milioni per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

*** 35. 079.** Rizzetto, Zucconi, Osnato, Bignami, Acquaroli, Baldini.

Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.

(Proroga dell'applicazione delle misure di garanzia per i debiti commerciali)

1. Al comma 859 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: « A partire dall'anno 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « A partire dall'anno 2022 ».

2. Al comma 868 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: « A partire dall'anno 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « A partire dall'anno 2022 ».

35. 031. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.

Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.

(Sospensione pagamenti dovuti alla Siae nonché del Canone speciale Rai per le imprese del settore turistico ed alberghiero)

1. Per il periodo intercorrente tra il 9 marzo 2020 e il 31 dicembre 2020 è prevista la sospensione dei pagamenti dei diritti di sfruttamento economico e dei relativi abbonamenti nei confronti della Siae, nonché del Canone speciale Rai per le imprese del settore turistico ed alberghiero.

2. Il pagamento potrà essere effettuato a partire dal 1° gennaio 2021 anche mediante rateizzazione mensile fino a un massimo di 5 rate.

35. 037. Pentangelo.

Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.

(Credito di imposta per i crediti inesigibili derivanti dalla crisi economica conseguente alla diffusione dell'epidemia COVID-19)

1. A decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente

decreto-legge, in deroga alla disciplina vigente, e in virtù del perpetuarsi della crisi economica conseguente alla diffusione dell'epidemia COVID-19, qualora una società ceda a titolo oneroso, entro il 31 dicembre 2020, crediti pecuniari vantati nei confronti di debitori inadempienti a norma del comma 5, può trasformare in credito d'imposta le attività per imposte anticipate riferite ai seguenti componenti:

a) perdite fiscali non ancora computate in diminuzione del reddito imponibile ai sensi dell'articolo 84 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, alla data della cessione;

b) importo del rendimento nozionale eccedente il reddito complessivo netto di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, non ancora dedotto né fruito tramite credito d'imposta alla data della cessione.

2. Ai fini della determinazione delle perdite fiscali non si applicano i limiti di cui al secondo periodo del comma 1 dell'articolo 84 del predetto testo unico. Ai fini della trasformazione in credito d'imposta, i componenti di cui al presente comma possono essere considerati per un ammontare massimo non eccedente il 20 per cento del valore nominale dei crediti ceduti. Ai fini del presente articolo, i crediti ceduti possono essere considerati per un valore nominale massimo pari a 2 miliardi di euro, determinato tenendo conto di tutte le cessioni effettuate entro il 31 dicembre 2020 dalle società tra loro legate da rapporti di controllata ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile e dalle società controllate, anche indirettamente, dallo stesso soggetto.

3. Le attività per imposte anticipate riferibili ai componenti sopra indicati possono essere trasformate in credito d'imposta anche se non iscritte in bilancio. La trasformazione in credito d'imposta avviene alla data di efficacia della cessione

dei crediti. A decorrere dalla data di efficacia della cessione dei crediti, per il cedente:

a) non sono computabili in diminuzione dei redditi imponibili le perdite di cui all'articolo 84 del testo unico delle imposte sui redditi, relative alle attività per imposte anticipate complessivamente trasformabili in credito d'imposta ai sensi del presente articolo;

b) non sono deducibili né fruibili tramite credito d'imposta le eccedenze del rendimento nozionale rispetto al reddito complessivo di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, relative alle attività per imposte anticipate complessivamente trasformabili in credito d'imposta ai sensi del presente articolo.

4. I crediti d'imposta derivanti dalla trasformazione non sono produttivi di interessi. Essi possono essere utilizzati, senza limiti di importo, in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero possono essere ceduti secondo quanto previsto dall'articolo 43-bis o dall'articolo 43-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero possono essere chiesti a rimborso. I crediti d'imposta vanno indicati nella dichiarazione dei redditi e non concorrono alla formazione del reddito di impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive.

5. La trasformazione delle attività per imposte anticipate in crediti d'imposta è condizionata all'esercizio, da parte della società cedente, dell'opzione di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2016, n. 119. L'opzione, se non già esercitata, deve essere esercitata entro la chiusura dell'esercizio in corso alla data in cui ha effetto la cessione dei crediti; l'opzione ha efficacia a partire dall'esercizio successivo a quello in cui ha effetto la cessione. Ai fini dell'applicazione del citato articolo 11

del decreto-legge n. 59 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 119 del 2016, nell'ammontare delle attività per imposte anticipate sono comprese anche le attività per imposte anticipate trasformabili in crediti d'imposta ai sensi del presente articolo nonché i crediti d'imposta derivanti dalla trasformazione delle predette attività per imposte anticipate.

6. Per gli effetti del presente articolo, si ha inadempimento quando il mancato pagamento si protrae per oltre novanta giorni dalla data in cui era dovuto.

7. Agli oneri derivati dal presente si provvede ai sensi dell'articolo 43.

35. 039. Tartaglione, Giacomoni, Martino, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Giacommetto, Porchietto, Barelli, Fiorini, Squeri, Polidori, Carrara.

Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.

(Defiscalizzazione automatica prodotti beverage)

1. Per l'anno 2020, al fine di sostenere la ripresa economica delle aziende operanti nel del settore agro-alimentare e, in modo particolare, del comparto *beverage* è disposta la completa e automatica defiscalizzazione dei fatturati realizzati con attività di esportazione e importazione realizzata su tutto il territorio nazionale sino al termine della situazione di emergenza derivante dalla diffusione dell'epidemia COVID-19.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 valutati in 500 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come « Reddito di cittadinanza » di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti

dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.

3. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono disciplinati i criteri e le modalità attuative del presente articolo.

35. 041. Tartaglione, Giacomoni, Martino, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Giacommetto, Porchietto, Barelli, Fiorini, Squeri, Polidori, Carrara.

Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.

1. Il comma 484 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è sostituito con il seguente:

« 484. Fino al 30 novembre 2020, i procedimenti di riscossione coattiva dei canoni demaniali, anche ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e i procedimenti amministrativi per il rilascio, la sospensione, la revoca e la decadenza di concessioni demaniali marittime con finalità turistico ricreative, con esclusivo riferimento a quelle inerenti alla conduzione delle pertinenze demaniali, derivanti da contenzioso pendente alla data del 31 dicembre 2019 e connesso all'applicazione dei criteri per il calcolo dei canoni di cui all'articolo 03, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modifica-

zioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, come sostituito dall'articolo 1, comma 251, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono sospesi. Fino al 30 novembre 2020 sono altresì privi di effetto i provvedimenti già emessi a conclusione dei procedimenti amministrativi di cui al periodo precedente non ancora eseguiti, ovvero ancora impugnabili o nei cui confronti pende l'impugnazione ».

35. 043. Ripani, Giacomoni, Martino, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Giacommetto, Porchietto, Barelli, Fiorini, Squeri, Polidori, Carrara, Della Frera.

Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.

(Incremento del limite per l'apposizione del visto di conformità)

1. All'articolo 10, comma 1, lettera a), n. 7, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, le parole: « 5.000 euro » sono sostituite dalle seguenti: « 25.000 euro ».

35. 052. Scanu.

Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.

(Sospensione applicazione Indici sintetici di affidabilità fiscale per il periodo d'imposta 2020)

1. Al fine di fronteggiare le conseguenze economiche derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, con riferimento agli indici sintetici di affidabilità fiscale per gli esercenti attività di impresa, arti o professioni, di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020,

non trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 14 del citato articolo 9-bis.

* **35. 054.** Scanu.

Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.

(Sospensione applicazione Indici sintetici di affidabilità fiscale per il periodo d'imposta 2020)

1. Al fine di fronteggiare le conseguenze economiche derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, con riferimento agli indici sintetici di affidabilità fiscale per gli esercenti attività di impresa, arti o professioni, di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020, non trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 14 del citato articolo 9-bis.

* **35. 060.** Fassina, Pastorino.

Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.

(Sospensione applicazione Indici sintetici di affidabilità fiscale per il periodo d'imposta 2020)

1. Al fine di fronteggiare le conseguenze economiche derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, con riferimento agli indici sintetici di affidabilità fiscale per gli esercenti attività di impresa, arti o professioni, di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020, non trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 14 del citato articolo 9-bis.

* **35. 068.** Lollobrigida, Trancassini, Osnato, Zucconi, Bignami, Baldini.

Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.

(Cedolare secca sul reddito da locazione di immobili ad uso commerciale, produttivo e industriale)

1. Il canone di locazione relativo ai contratti stipulati negli anni 2020, 2021 e 2022, aventi ad oggetto unità immobiliari classificate nella categoria catastale C, D e A10 di superficie fino a 600 metri quadrati, escluse le pertinenze, e le relative pertinenze locate congiuntamente, può, in alternativa rispetto al regime ordinario vigente per la tassazione del reddito fondiario ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, essere assoggettato al regime della cedolare secca, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, con l'aliquota del 15 per cento qualora ai suddetti contratti sia applicata una riduzione del canone di locazione di almeno il 30 per cento rispetto all'anno 2019.

35. 065. Berardini, Rizzone, Torto, Sut, De Girolamo.

Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.

(Introduzione bonus per acquisto veicoli M1)

1. A chi acquista, anche in locazione finanziaria, un veicolo di categoria M1 immatricolato in Italia entro il 31 dicembre 2020, è riconosciuto:

a) un contributo di euro 2.000 in caso di rottamazione di un veicolo della medesima categoria omologato alle classi Euro 1, 2, 3 e 4;

b) un contributo di euro 1.000 in assenza di rottamazione.

2. Qualora il veicolo acquistato ai sensi del comma 1 ne abbia i requisiti, tale contributo è cumulabile con l'*ecobonus* di cui al comma 1031 dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

35. 066. Silvestroni, Osnato, Zucconi, Bignami, Baldini, Ciaburro, Caretta.

Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.

(Sospensione applicazione malus per acquisto veicoli M1)

1. A decorrere dal 1° luglio 2020 fino al 31 dicembre 2020, l'applicazione delle disposizioni di cui alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, commi da 1042 a 1047, è sospesa.

35. 072. Montaruli, Silvestroni, Osnato, Zucconi, Bignami, Baldini, Ciaburro, Caretta.

Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.

1. Al comma 4-bis dell'articolo 92 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: « e di trasporto scolastico » sono soppresse.

35. 085. Benamati, Topo, Pezzopane.

Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.

1. Le imprese produttrici di dispositivi medici, di protezione individuale e di prodotti per la sanificazione utilizzati per

l'emergenza da COVID-19 che donano tali dispositivi agli enti, alle strutture, alle forze dell'ordine e ai corpi volontari impegnati a fronteggiare l'emergenza, sono esonerate dal versamento dell'imposta sul valore aggiunto relative ai beni e alle materie prime necessarie per la loro produzione.

35. 094. Lacarra, Pezzopane.

Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.

(Disapplicazione della disciplina sulle società di comodo)

1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, considerato il verificarsi dei presupposti di cui al comma 4-bis dell'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994 n. 724, per il periodo di imposta in corso alla data del 23 febbraio 2020, la disciplina in materia di società di comodo di cui all'articolo 30, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e la disciplina in materia di società in perdita sistematica di cui all'articolo 2, commi 36-*decies* e seguenti del decreto-legge 13 agosto 2011 n. 138, non sono applicabili alle società che svolgono in via effettiva e prevalente attività immobiliare. Si considerano società che svolgono in via effettiva e prevalente attività immobiliare, le società il cui valore dell'attivo patrimoniale è costituito per la maggior parte dal valore normale degli immobili destinati alla locazione e i cui ricavi sono rappresentati per almeno i due terzi da canoni di locazione o affitto di aziende il cui valore complessivo sia prevalentemente costituito dal valore normale di fabbricati, facendo riferimento all'esercizio in corso alla data del 23 febbraio 2020.

2. Per le società di cui al comma 1, per il periodo di imposta successivo a quello in corso al 23 febbraio 2020, le percentuali

di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 sono ridotte del 70 per cento.

3. Per le società di cui al comma 1, per il secondo periodo di imposta successivo a quello in corso al 23 febbraio 2020, le percentuali di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, sono ridotte del 50 per cento.

4. Il periodo di imposta interessati dalle disposizioni del presente articolo non rilevano ai fini della determinazione delle risultanze medie di cui al comma 2 dell'articolo 30.

5. La disposizione del presente articolo non si applica alle società che nel periodo d'imposta precedente rispetto a quello di prima applicazione del presente articolo si qualificano di comodo ai sensi delle rispettive normative.

35. 0107. Gusmeroli, Centemero, Bitonci, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Guidesi, Pettazzi, Piastra.

Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.

(Proroga e incremento detrazioni per riqualificazione energetica, ristrutturazione edilizia, bonus mobili)

1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 14:

1) ai commi 1 e 2, lettera b), le parole: « 31 dicembre 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2025 » e le parole: « 65 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 120 per cento »;

2) ai commi 1 e 2, le parole: « 65 per cento » ovunque ricorrano sono sostituite dalle seguenti: « 120 per cento »;

3) ai commi 1 e 2-bis, le parole: « 50 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 90 per cento »;

4) al comma 2, lettera a), le parole: « 31 dicembre 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2025 »;

5) al comma 2, lettera b-bis), al primo periodo, le parole: « sostenute dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « sostenute dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2025 »;

6) al comma 2-bis le parole: « sostenute nell'anno 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « sostenute negli anni 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 e 2025 »;

7) al comma 2-quater le parole: « 31 dicembre 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2025 » e le parole: « 70 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 120 per cento »;

b) all'articolo 16:

1) al comma 1, le parole: « 31 dicembre 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2025 »;

2) ai commi 1, 1-bis, 1-quinquies e 1-septies, le parole: « 96.000 » ovunque ricorrano sono sostituite dalle seguenti: « 150.000 »;

3) al comma 1-bis e al comma 1-ter, le parole: « al 31 dicembre 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « al 31 dicembre 2025 »;

4) ai commi 1, 1-bis e 2, le parole: « 50 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 90 per cento »;

5) Al comma 1-quater le parole: « 70 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 100 per cento » e le parole: « 80 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 120 per cento »;

6) al comma 1-quinquies le parole « 75 per cento » sono sostituite dalle se-

guenti: « 105 per cento » e le parole: « 85 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 120 per cento »;

7) al comma 2, primo periodo, le parole: « nell'anno 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « negli anni 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 e 2025 »;

8) al comma 2, secondo periodo, le parole: « nell'anno 2019 ovvero per quelli iniziati nel medesimo anno e proseguiti nel 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « negli anni 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 e 2025 ».

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 12 milioni di euro per l'anno 2021, 121 milioni di euro per l'anno 2022, 432 milioni di euro per l'anno 2023, 538 milioni di euro per l'anno 2024, 934 milioni di euro per l'anno 2025, 1.225 milioni di euro per l'anno 2026, 1.500 milioni di euro per l'anno 2027, 1.305 milioni di euro per l'anno 2028, 1.297 milioni di euro per gli anni 2029, 2030 e 2031, 1.248 milioni di euro per l'anno 2032, 1.016 milioni di euro per l'anno 2033, 755 milioni di euro per l'anno 2034, 495 milioni di euro per l'anno 2035 e 105 milioni di euro per l'anno 2036, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come « reddito di cittadinanza » di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno 2020, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio 2020, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo; come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo

limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.

35. 0108. Guidesi, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Pettazzi, Piastra, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

ART. 36.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Sino al 30 luglio 2020 tutte le udienze civili, ad eccezione di quelle in cui è obbligatoria la presenza delle parti o dei testi, sono di regola svolte mediante collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia. Lo svolgimento dell'udienza deve in ogni caso avvenire con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti. Prima dell'udienza l'ufficio del giudice comunica, ai procuratori delle parti costituite ed al pubblico ministero, se è prevista la sua partecipazione, giorno, ora e modalità di collegamento. All'udienza il giudice dà atto a verbale delle modalità con cui si accerta dell'identità dei soggetti partecipanti e, ove trattasi di parti, della loro libera volontà. Di tutte le ulteriori operazioni è dato atto nel processo verbale.

* **36. 11.** Colletti, Suriano, Ascari, Piera Aiello, Barbuto, Cataldi, Di Sarno, Dori, D'Orso, Giuliano, Palmisano, Perantoni, Saitta, Salafia, Sarti, Scutellà.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Sino al 30 luglio 2020 tutte le udienze civili, ad eccezione di quelle in cui è obbligatoria la presenza delle parti o dei testi, sono di regola svolte mediante collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del

Ministero della giustizia. Lo svolgimento dell'udienza deve in ogni caso avvenire con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti. Prima dell'udienza l'ufficio del giudice comunica, ai procuratori delle parti costituite ed al pubblico ministero, se è prevista la sua partecipazione, giorno, ora e modalità di collegamento. All'udienza il giudice dà atto a verbale delle modalità con cui si accerta dell'identità dei soggetti partecipanti e, ove trattasi di parti, della loro libera volontà. Di tutte le ulteriori operazioni è dato atto nel processo verbale.

* **36. 12.** Colletti, Suriano, Ascari, Piera Aiello, Barbuto, Cataldi, Di Sarno, Dori, D'Orso, Giuliano, Palmisano, Perantoni, Saitta, Salafia, Sarti, Scutellà.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Il termine di sospensione di 90 giorni relativo alla procedura di accertamento con adesione previsti dal decreto legislativo n. 218 del 19 giugno 1997 si intende cumulabile con i termini di sospensione previsti dall'articolo 83, commi 1 e 2, del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come prorogati dal comma 1.

36. 18. Martinciglio, D'Orso.

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

4-bis. La proroga del termine di cui al comma 1, primo periodo, non si applica al progetto di ripartizione dell'attivo fallimentare di cui all'articolo 110 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

4-ter. La proroga del termine di cui al comma 1, primo periodo, non si applica avverso il reclamo contro gli atti del curatore e del comitato dei creditori di cui all'articolo 36 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

4-quater. Per far fronte all'emergenza epidemiologica COVID-19, limitatamente

al periodo dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020, il Curatore fallimentare di cui all'articolo 27 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, quando ci siano sufficienti liquidità, può valutare l'opportunità di predisporre un progetto di riparto parziale. Con tale progetto, il curatore procede alla distribuzione delle somme ottenute in favore di alcuni creditori, anche solo per parte del loro credito, seguendo l'ordine di prelazione.

4-quinquies. Ai sensi dell'articolo 110 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sia il reclamo ai sensi dell'articolo 36 avverso il progetto – predisposto dal curatore – di riparto, anche parziale, delle somme disponibili, sia quello ai sensi dell'articolo 26 contro il decreto del Giudice delegato che abbia deciso il primo reclamo, possono essere proposti da qualunque controinteressato, inteso quale creditore, che, in qualche modo, sarebbe potenzialmente pregiudicato dalla diversa ripartizione auspicata dal reclamante, ed in entrambe le impugnazioni il ricorso va notificato a tutti i restanti creditori ammessi al riparto anche parziale.

36. 23. Cavandoli, Turri, Tateo, Covolo.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. A decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il deposito di atti penali che non vengono depositati in udienza, può essere effettuato dai difensori anche tramite posta elettronica certificata (pec).

36. 27. Cavandoli, Covolo, Turri, Potenti, Bisa, Cantalamessa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Tateo, Bitonci, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Paganò, Paternoster, Tarantino, Molinari.

Dopo l'articolo 36, aggiungere i seguenti:

Art. 36-bis.

(Termini sostanziali in materia civile e penale)

1. Per il periodo tra il 9 marzo 2020 e l'11 maggio 2020 è sospeso il decorso dei termini perentori, legali e convenzionali, la cui violazione comporta prescrizione o decadenza da qualsiasi atto, azione ed eccezione o la sanzione di inefficacia. Rimangono ferme le disposizioni di cui all'articolo 83, comma 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

Art. 36-ter.

(Termini in materia condominiale)

1. Quando il mandato dell'amministratore è scaduto o in scadenza entro tre mesi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'incarico dell'amministratore è rinnovato per altri sei mesi, in deroga all'articolo 1129 del codice civile, fermo il diritto dei condomini di procedere alla revoca nella prima assemblea successiva al rinnovo.

2. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 1130, comma 1, numero 10), del codice civile, il termine per la convocazione dell'assemblea per l'approvazione del rendiconto consuntivo con data di chiusura successiva al 31 luglio 2019 è differito a 12 mesi dalla data di chiusura dell'esercizio contabile.

36. 03. D'Orso, Palmisano, Perantoni, Ascari, Piera Aiello, Barbuto, Cataldi, Di Sarno, Dori, Giuliano, Saitta, Salafia, Sarti, Scutellà.

Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:

Art. 36-bis.

(Disposizioni in tema di proroga di termini materia condominiale)

1. Quando il mandato dell'amministratore è scaduto in scadenza entro tre mesi

alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'incarico è rinnovato per altri sei mesi, in deroga all'articolo 1129 del codice civile, fermo il diritto dei condomini di procedere alla revoca nella prima assemblea successiva al rinnovo.

2. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 1130, primo comma, numero 10), del codice civile, il solo termine previsto per la convocazione dell'assemblea per l'approvazione del rendiconto consuntivo con data di chiusura successiva al 31 luglio 2019, è differito a 12 mesi dalla data di chiusura dell'esercizio contabile.

3. L'amministratore invia ai condomini il rendiconto consuntivo dell'esercizio chiuso ed il preventivo delle spese necessarie per l'esercizio corrente, con le relative ripartizioni tra condomini ai sensi dell'articolo 1135, primo comma, n. 2), dello stesso codice.

4. Lo stato di ripartizione allegato al preventivo di cui al precedente comma, è efficace nei confronti dei condomini ed allo stesso si applica la previsione di cui all'articolo 63 di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, qualora il preventivo medesimo preveda una spesa non superiore a quella deliberata per l'esercizio precedente a quello corrente.

36. 04. Perantoni, Ascari, Piera Aiello, Barbuto, Cataldi, Di Sarno, Dori, D'Orso, Giuliano, Palmisano, Saitta, Salafia, Sarti, Scutellà.

Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:

Art. 36-bis.

(Modifiche al codice di procedura penale e al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271)

1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 19 è inserito il seguente:

« Art. 19-*bis*.

(Provvedimenti di separazione di processi in periodi di emergenza sanitaria)

1. Quando sono in vigore, sull'intero territorio nazionale o comunque nel comune nel quale ha sede l'ufficio giudiziario che procede, norme con forza di legge che dispongano misure finalizzate al contenimento del rischio di contagio da malattie infettive, è disposta la separazione dei processi ogni qual volta la trattazione unitaria non ne consenta il rispetto o sia comunque pregiudizievole per la salute o per la sicurezza delle persone che partecipano al processo.

2. La trattazione unitaria può essere mantenuta, rinviando il processo a data successiva al termine di efficacia delle leggi sull'emergenza sanitaria, qualora il giudice, sentite le parti, la ritenga utile alla speditezza del processo, in considerazione della data dell'eventuale rinvio, del numero degli imputati, del numero e della complessità degli adempimenti istruttori prevedibili ».

b) dopo l'articolo 127 è inserito il seguente:

« Art. 127-*bis*.

(Procedimento in camera di consiglio in periodi di emergenza sanitaria)

1. Quando sono in vigore le norme di cui all'articolo 19-*bis*, l'udienza in camera di consiglio avviene con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti e si svolge nelle forme previste dal presente articolo, anche laddove negli avvisi notificati o comunicati alle parti non si sia fatta menzione dell'adozione di tali forme.

2. L'aula d'udienza deve essere costantemente areata e avere dimensioni tali da rispettare, in caso di presenza contemporanea di 4 persone, la distanza minima prevista dalle autorità sanitarie. Nell'aula d'udienza possono trovare posto il cancelliere, l'imputato, l'interprete, un ausiliario che si occupi dei collegamenti e della

registrazione. Qualsiasi altro soggetto può trovare posto in un'altra aula o in una stanza del tribunale dalla quale sia possibile il collegamento e che rispetti le condizioni previste dalle autorità sanitarie. In ciascuna aula o stanza non possono essere presenti contemporaneamente più di 4 persone. Un addetto alla sicurezza può stazionare in prossimità dell'ingresso o nello spazio normalmente destinato al pubblico.

3. Il pubblico ministero e i difensori delle parti private possono partecipare all'udienza solo mediante collegamento audiovisivo, dall'ufficio o dallo studio professionale. A tal fine gli uffici del pubblico ministero e gli studi professionali si dotano della strumentazione necessaria. I recapiti degli studi professionali da utilizzare per i collegamenti audiovisivi sono pubblicati sull'albo professionale e menzionati negli elenchi dei difensori d'ufficio.

4. La partecipazione al dibattimento è regolata dalle disposizioni di cui all'articolo 146-*bis* delle disposizioni attuative del presente codice.

5. Il pubblico ministero e i difensori delle parti private possono partecipare all'udienza dall'abitazione, se questo non comporta impossibilità o difficoltà di collegamento né modifica del recapito.

6. Se il cancelliere o l'ausiliario del giudice che esegue la prova tecnica attesta l'impossibilità o l'inidoneità del collegamento, redige verbale delle operazioni, lo consegna al giudice e ne trasmette immediatamente copia, mediante posta elettronica certificata, al pubblico ministero e a tutti i difensori.

7. L'inidoneità del collegamento può essere dichiarata dal giudice durante l'udienza quando si siano verificati interruzioni del collegamento o fermi dell'immagine che abbiano comportato interruzioni dell'udienza di durata superiore a 15 minuti nella prima ora o di durata superiore a 20 minuti in ciascuna delle ore successive. L'impossibilità del collegamento è dichiarata quando non si riesce ad attivarlo entro 15 minuti.

8. A ogni effetto di legge, l'impossibilità o l'inidoneità del collegamento, at-

testate dal cancelliere o dall'ausiliario ai sensi del comma 7 o dichiarate dal giudice ai sensi del comma 7, sono equiparate all'assenza ingiustificata della parte collegata in caso di comprovata inidoneità della strumentazione utilizzata dalla medesima. Negli altri casi sono equiparate al legittimo impedimento a comparire.

9. L'imputato non detenuto né sottoposto alla misura cautelare della custodia in carcere può partecipare all'udienza, mediante collegamento audiovisivo, nello stesso luogo nel quale si trova il difensore, se questi consente. Può partecipare al processo nell'aula d'udienza se la sua presenza è compatibile con il rispetto della distanza minima interpersonale prevista dalle autorità sanitarie e se non deve essere assistito da un interprete. Se non è possibile garantire detta distanza o se deve essere assistito da un interprete, l'imputato che si presenta in aula per partecipare personalmente al processo è collocato in una sala separata del tribunale. Il difensore attesta l'identità dell'assistito che partecipa all'udienza con lui.

10. Le disposizioni del comma 9 si applicano anche alle parti private diverse dall'imputato.

11. L'imputato sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari può raggiungere senza scorta l'aula o il luogo nel quale si trova il difensore, dandone preventivo avviso al comando di polizia giudiziaria incaricato del controllo sull'osservanza della misura.

12. L'imputato detenuto o sottoposto alla misura cautelare della custodia in carcere partecipa con le modalità di cui all'articolo 146-bis delle disposizioni attuative del presente codice.

13. Se nell'udienza deve essere conferito un incarico peritale o deve essere esaminato un testimone, un perito, un consulente o uno dei soggetti indicati negli articoli 197 e 197-bis, si applicano il comma 3-bis e il comma 3-ter n. 1 dell'articolo 495.

14. Le disposizioni dell'articolo 127 si applicano solo in quanto compatibili con quanto disposto dal presente articolo ».

c) dopo l'articolo 483 è inserito il seguente:

« Art. 483-bis.

1. Quando sono in vigore le norme di cui all'articolo 19-bis, la partecipazione al processo del giudice e delle parti e l'esame dei dichiaranti sono regolati dall'articolo 127-bis.

2. Le norme del libro VII e VIII, del Titolo II, Capo I, si applicano in quanto compatibili con il disposto dell'articolo 127-bis ».

d) all'articolo 495 dopo il terzo comma sono inseriti i seguenti:

« 3-bis. Il giudice dispone che il conferimento di incarico al perito, l'esame dei testimoni, periti e consulenti o l'esame dei soggetti indicati negli articoli 197 e 197-bis avvenga a distanza mediante collegamento audiovisivo quando la residenza o il domicilio della persona da esaminare si trovi fuori dal circondario del tribunale.

3-ter. Il giudice, sentite le parti, può disporre con decreto motivato che il conferimento dell'incarico o l'esame abbia luogo con le forme ordinarie in ragione:

1) della modesta distanza tra la sede del tribunale e il luogo di residenza o di dimora del perito o della persona da esaminare;

2) di particolari esigenze di sicurezza o di salute del perito, della persona da esaminare o della persona che il perito deve esaminare o visitare o ispezionare. Può anche disporre, con le medesime modalità, che si proceda nelle forme ordinarie quando ritenga necessaria la presenza in aula del testimone o del soggetto di cui agli articoli 197 e 197-bis del codice penale ».

e) all'articolo 548, il secondo e il terzo comma, sono sostituiti dai seguenti:

« 2. La sentenza depositata è immediatamente trasmessa per posta elettronica certificata al pubblico ministero e ai difensori delle parti private. I termini per l'impugnazione per il pubblico ministero e

per i difensori decorrono dalla data di trasmissione. Quando la sentenza non è depositata nei termini di cui all'articolo 544 commi 2, 3 e 3-*bis*, è notificato alle parti private avviso di deposito e dalla data della notifica decorrono i termini per l'impugnazione.

3. La sentenza depositata è trasmessa per posta elettronica certificata al procuratore generale presso la Corte d'Appello ».

2. Al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 142 è inserito il seguente:

« Art. 142-*bis*.

(Citazione di testimoni a distanza)

1. Quando si deve procedere all'escussione dei testimoni a distanza ai sensi dell'articolo 495 comma 3-*bis* del codice, l'atto di citazione di cui all'articolo 142 indicherà, alla lettera e), la stanza per le testimonianze a distanza presente nel Tribunale del circondario nel quale il testimone risiede o dimora ».

b) dopo l'articolo 145-*bis* è inserito il seguente:

« Art. 145-*ter*.

(Stanza per le testimonianze a distanza)

1. In ciascun Tribunale ed in ciascuna Corte di Appello è adibita almeno una stanza attrezzata per le testimonianze a distanza.

2. La stanza è dotata di sistemi di collegamento audiovisivo tali da assicurare la contestuale, effettiva reciproca visibilità tra il testimone e le persone presenti nell'aula di udienza.

3. Nella stanza è presente un ausiliario del Giudice che identifica il testimone, accerta l'assenza di sistemi di comunicazione con l'esterno ulteriori ri-

spetto a quelli attivati con l'aula di udienza ed il rispetto del quinto comma dell'articolo 499 del codice.

4. L'ausiliario del Giudice, inoltre, coadiuva il Giudice nelle operazioni di utilizzo della piattaforma informatica di collegamento da remoto e può sottoporre al teste la documentazione che le parti hanno previamente inviato.

5. Il luogo da cui il testimone si collega in audiovisione è equiparato all'aula di udienza ».

c) all'articolo 146-*bis*, dopo il comma 7, sono aggiunti infine i seguenti:

« 7-*bis*. Con le medesime modalità previste al comma precedente si procede all'escussione dei testimoni a distanza a norma dell'articolo 495 comma 3-*bis* del codice.

7-*ter*. Il testimone, citato con le modalità di cui al quinto comma dell'articolo 468 del codice, 142 e 142-*bis*, si recherà presso la stanza delle testimonianze a distanza di cui all'articolo 145-*ter*, presente nel circondario del Tribunale o nel distretto di Corte di Appello nel quale risiede o dimora.

7-*quater*. L'identità del testimone è accertata dall'ausiliario del giudice che partecipa all'udienza dalla stanza delle testimonianze da remoto.

7-*quinquies*. Il cancelliere dà atto nel verbale d'udienza delle modalità di collegamento da remoto utilizzate e di tutte le ulteriori operazioni.

7-*sexies*. Le parti hanno facoltà di sottoporre la documentazione al teste mediante invio informatico contestuale all'audiovisione oppure mediante precedente invio all'ausiliario del Giudice, presente nella stanza di cui all'articolo 145-*ter* ».

36. 05. Grimaldi, Sut.

Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:

Art. 36-*bis*.

Al comma 3, lettera *b*), dell'articolo 83 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 181 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il numero 2) è sostituito dal seguente:

2) procedimenti in cui sono applicate misure cautelari o di sicurezza, nonché oggetto di sequestri probatori.

36. 018. Giuliano, Piera Aiello, Ascari, Barbuto, Cataldi, Di Sarno, Dori, D'Orso, Palmisano, Perantoni, Saitta, Salafia, Sarti, Scutellà.

Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:

Art. 36-bis.

(Sospensione dei procedimenti amministrativi per il rilascio, la sospensione, la revoca e la decadenza di concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative)

1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, all'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il comma 484 è sostituito dal seguente:

«484. Fino al 30 novembre 2020, i procedimenti di riscossione coattiva dei canoni demaniali, anche ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e i procedimenti amministrativi per il rilascio, la sospensione, la revoca e la decadenza di concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative, con esclusivo riferimento a quelle inerenti alla conduzione delle pertinenze demaniali, derivanti da contenzioso pendente alla data del 31 dicembre 2019 e connesso all'applicazione dei criteri per il calcolo dei canoni di cui all'articolo 03, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, come sostituito dall'articolo 1, comma 251, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono sospesi. Fino al 30 novembre 2020 sono altresì privi di effetto i provvedimenti già emessi a conclusione dei procedimenti

amministrativi di cui al periodo precedente non ancora eseguiti, ovvero ancora impugnabili o nei cui confronti pende l'impugnazione».

36. 022. Raffaelli, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Guidesi, Pettazzi, Piastra, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

ART. 37.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Il termine del 15 aprile 2020 previsto dai commi 1 e 5 dell'articolo 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è prorogato al 15 giugno 2020.

37. 7. Baldino, Alaimo, Berti, Bilotti, Brescia, Maurizio Cattoi, Corneli, D'Ambrosio, Sabrina De Carlo, Dieni, Forciniti, Macina, Parisse, Suriano, Francesco Silvestri, Elisa Tripodi.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. Nelle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture, fino al termine del periodo emergenziale si prescinde dall'effettuazione della presa visione dei luoghi e, laddove essa sia prevista negli atti di gara, è da intendersi inapplicabile alle procedure in corso con conseguente obbligo della stazione appaltante di procedere all'immediato riavvio delle procedure che fossero state sospese, anche per altre motivazioni.

1-ter. Le stazioni appaltanti danno corso alle procedure di gara con modalità telematiche anche nel caso in cui tale previsione non fosse contenuta nel bando di gara, previa adeguata comunicazione ai concorrenti mediante avviso pubblico e fatta salva l'esigenza di garantire, in ogni caso, la pubblicità e la trasparenza delle operazioni di gara.

1-*quater*. Nei casi in cui le procedure di gara siano svolte con modalità non telematiche, le sedute pubbliche di gara si svolgono a distanza, in video-conferenza, concedendo ai concorrenti un congruo termine per le conseguenti attività organizzative e prevedendo adeguate forme di pubblicità della decisione. Lo svolgimento delle sedute riservate della commissione giudicatrice di cui all'articolo 77 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 si svolgono in *streaming* o con collegamenti da remoto, anche laddove tale modalità non sia prevista nel bando di gara, assicurando comunque la verbalizzazione delle operazioni svolte.

37. 3. Braga, Buratti, Pezzopane.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-*bis*. Per la durata di nove mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i procedimenti amministrativi relativi alle istanze di concessione di suolo pubblico, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, si concludono entro il termine massimo di venti giorni dalla proposizione della domanda, limitatamente alle attività commerciali di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, di cui alla legge 25 agosto 1991, n. 287, con esclusione dei soggetti che esercitano attività commerciali di somministrazione di cibi e bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione di cui alla legge 25 agosto 1991, n. 287, su posteggi dati in concessione per 10 anni e/o di qualsiasi area purché in forma itinerante. Il silenzio dell'amministrazione competente equivale a provvedimento di accoglimento della domanda, senza necessità di ulteriori istanze o diffide, se la medesima amministrazione non comunica all'interessato, nello stesso termine di venti giorni, di cui al comma 1-*bis*, il provvedimento di diniego o concessione.

1-*ter*. Per la durata di nove mesi, a decorrere dalla data di entrata in vigore

della legge di conversione del presente decreto, i soggetti titolari del diritto di proprietà di suolo pubblico, possono accordare, senza pregiudizio dei diritti dei terzi, ai titolari di pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande che ne facciano richiesta, provvedimenti di concessione di suolo pubblico con le modalità di cui al comma precedente, anche in aggiunta a concessioni già ottenute, prevedendo per gli stessi un canone ridotto nella misura di due terzi rispetto a quello ordinariamente previsto.

37. 23. Francesco Silvestri, Baldino, Alaimo, Berti, Bilotti, Brescia, Maurizio Cattoi, Corneli, D'Ambrosio, Sabrina De Carlo, Dieni, Forciniti, Macina, Parisse, Suriano, Elisa Tripodi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Per l'anno 2020, i termini relativi ai contributi assegnati ai comuni, ai sensi dell'articolo 1, commi da 29 a 37, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e i relativi termini previsti dai decreti di attuazione del Ministro dell'interno del 14 gennaio 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 13 del 17 gennaio 2020, e 30 gennaio 2020 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 31 del 7 febbraio 2020, sono prorogati come segue:

a) il termine del 15 settembre, di cui al comma 32 della legge n. 160 del 2019, è prorogato al 31 dicembre 2020;

b) il termine del 31 ottobre, di cui al primo periodo del comma 34 della legge n. 160 del 2019, è prorogato al 15 febbraio 2021;

c) il termine del 15 marzo, di cui al terzo periodo del comma 34 della legge n. 160 del 2019, è prorogato al 30 giugno 2021.

37. 8. Lucchini, Benvenuto, Badole, D'Eramo, Gobbato, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Patassini, Binelli, Vanessa Cattoi, Sutto, Loss, Tiramani.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Per l'anno 2020, i termini relativi ai contributi assegnati ai comuni con popolazione inferiore a 1000 abitanti, ai sensi del comma 14-ter dell'articolo 30 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e i relativi termini previsti dal decreto di attuazione del Ministro dell'interno del 14 gennaio 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 15 gennaio 2020, n. 11, sono prorogati come segue:

a) il termine del 15 maggio, di cui al terzo periodo del citato comma 14-ter, è prorogato al 30 settembre 2020;

b) il termine del 15 giugno, di cui al quarto periodo del citato comma 14-ter, è prorogato al 31 ottobre 2020;

c) il termine del 15 ottobre, di cui al sesto periodo del citato comma 14-ter, è prorogato al 28 febbraio 2021.

37. 9. Binelli, Vanessa Cattoi, Sutto, Loss, Lucchini, Benvenuto, Badole, D'Eramo, Gobbato, Parolo, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Patassini, Tiramani.

Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

Art. 37-bis.

(Sospensione dei termini di adempimento dei piani del consumatore)

1. I termini di adempimento dei piani del consumatore, o degli accordi di composizione della crisi omologati ai sensi della legge 27 gennaio 2012, n. 3, aventi le scadenze dei ratei nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020, sono sospesi di sei mesi.

2. La sospensione di cui al comma 1 produce effetto nei confronti dei debitori con contratto di lavoro subordinato che abbiano subito una riduzione o sospensione dell'attività lavorativa così come previsto dall'articolo 1, comma 1 del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze

del 25 marzo 2020, nonché per i debitori lavoratori autonomi, liberi professionisti o che svolgano attività di Impresa che autocertifichino, a causa dell'emergenza epidemiologica COVID-19, di aver subito una riduzione del fatturato medio giornaliero dal 23 febbraio 2020 alla data dell'istanza di sospensione superiore al 33 per cento rispetto al fatturato medio giornaliero dell'ultimo trimestre 2019.

37. 015. Berardini, Torto, Sut, De Girolamo.

Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

Art. 37-bis.

(Sospensione temporanea delle segnalazioni a sofferenza alla Centrale dei Rischi e ai sistemi di informazioni creditizie)

1. Fino al 30 settembre 2020 sono sospese da parte degli intermediari partecipanti alla centrale dei rischi le segnalazioni a sofferenza al servizio di centralizzazione dei rischi creditizi tenuto presso la Banca d'Italia, denominato « Centrale dei rischi », di cui alla Delibera del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio del 29 marzo 1994 così come modificata dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze dell'11 luglio 2012, n. 663, dei soggetti beneficiari della previsione di cui all'articolo 56, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, a decorrere dalla data dalla quale il beneficio è stato accordato.

2. Il comma 1 si applica ai Sistemi di informazioni creditizie (SIC) del quale fanno parte altri archivi sul credito gestiti da soggetti privati e ai quali gli intermediari partecipano su base volontaria.

37. 011. Berardini, Torto, Sut, Buompane, Segneri, De Girolamo.

Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

Art. 37-bis.

(Abolizione delle misure a favore dei detenuti)

1. Gli articoli 123 e 124 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono abrogati.

37. 021. Delmastro Delle Vedove, Osnato, Zucconi, Bignami, Acquaroli, Baldini, Ciaburro, Caretta.

Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

Art. 37-bis.

(Misure per la continuità degli investimenti della Difesa)

1. Al fine di evitare che l'emergenza da COVID-19 pregiudichi la continuità degli investimenti già programmati dall'amministrazione della difesa in funzione del mantenimento degli impegni internazionali e della efficienza dello strumento militare, le procedure per l'affidamento di lavori, servizi e forniture di competenza del Ministero della difesa avviate a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2020, possono svolgersi nei termini ridotti per ragioni di urgenza previsti dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

37. 022. De Menech, Bordo, Pezzopane.

ART. 38.

Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: la fornitura ai medici aggiungere le seguenti: di supporti utili allo screening della sintomatologia e al monitoraggio dei parametri e.

38. 2. Provenza.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Anche per le finalità di cui ai commi 3, 4 e 5, al fine di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, il Ministero dell'innovazione tecnologica, di concerto col Ministero della salute, entro sei giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentito l'Istituto Superiore di Sanità e il Comitato tecnico scientifico del Dipartimento della protezione civile, emana le linee d'indirizzo finalizzate all'adozione, su tutto il territorio nazionale, di un protocollo uniforme di tipo informatico, in materia di gestione terapeutica, del rischio clinico e di presa in carico dei pazienti o di sospetti casi di SARS COV2, nonché dei pazienti con malattie croniche e delle persone con disabilità che prevedano:

1) modalità di esecuzione della quarantena e dell'isolamento a domicilio per uno stretto monitoraggio sanitario a distanza;

2) identificazione del momento appropriato per il ricovero ospedaliero anche attraverso la dotazione, sia ai medici sia ai pazienti, delle piattaforme informatiche e degli strumenti diagnostici adeguati per tali finalità;

3) ulteriori strumentazioni di tipo informatico per un corretto compendio dei piani terapeutici individualizzati.

38. 3. Provenza.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. Al fine di garantire la tutela della salute di tutto il personale sanitario il comma 3 dell'articolo 5-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è abrogato.

38. 9. Carnevali, Siani, Rizzo Nervo, Pini, Schirò, Pezzopane.

ART. 39.

Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

Art. 39-bis.

(Misure di protezione a favore dei lavoratori e della collettività)

1. All'articolo 5-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, della legge 24 aprile 2020, n. 27, il comma 3 è abrogato.

39. 01. Angiola.

Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

Art. 39-bis.

(Disposizioni per la tutela dei lavoratori con disabilità grave e dei lavoratori in possesso di certificazione attestante una condizione di rischio)

1. All'articolo 26, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: « Fino al 30 aprile 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « Fino alla cessazione dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 26 del 1° febbraio 2020 ».

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

39. 011. Locatelli, Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Sutto, Tiramani, Ziello, Cavandoli, Covolo, Dara, Piastra, Alessandro Pagano.

Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

Art. 39-bis.

(Test rapidi sierologici)

1. Per tutto il periodo emergenziale di COVID-19, nei comuni di montagna classificati ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 991, e nei comuni di confine, i test rapidi sierologici per la ricerca di alcuni anticorpi Igm e Igg possono essere effettuati nei presidi medici territoriali e nelle farmacie.

39. 03. Plangger.

Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

Art. 39-bis.

1. Le regioni costituiscono le reti dei laboratori di microbiologia per la diagnosi di infezioni da Sars Cov-2 tra i laboratori dotati di requisiti infrastrutturali e di adeguate competenze specialistiche del personale addetto, a copertura dei fabbisogni prestazionali generati dall'emergenza infettivologica.

2. Ai fini del comma 1 le regioni, sulla base delle indicazioni tecniche del Ministero della salute, individuano un laboratorio di riferimento regionale che opera in collegamento con l'Istituto superiore di sanità e individua, ai fini dell'accreditamento, i laboratori pubblici e privati operanti nel territorio regionale in possesso dei requisiti prescritti.

3. Agli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 le regioni provvedono con le risorse umane disponibili a legislazione vigente.

39. 05. Spina, Novelli, Bagnasco, Calabria, Giacomoni, Martino, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Giacometto, Porcietto, Barelli, Fiorini, Squeri, Polidori, Carrara, Della Frera.

ART. 40.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. Le regioni costituiscono le reti dei laboratori di microbiologia per la diagnosi di infezione da SARS-COV-2, tra i laboratori dotati dei requisiti infrastrutturali e di adeguate competenze specialistiche del personale addetto, a copertura dei fabbisogni prestazionali generati dall'emergenza infettivologica.

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Disposizioni urgenti in materia di costituzione di reti di laboratori di microbiologia e sperimentazione dei medicinali per l'emergenza epidemiologica da COVID-19.

40. 1. Carnevali, Siani, Rizzo Nervo, Pini, Schirò, Pezzopane.

Al comma 1, dopo le parole: e dei programmi di uso terapeutico compassionevole aggiungere le seguenti: , compresi quelli di carattere multinazionale e degli studi clinici controllati randomizzati promossi dall'Organizzazione Mondiale della Sanità.

40. 2. Ianaro.

Al comma 3, dopo le parole: e dei programmi di uso terapeutico compassionevole aggiungere le seguenti: , compresi quelli di carattere multinazionale promossi dall'Organizzazione Mondiale della Sanità,.

40. 3. Ianaro.

Al comma 6, aggiungere, infine, le seguenti parole: , nei casi in cui esista già una adeguata copertura assicurativa nelle strutture sanitarie coinvolte nella sperimentazione.

40. 4. Ianaro.

Al comma 6 aggiungere, infine, il seguente periodo: Nei casi in cui gli studi sperimentali fossero esclusi in modo esplicito dalle polizze assicurative, le strutture sanitarie coinvolte nella sperimentazione prevedono procedure di risarcimento o indennizzo per i pazienti che ne abbiano diritto.

40. 5. Ianaro.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. Al comma 4-bis dell'articolo 54 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, dopo le parole: «da utilizzare in sperimentazioni cliniche di fase 1» sono inserite le seguenti: «e fase II».

40. 10. Carnevali, Siani, Rizzo Nervo, Pini, Schirò, Pezzopane.

Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:

Art. 40-bis.

(Modifiche al decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27)

1. All'articolo 15, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «qualora la documentazione di cui al presente comma riguardi prodotti i cui requisiti filtranti e di biocompatibilità siano attestate da Istituti ed enti pubblici di ricerca italiani, trascorsi 10 giorni dall'invio della documentazione l'Istituto superiore di sanità si pronuncia solo in caso di non rispondenza delle mascherine chirurgiche alle norme vigenti, in caso di silenzio la produzione e la commercializzazione delle mascherine si intendono autorizzate».

40. 011. Sarli, Deiana.

Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:

Art. 40-bis.

(Modifiche al decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27)

1. All'articolo 16, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

« 2-bis. Le mascherine filtranti di cui al comma 2 non possono essere vendute nelle farmacie e parafarmacie.

2-ter. Le mascherine filtranti di cui al comma 2, se vendute in esercizi commerciali con scaffali, non possono essere messe nell'area dove si vendono prodotti sanitari e medicali, ma in aree dove sono posizionati i prodotti di tipologia "fai da te" e hobbistica o ferramenta.

2-quater. Le mascherine filtranti di cui al comma 2 devono riportare, chiaramente impresso o stampato sulla confezione, con caratteri leggibili e di grandi dimensioni, in modo da essere più visibili rispetto ad eventuali altre scritte ivi presenti, le seguenti diciture, anche non posizionate tutte insieme: "ATTENZIONE: NON SONO PRESIDI SANITARI – NON SONO MASCHERINE CHIRURGICHE – NON BLOCCANO COMPLETAMENTE IL PASSAGGIO DEI VIRUS", declinate al singolare se trattasi di confezioni singole. Nel caso la mascherina venga venduta o distribuita sfusa, ovvero sia non sia confezionata singolarmente, tale messaggio deve essere impresso su un foglio di carta che deve essere consegnato – da parte del venditore – all'acquirente con ogni singola mascherina. Per le mascherine già presenti in commercio al momento dell'entrata in vigore del presente decreto-legge, il venditore dovrà provvedere autonomamente alla stampa e consegna di tale foglio.

2-quinquies. Il comma 2-quater si applica anche alle mascherine filtranti prodotte e offerte gratuitamente da chiunque. ».

40. 08. Sportiello, Grimaldi, Sut.

Dopo l'articolo 40, inserire il seguente:

Art. 40-bis.

(Modifiche al decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27)

1. All'articolo 16, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « se tali mascherine possiedono un'efficienza di filtrazione batterica, misurata come previsto dallo standard EN 14683, almeno pari al 70 per cento ».

40. 09. Loreface.

ART. 41.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. Considerata l'emergenza epidemiologica da COVID-19, i contratti relativi alle anticipazioni dei trattamenti di integrazione salariale ordinari e in deroga di cui agli articoli da 19 a 22 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito in legge 24 aprile 2020 n. 27, per i periodi ivi indicati, sono esenti da imposta di bollo di cui all'articolo 2, nota 2-bis della Tariffa Parte Prima Allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.

41. 18. Buratti, Mancini, Topo, Pezzo-pane.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. All'articolo 22, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il secondo periodo è sostituito dal seguente: « Il trattamento può essere concesso con la modalità di pagamento diretto della prestazione da parte dell'INPS, applicando la disciplina di cui all'articolo 44, comma 6-ter, del de-

creto legislativo n. 148 del 2015 o con la modalità di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 148 ».

41. 22. Serracchiani, Carla Cantone, Gribaudo, Lepri, Mura, Viscomi, Pezzopane.

Dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

« 2-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 22 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, si applicano anche ai lavoratori delle imprese turistico-ricettive e delle aziende termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, assunti dopo il 23 febbraio 2020, sino a concorrenza con il numero di dipendenti in forza presso la stessa azienda nel corrispondente mese del 2019. ».

41. 9. Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Guidesi, Pettazzi, Piastra, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Pateroster, Tarantino.

Dopo il comma 4 aggiungere i seguenti:

4-bis. Al fine di favorire lo sviluppo di nuova imprenditoria in agricoltura, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di natura non regolamentare, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono definiti i criteri e le modalità per la concessione in capo ad Ismea di mutui a tasso zero in favore di iniziative finalizzate al sostegno di aziende agricole per ristrutturazione di mutui in essere, spese di gestione o per investimenti nel settore agricolo e in quello della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli. I mutui sono concessi nel limite massimo di 400.000 euro, per la durata massima di quindici anni comprensiva del periodo di preammortamento, nel

rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato per il settore agricolo e per quello della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli. Costituisce titolo preferenziale per l'erogazione dei mutui l'aver costituito l'azienda nel biennio 2019-2020, la dimensione della superficie utile agricola e la realizzazione di prodotti agroalimentari tipici, sotto qualsiasi forma tutelati. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è istituito un fondo rotativo con una dotazione finanziaria iniziale pari a 20 milioni di euro per l'anno 2020. Per la gestione del fondo rotativo è autorizzata l'apertura di un'apposita contabilità speciale presso la tesoreria dello Stato intestata al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Al relativo onere si provvede mediante riduzione del Fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 18 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, come incrementato dall'articolo 19, comma 1, lettera b), del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157.

4-ter. Al comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, dopo le parole: « da non oltre sessanta mesi » sono inserite le seguenti: « e nel caso di imprese agricole, anche di nuova costituzione ».

41. 33. Paolo Russo.

Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.

(Sospensione delle rate della cessione del quinto per i nuclei familiari maggiormente esposti agli effetti della crisi)

1. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, con riferimento ai diritti

maturati a far data dal 17 marzo 2020 e fino al 30 settembre 2020, i soggetti di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, su espressa richiesta della parte debitrice, non possono esigere il versamento delle rate relative alla cessione della quinta parte della retribuzione o di qualunque tipologia di pensione dalle persone fisiche che alla data del 23 febbraio 2020 facevano già parte di nuclei familiari, come risultanti da dichiarazioni ISEE, rientranti tra quelli individuati dall'articolo 1, comma 391, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ovvero nei quali vi siano persone con grave disabilità rientranti fra i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

41. 047. Grimaldi, Buompane.

Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.

(Disposizioni in materia di DURC per le PMI)

1. Tenuto conto delle difficoltà all'esercizio delle attività imprenditoriali derivanti dalla diffusione del contagio da coronavirus, le disposizioni di cui all'articolo 10, comma 7, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e all'articolo 1, comma 553, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, non si applicano alle pmi fino al 31 dicembre 2020.

* **41. 043.** Varchi, Osnato, Zucconi, Acquaroli, Bignami, Baldini.

Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.

(Disposizioni in materia di DURC per le PMI)

1. Tenuto conto delle difficoltà all'esercizio delle attività imprenditoriali derivanti dalla diffusione del contagio da coronavirus, le disposizioni di cui all'articolo 10, comma 7, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e all'articolo 1, comma 553, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, non si applicano alle pmi fino al 31 dicembre 2020.

* **41. 063.** Luca De Carlo, Osnato, Zucconi, Bignami, Baldini.

Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.

(Disposizioni in materia di DURC per le PMI)

1. Tenuto conto delle difficoltà all'esercizio delle attività imprenditoriali derivanti dalla diffusione del contagio da coronavirus, le disposizioni di cui all'articolo 10, comma 7, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e all'articolo 1, comma 553, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, non si applicano alle pmi fino al 31 dicembre 2020.

* **41. 0104.** Gelmini, Martino, Giacomoni, Baratto, Angelucci, Giacometto, Porcietto, Barelli, Squeri, Carrara, Polidori, Fiorini, Della Frera.

Dopo l'articolo 41, è aggiunto il seguente:

Art. 41-bis.

(Misure a sostegno della liquidità delle imprese)

1. Al fine di fornire un supporto tempestivo alle imprese che, a seguito dell'emergenza epidemiologica COVID-19 hanno presentato domanda di integrazione sala-

riale straordinaria, il contributo addizionale di cui all'articolo 5 comma 1 lettera a) del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 non è dovuto limitatamente ai periodi di accesso agli strumenti di integrazione salariale riconosciuti dagli articoli 19 e 22 del decreto-legge n. 18 del 2020 e successive modificazioni.

*** 41. 064.** Osnato, Zucconi, Bignami, Baldini.

Dopo l'articolo 41, è aggiunto il seguente:

Art. 41-bis.

(Misure a sostegno della liquidità delle imprese)

1. Al fine di fornire un supporto temporaneo alle imprese che, a seguito dell'emergenza epidemiologica COVID-19 hanno presentato domanda di integrazione salariale straordinaria, il contributo addizionale di cui all'articolo 5 comma 1 lettera a) del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 non è dovuto limitatamente ai periodi di accesso agli strumenti di integrazione salariale riconosciuti dagli articoli 19 e 22 del decreto-legge n. 18 del 2020 e successive modificazioni.

*** 41. 080.** Murelli, Durigon, Caffaratto, Caparvi, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni, Bitonci, Gusmeroli, Centemero, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Petazzi, Piastra.

Dopo l'articolo 41 aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.

(Bonus lavoro agile o smart working)

1. Al fine di massimizzare l'utilizzo del lavoro agile durante il periodo di emergenza COVID-19, ai datori di lavoro privati che, a decorrere dal 12 marzo 2020, ap-

plicano ai lavoratori con contratto di lavoro subordinato le modalità di lavoro agile di cui al decreto legislativo 22 maggio 2017, n. 81, è riconosciuto, fino al termine dell'emergenza sanitaria, una riduzione del versamento del 50 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL). È comunque riconosciuta la contribuzione figurativa.

2. Ai costi derivanti dal presente articolo, stimati in 50 milioni di euro, si provvede mediante autorizzazione di spesa per il 2020 e corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

*** 41. 053.** Rizzetto, Zucconi, Osnato, Bignami, Acquaroli, Baldini.

Dopo l'articolo 41 aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.

(Bonus lavoro agile o smart working)

1. Al fine di massimizzare l'utilizzo del lavoro agile durante il periodo di emergenza COVID-19, ai datori di lavoro privati che, a decorrere dal 12 marzo 2020, applicano ai lavoratori con contratto di lavoro subordinato le modalità di lavoro agile di cui al decreto legislativo 22 maggio 2017, n. 81, è riconosciuto, fino al termine dell'emergenza sanitaria, una riduzione del versamento del 50 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL). È comunque riconosciuta la contribuzione figurativa.

2. Ai costi derivanti dal presente articolo, stimati in 50 milioni di euro, si provvede mediante autorizzazione di spesa per il 2020 e corrispondente riduzione del

Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

* **41. 090.** Gribaudo, Pezzopane.

Dopo l'articolo 41 aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.

(Bonus lavoro agile o smart working)

1. Al fine di massimizzare l'utilizzo del lavoro agile durante il periodo di emergenza COVID-19, ai datori di lavoro privati che, a decorrere dal 12 marzo 2020, applicano ai lavoratori con contratto di lavoro subordinato le modalità di lavoro agile di cui al decreto legislativo 22 maggio 2017, n. 81, è riconosciuto, fino al termine dell'emergenza sanitaria, una riduzione del versamento del 50 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL). È comunque riconosciuta la contribuzione figurativa.

2. Ai costi derivanti dal presente articolo, stimati in 50 milioni di euro, si provvede mediante autorizzazione di spesa per il 2020 e corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

* **41. 0106.** Murelli, Durigon, Caffaratto, Caparvi, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni, Bitonci, Gusmeroli, Centemero, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Andreuzza, Guidesi, Binelli, Colla, Dara, Pettazzi, Piastra.

Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.

(Misure per la filiera nautica da diporto)

1. Le misure di cui all'articolo 61 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 sono estese a tutte le imprese della nautica da diporto.

41. 046. Misiti, Scagliusi.

Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.

4-bis. Per tutta la durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 di cui al decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6, e provvedimenti attuativi, la responsabilità penale e civile dei datori di lavoro è limitata, per i reati di cui agli articoli 589, 590 e 452 del codice penale, alle ipotesi di colpa grave.

4-ter. Per colpa grave deve intendersi quella riconducibile alla mancata adozione dei Protocolli condivisi tra Governo e parti sociali di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro, ove causalmente idonea a produrre l'evento.

4-quater. Per tutte le azioni risarcitorie relative ai fatti di cui agli articoli 589, 590 e 452 del codice penale, inerenti a condotte poste in essere, a qualsiasi titolo, nel periodo di cui al comma 1, è previsto, ove ne fosse stabilita la fondatezza, un indennizzo pari al risarcimento del danno patrimoniale determinato come dovuto.

41. 020. Porchietto, Sisto, Gelmini, Martino, Giacomoni, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Giacometto, Zangrillo, Barelli, Fiorini, Squeri, Polidori, Carrara, Della Frera, Spena, Costa.

Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.

1 Per tutta la durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 di cui al

decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6, successive modificazioni e integrazioni e provvedimenti attuativi, la responsabilità penale dei medici, dei soggetti abilitati ai sensi dell'articolo 102 del presente decreto e del personale sanitario che siano a diretto contatto con il virus ovvero con i pazienti affetti dal virus è limitata, per i reati di cui agli articoli 590-*sexies* e 452 del codice penale, alle ipotesi di colpa grave.

2. Per colpa grave deve intendersi quella riconducibile ad evidenti violazioni delle buone pratiche della scienza medica, tenendo altresì conto della proporzione specificamente esistente fra disponibilità di luoghi e strumenti e il numero dei pazienti da curare, nonché della specializzazione del personale, oltre che della volontarietà della prestazione.

3. Per gli stessi fatti, anche laddove ricorra l'ipotesi di colpa grave, i soggetti di cui al primo comma *bis*, ferma la responsabilità disciplinare, non possono essere chiamati, a qualsiasi titolo, a rispondere in sede civile o contabile del loro operato.

4. Per tutte le azioni risarcitorie relative ai fatti di cui agli articoli 590-*sexies* e 452 del codice penale, inerenti a condotte poste in essere, a qualsiasi titolo, nel periodo di cui al primo comma *bis*, è previsto, ove ne fosse stabilita la fondatezza, un indennizzo pari al risarcimento del danno patrimoniale determinato come dovuto.

41. 097. Sisto, Gelmini, Giacomoni, Martino, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Giacometto, Porchietto, Barelli, Fiorini, Squeri, Polidori, Carrara, Della Frera.

Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41-*bis*.

1. Al fine di promuovere la ripresa delle attività del settore turismo e la ricostituzione delle relative posizioni lavorative, alle imprese turistico ricettive è riconosciuta, sino al 30 settembre 2021,

una riduzione del 100 per cento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, nel limite massimo di 600 euro mensili per ciascun lavoratore assunto dopo il 23 febbraio 2020, anche a tempo determinato. La riduzione non è dovuta per i periodi in cui il lavoratore è ammesso alle prestazioni di integrazione salariale.

41. 069. Nardi, Pezzopane.

Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41-*bis*.

1. Al fine di promuovere la ripresa delle attività del settore turismo e la ricostituzione delle relative posizioni lavorative, alle imprese turistico ricettive è riconosciuta, sino al 30 settembre 2021, una riduzione del 100 per cento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, nel limite massimo di 600 euro mensili per ciascun lavoratore assunto dopo il 23 febbraio 2020, anche a tempo determinato. La riduzione non è dovuta per i periodi in cui il lavoratore è ammesso alle prestazioni di integrazione salariale.

41. 051. Zucconi, Osnato, Acquaroli, Bignami, Baldini, Ciaburro, Caretta.

ART. 42.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 42.

(Disposizioni urgenti per disciplinare la nomina del Direttore Generale dell'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali)

1. Per il periodo di durata dell'emergenza epidemiologica COVID-19, di cui alla delibera del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020, le funzioni di Direttore Generale dell'Agenzia nazionale per i ser-

vizi sanitari regionali sono esercitate *pro tempore* da esperto di riconosciuta competenza in diritto sanitario, in organizzazione, programmazione, gestione e finanziamento del servizio sanitario, anche estraneo alla pubblica amministrazione, nominato dal Ministro della salute, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome. Il mandato del Direttore Generale *pro tempore* cessa alla conclusione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, o alla scadenza delle eventuali proroghe. Al Direttore Generale *pro tempore* è corrisposto un compenso determinato con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, salva l'ipotesi di cumulo con altro incarico per il quale già percepisca un compenso.

2. Nell'assolvimento dell'incarico, Il Direttore Generale, *pro tempore* svolge funzioni gestionali e di supporto agli organi amministrativi dell'Agenzia, riferendo al Presidente e al Consiglio di Amministrazione, in conformità al vigente Statuto, per tutto quanto è riferito:

a) ai compiti istituzionali di ricerca e supporto tecnico-operativo alle regioni, all'azione di potenziamento della rete di assistenza ospedaliera e territoriale, al fine di assicurare la più elevata risposta sanitaria all'emergenza, ivi compreso il monitoraggio, l'adozione, l'aggiornamento e l'attuazione dei piani adottati in applicazione della circolare del Ministero della salute prot. GAB 2627 in data 1° marzo 2020 e alle successive integrazioni;

b) al necessario supporto tecnico operativo e giuridico amministrativo alle regioni, anche per superare le eventuali criticità riscontrate e per garantire, nella fase emergenziale, i livelli essenziali di assistenza e la effettività della tutela del diritto alla salute;

c) alla verifica che gli atti, i piani e le azioni di competenza del commissario straordinario di cui all'articolo 122, comma 2, del decreto-legge 17 marzo

2020, n. 18, siano attuati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, in coerenza con i programmi operativi che le regioni predispongono per l'emergenza COVID-19 di cui all'articolo 18, comma 1 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18;

d) all'esercizio, in considerazione del ruolo di raccordo fra il Ministero della salute e le regioni svolto dall'Agenzia, delle attività Istituzionali proprie dell'Agenzia, indicate dalle presenti disposizioni, nonché alla tempestiva attuazione delle direttive del Ministro della salute finalizzate alla gestione dell'emergenza epidemiologica COVID-19, con particolare riferimento agli articoli 3 e 4 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, al potenziamento delle reti ospedaliere e territoriali, ai rapporti con gli erogatori pubblici e privati, nonché alle disposizioni di cui al decreto-legge 9 marzo 2020 n. 14 e ad ogni ulteriore atto normativo ed amministrativo generale adottato per fronteggiare l'emergenza, come recepito e delineato per ciascuna regione nei Programmi operativi per l'emergenza COVID-19 di cui al richiamato articolo 18, comma 1;

e) al supporto delle direzioni generali del Ministero e delle Regioni nel perseguimento di ogni ulteriore obiettivo indicato dal Ministro della salute mediante l'adozione di direttive, nell'esercizio della funzione di indirizzo e di controllo del sistema sanitario nazionale.

3. Resta fermo il ruolo di coordinamento del Capo del Dipartimento della protezione civile, ai sensi dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630.

42. 1. De Luca, Pezzopane.

Al comma 1, sopprimere il quinto periodo.

42. 2. Troiano.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Alla conclusione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020 o alla scadenza delle eventuali proroghe, il direttore generale dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali è individuato, tramite procedura di selezione per titoli e ad evidenza pubblica, tra coloro che siano collocati nel ruolo dei dirigenti di prima fascia nelle amministrazioni statali anche ad ordinamento autonomo, e negli enti pubblici non economici e che siano in possesso di particolare e comprovata qualificazione professionale in materia di diritto sanitario, in organizzazione, programmazione, gestione e finanziamento del servizio sanitario. L'incarico di direttore generale ha durata quinquennale ed è rinnovabile per una sola volta. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro della salute, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione, con proprio decreto stabilisce le modalità attuative della presente disposizione.

42. 6. Troiano.

Dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:

Art. 42-bis.

1. All'articolo 1, comma 101, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: « a 30.000 euro » sono sostituite dalle seguenti: « 150.000 euro ».

42. 09. Ungaro.

Dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:

Art. 42-bis.

(Clausola di salvaguardia)

1. I finanziamenti concessi da banche, intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 12 settembre 1993, n. 385, e dagli altri soggetti abilitati

alla concessione di credito oggetto di garanzia ai sensi del presente decreto non possono essere destinati al ripianamento di situazioni debitorie pregresse maturate dal beneficiario nei confronti del medesimo soggetto erogatore del finanziamento anteriormente alla data del 1° febbraio 2020, pena la revoca della garanzia.

42. 014. Ungaro, Marattin, Moretto, Mor.

Dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:

Art. 42-bis.

(Clausola di salvaguardia)

1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

42. 018. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.

Dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:

Art. 42-bis.

(Misure straordinarie per la realizzazione del nuovo complesso ospedaliero della città di Siracusa)

1. Al fine di contrastare gli effetti derivanti dall'emergenza sanitaria causata dalla diffusione su tutto il territorio nazionale del virus da COVID-19, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge di intesa con il Presidente della regione Siciliana, è nominato un Commissario straordinario per la realizzazione, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica e a valere sulle risorse disponibili previste a legislazione vigente, del nuovo complesso ospedaliero della

città di Siracusa entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. La durata dell'incarico del Commissario straordinario è di un anno. L'incarico è a titolo gratuito.

3. Entro 30 giorni dalla nomina il Commissario straordinario predispone il piano di attuazione degli interventi necessari.

4. Per la realizzazione del complesso ospedaliero di cui al comma 1, il Commissario straordinario opera in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea e degli obblighi internazionali.

5. Al fine di consentire la massima autonomia finanziaria per la realizzazione degli obiettivi connessi alla realizzazione del complesso ospedaliero di cui al comma 1, al Commissario straordinario è intestata apposita contabilità speciale aperta presso la tesoreria statale su cui sono assegnate le risorse disponibili e possono confluire inoltre le risorse finanziarie a qualsiasi titolo destinate o da destinare alla realizzazione del suddetto complesso ospedaliero.

42. 019. Prestigiacomo, Germanà, Bartolozzi, Siracusano, Scoma, Giacomoni, Martino, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Giacometto, Porchietto, Barelli, Fiorini, Squeri, Polidori, Carrara, Della Frera.

Dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:

Art. 42-bis.

(Misure straordinarie per la realizzazione di nuovi complessi ospedalieri nelle Regioni del Mezzogiorno)

1. Al fine di contrastare gli effetti derivanti dall'emergenza sanitaria causata dalla diffusione su tutto il territorio nazionale del virus da COVID-19, con de-

creto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e di intesa con i Presidenti delle regioni interessate, possono essere nominati uno più Commissari straordinari per la realizzazione, a valere sulle disponibilità di cui all'articolo 126, comma 4 e del fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge n. 232, del 2016, di nuovi complessi ospedalieri nelle regioni del Mezzogiorno entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. La durata dell'incarico di ogni Commissario straordinario è di un anno e a titolo gratuito.

3. Entro 30 giorni dalla nomina, il Commissario straordinario predispone il piano di attuazione degli interventi necessari.

4. Per la realizzazione dei complessi ospedalieri di cui al comma 1, il Commissario straordinario opera in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea e degli obblighi internazionali.

5. Al fine di consentire la massima autonomia finanziaria per la realizzazione degli obiettivi connessi alla realizzazione dei complessi ospedalieri di cui al comma 1, al Commissario straordinario è intestata apposita contabilità speciale aperta presso la tesoreria statale su cui sono assegnate le risorse disponibili e possono confluire inoltre le risorse finanziarie a qualsiasi titolo destinate o da destinare alla realizzazione del suddetto complesso ospedaliero.

42. 021. Prestigiacomo, Germanà, Bartolozzi, Siracusano, Scoma, Giacomoni, Martino, Cattaneo, Baratto, Angelucci, Giacometto, Porchietto, Barelli, Fiorini, Squeri, Polidori, Carrara, Della Frera.

Dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:

Art. 42-bis.

(Misure fiscali in favore del welfare aziendale)

1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, fino al 31 dicembre 2020, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati che non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente di cui all'articolo 51, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 è incrementato sino ad un importo complessivo non superiore ad euro 1000 al mese.

42. 026. Saltamartini, Andreuzza, Binelli, Colla, Dara, Galli, Guidesi, Pettazzi, Piastra, Bitonci, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.

Dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:

Art. 42-bis.

(Disposizioni in materia di bonus per l'acquisto dei servizi di baby sitting)

1. All'articolo 23 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 8 è sostituito dal seguente:

« 8. A decorrere dal mese di marzo 2020 e per ciascuna mensilità, fino alla riapertura dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, è riconosciuta ai genitori con figli di età inferiore ai 14 anni la possibilità di optare per la corresponsione di un *bonus* dell'importo di 800 euro mensili da utilizzare per l'acquisto di servizi di *baby-sitting*, per il pagamento dei servizi integrativi per l'infanzia, dei servizi socio educativi territoriali, dei centri estivi, degli oratori e degli

altri analoghi centri e servizi con funzione educativa e ricreativa. Il *bonus* di cui al presente comma è alternativo alla fruizione del beneficio previsto dai commi 1, 3 e 5 e viene erogato mediante il libretto di famiglia di cui all'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96. »;

b) al comma 11, sostituire le parole: « nel limite complessivo di 1.261,1 milioni di euro », con le seguenti: « 3.400 milioni di euro »;

c) al comma 12, sostituire le parole: « si provvede ai sensi dell'articolo 126 », con le seguenti: « si provvede, quanto a 1.261,1 milioni di euro, ai sensi dell'articolo 126, quanto a 800 milioni per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, quanto a 1.338,9 milioni di euro per l'anno 2020, mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come "reddito di cittadinanza" di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico ».

2. All'articolo 25, comma 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: « per l'assistenza e la sorveglianza dei figli minori fino a 12 anni di età, » sono soppresse e le parole: « limite massimo complessivo di 1000 euro », sono sostituite dalle seguenti: « limite di 1.200 euro mensili ».

42. 043. Locatelli, Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Sutto, Tiramani, Ziello, Cavandoli, Covolo, Dara, Piastra, Alessandro Pagano.

Dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:

Art. 42-bis.

(Disposizioni per consentire la riapertura in sicurezza dei centri estivi)

1. Entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro della salute, di concerto con Ministro delle pari opportunità e della famiglia e il Ministro per le politiche giovanili e lo sport, sentito il Comitato tecnico scientifico di cui all'ordinanza del Capo del dipartimento della Protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630, adotta con proprio decreto linee guida per consentire la riapertura in sicurezza dei centri estivi, degli oratori, dei servizi integrativi per l'infanzia, dei servizi socioeducativi territoriali e degli altri analoghi centri e servizi con funzione educativa e ricreativa.

2. Le linee guida di cui al comma 1 disciplinano i seguenti aspetti:

g) i percorsi di formazione per gli operatori dei centri e servizi di cui al comma 1;

h) i requisiti che gli spazi adibiti allo svolgimento delle attività devono possedere;

i) i protocolli per l'utilizzo di prodotti disinfettanti, dispositivi di protezione in-

dividuale ed eventualmente dispositivi per i controlli sanitari all'accesso dell'utenza e degli operatori;

j) la sanificazione periodica degli ambienti e degli oggetti utilizzati;

k) la dimensione massima dei gruppi;

l) l'elenco delle attività consentite e l'indicazione delle modalità per il loro corretto e sicuro svolgimento.

3. Al fine di garantire l'implementazione dei protocolli di sicurezza indicati nelle linee guida, la qualità dei servizi erogati dai centri e servizi di cui al comma 1 e la gratuità o, comunque, la massima accessibilità delle relative rette alle famiglie, nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un apposito fondo con dotazione pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle pari opportunità e della famiglia, sono stabiliti i criteri per la ripartizione tra gli enti locali delle risorse del fondo di cui al primo periodo del presente comma, ai fini della loro successiva redistribuzione, tramite bandi, agli organizzatori dei centri e servizi di cui al comma 1. Gli enti locali promuovono la stipula di convenzioni con gli organizzatori dei centri e servizi di cui al comma 1 al fine di mettere a disposizione degli stessi spazi pubblici idonei allo svolgimento in sicurezza delle attività educative e ricreative.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a so milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

42. 046. Locatelli, Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Sutto, Tiramani, Ziello, Cavandoli, Covolo, Dara, Piastra, Alessandro Pagano.

ART. 43.

Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:

Art. 43-bis.

1. All'articolo 90 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, recante « Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 » convertito con modificazioni nella legge 24 Aprile 2020, n. 27, dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

« 2-bis. La quota del Fondo unico dello spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, destinata alle fondazioni lirico-sinfoniche per l'anno 2020 e per l'anno 2021 è ripartita sulla base della media dei punteggi assegnati nel triennio 2017-2019, in deroga ai criteri generali e alle percentuali di ripartizione previsti dall'articolo 1 del decreto ministeriale 3 febbraio 2014 che, per l'anno 2022, sono adeguati in ragione dell'attività svolta a fronte dell'emergenza sanitaria da COVID-19, delle esigenze di tutela dell'occupazione e della riprogrammazione degli spettacoli. Per l'anno 2020, agli organismi finanziati a valere sul Fondo unico per lo spettacolo per il triennio 2018-2020, diversi dalle fondazioni lirico-sinfoniche, è erogato un anticipo del contributo pari al 70 per cento dell'importo riconosciuto per l'anno 2019. Con uno o più decreti del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, adottati ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, sono stabilite le modalità per l'erogazione della restante quota, tenendo conto dell'attività svolta a fronte dell'emergenza sanitaria da COVID-19, della tutela dell'occupazione e della riprogrammazione degli spettacoli, nonché, in deroga alla durata triennale della programmazione, le modalità per l'erogazione dei contributi per l'anno 2021, anche

sulla base delle attività effettivamente svolte e rendicontate nell'intero anno 2020. Decorso il primo periodo di applicazione pari a nove settimane previsto dall'articolo 19, gli organismi dello spettacolo dal vivo possono utilizzare le risorse loro erogate per l'anno 2020 a valere sul Fondo unico dello spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, anche per integrare le misure di sostegno del reddito dei propri dipendenti, in misura comunque non superiore alla parte fissa della retribuzione continuativamente erogata prevista dalla contrattazione collettiva nazionale.

2-ter. Il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo può adottare, limitatamente agli stanziamenti relativi all'anno 2020, uno o più decreti ai sensi dell'articolo 21, comma 5, della legge 14 novembre 2016, n. 220, anche in deroga alle percentuali previste per i crediti di imposta di cui alla Sezione II del Capo III della suddetta legge e al limite massimo stabilito dall'articolo 21, comma 1, della medesima legge. Nel caso in cui dall'attuazione del primo periodo derivino nuovi o maggiori oneri alla relativa copertura si provvede nei limiti delle risorse disponibili del Fondo di conto capitale di cui all'articolo 89, comma 1, secondo periodo. Alle finalità di mitigazione degli effetti subiti dal settore cinematografico possono essere finalizzati anche i contributi previsti dalle Sezioni III, IV e V del Capo III della legge del 14 novembre 2016, n. 220.

2-quater, Il titolo di "capitale italiana della cultura" conferito alla città di Parma per l'anno 2020 è riferito anche all'anno 2021. La procedura di selezione relativa al conferimento del titolo di "Capitale italiana della cultura" per l'anno 2021, in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, si intende riferita all'anno 2022.

2-quinquies. Il credito di imposta di cui all'articolo 65, comma 1 si applica ai soggetti esercenti in via esclusiva o prevalente attività di commercio al dettaglio di libri, anche in deroga a quanto stabilito dal comma 2 del medesimo articolo.

2-*sexies*. La quota relativa all'annualità 2018 del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche in base alla scelta del contribuente, di cui all'articolo 1, comma 154, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è erogata ai soggetti beneficiari entro il primo semestre del 2020.

2-*septies*. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i Commissari liquidatori dell'IMAIE in liquidazione, di cui all'articolo 7, del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2010, n. 100, depositano il bilancio finale di liquidazione. Nel bilancio finale di liquidazione è indicata, come voce distinta del residuo attivo, l'entità dei crediti vantati da artisti, interpreti ed esecutori e sono altresì indicati i nominativi dei creditori dell'ente e i crediti complessivamente riferibili ad artisti, interpreti, esecutori dell'area musicale e quelli riferibili ad artisti, interpreti, esecutori dell'area audiovisiva, come risultanti dagli stati passivi esecutivi per i quali sia stato autorizzato il pagamento dei creditori. I termini di prescrizione dei crediti di cui al presente comma, come stabiliti dall'articolo 5, commi 3 e 4, della legge 5 febbraio 1992, n. 93, decorrono

dalla pubblicazione ufficiale dei nominativi dei creditori sul sito istituzionale di IMAIE in liquidazione, di cui all'avviso pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* – Parte Seconda, n. 130 del 3 novembre 2016. Approvato il bilancio finale, le somme corrispondenti alla voce di residuo attivo di cui al secondo periodo sono trasferite al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo e ripartite in favore degli artisti, interpreti ed esecutori, secondo le modalità definite con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, anche tenendo conto dell'impatto economico conseguente all'adozione delle misure di contenimento dei COVID-19. Al termine della procedura di esecuzione dell'ultimo piano di riparto, l'eventuale ulteriore residuo attivo è trasferito al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo e ripartito in favore dei medesimi soggetti secondo le modalità definite con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo adottato ai sensi del quarto periodo. È abrogato il comma 2 dell'articolo 47 del decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35 ».

43. 06. Cavandoli, Piastra, Colmellere, Basini, Belotti, Fogliani, Furgiuele, Latini, Patelli, Racchella, Sasso.

COMMISSIONI RIUNITE

VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici) e IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione dell'Amministratore Delegato di Anas Spa, Massimo Simonini, sul crollo del Viadotto di Albiano sul fiume Magra (MC) e sulle ripercussioni per la viabilità locale 353

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 12 maggio 2020.

**Audizione dell'Amministratore Delegato di Anas Spa,
Massimo Simonini, sul crollo del Viadotto di Albiano
sul fiume Magra (MC) e sulle ripercussioni per la
viabilità locale.**

L'audizione si è svolta dalle 15.05 alle
16.10.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

DL 23/2020: Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali. C. 2461 Governo (Parere alle Commissioni VI e X) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	354
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	373
Ratifica ed esecuzione della Convenzione istitutiva dell'osservatorio <i>Square Kilometre Array</i> , con Allegati. C. 2360 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	365
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	376
Disposizioni in materia di sicurezza per gli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni. Emendamenti C. 2117-A, approvato dal Senato, e abb. (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	368
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	368
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Indagine conoscitiva in materia di politiche dell'immigrazione, diritto d'asilo e gestione dei flussi migratori (<i>Deliberazione di una proroga del termine</i>)	368
SEDE REFERENTE:	
DL 26/2020: Disposizioni urgenti in materia di consultazioni elettorali per l'anno 2020. C. 2471 Governo (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	369

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Martedì 12 maggio 2020. — Presidenza del vicepresidente Fausto RACITI.

La seduta comincia alle 14.

DL 23/2020: Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali.

C. 2461 Governo.

(Parere alle Commissioni VI e X).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Fausto RACITI, *presidente*, rileva come il Comitato permanente sia chiamato a esaminare, ai fini del parere alle Commissioni riunite VI Finanze e X Attività produttive, il disegno di legge C. 2461, di conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, recante misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali.

Antonio VISCOMI (PD), *relatore*, nell'illustrare il contenuto del provvedimento,

che si compone di 44 articoli suddivisi in 6 Capi, ricorda che il Capo I (Misure di accesso al credito per le imprese) comprende gli articoli da 1 a 3 e che, in particolare, l'articolo 1, al fine di assicurare la necessaria liquidità alle imprese con sede in Italia colpite dall'epidemia Covid-19, dispone che SACE S.p.A. conceda – fino al 31 dicembre 2020 – garanzie in favore di banche, istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, per finanziamenti sotto qualsiasi forma alle suddette imprese. Si dispone a tale fine un impegno finanziario di 200 miliardi di euro, di cui almeno 30 miliardi destinati al supporto delle PMI (comprendendo tra queste i lavoratori autonomi e i liberi professionisti titolari di partita IVA). Rileva come possano beneficiare delle garanzie della SACE le imprese di qualsiasi dimensione, ma le PMI devono aver esaurito il *plafond* massimo disponibile per ottenere coperture da parte del Fondo di garanzia per le PMI. Le garanzie sono concesse in conformità con la normativa europea in tema di aiuti di Stato. Sono previste condizioni per il rilascio delle garanzie da parte di SACE e per le obbligazioni derivanti dalle predette garanzie SACE è assistita da una garanzia dello Stato.

L'articolo 2 riforma il sistema della garanzia dello Stato sugli impegni assicurativi assunti da SACE, intervenendo sui compiti della stessa SACE, che vengono estesi e potenziati. Si prevede, in primo luogo, che SACE S.p.A. favorisca l'internazionalizzazione del settore produttivo italiano, privilegiando gli impegni nei settori strategici per l'economia italiana; si demanda inoltre alla legge di bilancio la definizione dei limiti cumulati all'assunzione di impegni da parte di SACE S.p.A. e Stato, sulla base del piano annuale di attività deliberato dal Comitato per il sostegno finanziario pubblico all'esportazione; viene poi introdotta una nuova forma di operatività di SACE a finalità di sostegno e rilancio dell'economia. L'articolo 3 prevede innanzi tutto un accordo tra SACE S.p.A. e Cassa depositi e prestiti

S.p.A. concernente le strategie industriali e commerciali, al fine di massimizzare le sinergie di gruppo e aumentare l'efficacia del sistema di sostegno all'esportazione e all'internazionalizzazione delle imprese e di rilancio dell'economia. Inoltre, al fine di rafforzare il ruolo strategico di SACE S.p.A. per l'attuazione delle misure di sostegno all'esportazione e all'internazionalizzazione delle imprese e di rilancio degli investimenti si prevede che:

CDP S.p.A. concordi preventivamente con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentito il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, l'esercizio dei diritti di voto derivanti dalla partecipazione in SACE S.p.A.;

per le deliberazioni di nomina degli organi sociali, il Ministero dell'economia e delle finanze agisce di concerto con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

CDP S.p.A. consulti preventivamente il Ministero dell'economia e delle finanze in merito ad operazioni di gestione della partecipazione in SACE S.p.A. diverse da quella indicata in precedenza;

SACE S.p.A. non è soggetta all'attività di direzione e coordinamento di CDP S.p.A. Il Capo II (Misure urgenti per garantire la continuità delle imprese colpite dall'emergenza COVID-19) comprende gli articoli da 4 a 14.

L'articolo 4 prevede, fino 31 luglio 2020 (quindi fino al termine dello stato di emergenza epidemiologica), la sottoscrizione in modo semplificato di specifici contratti relativi alla prestazione di servizi bancari e finanziari, che si intendono validamente conclusi se il cliente esprime il proprio consenso mediante il proprio indirizzo di posta elettronica non certificata o con altro strumento idoneo, laddove risultino rispettate alcune specifiche condizioni.

L'articolo 5 differisce al 1° settembre 2021 l'entrata in vigore del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14.

L'articolo 6 sospende dal 9 aprile (data di entrata in vigore del decreto-legge) al 31 dicembre 2020 gli obblighi previsti dal codice civile per le società di capitali in tema di perdita del capitale sociale, in relazione alle perdite verificatesi nel corso degli esercizi chiusi entro la predetta data del 31 dicembre. La disposizione specifica inoltre che per il medesimo arco temporale non operino le cause di scioglimento delle società di capitali per riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale e delle cooperative per perdita del capitale. L'articolo 7 reca disposizioni temporanee sui principi di redazione del bilancio, disponendo che le società possano redigere il bilancio di esercizio in corso al 31 dicembre 2020 secondo il principio della continuità aziendale qualora sussistente nell'ultimo bilancio di esercizio chiuso, anche se non ancora formalmente approvato, in data anteriore al 23 febbraio 2020.

L'articolo 8 reca disposizioni temporanee in materia di finanziamenti alle società, introducendo un periodo di sospensione – dal 9 aprile 2020, data di entrata in vigore del decreto-legge, al 31 dicembre 2020 – degli effetti delle disposizioni del codice civile relative ai finanziamenti effettuati dai soci nel suddetto arco temporale, consentendo che gli stessi possano essere sottratti al regime ordinario di postergazione.

L'articolo 9 prevede una serie di interventi inerenti le procedure di concordato preventivo e gli accordi di ristrutturazione. La disposizione proroga i termini di adempimento dei concordati preventivi e degli accordi di ristrutturazione che abbiano già conseguito con successo l'omologa da parte del tribunale al momento dell'emergenza epidemiologica. Con riguardo ai procedimenti di omologa dei concordati preventivi e degli accordi di ristrutturazioni ancora pendenti alla data del 23 febbraio 2020, invece, è riconosciuta al debitore la possibilità di ottenere dal tribunale un nuovo termine per elaborare *ex novo* una proposta di concordato o un accordo di ristrutturazione, ovvero di op-

tare per la modifica unilaterale dei termini di adempimento originariamente prospettati nella proposta e nell'accordo.

L'articolo 10 introduce una norma di carattere transitorio volta a sospendere la procedibilità delle istanze finalizzate all'apertura del fallimento e delle procedure fondate sullo stato di insolvenza, presentate nel periodo dal 9 marzo al 30 giugno 2020.

L'articolo 11 dispone la sospensione dei termini di scadenza ricadenti o decorrenti nel periodo dal 9 marzo 2020 al 30 aprile 2020, relativi a vaglia cambiari, cambiali e altri titoli di credito emessi prima della data di entrata in vigore del decreto in esame e ad ogni altro atto avente efficacia esecutiva a quella stessa data, per lo stesso periodo.

La disposizione chiarisce, inoltre, il campo di applicazione della sospensione, con specifico riferimento agli assegni bancari e postali. Si stabilisce, infine, che i protesti o le constatazioni equivalenti levati dal 9 marzo 2020 fino alla data di entrata in vigore del presente decreto non siano trasmessi dai pubblici ufficiali alle camere di commercio; ove già pubblicati le camere di commercio provvedono d'ufficio alla loro cancellazione.

L'articolo 12 chiarisce che le ditte individuali e gli artigiani rientrano tra i beneficiari della disciplina transitoria del Fondo solidarietà mutui «prima casa» (cosiddetto «Fondo Gasparrini») secondo le modalità agevolate previste dall'articolo 54 del decreto-legge n. 18 del 2020, alle condizioni ivi previste (calo del fatturato superiore al 33 per cento rispetto all'ultimo trimestre 2019, a seguito della chiusura o della restrizione della propria attività in attuazione delle misure adottate per l'emergenza sanitaria). La norma dispone inoltre che, per un periodo di nove mesi decorrenti dal 9 aprile 2020 e dunque fino al 9 gennaio 2021, i benefici del predetto Fondo siano applicabili anche ai mutui in ammortamento da meno di un anno, in deroga alla disciplina vigente.

L'articolo 13 introduce, fino al 31 dicembre 2020, un potenziamento e un'e-

stensione dell'intervento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, in deroga alla disciplina ordinaria.

L'articolo rafforza ulteriormente – anche alla luce dell'intervenuta nuova disciplina sugli aiuti di Stato (*State Aid Temporary Framework* della Commissione europea) – la disciplina già introdotta dall'articolo 49 del decreto-legge n. 18 del 2020, riproducendone l'impianto e parte dei contenuti: tale ultimo articolo viene pertanto abrogato, per ragioni di coordinamento.

In tale contesto il comma 3 anticipa dal 31 dicembre 2020 al 10 aprile 2020 l'abrogazione – disposta dal decreto-legge n. 34 del 2019 (cosiddetto «decreto crescita») – della disposizione dell'articolo 18 del decreto legislativo n. 112 del 1998 che consentiva, con delibera della Conferenza unificata, di limitare l'intervento del Fondo centrale di controgaranzia nel territorio di regioni in cui fossero coesistenti fondi regionali di garanzia.

In merito alla previsione del comma 3 dell'articolo 13 ricorda che sulla richiamata norma del decreto-legge n. 34 del 2019, la Commissione per le questioni regionali aveva invitato, nel parere reso nella seduta del 14 maggio 2019, con un'osservazione, a valutare «modalità per assicurare forme di coinvolgimento delle regioni nella gestione del fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, alternative» a quelle della norma abrogata. L'articolo 14 prevede l'estensione delle facoltà operative del Fondo di garanzia per l'impiantistica sportiva e del Fondo speciale per la concessione di contributi in conto interessi, entrambi gestiti e amministrati dall'Istituto per il credito sportivo, alle operazioni di liquidità. A tal fine, per l'anno 2020, viene assegnata una dotazione di 30 milioni di euro al primo Fondo e di 5 milioni di euro al secondo. Il Capo III (Disposizioni urgenti in materia di esercizio di poteri speciali nei settori di rilevanza strategica) comprende gli articoli da 15 a 17. L'articolo 15 apporta modifiche alla disciplina dei poteri speciali del Governo (cosiddetto *golden power*).

In primo luogo, intervenendo sull'articolo 4-bis, comma 3, del decreto-legge n. 105 del 2019, si estende l'ambito di applicazione degli obblighi di notifica (previsti dall'articolo 2, comma 5, del decreto-legge n. 21 del 2012) relativi all'acquisto, da parte di un soggetto esterno all'Unione europea, di partecipazioni di rilevanza tale da determinare il controllo di imprese che detengono beni e rapporti di rilevanza strategica per l'interesse nazionale ulteriori rispetto a quelli nei settori della difesa, della sicurezza nazionale, dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni, includendovi tutti i fattori critici richiamati dall'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/452. Per contenere gli effetti negativi dell'emergenza epidemiologica, le norme estendono temporaneamente – fino al 31 dicembre 2020 – l'ambito di applicazione degli obblighi di notifica e dei poteri speciali previsti dall'articolo 2 del decreto-legge n. 21 del 2012, inerenti agli attivi strategici nei settori dell'energia, dei trasporti, delle comunicazioni, nonché agli ulteriori attivi strategici connessi ai fattori critici elencati dall'articolo 4, paragrafo 1, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)* ed *e)* del regolamento (UE) 2019/452.

L'articolo 16 integra la disciplina dei poteri speciali sugli assetti societari recata dal decreto-legge n. 21 del 2012, specificando che, nei casi di violazione degli obblighi di notifica stabiliti per specifici atti, delibere, operazioni o acquisti di partecipazioni relativi a imprese che svolgono attività di rilevanza strategica, la Presidenza del Consiglio può avviare anche d'ufficio il procedimento ai fini dell'eventuale esercizio dei poteri speciali mediante i quali imporre il veto rispetto ad atti, delibere od operazioni, nonché imporre specifiche condizioni ovvero opporsi nel caso di acquisto di partecipazioni.

In tali casi, i termini previsti per l'esercizio dei poteri decorrono dalla conclusione del procedimento di accertamento della violazione dell'obbligo di notifica.

Inoltre, si prevede che il gruppo di coordinamento amministrativo in materia di poteri speciali possa richiedere a pubbliche amministrazioni, enti pubblici o

privati, imprese o altri soggetti terzi che ne siano in possesso, di fornire informazioni e di esibire documenti, nonché stipulare convenzioni o protocolli di intesa con istituti o enti di ricerca.

L'articolo 17 modifica la disciplina degli obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti in società italiane con azioni quotate in mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell'Unione Europea.

In particolare, le norme stabiliscono che la CONSOB possa prevedere, ai fini dell'insorgere di detto obbligo, soglie inferiori a quelle predeterminate *ex lege*, per un limitato periodo di tempo, per le società ad azionariato particolarmente diffuso, eliminando la circostanza che esse presentino altresì un'elevata capitalizzazione di mercato.

Inoltre, con riferimento all'obbligo di dichiarare gli obiettivi che l'acquirente ha intenzione di perseguire nel corso dei sei mesi successivi all'aumento della propria partecipazione oltre specifiche soglie del capitale di emittenti azioni quotate (10, 20 e 25 per cento), viene consentito alla CONSOB di prevedere, per un limitato periodo di tempo, un'ulteriore soglia del 5 per cento per società ad azionariato particolarmente diffuso. Il Capo IV (Misure fiscali e contabili) comprende gli articoli da 18 a 35.

L'articolo 18, in materia di sospensione di versamenti tributari e contributivi, stabilisce la sospensione per alcuni operatori economici dei termini dei versamenti relativi alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilato, alle ritenute relative all'addizionale regionale e comunale e all'imposta sul valore aggiunto per i mesi di aprile e maggio 2020.

Tali soggetti beneficiano inoltre per lo stesso periodo della sospensione dei termini relativi ai contributi previdenziali e assistenziali, nonché ai premi per l'assicurazione obbligatoria.

I beneficiari sono gli esercenti attività di impresa, arte e professione, individuati in base ai ricavi o ai compensi conseguiti nel periodo di imposta precedente, che hanno subito una diminuzione del fattu-

rato o dei corrispettivi, nonché i soggetti economici che hanno intrapreso l'esercizio dell'attività dopo il 31 marzo 2019. Per gli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, che svolgono attività istituzionale di interesse generale non in regime d'impresa, la sospensione si applica limitatamente alle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilato e alle ritenute delle addizionali regionali e comunali, ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi per l'assicurazione obbligatoria. Viene inoltre stabilita, per alcune province particolarmente colpite dall'emergenza Covid-19, la sospensione dei versamenti dell'imposta sul valore aggiunto per i mesi di aprile e maggio 2020, alla sola condizione che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi.

La disposizione stabilisce altresì alcune norme di coordinamento con altre agevolazioni fiscali introdotte dal cosiddetto « decreto Cura Italia » (decreto-legge n. 18 del 2020) e forme di cooperazione tra l'Agenzia delle entrate, l'INPS, l'INAIL e altri enti previdenziali e assistenziali ai fini della verifica del rispetto dei requisiti necessari per l'applicazione della sospensione. L'articolo 19 amplia sotto il profilo temporale le previsioni in materia di sospensione delle ritenute sui redditi di lavoro autonomo e sulle provvigioni contenute nel cosiddetto « decreto Cura Italia », stabilendo il non assoggettamento alle ritenute d'acconto, per il periodo compreso tra il 17 marzo 2020 e il 31 maggio 2020, per i soggetti di più ridotte dimensioni ovvero con ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro.

L'articolo 20 consente ai contribuenti di calcolare gli acconti delle imposte sui redditi e dell'IRAP, da versare nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, secondo il cosiddetto metodo previsionale (ovvero sulla base dell'imposta presumibilmente dovuta per l'anno in corso) in luogo del metodo storico (e cioè sulla base del *quantum* derivante dalle dichiarazioni dell'anno precedente) senza incorrere in sanzioni e

interessi, a condizione che lo scostamento tra l'acconto versato e quello dovuto sulla base delle risultanze della dichiarazione dei redditi e dell'IRAP si mantenga entro il margine del 20 per cento.

L'articolo 21, in materia di rimessione in termini per i versamenti, consente di considerare regolarmente effettuati i versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni con scadenza il 16 marzo 2020, prorogata al 20 marzo 2020 dal « decreto Cura Italia », se eseguiti entro il 16 aprile 2020.

L'articolo 22 proroga al 30 aprile, per l'anno 2020, il termine per la consegna agli interessati delle certificazioni uniche relative ai redditi di lavoro dipendente e assimilati e ai redditi di lavoro autonomo; inoltre l'articolo prevede che, per l'anno 2020, non si applichi la sanzione per la tardiva trasmissione delle certificazioni uniche all'Agenzia delle entrate, purché la trasmissione avvenga entro il 30 aprile.

L'articolo 23 proroga al 30 giugno 2020 la validità dei certificati in materia di appalti emessi, ai sensi dell'articolo 17-*bis*, comma 5, del decreto legislativo n. 241 del 1997, dall'Agenzia delle entrate entro il 29 febbraio 2020.

L'articolo 24 sospende i termini per le agevolazioni prima casa: in particolare, nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020, sono sospesi i termini che condizionano l'applicazione dell'imposta di registro agevolata (2 per cento) agli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di case di abitazione non di lusso, nonché il termine per il riconoscimento del credito d'imposta per il riacquisto della prima casa.

L'articolo 25 prevede che i CAF e i professionisti abilitati possano gestire a distanza l'attività di assistenza fiscale ai soggetti titolari dei redditi di lavoro dipendente e assimilati, acquisendo la delega e la documentazione del contribuente attraverso modalità telematiche. Con tali modalità è consentita anche la presentazione di dichiarazioni, modelli e domande di accesso o fruizione di prestazioni all'INPS. Rimane fermo l'obbligo di regolarizzazione, con la consegna delle deleghe e

della documentazione inviate da remoto, al termine dell'attuale stato di emergenza sanitaria.

L'articolo 26 interviene sulla disciplina dei versamenti dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche nel caso di importi inferiori a un certo valore.

In particolare, in luogo di prevedere modalità di versamento semplificate nel caso di importo dovuto annuo pari o inferiore a 1.000 euro, la disposizione rimodula le scadenze dei versamenti in rapporto all'ammontare di imposta dovuta nel trimestre; di conseguenza, viene abbassato a 250 euro l'importo-soglia che consente di usufruire di modalità di pagamento agevolate. L'articolo 27 neutralizza gli effetti fiscali delle cessioni di farmaci nell'ambito di programmi ad uso compassionevole, in particolare equiparando ai fini IVA – la cessione di detti farmaci alla loro distruzione ed escludendo il loro valore dalla formazione dei ricavi ai fini delle imposte dirette. L'articolo 28 modifica in più punti la disciplina fiscale degli utili distribuiti a società semplici, prevista dall'articolo 32-*quater* del decreto-legge n. 124 del 2019, che ha introdotto il principio di tassazione per trasparenza in capo ai soci, ai sensi del quale la tassazione di tali proventi segue la natura giuridica dei soci stessi.

In particolare, le disposizioni:

includono nell'ambito di applicazione della disciplina anche gli utili di fonte estera, con esclusione di quelli provenienti da Stati o territori aventi regimi fiscali privilegiati sui quali continuano ad applicarsi le disposizioni previste dal testo unico delle imposte sui redditi;

chiariscono le modalità di applicazione della ritenuta e dell'imposta sostitutiva previste per gli utili percepiti dalla società semplice, per la quota riferibile a soci persone fisiche della medesima società;

disciplinano il regime fiscale degli utili percepiti dalla società semplice per la quota riferibile, tra l'altro, ai soci non residenti della società semplice;

prevedono un regime transitorio per gli utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2019 la cui distribuzione è deliberata entro il 31 dicembre 2022. L'articolo 29 reca norme volte alla semplificazione e alla digitalizzazione del processo tributario.

Il comma 1 obbliga gli enti impositori, gli agenti della riscossione e i soggetti iscritti all'albo dei concessionari della riscossione delle entrate locali, nonché le parti assistite da un difensore abilitato che si sono costituite in giudizio con modalità analogiche, a depositare e notificare gli atti successivi e i provvedimenti giurisdizionali tramite modalità telematiche, secondo la relativa disciplina.

Il comma 2 disciplina la notifica, anche per posta elettronica certificata, dell'importo della sanzione da omesso versamento del contributo unificato di iscrizione a ruolo nei procedimenti civili, amministrativi e tributari.

Il comma 3 dispone che le attività di contenzioso degli enti impositori siano sospese fino all'11 maggio 2020 – vale a dire fino al termine fissato dall'articolo 36, comma 1, del decreto-legge, in deroga al termine di sospensione precedentemente fissato al 31 maggio 2020 dal decreto-legge n. 18 del 2020.

Quanto alla formulazione dell'articolo segnala come, per un evidente refuso, il comma 3 dell'articolo 29 rinvii « all'articolo 73, comma 1 » del provvedimento, operando dunque un rinvio irriferribile, laddove occorre più correttamente far riferimento all'articolo 36, comma 1, del decreto-legge, secondo quanto si desume dalla relazione illustrativa del disegno di legge, la quale individua il termine di sospensione nell'11 maggio 2020, termine fissato appunto dal predetto articolo 36, comma 1. L'articolo 30 estende il credito d'imposta attribuito per le spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro, introdotto dall'articolo 64 del decreto-legge n. 18 del 2020, anche alle spese relative all'acquisto di dispositivi di protezione individuale e altri dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori

dall'esposizione accidentale ad agenti biologici e a garantire la distanza di sicurezza interpersonale.

L'articolo 31 dispone, per l'anno 2020, l'incremento di otto milioni di euro delle risorse destinate al salario accessorio del personale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli per compensare i maggiori sforzi derivanti dall'incremento delle attività connesse all'emergenza sanitaria.

Si stabilisce inoltre che i dipendenti dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, che provengono dall'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato e quelli che prestano servizio presso gli uffici dei Monopoli o presso qualsiasi altro ufficio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, siano equiparati ai dipendenti provenienti dall'Agenzia delle dogane anche in relazione al riconoscimento quali ufficiali di polizia tributaria.

L'articolo 32 prevede e disciplina il riconoscimento alle strutture sanitarie inserite nei piani per incrementare la dotazione dei posti letto in terapia intensiva, di una remunerazione di una specifica funzione assistenziale per i maggiori costi correlati all'allestimento dei reparti ed alla gestione dell'emergenza.

In tale ambito il comma 2 prevede che le modalità di determinazione dell'ulteriore remunerazione saranno definite con « decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome ».

Al riguardo, dal punto di vista formale, segnala l'opportunità di sostituire, al comma 2, le parole: « previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome » con le parole: « previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome ».

L'articolo 33, comma 1, prevede una proroga dei termini di durata degli organi amministrativi (attualmente disciplinata in via generale dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 293 del 1994) per tutti gli enti e organismi pubblici inclusi nell'e-

lenco oggetto del comunicato dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) che, nel periodo dello stato di emergenza sono tenuti al rinnovo degli organi ordinari e straordinari di amministrazione e controllo, ad eccezione degli enti territoriali e degli altri soggetti espressamente indicati dalla norma.

Si dispone, inoltre, che, fino al termine dello stato di emergenza, gli enti e organismi pubblici a base associativa, i quali, in tale periodo, sono tenuti al rinnovo degli organi di amministrazione e controllo possano sospendere le procedure di rinnovo elettorali, anche in corso, con contestuale proroga degli organi.

Con riferimento al comma 1 dell'articolo 33, il quale proroga, al primo periodo, il termine del mandato degli organi amministrativi e di controllo di alcune tipologie di enti ed organismi pubblici « fino al termine dello stato di emergenza e comunque fino alla loro ricomposizione » si segnala l'opportunità di indicare un termine massimo per la proroga dopo la fine dello stato d'emergenza.

Con riferimento al secondo periodo del medesimo comma 1 dell'articolo 33, che prevede una diversa proroga, limitata alla fine dello stato d'emergenza, per « enti e organismi pubblici a base associativa », segnala l'opportunità di definire più puntualmente i soggetti compresi nella fattispecie.

Il comma 2 rinvia il termine entro il quale i funzionari delegati alle operazioni di chiusura delle scritture contabili dell'amministrazione di appartenenza devono presentare i rendiconti suppletivi, relativi ai pagamenti di somme riscosse che non siano state erogate alla chiusura dell'esercizio e che possono essere utilizzate per effettuare pagamenti di spese riferibili all'esercizio scaduto. Il comma 3 inserisce i rendiconti relativi ai pagamenti effettuati a valere sulle gestioni dei programmi comunitari nell'ambito degli atti sottoposti al controllo successivo, prevedendo che la metodologia di controllo da utilizzare sia quella del campionamento.

L'articolo 34 stabilisce che i professionisti che fruiscono della indennità prevista

dall'articolo 44 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, si intendano iscritti, in via esclusiva, agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria e non possono essere titolari di trattamento pensionistico diretto. L'articolo 35 semplifica le modalità di rilascio dell'identità digitale da parte dell'INPS per la durata dell'emergenza epidemiologica.

Il Capo V (Disposizioni in materia di termini processuali e procedurali) comprende gli articoli 36 e 37. L'articolo 36, comma 1, proroga fino all'11 maggio 2020 il rinvio d'ufficio delle udienze e la sospensione dei termini per il compimento di atti nei procedimenti civili, tributari, penali e di competenza dei tribunali militari, con le eccezioni già previste dal decreto-legge n. 18 del 2020; conseguentemente, posticipa al 12 maggio 2020 l'avvio della fase nella quale sarà rimessa ai capi degli uffici giudiziari l'organizzazione dei lavori al fine di garantire le misure di distanziamento per prevenire la diffusione del contagio. Ai sensi del comma 2 dovranno comunque tenersi le udienze nei procedimenti penali che coinvolgono imputati in stato di custodia cautelare, se i termini di durata massima della custodia scadono entro l'11 novembre 2020. Per quanto riguarda il processo amministrativo, il comma 3 proroga fino al 3 maggio la sola sospensione dei termini per la notificazione dei ricorsi, mentre, per quanto attiene alle funzioni e le attività della Corte dei conti il comma 4 estende la proroga del rinvio delle udienze e della sospensione dei termini fino all'11 maggio.

L'articolo 37 proroga fino al 15 maggio 2020 la sospensione di tutti i termini inerenti allo svolgimento di procedimenti amministrativi e dei procedimenti disciplinari pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, già disposta fino al 15 aprile dal decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.

Il Capo VI (Disposizioni in materia di salute e di lavoro) comprende gli articoli da 38 a 44.

L'articolo 38, ai commi 1 e 2, prevede la corresponsione in via immediata – con i relativi arretrati – ai medici di medicina

generale ed ai pediatri di libera scelta degli incrementi del trattamento economico contemplati dall'Atto di indirizzo per il rinnovo dell'accordo collettivo nazionale della medicina convenzionata, approvato dal Comitato di Settore Regioni-Sanità in data 9 luglio 2019 ed integrato in data 29 agosto 2019.

I commi 3 e 4 recano alcuni criteri sullo svolgimento delle attività dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta.

Il comma 5 prevede la destinazione di una quota di risorse per l'acquisto e la fornitura ai medici di pulsiossimetri e ne disciplina il relativo uso.

Il comma 6 prevede, per gli specialisti ambulatoriali convenzionati, la corresponsione in via immediata di alcuni arretrati, in base all'adeguamento del trattamento economico relativo al 2018 alle previsioni del citato atto di indirizzo per il rinnovo dell'accordo collettivo nazionale della medicina convenzionata.

Il comma 7 reca la clausola di invarianza degli oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 39 è volto a semplificare e velocizzare le procedure amministrative a carico delle strutture sanitarie necessarie allo svolgimento di nuove pratiche mediche per l'utilizzo di attrezzature radiologiche, in particolare da parte delle strutture sanitarie ed aree temporanee di emergenza, per tutta la durata dichiarata dello stato di emergenza sul territorio nazionale per il contrasto delle patologie diffuse COVID-19.

L'articolo 40 reca norme concernenti la sperimentazione clinica dei farmaci, con riferimento a pazienti affetti dal virus COVID-19, nonché l'uso compassionevole dei farmaci in fase di sperimentazione destinato ai medesimi pazienti. Le misure hanno la finalità di migliorare la capacità di coordinamento e di analisi delle evidenze scientifiche disponibili e trovano applicazione limitatamente al periodo di durata dello stato di emergenza relativo al suddetto virus (la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 ha dichiarato lo stato di emergenza per 6 mesi,

a decorrere dalla medesima delibera). Le disposizioni assorbono la disciplina già posta ai fini in oggetto dall'articolo 17 del decreto-legge n. 18 del 2020 (articolo abrogato, con decorrenza dal 9 aprile 2020, dal comma 8 del medesimo articolo 40).

L'articolo 41 estende la possibilità del riconoscimento di trattamenti di integrazione salariale ordinaria e in deroga, nonché di assegno ordinario – concessi, a determinate condizioni, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 – ai lavoratori assunti fra il 24 febbraio 2020 e il 17 marzo 2020 e prevede che le domande di concessione della cassa integrazione in deroga (presentate in relazione alla suddetta emergenza epidemiologica) siano esenti da imposta di bollo.

L'articolo 42 dispone la nomina di un Commissario straordinario per l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas). Il Commissario assume i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione attribuiti, dallo statuto dell'Agenzia, al presidente, al direttore generale ed al consiglio di amministrazione, che decadono automaticamente con l'insediamento del Commissario. La nomina è adottata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, sentita la Conferenza Stato-Regioni. Il mandato del commissario cessa alla conclusione dello stato di emergenza (31 luglio 2020), o alla scadenza delle eventuali proroghe. Il mandato è compatibile con altri incarichi. Il compenso è determinato con decreto del Ministro della salute e del Ministro dell'economia e delle finanze, salva l'ipotesi di cumulo con altro incarico. Il Commissario, in considerazione del ruolo di raccordo fra il Ministero della salute e le Regioni, supporta la tempestiva attuazione delle direttive del Ministro della salute finalizzate alla gestione dell'emergenza epidemiologica COVID-19 e di ogni ulteriore atto normativo ed amministrativo generale adottato per fronteggiare l'emergenza, come recepito e delineato per ciascuna Regione nei Programmi operativi per l'emergenza COVID-

19, fermo restando il ruolo di coordinamento del Capo del Dipartimento della protezione civile, ai sensi dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile 3 febbraio 2020.

Ricorda che ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo n. 115 del 1998 il Presidente dell'Agenas è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni; anche i membri del Consiglio di amministrazione sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro della salute; due di essi sono designati dalla Conferenza unificata. Il procedimento di nomina del Direttore generale di Agenas è invece delineato dall'articolo 2-ter del decreto legislativo n. 115 del 1998, come introdotto dal decreto legislativo n. 106 del 2012, che prevede la nomina con decreto del Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, tra esperti di riconosciuta competenza in diritto sanitario, in organizzazione, programmazione, gestione e finanziamento del servizio sanitario, anche estranei all'amministrazione.

L'articolo 43 dispone che, ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni contenute nel decreto-legge, il Ministro dell'economia e delle finanze sia autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Ove necessario, il Ministero dell'economia e delle finanze può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione avviene tempestivamente con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa. L'articolo 44 dispone in ordine alla entrata in vigore del decreto-legge, fissandola al giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, il decreto-legge appare riconducibile alle materie « sistema tributario e contabile dello Stato », « ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali », « ordinamento civile e penale e giustizia ammini-

strativa », « previdenza sociale » e « profi-lassi internazionale », di competenza legislativa statale esclusiva, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere e), g), l), o) e q) della Costituzione e alle materie « sostegno all'innovazione dei sistemi produttivi » e « tutela della salute » di competenza legislativa concorrente tra Stato e regioni, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione. Per quanto attiene alle tematiche di coordinamento tra le fonti normative, rileva come un numero significativo di disposizioni del decreto-legge abroghino disposizioni del decreto-legge n. 18 del 2020, ancora in corso di conversione al momento dell'entrata in vigore, il 9 aprile 2020, del decreto-legge in esame; si tratta in particolare:

dell'articolo 2, recante misure per il sostegno all'esportazione, all'internazionalizzazione e agli investimenti delle imprese – che abroga, al comma 11, l'articolo 53 del decreto-legge n. 18, il quale, a sua volta, recava misure per il credito all'esportazione;

dell'articolo 13, in materia di fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, che abroga, al comma 12, l'articolo 49 del decreto-legge n. 18, il quale interveniva sulla medesima materia;

dell'articolo 19, comma 2, che amplia, sotto il profilo temporale, le previsioni contenute all'articolo 62, comma 7, del decreto-legge n. 18, in materia di sospensione delle ritenute dei redditi da lavoro autonomo, abrogando il medesimo comma 7 dell'articolo 62;

dell'articolo 31, comma 2, in materia di potenziamento dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, che dispone l'abrogazione dell'articolo 70 del decreto-legge n. 18 del 2020, recante disposizioni di tenore analogo a quelle di cui al comma 1 dell'articolo 31 citato;

dell'articolo 40, in materia di sperimentazione di medicinali, che dispone al comma 8 l'abrogazione dell'articolo 17 del decreto-legge n. 18, il quale è intervenuto sulla medesima materia.

In merito rileva come, ad eccezione dell'abrogazione dell'articolo 17 del decreto-legge n. 18, il testo del decreto-legge n. 23 non specifichi tuttavia se l'abrogazione operi a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 23 o anche retroattivamente (l'articolo 40 del decreto-legge n. 23 chiarisce infatti che l'abrogazione dell'articolo 17 del decreto-legge n. 18 opera a decorrere dall'entrata in vigore del decreto-legge n. 23; solo per un'altra disposizione abrogata, l'articolo 62, comma 7, è la relazione illustrativa del decreto-legge n. 23 ad indicare la volontà di fare salvi con legge gli effetti della disposizione).

Al riguardo, ricorda che nel parere espresso nella seduta del 15 aprile 2020 sul disegno di legge C. 2463 di conversione del decreto-legge n. 18 del 2020, il Comitato permanente per i pareri della I Commissione Affari costituzionali ha invitato, con un'osservazione, la Commissione di merito a valutare «l'esigenza di precisare i termini di decorrenza dell'abrogazione di talune norme del decreto-legge in esame (in particolare dell'articolo 17, dell'articolo 49, dell'articolo 53, dell'articolo 62, limitatamente al comma 7, e dell'articolo 70) prevista dal decreto-legge n. 23 del 2020, eventualmente facendo salvi gli effetti prodotti nel periodo della loro vigenza e disciplinando gli effetti delle disposizioni non convertite». Sul tema il Comitato, nelle premesse del medesimo parere, ha infatti rilevato «l'opportunità di approfondire tale aspetto, prendendo in considerazione che, da un lato, l'abrogazione di una norma da parte di un successivo atto normativo opera usualmente, salvo che sia diversamente indicato, *pro futuro*, e che dall'altro, i sensi dell'articolo 77 della Costituzione, le disposizioni dei decreti-legge non convertiti perdono efficacia sin dall'inizio, potendosi porre l'esigenza in tal caso, sempre ai sensi dell'articolo 77 della Costituzione, di disciplinare con legge gli effetti delle disposizioni non convertite, in particolare chiarendo se sia necessario fare salvi gli effetti prodotti nel periodo della loro vigenza». Rileva inoltre come numerose altre disposizioni del decreto-

legge in esame integrino non testualmente, interpretino o modifichino implicitamente il contenuto di alcune norme del decreto-legge n. 18 del 2020. In particolare:

l'articolo 12 integra la disciplina del Fondo solidarietà mutui prima casa, di cui all'articolo 54 del decreto-legge n. 18;

l'articolo 21 interpreta la disciplina in materia di proroga dei versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 60 del decreto-legge n. 18;

l'articolo 29, comma 3, reca una deroga a quanto previsto dall'articolo 67, comma 1, del decreto-legge n. 18, in materia di processo tributario;

l'articolo 30 estende l'applicazione del credito d'imposta previsto dall'articolo 64 del decreto-legge n. 18;

l'articolo 34 interpreta l'articolo 44 del decreto-legge n. 18, in materia di divieto di cumulo pensioni e redditi;

l'articolo 36 proroga, al comma 1, le disposizioni sul rinvio d'ufficio delle udienze e sulla sospensione dei termini per il compimento di atti nei procedimenti civili e penali, previste dall'articolo 83, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 18;

l'articolo 37 proroga la sospensione dei termini di sospensione dei procedimenti amministrativi e dell'efficacia degli atti amministrativi in scadenza prevista dai commi 1 e 5 dell'articolo 103 del decreto-legge n. 18;

l'articolo 41 estende alcune disposizioni in materia di trattamenti di integrazione salariale già disciplinate dagli articoli 19 e 22 del decreto-legge n. 18.

Riguardo ai richiamati articoli 36 e articolo 37 ricorda che, nel già citato parere del 15 aprile 2020 sul disegno di legge C. 2463 di conversione del decreto-legge n. 18 del 2020, il Comitato permanente per i pareri della I Commissione Affari costituzionali, con riferimento specifico alla proroga dei termini di giustizia e amministrativi, aveva invitato con un'os-

servazione la Commissione di merito a valutare l'opportunità « anche tenendo conto di ragioni di coerenza sistematica e di chiarezza normativa, di chiarire il rapporto tra le previsioni di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, e di cui all'articolo 103, commi 1 e 5, del decreto-legge in esame e talune disposizioni del decreto-legge n. 23 del 2020, per quanto concerne la sospensione dei termini dei procedimenti in materia di giustizia e amministrativi, considerato che la legge di conversione del decreto-legge in esame (il quale stabilisce la sospensione di tale termine fino al 15 aprile 2020) entrerà in vigore successivamente al decreto-legge 23 del 2020 (il quale stabilisce la sospensione del termine fino al 15 maggio 2020), ferma restando l'opportunità di evitare interventi con ulteriori strumenti normativi su decreti-legge in corso di conversione. »

Formula quindi una proposta di parere favorevole con osservazioni (*vedi allegato 1*).

Emanuele PRISCO (FDI) dichiara la propria contrarietà al provvedimento in esame, facendo notare come esso rechi interventi che, a dispetto delle dichiarazioni rese dal Presidente del Consiglio, appaiono poco rispondenti alle reali esigenze del Paese. Segnala, peraltro, come il provvedimento in esame rischia di essere stravolto durante l'esame in sede referente, a fronte delle numerose proposte emendative presentate, anche da parte dei gruppi di maggioranza, a testimonianza di una certa confusione e contraddizione che sembra contraddistinguere quegli schieramenti.

Osserva, peraltro, come anche l'articolata proposta di parere formulata dal relatore – che peraltro reca alcune condivisibili osservazioni, tra cui richiama, in particolare, quella di cui alla lettera *a*) – evidenzia una certa criticità del provvedimento in esame. Preannuncia infine il voto contrario del suo gruppo, soprattutto in considerazione del contenuto del provvedimento nel suo complesso.

Igor Giancarlo IEZZI (LEGA) dichiara l'astensione del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore.

Il Comitato approva la proposta di parere formulata dal relatore.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione istitutiva dell'osservatorio *Square Kilometre Array*, con Allegati.

C. 2360 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Fausto RACITI, *presidente e relatore*, rileva come il Comitato permanente sia chiamato a esaminare, ai fini del parere alla III Commissione Affari esteri, il disegno di legge C. 2360, approvato dal Senato, recante ratifica ed esecuzione della Convenzione istitutiva dell'osservatorio *Square Kilometre Array*, con Allegati, fatta a Roma il 12 marzo 2019.

Rileva preliminarmente come il progetto SKA (*Square Kilometre Array*) preveda la realizzazione di una rete di antenne operanti su diverse frequenze dello spettro radio, geograficamente distribuite nel nord del Sudafrica e nell'ovest dell'Australia, collegate fra loro attraverso un sistema di fibre ottiche capaci di raccogliere ed analizzare i segnali in maniera sincrona, come se fossero raccolti da un singolo grande radiotelescopio, la cui superficie di raccolta è appunto delle dimensioni equivalenti ad un chilometro quadrato. L'infrastruttura, oltre a potenziare enormemente la capacità massima osservativa dell'universo oggi esistente nella banda radio, consentirà di effettuare osservazioni simultanee di diverse zone del cielo, grazie alla tecnologia cosiddetta « *multi-beam* » che, a regime, è destinata ad avere applicazioni nel campo della telefonia mobile in quanto consentirà di ottimizzare l'uso della banda radio destinata alle comunicazioni cellulari.

L'infrastruttura SKA, uno dei progetti più importanti nelle « *roadmap* » prodotte dall'*European strategy forum on research infrastructures* (ESFRI), si configura come un progetto d'avanguardia a livello planetario ed è destinato ad aprire la strada allo sviluppo sia sul piano delle scienze astronomiche, sia sul piano delle innovazioni tecnologiche potenzialmente ad alto impatto sociale.

Attualmente i tredici Stati membri della SKA *Organisation* sono Australia, Canada, Cina, Francia, Germania, India, Italia, Nuova Zelanda, Sudafrica, Spagna, Svezia, Paesi Bassi, Regno Unito. L'Italia, che vanta una notevole tradizione nel campo della radioastronomia ed è coinvolto in numerosi progetti internazionali in materia, partecipa al progetto sin dal 2000 tramite l'Istituto nazionale di astrofisica (INAF): il coinvolgimento dell'INAF nel progetto SKA è stato pensato, sin dai primi anni, come un volano non solo scientifico, ma anche economico e industriale, stante il coinvolgimento di numerose imprese italiane di settore.

La relazione illustrativa del disegno di legge evidenzia come la partecipazione italiana al progetto assuma la valenza di uno strumento di politica industriale, tale da consentire all'industria nazionale di accrescere la propria presenza in aree geografiche emergenti del mondo, a partire dall'Africa, dove andrà a risiedere una parte cospicua delle antenne dell'infrastruttura, e di consolidare la propria posizione in altre aree con cui si condividono già floridi rapporti commerciali, come nel caso dell'Australia, dove sarà allocata la restante parte dell'impianto.

Passando al contenuto della Convenzione di cui si propone la ratifica, che si compone di 20 articoli, essa provvede alla costituzione dell'Osservatorio SKA, un'organizzazione intergovernativa, che subentra alla precedente società privata di diritto britannico SKA *Organisation*, ponendosi quale nuovo soggetto giuridico responsabile della costruzione e della gestione dei telescopi SKA in Australia e in Sudafrica. Le trattative formali per la stesura della Convenzione sono iniziate nel

2015 e si sono concluse con la firma della Convenzione a Roma il 12 marzo scorso. Tra i primi firmatari figurano Australia, Cina, Italia, Paesi Bassi, Portogallo, Sudafrica e Regno Unito. A questi sette membri fondatori dello SKA Observatory dovrebbero affiancarsi India e Svezia, che hanno partecipato ai negoziati, ed altri Stati.

In dettaglio, l'articolo 1 contiene le definizioni utilizzate nel testo della Convenzione e nei relativi allegati, l'Allegato A, Protocollo sui privilegi e le immunità e l'Allegato B, Protocollo finanziario.

L'articolo 2 istituisce lo SKAO – Osservatorio *Square Kilometre Array*, con sede nel Regno Unito, come un'organizzazione internazionale avente personalità giuridica con i poteri di contrattare, di disporre di proprietà mobili e di avviare procedure aventi valore legale nonché l'obbligo di addivenire ad accordi bilaterali con i Paesi presso i quali l'infrastruttura SKA sarà dislocata.

L'articolo 3 individua le finalità di SKAO, che consistono nel facilitare e promuovere una collaborazione globale nel campo della radioastronomia, con l'obiettivo prioritario di implementare il progetto SKA.

L'articolo 4 stabilisce l'obbligo, per gli Stati membri, di riconoscere all'organizzazione i privilegi e le immunità riportati nello specifico Allegato A, che è parte integrante della Convenzione.

L'articolo 5 illustra i requisiti tecnici che il radiotelescopio dovrà soddisfare e introduce la distinzione fra la fase 1 del programma, SKA-1, e le restanti fasi del progetto che potranno essere avviate solo su esplicita autorizzazione del *Council* dell'organizzazione (di cui agli articoli 7 e 8 della Convenzione).

Con l'articolo 6 si stabilisce che le Parti della Convenzione in esame saranno membri di SKAO e che soggetti titolati ad aderire all'organizzazione sono gli Stati e le organizzazioni internazionali. Le categorie di adesione sono distinte in membri e membri associati, dove questi ultimi non possono beneficiare degli stessi diritti riconosciuti agli Stati membri.

L'articolo 7 disciplina l'impianto organizzativo di SKAO, indicando quali organi di governo il Consiglio ed il Direttore generale.

L'articolo 8 delinea i poteri del Consiglio, quale organo direttivo di SKAO, nel quale siedono massimo due rappresentanti per Stato membro, di cui uno solo con diritto di voto.

L'articolo 9 stabilisce ruolo e funzioni del Direttore generale, che è il rappresentante legale dell'organizzazione ed ha i poteri dell'amministratore delegato.

L'articolo 10 disciplina gli aspetti finanziari, imponendo il rispetto dei termini previsti dal protocollo finanziario contenuto nell'Allegato B e stabilisce che le quote di contribuzione devono essere definite secondo le previsioni di budget approvate dal Consiglio e proporzionali al valore cumulativo della contribuzione complessiva stabilita per la realizzazione del progetto SKA.

L'articolo 11 è dedicato ai diritti di proprietà intellettuale e prevede che sia il Consiglio a definire la relativa politica di proprietà. Il Consiglio potrà anche decidere di concedere, a titolo gratuito e per sole finalità di carattere educativo e di ricerca, ovvero non commerciali, l'utilizzo da parte di soggetti appartenenti agli Stati membri dei diritti di proprietà intellettuale acquisiti nello sviluppo del progetto, nel rispetto comunque dei vincoli di diritti di proprietà intellettuale preesistente o di diritti di proprietà intellettuale appartenenti a terzi.

La disciplina di appalti e acquisti è contenuta nell'articolo 12, ai sensi del quale l'acquisizione di beni e di servizi può avvenire attraverso contributi finanziari, sia in denaro sia in natura o con una combinazione di entrambi, da parte degli Stati membri. Le politiche e le regole di acquisto sono definite dal Consiglio; è stabilito inoltre che gli appalti vengano attuati sulla base dei principi di ritorno bilanciato, equità, trasparenza e competitività.

L'articolo 13 stabilisce il principio che l'accesso al tempo osservativo dei telescopi di SKA e a tutte le risorse del progetto

dovrà essere conforme al Regolamento di accesso approvato all'unanimità dal Consiglio. L'accesso dei membri e dei membri associati sarà proporzionale alla loro partecipazione al progetto, salvo diversa decisione adottata dal Consiglio all'unanimità.

L'articolo 14 rinvia alla giurisdizione della Corte permanente di arbitrato la soluzione di eventuali controversie fra i membri, non risolubili in via negoziale.

L'articolo 15 stabilisce la procedura per le modifiche della Convenzione.

L'articolo 16 disciplina il ritiro dalla Convenzione, che sarà possibile trascorsi dieci anni dalla sua entrata in vigore, dovrà avvenire in forma scritta e a condizione che il membro che intende recedere abbia adempiuto ai propri obblighi, salvo diversa determinazione del Consiglio. L'efficacia dell'uscita decorre dopo dodici mesi dalla data di notifica.

L'articolo 17 riguarda le modalità di risoluzione della Convenzione e di scioglimento dell'organizzazione.

L'articolo 18 disciplina la gestione del mancato adempimento degli obblighi derivanti dalla Convenzione.

L'articolo 19 disciplina le modalità di firma, accettazione, approvazione della Convenzione nonché di adesione e ne disciplina l'entrata in vigore.

L'articolo 20 stabilisce il deposito della Convenzione presso il Governo del Regno Unito, definendo, altresì, gli obblighi di deposito nonché di registrazione ai sensi dell'articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite.

Quanto al contenuto del disegno di legge di ratifica, che si compone di 4 articoli, gli articoli 1 e 2 contengono rispettivamente l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione.

L'articolo 3 reca la copertura finanziaria per le spese derivanti dagli articoli 8 e 10 della Convenzione, mentre l'articolo 4 reca la clausola di invarianza finanziaria per quanto riguarda le restanti disposizioni della Convenzione. L'articolo 5, infine, prevede l'entrata in vigore della legge il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Per quel che concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva come il provvedimento si inquadri nell'ambito della materia « politica estera e rapporti internazionali dello Stato », demandata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione.

Formula quindi una proposta di parere favorevole (vedi allegato 2).

Igor Giancarlo IEZZI (LEGA) dichiara l'astensione del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore.

Il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Disposizioni in materia di sicurezza per gli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni.

Emendamenti C. 2117-A, approvato dal Senato, e abb.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere).

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti riferiti al provvedimento.

Fausto RACITI, *presidente*, rileva come il Comitato permanente sia chiamato a esaminare, ai fini del parere all'Assemblea, il fascicolo n. 1 degli emendamenti presentati al disegno di legge C. 2117-A, approvato dal Senato, e abbinato, recante disposizioni in materia di sicurezza per gli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni.

In sostituzione del relatore, Maurizio Cattoi, impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, rileva come le proposte emendative non presentino profili problematici per quanto riguarda il riparto di competenze legislative tra Stato e regioni ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione: pertanto appare possibile esprimere su di essi nulla osta.

Igor Giancarlo IEZZI (LEGA) dichiara l'astensione del suo gruppo sulla proposta del presidente.

Il Comitato approva la proposta di parere del presidente.

La seduta termina alle 14.15.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 12 maggio 2020.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.15 alle 14.25.

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 12 maggio 2020. — Presidenza del presidente Giuseppe BRESCIA.

La seduta comincia alle 14.25.

Indagine conoscitiva in materia di politiche dell'immigrazione, diritto d'asilo e gestione dei flussi migratori.

(*Deliberazione di una proroga del termine*).

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, sulla base di quanto convenuto in sede di Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione, del 28 aprile scorso, ed essendo stata acquisita l'intesa con il Presidente della Camera ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento, propone di deliberare la proroga di un anno del termine dell'indagine conoscitiva in materia di politiche dell'immigrazione, diritto d'asilo e gestione dei flussi migratori, già previsto per aprile 2020. Il predetto termine sarebbe pertanto prorogato ad aprile 2021.

La Commissione delibera la proroga del termine dell'indagine.

La seduta termina alle 14.30.

SEDE REFERENTE

Martedì 12 maggio 2020. — Presidenza del presidente Giuseppe BRESCIA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Achille Variati.

La seduta comincia alle 14.30.

DL 26/2020: Disposizioni urgenti in materia di consultazioni elettorali per l'anno 2020.

C. 2471 Governo.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 28 aprile 2020.

Anna BILOTTI (M5S), *relatrice*, dopo aver ricordato di avere già approfondito il contenuto del provvedimento nella precedente seduta di esame, dichiara di condividere le finalità del provvedimento in esame, ritenendo necessario che l'esercizio del diritto di voto dei cittadini sia garantito in condizioni di massima sicurezza. Ritiene che un'eventuale anticipazione del voto costituirebbe un ulteriore elemento di disagio per i cittadini già gravati dall'emergenza epidemiologica ed economica.

Stefano CECCANTI (PD) chiede al Governo delucidazioni in ordine al comma 2 dell'articolo 1, il quale prevede che le elezioni suppletive per i collegi uninominali di Camera e Senato, amministrative e regionali, già rinviate ai sensi del comma 1, possano essere ulteriormente rinviate di non oltre tre mesi, con il medesimo provvedimento che ne prevede l'indizione, se permangono i profili di gravità connessi alla diffusione epidemiologica da COVID-19, facendo salve le operazioni già completate per lo svolgimento delle elezioni, che rimangono valide.

Fa notare che su tale disposizione sia il Comitato per la legislazione sia la Commissione parlamentare per le questioni regionali hanno espresso talune perples-

sità, prevedendo talune specifiche condizioni nei propri pareri, ricordando, peraltro, che taluni profili di criticità di tale norma sono stati richiamati anche da alcuni soggetti auditi dalla Commissione.

Auspica pertanto l'apertura di un serio confronto su tale argomento, al fine di giungere a un ampio consenso in una materia così delicata.

Emanuele PRISCO (FDI), nel ringraziare il rappresentante del Governo per aver assicurato la sua presenza nella seduta odierna, condivide la preoccupazione manifestata dal deputato Ceccanti in relazione al comma 2 dell'articolo 1, ritenendo rischioso lasciare al Governo il potere discrezionale di disporre ulteriori rinvii, per i quali sarebbe invece opportuna l'adozione da parte dell'Esecutivo di un nuovo decreto-legge. Si chiede, dunque, se non sia opportuno presentare una proposta emendativa soppressiva del comma 2 dell'articolo 1.

Ritiene inoltre necessario che il Governo chiarisca una volta per tutte ai cittadini e alle stesse forze politiche la sua volontà circa l'ipotesi – alimentata da voci insistenti che si rincorrono negli ultimi tempi, riprese dagli stessi organi di stampa – di una eventuale anticipazione delle elezioni in questione, facendo notare che il suo gruppo sarebbe contrario a qualsiasi forzatura sull'argomento, ritenendo inaccettabile un cambiamento delle regole di gioco.

Federico FORNARO (LEU), dopo aver ricordato che la relatrice, nel suo intervento introduttivo, ha già illustrato con equilibrio il contenuto del provvedimento in esame, approfondendo con serietà le questioni principali, chiede al rappresentante del Governo di esprimersi riguardo ad una indiscrezione, ripresa dagli organi di stampa e sfociata in una vera e propria campagna mediatica, secondo la quale sarebbe in corso una mediazione, improntata ad una logica di scambio, che porterebbe – nella prospettiva di far svolgere le elezioni nel periodo autunnale – a una vera e propria riforma del sistema eletto-

rare degli enti locali, da attuare mediante l'eliminazione del sistema delle preferenze e l'introduzione delle liste bloccate. Chiede, dunque, al Governo se tale ipotesi corrisponda al vero o se sia piuttosto da catalogare come una *fake new*. Ribadisce, infine, la propria condivisione sull'impianto complessivo del provvedimento.

Il Sottosegretario Achille VARIATI, dopo aver rivolto alla Commissione, a nome del Governo, il proprio rammarico per non aver potuto garantire la sua presenza nella precedente seduta di esame del provvedimento, pur precisando che tale assenza non è stata imputabile a una sua responsabilità personale, in quanto è stato incaricato di seguire per l'Esecutivo il provvedimento in una data successiva, si sofferma su talune questioni emerse nel dibattito odierno.

Fa notare, anzitutto, che il rinvio disposto dal provvedimento al periodo autunnale riguarda tutte le elezioni, fatta eccezione per il *referendum* costituzionale, per il cui rinvio si è già intervenuti con l'articolo 81 del decreto-legge n. 18 del 2020 (decreto-legge cosiddetto « Cura Italia »).

In relazione al comma 2 dell'articolo 1, fa notare che l'intento del Governo è stato quello di prevedere l'ipotesi di un eventuale ulteriore rinvio delle elezioni, attraverso una previa autorizzazione di rango legislativo, a fronte dell'eventualità del permanere dell'eccezionalità della situazione di rischio epidemiologico anche nel periodo autunnale. Riconosce, tuttavia, che la norma potrebbe prestarsi a interpretazioni discordanti e fuorvianti, con il rischio di generare incertezza circa il regime in cui verrebbero ad operare gli organismi di rappresentanza locale, non apparendo del tutto chiaro se vi sia un'ulteriore proroga del loro mandato o solamente del termine entro il quale, scaduto il mandato, si svolgono le elezioni. Ritiene, peraltro, che sarebbe paradossale, prevalendo una certa interpretazione, lasciare un consiglio regionale in regime di *prorogatio* — ovvero con poteri affievoliti — proprio in una fase di emergenza in cui

sarebbe necessario il massimo sforzo operativo da parte degli enti territoriali. Dichiarata, dunque, la disponibilità del Governo a valutare eventuali proposte di modifica, anche soppressive, del comma 2 dell'articolo 1, restando peraltro impregiudicata la possibilità per l'Esecutivo di ricorrere all'adozione di un nuovo decreto-legge per disporre ulteriori interventi in tal senso.

Rispondendo poi al deputato Fornaro, fa notare che l'ipotesi da quest'ultimo richiamata risponde solo a una suggestione giornalistica, che non ha alcun fondamento nella realtà e non merita di essere presa in considerazione, non essendo allo studio da parte del Governo alcuna proposta di modifica al riguardo. Ricorda peraltro che i sistemi elettivi regionali, ai sensi dell'articolo 122 della Costituzione, sono disciplinati dalle leggi regionali, entro i principi fondamentali stabiliti da legislatore statale. Non esisterebbe dunque alcuna possibilità per il legislatore statale di imporre qualsivoglia modifica del sistema elettorale locale, potendo, al massimo, limitarsi a modificare i principi fondamentali recati dalla legge statale vigente.

Soffermandosi, infine, sulla questione dei tempi di svolgimento delle elezioni, evidenzia come il Governo, nel definire una finestra autunnale per il loro svolgimento, si sia attenuto a criteri e principi ragionevoli e ben definiti. Osserva, infatti, che nel prevedere tale rinvio il Governo ha tenuto conto sia dell'eventualità di un maggiore rischio epidemiologico connesso alla ripresa delle attività prevista con l'avvio della cosiddetta « fase 2 », sia di serie questioni di merito che richiamano il rispetto di tempi adeguati a un corretto svolgimento della democrazia — dovendosi necessariamente garantire il libero svolgimento del confronto politico elettorale — oltre che quello dei normali tempi tecnici necessari alle regioni per l'organizzazione e lo svolgimento delle procedure elettorali. In conclusione, precisa che il Governo non ha intenzione di presentare proprie proposte di modifica, ma si dichiara disponi-

bile a valutare qualsiasi iniziativa parlamentare volta al miglioramento del testo.

Giovanni DONZELLI (FDI) ritiene necessario che la maggioranza esca da una certa ipocrisia politica e chiarisca fin da subito la sua volontà circa i tempi che prevede per lo svolgimento delle elezioni in discussione. Valuta, infatti, inammissibile che le forze di maggioranza possano essere a conoscenza con un congruo anticipo di un'eventuale consultazione elettorale da svolgere prima dell'estate mentre le forze di opposizione ne sono all'oscuro. Riterrebbe grave e inaccettabile l'imposizione di qualsiasi forzatura su tale versante – magari attraverso una proposta di modifica introdotta in Assemblea prima della conclusione dell'*iter* di esame – che, peraltro, a quel punto, si scontrerebbe con l'impossibilità tecnica e concreta di anticipare lo svolgimento delle elezioni, come peraltro, fa notare, ha rilevato lo stesso Ministro della salute durante un'audizione svoltasi in Parlamento a causa del permanere dell'emergenza epidemiologica. qualora il Governo intendesse anticipare le consultazioni elettorali sarebbe infatti indispensabile ascoltare nuovamente il Ministro della salute sul tema.

Federico FORNARO (LEU), invita i deputati dell'opposizione ad attenersi ai fatti e a quanto risulta dagli atti formali, ricordando che non esiste alcuna dichiarazione ufficiale di esponenti della maggioranza che abbia confermato le ricostruzioni e le ipotesi riferite, mentre è stata espressa piena condivisione dell'impianto del decreto-legge in esame.

Stefano CECCANTI (PD), pur facendo presente che le preoccupazioni espresse dal deputato Donzelli sono condivisibili, atteso che gli stessi esponenti dei gruppi di maggioranza hanno manifestato l'esigenza che il Governo faccia chiarezza rispetto a certe indiscrezioni emerse sugli organi di stampa, fa notare, associandosi a quanto affermato dal deputato Fornaro, che gli esponenti della maggioranza non hanno mai prospettato certe modifiche al testo.

Fa notare, inoltre, che su certe questioni non può che essere il Governo, il quale ha disposto tale rinvio delle elezioni sulla base di dati epidemiologici di cui è in possesso, a introdurre modifiche, essendo il soggetto, che, strutturalmente, appare più adeguato a intervenire, sulla base delle evidenze scientifiche di cui ha maggiore contezza.

Segnala, infine, come l'unico punto sul quale gli esponenti della maggioranza hanno espresso perplessità riguardi il comma 2 dell'articolo 1, per la cui eventuale soppressione, peraltro, alla luce di quanto emerso nell'attuale dibattito, ritiene sia auspicabile un'iniziativa parlamentare condivisa da tutti i gruppi, che la relatrice potrebbe far propria con uno specifico emendamento.

Vittoria BALDINO (M5S) rileva come nessun membro della maggioranza abbia mai dichiarato in sedi istituzionali eventuali modifiche al testo, ricollegabili a certe indiscrezioni della stampa che devono pertanto ritenersi infondate.

Ricorda che la stessa relatrice ha manifestato la propria condivisione rispetto al contenuto del testo in esame, richiamando con forza la necessità di mantenere la finestra autunnale per lo svolgimento delle elezioni. Dichiarando quindi la ferma contrarietà del suo gruppo a qualsiasi proposta di anticipo delle consultazioni elettorali, nonché a qualsiasi ipotesi di riforma dei sistemi elettorali locali, che prevedano, ad esempio, l'introduzione delle liste bloccate o l'eliminazione del sistema delle preferenze. Fa presente, peraltro, che la tutela dell'esercizio del diritto di voto non riguarda soltanto il momento finale della sua effettiva espressione, ma anche la fase precedente, nella quale si articola il confronto politico, si raccolgono le firme, si svolgono i comizi, si formano le liste, ovvero si svolgono tutte quelle necessarie attività – per le quali si richiedono tempi adeguati – in vista del voto.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara concluso l'esame preliminare.

Ricorda quindi che, in base a quanto convenuto in sede di Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, il termine per la presentazione degli emendamenti si intende fissato alle ore 11 di venerdì 15 maggio.

Informa pertanto che la seduta di esame del provvedimento prevista per giovedì 14 maggio prossimo non avrà luogo e rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.50.

ALLEGATO 1

DL 23/2020: Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali. (C. 2461 Governo).**PARERE APPROVATO**

Il Comitato permanente per i pareri della Commissione Affari costituzionali,

esaminato il disegno di legge C. 2461, di conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, recante misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali;

rilevato, quanto al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, come il decreto-legge appaia riconducibile alle materie « sistema tributario e contabile dello Stato », « ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali », « ordinamento civile e penale e giustizia amministrativa », « previdenza sociale » e « profilsassi internazionale », di competenza legislativa esclusiva, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere *e*), *g*), *l*), *o*) e *q*) della Costituzione, nonché e alle materie « sostegno all'innovazione dei sistemi produttivi » e « tutela della salute » di competenza legislativa concorrente, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;

rilevato come l'articolo 13, introducendo, fino al 31 dicembre 2020, un potenziamento e un'estensione dell'intervento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, in deroga alla disciplina

ordinaria, al comma 3, anticipi dal 31 dicembre 2020 al 10 aprile 2020 l'abrogazione – disposta dal decreto-legge n. 34 del 2019 (cosiddetto « decreto crescita ») – della disposizione dell'articolo 18 del decreto legislativo n. 112 del 1998, che consentiva, con delibera della Conferenza unificata, di limitare l'intervento del Fondo centrale di controgaranzia nel territorio di regioni in cui fossero coesistenti fondi regionali di garanzia;

richiamato che, sulla richiamata norma del decreto-legge n. 34 del 2019, la Commissione per le questioni regionali, nel parere reso nella seduta del 14 maggio 2019 su tale provvedimento, aveva formulato un'osservazione con cui invitava a valutare « modalità per assicurare forme di coinvolgimento delle regioni nella gestione del fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, alternative » a quelle della norma abrogata;

rilevata l'esigenza di apportare alcune correzioni formali all'articolo 29, che reca norme volte alla semplificazione e alla digitalizzazione del processo tributario, e all'articolo 32, che disciplina il riconoscimento alle strutture sanitarie inserite nei piani per incrementare la dotazione dei posti letto in terapia intensiva, di una remunerazione di una specifica funzione assistenziale per i maggiori costi correlati all'allestimento dei reparti ed alla gestione dell'emergenza;

richiamato che l'articolo 33, al comma 1, primo periodo, proroga il ter-

mine del mandato degli organi amministrativi e di controllo di alcune tipologie di enti ed organismi pubblici « fino al termine dello stato di emergenza e comunque fino alla loro ricomposizione », senza indicare un termine massimo per tale proroga, e che il secondo periodo del medesimo comma 1 prevede una diversa proroga, limitata alla fine dello stato d'emergenza, per « enti e organismi pubblici a base associativa », senza definire puntualmente i soggetti ricompresi in tale fattispecie;

rilevato quindi come diverse norme del provvedimento (in particolare, l'articolo 2, comma 11, l'articolo 13, comma 12, l'articolo 19, comma 2, l'articolo 31, comma 2 e l'articolo 40, comma 8) abrogano talune disposizioni del decreto-legge n. 18 del 2020, ancora in corso di conversione al momento dell'entrata in vigore del decreto-legge in esame (il 9 aprile 2020);

osservato come il testo del decreto-legge in esame – come già rilevato da questo medesimo Comitato nel parere espresso nella seduta del 15 aprile 2020 sul disegno di legge C. 2463, di conversione del decreto-legge n. 18 del 2020 – non specifichi se l'abrogazione operi a decorrere dalla data della sua entrata in vigore o anche retroattivamente;

ribadita dunque l'opportunità di approfondire tale aspetto, prendendo in considerazione che se, da un lato, l'abrogazione di una norma da parte di un successivo atto normativo opera usualmente, salvo che sia diversamente indicato, *pro futuro*, dall'altro, ai sensi dell'articolo 77 della Costituzione, le disposizioni dei decreti-legge non convertiti perdono efficacia sin dall'inizio, potendosi in tal caso porre l'esigenza, sempre ai sensi dell'articolo 77 della Costituzione, di disciplinare con legge gli effetti delle disposizioni non convertite, in particolare chiarendo se sia necessario fare salvi gli

effetti prodotti nel periodo della loro vigenza;

evidenziato come numerose disposizioni del decreto-legge in esame (si tratta, in particolare: dell'articolo 12; dell'articolo 21; dell'articolo 29, comma 3; dell'articolo 30; dell'articolo 34; dell'articolo 36, comma 1; dell'articolo 37; dell'articolo 41) integrino non testualmente, interpretino o modifichino implicitamente il contenuto di alcune norme del decreto-legge n. 18 del 2020;

rilevato, in particolare, come l'articolo 36, comma 1, del decreto-legge in esame proroghi fino all'11 maggio 2020 il termine concernente il rinvio d'ufficio delle udienze e la sospensione dei termini per il compimento di atti nei procedimenti civili, tributari, penali e di competenza dei tribunali militari, termine fissato al 15 aprile 2020 dall'articolo 83, commi 1 e 2, del predetto decreto-legge n. 18;

rilevato altresì come l'articolo 37 del decreto-legge in esame proroghi fino al 15 maggio 2020 la sospensione dei termini dei procedimenti amministrativi e dell'efficacia degli atti amministrativi in scadenza, prevista invece fino al 15 aprile 2020 dai commi 1 e 5 dell'articolo 103 del decreto-legge n. 18;

richiamata quindi l'esigenza di chiarire – come già rilevato da questo Comitato, nel già richiamato parere del 15 aprile 2020 sul disegno di legge C. 2463, di conversione del decreto-legge n. 18 del 2020 – il rapporto tra le previsioni di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, del predetto decreto-legge n. 18 e l'articolo 36, comma 1, del decreto-legge in esame, nonché il rapporto tra le previsioni di cui all'articolo 103, commi 1 e 5, del medesimo decreto-legge n. 18 e l'articolo 37 del provvedimento in esame, considerato che l'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 18 del 2020 è intervenuta successivamente all'entrata in vigore del presente decreto-legge n. 23 del 2020, in corso di conversione;

ribadita l'opportunità di evitare interventi con ulteriori strumenti normativi su decreti-legge in corso di conversione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) con riferimento al comma 3 dell'articolo 13 – che anticipa al 10 aprile 2020 l'abrogazione della disposizione dell'articolo 18 del decreto legislativo n. 112 del 1998 – valutino le Commissioni di merito l'opportunità di prevedere forme di coinvolgimento delle regioni nella gestione del fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, alternative a quelle della norma abrogata;

b) con riferimento al comma 3 dell'articolo 29, valutino le Commissioni di merito l'esigenza di sostituire le parole: « all'articolo 73, comma 1 », con le seguenti: « all'articolo 36, comma 1 »;

c) con riferimento all'articolo 32, comma 2, valutino le Commissioni di merito l'opportunità, dal punto di vista formale, di sostituire le parole: « previa intesa con la Conferenza permanente » con le seguenti: « previa intesa in sede di Conferenza permanente »;

d) con riferimento al comma 1, primo periodo, dell'articolo 33, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di indicare un termine massimo – dopo la fine dello stato d'emergenza – per la proroga del termine del mandato degli organi amministrativi e di controllo di alcune tipologie di enti ed organismi pubblici;

e) con riferimento al secondo periodo del comma 1 del medesimo articolo 33,

valutino altresì le Commissioni di merito l'opportunità di definire più puntualmente i soggetti ricompresi nella proroga – limitata alla fine dello stato d'emergenza – prevista per gli organi degli « enti e organismi pubblici a base associativa »;

f) in tema di coordinamento tra le fonti normative, valutino le Commissioni di merito l'esigenza di precisare i termini di decorrenza delle abrogazioni di talune norme del decreto-legge n. 18 del 2020 – convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 – disposte, rispettivamente, dall'articolo 2, comma 11, dall'articolo 13, comma 12, dall'articolo 19, comma 2, dall'articolo 31, comma 2 e dall'articolo 40, comma 8, del provvedimento in esame, eventualmente facendo salvi gli effetti prodotti nel periodo di vigenza delle norme abrogate e disciplinando gli effetti delle disposizioni non convertite;

g) valutino le Commissioni di merito l'opportunità, anche tenendo conto di ragioni di coerenza sistematica e di chiarezza normativa, di chiarire il rapporto tra le previsioni dell'articolo 36, comma 1, del decreto-legge in esame e quelle di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, in materia di rinvio d'ufficio delle udienze e di sospensione dei termini per il compimento di atti nei procedimenti civili e penali, nonché il rapporto tra le previsioni recate all'articolo 37 del decreto-legge in esame e quelle di cui all'articolo 103, commi 1 e 5, del predetto decreto-legge n. 18 del 2020, per quanto concerne la sospensione dei termini dei procedimenti amministrativi e dell'efficacia degli atti amministrativi in scadenza.

ALLEGATO 2

**Ratifica ed esecuzione della Convenzione istitutiva dell'osservatorio
Square Kilometre Array, con Allegati.
(C. 2360 Governo, approvato dal Senato).**

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 2360, recante « Ratifica ed esecuzione della Convenzione istitutiva dell'osservatorio *Square Kilometre Array*, con Allegati, fatta a Roma il 12 marzo 2019 »;

evidenziato come l'infrastruttura SKA si configuri come un progetto d'avanguardia a livello planetario, destinato ad aprire la strada allo sviluppo, sia sul piano delle scienze astronomiche, sia sul piano delle innovazioni tecnologiche potenzialmente ad alto impatto sociale;

evidenziato altresì come la Convenzione di cui al disegno di legge in esame provveda alla costituzione dell'Osservatorio SKA, un'organizzazione intergovernativa

che subentra alla precedente società privata di diritto britannico SKA *Organization*, ponendosi quale nuovo soggetto giuridico responsabile della costruzione e della gestione dei telescopi SKA in Australia e in Sudafrica;

rilevato, per quanto concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, come il provvedimento si inquadri nell'ambito della materia « politica estera e rapporti internazionali dello Stato », riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *a*), della Costituzione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione della Convenzione istitutiva dell'osservatorio Square Kilometre Array, con Allegati, fatta a Roma il 12 marzo 2019. C. 2360 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (*Esame e rinvio*) 377

SEDE CONSULTIVA

Martedì 12 maggio 2020. — Presidenza del vicepresidente Franco VAZIO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia, Andrea Giorgis.

La seduta comincia alle 15.05.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione istitutiva dell'osservatorio Square Kilometre Array, con Allegati, fatta a Roma il 12 marzo 2019.

C. 2360 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Roberto CATALDI (M5S), *relatore*, fa presente che la Commissione è chiamata ad esaminare, nella seduta odierna, ai fini dell'espressione del prescritto parere, il disegno di legge di Ratifica ed esecuzione della Convenzione istitutiva dell'osservatorio, *Kilometre Array*, con Allegati, fatta a Roma il 12 marzo 2019, già approvato dal Senato.

Rammenta che il progetto SKA (*Square Kilometre Array*) prevede la realizzazione

di una rete di antenne operanti su diverse frequenze dello spettro radio, geograficamente distribuite nel nord del Sud Africa e nell'ovest dell'Australia, collegate fra loro attraverso un sistema di fibre ottiche capaci di raccogliere ed analizzare i segnali in maniera sincrona, come se fossero raccolti da un singolo grande radiotelescopio, la cui superficie di raccolta è appunto delle dimensioni equivalenti ad un kilometro quadrato. L'infrastruttura, oltre a potenziare enormemente la capacità massima osservativa dell'universo oggi esistente nella banda radio, consentirà di effettuare osservazioni simultanee di diverse zone del cielo, grazie alla tecnologia cosiddetta « *multi-beam* » che, a regime, è destinata ad avere applicazioni nel campo della telefonia mobile in quanto consentirà di ottimizzare l'uso della banda radio destinata alle comunicazioni cellulari.

Ricorda che la Convenzione istitutiva dell'Osservatorio *Square Kilometre Array-SKAO*, con Allegati, fatta a Roma il 12 marzo 2019, istituisce l'osservatorio *Square Kilometre Array – SKAO*, organizzazione internazionale con personalità giuridica aperta all'adesione di nuovi membri o associati, che si pone quale nuovo soggetto giuridico responsabile della costruzione e della gestione dell'operatività dello *Square Kilometre Array*. Le trattative

formali per la stesura della Convenzione sono iniziate nel 2015 e si sono concluse con la firma della Convenzione a Roma il 12 marzo scorso. Tra i primi firmatari figurano Australia, Cina, Italia, Paesi Bassi, Portogallo, Sudafrica e Regno Unito. A questi sette membri fondatori dello SKA Observatory dovrebbero affiancarsi India e Svezia, che hanno partecipato ai negoziati, ed altri Stati.

Nel passare ad esaminare il testo della Convenzione in esame, che si compone di 20 articoli e di due allegati, fa presente che si soffermerà ad illustrare esclusivamente gli aspetti di competenza della Commissione giustizia, rinviando per gli altri profili alla documentazione predisposta dagli uffici. In particolare, rileva che l'articolo 4 della Convenzione stabilisce l'obbligo, per gli Stati membri, di riconoscere all'organizzazione i privilegi e le immunità riportati nello specifico Allegato A, che è parte integrante della Convenzione (paragrafo 1). Tali privilegi e immunità saranno garantiti al solo fine di facilitare le attività ufficiali di SKAO e la realizzazione dei suoi obiettivi (paragrafo 2).

Rileva che il richiamato Allegato A contiene infatti il Protocollo sui privilegi e sulle immunità dell'Osservatorio che dispone, in particolare, all'articolo 2, che nell'ambito delle sue attività ufficiali lo SKAO goda dell'immunità da procedimenti legali. Sono previste comunque delle eccezioni a tale immunità, in particolare: nella misura in cui, in un caso particolare, con decisione del Consiglio, lo SKAO vi rinunci; in relazione ad un'azione civile da parte di terzi per danni causati per un incidente da un veicolo appartenente o utilizzato per conto dello SKAO o in relazione ad un'infrazione stradale; in relazione ad una sentenza arbitrale pronunciata ai sensi dell'articolo 14 della Convenzione, e cioè per risolvere le controversie tra Membri, o tra un Membro o più Membri e lo SKAO; nel caso di un ordine di sequestro conservativo, in seguito ad una decisione delle autorità amministrative o giudiziarie, degli stipendi, salari ed emolumenti dovuti dallo SKAO a un membro del suo personale; in relazione ad una

controdenuncia direttamente collegata ad una denuncia principale proposta dallo SKAO.

Fa presente, quindi, che l'articolo 3 del protocollo prevede l'inviolabilità dei locali. L'articolo 7 e l'articolo 8 del medesimo protocollo, nel disporre di privilegi e delle immunità, rispettivamente del personale, compreso il Direttore Generale (articolo 7) e dei rappresentanti (l'articolo 8), prevedono, in particolare, che gli stessi godano della immunità dai procedimenti giudiziari in relazione a tutti gli atti da loro compiuti nella loro veste ufficiale, comprese le parole pronunciate o scritte. Si prevede altresì che tale immunità continuerà ad essere accordata anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro o della carica di rappresentante e che non si applica alle infrazioni al codice della strada e ai danni derivanti da un veicolo da loro guidato.

Osserva che l'articolo 11 del protocollo nel precisare che lo scopo di tali privilegi e immunità è esclusivamente quello di assicurare il libero funzionamento dello SKAO e la completa indipendenza delle persone a cui sono concessi (paragrafo 1), dispone che le autorità competenti hanno il dovere di revocare qualsiasi immunità, laddove il loro mantenimento ostacolerebbe il corso della giustizia e la revoca non comporti pregiudizio agli interessi dello SKAO (paragrafo 2).

Fa presente, infine che l'articolo 11 della Convenzione è dedicato ai diritti di proprietà intellettuale e prevede che sia il Consiglio a definire la relativa politica di proprietà. Il Consiglio potrà anche decidere di concedere, a titolo gratuito e per sole finalità di carattere educativo e di ricerca, ovvero non commerciali, l'utilizzo da parte di soggetti appartenenti agli Stati membri dei diritti di proprietà intellettuale acquisiti nello sviluppo del progetto, nel rispetto comunque dei vincoli di diritti di proprietà intellettuale preesistente o di diritti di proprietà intellettuale appartenenti a terzi.

Con riguardo al contenuto del disegno di legge di autorizzazione alla ratifica della Convenzione in esame, rileva che lo stesso si compone di 5 articoli. In parti-

colare, gli articoli 1 e 2 contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione della Convenzione. L'articolo 3 contiene le disposizioni finanziarie mentre l'articolo 4 contiene una clausola di invarianza finanziaria. L'articolo 5, infine, stabilisce che la legge entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Fa presente, da ultimo, che il provvedimento è stato già approvato dall'altro

ramo del Parlamento (A.S. 1376) il 30 gennaio 2020, in un testo modificato con riferimento al solo articolo 3 e limitatamente all'aggiornamento della decorrenza degli oneri finanziari.

Franco VAZIO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.10.

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 23/2020: Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali. C. 2461 Governo (Parere alle Commissioni VI e X) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	380
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	385

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio sulla fornitura di assistenza macrofinanziaria ai Paesi partner dell'allargamento e del vicinato nel contesto della crisi della pandemia di Covid-19. (COM(2020) 163 final) (<i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e conclusione – Approvazione di un documento finale</i>)	381
ALLEGATO 2 (<i>Documento finale approvato</i>)	387
ERRATA CORRIGE	384

SEDE CONSULTIVA

Martedì 12 maggio 2020. — Presidenza della Presidente Marta GRANDE. — Interviene il sottosegretario agli affari esteri e alla cooperazione internazionale, Manlio Di Stefano.

La seduta comincia alle 19.05.

DL 23/2020: Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali.

C. 2461 Governo.

(Parere alle Commissioni VI e X).

(*Seguito esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 6 maggio scorso.

Simona SURIANO, *relatrice*, presenta una proposta di parere favorevole, di cui dà lettura (*vedi allegato 1*).

Il sottosegretario Manlio DI STEFANO manifesta soddisfazione per le considerazioni svolte nella premessa della proposta di parere testé presentata dalla relatrice, sottolineando che talune norme del provvedimento in esame sono parte integrante di un pacchetto di misure, contenute, in parte, nel decreto-legge « cura Italia » e, in parte, nel decreto « rilancio » in corso di definizione: il combinato disposto di queste misure contribuirà a rilanciare l'*export* italiano, con un ruolo rafforzato della Farnesina. In tal senso, auspica che la Commissione possa collaborare con spirito costruttivo al fine di promuovere le nuove strategie operative del Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale in tema di rilancio del *made in Italy*.

Alberto RIBOLLA (LEGA), preannunciando il voto contrario del Gruppo Lega, ribadisce le considerazioni già svolte nella precedente seduta: a suo avviso, i pur condivisibili strumenti di sostegno all'internazionalizzazione delle imprese si scontrano con procedure lente e macchinose, che hanno impedito fino ad oggi alle aziende di accedere alle garanzie della SACE S.p.A. Considerando che l'emergenza è iniziata ormai tre mesi fa, l'assenza di risposte efficaci per fronteggiare la crisi delle imprese dimostra in maniera inequivocabile i ritardi e le carenze del Governo. Ribadisce, altresì, l'apprezzamento già espresso nella scorsa seduta per le disposizioni sul *golden power*, che si inseriscono, peraltro, in un percorso di rafforzamento dei poteri speciali del Governo a tutela delle imprese dei settori strategici già avviato, con il precedente Esecutivo, dall'allora sottosegretario Giancarlo Giorgetti.

Valentino VALENTINI (FI) preannuncia il voto di astensione del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dalla relatrice.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole, formulata dalla relatrice.

La seduta termina alle 19.15.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Martedì 12 maggio 2020. — Presidenza della Presidente Marta GRANDE. — Interviene il sottosegretario agli affari esteri e alla cooperazione internazionale, Manlio Di Stefano.

La seduta comincia alle 19.15.

Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio sulla fornitura di assistenza macrofinanziaria ai Paesi partner dell'allargamento e del vicinato nel contesto della crisi della pandemia di Covid-19.

(COM(2020) 163 final).

(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e conclusione – Approvazione di un documento finale).

La Commissione prosegue l'esame dell'atto in titolo, rinviato nella seduta del 6 maggio scorso.

Marta GRANDE, *presidente*, ricorda che il provvedimento in titolo è esaminato ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento e che la Commissione, al termine dell'esame, può esprimere in un documento finale il proprio avviso sull'opportunità di possibili iniziative da parte del Governo in sede europea. Il documento è poi comunicato al Presidente della Camera, al Presidente del Senato e al Presidente del Consiglio, nonché alle Istituzioni europee nell'ambito del dialogo politico con i Parlamenti nazionali.

Segnala che sulla proposta di decisione in oggetto è già stato raggiunto l'accordo in sede di Coreper, il Comitato dei rappresentanti permanenti, e che il Parlamento europeo prevede di esaminare ed approvare la proposta senza modifiche secondo la procedura legislativa ordinaria nella sessione plenaria che avrà luogo domani e dopodomani.

Segnala, altresì, che in data odierna la XIV Commissione ha espresso il prescritto parere ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà, evidenziando, tra l'altro, che la proposta di decisione rispetta il principio di sussidiarietà in quanto gli obiettivi di ripristino della stabilità macroeconomica a breve termine e di efficienza dell'assistenza finanziaria ai beneficiari non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque essere conseguiti meglio a livello di Unione.

Avverte, infine, che, a norma del comma 2 dell'articolo 127 del Regolamento, il relatore Fassino ha predisposto una proposta di documento finale (*vedi allegato 2*).

Piero FASSINO (PD), *relatore*, richiamando i contenuti della relazione illustrativa nella precedente seduta, auspica ampio sostegno alla proposta di documento finale sulla proposta di decisione in titolo. Sottolinea che l'allargamento ai Balcani Occidentali costituisce uno dei capisaldi dell'azione europea, come ribadito in occasione del vertice UE-Balcani del 6 mag-

gio scorso. Ricorda, altresì, che nell'ambito del prossimo Quadro finanziario pluriennale 2021-2027 la Commissione ha proposto l'istituzione di un nuovo strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale (NDCI) dotato di 89,5 miliardi di euro, di cui 22 miliardi destinati ai Paesi del vicinato, e che la stessa la Commissione europea, insieme all'Alto rappresentante per la politica estera, Borrell, ha presentato l'8 aprile scorso un piano di aiuti su scala globale per un importo complessivo di 15,6 miliardi di euro, di cui 3 miliardi destinati alla regione del vicinato nel suo complesso: 2,1 miliardi per i Paesi del vicinato meridionale e 962 milioni per i Paesi del partenariato orientale; segnala che a questi importi vanno aggiunti 800 milioni di euro diretti verso i Balcani occidentali e la Turchia.

Sempre in questo quadro, ricorda che il 29 aprile scorso la Commissione europea ha proposto un piano d'azione per mobilitare, in collaborazione con la Banca europea per gli investimenti, ulteriori 3,3 miliardi di euro al fine di supportare i Paesi della regione balcanica. Nel complesso, l'insieme di questi interventi contribuisce non solo ad affrontare le necessità immediate in ambito sanitario e le conseguenti esigenze umanitarie connesse alla pandemia di *Covid-19*, ma anche e soprattutto a promuovere la ripresa economica e sociale, nell'ottica di una progressiva integrazione europea dei Paesi in questione, da perseguire attraverso l'adesione all'UE o altre forme di cooperazione ed associazione.

Evidenzia che l'assistenza macrofinanziaria prevista dalla decisione in esame è lo strumento più idoneo per alleviare le difficoltà economiche dei Paesi interessati, i quali, a causa della pandemia, subiranno una drastica contrazione del PIL e un contestuale peggioramento dei saldi di finanzia pubblica, oltre che un significativo aumento del tasso di disoccupazione. Sul piano operativo, segnala che l'assistenza finanziaria prevede solo due esborsi, il

primo per la metà del 2020 e il secondo per il quarto trimestre 2020 o il primo trimestre 2021.

Procede quindi a dare lettura alle osservazioni apposte alla proposta di documento finale.

Paolo FORMENTINI (LEGA), preannunciando il voto contrario del Gruppo Lega, stigmatizza, sul piano del merito, la decisione dell'Unione europea di concedere a taluni Paesi dell'allargamento e del vicinato un'assistenza finanziaria a condizioni più vantaggiose di quelle previste per gli Stati membri dell'UE, che dovranno ricorrere ai prestiti del Meccanismo europeo di stabilità con tutte le incognite ed i rischi che questo implica. Sul piano del metodo, esprime riserve sulla scelta del Parlamento europeo di esaminare la proposta di decisione con procedura d'urgenza, e dunque direttamente in plenaria, senza procedere all'esame in sede referente presso la Commissione per il Commercio internazionale.

Laura BOLDRINI (PD) esprime apprezzamento per l'iniziativa dell'Unione europea a beneficio dei Paesi dell'allargamento e del vicinato, che dimostra grande lungimiranza politica. Invitando i colleghi a rammentare l'instabilità politica che ha caratterizzato i Balcani negli anni Novanta e che ha provocato sanguinosi conflitti su base etnica, evidenzia che l'attuale crisi determinata dalla pandemia potrebbe sconvolgere nuovamente il precario equilibrio di quella regione, esponendo il resto dell'Europa – ed *in primis* il nostro Paese – a flussi migratori poderosi e difficili da gestire. Ringraziando il relatore Fassino per il lavoro svolto, auspica che l'Unione europea riservi la stessa attenzione e significative risorse anche ai Paesi della sponda sud del Mediterraneo, altrettanto importanti per la stabilità del continente europeo e del nostro Paese in particolare.

Paolo FORMENTINI (LEGA), rivolgendosi alla collega Boldrini, segnala che la proposta di decisione in esame include interventi a favore di due Paesi della

sponda sud del Mediterraneo rientranti nel cosiddetto vicinato meridionale, ovvero la Tunisia e la Giordania.

Piero FASSINO (PD), *relatore*, ricorda ai colleghi intervenuti l'approvazione unanime della risoluzione n. 8-00031 il 19 giugno del 2019 sull'integrazione dei Paesi dei Balcani Occidentali nelle istituzioni euroatlantiche al fine di evidenziare che l'atto in titolo procede nella medesima direzione e che coerenza vorrebbe che la Commissione pervenisse oggi ad una deliberazione largamente condivisa dai gruppi di maggioranza e di opposizione. Nel merito dell'intervento del collega Formentini obietta che le misure di assistenza macrofinanziaria a favore dei Paesi rientranti nelle politiche di allargamento e di vicinato siano più favorevoli di quelle riservate agli Stati membri dell'Unione europea, facendo presente che da un lato gli strumenti MES e SURE dispongono aiuti rivolti agli Stati membri rispettivamente per 240 miliardi e 100 miliardi di euro e che il *Recovery Fund* provvederà in tal senso per svariate centinaia di miliardi di euro, mentre per i Paesi interessati dalla proposta di decisione si tratta in tutto di alcune decine di miliardi di euro. Sottolinea pertanto che le affermazioni del collega non sono veridiche e che il mancato sostegno alla proposta di documento finale rappresenta un'occasione mancata per una politica estera dell'Italia coesa e coerente.

Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE (FDI) preannuncia il voto contrario del Gruppo Fratelli d'Italia sulla proposta di documento finale, rivendicando piena consapevolezza sul contesto storico e sulle sfide che attraversano l'area dei Balcani Occidentali contrariamente a quanto sprezzantemente attribuito dalla collega Boldrini ai gruppi di opposizione qui intervenuti. Ritiene che il dibattito politico debba sempre ammettere posizioni differenziate anche su temi come quello oggetto della proposta di decisione, tanto più alla luce del fattore nuovo che è nel frattempo intervenuto, rappresentato dalla

pandemia. Non si tratta di contrarietà alle politiche europee di allargamento e di vicinato ma di dare attenzione prioritaria ai Paesi membri dell'UE e all'Italia in particolare, che in questa specifica fase ricevono un trattamento peggiore rispetto a Paesi terzi se si guarda alle irrisorie misure di sostegno disposte dall'Unione europea nella prima fase e alle condizioni vessatorie per l'economia nazionale, ai limiti dell'usura, insite negli strumenti approntati dall'UE per fare fronte alla gravissima crisi dilagante e alle difficoltà dei nostri operatori.

Marta GRANDE, *presidente*, ritiene che la collega Boldrini abbia pacatamente espresso la propria posizione senza scendere in atteggiamenti offensivi, come invece le attribuisce il collega Delmastro delle Vedove. Invita, quindi, i Gruppi a volere contribuire in modo costruttivo alla discussione senza prevaricare ed esponendo in modo ordinato le rispettive opinioni.

Gennaro MIGLIORE (IV) manifesta convinto sostegno alla proposta di documento formulata dal collega Fassino, fortemente ancorata ai principi fondanti del processo di allargamento e della politica di vicinato, tra cui rientra il valore della solidarietà. Conviene con i colleghi che hanno argomentato un ordine di priorità tra Stati membri e Paesi terzi rispetto alle misure europee di sostegno contro il *Coronavirus*, ben sapendo che tali riflessioni servono purtroppo anche in questo caso la causa dell'euroscetticismo. Rivolgendosi al collega Delmastro delle Vedove osserva che lo specifico posizionamento del suo gruppo non giustifica il disinvolto ricorso a *fake news* come quella relativa al carattere usurario di uno strumento come il MES, il cui tasso è notoriamente pari allo 0,1 per cento. Sottolinea, inoltre, che l'assistenza macrofinanziaria ai Paesi terzi oggetto della proposta di decisione è funzionale al processo di integrazione e all'impegno ormai storico profuso dall'UE per una condivisione del progetto europeo su tutto il continente. Ciò premesso, la

legittimità di tutte le posizioni politiche consente con pari dignità ai gruppi di maggioranza, soprattutto all'indomani delle celebrazioni per il settantesimo anniversario della dichiarazione di Schuman del 9 maggio 1950, di dare ulteriore sostegno all'impegno europeo nella convinzione che senza l'Europa il nostro Paese avrebbe attraversato con ben maggiori difficoltà le stagioni di crisi del passato, oltre a quella in atto derivante dalla pandemia da *Covid19*. Ritiene, inoltre, essenziale che la maggioranza si impegni a ripristinare la verità sulla natura degli strumenti finanziari di aiuto disposti dall'UE nel rispetto delle posizioni altrui. Conclusivamente non può fare a meno di rilevare da parte dei colleghi dei Gruppi di Fratelli d'Italia e Lega una certa delusione per la mancanza di argomenti rispetto ad un MES che avrebbero preferito forse punitivo ed usurario al solo scopo di vedere confermati pregiudizi che non ammettono il confronto con la realtà e la verità.

Pino CABRAS (M5S), rivolgendosi a sua volta all'opposizione ed incoraggiando maggiore condivisione della proposta di documento finale, osserva che malgrado tutto non è venuto meno il ruolo internazionale dell'Italia e che la pandemia non ha smantellato il sistema delle relazioni diplomatiche o il nostro sistema di alleanze, pur avendo colpito l'economia come solo una guerra è in grado di fare. Nella situazione attuale occorre operare per assicurare continuità al nostro sistema di relazioni estere e scongiurare ulteriori fratture oltre a quelle che possono derivare dalle drammatiche conseguenze economiche della crisi pandemica. Invita pertanto tutte le forze politiche a collaborare in nome della continuità del ruolo internazionale dell'Italia, che deve rappresentare la priorità comune in questa fase. Riferendosi poi alle preoccupazioni dei colleghi dei Gruppi di Fratelli d'Italia e della Lega in merito all'ingombrante ruolo della Cina, fa presente che Pechino si proietta a livello internazionale con specifica intensità proprio nelle regioni col-

locate lungo i confini esterni dell'UE e che rappresentano aree di tradizionale influenza del nostro Paese. Anche per queste ragioni occorre lavorare nella direzione indicata dal provvedimento in esame, a difesa del nostro ruolo esterno nella regione e per contrastare derive espansionistiche e tentativi di approfittare della crisi da parte di attori esterni particolarmente spregiudicati. Manifesta, invece, un certo scetticismo rispetto a strumenti come il MES, su cui le differenziazioni politiche anche all'interno della maggioranza sono ormai notorie e non devono scandalizzare. Non è possibile parlare di tassi usurari ma certamente sui mercati finanziari esistono strumenti più vantaggiosi del MES, da cui potrebbero derivare risparmi decisamente più consistenti.

La Commissione approva la proposta di documento finale presentata dal relatore.

Marta GRANDE, *presidente*, avverte che il documento finale testé deliberato sarà trasmesso, unitamente al parere della XIV Commissione, alla Commissione europea, al Parlamento europeo e al Consiglio dell'Unione europea nell'ambito del cosiddetto dialogo politico con i Parlamenti nazionali. Così rimane stabilito.

La seduta termina alle 19.40.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 334 del 27 febbraio 2020, a pagina 28, seconda colonna, sostituire le righe da 11 a 21 con le seguenti:

« Marta GRANDE, *presidente*, avverte che sono pervenuti i pareri favorevoli delle Commissioni Affari costituzionali, Giustizia, Difesa, Bilancio, Finanze, Cultura, Ambiente, Attività produttive, Agricoltura, Politiche dell'Unione europea, nonché della Commissione per le questioni regionali. Segnala, altresì, che le Commissioni Lavoro, Trasporti e Affari sociali hanno comunicato che non esprimeranno parere. »

ALLEGATO 1

DL 23/2020: Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali (C. 2461 Governo).**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La III Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, recante misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali;

preso atto degli approfondimenti istruttori svolti presso le Commissioni di merito;

condivise le finalità complessive del provvedimento che, insieme al cosiddetto decreto-legge «cura Italia», rappresenta un pilastro della strategia del Governo a sostegno dell'economia e del sistema produttivo italiani in risposta alla gravissima crisi derivante dalla pandemia da Coronavirus e che mobilita complessivamente ben 400 miliardi di garanzie pubbliche in favore delle imprese italiane rafforzando il ruolo strategico di SACE S.p.A. sia sul piano dell'economia nazionale sia sul piano del commercio con l'estero;

esaminati gli articoli 2 e 3, concernenti il nuovo e più ampio ruolo, fortemente anticiclico, attribuito a SACE S.p.A., in stretta interazione con i ministeri competenti e con un'estensione del ruolo del MAECI, nella gestione dell'emergenza economica e anche per la successiva ripresa, al fine di favorire l'internazionalizzazione dei settori produttivi e privilegiare gli

impegni nei settori strategici in termini di livelli occupazionali e ricadute per il Sistema Paese;

valutato con favore, in particolare, il nuovo sistema di coassicurazione, di cui all'articolo 2, per la copertura – fino al 90 per cento da parte di SACE S.p.A. e al 10 per cento da parte dello Stato – dei rischi non di mercato assunti dalle imprese impegnate in attività di *export* e di internazionalizzazione;

apprezzato a tal fine il ruolo svolto dal MAECI di copresidenza insieme al MEF del neoistituito Comitato per il sostegno finanziario pubblico all'esportazione, deputato a deliberare il piano annuale di attività per le operazioni da assicurare, suddivise per aree geografiche e macro-settori e in base ad un sistema dei limiti di rischio approvati con delibera del CIPE su proposta del MEF di concerto con il MAECI;

condivise, altresì, le nuove forme di operatività di SACE S.p.A., autorizzata a rilasciare, a condizioni di mercato e in conformità alla normativa dell'UE, garanzie sotto qualsiasi forma, ivi incluse controgaranzie verso i confidi, in favore di banche, istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, per finanziamenti sotto qualsiasi forma concessi alle imprese con sede in Italia, entro l'importo complessivo massimo di 200 miliardi di euro;

apprezzato a tal fine il ruolo del MAECI nella definizione, di concerto con il MEF e con il MISE, dei criteri, modalità e condizioni del rilascio, da parte di SACE S.p.A., delle garanzie e dell'operatività della garanzia dello Stato, in conformità con la normativa dell'Unione europea;

valutato, altresì, positivamente l'articolo 3 relativo al nuovo protagonismo di SACE S.p.A. nel concordare con Cassa depositi e prestiti, in consultazione con il MEF ed il MAECI, le strategie industriali e commerciali al fine di massimizzare le sinergie di gruppo e aumentare l'efficacia del sistema di sostegno all'esportazione e all'internazionalizzazione delle imprese e di rilancio dell'economia;

apprezzata la necessità che SACE S.p.A., nell'esercizio dei nuovi compiti, tenga comunque conto delle linee guida e dell'indirizzo strategico in materia di promozione e internazionalizzazione delle imprese assunte dalla cabina di regia copresieduta dal Ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale e dal Ministro dello Sviluppo economico, istituita con il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

preso atto, infine, delle novità introdotte dagli articoli 15 e 16 del provvedimento alla disciplina dei poteri speciali del

Governo (cd. *golden power*), per bloccare eventuali operazioni di acquisizione di aziende e scalate eventualmente ostili, non solo nei settori tradizionali delle infrastrutture critiche e della difesa, ma anche in quello finanziario, creditizio, assicurativo, nonché nei settori di energia, acqua, trasporti, informazione, salute, sicurezza alimentare, intelligenza artificiale, robotica, materie prime, *cybersecurity* e protezione dei dati personali, valutando a tal fine anche la circostanza che l'acquirente della partecipazione sia direttamente o indirettamente controllato dall'amministrazione pubblica, compresi organismi statali o forze armate, di un Paese appartenente all'Unione europea, a sostegno di una maggior competizione a livello globale nell'attrazione di investimenti esteri;

nell'auspicio affinché la grave crisi derivante dalla pandemia da Coronavirus sia di stimolo ad una riflessione a livello europeo su fenomeni di *dumping* fiscale e sul tema dei paradisi fiscali, nell'obiettivo di scongiurare il più possibile che delle risorse straordinarie stanziare per fare fronte all'emergenza possano beneficiare aziende europee aventi sede legale in paradisi fiscali,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

ALLEGATO 2

Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio sulla fornitura di assistenza macrofinanziaria ai Paesi partner dell'allargamento e del vicinato nel contesto della crisi della pandemia di Covid-19 (COM(2020) 163 final)

DOCUMENTO FINALE APPROVATO

La III Commissione,

esaminata, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento della Camera dei deputati, la proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio sulla fornitura di assistenza macrofinanziaria ai paesi partner dell'allargamento e del vicinato nel contesto della crisi della pandemia di Covid-19 (COM(2020)163);

premessi che:

la Politica di allargamento e la Politica europea di vicinato costituiscono pilastri decisivi nella definizione di una politica estera comune e dunque per lo stesso futuro dell'Unione europea;

la Politica di allargamento rappresenta il maggior successo di politica estera comune e presupposto essenziale per l'integrazione di tutti i Paesi europei in nome dei valori comuni, scolpiti nei criteri di Copenaghen, che comprendono istituzioni stabili che garantiscano la democrazia; lo Stato di diritto; i diritti dell'uomo; il rispetto e la tutela delle minoranze; un'economia di mercato funzionante; la capacità di assumere gli obblighi di adesione all'Unione, compresa la conformità agli obiettivi dell'unione politica, economica e monetaria e l'adozione delle regole, norme e politiche comuni che formano il *corpus* del diritto dell'UE;

la Politica di allargamento è risultata uno degli strumenti più efficaci nella promozione di riforme politiche, economi-

che e sociali, nonché nel consolidamento della pace, della stabilità e della democrazia in tutto il continente;

la Politica europea di vicinato – finalizzata a realizzare una *Wider Europe*, vale a dire un'area regionale di sicurezza, prosperità e cooperazione estesa oltre i confini geografici dell'Europa grazie alla prospettiva di partecipazione al mercato unico europeo, di liberalizzazione e di integrazione – offre ai Paesi collocati lungo i confini esterni una *partnership* basata sull'adesione a valori e principi democratici, ai diritti umani, allo Stato di diritto, al buon governo, all'economia di mercato e allo sviluppo sostenibile. Essa contribuisce in maniera determinante ad affermare la presenza e la credibilità dell'Unione sulla scena internazionale, in un approccio d'insieme che combina sicurezza, diplomazia e sviluppo;

nell'ambito del prossimo Quadro finanziario pluriennale 2021-2027 la Commissione ha proposto l'istituzione di un nuovo strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale (NDCI) dotato di 89,5 miliardi di euro, di cui 22 miliardi destinati ai Paesi del vicinato;

l'8 aprile 2020 la Commissione europea e l'Alto Rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza comune, con la comunicazione congiunta sulla risposta globale dell'UE alla pandemia di Covid-19 (JOIN(2020)11), hanno presentato un piano di aiuti su

scala globale per un importo complessivo di 15,6 miliardi di euro, di cui 3 miliardi destinati alla regione del vicinato nel suo complesso: 2,1 miliardi per i Paesi del vicinato meridionale e 962 milioni per i Paesi del partenariato orientale; a questi importi vanno aggiunti 800 milioni di euro diretti verso i Balcani occidentali e la Turchia;

il 29 aprile 2020 la Commissione europea ha proposto un piano d'azione per mobilitare, in collaborazione con la Banca europea per gli investimenti, ulteriori 3,3 miliardi di euro al fine di supportare i Paesi della regione balcanica ad affrontare le necessità immediate in ambito sanitario e le conseguenti esigenze umanitarie connesse alla pandemia da Covid-19, nonché a contribuire alla ripresa economica e sociale;

in esito al Vertice di Zagabria del 6 maggio 2020 l'UE ha ribadito il sostegno alla prospettiva europea dei Balcani occidentali i quali, a loro volta, hanno confermato la scelta strategica dell'adesione all'Unione;

l'11 maggio 2020 il Consiglio dell'UE ha adottato delle conclusioni sul Partenariato orientale oltre il 2020, ribadendo la sua importanza strategica e l'impegno a costruire uno spazio comune di democrazia, prosperità e stabilità;

evidenziato che:

l'assistenza macrofinanziaria è uno strumento che consente all'UE di intervenire rapidamente ed efficacemente, riducendo nell'immediato la pressione finanziaria esterna sui beneficiari e contribuendo a creare un quadro macroeconomico stabile;

i Paesi dell'allargamento e del vicinato individuati dalla Proposta in titolo risultano tra i più colpiti dalla pandemia da Covid-19; ciò nonostante, alcuni di essi non hanno fatto mancare la solidarietà all'Italia nella fase di emergenza sanitaria, attraverso l'invio di operatori sanitari, attrezzature mediche e dispositivi di protezione individuale;

ciascun Paese beneficerà dell'assistenza macrofinanziaria sulla base di una stima preliminare del proprio fabbisogno di finanziamento esterno residuo, tenendo conto della sua capacità di autofinanziarsi, nonché delle risorse fornite dal Fondo monetario internazionale e dalla Banca mondiale;

i programmi di assistenza macrofinanziaria avranno una durata più breve – dodici mesi anziché trenta – e prevederanno solo due esborsi, il primo previsto per la metà del 2020 e il secondo per il quarto trimestre 2020 o il primo trimestre 2021;

l'intero importo dell'assistenza macrofinanziaria è erogato a ciascun Paese sotto forma di prestiti e la Commissione è autorizzata a finanziarsi prendendo in prestito per conto dell'Unione i fondi necessari sui mercati dei capitali o presso istituzioni finanziarie;

apprezzata la tempestività con la quale il Consiglio dell'UE e il Parlamento europeo hanno raggiunto l'accordo sulla proposta della Commissione, al fine di rendere disponibili le risorse nel tempo più rapido possibile;

preso atto del parere espresso dalla Commissione Politiche dell'Unione europea della Camera dei deputati ai fini della verifica di conformità al principio di sussidiarietà,

esprime una

VALUTAZIONE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) lo spirito di solidarietà e di collaborazione reciproca emerso durante la fase più critica della pandemia deve costituire la base delle future strategie dell'Unione europea nel contesto delle politiche di allargamento e di vicinato, rafforzando i legami storici, culturali e geografici e promuovendo i reciproci interessi politici, economici e di sicurezza;

b) le misure di assistenza macrofinanziaria contribuiscono a migliorare i saldi di finanza pubblica dei Paesi beneficiari e a costruire le condizioni per un rilancio economico, premesse indispensabili per migliorare le condizioni di vita della popolazione, riducendo il rischio di nuove ondate migratorie a cui l'Italia, per la sua posizione geografica, è sempre esposto;

c) è auspicabile che, anche sulla base del piano d'azione presentato dalla Commissione europea il 29 aprile scorso, venga avviato un poderoso programma di investimenti nella regione balcanica, al fine di assicurare una ripresa economica duratura e promuovere una piena integrazione dei Balcani occidentali nel mercato unico, presupposto essenziale per agevolare il loro processo di adesione all'UE;

d) il complesso degli interventi economico-finanziari messi in atto dalle Istituzioni dell'UE nei Paesi dell'allargamento e del vicinato mira a creare uno spazio di stabilità e prosperità, in linea con gli interessi dell'Italia, da sempre interessata a promuovere la cooperazione e la crescita nell'area balcanica e nella regione del Mediterraneo;

e) è essenziale che agli aiuti economici sia sempre abbinata un'azione politica volta a promuovere, nei Paesi dell'allargamento come in quelli del vicinato, i valori fondanti dell'UE, vale a dire la democrazia e lo Stato di diritto – in particolare la lotta alla corruzione e alla criminalità organizzata – il buon governo, il rispetto dei diritti umani, la parità di genere e i diritti delle minoranze.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia di sicurezza per gli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni. C. 2117 e abb.-A, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti</i>)	391
<i>ALLEGATO 1 (Relazione tecnica)</i>	416
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione scientifica, tecnologica e innovazione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dell'Australia, fatto a Canberra il 22 maggio 2017. C. 1676-A Governo (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	396
Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro n. 190 sull'eliminazione della violenza e delle molestie sul luogo di lavoro, adottata a Ginevra il 21 giugno 2019 nel corso della 108 ^a sessione della Conferenza generale della medesima Organizzazione. C. 2207 (Parere alla III Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	397
Ratifica ed esecuzione della Convenzione istitutiva dell'osservatorio Square Kilometre Array, con Allegati, fatta a Roma il 12 marzo 2019. C. 2360 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	397
DL 23/2020: Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali. C. 2461 Governo (Parere alle Commissioni VI e X) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione</i>)	398

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 novembre 2017, n. 229, concernente revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE. Atto n. 101 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione</i>)	408
--	-----

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione dell'articolo 1 della direttiva (UE) 2018/849, che modifica la direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso. Atto n. 166 (Rilievi alla VIII Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio</i>)	409
Schema di decreto legislativo recante attuazione degli articoli 2 e 3 della direttiva (UE) 2018/849, che modificano la direttiva 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e la direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche. Atto n. 167 (Rilievi alla VIII Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio</i>)	410

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/850, che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti. Atto n. 168 (Rilievi alla VIII Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio</i>) .	411
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/851, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti, e della direttiva (UE) 2018/852, che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio. Atto n. 169 (Rilievi alla VIII Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio</i>) .	412
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/2002, che modifica la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica. Atto n. 162 (Rilievi alla X Commissione) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio</i>) ...	415
ALLEGATO 2 (<i>Documentazione depositata dalla rappresentante del Governo</i>)	419
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	415

SEDE CONSULTIVA

Martedì 12 maggio 2020. — Presidenza del presidente Claudio BORGHI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Laura Castelli.

La seduta comincia alle 19.10.

Disposizioni in materia di sicurezza per gli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni.

C. 2117 e abb.-A, approvato dal Senato.
(Parere all'Assemblea).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta dell'11 marzo 2020.

Claudio BORGHI, *presidente*, ricorda che sul provvedimento in titolo la Commissione bilancio era in attesa di ulteriori elementi informativi rispetto a quelli contenuti nella relazione tecnica predisposta dal competente Ministero della salute – peraltro non ancora verificata dal Ministero dell'economia e delle finanze – depositata nella seduta dell'11 marzo scorso.

La sottosegretaria Laura CASTELLI deposita agli atti della Commissione una nuova relazione tecnica positivamente verificata dalla Ragioneria generale dello Stato (*vedi allegato 1*).

Carmelo Massimo MISITI (M5S), *relatore*, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il progetto di legge C. 2117 e abb.-A, approvato dal Senato, recante Disposizioni in materia di sicurezza per gli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni;

preso atto dei contenuti della relazione tecnica trasmessa dal Governo ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009, da cui si evince che:

l'articolo 2, comma 1, che prevede l'istituzione, presso il Ministero della salute, dell'Osservatorio nazionale sulla sicurezza degli esercenti le professioni sanitarie, disciplinandone i compiti, non appare suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, poiché alle attività dell'Osservatorio stesso si provvederà nell'ambito delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente;

in particolare, la struttura amministrativa di supporto dell'Osservatorio sarà individuata nel centro di responsabilità del Gabinetto del Ministro della salute – al quale già afferiscono i compiti di supporto strategico all'attività di indirizzo politico – che si avvarrà delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente;

anche il supporto fornito dall'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regio-

nali (AGENAS) ai lavori del predetto Osservatorio, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, non determinerà nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, giacché le attività ivi indicate attengono ai compiti istituzionali dell'Agenzia stessa per lo svolgimento dei quali la dotazione organica di quest'ultima è già stata sensibilmente potenziata grazie alle disposizioni introdotte dalla legge n. 205 del 2017 (legge di bilancio 2018);

la promozione delle iniziative di informazione sull'importanza del rispetto del lavoro del personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria, di cui all'articolo 3, non determina nuovi o maggiori oneri, giacché le predette iniziative, al pari di tutte le iniziative informative, rientrano già nell'ordinaria attività svolta dalla competente Direzione generale del Ministero della salute e saranno pertanto svolte con le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente;

l'articolo 7, che prevede l'obbligo per le aziende sanitarie, le pubbliche amministrazioni e le strutture e i servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici, privati o del privato sociale, di costituirsi parte civile nei processi per aggressioni commesse nei confronti del proprio personale esercente le professioni sanitarie, socio-sanitarie o sociali nell'esercizio delle sue funzioni, sarà attuato con le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, fermo restando che gli enti che si costituiranno parte civile potranno, in tal modo, ottenere dal responsabile il risarcimento dei danni prodotti e il rimborso delle spese di giudizio;

gli specifici protocolli operativi con le forze di polizia volti a garantire il loro tempestivo intervento – previsti dall'articolo 8 nell'ambito dei piani di sicurezza predisposti dalle strutture sanitarie – rappresentano strumenti volti a meglio disciplinare i potenziali interventi delle forze dell'ordine, da gestire comunque nell'ambito delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente;

l'articolo 9, comma 1, che prevede l'istituzione della Giornata nazionale di educazione e prevenzione contro la violenza nei confronti degli operatori sanitari e socio-sanitari, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, giacché le amministrazioni interessate provvederanno ai relativi adempimenti – come espressamente previsto dal successivo comma 2 del medesimo articolo 9 – con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente,

esprime

PARERE FAVOREVOLE ».

La sottosegretaria Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Carmelo Massimo MISITI (M5S), *relatore*, avverte che l'Assemblea, in data odierna, ha trasmesso il fascicolo n. 1 degli emendamenti, nonché gli emendamenti 4.100, 5.100 e 10.100 delle Commissioni. Con riferimento alle proposte emendative la cui quantificazione o copertura appare carente o inidonea, segnala le seguenti:

Bellucci 6.018, che prevede che, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le strutture ospedaliere e territoriali provvedano alla stipulazione di una polizza di assicurazione in favore del personale medico e sanitario per la copertura dei danni subiti derivanti da atti di violenza perpetrati nelle medesime strutture, senza tuttavia recare alcuna indicazione circa gli oneri che ne conseguono e le risorse finanziarie tramite cui farvi fronte;

Bellucci 7.016, che prevede che, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, al fine di garantire la sicurezza del personale medico e sanitario e dei pazienti, le strutture ospedaliere e territoriali provvedano all'installazione di un

sistema di telecamere a circuito chiuso negli spazi comuni, senza prevedere alcuna copertura finanziaria.

Con riferimento alle proposte emendative per le quali appare opportuno acquisire l'avviso del Governo, segnala le seguenti:

Turri 2.24, che è volta ad estendere l'applicazione del provvedimento agli esercenti le professioni sociali. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa nell'ambito delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

Turri 2.50, che è volta a prevedere che l'Osservatorio di cui all'articolo 2 promuova un piano di interventi, che contempli anche misure di sicurezza sui luoghi di lavoro, compresa la videosorveglianza a circuito chiuso negli spazi comuni, con possibilità di affidamento della gestione del sistema di videosorveglianza a personale appartenente alla struttura ospedaliera o territoriale. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa nell'ambito delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

Bond 2.21, che è volta a prevedere che tutti i soggetti coinvolti, per le loro competenze, debbano prevedere nei propri sistemi informativi un sistema specifico di rilevazione statistica degli episodi di violenza e degli episodi sentinella. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa nell'ambito delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

Paolo Russo 2.22, che è volta prevedere l'adozione di apposite linee guida per

l'individuazione di idonee iniziative finalizzate al miglioramento, anche organizzativo, delle strutture e dei servizi sanitari e sociosanitari, con particolare riguardo e priorità alle strutture e ai presidi sanitari a maggiore criticità. Per dette misure si prevede la concessione di un contributo di 10 milioni di euro annui, al quale si provvede mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze, senza peraltro indicare l'anno dal quale decorre la concessione del contributo medesimo. Al riguardo, ferma restando la necessità di precisare l'anno a decorrere dal quale il contributo dovrà essere concesso, ritiene necessario che il Governo confermi la congruità del contributo a fronte delle iniziative previste dalla proposta emendativa e fornisca chiarimenti in ordine alle disponibilità esistenti sull'accantonamento del Fondo speciale di parte corrente del Ministero dell'economia e delle finanze alla luce dei preannunciati provvedimenti governativi di imminente presentazione alle Camere;

Novelli 2.021, che è volta a prevedere che le università inseriscano nella propria offerta formativa corsi per la sicurezza sul luogo di lavoro o potenzino i corsi già esistenti. Si prevede inoltre che le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere e gli altri enti del Servizio sanitario nazionale provvedano ad inserire programmi obbligatori di formazione di educazione continua in medicina per evitare e gestire episodi di violenza. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

Novelli 2.022, che è volta a prevedere che, con accordo in sede di Conferenza Stato-regioni, siano definite le procedure, da adottare all'interno delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale, in grado di contrastare aggressioni e minacce nell'esercizio delle funzioni dei

suddetti aziende ed enti. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

Baldini 2.06, che è volta ad autorizzare l'adozione di sistemi di controllo degli accessi ai presidi sanitari e ospedalieri mediante strumenti identificativi. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

Gemmato 6.01, che prevede che alle farmacie pubbliche e private sia riconosciuto un credito di imposta sui redditi per gli anni 2021 e 2022, nella misura del 50 per cento e, comunque, non superiore all'importo di 1.000 euro, per l'acquisto e l'installazione o l'adeguamento dei sistemi di videosorveglianza o antifurto o per la stipula di contratti con istituti di vigilanza, provvedendo al relativo onere, valutato in 19 milioni euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla congruità della quantificazione degli oneri, anche tenuto conto che la proposta emendativa non risulta corredata, a differenza di quanto solitamente accade per analoghe fattispecie normative, dalla previsione per cui viene demandata ad un successivo decreto ministeriale la definizione di criteri e modalità attuative, anche al fine di assicurare il rispetto delle risorse finanziarie all'uopo stanziate. Ritiene infine necessario che il Governo fornisca chiarimenti in ordine alle disponibilità esistenti sull'accantonamento del Fondo speciale di parte corrente del Ministero dell'economia e delle finanze alla luce dei preannunciati provvedimenti governativi di imminente presentazione alle Camere;

Bellucci 6.015, che è volta a prevedere che le strutture ospedaliere e territoriali promuovano la costituzione di gruppi di lavoro multidisciplinari per la prevenzione, la protezione e la gestione del rischio derivante da atti di violenza nei confronti del personale medico e sanitario delle stesse strutture. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in ordine alla possibilità per le strutture interessate di dare attuazione alla proposta emendativa nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

Bellucci 6.020, che prevede che possa essere ammesso al gratuito patrocinio, anche in deroga ai limiti di reddito stabiliti dall'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, il personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria che, nell'esercizio delle funzioni, abbia subito lesioni personali gravi o gravissime, ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 583-*quater* del codice penale, di cui l'articolo 4 del presente provvedimento propone l'introduzione, al pari degli incaricati di pubblico servizio nello svolgimento di attività di cura, di assistenza sanitaria e di soccorso. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

Bellucci 6.022, che prevede che presso le strutture sanitarie e socio-sanitarie sia istituito un servizio di ascolto e consulenza psicologico a supporto dei lavoratori vittime di violenza sul lavoro, che preveda anche percorsi per il reinserimento lavorativo. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in ordine alla possibilità per le strutture interessate di dare attuazione alla proposta emendativa nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque,

senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

Sisto 6.050, 6.051 e 6.052, che, limitando in relazione ai reati di cui agli articoli 590-*sexies* e 452 del codice penale la responsabilità penale dei medici e del personale sanitario che, durante l'emergenza epidemiologica da COVID-19, siano a diretto contatto con il virus ovvero con i pazienti affetti dal virus, alle sole ipotesi di colpa grave, ne esclude altresì la perseguibilità in sede contabile. Esse prevedono, inoltre, che per tutte le azioni risarcitorie relative ai fatti di cui ai predetti articoli del codice penale, inerenti a condotte poste in essere, a qualsiasi titolo, nel periodo dell'emergenza epidemiologica, sia previsto, ove ne fosse stabilita la fondatezza, un indennizzo equivalente al risarcimento del danno patrimoniale determinato come dovuto (articolo aggiuntivo 6.050) ovvero fino al 70 o al 50 per cento (articoli aggiuntivi 6.051 e 6.052). Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari derivanti dall'attuazione delle proposte emendative in esame;

Novelli 7.027, che prevede che le strutture sanitarie, sociosanitarie residenziali o semiresidenziali, pubbliche o private, possono dotarsi di un sistema di videosorveglianza costituito da telecamere a circuito chiuso con immagini criptate, allo scopo di garantire una maggiore tutela degli operatori sanitari. A tal fine viene istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, in via sperimentale, per gli anni 2020, 2021 e 2022, un fondo con una dotazione di 5 milioni di euro annui destinato a finanziare l'acquisto, l'installazione, la gestione e la manutenzione dei sistemi di videosorveglianza nelle strutture statali e comunali. Al riguardo, ritiene necessario che il Governo fornisca chiarimenti in ordine alle disponibilità esistenti sull'accantonamento del Fondo speciale di parte corrente del Ministero dell'economia e delle finanze alla luce dei

preannunciati provvedimenti governativi di imminente presentazione alle Camere;

Paolo Russo 7.028, che prevede la predisposizione da parte delle strutture sanitarie pubbliche e private di una relazione annuale sulla gestione del rischio di aggressioni nei confronti degli operatori sanitari nell'esercizio delle loro funzioni, sulle cause che hanno prodotto l'evento avverso e sulle conseguenti iniziative messe in atto, nonché la pubblicazione di tale relazione nel sito internet della struttura sanitaria. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;

Carfagna 8.50, Piastra 8.023, Baldini 8.05, Bellucci 8.017 e Potenti Manfredi 8.025, che prevedono, tra l'altro, che nelle strutture sanitarie sia istituito un presidio fisso di polizia. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Segnala, infine, che le restanti proposte emendative trasmesse non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

La sottosegretaria Laura CASTELLI per quanto riguarda le proposte emendative segnalate dal relatore come proposte emendative prive di idonea quantificazione e copertura, esprime su tutte parere contrario. Per quanto riguarda, invece, le proposte emendative sulle quali il relatore ha chiesto chiarimenti al Governo, esprime parere contrario su tutte le predette proposte, poiché, in mancanza di relazione tecnica, non si può escludere che da esse possano derivare nuovi o maggiori oneri privi di idonea quantificazione o copertura.

Esprime, infine, nulla-osta su tutte le restanti proposte emendative, in quanto esse non appaiono presentare profili pro-

blematici dal punto di vista finanziario, conformemente alle valutazioni già espresse dal relatore.

Carmelo Massimo MISITI (M5S), *relatore*, preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, propone quindi di esprimere parere contrario sugli emendamenti 2.24, 2.21, 2.22, 2.50 e 8.50 e sugli articoli aggiuntivi 2.06, 2.021, 2.022, 6.01, 6.015, 6.018, 6.020, 6.022, 6.050, 6.051, 6.052, 7.016, 7.027, 7.028, 8.05, 8.017, 8.023 e 8.025, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura, nonché di esprimere nulla osta sulle restanti proposte emendative.

La sottosegretaria Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere del relatore.

Silvana Andreina COMAROLI (LEGA) chiede che la rappresentante del Governo fornisca ulteriori chiarimenti in merito al parere contrario sugli emendamenti Turri 2.24, che estende l'applicazione del provvedimento agli esercenti le professioni sociali, e Turri 2.50, che prevede che l'Osservatorio di cui all'articolo 2 promuova un piano di interventi, che contenga anche misure di sicurezza sui luoghi di lavoro, compresa la videosorveglianza a circuito chiuso negli spazi comuni, con possibilità di affidamento della gestione del sistema di videosorveglianza a personale appartenente alla struttura ospedaliera o territoriale. A suo avviso, poiché il provvedimento non comporta oneri, anche l'estensione della sua applicazione ad altre categorie previste dall'emendamento Turri 2.24, non dovrebbe produrre effetti finanziari. In merito all'emendamento Turri 2.50, chiede alla rappresentante del Governo di chiarire quali spese potrebbe comportare l'attività di promozione che tale emendamento affida all'Osservatorio.

La sottosegretaria Laura CASTELLI, replicando all'onorevole Comaroli, fa pre-

sente che, in assenza di una specifica relazione tecnica, non si può escludere che gli emendamenti Turri 2.24 e 2.50 comportino effetti finanziari.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione scientifica, tecnologica e innovazione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dell'Australia, fatto a Canberra il 22 maggio 2017.

C. 1676-A Governo.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Claudio BORGHI, *presidente*, in sostituzione del relatore, ricorda che il provvedimento in titolo è stato già esaminato dalla Commissione bilancio, da ultimo nella seduta del 19 febbraio scorso, deliberando un parere favorevole con una condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, volta a precisare che parte degli oneri derivanti dall'attuazione del provvedimento – segnatamente quelli derivanti da spese di missione – sono qualificati in termini di previsione di spesa e a posticipare la decorrenza degli oneri complessivamente derivanti dal provvedimento a far data dall'anno 2020, adeguando conseguentemente la clausola di copertura finanziaria.

Rammenta, altresì, che in data 27 febbraio 2020 la Commissione di merito ha concluso l'esame del provvedimento in sede referente, recependo la suddetta condizione.

Tutto ciò considerato, propone pertanto di esprimere sul testo ora all'esame dell'Assemblea un parere favorevole.

La sottosegretaria Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro n. 190 sull'eliminazione della violenza e delle molestie sul luogo di lavoro, adottata a Ginevra il 21 giugno 2019 nel corso della 108^a sessione della Conferenza generale della medesima Organizzazione.

C. 2207.

(Parere alla III Commissione).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 26 febbraio 2020.

Claudio BORGHI, *presidente*, avverte che non è ancora pervenuta la relazione tecnica richiesta dalla Commissione sul provvedimento in oggetto. Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia, pertanto, il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione istitutiva dell'osservatorio Square Kilometre Array, con Allegati, fatta a Roma il 12 marzo 2019.

C. 2360 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Stefano FASSINA (LEU), *relatore*, fa presente che il disegno di legge reca la ratifica ed esecuzione della Convenzione istitutiva dell'osservatorio *Square Kilometre Array*, con Allegati, fatta a Roma il 12 marzo 2019 e che esso è corredato di relazione tecnica. Passando all'esame delle disposizioni dell'Accordo che presentano profili di carattere finanziario e delle informazioni fornite dalla relazione tecnica, segnala quanto segue.

In merito ai profili di quantificazione, per quanto riguarda i costi di costruzione e i costi operativi, osserva che la relazione tecnica si limita a indicare i costi totali previsti per la fase 1 del progetto SKA (981 milioni stimati per tutti i Paesi coinvolti) e a rendere noto che, ai sensi dell'articolo 10

della Convenzione, gli Stati Membri definiranno le rispettive quote di contribuzione finanziaria attraverso una risoluzione del Consiglio della costituenda Organizzazione, che dovrà essere adottata all'unanimità. Tanto premesso, considerato che tale deliberazione non risulta ancora adottata, andrebbero a suo parere acquisiti ulteriori dati ed elementi di valutazione idonei a suffragare la quantificazione della relativa spesa per il contributo italiano, indicata nella misura di in 12.000.000 per ciascuno degli anni dal 2020 al 2029, per le spese di costruzione, e in 1.000.000 di euro annui a decorrere dal 2030 per le spese di gestione. Detti elementi andrebbero precisati con riguardo alla stima del costo totale del progetto e delle relative componenti di spesa, con particolare riguardo ai costi di gestione, di carattere permanente. Ciò al fine di verificare l'entità e l'articolazione temporale dell'onere indicato. Per quanto riguarda le spese di missione, rileva che secondo l'articolo 3 del disegno di legge di conversione, « è prevista la spesa di euro 7.680 annui a decorrere dall'anno 2020. » In proposito, stante la formulazione della disposizione, che non ricalca quella consueta, andrebbe a suo parere chiarito se (ai sensi dell'articolo 17, commi 1 e 10-13, della legge n. 196 del 2009) si tratti di una spesa autorizzata o valutata, posto che in altri provvedimenti di ratifica le spese di missione sono state qualificate come oneri valutati. In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che il comma 1 dell'articolo 3 autorizza la spesa di 12 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2029 per le spese di costruzione e di un milione di euro annui a decorrere dal 2030 per le spese di gestione da destinare all'Istituto internazionale di astrofisica, per far fronte all'obbligo di contribuzione all'osservatorio *Square Kilometre Array*, di cui all'articolo 10 della Convenzione in esame. Evidenzia che lo stesso comma 1 dell'articolo 3 autorizza, altresì, le spese di missione di cui all'articolo 8 della Convenzione stessa, valutate in 7.680 euro annui a decorrere dal 2020. Segnala inoltre che il successivo comma 2 dell'articolo 3 provvede alla copertura degli oneri di cui al comma 1: a) quanto a 10 milioni di euro per

ciascuno degli anni dal 2020 al 2029, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale; b) quanto a 2.007.680 euro annui a decorrere dal 2020, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. In proposito, non ha osservazioni da formulare, giacché gli accantonamenti utilizzati recano le occorrenti disponibilità. Fa inoltre presente che il comma 1 dell'articolo 4 reca la clausola di invarianza finanziaria relativa all'attuazione delle disposizioni della Convenzione, ad esclusione degli articoli 8 e 10 della Convenzione medesima, alla cui copertura si provvede ai sensi del precedente articolo 3. Inoltre, segnala che il comma 2 del medesimo articolo 4 prevede che agli ulteriori oneri derivanti dall'attuazione di talune specifiche disposizioni dell'Accordo oggetto di ratifica, di carattere meramente eventuale, si provvederà tramite apposito provvedimento legislativo. In proposito, non formula osservazioni.

La sottosegretaria Laura CASTELLI fa presente che all'articolo 3, comma 1, primo periodo, il contributo dovuto dall'Italia all'Istituto nazionale di astrofisica, per far fronte all'obbligo di contribuzione all'osservatorio *Square Kilometre Array*, nella misura di 12 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2029, per le spese di costruzione, e di un milione di euro annui a decorrere dall'anno 2030, per le spese di gestione, è stato autorizzato in un'ottica prudenziale.

Segnala, inoltre, che le spese di missione indicate nella misura di 7.680 euro annui a decorrere dall'anno 2020, di cui all'articolo 3, comma 1, secondo periodo, devono intendersi come previsioni di spesa.

Stefano FASSINA (LEU), *relatore*, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 2360 Governo, approvato dal Senato, recante

Ratifica ed esecuzione della Convenzione istitutiva dell'osservatorio Square Kilometre Array, con Allegati, fatta a Roma il 12 marzo 2019;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

all'articolo 3, comma 1, primo periodo, il contributo dovuto dall'Italia all'Istituto nazionale di astrofisica, per far fronte all'obbligo di contribuzione all'osservatorio Square Kilometre Array, nella misura di 12 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2029, per le spese di costruzione, e di un milione di euro annui a decorrere dall'anno 2030, per le spese di gestione, è stato autorizzato in un'ottica prudenziale;

le spese di missione indicate nella misura di 7.680 euro annui a decorrere dall'anno 2020, di cui all'articolo 3, comma 1, secondo periodo, devono intendersi come previsioni di spesa,

esprime

PARERE FAVOREVOLE ».

La sottosegretaria Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

DL 23/2020: Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali.

C. 2461 Governo.

(Parere alle Commissioni VI e X).

(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 5 maggio 2020.

Giorgio LOVECCHIO (M5S), *relatore*, alla luce degli elementi di informazione forniti dal Governo nella seduta del 5 maggio 2020, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il progetto di legge C. 2461, di conversione in legge del decreto-legge n. 23 del 2020, recante Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

le garanzie statali concesse alla SACE Spa ai sensi dell'articolo 1 sono state considerate « non standardizzate » in linea con il trattamento adottato attualmente dall'ISTAT per le analoghe garanzie già concesse ai sensi della legislazione vigente; di conseguenza non sono stati contabilizzati effetti in termini di indebitamento netto, in conformità con quanto previsto dalle regole SEC 2010;

in coerenza con la costante prassi seguita per il trattamento contabile di tale tipologia di operazioni, non sono stati altresì iscritti effetti in termini di fabbisogno, posto che tali effetti, connessi alle eventuali escussioni, non sono prevedibili né nell'*an* né nel quantum, né sotto il profilo temporale;

lo stanziamento pari a 1 miliardo di euro per l'anno 2020, previsto dall'articolo 1, comma 14, a fronte del tetto massimo di impegni assumibili per garanzie statali ai sensi degli articoli 1 e 2, pari a 400 miliardi di euro, sarà verosimilmente incrementato con il prossimo decreto-legge, che potrà utilizzare gli ulteriori margini sui saldi di finanza pubblica autorizzati dalle Camere;

l'utilizzo, ai fini della copertura dell'onere derivante dal predetto stanziamento, delle disponibilità del Fondo fina-

lizzato ad integrare le risorse del bilancio dello Stato destinate alle garanzie statali, di cui all'articolo 37, comma 6, del decreto-legge n. 66 del 2014, non pregiudica gli impegni di spesa già sussistenti a legislazione vigente;

il citato Fondo costituisce, infatti, un fondo di riserva destinato, in generale, ad integrare le risorse poste a presidio delle diverse garanzie concesse dallo Stato e, pertanto, le relative risorse, ove non risultino già destinate da altre disposizioni a specifiche finalità, sono da considerarsi disponibili;

il fatto che l'operatività delle garanzie concesse dallo Stato, ai sensi dell'articolo 2, decorra dal 1° gennaio 2021, mentre il Fondo di cui all'articolo 1, comma 14, che ne assicura la copertura, presenta invece una dotazione per il solo anno 2020, non comporta alcun disallineamento temporale, in quanto per la gestione del predetto fondo viene autorizzata la costituzione di un'apposita contabilità di tesoreria, che consente di prescindere dal criterio dell'annualità;

la quantificazione definitiva delle riserve tecniche della SACE Spa trasferite al Ministero dell'economia e delle finanze, che avverrà sulla base della relazione che la medesima SACE Spa dovrà presentare ai sensi dell'articolo 2, comma 9, costituirà la condizione propedeutica all'avvio della nuova operatività del fondo gestito con le risorse trasferite dalla SACE Spa;

le operazioni successive al 29 febbraio 2020, che potranno essere approvate nei settori e nei limiti definiti dal comma 5 dell'articolo 2, non sono state considerate nelle coperture già fornite dal Fondo di cui all'articolo 6, comma 9-*bis*, del decreto-legge n. 269 del 2003, a differenza delle operazioni ammesse per legge ai sensi del precedente comma 4;

le citate operazioni successive al 29 febbraio 2020, pertanto, potranno essere ammesse alla garanzia solo a condizione che vi siano risorse sufficienti per accantonamenti sul menzionato Fondo, consi-

derando i premi attesi dalle operazioni medesime e le risorse che si rendono disponibili nel corso del tempo;

il Comitato per il sostegno finanziario pubblico all'esportazione, previsto dall'articolo 2, comma 1, capoverso 9-*sexies*, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, poiché ai suoi membri non spetterà alcun emolumento;

la previsione di cui all'articolo 8 riguardo alla non applicabilità, dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento e fino alla data del 31 dicembre 2020, degli articoli 2467 e 2497-*quinquies* del codice civile, dovrebbe comportare un vantaggio per le amministrazioni pubbliche che abbiano concesso finanziamenti alle proprie società partecipate, tenuto conto del fatto che la citata disapplicazione comporta il venir meno della postergazione nella restituzione dei prestiti erogati dai soci creditori;

l'articolo 12, comma 1, che estende ai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'Assicurazione generale obbligatoria, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della Gestione separata, la possibilità di accedere al Fondo di solidarietà per i mutui « prima casa » secondo le modalità agevolate previste dall'articolo 54 del decreto-legge n. 18 del 2020 non comporta effetti in termini finanziari, in quanto i predetti soggetti erano già stati ricompresi, ai fini delle quantificazioni di copertura, nei 473.000 lavoratori autonomi titolari di mutui prima casa, indicati nella relazione tecnica riferita al citato articolo 54;

l'articolo 12, comma 2, che consente l'accesso ai benefici del predetto Fondo anche ai mutui in ammortamento da meno di un anno, appare invece suscettibile di determinare una contenuta estensione della platea attuale dei beneficiari a cui si potrà comunque far fronte con le risorse disponibili a legislazione vigente, alla luce dell'attuale *trend* delle domande di accesso al Fondo;

la mancata contabilizzazione di effetti in termini di fabbisogno dell'incremento del Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese previsto dall'articolo 13, comma 10 è in linea con la consolidata prassi finora osservata per la registrazione degli effetti delle operazioni riguardanti il medesimo Fondo;

le assegnazioni a favore di ISMEA previste dall'articolo 13, comma 11, non comportano effetti in termini di fabbisogno, in quanto, diversamente da quanto era stabilito dall'articolo 49 del decreto-legge n. 18 del 2020, che viene ora abrogato, si prevede che le risorse in questione siano versate su un conto corrente di tesoreria centrale appositamente istituito, intestato a ISMEA, per essere poi utilizzate in base al fabbisogno finanziario derivante dalla gestione delle garanzie;

l'impatto sulla tesoreria in termini di fabbisogno, pertanto, si produrrà solo in caso di effettiva escussione delle garanzie che, al momento, non è prevedibile né nell'*an*, né nel *quantum*, né sotto il profilo temporale;

le minori entrate extratributarie derivanti dalla gratuità delle commissioni per l'accesso al citato Fondo per il 2020 non sono state registrate in termini di indebitamento netto, ma solo in termini di fabbisogno, poiché ai fini dell'indebitamento netto l'effetto è già stato considerato nell'incremento della dotazione del Fondo stesso, quantificato in modo da tenere conto anche del venir meno delle predette commissioni;

in relazione alle garanzie rilasciate dal Fondo di garanzia per l'impiantistica sportiva, ai sensi dell'articolo 14, non sono stati iscritti effetti in termini di fabbisogno sia perché le risorse saranno gestite su un conto di tesoreria, sia perché l'impatto finanziario, essendo connesso alle eventuali escussioni, non è prevedibile né nell'*an*, né nel *quantum*, né sotto il profilo temporale;

le amministrazioni interessate provvederanno agli adempimenti previsti

dall'articolo 16, recante modifiche al decreto-legge n. 21 del 2020, in materia di *Golden power*, nell'ambito delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente;

in questo quadro, la Presidenza del Consiglio stipulerà le convenzioni ivi previste con istituti o enti di ricerca senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

le informazioni contenute nella relazione tecnica riguardo alla sospensione dei termini di versamento di tributi e contributi per i mesi di aprile e maggio 2020 in favore di soggetti operanti in Italia in possesso di specifici requisiti, previsti dall'articolo 18, sono state elaborate sulla base dei dati della fatturazione elettronica individuando i contribuenti con una riduzione di fatturato in linea con i requisiti previsti dal medesimo articolo 18;

i dati di partenza della stima sono stati invece desunti dai versamenti IVA e dalle ritenute F24 per i mesi di aprile e maggio dell'anno 2019, rispettivamente pari a circa 8,1 e 11,9 miliardi di euro per l'IVA e a circa 6,9 e 7,1 miliardi di euro per le ritenute, mentre ai fini della stima dei versamenti per l'anno 2020, ai predetti dati è stata applicata una riduzione in linea con quella stimata per l'IVA nel quadro di previsione delle entrate utilizzato nel Documento di economia e finanza 2020;

le informazioni contenute nella relazione tecnica riguardo alla sospensione, disposta dall'articolo 19, delle ritenute sui ricavi e i compensi percepiti nel periodo 17 marzo 2020-31 maggio 2020 dai lavoratori autonomi che nel 2019 hanno realizzato ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro e che, nel mese precedente, non hanno sostenuto spese per lavoro dipendente o assimilato, sono state elaborate sulla base dei dati desunti dalle dichiarazioni dei redditi, IVA e IRAP 2019 (periodo d'imposta 2018) e dalle banche dati dei versamenti F24;

rispetto al totale della platea considerata è stata quindi calcolata l'inci-

denza percentuale dei soggetti con ricavi e compensi non superiori a 400.000 euro ed è stata applicata la medesima percentuale anche all'ammontare delle ritenute d'acconto versate nei mesi di maggio e giugno dell'anno 2019;

nell'ambito applicativo dell'articolo 20, che esclude l'applicazione di sanzioni ed interessi nel caso in cui gli acconti delle imposte dirette e dell'IRAP versate per il periodo d'imposta in corso risultino non inferiori all'ottanta per cento di quello dovuto a titolo di acconto sulla base della dichiarazione relativa al periodo di imposta in corso, rientrano non solo le imposte sui redditi, ma tutte le imposte le cui modalità di calcolo di acconto e saldo sono previste da specifiche disposizioni di legge;

le disposizioni del citato articolo 20 risultano applicabili tanto alle imprese quanto ad altri contribuenti che abbiano subito danni economici a causa dell'emergenza sanitaria e che per evitare di versare un acconto maggiore rispetto a quello dovuto adottino il cosiddetto metodo previsionale per la determinazione dell'acconto da versare per il 2020;

la soglia di tolleranza di mancato versamento prevista dal predetto articolo 20 non può che applicarsi all'intero acconto dovuto per il 2020 (da pagare in due rate, a giugno e novembre), giacché dall'articolo 4, comma 2, del decreto-legge, n. 69 del 1989 si desume che il metodo previsionale è applicabile nella determinazione tanto della prima quanto della seconda rata di acconto dovuta dai contribuenti;

l'articolo 23, che reca la proroga fino al prossimo 30 giugno della validità dei certificati cosiddetti « DURF » (Documento unico di regolarità fiscale) emessi entro il 29 febbraio 2020, non appare suscettibile di incidere in maniera significativa sull'effetto deterrente collegato all'introduzione dei predetti certificati prevista dall'articolo 17-*bis* del decreto legislativo n. 241 del 1997;

la norma dispone infatti una proroga molto contenuta poiché riferita a

certificati con validità, di regola, quadri-mestrale, rilasciati per la prima volta lo scorso febbraio, la cui scadenza naturale si sarebbe comunque verificata nel prossimo mese di giugno;

l'articolo 24, che proroga dal 23 febbraio al 31 dicembre 2020 i termini di scadenza per la fruizione dei benefici per l'acquisto dell'abitazione principale – come, ad esempio, il credito d'imposta per il riacquisto della prima casa – non comporta effetti finanziari, giacché non appare suscettibile di determinare variazioni rispetto a quanto si sarebbe normalmente verificato, in assenza della situazione emergenziale;

l'articolo 26, che reca misure di semplificazione per il versamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, giacché interviene sulla previgente disciplina, alla quale non erano stati ascritti effetti finanziari, rimodulando scadenze per consentire ai contribuenti di calcolare esattamente il debito d'imposta da versare;

l'articolo 27, che stabilisce che alle cessioni gratuite di farmaci effettuate nell'ambito dei programmi ad uso compassionevole di cui al decreto del Ministro della salute del 7 settembre 2017 non si applica la presunzione di cessione e che le stesse non rilevano ai fini della determinazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non comporta effetti finanziari;

infatti, i farmaci di cui trattasi sono medicinali non ancora autorizzati, sottoposti a sperimentazione clinica o medicinali provvisti dell'autorizzazione all'immissione in commercio per indicazioni diverse da quelle autorizzate che, al pari dei beni non commercializzati o non commercializzabili di cui all'articolo 16 della legge n. 166 del 2016, se ceduti per finalità solidaristiche, si considerano ai fini fiscali distrutti;

la disposizione di cui all'articolo 28, comma 1, lettera a), che estende ai

dividendi in capo alle società semplici che provengono da partecipazioni estere quanto previsto dall'articolo 32-*quater* del decreto-legge n. 124 del 2019 per i dividendi provenienti da partecipazioni italiane, risulta priva di effetti finanziari, poiché nella stima degli effetti finanziari derivanti dal predetto articolo 32-*quater* era già stato considerato tutto lo stock di dividendi normalmente distribuiti, ivi compresi, quindi, quelli riconducibili alle modifiche ad essa introdotte della disposizione in esame;

il regime transitorio previsto dalla lettera e) del comma 1 del citato articolo 28 appare anch'esso privo di effetti finanziari, posto che tale regime, sebbene non espressamente disciplinato a legislazione vigente, era già desumibile dai principi generali dell'ordinamento ed è stato quindi introdotto dalla predetta disposizione per ragioni di maggior chiarezza;

le amministrazioni interessate provvederanno all'attuazione delle disposizioni volte ad agevolare l'utilizzo di procedure telematiche nelle attività relative al contenzioso tributario, di cui all'articolo 29, con le risorse disponibili a legislazione vigente;

l'articolo 29, comma 1, che prevede che i finanziamenti dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli possono essere utilizzati per far fronte all'incremento di 8 milioni di euro per l'anno 2020 delle risorse variabili del Fondo risorse decentrate della predetta Agenzia, non comporta alcun pregiudizio per altri fabbisogni di spesa a carico della stessa, come si evince dalla nota del 28 gennaio 2020 del collegio dei revisori dei conti dell'Agenzia stessa;

analogamente, l'omogeneizzazione delle attribuzioni e delle funzioni dei dipendenti dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli prevista dall'articolo 29, comma 3, a valere sul Fondo risorse decentrate della medesima Agenzia non comporta pregiudizio per altri fabbisogni di spesa della stessa;

infatti, poiché già a partire dall'anno 2017 quota parte delle risorse del

citato Fondo sono state destinate al « Budget di sede » per indennizzare le attività istituzionali, si potrà, nell'ambito della contrattazione integrativa di sede di lavoro e nel rispetto delle risorse assegnate, provvedere ad una eventuale rimodulazione delle risorse utilizzabili tra i vari istituti indennitari;

l'articolo 32, che riconosce alle strutture sanitarie inserite nei piani per incrementare la dotazione dei posti letto in terapia intensiva la remunerazione di una specifica funzione assistenziale per i maggiori costi correlati all'allestimento dei reparti ed alla gestione dell'emergenza, non determina spese ulteriori rispetto a quelle previste, giacché il decreto del Ministro della salute, che sarà adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze al fine di stabilire le modalità di determinazione della specifica funzione assistenziale e dell'incremento tariffario, dovendo garantire la compatibilità del provvedimento con le risorse di cui all'articolo 3, comma 6, del decreto-legge n. 18 del 2020 sarà necessariamente corredato da una dettagliata relazione tecnica, basata sui valori rilevati a livello nazionale, che darà evidenza della effettiva neutralità del provvedimento in termini di spesa;

la proroga all'11 maggio 2020, prevista dall'articolo 36, dei rinvii delle udienze e la sospensione dei termini processuali civili e penali già prevista dall'articolo 83 del decreto-legge n. 18 del 2020 non determina un incremento di fabbisogni di funzionamento rispetto a quanto previsto in bilancio, anche con riferimento al periodo successivo alla cessazione del periodo di sospensione;

infatti, alle misure di rimodulazione organizzativa e gestionale degli uffici giudiziari potrà provvedersi nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali a disposizione dell'amministrazione giudiziaria, anche grazie alla gestione completamente digitalizzata di una

serie di adempimenti e servizi che ha anticipato, in taluni casi, l'operatività di soluzioni previste nell'ambito del programma di informatizzazione dei processi in atto;

l'articolo 38, nell'anticipare *ope legis* gli effetti economici relativi all'Accordo collettivo nazionale 2016-2018, relativo ai medici convenzionati, rinvia per i relativi effetti economici ai parametri già definiti dagli atti di indirizzo del 27 luglio 2017 e del 22 marzo 2018, e da ultimo risultanti dall'atto di indirizzo approvato dal Comitato di settore Regioni-Sanità in data 9 luglio 2019, e già verificati sotto il profilo della compatibilità economico-finanziaria, ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001;

ai fini della determinazione degli oneri ascritti alle disposizioni di cui al predetto articolo 38, la delegazione di parte pubblica per la definizione degli Accordi collettivi nazionali della medicina convenzionata (SISAC), tenendo conto degli incrementi contrattuali già ricevuti dalle diverse categorie, ha determinato per ciascuna area negoziale gli oneri derivanti dalle predette disposizioni, calcolati con i criteri già adottati per la stipula degli Accordi collettivi nazionali;

gli adempimenti di natura semplificativa previsti dall'articolo 40, in materia di sperimentazione e uso compassionevole di medicinali, rientrano nell'ambito dei compiti istituzionali di tutti gli enti coinvolti, che pertanto potranno provvedervi nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;

l'estensione della platea dei destinatari dei trattamenti di integrazione salariale, di cui agli articoli 19 e 22 del decreto-legge n. 18 del 2020, disposta dall'articolo 41 del presente provvedimento anche in relazione ai lavoratori assunti dal 24 febbraio 2020 al 17 marzo 2020, non comporta modifiche alla stima dei potenziali beneficiari delle integrazioni salariali determinate sulla base dei tassi di frui-

zione applicati alle distinte platee potenziali di lavoratori rilevati al mese di novembre 2019;

in particolare, in ordine al tasso di ricorso ai benefici in esame è stato ipotizzato un ricorso più diffuso per i dipendenti tutelati da cassa integrazione, pari al 95 per cento, e un ricorso pari al 90 per cento per i dipendenti di aziende non tutelate né dalla cassa integrazione guadagni ordinaria né da Fondi di solidarietà, per un periodo medio di un mese;

le minori entrate derivanti dall'esenzione dal pagamento dell'imposta di bollo sulle domande di integrazione salariale in deroga, ai sensi dell'articolo 22 del decreto-legge n. 18 del 2020, sono state stimate sulla base della platea dei potenziali beneficiari della cassa in deroga per l'anno 2020;

le funzioni e le attività commissariali saranno svolte dal Commissario straordinario dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS), di cui all'articolo 42, utilizzando le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente per lo svolgimento dei compiti statutari e istituzionali dell'AGENAS stessa, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

rilevata la necessità di:

riformulare l'articolo 1, comma 14, secondo periodo, prevedendo che l'onere derivante dall'istituzione del Fondo a copertura delle garanzie statali di cui al primo periodo del medesimo comma 14 dell'articolo 1 è pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2020;

riformulare l'articolo 2, comma 1, capoverso 9-*sexies*, prevedendo che ai componenti del Comitato per il sostegno finanziario pubblico all'esportazione, non spettano compensi, indennità o emolumenti comunque denominati, né rimborsi di spese;

riformulare l'articolo 13, comma 13, al fine di precisare che gli oneri oggetto di copertura sono pari a 1.829 milioni di euro per l'anno 2020 e che ad essi si provvede, quanto a euro 1.580 milioni mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione – disposta dal comma 12 del medesimo articolo 13 – dell'articolo 49 del decreto-legge n. 18 del 2020, e quanto a 249 milioni mediante corrispondente riduzione delle somme di cui all'articolo 56, comma 6, del citato decreto-legge n. 18;

riformulare l'articolo 14, comma 3, al fine di precisare, da un lato, che gli oneri oggetto di copertura sono pari, in termini di saldo netto e di indebitamento netto, a 35 milioni di euro per l'anno 2020 e, in termini di fabbisogno, a 5 milioni di euro per il medesimo anno 2020, dall'altro, che ad essi si provvede, quanto ai predetti 35 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione delle somme di cui all'articolo 56, comma 6, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, e quanto ai citati 5 milioni di euro, mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione di cui al comma 12 dell'articolo 13;

riformulare l'articolo 16, comma 1, lettera e), capoverso comma 3, precisando che le convenzioni con istituti o enti di ricerca, ivi previste, saranno stipulate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

inserire all'articolo 32, comma 2, una disposizione volta a prevedere che lo schema di decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sia trasmesso per il parere alle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, in modo da consentire una puntuale verifica degli effetti finanziari del citato decreto in sede parlamentare;

riformulare l'articolo 41, comma 4, al fine di precisare che gli oneri derivanti dall'esenzione dal pagamento dell'imposta di bollo sulle domande di integrazione salariale in deroga sono costituiti da mi-

norì entrate e che ad esse si provvede, in termini di saldo netto e di indebitamento netto, mediante corrispondente riduzione delle somme di cui all'articolo 56, comma 6, del decreto-legge n. 18 del 2020 e, in termini di fabbisogno, mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione di cui al comma 12 dell'articolo 13,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

all'articolo 1, comma 14, secondo periodo, dopo le parole: Al relativo onere aggiungere le seguenti: , pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2020;

all'articolo 2, comma 1, capoverso 9-sexies, sostituire il nono periodo con il seguente: Ai componenti del Comitato non spettano compensi, indennità o emolumenti comunque denominati, né rimborsi di spese;

all'articolo 13, comma 13, sostituire le parole da: Alla copertura fino a: per l'anno 2020 con le seguenti: Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1.829 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede, quanto a euro 1.580 milioni di euro per l'anno 2020, mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione di cui al comma 12 e, quanto a 249 milioni di euro per l'anno 2020;

all'articolo 14, sostituire il comma 3 con il seguente: 3. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari, in termini di saldo netto e di indebitamento netto, a 35 milioni di euro per l'anno 2020 e pari, in termini di fabbisogno, a 5 milioni di euro per il medesimo anno 2020, si provvede, quanto ai predetti 35 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione delle somme di cui all'articolo 56, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, e,

quanto ai citati 5 milioni di euro, mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione di cui al comma 12 dell'articolo 13;

all'articolo 16, comma 1, lettera e), capoverso 3, dopo le parole: può stipulare aggiungere le seguenti: , senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

all'articolo 32, comma 2, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Lo schema di decreto di cui al precedente periodo, corredato di relazione tecnica, è trasmesso alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, le quali si pronunciano entro venti giorni dalla data dell'assegnazione. Decorsi inutilmente i termini per l'espressione dei pareri, il decreto può essere comunque adottato;

all'articolo 41, sostituire il comma 4 con il seguente: 4. Alle minori entrate derivanti dal presente articolo, valutate in 16 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede, in termini di saldo netto e di indebitamento netto, mediante corrispondente riduzione delle somme di cui all'articolo 56, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, e, in termini di fabbisogno, mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione di cui al comma 12 dell'articolo 13 ».

Silvana Andreina COMAROLI (LEGA) chiede, innanzitutto, che la rappresentante del Governo fornisca ulteriori chiarimenti in merito alla metodologia di calcolo per cui si è previsto uno stanziamento per la garanzia statale pari a 1 miliardo di euro, a fronte di un tetto massimo di impegni assumibili ai sensi degli articoli 1 e 2, pari a 400 miliardi di euro.

In merito al Comitato di cui all'articolo 2, comma 1, capoverso 9-sexies, chiede se la condizione proposta dal relatore escluda eventuali gettoni di presenza in favore dei membri dello stesso Comitato.

In riferimento all'articolo 32 chiede come il riconoscimento alle strutture sanitarie inserite nei piani per incrementare

la dotazione dei posti letto in terapia intensiva della remunerazione di una specifica funzione assistenziale per i maggiori costi correlati all'allestimento dei reparti ed alla gestione dell'emergenza non sia suscettibile di determinare effetti finanziari.

Infine, esprime un rammarico per la copertura finanziaria prevista dall'articolo 41 per gli oneri relativi all'esenzione dal pagamento dell'imposta di bollo sulle domande di integrazione salariale in deroga. Infatti, pur ritenendo meritevole la disposizione dell'articolo 41, avrebbe preferito che non fossero utilizzate le risorse destinate alle piccole e medie imprese, che, oggi come non mai, hanno bisogno del sostegno dello Stato.

La sottosegretaria Laura CASTELLI, replicando all'onorevole Comaroli, evidenzia che la condizione proposta dal relatore esclude l'eventualità che ai membri del Comitato di cui all'articolo 2, comma 1, capoverso 9-*sexies* sia riconosciuto un gettone di presenza. Quanto allo stanziamento pari a 1 miliardo di euro per l'anno 2020, previsto dall'articolo 1, comma 14, a fronte del tetto massimo di impegni assumibili per garanzie statali ai sensi degli articoli 1 e 2, pari a 400 miliardi di euro, fa presente che esso sarà verosimilmente incrementato con il prossimo decreto-legge, che potrà utilizzare gli ulteriori margini sui saldi di finanza pubblica autorizzati dalle Camere. In merito all'articolo 32, segnala che il decreto del Ministro della salute, che sarà adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze al fine di stabilire le modalità di determinazione della specifica funzione assistenziale e dell'incremento tariffario, dovendo garantire la compatibilità del provvedimento con le risorse di cui all'articolo 3, comma 6, del decreto-legge n. 18 del 2020 sarà necessariamente corredato da una dettagliata relazione tecnica, basata sui valori rilevati a livello nazionale, che darà evidenza della effettiva neutralità del provvedimento in termini di spesa.

Massimo GARAVAGLIA (LEGA) in merito allo stanziamento per la garanzia statale pari a 1 miliardo di euro, a fronte di un tetto massimo di impegni assumibili ai sensi degli articoli 1 e 2, pari a 400 miliardi di euro, ritiene che, in base ai principi di contabilità pubblica, i provvedimenti dovrebbero individuare le risorse con cui far fronte agli oneri derivanti dalle disposizioni contenute negli stessi. Ma evidenzia come in questo caso il Governo rimandi ad un successivo provvedimento la copertura di oneri derivanti da disposizioni del decreto-legge in esame. Ritiene che ciò costituisca un'innovazione grave e pericolosa. A tale proposito, segnala che le banche stanno ritardando la concessione dei finanziamenti proprio perché sospettano che le risorse stanziolate dal Governo a garanzia non siano sufficienti.

In proposito, ribadisce alcune delle considerazioni già effettuate nella precedente seduta con riferimento alle garanzie prestate da Sace Spa, evidenziando che la Banca d'Italia in sede di audizione presso le Camere ha realisticamente ipotizzato un tasso di insolvenza del 10 per cento, con la conseguenza che le disposizioni in esame risulterebbero prive di adeguata copertura, giacché le controgaranzie dello Stato rilasciate a favore delle garanzie concesse dalla Sace Spa sono state contabilizzate esclusivamente sul saldo netto da finanziare. A suo avviso, infatti, la mancata imputazione dell'onere anche in termini di indebitamento netto costituisce un palese errore di valutazione che inevitabilmente comporterà – come peraltro già avvenuto in occasione del decreto-legge del 2017 concernente la liquidazione delle banche venete – una riclassificazione dell'operazione da parte di Eurostat, con conseguente registrazione *ex post* dei relativi effetti anche sull'indebitamento netto. Rileva come le predette garanzie prestate da Sace Spa debbano necessariamente essere considerate alla stregua di garanzie standardizzate, stante la numerosità dei possibili beneficiari e l'uniformità delle condizioni sottostanti il loro rilascio, come tali

quindi incidenti anche in termini di indebitamento netto. Tanto premesso, rileva come la corretta imputazione delle garanzie medesime anche in termini di indebitamento netto, oltre che essere coerente rispetto alla disciplina europea in materia di contabilizzazione di tali poste di bilancio, risulterebbe altresì particolarmente vantaggiosa in confronto al quadro finanziario complessivo del nostro Paese, tenuto conto che tale maggiore impatto interverrebbe non nel prossimo futuro, ma nel corso del corrente anno, ossia in un contesto favorevolmente contrassegnato dalla provvisoria sospensione, per l'anno in corso, delle stringenti regole imposte dal Patto di stabilità e crescita.

Vanessa CATTOI (LEGA) evidenzia la necessità di un approfondimento della questione sollevata dall'onorevole Garavaglia, che non è una questione puramente teorica, ma presenta delle importanti conseguenze di carattere pratico: da questa infatti conseguono i ritardi e le difficoltà registrati dagli imprenditori che richiedono i prestiti garantiti alle banche.

Claudio BORGHI, *presidente*, osserva come la garanzia dello Stato sia indubbiamente prevista e semmai si riscontri un problema di contabilizzazione delle poste in bilancio. Rileva infatti che la contabilizzazione delle garanzie sia sempre una valutazione rischiosa, non potendosi affermare *ex ante* quale sarà il futuro tasso di inadempimento. I chiarimenti forniti dalla rappresentante del Governo sembrerebbero quindi fondati sulla considerazione che, al momento dell'eventuale escussione, lo Stato sarà in grado di iscrivere le corrispondenti poste in bilancio e di provvedere agli occorrenti stanziamenti anche grazie all'avvenuta approvazione di ulteriori provvedimenti.

Massimo GARAVAGLIA (LEGA) ribadisce la necessità di imputare integralmente a indebitamento netto l'onere delle garanzie prestate, in quanto si tratta di garanzie standardizzate, e di effettuare detta imputazione nel corrente anno 2020,

approfittando della disapplicazione del Patto di stabilità.

Claudio BORGHI, *presidente*, ricordando quanto avvenuto nel 2006 con riferimento ai prestiti a RFI per la realizzazione dell'Alta Velocità, sottolinea come l'eventuale intervento di EUROSTAT volto a imporre l'imputazione dell'onere come indebitamento netto sarebbe comunque riferito all'anno in cui la garanzia è stata prestata, ovvero il corrente anno 2020, nel quale, come evidenziato dall'onorevole Garavaglia, è prevista la disapplicazione del Patto di stabilità.

Silvana Andreina COMAROLI (LEGA) preannuncia il voto contrario del proprio gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore, sia per i problemi di carattere finanziario emersi nel corso del dibattito, sia per il contenuto stesso del provvedimento, inadeguato a fronteggiare la grave situazione di crisi.

Paolo TRANCASSINI (FDI), preannunciando il voto contrario del proprio gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore, si associa alle considerazioni svolte dalla collega Comaroli e propone di segnalare alla *Task force* sulle fake news le affermazioni trionfistiche del Presidente del Consiglio Conte relative alla potenza di fuoco di 400 miliardi di euro del presente provvedimento.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 19.50.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 12 maggio 2020. — Presidenza del presidente Claudio BORGHI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Laura Castelli.

La seduta comincia alle 19.50.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 novembre 2017, n. 229, concernente revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE.

Atto n. 101.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato, da ultimo, nella seduta del 23 ottobre 2020.

Claudio BORGHI, *presidente*, comunica che sullo schema di decreto in esame sono stati trasmessi i prescritti pareri del Consiglio di Stato e del Garante per la protezione dei dati personali.

Giorgio LOVECCHIO (M5S), *relatore*, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato lo Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 novembre 2017, n. 229, concernente revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE (Atto n. 101),

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo da cui si evince che:

le amministrazioni competenti potranno provvedere, ad invarianza di risorse, a tutti gli adempimenti previsti dagli articoli da 1 a 17, che intervengono su condizioni e prescrizioni per l'esercizio di attività connesse alla nautica da diporto e sulle relative funzioni di vigilanza rimesse alle amministrazioni pubbliche, atteso che trattasi di funzioni già esercitate dalle stesse nell'ambito delle competenze attri-

buite in materia di amministrazione e controllo delle attività connesse alla nautica da diporto;

le attività di controllo di cui agli articoli 18 e 19, che sostituiscono gli articoli 49-*septies* e 49-*octies* del decreto legislativo n. 171 del 2005, relativi, rispettivamente, alle scuole nautiche e ai centri per l'istruzione per la nautica, sono già previste dal vigente codice della nautica da diporto;

le modifiche previste alle predette disposizioni sono volte, pertanto, esclusivamente a standardizzare, a livello nazionale, modalità e periodicità dei suddetti controlli al fine di evitare eccessive differenziazioni territoriali;

la partecipazione del Corpo delle Capitanerie di porto ai citati controlli risulta infatti già prevista, seppur implicitamente, nella vigente normativa, atteso che il predetto Corpo dipende, funzionalmente, dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

l'attuale normativa, inoltre, già attribuisce al Capo del Compartimento marittimo il potere di chiusura dei centri per l'istruzione nautica gestiti in assenza dei prescritti requisiti;

i predetti articoli 18 e 19, pertanto, non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, disciplinando attività già previste e ordinariamente poste in essere;

la modifica della cadenza con la quale è determinato l'ammontare del diritto di ammissione agli esami dovuto per il conseguimento delle patenti nautiche, di cui all'articolo 24, non pregiudica la possibilità di garantire l'integrale copertura dei costi sostenuti dai soggetti pubblici per lo svolgimento delle procedure di esame;

tale modifica nasce infatti dalla constatazione che l'attuale previsione di un decreto annuale ha comportato nel tempo il susseguirsi di decreti pressoché identici, attesa l'invarianza dei costi rispetto a quelli rilevati nei periodi precedenti;

la disposizione proposta, pertanto, rende maggiormente flessibili le valutazioni circa la reale necessità di emanazione di un nuovo decreto, senza vincolarne tuttavia la periodicità;

per quanto concerne l'articolo 23, comma 1, capoverso comma 3-*sexies*, recante la clausola di invarianza relativa all'istituzione, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dell'archivio nazionale dei prodotti delle unità da diporto, appare necessario riferire detta clausola di invarianza alle sole disposizioni recate dai nuovi commi da 3-*bis* a 3-*quinquies* dell'articolo 60 del decreto legislativo n. 171 del 2005 – introdotti dall'articolo 23 – anziché all'intero articolo 60, considerato che i commi da 1 a 3 del predetto articolo, non modificati dal presente provvedimento, disciplinano una fattispecie non direttamente collegata all'istituzione del nuovo archivio;

con riferimento al medesimo capoverso comma 3-*sexies*, appare inoltre necessario riformulare più puntualmente la clausola di invarianza finanziaria, sostituendo le parole « non derivano » con le seguenti « non devono derivare »;

posto che, infine, l'articolo 29 è volto esclusivamente ad affermare la neutralità sul piano finanziario delle norme contenute nel presente schema di decreto, appare necessario riformularne la rubrica sostituendo le parole: « Disposizioni finanziarie » con le seguenti: « Clausola di invarianza finanziaria »;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione:

1) *All'articolo 23, comma 1, capoverso comma 3-*sexies**, sostituire le parole: di cui al presente articolo non derivano *con le seguenti*: di cui ai commi da 3-*bis* a 3-*quinquies* del presente articolo non devono derivare;

2) *All'articolo 29 sostituire la rubrica con la seguente*: Clausola di invarianza finanziaria ».

La sottosegretaria Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 19.55.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Martedì 12 maggio 2020. — Presidenza del presidente Claudio BORGHI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Laura Castelli.

La seduta comincia alle 19.55.

Schema di decreto legislativo recante attuazione dell'articolo 1 della direttiva (UE) 2018/849, che modifica la direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso.

Atto n. 166.

(Rilievi alla VIII Commissione).

(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

Michele SODANO (M5S), *relatore*, fa presente che il provvedimento è volto a dare attuazione all'articolo 1 della direttiva (UE) 2018/849, che modifica la direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso, ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 117/2019 (legge di delegazione europea 2018) e apporta modifiche al decreto legislativo n. 209 del 2003, recante Attuazione della direttiva 2000/53/CE. Osserva che il provvedimento è corredato di relazione tecnica. Passando all'esame delle disposizioni dello schema di decreto che presentano profili di carattere finanziario

e delle informazioni fornite dalla relazione tecnica, segnala quanto segue.

In merito ai profili di quantificazione, osserva preliminarmente che il provvedimento in esame contiene in larga parte norme di carattere ordinamentale o organizzatorio, che introducono obblighi a carico di soggetti privati e che nel complesso, come evidenziato dalla relazione tecnica, non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Al riguardo, in considerazione del fatto che l'attuazione della direttiva (UE) 2018/849 appare suscettibile di produrre in capo ai soggetti pubblici taluni adempimenti ed interventi, pur prendendo atto della clausola della clausola di invarianza finanziaria contenuta all'articolo 3 del provvedimento in esame, in ordine alla possibilità per le amministrazioni coinvolte di far fronte agli adempimenti previsti ad invarianza di risorse reputa comunque opportuno acquisire dal Governo elementi di valutazione e di conferma.

In merito ai profili di copertura finanziaria, in considerazione del contenuto dell'articolo 3, volto esclusivamente ad affermare la neutralità sul piano finanziario delle norme contenute nello schema di decreto in esame, andrebbe a suo avviso valutata l'opportunità di riformularne la rubrica, sostituendo le parole: « Disposizioni finanziarie » con le seguenti: « Clausola di invarianza finanziaria ». Inoltre, posto che la finalità della citata clausola è quella di dare attuazione alle norme introdotte dal provvedimento in esame con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, ritiene necessario sostituire, al secondo periodo del comma 1 del medesimo articolo 3, le parole: « del presente articolo » con le seguenti: « del presente decreto ».

La sottosegretaria Laura CASTELLI si riserva di rispondere alle richieste di chiarimento formulate dal relatore.

Claudio BORGHI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante attuazione degli articoli 2 e 3 della direttiva (UE) 2018/849, che modificano la direttiva 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e la direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Atto n. 167.

(Rilievi alla VIII Commissione).

(*Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

Pietro NAVARRA (PD), *relatore*, fa presente che lo schema di decreto legislativo in esame è stato predisposto ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 117 del 2019 che delega il Governo a dare attuazione alla direttiva UE 2018/849, che modifica le direttive 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso, 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche e in particolare, reca le norme che modificano le predette direttive 2006/66/CE e 2012/19/UE. Osserva che il provvedimento in esame è stato redatto secondo la tecnica della novella legislativa ed apporta modifiche ai decreti legislativi n. 49 del 2014, recante attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, e n. 188 del 2008, recante attuazione della direttiva 2006/66/CE concernente pile, accumulatori e relativi rifiuti e che abroga la direttiva 91/157/CEE.

In merito all'articolo 1, recante modifica al decreto legislativo n. 49 del 2014, osserva che attualmente la relazione inviata alla Commissione europea ha cadenza triennale. Rileva inoltre che la modifica introdotta prevede anche un'ulteriore relazione di controllo della qualità. Pertanto, andrebbe espressamente confermato, a suo parere, che la preparazione e la stesura di tale ultima relazione, nonché la maggiore frequenza di quella già prevista a legislazione vigente – che da triennale diventa annuale – non determinino

aggravi di compiti sulle strutture preposte tali da ingenerare maggiori oneri finanziari.

Circa l'articolo 2, recante modifiche al decreto legislativo n. 188 del 2008, non ha alcunché da osservare, se non limitatamente al refuso recato dalla relazione tecnica in ordine alla cadenza della relazione da trasmettere alla Commissione europea sullo stato di attuazione del decreto legislativo n. 188 del 2008, che è triennale e non biennale come erroneamente riportato.

Con riguardo all'articolo 3, recante disposizioni finanziarie, facendo rinvio all'articolo 1 in ordine all'effettività della clausola di invarianza finanziaria, evidenzia che, probabilmente per un mero refuso, la norma in esame riferisce la seconda parte della citata clausola di invarianza alle disposizioni non dell'intero decreto ma solo a quelle del presente articolo, peraltro prive di portata innovativa e di rilievo sostanziale dal punto di vista dell'attività inerente alla gestione dei rifiuti elettrici ed elettronici. Ritiene che la norma vada conseguentemente corretta.

La sottosegretaria Laura CASTELLI si riserva di rispondere alle richieste di chiarimento formulate dal relatore.

Claudio BORGHI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/850, che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti.

Atto n. 168.

(Rilievi alla VIII Commissione).

(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

Daniela TORTO (M5S), *relatrice*, fa presente che il provvedimento, predisposto ai sensi dell'articolo 15 della legge n. 117 del 2019 – legge di delegazione europea 2018, reca l'attuazione della direttiva (UE) 2018/850, che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti, ed è corredato di relazione tecnica. Passando all'esame dei contenuti delle disposizioni dello schema di decreto che presentano profili di carattere finanziario e delle informazioni fornite dalla relazione tecnica, segnala quanto segue.

In merito ai profili di quantificazione, osserva come il provvedimento in esame contiene in larga parte norme di carattere ordinamentale e procedimentale che non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Evidenzia che sono inoltre apportate modifiche a disposizioni recanti definizioni e specifiche di prevalente carattere tecnico. In tal senso, in considerazione del fatto che l'attuazione della direttiva (UE) 2018/850 appare suscettibile di produrre in capo ai soggetti pubblici una serie di adempimenti ed interventi, pur prendendo atto della clausola di invarianza finanziaria contenuta all'articolo 3 del provvedimento in esame, reputa opportuno acquisire elementi di valutazione dal Governo, volti a confermare l'effettiva possibilità per le amministrazioni coinvolte di far fronte agli adempimenti previsti ad invarianza di risorse. Più specificamente, per quanto riguarda il generale divieto, decorrente dal 2030, di conferire in discarica i rifiuti riciclabili o recuperabili, di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 36 del 2003, modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera *d*), del decreto in esame, evidenzia che la relazione tecnica afferma che la norma è di carattere procedimentale e interviene su competenze ordinariamente attribuite alle regioni e non comporta, pertanto, nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica: pur rilevando che, a legislazione vigente, l'articolo 5 citato già pone in capo alle regioni obiettivi quantitativi di riduzione del conferimento di rifiuti in discarica, taluni dei quali

riferiti proprio all'anno 2030, e che l'articolo 199 del Testo unico dell'ambiente pone in capo alle regioni la predisposizione e l'adozione dei piani di gestione dei rifiuti, andrebbero comunque acquisiti, a suo avviso, dati ed elementi di valutazione circa gli oneri necessari per conformare la programmazione della gestione dei rifiuti ai nuovi obiettivi fissati dal decreto in esame e i relativi aspetti di sostenibilità per gli enti interessati; ciò in relazione ad eventuali profili gestionali – concernenti, ad esempio, la capacità di raccolta differenziata dei rifiuti – e di investimento, per il potenziamento delle capacità di riciclo e recupero, in gestione diretta o mediante affidamento a terzi. Infine, con riguardo ai profili definitivi, dato il rilievo eminentemente tecnico delle disposizioni in esame, andrebbe a suo parere escluso che per effetto delle stesse possano determinarsi, anche in via indiretta, maggiori oneri per i soggetti pubblici interessati.

In merito ai profili di copertura finanziaria, rileva che l'articolo 3, comma 1, reca la clausola di neutralità finanziaria. Ciò posto, considerato che la finalità della citata clausola è quella di dare attuazione alle norme introdotte dal provvedimento in esame con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, ritiene necessario sostituire, al secondo periodo della predetta disposizione, le parole: « del presente articolo » con le seguenti: « del presente decreto ».

La sottosegretaria Laura CASTELLI si riserva di fornire i chiarimenti richiesti.

Claudio BORGHI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/851, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti, e della direttiva

(UE) 2018/852, che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio.

Atto n. 169.

(Rilievi alla VIII Commissione).

(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

Ubaldo PAGANO, *relatore*, fa presente che il provvedimento – adottato in attuazione della delega prevista dalla legge n. 117 del 2019 « Legge di delegazione europea 2018 » – reca il recepimento della direttiva (UE) 2018/851, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti, e della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio e che esso è corredato di relazione tecnica.

Circa l'articolo 1 (Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 Parte IV Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati – Titoli I Gestione dei rifiuti – Capo I Disposizioni generali), osserva in generale che le norme nel complesso prevedono in capo alle Amministrazioni pubbliche interessate dal provvedimento (Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ISPRA, regioni, enti di governo d'ambito territoriale ottimale, comuni ecc.) una serie di attività e compiti per i quali la relazione tecnica assicura l'assenza di oneri a carico della finanza pubblica e l'espletamento delle citate incombenze mediante le risorse previste a legislazione vigente. A tal proposito, al fine di meglio chiarire i profili finanziari discendenti dalla norma, ovvero gli oneri connessi e le relative risorse previste a legislazione vigente a copertura, ritiene opportuno fornire ulteriori elementi di dettaglio.

In relazione alle nuove funzioni di vigilanza e controllo attribuite dall'articolo 178-ter, comma 4, osserva che il rinvio all'articolo 206-bis operato dalla relazione tecnica, per cui i relativi costi sono addebitati ai sistemi collettivi, non

sembra poter operare dato che il comma 6 dell'articolo 206-*bis* fa riferimento all'onere derivante dalle funzioni di vigilanza e controllo «di cui al presente articolo», non potendo dunque riferirsi alle funzioni di cui al nuovo articolo 178-*ter*. Reputa dunque necessario un chiarimento sulla neutralità delle nuove funzioni di vigilanza e controllo oppure andrebbe a suo avviso valutata una modifica normativa.

Evidenzia che nei nuovi testi degli articoli 181 e 182-*ter* sono state espunte le singole clausole di invarianza presenti nei testi vigenti, anche se per l'intero provvedimento in esame è prevista analoga clausola all'articolo 8. Rileva, inoltre, che i compiti attribuiti agli enti pubblici dai nuovi testi differiscono spesso da quelli vigenti. Segnala, in particolare, che il nuovo testo dell'articolo 181 affida ad enti pubblici di vario livello compiti di promozione della preparazione per il riutilizzo, riciclaggio o recupero mentre il testo vigente fa riferimento ai criteri con i quali i comuni realizzano la raccolta differenziata; evidenzia altresì che il nuovo testo dell'articolo 182-*ter* prevede misure di incentivo del riciclaggio, compostaggio e digestione dei rifiuti organici, di promozione delle attività di compostaggio sul luogo di produzione e della produzione e utilizzo dei materiali ottenuti dai rifiuti organici, mentre il testo vigente fa riferimento a misure volte a incoraggiare raccolta differenziata, trattamento e riutilizzo dei rifiuti organici. Giudica quindi opportune più puntuali delucidazioni sulla sostenibilità di tali attività a valere delle risorse disponibili.

Andrebbe poi assicurato, a suo avviso, che le attività in capo ai comuni, quali la predisposizione di punti di raccolta da parte dei centri di raccolta comunale e la promozione delle attività di compostaggio sul luogo di produzione, siano effettuabili nell'ambito delle risorse a bilancio disponibili allo scopo.

Con riferimento alle attività e ai servizi svolti dalle pubbliche amministrazioni per

le quali è prevista la copertura dei costi a carico degli operatori privati, ritiene che andrebbe assicurato che il sistema tariffario sia tale da prevedere sia la copertura integrale dei costi sia l'allineamento temporale nell'ambito del medesimo esercizio finanziario.

Relativamente all'istituzione del registro elettronico nazionale, di cui articolo 188-*bis*, atteso che la sua istituzione è già stata finanziata con le risorse stanziata dall'articolo 6, comma 3-*quater* del decreto-legge n. 135 del 2018 per 1,61 milioni di euro nel 2019 e a decorrere dal 2020 con i contributi a carico degli operatori, andrebbe a suo parere chiarito se il Registro è stato effettivamente istituito nel 2019 o, in caso contrario, se le risorse sono ancora disponibili. Andrebbe altresì chiarito se l'ulteriore disciplina prevista dal nuovo articolo 188-*bis*, che prevede tra l'altro l'interoperabilità con i sistemi gestionali delle imprese, non determini nuovi oneri e in ogni caso se essi possano essere coperti dai versamenti effettuati dagli operatori, considerato anche che gli importi sono aggiornati ogni tre anni – si veda l'articolo 6, comma 3-*quater*, del decreto-legge n. 135 del 2018 – e quindi non sarebbe possibile un loro incremento nell'immediato.

Il medesimo chiarimento andrebbe a suo giudizio fornito anche con riferimento all'istituzione del Registro nazionale dei produttori, previsto dall'articolo 178-*ter*, comma 6, a cui è associata specificamente una clausola di invarianza di oneri. Fa notare che, in tal caso, la relazione tecnica afferma che esso può costituire una sezione specifica del menzionato Registro elettronico nazionale, già previsto dall'articolo 6 del decreto-legge n. 135 del 2018. Tuttavia, andrebbe a suo parere chiarito se la previsione di tale nuovo Registro dei produttori non faccia aumentare gli oneri che erano stati previsti al momento della istituzione.

In ordine all'articolo 2 (Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 Parte IV Norme in materia di gestione dei

rifiuti e di bonifica dei siti inquinati – Titolo I Gestione dei rifiuti – Capo III Servizio di gestione integrata dei rifiuti), relativamente all'utilizzo della piattaforma « MonitorPiani », ritiene che andrebbero fornite maggiori informazioni circa le modalità di realizzazione di tale piattaforma e se per le funzioni previste dalla presente disposizione la stessa necessita di eventuali modifiche, escludendo eventuali oneri a carico della finanza pubblica.

Relativamente alle competenze delle regioni in merito ai piani regionali, andrebbe a suo parere confermato che le stesse possano essere esercitate nell'ambito delle risorse previste a valere sui bilanci regionali disponibili allo scopo, senza ulteriori oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

Circa l'articolo 3 (Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 Parte IV Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati – Titolo II – Gestione degli imballaggi), con riferimento ai criteri informativi dell'attività di gestione integrata dei rifiuti di imballaggi di cui all'articolo 219, ritiene che andrebbero forniti maggiori elementi di dettaglio relativamente ai risvolti onerosi discendenti dall'introduzione dell'utilizzo di strumenti economici finalizzati ad incentivare l'applicazione della gerarchia dei rifiuti e dalla cooperazione tra i soggetti pubblici e privati. In particolare, segnala che l'utilizzo di strumenti economici, come sottolineato dalla relazione illustrativa, consente al Governo di attivare specifiche politiche con reperimento delle risorse in future leggi di bilancio. Osserva che secondo la direttiva europea oggetto di recepimento gli Stati membri ricorrono a strumenti economici e ad altre misure per incentivare l'applicazione della gerarchia dei rifiuti, come quelli di cui all'allegato IV *bis* della direttiva o altri strumenti e misure appropriati. Rileva inoltre che, se lo Stato membro intende rinviare il termine per il conseguimento degli obiettivi previsti, deve presentare un piano di attuazione comprendente gli opportuni strumenti economici e altre misure per incentivare l'applicazione della gerarchia dei rifiuti. Andrebbe quindi chiarito, a

suo parere, se l'Italia rispetti tali disposizioni anche se in sede di trasposizione si prevede solo un elenco esemplificativo al nuovo allegato L-*ter* (che ricalca l'allegato IV della direttiva) e le risorse sarebbero reperite con future leggi. A tale proposito ritiene che sarebbe utile avere un quadro degli strumenti economici già esistenti.

Relativamente al nuovo testo dell'articolo 219-*bis* e all'obiettivo di incrementare la percentuale di imballaggi riutilizzabili immessi sul mercato, nel prendere atto, come indicato nella relazione tecnica, che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto le misure di incentivazione sono poste in carico agli operatori economici, non ha osservazioni da formulare.

Per quanto riguarda il nuovo testo dell'articolo 222 e l'attribuzione in capo ai produttori di almeno l'80 per cento dei costi sostenuti per i rifiuti urbani soggetti alla raccolta differenziata ed attualmente posti a carico dei comuni e coperti tramite la TARI, andrebbe a suo giudizio chiarito se l'incremento dei costi in capo ai produttori potrebbe determinare degli effetti indiretti in termini di riduzione del gettito tributario.

Con riferimento agli articoli 4 (Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 Parte IV Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati – Titolo VI Sistema sanzionatorio e disposizioni finali – Capo I Sanzioni), 5 (Disposizioni finali), 6 (Abrogazioni) e 7 (Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 Parte IV Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati – Allegati), non ha alcunché da osservare.

In merito all'articolo 8 (Clausola di invarianza finanziaria), rinvia a quanto osservato nei precedenti articoli.

La sottosegretaria Laura CASTELLI si riserva di fornire i chiarimenti richiesti.

Claudio BORGHI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/2002, che modifica la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica.

Atto n. 162.

(Rilievi alla X Commissione).

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato nella seduta del 5 maggio 2020.

Claudio BORGHI, *presidente*, ricorda che nella seduta dello scorso 5 maggio la rappresentante del Governo si era riservata di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore.

La sottosegretaria Laura CASTELLI deposita agli atti della Commissione una nota dell'Ufficio legislativo del Ministero dello sviluppo economico (*vedi allegato 2*).

Claudio BORGHI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 20.10.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 20.10 alle 20.15.

ALLEGATO 1

**Disposizioni in materia di sicurezza per gli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni.
C. 2117 e abb.-A, approvato dal Senato.**

RELAZIONE TECNICA

Relazione tecnica

AC 2117 “Disposizioni in materia di sicurezza per gli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni”

Il disegno di legge in esame presenta disposizioni dal contenuto apparentemente eterogeneo, tutte però, a ben vedere, ugualmente finalizzate a predisporre misure di prevenzione e contrasto per gli atti di violenza a danno degli esercenti le professioni sanitarie, che ormai con frequenza costante mettono in serio pericolo l'incolumità fisica e professionale della menzionata categoria.

Detta finalità è perseguita, da un lato, tramite l'inasprimento della repressione penale di alcuni specifici reati, se commessi in danno di operatori sanitari, dall'altro, con specifiche misure di sensibilizzazione sul ruolo svolto dai medici e dal personale sanitario nella gestione delle criticità e nella presa in carico dei pazienti.

Il provvedimento *de quo* consta attualmente di 11 articoli, il primo dei quali teso a definirne l'ambito di applicazione.

L'articolo 1 rinvia alle norme primarie, segnatamente dagli artt. 4 e da 6 a 9 della legge dell'11 gennaio 2018, n. 3, che definiscono le professioni sanitarie e quelle socio sanitarie nel nostro ordinamento.

L'articolo 2 prevede l'istituzione, presso il Ministero della salute, dell'Osservatorio nazionale sulla sicurezza degli esercenti le professioni sanitarie, dettagliandone i compiti, tra i quali, quello di monitorare gli episodi di violenza commessi ai danni degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni; monitorare gli eventi sentinella che possano dar luogo a fatti commessi con violenza o minaccia ai danni degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni; monitorare l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione a garanzia dei livelli di sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; promuovere la diffusione delle buone prassi in materia di sicurezza degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie. In relazione a tutti i compiti attribuiti dalla norma all'Osservatorio, comprese le attività di cui alle lettere d) e f), si rileva che le stesse non sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Dette attività sono precisamente volte a promuovere l'utilizzo di eventuali sistemi di videosorveglianza, attraverso studi e valutazioni che consentano di **verificarne la fattibilità concreta e la sostenibilità finanziaria con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente** ovvero a promuovere corsi di formazione per il personale medico e sanitario, qualificabili pertanto quali attività di comunicazione a carattere prevalentemente persuasivo e di sensibilizzazione, utilizzate dall'organismo per sollecitare i propri utenti a porre in essere il comportamento richiesto. Riguardo quest'ultima attività si rappresenta inoltre che i corsi di formazione per il personale medico e sanitario sono già programmati e svolti **con le risorse a tal fine stanziate**; nell'ambito, quindi, della predetta attività formativa potranno **essere** introdotti approfondimenti finalizzati alla prevenzione e alla gestione delle situazioni di conflitto nonché a migliorare la qualità della comunicazione con gli utenti.

Alla luce di quanto rilevato, si ritiene che, dal punto di vista finanziario, la norma è da considerarsi neutra prevedendo difatti che alla relativa attuazione si provvederà, ricorrendo alle risorse umane,



strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente. Anche il supporto fornito da AGENAS ai lavori dell'Osservatorio - che deve ritenersi riferito alla raccolta, presso le Regioni, di dati e informazioni connessi al fenomeno delle aggressioni agli operatori sanitari - non determinerà oneri ulteriori per la finanza pubblica, atteso che le attività indicate nel disegno di legge afferiscono ai compiti istituzionali dell'Agenzia. Peraltro, si rileva ancora che la clausola d'invarianza della spesa è stata introdotta proprio tenendo conto delle risorse umane attualmente in forza al Ministero della salute e presso l'AGENAS, nonché del reclutamento di personale già programmato. Con riferimento all'AGENAS, per effetto delle disposizioni introdotte dalla legge n. 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018) la dotazione organica dell'Agenzia è stata sensibilmente potenziata, proprio in relazione ai nuovi compiti nel frattempo affidati. Si fa inoltre presente che con D.M. del 18 maggio 2018 è stato definitivamente approvato il nuovo statuto dell'Agenzia, nel quale è ribadito che il principale compito dell'Agenzia è quello di fornire un supporto tecnico-operativo alle politiche statali e regionali di governo del sistema sanitario. Tale supporto, come si evince dallo statuto medesimo, si sostanzia, in particolare e già nell'ordinario, nell'analisi dei flussi di dati relativi ai fenomeni connessi alle politiche sanitarie e nella messa a disposizione di tali flussi informativi a beneficio sia del livello di governo statale che di quello regionale.

In merito alla struttura amministrativa di supporto all'attività dell'Osservatorio, si evidenzia che essa è individuata nel centro di responsabilità del Gabinetto del Ministro, al quale già afferiscono i compiti di supporto strategico all'attività di indirizzo politico, ribadendo quindi che l'attività di tale struttura sarà esercitata nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie di tale ufficio, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Si evidenzia infine che la partecipazione al suddetto Osservatorio non dà diritto alla corresponsione di alcun rimborso o emolumento.

L'articolo 3 disciplina le iniziative di informazione e comunicazione volte a sensibilizzare gli utenti del SSN in ordine all'importanza e delicatezza del ruolo e dei compiti che le categorie professionali di cui si trattasi sono chiamate ad espletare nell'esercizio della propria attività professionale. Si rileva che l'attività di promozione di iniziative di informazione, come tutte le iniziative informative, rientrano già nell'ordinaria attività svolta dalla competente Direzione generale del Ministero della salute, pertanto la previsione normativa non appare suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto alle iniziative di comunicazione saranno destinate le risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente.

Gli artt. da 4 a 7 dettano una serie di specifiche disposizioni penali che, muovendo sempre dalla medesima esigenza di tutela dell'incolumità e sicurezza degli esercenti le professioni sanitarie, attono a profili di squisita competenza del Ministero della Giustizia, ma che, in estrema sintesi, consentirebbero di tutelare in modo più inciso in sede penale l'esercizio della professione sanitaria *tout court*. In particolare, l'articolo 4 reca modifiche all'art. 583-*quater* del c.p. per aggravare le pene per il reato di lesioni personali gravi o gravissime, quando le stesse siano cagionate a personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria o a incaricati di pubblico servizio, nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni o del servizio.

L'articolo 5 inserisce, tra le circostanze aggravanti comuni del reato, l'aver commesso il fatto con violenza o minaccia in danno degli esercenti le professioni sanitarie o socio-sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni. L'articolo 6 reca modifiche al codice penale in materia di procedibilità. Le menzionate disposizioni di modifica al codice penale, di natura ordinamentale, non sono suscettibili



di determinare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, considerato che i relativi adempimenti giudiziari, rientrando fra le ordinarie attività istituzionali del Ministero della giustizia, potranno essere fronteggiati con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

L'articolo 7 sancisce l'obbligo per le aziende sanitarie, le pubbliche amministrazioni e le strutture pubbliche o private di costituirsi parte civile nei processi di aggressione nei confronti dei propri esercenti le professioni sanitarie, socio-sanitarie o sociali nell'esercizio delle loro funzioni. Eventuali oneri finanziari derivanti dagli adempimenti legali e processuali connessi al nuovo obbligo di costituzione di parte civile graveranno sui bilanci dei predetti enti ai quali si potrà far fronte con le risorse **umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente**.

Appare utile evidenziare inoltre che tale disposizione consentirà, a ben vedere, alle strutture che hanno adempiuto all'obbligo così previsto, di ottenere dall'imputato e dal responsabile civile il risarcimento dei danni prodotti dal reato, il rimborso delle spese di giudizio e la restituzione dei beni di cui il danneggiato sia stato eventualmente privato in seguito al reato.

L'articolo 8 sempre al fine di far fronte al fenomeno della violenza contro gli operatori sanitari, garantendone la sicurezza e assicurandone l'incolumità nell'esercizio delle proprie funzioni, prevede che ciascuna struttura predisponga nell'ambito dei propri piani per la sicurezza misure e protocolli operativi tesi a garantire un tempestivo intervento delle forze di polizia. Al riguardo, si ritiene che la disposizione sia neutra dal punto di vista finanziario. Difatti i protocolli previsti, da stipularsi tra le strutture presso le quali opera il personale sanitario e le forze di polizia, vanno considerati quali strumenti volti a meglio disciplinare i potenziali interventi da gestire e attuare nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Si specifica, in primo luogo che, la norma in esame prevede una sola facoltà, e non un obbligo, di addvenire alla predisposizione di protocolli operativi da stipularsi con le forze di polizia, nell'ambito dei quali dovranno essere specificati e definiti i possibili interventi da attuare; in secondo luogo, allo stato, non è possibile individuare quali e quante strutture sanitarie intenderanno dotarsi di tali misure di sicurezza, che saranno comunque sempre attuate nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, **senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica**.

Sempre in un'ottica di sensibilizzazione della cittadinanza sull'importanza del rispetto del lavoro degli esercenti le professioni sanitarie **l'articolo 9** prevede l'istituzione della «Giornata nazionale di educazione e prevenzione contro la violenza nei confronti degli operatori sanitari e socio-sanitari». Dal punto di vista finanziario si segnala che le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui alla presente disposizione con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, **senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica**.

L'articolo 10 al fine di scongiurare possibili zone franche in cui l'esercente le professioni sanitarie di cui trattasi si trovi privo di tutele introduce una fattispecie di illecito amministrativo, senza ovviamente oneri per le finanze pubbliche. In tal senso, si precisa che l'organo deputato all'accertamento e all'irrogazione della sanzione amministrativa può individuarsi nell'organo territorialmente competente del luogo in cui è stata commessa la violazione.

L'articolo 11, infine, in coerenza con le indicazioni di neutralità finanziaria che caratterizzano i contenuti degli articoli sopra sintetizzati, ribadisce che dall'attuazione della legge in esame non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nel senso che vi si provvede mediante le risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente.

3
La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito

POSITIVO

NEGATIVO



21 APR, 2020

Il Presidente della Commissione V
[Signature]

ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/2002, che modifica la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica. Atto n. 162.

**DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA
DALLA RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO**



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER L'APPROVVIGIONAMENTO, L'EFFICIENZA E LA COMPETITIVITA' ENERGETICA

ex Divisione VII – Efficienza energetica e risparmio energetico

Ufficio Legislativo MiSE

Sede

Oggetto: Riscontro alle osservazioni del Servizio del Bilancio del Parlamento sul recepimento della direttiva 2018/2002/UE.

Con riferimento all'atto del Governo n. 162, emesso dal Servizio del Bilancio del Parlamento in merito allo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/2002 concernente l'efficienza energetica, si segnala quanto segue.

Articolo 4 (Modifiche all'articolo 4 del decreto legislativo n. 102 del 2014. Promozione dell'efficienza energetica degli edifici)

Si evidenzia che la possibilità, anche per gli organi costituzionali, di presentare richieste di finanziamenti per progetti di riqualificazione energetica dei propri edifici nell'ambito del programma PREPAC è una facoltà non obbligatoria, e riguarda l'eventuale proposta di efficientamento degli edifici in uso. Non è pertanto ascrivibile ad essa un impatto finanziario a carico dei suddetti organi, atteso che a valle della proposta (che si ribadisce essere di carattere volontaristico) i progetti presentati sarebbero sottoposti a istruttoria e finanziati al 100% dei costi ammissibili.

Inoltre si evidenzia che l'apertura agli interventi di riqualificazione energetica degli edifici afferenti gli organi costituzionali non impatta in quanto il budget messo annualmente a disposizione resta inalterato

Articolo 5 (Modifiche all'articolo 5 del decreto legislativo n. 102 del 2004. Miglioramento della prestazione energetica degli immobili della Pubblica Amministrazione)

Gli oneri di gestione e funzionamento del portale, che si considerano comunque di entità marginale, saranno sostenuti dal Ministero dello sviluppo economico con le risorse disponibili a legislazione vigente. Si evidenzia inoltre che all'alinea del comma 12, laddove si prevede la copertura per il portale nella misura di 150.000 è presente un refuso, atteso che lo stanziamento da tenere in considerazione è quello pari a 100.000 euro inserito al comma 3-ter.

Si precisa poi che la stima degli oneri per la costituzione del portale è stata fatta tenendo conto dell'attuale livello di presentazione di istanze, per il meccanismo che è ormai attivo dal 2014, e pari



ad una media di circa 100 domande annue, opportunamente incrementate per tenere conto dell'ampliamento del perimetro agli altri soggetti citati nell'articolato. La quantificazione degli oneri ha inoltre tenuto conto delle procedure istruttorie ormai consolidate, che coinvolgono la Cabina di regia (MISE-MATTM), il GSE, l'ENEA e l'Agenzia del demanio.

Si conferma infine che le risorse previste per la copertura degli oneri per la realizzazione del portale non sono già totalmente impegnate e pertanto non si pongono problemi di copertura.

Riguardo all'utilizzo delle risorse annualmente confluite nell'ex Fondo teleriscaldamento di cui all'articolo 22, comma 4, del decreto legislativo n. 28 del 2011, si evidenzia che non si rilevano problemi di copertura in quanto tale fondo, che non è mai stato operativo, non esiste più e la normativa già vigente ha previsto che le risorse raccolte siano destinate al programma PREPAC e al Fondo nazionale per l'efficienza energetica. La Cassa per i servizi energetici e ambientali ha pertanto solamente il ruolo di collettore delle risorse sulle tariffe dell'energia (gas metano).

Si conferma infine che la lettera l), n. 3) andrebbe corretta, atteso che l'incremento di risorse afferisce al solo periodo 2021-2030 e non impatta sugli esercizi finanziari ormai chiusi.

Articolo 6 (Modifiche all'articolo 7 del decreto legislativo n. 102 del 2014. Regime obbligatorio di efficienza energetica)

Si evidenzia che l'impatto per gli strumenti di promozione citati (certificati bianchi e conto termico) per il periodo fino al 2030, che sono coperti completamente tramite i prelievi sulle tariffe della vendita dell'energia, sono analizzati nel Piano nazionale integrato per l'energia e il clima. In particolare per il meccanismo dei certificati bianchi non è previsto un incremento degli oneri, atteso che gli obiettivi fissati sono inferiori rispetto a quelli del periodo attuale e che comunque sono stati inseriti elementi di regolazione economica del meccanismo (cap al valore di riconoscimento in tariffa) utili ad evitare aumenti eccessivi. Per quanto riguarda il Conto termico, si evidenzia poi che l'impatto previsto è sempre contenuto entro i contingenti massimi di spesa annua previsti dal decreto attuativo per il meccanismo stesso, pertanto anche per esso non è previsto un maggiore impatto rispetto a quanto preventivato.

Si chiarisce ad ogni buon fine che l'orientamento è di ridurre il peso dei costi d'incentivazione sulle bollette dell'energia a carico non solo della PA ma anche dei cittadini e delle imprese.

Per quanto riguarda la misura di cui alla lettera l), si evidenzia che trattasi di misura programmatica e non è pertanto possibile in questa fase ipotizzare le misure che potranno essere valutate a seguito dell'analisi dei costi diretti e indiretti del meccanismo dei certificati bianchi sulla competitività delle industrie esposte alla concorrenza internazionale. Si precisa tuttavia che le eventuali misure che saranno valutate, saranno sottoposte ad opportuna analisi finanziaria e alla stima degli impatti secondo quanto previsto dalla normativa. La norma non appare infatti avere la portata di abilitare l'attuazione di misure di carattere oneroso.

Articolo 7 (Modifiche all'articolo 8 del decreto legislativo n. 102 del 2014. Diagnosi energetiche e sistemi di gestione dell'energia)



Come già segnalato dal Servizio stesso, la previsione di un limite massimo di spesa rappresenta una garanzia a presidio dei saldi, che non potranno essere ecceduti in alcun modo, potendosi eventualmente provvedere ad una riduzione dell'attività prevista, onde contenere gli oneri entro il tetto fissato. Si precisa tuttavia che l'onere è stato stimato sulla base dell'ampia esperienza maturata da ENEA nell'organizzazione di eventi e attività del tutto similari. Si ritiene pertanto la stima affidabile.

Si conferma che il dispositivo (lettera e) dovrà essere corretto, giacché il previsto incremento dello stanziamento dovrebbe essere limitato all'arco temporale 2021-2030.

In via prospettica si ritiene che l'entità dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO₂ nel settore ETS destinati al Ministero dello sviluppo economico siano sufficienti a coprire le risorse necessarie sia per i bandi di cui alla lettera d), sia per quelle relative allo stanziamento di cui alla lettera e). Si esclude, inoltre, che la destinazione delle risorse possa determinare qualsiasi pregiudizio in merito ad altri interventi già avviati o pianificati dall'Amministrazione. Infine, si ritiene utile precisare che il totale dei proventi delle aste delle quote CO₂ relative all'annualità 2017 ammonta a circa 540 milioni di euro. Nel 2018 il gettito complessivo è stato di circa 1450 milioni di euro. In considerazione del gettito raccolto al 30 settembre e del prezzo della quota di CO₂ a circa 25 euro/tonnellata, i proventi per l'anno 2019 si dovrebbero attestare su 1350 milioni di euro, mentre per gli successivi si stima un gettito sufficiente a garantire il mantenimento delle attività e dei programmi già in essere.

Articolo 8 (Modifiche all'articolo 9 del decreto legislativo n. 102 del 2014. Misurazione e fatturazione dei consumi energetici)

Si conferma che l'affidamento all' ENEA del compito di pubblicare un rapporto contenente un'analisi del mercato e dei costi dei servizi di contabilizzazione e ripartizione dei consumi di calore è di limitata entità ed è ricompreso nelle attività svolte dall'Ente nell'ambito del programma Ricerca di Sistema, già dotato di copertura finanziaria non a carico del bilancio dello Stato.

Si considera comunque che tutte le attività ascritte ad enti rientranti nel novero del conto consolidato delle PA, sono di limitata entità e saranno svolte con le risorse già disponibili a legislazione vigente.

Articolo 11 (Modifiche all'articolo 13 del decreto legislativo n. 102 del 2014. Informazione e formazione)

Si conferma che la destinazione dei proventi annui delle aste delle quote di emissione di CO₂ al Programma di informazione e formazione non determina alcun effetto sugli interventi già avviati o comunque programmati a valere sulle medesime risorse. Come riportato nei commenti all'articolo 7, inoltre, si rappresenta che il gettito atteso dei proventi delle aste di CO₂ destinato al MiSE nel decennio 2021-2030 risulta sufficiente a coprire i costi per la realizzazione del Programma. Si sottolinea infine che, come evidenziato nell'atto, la disposizione prevede la possibilità di comprimere gli oneri in caso di insufficienza delle risorse.

Si conferma che potrà essere specificato, al comma 1, il termine del programma al 2030.



Articolo 12 (Modifiche all'articolo 15 del decreto legislativo n. 102 del 2014. Fondo nazionale per l'efficienza energetica)

Come segnalato in risposta alle osservazioni di cui all'articolo 5, riguardo all'utilizzo delle risorse annualmente confluite nell'ex Fondo teleriscaldamento di cui all'articolo 22, comma 4, del decreto legislativo n. 28 del 2011, si evidenzia che non si rilevano problemi di copertura in quanto tale fondo non è mai stato operativo e la normativa già vigente ha previsto che le risorse raccolte con la precedente destinazione siano invece destinate al programma PREPAC e al Fondo nazionale per l'efficienza energetica.

IL DIRETTORE GENERALE

(Rosaria Romano)

ROSARIA FAUSTA
ROMANO

ROSARIA FAUSTA ROMANO
05 mag 2020 11:48

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

RISOLUZIONI:

- 7-00449 Casciello, 7-00465 Mollicone e 7-00467 Anzaldi: Misure di sostegno dell'editoria a contrasto degli effetti dell'epidemia COVID-19 (*Seguito della discussione congiunta e rinvio – Abbinamento delle risoluzioni 7-00467 Anzaldi e 7-00472 Belotti*) 423
- 7-00459 Melicchio, 7-00460 Sacconi Jotti, 7-00462 Frassinetti e 7-00468 Di Giorgi: Misure di sostegno dell'università e della ricerca a contrasto degli effetti dell'epidemia COVID-19 (*Seguito della discussione congiunta e rinvio – Abbinamento delle risoluzioni 7-00468 Di Giorgi, 7-00469 Toccafondi e 7-00473 Belotti*) 424

SEDE CONSULTIVA:

- Ratifica ed esecuzione della Convenzione istitutiva dell'osservatorio Square Kilometre Array, con Allegati, fatta a Roma il 12 marzo 2019. C. 2360 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) 428

RISOLUZIONI

Martedì 12 maggio 2020. — Presidenza del presidente Luigi GALLO.

La seduta comincia alle 14.10.

7-00449 Casciello, 7-00465 Mollicone e 7-00467 Anzaldi: Misure di sostegno dell'editoria a contrasto degli effetti dell'epidemia COVID-19.

(Seguito della discussione congiunta e rinvio – Abbinamento delle risoluzioni 7-00467 Anzaldi e 7-00472 Belotti).

La Commissione prosegue la discussione congiunta delle risoluzioni, rinviata nella seduta del 6 maggio 2020.

Luigi GALLO, *presidente*, ricorda che nella seduta del 6 maggio la Commissione ha iniziato la discussione delle risoluzioni 7-00449 Casciello e 7-00465 Mollicone.

Avverte che sulla stessa materia sono state nel frattempo assegnate alla Commissione anche le risoluzioni 7-00467 Anzaldi e 7-00472 Belotti, che saranno discusse congiuntamente alle prime.

Michele ANZALDI (IV), nell'illustrare la risoluzione a sua prima firma, pone l'accento, in particolare, sul fenomeno dello sfruttamento dell'intenso lavoro svolto dai giornalisti della carta stampata da parte della RAI, che, spesso per realizzare i propri servizi, attinge soprattutto dai giornali. Stigmatizza, inoltre, il *dumping* praticato dalla RAI nel mercato pubblicitario mediante l'offerta dei propri spazi a tariffe irrisorie. L'effetto di questa condotta è quello di un'ulteriore penalizzazione a danno del settore della carta stampata, che stava attraversando una crisi profonda già prima dell'emergenza sanitaria: si tratta di un problema denunciato dalla FIEG e dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, assieme a quello della

piaga della diffusione illecita – vera e propria pirateria – delle rassegne stampa e delle edizioni in formato elettronico della stampa quotidiana e periodica. Conclude, sottolineando che la sua risoluzione intende stimolare il Governo a intervenire in favore di quelle che sono le principali vittime della crisi economica nell'ambito di un settore che rischia di morire e la cui morte determinerebbe un'inflazione delle notizie false e non verificate, a cui oggi pone argine solo il giornalismo di qualità.

Massimiliano CAPITANIO (LEGA), illustrando in qualità di cofirmatario la risoluzione 7-00472 Belotti, ricorda come gli organi dell'informazione di qualità siano ampiamente diffusi e vicini ai territori, alle comunità locali. Sottolinea l'importanza e la funzione strategica dell'informazione locale nel dare conto dei provvedimenti e raccontare le specificità territoriali. Ravvisa la necessità di adottare misure per contrastare la diffusione illecita di contenuti attraverso le piattaforme telefoniche e digitali e per favorire con opportuni contributi l'accesso di tutti a un'informazione corretta e verificata. Si sofferma quindi sull'aspetto degli investimenti pubblicitari, che, a seguito dell'emergenza sanitaria, sono diminuiti in modo pesante soprattutto a svantaggio delle emittenti radiotelevisive locali. Nell'illustrare gli impegni chiesti al Governo nella risoluzione Belotti, richiama in particolare quello per l'istituzione di un contributo a fondo perduto a beneficio delle imprese editrici di quotidiani e periodici, quello per il sostegno di librerie e piccoli editori, quello per un contributo straordinario per le televisioni locali, nonché quello volto a sollecitare iniziative di contrasto del fenomeno della pirateria sulla rete internet.

Federico MOLLICONE (FDI), preso atto con soddisfazione della convergenza di vedute che risulta dalle risoluzioni fin qui presentate, comprese quelle testé illustrate dai colleghi Anzaldi e Capitanio, ricorda come alcune linee di indirizzo delle risoluzioni andrebbero lette anche alla luce

della direttiva europea in materia di *copyright*, il cui recepimento è in corso di discussione al Senato nell'ambito dell'esame del disegno di legge di delegazione europea. Esprime l'avviso che la crisi strutturale del settore editoriale richiede interventi strategici, non finalizzati solamente a tamponare la crisi innescata dall'emergenza sanitaria. Richiamato quindi l'alto profilo del dibattito, esprime apprezzamento per il lavoro in corso nella VII Commissione, che a suo parere sta dimostrando di poter funzionare, nei settori di sua competenza, come un importante laboratorio di indirizzi per l'azione di Governo.

Luigi CASCIELLO (FI), dopo aver sottolineato come il settore dell'editoria meriti attenzione e abbisogni di contributi complessivi strategici, ringrazia i colleghi intervenuti per i nuovi spunti di riflessione introdotti con le risoluzioni presentate da ultimo. Apprezza, in particolare, il *focus* posto sulla questione della raccolta pubblicitaria e il richiamo al ruolo svolto dall'editoria locale, che offre uno sguardo specifico sugli eventi legati al territorio, fornendo un servizio utile anche alla grande azienda della RAI. Auspica che le diverse risoluzioni possano convergere in un testo unitario, come avvenuto già con quelle presentate in materia di cultura e spettacolo.

Luigi GALLO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

7-00459 Melicchio, 7-00460 Saccani Jotti, 7-00462 Frassinetti e 7-00468 Di Giorgi: Misure di sostegno dell'università e della ricerca a contrasto degli effetti dell'epidemia COVID-19.

(Seguito della discussione congiunta e rinvio – Abbinamento delle risoluzioni 7-00468 Di Giorgi, 7-00469 Toccafondi e 7-00473 Belotti).

La Commissione prosegue la discussione congiunta delle risoluzioni, rinviata nella seduta del 6 maggio 2020.

Luigi GALLO, *presidente*, ricorda che nella seduta del 6 maggio scorso la Commissione ha iniziato la discussione delle risoluzioni 7-00459 Melicchio, 7-00460 Saccani Jotti e 7-00462 Frassinetti. Avverte che sulla stessa materia sono state nel frattempo assegnate alla Commissione anche le risoluzioni 7-00468 Di Giorgi, 7-00469 Toccafondi e 7-00473 Belotti, che saranno discusse congiuntamente alle prime.

Rosa Maria DI GIORGI (PD), illustrando la sua risoluzione 7-00468, osserva che essa, come anche alcune delle altre risoluzioni, in particolare quella del deputato Melicchio, affronta a tutto tondo il tema degli interventi necessari per l'università e la ricerca. Ricorda come il sistema pubblico della formazione superiore e della ricerca, costretto dalle circostanze ad affrontare una situazione improvvisa e imprevedibile, abbia mostrato una straordinaria capacità di impegno e di resilienza, adottando e portando avanti misure eccezionali, quali il trasferimento, in brevissimo tempo, in modalità a distanza di tutte le attività didattiche in presenza. Altrettanto eccezionale è stato l'impegno profuso dai medici universitari, dagli specialisti, dai ricercatori e dai giovani laureati neo-abilitati a contrasto dell'emergenza sanitaria: emergenza che ha evidenziato il ruolo fondamentale e insostituibile non solo dei medici e dei sanitari, ma anche dell'alta formazione e della ricerca, che sono indispensabili non solo per la soluzione dei problemi immediati ma anche per la creazione di nuovi modelli di sviluppo.

Segnala quindi la funzione fondamentale delle istituzioni dell'AFAM, ricordando che l'arte e la creatività sono uno dei tratti identitari del Paese. Occorre rafforzarne il ruolo strategico per la crescita e lo sviluppo culturale della nazione.

Soffermandosi poi sulla valutazione dell'impatto che l'emergenza ha determinato nel settore della formazione universitaria, sottolinea in particolare il rischio di un crollo delle immatricolazioni quale conseguenza delle inevitabili difficoltà eco-

nomiche in cui si dibatteranno molte famiglie, alle quali occorre dare quindi maggiori certezze in termini di diritto allo studio, essendo la garanzia del diritto allo studio un elemento fondante di ogni Paese che voglia considerarsi moderno e civile. Su questo tema, la risoluzione a sua firma impegna il Governo ad adottare misure specifiche, quali l'ampliamento della *no-tax area*, l'incremento delle risorse per il diritto allo studio universitario e l'adozione di strumenti di sostegno alla frequenza e alla mobilità degli studenti. Con riferimento agli impegni volti a sostenere le strutture della formazione superiore, segnala in particolare la necessità di un incremento del numero dei posti nei corsi di laurea in medicina e chirurgia e per le professioni sanitarie, così come del numero di borse di studio per le specializzazioni.

Ricorda, ancora, la proposta di estendere a tutta l'area medica e sanitaria la scelta di rendere abilitante l'esame di laurea al fine di facilitare il reintegro degli organici di personale attraverso modalità più rapide di accesso alle professioni.

Sottolinea inoltre l'impegno chiesto al Governo di intervenire con misure idonee per ridurre il precariato nel settore della ricerca e per smantellare la mole esasperante di burocrazia che appesantisce il lavoro nel mondo universitario e della ricerca, rendendo difficile il conseguimento di benefici e risultati. Analogamente, richiama la necessità di un ripensamento delle attività di valutazione della qualità della didattica e della ricerca, al fine di ridurre il carico degli adempimenti, a cui finiscono per essere sacrificate libertà e autonomia.

Conclude, confidando in risposte e azioni di Governo che rivelino un cambio di visione generale di un settore cruciale per la formazione e lo sviluppo.

Gabriele TOCCAFONDI (IV), illustrando la sua risoluzione, premette che le misure di contenimento del contagio da coronavirus stanno mettendo in difficoltà le famiglie, con inevitabili ripercussioni negative su tutti i settori, compreso quello

dell'università e della ricerca. Dopo aver sottolineato che l'impoverimento delle famiglie determinerà una contrazione del numero delle iscrizioni all'università e della relativa frequentazione, evidenzia come il problema, che tocca così da vicino le competenze della Commissione, sia sentito al punto che molti passaggi delle diverse risoluzioni presentate sono incentrati sugli aiuti agli atenei e, quindi, ai ragazzi che frequentano le università: emerge in questo un approccio alla questione universitaria legato soprattutto all'emergenza.

Ricorda che l'università è stato uno dei primi settori a chiudere e che da un'indagine della Crui risulta che su 88 atenei dei 97 complessivi nel Paese, l'88 per cento delle attività didattiche sono state trasferite senza tentennamenti *online*. Sottolinea come sia da valutare positivamente la gestione dell'emergenza in termini di esami e lezioni, con circa 80.000 sedute di laurea svolte a distanza, a dimostrazione che l'università era preparata da anni, grazie alla didattica *on-line*, sussidiaria a quella in presenza: fatto che non era scontato e che deve essere valutato positivamente. Tuttavia, è dell'avviso che la didattica vera ed efficace sia quella in presenza, svolta in aula, negli atenei, con un contatto diretto tra docenti e allievi, e questo vale per tutto il settore educativo.

Dopo aver ricordato che dal 4 maggio è iniziata la fase due anche per l'università, con lo svolgimento in presenza di alcune attività collaterali, come i laboratori e la preparazione delle tesi di laurea, richiama la necessità di predisporre linee guida per assicurare una ripartenza in sicurezza di tutte le attività, con cui vengano chiarite, e per tempo, le misure che dovranno essere adottate. È questa una responsabilità che compete in primo luogo al Comitato tecnico-scientifico. Dovranno essere previste, per l'attuazione delle misure, forme di aiuto economico per gli atenei, su criteri oggettivi, in proporzione al numero degli iscritti.

Sottolinea quindi il rischio di un crollo delle immatricolazioni, che giungerebbe dopo un anno che aveva invece visto

finalmente una crescita positiva del loro numero. Richiamando l'attenzione sulla necessità di aiutare gli studenti e le famiglie, evidenzia che non ci si deve limitare a consentire agli atenei di mantenere il livello di spesa storico finora stabilito, perché le risorse devono essere destinate al diritto allo studio. È certo che aumenterà il numero delle famiglie rientranti nel perimetro della *no tax area*, con conseguenti minori entrate per le università, di cui si dovrà tenere conto.

Occorre prevedere inoltre un particolare sostegno per gli studenti fuori sede e quindi indirettamente per le residenze universitarie e per le tante strutture del privato sociale, che lavorano in questo settore. Infine, in merito alle borse di studio per le specializzazioni mediche, ricorda il dibattito svolto negli ultimi anni sul disservizio creato dal calo delle borse di studio e sulla necessità di aumentarne il numero, anche al fine di scongiurare la strozzatura che si determina nel percorso formativo per gli studenti in uscita dalle facoltà di medicina, in sovrannumero rispetto alle borse di studio disponibili per la specializzazione medica.

Ricordando che l'ultima legge di bilancio aveva incrementate le risorse a ciò finalizzate, si dice convinto che si debba fare un ulteriore sforzo per aumentare ulteriormente il numero delle borse di studio, anche coinvolgendo le regioni, soprattutto quelle che non si sono ancora mai attivate in tal senso.

Angela COLMELLERE (LEGA), intervenendo sulla risoluzione 7-00473 Belotti, di cui è cofirmataria, rileva come molto di quanto è stato detto finora rifletta anche il punto di vista del suo gruppo. Esprime l'avviso che, in un momento come questo, occorrano misure di buon senso a favore delle università e innanzitutto occorra garantire risorse certe alle strutture universitarie, che hanno fatto uno sforzo enorme per assicurare la continuità delle attività – didattiche e non solo – e che possono svolgere un ruolo decisivo per la ripartenza del Paese. Si dice convinta che l'università sia una delle istituzioni che ha

dato meglio prova di forza e capacità, in questi tempi difficili, conseguendo risultati positivi e acquisendo capacità – pensa soprattutto alla didattica a distanza – che potranno tornare utili anche dopo la fine dell'emergenza sanitaria, in situazioni di normalità.

Considera tuttavia doveroso non dimenticare che non tutti gli studenti hanno potuto in questi mesi approfittare della didattica a distanza e portare avanti il proprio percorso formativo, in quanto non tutti sono forniti dei necessari dispositivi tecnologici e informatici. Ritiene essenziale attivarsi affinché anche a questi studenti siano garantite le condizioni per vedere soddisfatto il loro diritto allo studio. Condivide perciò le parole del deputato Toccafondi, che ha rimarcato l'importanza di concentrarsi sulle esigenze non solo delle università, ma anche delle famiglie e degli studenti, che dovranno affrontare molte difficoltà anche nei prossimi tempi. La risoluzione del suo gruppo chiede tra l'altro al Governo un impegno affinché siano assicurate risorse agli studenti non in grado di seguire le lezioni tramite la didattica a distanza per mancanza di supporti tecnologici o per mancanza di collegamento della rete. Sempre a proposito di diritto allo studio, la risoluzione del suo gruppo chiede al Governo di impegnarsi anche per alzare a 30 mila euro la soglia della *no tax area*, esonerando le famiglie dal pagamento dei contributi, e per innalzare la fascia calmierata, oggi assestata tra i 13 mila e i 30 mila euro, così da consentire sgravi fiscali per i redditi fino a 50 mila euro.

Per quanto riguarda gli studenti privatisti delle scuole superiori, premesso che, a suo avviso, anche per loro l'esame di maturità dovrebbe svolgersi di preferenza a giugno, osserva che, in ogni caso, se l'esame dovesse svolgersi invece a settembre, si dovrà permettere loro di accedere comunque ai *test* d'ingresso all'università, in modo che non risultino svantaggiati rispetto agli altri studenti.

Tenuto poi conto del ruolo fondamentale che le università e il mondo della ricerca hanno svolto in questa fase emer-

genziale, richiama l'attenzione sull'opportunità di adottare iniziative per consentire ai ricercatori e ai professori universitari la libera attività di consulenza, anche attraverso la semplificazione e lo snellimento delle procedure burocratiche che ad oggi ne ostacolano l'esercizio.

Invita infine a considerare il peso economico cui gli atenei saranno inevitabilmente sottoposti nel prossimo futuro e a compensarlo attraverso l'erogazione di appositi contributi. Sollecita analoga attenzione al comparto AFAM, anche in termini di risorse finanziarie.

Conclude esprimendo soddisfazione per la condivisione di intenti emersa dal dibattito fin qui svolto e formulando l'auspicio che la Commissione possa approvare una risoluzione unitaria condivisa da tutti.

Federico MOLLICONE (FDI), premesso di voler rimarcare alcuni aspetti della risoluzione Frassinetti, di cui è cofirmatario, sottolinea, in particolare, che essa è volta a delineare linee di indirizzo per il Governo per rimediare ad alcune gravi mancanze strutturali in tema di diritto di studio. Cita in proposito dati OCSE da cui emerge l'inferiorità dell'Italia rispetto ad altri Paesi nel numero di studenti che accedono all'università e che si laureano. Con riferimento agli impegni chiesti al Governo dalla risoluzione, ricorda l'estensione della *no tax area* a 25.000 euro di reddito, l'incremento del Fondo per il finanziamento ordinario delle università e gli interventi per il sostegno del diritto allo studio, con particolare attenzione agli studenti fuori sede. Rispetto all'emergenza in corso, che determinerà una compressione delle spese per l'istruzione da parte delle famiglie, la risoluzione del suo gruppo propone anche l'istituzione di borse di studio annuali con dotazione fino a 3.000 euro, da erogare in base all'Isee, per il pagamento delle tasse universitarie, dei libri di testo e delle spese connesse per coloro che frequentano con profitto un corso di studi universitario. Parimenti, richiama l'attenzione sulla proposta di prevedere forme di sostegno per le uni-

versità, in particolare per quelle private, e di prolungare per tre anni il contratto dei professori straordinari, in modo da soddisfare i requisiti minimi di presenza di docenti. La risoluzione propone infine l'adozione di iniziative di supporto per i dottorandi di ricerca, nell'emergenza epidemiologica, e la valorizzazione del titolo di dottore di ricerca.

Conclude auspicando che il Governo dimostri nei confronti dell'università più attenzione e coerenza di quanto ha avuto per la scuola.

Alessandro MELICCHIO (M5S) esprime apprezzamento per la ricchezza dei contenuti delle diverse risoluzioni presentate, che testimonia la grande attenzione della Commissione per questi temi fondamentali. Riassumendo le diverse misure suggerite attraverso gli impegni chiesti al Governo dalle varie risoluzioni, molte delle quali convergenti negli obiettivi, si augura che si possa addivenire a un testo unitario che riscuota la più ampia adesione possibile da parte dei gruppi che fanno capo alla Commissione.

Luigi GALLO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.10.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 12 maggio 2020. — Presidenza del presidente Luigi GALLO.

La seduta comincia alle 15.10.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione istitutiva dell'osservatorio Square Kilometre Array, con Allegati, fatta a Roma il 12 marzo 2019.

C. 2360 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Virginia VILLANI (M5S), *relatrice*, ricorda che il progetto *Square Kilometre Array* (SKA) prevede la realizzazione di una rete di antenne geograficamente distribuite nel nord del Sud Africa e nell'ovest dell'Australia, collegate fra loro attraverso un sistema di fibre ottiche capaci di raccogliere ed analizzare i segnali in maniera sincrona, come se fossero raccolti da un singolo grande radiotelescopio, la cui superficie di raccolta è appunto delle dimensioni equivalenti ad un chilometro quadrato.

Si tratta di un progetto scientifico d'avanguardia a livello planetario, destinato ad aprire la strada allo sviluppo sia sul piano delle scienze astronomiche, sia sul piano delle innovazioni tecnologiche potenzialmente ad alto impatto sociale. Gli Stati membri della *SKA Organisation* sono 13: oltre all'Italia ci sono Australia, Canada, Cina, Francia, Germania, India, Nuova Zelanda, Sudafrica, Spagna, Svezia, Paesi Bassi, Regno Unito.

L'Italia partecipa al progetto sin dal 2000 tramite l'Istituto nazionale di astrofisica (INAF): il coinvolgimento dell'INAF nel progetto SKA è stato pensato, sin dai primi anni, come un volano non solo scientifico, ma anche economico e industriale, stante il coinvolgimento di numerose imprese italiane di settore.

La partecipazione italiana al progetto assume la valenza di uno strumento di politica industriale, tale da consentire all'industria nazionale di accrescere la propria presenza in aree geografiche emergenti del mondo, a partire dall'Africa, dove andrà a risiedere una parte cospicua delle antenne della infrastruttura, e di consolidare la propria posizione in altre aree con cui si condividono già floridi rapporti commerciali, come nel caso dell'Australia, dove sarà allocata la restante parte dell'impianto.

La Convenzione all'esame provvede alla costituzione dell'Osservatorio SKA, un'organizzazione intergovernativa, che subentra alla precedente società privata di diritto britannico *SKA Organisation*, ponendosi quale nuovo soggetto giuridico responsabile della costruzione e della gestione dei telescopi SKA in Australia e in Sudafrica.

Il testo si compone di 20 articoli. Tra questi segnala l'articolo 6 con cui si stabilisce che le Parti della Convenzione in esame saranno Membri di SKAO e che soggetti titolati ad aderire alla organizzazione sono gli Stati e le organizzazioni internazionali. Le categorie di adesione sono distinte in membri e membri associati, dove questi ultimi non possono beneficiare degli stessi diritti riconosciuti agli Stati membri. L'articolo 11 è invece dedicato ai diritti di proprietà intellettuale e prevede che sia il Consiglio a definire la relativa politica di proprietà. Il Consiglio potrà anche decidere di concedere, a titolo gratuito e per sole finalità di carattere educativo e di ricerca, ovvero non commerciali, l'utilizzo da parte di soggetti appartenenti agli Stati membri dei diritti di proprietà intellettuale acquisiti nello sviluppo del progetto, nel rispetto comunque dei vincoli di diritti di proprietà intellettuale preesistente o di diritti di proprietà intellettuale appartenenti a terzi.

Il disegno di legge di autorizzazione si compone di 5 articoli. Gli articoli 1 e 2 contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione della Convenzione. L'articolo 3 contiene le disposizioni finanziarie (12 milioni di euro per ciascun anno dal 2020 al 2029 per le spese di costruzione; 1 milione di euro l'anno a decorrere dal 2030 per le spese di gestione; 7.680 euro annui a decorrere dal 2020 per le spese di missione). L'articolo 4 contiene una clausola di invarianza finanziaria. L'articolo 5, infine, stabilisce che la legge entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

In conclusione, propone di esprimere parere favorevole.

Federico MOLLICONE (FDI) enfatizza l'importanza del programma scientifico oggetto della convenzione in titolo, che, con la realizzazione dell'osservatorio *Square Kilometre Array*, renderà possibili progressi straordinari nella conoscenza dello spazio cosmico. Si tratta di un progetto ammirevole, dalle prospettive lungimiranti, basato su un'ampia cooperazione internazionale, partecipare alla quale è

per l'Italia d'importanza strategica. Ritiene che la Commissione dovrebbe prestare più attenzione a progetti di ricerca scientifica come questo, anche programmando audizioni dei responsabili, per acquisire maggiore consapevolezza dell'eccellenza di tanta parte della ricerca scientifica italiana.

Rosa Maria DI GIORGI (PD), premesso che il suo gruppo voterà a favore della proposta di parere della relatrice, esprime soddisfazione per la partecipazione italiana a questo importantissimo programma di ricerca. Ricorda che l'Italia è da sempre al primo posto e all'avanguardia in questo campo di ricerca. Aggiunge che la ricerca scientifica degli italiani è un'eccellenza nazionale di cui non sempre il Paese è consapevole appieno, testimoniata tra l'altro dall'elevato numero di pubblicazioni su riviste scientifiche di rilevanza internazionale. Per questo concorda col deputato Mollicone sul fatto che sarebbe opportuno che la Commissione dedicasse più attenzione – anche attraverso apposite audizioni – al mondo della ricerca scientifica, soprattutto di quella d'eccellenza.

Luigi CASCIELLO (FI) si unisce alla proposta del deputato Mollicone, ritenendo che la partecipazione italiana a programmi di ricerca di elevata qualità e di grande ambizione sia importantissima e debba perciò essere incoraggiata e sostenuta, anche con finanziamenti più consistenti.

Daniele BELOTTI (LEGA), premesso che anche il suo gruppo voterà a favore della proposta di parere della relatrice, osserva che, quanto ai finanziamenti per l'osservatorio SKA, è già un risultato importante poterli confermare e difficilmente, in questa congiuntura, si potrebbe aumentarli.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

La seduta termina alle 15.20.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni, nell'ambito dell'esame degli schemi di decreto legislativo facenti parte del « pacchetto economia circolare », in materia di veicoli fuori uso (atto n. 166), pile e accumulatori (atto n. 167), discariche di rifiuti (atto n. 168) e rifiuti e imballaggi (atto n. 169), di rappresentanti dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), dell'Associazione demolitori autoveicoli (ADA) e di FISE UNICIRCULAR (Unione Imprese Economia circolare)	430
--	-----

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 12 maggio 2020.

Audizioni, nell'ambito dell'esame degli schemi di decreto legislativo facenti parte del « pacchetto economia circolare », in materia di veicoli fuori uso (atto n. 166), pile e accumulatori (atto n. 167),

discariche di rifiuti (atto n. 168) e rifiuti e imballaggi (atto n. 169), di rappresentanti dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), dell'Associazione demolitori autoveicoli (ADA) e di FISE UNICIRCULAR (Unione Imprese Economia circolare).

Le audizioni si sono svolte dalle 12.35 alle 14.25.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione della Convenzione istitutiva dell'osservatorio Square Kilometre Array, con Allegati, fatta a Roma il 12 marzo 2019. C. 2360 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	431
ALLEGATO (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	432

SEDE CONSULTIVA

Martedì 12 maggio 2020. — Presidenza del vicepresidente Gianluca BENAMATI.

La seduta comincia alle 13.20.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione istitutiva dell'osservatorio Square Kilometre Array, con Allegati, fatta a Roma il 12 marzo 2019.

C. 2360 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).

(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 4 marzo 2020.

Marco LACARRA (PD), *relatore*, conferma la sua proposta di parere favorevole, già presentata nella seduta dello scorso 4 marzo 2020.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore (*vedi allegato*).

La seduta termina alle 13.25.

ALLEGATO

**Ratifica ed esecuzione della Convenzione istitutiva dell'osservatorio Square Kilometre Array, con Allegati, fatta a Roma il 12 marzo 2019.
C. 2360 Governo, approvato dal Senato.**

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La X Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il testo del disegno di legge recante « Ratifica ed esecuzione della Convenzione istitutiva dell'osservatorio Square Kilometre Array, con Allegati, fatta a Roma il 12 marzo 2019 » (C. 2360 Governo, approvato dal Senato);

esprime

PARERE FAVOREVOLE

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

COMITATO DEI NOVE:

DL 19/2020: Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.
Emendamenti C. 2447-A Governo

433

COMITATO DEI NOVE

Martedì 12 maggio 2020.

**DL 19/2020: Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.
Emendamenti C. 2447-A Governo.**

Il Comitato si è riunito dalle 14.40 alle 14.50.

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio sulla fornitura di assistenza macrofinanziaria ai Paesi <i>partner</i> dell'allargamento e del vicinato nel contesto della crisi della pandemia di Covid-19. COM(2020)163 final (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	434
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	439
ALLEGATO 2 (<i>Proposta di parere alternativa presentata dal gruppo Lega</i>)	441

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Martedì 12 maggio 2020. — Presidenza del presidente Sergio BATTELLI.

La seduta comincia alle 14.45.

Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio sulla fornitura di assistenza macrofinanziaria ai Paesi *partner* dell'allargamento e del vicinato nel contesto della crisi della pandemia di Covid-19.

COM(2020)163 final.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Angela IANARO (M5S), *relatrice*, illustra la proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio, presentata il 22 aprile scorso, volta a fornire un'assistenza macrofinanziaria (AMF) a dieci Paesi *partner* dell'allargamento e del vicinato (Albania, Bosnia-Erzegovina, Georgia,

Giordania, Kosovo, Moldova, Montenegro, Macedonia del Nord, Tunisia e Ucraina), per un totale di 3 miliardi di euro.

Osserva che essa mira ad aiutare i predetti Paesi *partner* e a coprire parte del loro fabbisogno urgente di finanziamenti esterni nel contesto dei programmi del Fondo monetario internazionale (FMI), riducendo in tal modo le vulnerabilità a breve termine dell'economia in termini di bilancia dei pagamenti connesse alla crisi del Covid-19. Evidenzia che il principale valore aggiunto dell'assistenza macrofinanziaria rispetto ad altri strumenti dell'Unione europea risiede nella sua rapida attuazione per ridurre la pressione finanziaria esterna dei beneficiari nell'immediato e contribuire a creare un quadro macroeconomico stabile, ciò che consentirà ai Paesi beneficiari di attenuare l'impatto della crisi sulle finanze pubbliche e di avere più margini di manovra per introdurre misure atte a mitigare le conseguenze socio-economiche della pandemia.

Precisa che l'importo dell'AMF proposto dalla Commissione europea per ciascun Paese si basa su una stima preliminare del fabbisogno di finanziamento

esterno residuo dei *partner* e tiene conto della loro capacità di autofinanziarsi con le proprie risorse, in particolare con le riserve internazionali a disposizione. La proposta prevede che i fondi AMF siano assegnati sulla base della seguente ripartizione: Albania, 180 milioni di euro; Bosnia-Erzegovina, 250 milioni; Georgia, 150 milioni; Giordania, 200 milioni; Kosovo, 100 milioni; Macedonia del Nord, 160 milioni; Moldavia, 100 milioni; Montenegro, 60 milioni; Tunisia 600 milioni; Ucraina, 1,2 miliardi di euro.

Ricorda che la concessione dell'AMF da parte dell'Unione europea – il cui volume è aumentato negli ultimi anni (sulla base dei dati della Commissione europea) – è soggetta a due condizionalità: l'esistenza di un accordo di credito non precauzionale con il FMI e una comprovata esperienza nell'attuazione delle riforme del programma del FMI; il rispetto, da parte del Paese *partner*, di meccanismi democratici effettivi, compresi un sistema parlamentare multipartitico e lo Stato di diritto, e dei diritti umani.

Segnala che i programmi di AMF proposti dalla Commissione europea per la crisi dovuta alla pandemia, rispetto ai programmi di AMF ordinari, avranno una durata più breve (12 mesi anziché 30) e saranno erogati in due *tranche*: la prima immediatamente dopo l'adozione della decisione di AMF e dopo il corrispondente accordo su un protocollo di intesa con ciascun beneficiario; la seconda una volta che saranno soddisfatte le condizioni precisate nel protocollo stesso.

Sottolinea che, nella proposta, la Commissione europea indica che, considerato che la situazione è ancora in evoluzione e che la crisi della pandemia dovuta al Covid-19 manifesta aspetti problematici anche in altri Paesi, l'AMF resta disponibile anche per altri Paesi ammissibili in situazioni di difficoltà con la bilancia dei pagamenti che dovessero manifestarsi in seguito.

Fa presente che l'assistenza macrofinanziaria proposta dalla Commissione europea è attivata sulla base dell'articolo 212 del Trattato sul funzionamento dell'U-

nione europea (TFUE), in base al quale « l'Unione conduce azioni di cooperazione economica, finanziaria e tecnica, comprese azioni di assistenza specialmente in campo finanziario, con Paesi terzi diversi dai Paesi in via di sviluppo ». La concessione dell'AMF da parte dell'Unione europea è decisa sulla base di una proposta della Commissione europea, adottata dal Parlamento europeo e dal Consiglio dell'Unione europea in base alla procedura legislativa ordinaria.

Secondo quanto specificato nella proposta della Commissione europea, il principio di sussidiarietà si applica nella misura in cui gli obiettivi di ripristino della stabilità macroeconomica a breve termine concernenti il Paese beneficiario non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque essere conseguiti meglio a livello di Unione. Le ragioni principali sono la più ampia portata e un più agevole coordinamento tra i donatori al fine di massimizzare l'efficienza dell'assistenza.

Osserva che la proposta rispetta, inoltre, il principio di proporzionalità, atteso che si limita ad emanare le disposizioni minime per raggiungere gli obiettivi di stabilità macroeconomica a breve termine, attenuando il rischio di inadempimento.

Segnala inoltre che la proposta di decisione (COM(2020)163) si colloca nell'ambito delle iniziative avviate dall'Unione europea per contribuire alla prevenzione e al contrasto della pandemia del Covid-19 presso i Paesi terzi, che sono state annunciate lo scorso 8 aprile dalla Commissione europea e dall'Alto Rappresentante per la politica estera e di sicurezza comune dell'Unione europea con la comunicazione congiunta sulla risposta globale dell'Unione europea alla pandemia di Covid-19 (JOIN(2020)11). Con tale comunicazione è stato presentato un piano di aiuti per un importo complessivo di 15,6 miliardi di euro, provenienti da fondi e da programmi esistenti che vengono riorientati (nell'ambito delle attuali dotazioni per Paese), così suddivisi per settore: 502 milioni di euro per la risposta di emergenza di breve periodo; 2,8 miliardi di euro per il soste-

gno alla ricerca e ai sistemi sanitari e idrici nei Paesi *partner*; 12,28 miliardi di euro per fronteggiare le conseguenze economiche e sociali della crisi. Del pacchetto complessivo di aiuti: 3,25 miliardi di euro dovrebbero essere destinati all'Africa; 3,07 miliardi di euro alla regione del vicinato nel suo complesso (2,1 miliardi di euro ai Paesi del vicinato del Sud e 962 milioni per i Paesi del partenariato orientale); 800 milioni di euro per i Balcani occidentali e la Turchia; 1,22 miliardi di euro ai Paesi dell'Asia e del Pacifico; 918 milioni di euro ai Paesi dell'America latina e dei Caraibi e 111 milioni di euro ai Paesi e territori d'oltremare.

Fa presente quindi che l'attribuzione di risorse è avvenuta sulla base di una mera riallocazione di fondi esistenti, già stanziati per Paese o area geografica e per obiettivi e finalità originariamente diversi rispetto a quelli della pandemia, e che pertanto non si prevede uno stanziamento di risorse aggiuntive rispetto a quelle già allocate a bilancio. Va altresì considerato che la ripartizione ha seguito un criterio puramente formale, senza tener conto della diversa situazione, grado di rischio e possibile impatto della pandemia sulle diverse aree geografiche e Paesi. Il Consiglio Affari esteri dell'Unione europea del 14 maggio 2020, nel formato politica di sviluppo, dovrebbe discutere sull'assistenza dell'Unione europea ai Paesi terzi per le conseguenze della pandemia dovuta al virus Covid-19 e verificare se tra i Paesi membri vi è un orientamento condiviso quanto all'entità delle risorse stanziare e alla loro ripartizione tra le diverse aree geografiche.

Segnala altresì che nell'ambito delle discussioni sul futuro Quadro finanziario pluriennale (QFP) 2021-2027, è in corso una revisione dell'architettura e del funzionamento degli strumenti di finanziamento esterno dell'Unione europea: in particolare, con la Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce lo strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale NDICI (COM/2018/460final), la Commissione europea ha

proposto di semplificare la struttura dell'azione esterna attraverso un nuovo e più ampio strumento di vicinato – dotato di 89,5 miliardi di euro, di cui 22 miliardi destinati ai Paesi del vicinato – che conduca ad unità le linee di finanziamento precedenti; la proposta è attualmente all'esame del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione europea e dovrà essere valutata nel contesto della discussione in corso sul prossimo bilancio pluriennale dell'Unione, pesantemente condizionata dall'emergenza economica connessa alla pandemia.

Fa, altresì, presente che all'esito del Vertice UE-Balcani occidentali, dello scorso 6 maggio, è stata adottata una dichiarazione congiunta dei capi di Stato e di governo dell'Unione, in cui è stata ribadita la piena solidarietà ai Balcani occidentali nel contesto della crisi del coronavirus.

In conclusione, segnala che la proposta di decisione in esame sarà approvata in tempi brevissimi dal Parlamento europeo e dal Consiglio, in modo da rendere rapida l'erogazione dell'assistenza macrofinanziaria. La XIV Commissione è tenuta pertanto ad esprimere nella giornata odierna il parere alla III Commissione, che approverà il documento finale da trasmettere alle Istituzioni dell'Unione europea e al Governo. Preannuncia, pertanto, che presenterà una proposta di parere favorevole, che terrà conto di quanto precedentemente rilevato e degli esiti del dibattito in Commissione.

Guido Germano PETTARIN (FI) nell'esprimere una valutazione favorevole sull'atto in esame, auspica che la Commissione possa esprimere il proprio parere già nella giornata odierna, considerata l'importanza fondamentale che assume per l'Unione europea e anche per l'Italia la tematica relativa al processo di allargamento e alla politica di vicinato, rilevando in particolare come l'allargamento costituisca una necessità per l'Unione.

Angela IANARO (M5S), *relatrice*, formula una proposta di parere favorevole con osservazioni (*vedi allegato 1*).

Sergio BATTELLI, *presidente*, avverte che è stata presentata una proposta di parere alternativo da parte del gruppo Lega (*vedi allegato 2*). Dà quindi la parola al deputato Giglio Vigna per la sua illustrazione.

Alessandro GIGLIO VIGNA (LEGA) illustra la proposta di parere alternativo presentata dal suo gruppo, recante un'osservazione volta a richiedere al Governo di valutare l'opportunità che possa essere richiesta, in sede europea, la possibilità di attivare il meccanismo previsto dalla proposta di decisione in oggetto per la fornitura di assistenza macrofinanziaria ai Paesi partner dell'allargamento e del vicinato nel contesto della crisi della pandemia di Covid-19 anche in favore degli Stati membri dell'Unione europea.

Tale richiesta, osserva, prescinde dalla consapevolezza del fatto che per i cittadini dell'Unione, e quindi anche per i cittadini italiani, quanto previsto nella proposta di decisione non comporta maggiori oneri, in quanto vengono utilizzati fondi già previsti nel bilancio comunitario. Rileva quindi come in linea di principio la decisione in oggetto possa anche essere valutata positivamente, ma occorre tuttavia considerare il fatto che la questione dei finanziamenti ai Paesi partner dell'allargamento e del vicinato si sovrappone al dibattito nazionale in corso e, in particolare, alla prospettiva che il nostro Paese possa, alla fine, ricorrere ai finanziamenti del Meccanismo europeo di stabilità (MES), per quanto in una forma specifica e vincolata alle spese sanitarie derivanti dalla crisi pandemica, ciò nonostante il Governo abbia più volte nel passato dichiarato di non volervi ricorrere. Evidenzia, quindi, i rischi connessi a tale ultima prospettiva, richiamando, peraltro, anche il dibattito in corso sul ruolo della Banca centrale europea, che dovrebbe in modo compiuto poter acquistare titoli di debito pubblico degli Stati membri.

Per tali motivi, considerando che la linea di finanziamento del provvedimento in titolo riveste carattere di novità, ribadisce l'esigenza di estendere il meccanismo

di assistenza macrofinanziaria previsto nella proposta di decisione ai Paesi dell'Unione europea, come prospettato nella proposta di parere alternativo presentata dal suo gruppo.

Ribadisce infine l'importanza della linea di finanziamento proposta dalle Istituzioni europee a favore dei suddetti Paesi e preannuncia, perciò, che qualora la proposta di parere alternativo non venga accolta, il suo gruppo esprimerà un voto di astensione sulla proposta di parere della relatrice.

Angela IANARO (M5S), *relatrice*, replicando al deputato Giglio Vigna precisa che la richiesta da lui presentata di utilizzare i fondi previsti nell'atto all'esame anche a favore degli Stati membri dell'Unione europea, non può essere accolta in quanto tale possibilità non è prevista nella disciplina europea. L'AMF rientra, infatti, tra gli strumenti di risposta alle crisi esterne dell'Unione europea ed è utilizzata per affrontare situazioni di crisi della bilancia dei pagamenti dei Paesi terzi che rientrano tra quelli del processo di allargamento e della politica di vicinato dell'Unione.

Guido Germano PETTARIN (FI) annuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere della relatrice. Osserva, peraltro, che quanto delineato nella proposta di decisione in esame rappresenta una sorta di utilizzo di fondi asimmetrici di cui, solo per ricordare un recente dibattito, se ne è lamentata l'assenza in sede di discussione del Quadro finanziario pluriennale.

Emanuela ROSSINI (Misto-Min.Ling.) osserva che l'Unione europea ha già fatto ricorso agli strumenti previsti dai Trattati e dalla disciplina comunitaria e, al contempo, sta istituendo nuovi strumenti, come il cosiddetto *Recovery Fund*, per reagire alla crisi innescata dalla pandemia.

Evidenzia, quindi, come lo strumento utilizzato nella proposta di decisione all'esame sia specificamente rivolto a quei Paesi che rientrano nel processo di allargamento e nella politica di vicinato del-

l'Unione europea, la quale riveste una importanza strategica anche per la nostra sicurezza. In tal senso, rimarca l'esigenza di rafforzare la collaborazione con tali Paesi, in particolare anche in ambito sanitario per fronteggiare in modo adeguato la crisi derivante dall'emergenza epidemiologica.

Annuncia pertanto il voto favorevole sulla proposta di parere presentata dalla relatrice.

Sergio BATTELLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, pone in

votazione la proposta di parere formulata dalla relatrice, ricordando che la proposta di parere alternativo sarà posta in votazione solo in caso di reiezione della prima.

La Commissione approva la proposta della relatrice (*vedi allegato 1*) risultando pertanto preclusa la proposta di parere alternativo presentata.

La seduta termina alle 15.05.

ALLEGATO 1

Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio sulla fornitura di assistenza macrofinanziaria ai Paesi *partner* dell'allargamento e del vicinato nel contesto della crisi della pandemia di Covid-19 (COM(2020)163 final).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIV Commissione Politiche dell'Unione europea,

esaminata la proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio sulla fornitura di assistenza macrofinanziaria ai paesi partner dell'allargamento e del vicinato nel contesto della crisi della pandemia di Covid-19 (COM(2020)163 final);

premessi che:

la proposta di decisione è volta a fornire un'assistenza macrofinanziaria (AMF) ai seguenti dieci paesi partner dell'allargamento e del vicinato: Albania, Bosnia-Erzegovina, Georgia, Giordania, Kosovo, Moldova, Montenegro, Macedonia del Nord, Tunisia e Ucraina;

l'Unione europea mette a disposizione di tali paesi un'AMF per un importo complessivo di 3 miliardi di euro, sotto forma di prestiti a medio e lungo termine, che contribuiranno a coprire il loro fabbisogno di finanziamenti esterni per il periodo 2020-2021;

la Commissione europea precisa, considerato che la crisi della pandemia dovuta al Covid-19 manifesta aspetti problematici anche in altri paesi, che l'AMF resta disponibile anche per altri paesi ammissibili in situazioni di difficoltà con la bilancia dei pagamenti che dovessero manifestarsi in seguito;

valutato che:

l'assistenza macrofinanziaria proposta dalla Commissione è attivata sulla base dell'articolo 212 del Trattato sul funzionamento dell'UE (TFUE);

la proposta di decisione rispetta il principio di sussidiarietà in quanto gli obiettivi di ripristino della stabilità macroeconomica a breve termine e di efficienza dell'assistenza finanziaria ai beneficiari non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque essere conseguiti meglio a livello di Unione;

la proposta della Commissione rispetta, inoltre, il principio di proporzionalità, atteso che si limita ad emanare le disposizioni minime per raggiungere gli obiettivi di stabilità macroeconomica a breve termine, attenuando il rischio di inadempimento;

considerato che:

la proposta di decisione si colloca nell'ambito delle iniziative avviate dall'UE per contribuire alla prevenzione e al contrasto della pandemia del Covid-19 presso i paesi terzi, che sono state annunciate lo scorso 8 aprile dalla Commissione europea e dall'Alto Rappresentante per la politica estera e di sicurezza comune dell'UE con la comunicazione congiunta sulla risposta globale dell'UE alla pandemia di Covid-19 (JOIN(2020)11);

l'attribuzione di tali risorse è avvenuta sulla base di una riallocazione di

fondi esistenti, già stanziati per paese o area geografica e per obiettivi e finalità originariamente diversi rispetto a quelli della pandemia; pertanto non si prevede uno stanziamento di risorse aggiuntive rispetto a quelle già allocate a bilancio;

sarebbe opportuno definire criteri condivisi per la ripartizione delle risorse, che tengano conto della differente situazione, del grado di rischio e del possibile impatto della pandemia sulle diverse aree geografiche; ciò anche al fine, per un verso, di valutare le effettive esigenze e, per l'altro, di fronteggiare le vulnerabilità future dei vari paesi che necessiterebbero di un sostegno finanziario;

sottolineata l'importanza della cooperazione e del sostegno a favore dei paesi più prossimi alle frontiere dell'UE, e tenuto conto della rilevanza strategica della politica europea di partenariato con i Paesi dell'allargamento e del vicinato, in particolare verso i Paesi dei Balcani occidentali, al fine di garantire il consolidamento della democrazia, della sicurezza e della stabilità politico-economica ai confini europei e per rafforzare l'UE sia sul piano interno sia su quello internazionale, contribuendo altresì in maniera determinante ad affermare la presenza e la credibilità dell'Unione sulla scena globale;

sottolineata, altresì, la necessità che il presente parere, unitamente al documento finale della Commissione di merito,

sia trasmesso tempestivamente alla Commissione europea nell'ambito del cosiddetto dialogo politico, nonché al Parlamento europeo e al Consiglio,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di acquisire dalle competenti istituzioni europee maggiori elementi informativi circa i criteri adottati per la ripartizione degli stanziamenti di cui alla presente proposta di decisione tra i differenti Paesi, in particolare per quanto riguarda le scelte di distribuzione prospettate dalla Commissione;

b) valuti altresì la Commissione di merito l'opportunità di segnalare che, nelle competenti sedi europee, si definiscano criteri condivisi per la ripartizione delle risorse nell'ambito delle iniziative avviate dall'UE per contribuire alla prevenzione e al contrasto della pandemia del Covid-19 presso i paesi terzi, al fine di tener conto della differente situazione, del grado di rischio e del possibile impatto della pandemia sulle diverse aree geografiche e sui vari paesi, valutando, altresì, l'opportunità di privilegiare i paesi più prossimi alle frontiere dell'UE, nonché di stanziare risorse aggiuntive rispetto a quelle già allocate a bilancio.

ALLEGATO 2

Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio sulla fornitura di assistenza macrofinanziaria ai Paesi *partner* dell'allargamento e del vicinato nel contesto della crisi della pandemia di Covid-19 (COM(2020)163 final).

**PROPOSTA DI PARERE ALTERNATIVA
PRESENTATA DAL GRUPPO LEGA**

La XIV Commissione,

esaminata la Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio sulla fornitura di assistenza macrofinanziaria ai Paesi *partner* dell'allargamento e del vicinato nel contesto della crisi della pandemia di Covid-19 (atto n. 163);

considerato che:

la proposta di decisione COM(2020)163 si colloca nell'ambito delle iniziative avviate dall'UE per contribuire alla prevenzione e al contrasto della pandemia del COVID-19 presso i Paesi terzi ed è volta a fornire assistenza macrofinanziaria a 10 paesi dell'allargamento e del vicinato: Albania, Bosnia-Erzegovina, Georgia, Giordania, Kosovo, Moldova, Montenegro, Macedonia del Nord, Tunisia e Ucraina, per un totale di 3 miliardi di euro, sotto forma di prestiti a medio termine;

la Commissione europea, avanzando tale proposta, intende sostenere la stabilizzazione esterna dei Paesi interessati, offrendo loro un margine di manovra per attuare misure volte a contrastare le ricadute economiche della crisi della Covid-19;

la proposta di decisione relativa all'assistenza macrofinanziaria (AMF) mira ad aiutare i sopra citati Paesi *partner* a coprire parte del loro fabbisogno urgente di finanziamenti esterni nel contesto dei programmi dell'FMI, riducendo in tal

modo le vulnerabilità a breve termine dell'economia in termini di bilancia dei pagamenti connesse alla crisi della Covid-19;

la proposta prevede la messa a disposizione dell'importo complessivo di 3 miliardi di euro, sotto forma di prestiti a medio e lungo termine, che contribuiranno a far fronte al fabbisogno dei Paesi interessati di finanziamenti esterni per il periodo 2020-2021,

i fondi saranno messi a disposizione per 12 mesi sotto forma di prestiti a condizioni molto favorevoli per aiutare questi Paesi a coprire le loro necessità di finanziamento immediate e urgenti;

la Commissione europea ha adottato il 29 aprile 2020 una comunicazione – contributo della Commissione alla riunione dei Capi di Stato e di governo dell'UE e quelli dei Balcani occidentali che si svolgerà in videoconferenza il 6 maggio 2020 – sul sostegno ai Paesi dei Balcani occidentali nella lotta al COVID 19 (COM (2020) 315) nella quale indica che fino a ora l'UE, congiuntamente alla Banca europea per gli investimenti, ha mobilitato un sostegno finanziario a vantaggio dei Paesi dei Balcani occidentali di circa 3,3 miliardi di euro per affrontare le necessità immediate in ambito sanitario e le conseguenti esigenze umanitarie connesse alla pandemia di Covid-19 e a contribuire alla ripresa economica e sociale;

segnalato altresì che:

la sottoscrizione di quello che viene definito MES light dovrebbe aver portato alla definizione di un accordo completo su tutti gli aspetti con i dettagli dello strumento di sostegno per la crisi pandemica. L'accordo si basa su un'interpretazione estremamente ampia delle spese sanitarie che possono essere finanziate (quindi non solo per respiratori o terapie intensive), una maturità dei prestiti a 10 anni e un tasso d'interesse basso, poco sopra lo 0,1 per cento annuo. La linea di credito potrà essere usata per le spese sanitarie fino al 2 per cento del Pil;

le scadenze e interessi saranno molto favorevoli, e la sorveglianza sarà semplificata e questo mette in luce che la

condizionalità rimane, perché intrinseca nel trattato del MES che non cambia, anzi si rafforzerà. Il rischio che, passata l'emergenza, si arrivi ad un commissariamento del Paese esiste ed è concreto,

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

a) valuti il Governo l'opportunità di richiedere in sede europea la possibilità di utilizzo del meccanismo previsto dalla Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio sulla fornitura di assistenza macrofinanziaria ai Paesi partner dell'allargamento e del vicinato nel contesto della crisi della pandemia di Covid-19 anche per gli stati membri dell'Unione.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori	443
Comunicazioni del Presidente	443
Sull'ordine dei lavori	444
Seguito dell'esame della relazione sul regime di cui all'articolo 4-bis dell'ordinamento penitenziario e le conseguenze derivanti dalla sentenza n. 253 del 2019 della Corte costituzionale	444
<i>ALLEGATO (Relazione)</i>	445

Martedì 12 maggio 2020. Presidenza del presidente MORRA.

La seduta comincia alle 19.45.

Sulla pubblicità dei lavori.

Il PRESIDENTE avverte che della seduta odierna verrà redatto il resoconto sommario ed il resoconto stenografico.

Comunicazioni del Presidente.

Il PRESIDENTE comunica che è pervenuta una nuova missiva da parte del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria. Il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria ha trasmesso tutti i provvedimenti relativi all'accesso all'esecuzione penale esterna dei primi 376 detenuti scarcerati. Ha quindi dato conto dell'avvio di un costante flusso di infor-

mazioni aggiornate e ha fornito rassicurazioni circa il prossimo invio delle istanze pendenti per l'accesso ai benefici di pena. Infine ha trasmesso anche un'analitica disamina delle indicazioni territoriali e di istituti penitenziari di provenienza concernenti i suddetti detenuti.

Ricorda che è stata depositata agli atti, dall'onorevole Ferro, anche una proposta di relazione sul problema dell'eccessivo accesso ai benefici penitenziari nel corso dell'emergenza sanitaria.

Rende noto che continuano a intercorrere contatti con il Ministro della giustizia, al fine di stabilire la seduta in cui l'onorevole Bonafede potrà essere audito in Commissione.

Sottolinea, da ultimo, l'esigenza che la relazione all'ordine del giorno della seduta odierna sia approvata in tempi brevi, anche perché essa potrà contribuire a scongiurare il rischio che altri esponenti della criminalità organizzata possano accedere ai benefici di pena, quando la loro carica di pericolosità è ancora fin troppo attiva.

Sull'ordine dei lavori.

Intervengono sull'ordine dei lavori i deputati BARTOLOZZI (FI), TONELLI (Lega), CANTALAMESSA (Lega) e FERRO (FDI).

Il PRESIDENTE fornisce i chiarimenti richiesti e passa all'ordine del giorno.

Seguito dell'esame della relazione sul regime di cui all'articolo 4-bis dell'ordinamento penitenziario e le conseguenze derivanti dalla sentenza n. 253 del 2019 della Corte costituzionale.

I relatori ASCARI (M5S) e GRASSO (Misto-LeU) illustrano la proposta di relazione sul regime di cui all'articolo 4-bis dell'ordinamento penitenziario e le conse-

guenze derivanti dalla sentenza n. 253 del 2019 della Corte costituzionale.

La relatrice ASCARI (M5S) illustra altresì alcune proprie proposte aggiuntive che saranno comunque esaminate a tempo debito come emendamenti modificativi ed aggiuntivi.

Intervengono nella discussione i senatori MIRABELLI (PD), ENDRIZZI (M5S) e Marco PELLEGRINI (M5S), nonché i deputati NESCI (M5S), PAOLINI (Lega), Davide AIELLO (M5S), BARTOLOZZI (FI) e FERRO (FDI).

Il PRESIDENTE, dopo aver fissato il termine per la presentazione di proposte di modifica al testo della relazione a domani, mercoledì 13 maggio 2020, alle ore 16, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 21.30.

ALLEGATO

RELAZIONE SULL'ISTITUTO DI CUI ALL'ARTICOLO
4-BIS DELL'ORDINAMENTO PENITENZIARIO E LE
CONSEGUENZE DERIVANTI DALLA SENTENZA N.
253 DEL 2019 DELLA CORTE COSTITUZIONALE

§. 1 - Premessa

La legge 7 agosto 2018, n. 99, istitutiva della Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e delle altre associazioni criminali similari, anche straniere, prevede fra i compiti dell'organismo d'inchiesta, all'articolo 1, comma 1, lettera e), quello di verificare l'attuazione delle disposizioni di cui alla legge 23 dicembre 2002, n. 279, relativamente all'applicazione del regime carcerario previsto dagli articoli 4-bis e 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, alle persone imputate o condannate per delitti di tipo mafioso, anche con riguardo al monitoraggio delle scarcerazioni.

Oltre al predetto obiettivo finalizzato alla verifica delle disposizioni vigenti in tema dei regimi di cui agli artt. 4-bis e 41-bis dell'ordinamento penitenziario, la legge istitutiva, alla lettera a), più ampiamente attribuisce alla Commissione il compito di indicare le iniziative, di carattere normativo o amministrativo, che ritenga necessarie per rafforzare l'efficacia delle leggi e degli indirizzi del Parlamento con riferimento al fenomeno mafioso e alle altre principali organizzazioni criminali nel loro complesso.

D'altro canto, va tenuto presente che sin dalla seconda metà degli anni Ottanta del secolo scorso la politica penitenziaria, nel quadro delle strategie di approccio all'azione antimafia, è stata sempre posta tra i temi centrali d'inchiesta delle varie Commissioni antimafia avvicendatesi nel corso delle diverse legislature.

In tale ambito, sebbene l'interesse della Commissione si sia incentrato sui temi connessi al regime differenziato di cui all'art. 41-bis O.P., è stato consequenziale occuparsi anche dell'ergastolo "ostativo" e delle problematiche attinenti l'applicazione dell'art. 4-bis O.P.

Si ricorda che questo articolo venne introdotto nell'ordinamento penitenziario (unitamente, tra gli altri, all'art. 58-ter "*persone che collaborano con la giustizia*") dal decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152 convertito con modificazioni nella legge 12 luglio 1991, n. 203.

Inizialmente rubricato "*Accertamento della pericolosità sociale dei condannati per taluni delitti*", regolava i requisiti necessari per accedere ai benefici differenziando in due fasce le condanne

in base ai delitti commessi dai detenuti. Nel corso del dibattito parlamentare in sede di conversione si dava atto che il decreto-legge veniva presentato per la quarta volta, essendo per tre volte decaduti i precedenti decreti. Il relatore affermava: *“La presentazione di un quarto decreto in materia conferma la precisa volontà politica da parte governativa di adottare provvedimenti ritenuti urgenti e necessari per fronteggiare il gravissimo, dilagante fenomeno della delinquenza organizzata con interventi finalizzati a rendere più incisivi ed efficaci istituti già operanti ed a creare nuove preclusioni in settori che l'esperienza ha dimostrato essere permeabili a pericolose interferenze”*. Si prevedeva, quanto ai presupposti necessari per l'applicazione dei benefici per i condannati per i reati di delinquenza organizzata rispetto agli altri detenuti, l'acquisizione di *“elementi tali da escludere l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata ed eversiva mentre per gli altri condannati, autori di delitti, certamente gravi ma non necessariamente connessi alla partecipazione ad associazioni criminose, il requisito da verificare non è la prova positiva di esclusione di collegamenti bensì, all'inverso, l'accertamento dell'inesistenza di tali collegamenti”*. Le limitazioni non operavano per coloro i quali dopo la condanna avessero collaborato con la giustizia.

Dopo le stragi di Capaci e via D'Amelio, assunse rilevanza preponderante la tutela della sicurezza pubblica e il contrasto della criminalità organizzata anche di tipo mafioso: con il decreto-legge 8 giugno 1992 n. 306, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 1992, n. 356, venne modificata la rubrica dell'art. 4-bis O.P. (*“Divieto di concessione dei benefici e accertamento della pericolosità sociale dei condannati per taluni delitti”*) e inserita la preclusione assoluta di pericolosità sociale superabile solo con la collaborazione con la giustizia, oggetto, come si vedrà, della pronuncia della Corte Costituzionale 253/2019.

La norma di cui all'art. 4-bis O.P. è stata oggetto di successive modifiche e dichiarazioni di incostituzionalità: decreto-legge 14 giugno 1993, n. 187, convertito con modificazioni dalla legge 12 agosto 1993, n. 296; sentenza della Corte Costituzionale n. 357 del 19 luglio 1994; sentenza della Corte Costituzionale n. 68 del 22 febbraio 1995, n. 68; sentenza della Corte Costituzionale n. 504 del 11 dicembre 1995; sentenza della Corte Costituzionale n. 445 del 16 dicembre 1997; sentenza della Corte Costituzionale n. 137 del 14 aprile 1999; decreto-legge 24 novembre 2000, n. 341, convertito con modificazioni dalla legge 19 gennaio 2001, n. 4; legge 19 marzo 2001, n. 92; legge 30 luglio 2002, n. 189; legge 23 dicembre 2002, n. 279, di profonda modifica dell'art. 4-bis e 41-bis; legge 6 febbraio 2006, n. 38; decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11; legge 15 luglio 2009, n. 94; legge 23 luglio 2009, n. 99; legge 1 ottobre 2012, n. 172; sentenza della Corte Costituzionale n. 239 del 22 ottobre 2014; decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, convertito con modificazioni dalla legge 17 aprile 2015, n. 43; legge 23 febbraio 2015, n. 19; legge 9 gennaio 2019, n. 3; legge 19 luglio 2019, n. 69.

A queste si aggiungono le sentenze della Corte Costituzionale n. 253 e n. 263 del 2019 e la sentenza della Corte EDU del 13 giugno 2019 "Viola contro Italia".

In particolare, il comma 1 dell'art. 4-*bis* O.P., nella sua formulazione attuale, frutto, come sopra illustrato, di una stratificazione normativa tesa ad ampliarne progressivamente l'ambito di applicazione - esclude, per un elenco tassativo di reati, che il condannato possa accedere ai benefici penitenziari, a meno che non collabori con la giustizia. Tra i delitti indicati: l'associazione di tipo mafioso ex art. 416-*bis* c.p. e i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l'attività di tali associazioni; i delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza; la riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.); l'induzione o sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-*bis*, comma 1, c.p.); la produzione e il commercio di materiale pornografico minorile (art. 600-*ter*, commi 1 e 2, c.p.); la tratta di persone (art. 601, c.p.); l'acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.); la violenza sessuale di gruppo (art. 609-*octies*, c.p.); il sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.); l'associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-*quater*, testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale); l'associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74, testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza). Da ultimo, infine, per effetto della recente legge n. 3 del 2019, al catalogo di reati ostativi sono stati aggiunti taluni delitti contro la pubblica amministrazione¹.

Ed è proprio con riferimento all'elenco dei reati ostativi di cui all'art. 4-*bis* O.P. che si è soffermata per la prima volta l'attenzione della Commissione antimafia nel corso della XIII Legislatura. Più in particolare, l'organo di inchiesta parlamentare, nell'esaminare il quadro delle misure da adottare per rendere più efficace l'azione di contrasto all'allora dilagante fenomeno dei sequestri di persona a scopo di estorsione, elaborò una serie di proposte, talune delle quali prendevano spunto dal regime penitenziario ex art. 4-*bis* comma 1 O.P, applicabile ai condannati per tali delitti, nell'ottica di una *"ulteriore e significativa restrizione dei benefici"* tale da *"comprendere nei divieti previsti dall'articolo 4-*bis* anche la libertà anticipata superando l'esclusione che nel 1992 il legislatore aveva previsto"*².

Per inciso, va altresì ricordato che, sempre nel corso della medesima XIII Legislatura, la Commissione, nella sua *"Relazione sui criteri per la custodia dei collaboratori di giustizia, dei detenuti del circuito Alta Sicurezza e di quelli sottoposti al regime di cui all'articolo 41-*bis*"*

¹ Artt. 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-*bis*, 319-*ter*, 319-*quater*, primo comma, 320, 321, 322, 322-*bis* c.p..

² XIII Legislatura - Relazione sui sequestri di persona a scopo di estorsione, relatore sen. Pardini, approvata dalla Commissione nella seduta del 7 ottobre 1998 (Doc. XXIII, n. 14).

dell'ordinamento penitenziario", segnalava, in proposito, affrontando il tema su una diversa prospettiva prettamente custodiale, come il circuito dell'alta sicurezza (A.S.), destinato all'"area dei detenuti più pericolosi", cioè *inter alia* "ai detenuti imputati o condannati per i delitti di associazione di tipo mafioso (nei confronti dei quali non sia stato adottato il provvedimento di sospensione delle ordinarie regole trattamentali di cui all'articolo 41-bis dell'ordinamento penitenziario)" non ricomprendesse anche "i detenuti per delitti commessi avvalendosi delle condizioni di cui all'articolo 416-bis del codice penale o al fine di agevolare l'attività di associazione di tipo mafioso o per altri gravi delitti, anch'essi indicatori di particolare pericolosità sociale, sì da comportare modalità di custodia in carcere ad essa adeguate"³.

Nella successiva XIV Legislatura, la Commissione, in adempimento dei compiti sanciti dalla legge istitutiva (art. 1, legge 19 ottobre 2001, n. 386), diede corso ad una specifica attività d'inchiesta volta ad accertare la congruità della normativa relativa al regime di detenzione speciale previsto dall'ordinamento penitenziario all'articolo 41-bis. Ad esito di tale ciclo di approfondimenti, nel 2005 venne approvata una *"Relazione al Parlamento sulle questioni emerse in sede di applicazione della nuova normativa in tema di regime carcerario speciale previsto dall'articolo 41-bis dell'ordinamento penitenziario (legge 26 luglio 1975, n. 354, modificata dalla legge 23 dicembre 2002, n. 279)"*⁴. Le risultanze dell'inchiesta tematica furono altresì compendiate nella relazione conclusiva approvata dalla Commissione a conclusione della legislatura⁵.

Anche nella XV Legislatura, alla Commissione antimafia fu attribuito dalla relativa legge istitutiva il compito di verificare l'attuazione delle disposizioni di cui alla legge 23 dicembre 2002, n. 279, relativamente all'applicazione del regime carcerario di cui all'articolo 41-bis O.P. alle persone imputate o condannate per delitti di stampo mafioso. Nella relazione conclusiva veniva data conseguente rassegna delle attività svolte sia al fine di accertare la congruità della normativa sopra richiamata, sia di verificare le modalità attraverso le quali veniva concretamente applicato il regime di detenzione speciale⁶.

³ XIII Legislatura - Relazione sui criteri per la custodia dei collaboratori di giustizia, dei detenuti del circuito Alta Sicurezza e di quelli sottoposti al regime di cui all'articolo 41-bis dell'ordinamento penitenziario, relatore on. Salvatore Giacalone, approvata dalla Commissione nella seduta del 9 marzo 1999 (Doc. XXIII, n. 26).

⁴ XIV Legislatura - Relazione al Parlamento sulle questioni emerse in sede di applicazione della nuova normativa in tema di regime carcerario speciale previsto dall'articolo 41-bis dell'ordinamento penitenziario (legge 26 luglio 1975, n. 354, modificata dalla legge 23 dicembre 2002, n. 279)", relatore sen. Maritati, approvata dalla Commissione nella seduta del 8 marzo 2005 (Doc. XXIII, n. 13).

⁵ XIV Legislatura - Relazione conclusiva, relatore sen. Centaro, approvata dalla Commissione nella seduta del 20 gennaio 2006 (Doc. XXIII, n. 16), Tomo II, Capitolo 7, §§. 1 e 2.

⁶ Cfr. XV Legislatura - Relazione conclusiva, relatore on. Francesco Forgione, approvata dalla Commissione nella seduta del 19 febbraio 2008 (Doc. XXIII, n. 7), §. 6.3 "Il regime carcerario di cui all'art. 41-bis dell'Ordinamento penitenziario".

Nella XVI Legislatura la Commissione antimafia, in ossequio ai compiti attribuiti dalla relativa legge istitutiva⁷, affidava ad un apposito comitato il compito di svolgere le attività istruttorie finalizzate alla verifica dell'attuazione delle disposizioni di legge relative all'applicazione del regime carcerario di cui all'art. 41-*bis* dell'ordinamento penitenziario⁸. In particolare, la Commissione, come si evince dalla relazione conclusiva approvata il 22 gennaio 2013, nel focalizzare il proprio interesse sull'impatto delle novelle adottate nel corso della legislatura nello specifico settore e, in particolare, della legge 15 luglio 2009, n. 94, ricostruiva, attraverso i contributi offerti in audizione dal procuratore nazionale antimafia e dal direttore del D.A.P. *pro tempore*, l'evoluzione storica delle misure di politica penitenziaria antimafia sin dagli anni '70 per giungere all'introduzione nell'ordinamento penitenziario dell'art. 41-*bis* e alle successive modifiche. Anche in questa istruttoria, tuttavia, le questioni relative all'applicazione dell'art. 4-*bis* O.P. non hanno avuto rango di autonoma trattazione ma sono rimaste sempre confinate sullo sfondo quale corollario e presupposto del tema principale.

Continuava, poi, la Commissione ad occuparsi del solo tema dell'art. 41-*bis* O.P. anche nel corso della XVII legislatura⁹, approfondendolo sia nei suoi termini generali che con riguardo a talune evenienze specifiche emerse durante lo svolgimento dell'inchiesta parlamentare e, in particolare, riguardanti: a) l'effettività del regime detentivo speciale, essendosi accertato che le modalità concrete di esecuzione delle prescrizioni previste non sempre avevano assicurato la realizzazione delle finalità della norma; b) la cosiddetta inflazione del "carcere duro", essendo stata segnalata una certa dilatazione nell'applicazione dell'istituto; c) il possibile sviamento del sistema carcerario speciale con il rischio di creare di fatto, intorno ai detenuti, "un *humus* informativo 'parallelo', sottratto a ogni controllo giudiziario".

I recentissimi interventi della Corte EDU e della Corte Costituzionale aventi ad oggetto, sia pure sotto diversi profili, la norma contenuta nell'art. 4-*bis*, comma 1 O.P. ed il regime ostativo da essa derivante, hanno indotto questa Commissione ad incentrare specificamente la sua attenzione sul citato disposto normativo e sulle possibili refluenze di tali pronunce sul diritto interno e sul regime penitenziario dei soggetti condannati per i reati ivi contemplati.

Ciò anche in vista di un nuovo testo normativo che, senza retrocedere nel contrasto alla criminalità, sia in grado di resistere al futuro vaglio della Corte Costituzionale e della Corte EDU.

⁷ Art. 1, comma 1, lettera c), della legge 4 agosto 2008, n. 132, "Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali, anche straniere".

⁸ VII Comitato "Verifica della normativa antimafia, elaborazione di un testo unico, collaboratori e testimoni di giustizia, regime dell'art. 41-*bis* O.P.", coordinatore Sen. Silvia Della Monica.

⁹ Cfr. Art. 1, comma 1, lettera c) della legge 19 luglio 2013, n. 87, recante "Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere": c) verificare l'attuazione delle disposizioni di cui alla legge 23 dicembre 2002, n. 279, relativamente all'applicazione del regime carcerario di cui all'articolo 41-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, alle persone imputate o condannate per delitti di tipo mafioso.

Appare quindi opportuno al fine di una migliore chiarezza espositiva, procedere alla sintetica analisi delle principali sentenze intervenute.

§. 2 - La sentenza della Corte EDU del 13 giugno 2019, definitiva il 7 ottobre 2019 ¹⁰

Il 12 dicembre 2016 Marcello Viola ha proposto ricorso dinanzi la Corte EDU contro lo Stato italiano ai sensi dell'art. 34 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, lamentando di essere sottoposto a una pena a vita non riducibile, qualificata come inumana e degradante e quindi in contrasto con l'art. 3 della Convenzione predetta.

Sul ricorso il Giudice di Strasburgo si è pronunciato con sentenza del 13 giugno 2019.

Secondo quanto ricostruito dalla stessa Corte, Marcello Viola, all'esito di due procedimenti penali celebratisi dinanzi all'Autorità Giudiziaria italiana, era stato condannato alla pena complessiva dell'ergastolo con isolamento diurno per due anni e due mesi, in quanto ritenuto colpevole del delitto di associazione di tipo mafioso, aggravato dal ruolo di direzione e promozione, nonché dei delitti di omicidio, sequestro di persona aggravato dalla morte, e detenzione di armi da fuoco, tutti qualificati dall'aggravante del metodo o dell'agevolazione mafiosa.

Nel periodo tra giugno 2000 e marzo 2006 la pena era stata scontata dal detenuto nello speciale regime previsto dall'art. 41-*bis* O.P..

Nel 2011 e nel 2015 Marcello Viola aveva presentato istanza per usufruire di permesso premio, ma in entrambi i giudizi la richiesta era stata respinta sia dal Magistrato di Sorveglianza che dal Tribunale di Sorveglianza successivamente adito; ancora nel 2015 il predetto aveva chiesto di essere ammesso alla liberazione condizionale, ma anche questa richiesta era stata respinta, come le altre, ostando all'accoglimento il disposto dell'art. 4-*bis* della legge sull'ordinamento penitenziario.

In due dei giudizi in questione Viola aveva sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 4-*bis* citato in relazione all'art. 27, comma 3° Cost. e in relazione all'art. 117, comma 1 Cost. in combinato disposto con l'art. 3 della Convenzione EDU.

La questione era stata in un caso ritenuta irrilevante dal Tribunale di Sorveglianza, in un altro caso ritenuta manifestamente infondata.

Tale ultima valutazione era stata condivisa dalla Corte di Cassazione dinanzi la quale era stata impugnata l'ordinanza del giudice di merito.

§. 2.1 - La prospettazione del ricorrente

¹⁰ Ricorso n. 77633/16, causa Viola contro Italia.

Adita la Corte di Strasburgo Viola Marcello ha rassegnato come il sistema italiano prevede, accanto all'ergastolo 'ordinario' che consente un riesame della pena dopo ventisei anni di detenzione, quello c.d. 'ostativo', previsto dall'art. 4-bis O.P..

Secondo la prospettazione del ricorrente, tale norma comporta, per il soggetto condannato per uno dei delitti in essa indicati (nel caso del Viola sia il delitto previsto dall'art. 416-bis c.p. sia i reati fine, essendo tutti qualificati dall'aggravante del metodo o dell'agevolazione mafiosa), l'impossibilità di accedere alla liberazione condizionale e agli altri benefici penitenziari, contemplando una irreversibile presunzione assoluta di pericolosità, vale a dire la persistenza del legame tra il condannato e l'associazione criminale di appartenenza, superabile soltanto con l'effettiva collaborazione con la giustizia.

Ha sostenuto ancora il ricorrente che la norma denunciata, oltre a contrastare con la sua libertà morale attesa l'intima convinzione di essere innocente, viola comunque la capacità di autodeterminazione del detenuto che pone dinanzi al dilemma se accettare il rischio di mettere in pericolo la vita propria e dei suoi cari, esponendosi ed esponendoli al rischio delle rappresaglie tipiche della logica mafiosa, ovvero rifiutare di collaborare e rinunciare ad ogni possibilità di liberazione.

Peraltro, essendo stata riconosciuta nei suoi confronti l'aggravante dell'assunzione del ruolo di capo e promotore dell'attività del clan mafioso, il giudice non avrebbe mai potuto considerare la sua collaborazione come 'impossibile' o 'inesigibile'.

Di conseguenza egli ha affermato di trovarsi senza alcuna prospettiva di rimessione in libertà qualunque fosse il suo comportamento in carcere e il suo percorso di cambiamento, risultando in tal modo privato della prospettiva di poter influire con la sua condotta e di poter lavorare al proprio reinserimento.

Ha esposto di aver sempre tenuto durante l'intera detenzione una condotta positiva sia a livello comportamentale, non avendo mai subito alcuna sanzione disciplinare, che a livello rieducativo, avendo sempre partecipato con successo alle attività di reinserimento, tanto da accumulare più di cinque anni di liberazione anticipata.

Ha prospettato come i suoi progressi in carcere fossero stati constatati dal tribunale di sorveglianza dell'Aquila nell'ordinanza che aveva posto fine al regime del 41-bis O.P.. Tuttavia egli non avrebbe potuto ottenere l'esame di tali elementi né in una procedura di liberazione condizionale né in caso di richiesta di un permesso premio, proprio perché sottoposto al regime dell'art. 4-bis O.P.

Ha concluso il ricorrente sostenendo come l'automatismo previsto da tale ultima norma, sacrificando alle esigenze di politica criminale gli imperativi di risocializzazione della pena, comporterebbe una violazione della dignità umana di ogni detenuto.

§. 2.2 - Le osservazioni del Governo

Intervenendo nel giudizio a sostegno della norma denunciata, il Governo italiano, al fine di contrastare le argomentazioni proposte da Marcello Viola, ha innanzitutto sottolineato il particolare contesto in cui è applicato l'art. 4-bis O.P.: secondo la prospettazione dell'Autorità italiana, l'estrema gravità del delitto previsto dall'art. 416-bis c.p., caratterizzato dalla solidità del legame associativo e dalla sua stabilità nel corso del tempo, impone la necessità della dimostrazione tangibile della dissociazione dall'ambiente criminale e della riuscita del percorso rieducativo, possibile solo con la collaborazione con le autorità.

L'Autorità italiana ha rilevato come esista una profonda differenza di tematica tra il regime dell'art. 41-bis O.P. e la disciplina prevista dall'art. 4-bis O.P. e che fuorviante era il richiamo operato da Viola al provvedimento con cui la magistratura di sorveglianza aveva posto fine al regime speciale previsto dalla prima norma: nel primo caso invero si tratta di stabilire se il detenuto abbia la capacità di mantenere dal carcere i contatti con l'organizzazione, mentre per l'ipotesi di concessione dei benefici premiali e delle misure alternative alla detenzione necessita la prova positiva della rottura di ogni collegamento con l'organizzazione criminale di appartenenza, qualora soprattutto questa sia ancora attiva come nel caso del ricorrente, che era anche stato riconosciuto esserne uno dei capi.

Il Governo ha altresì contestato la asserita incomprimibilità della pena dell'ergastolo prevista dall'art. 4-bis O.P.: il sistema offre una prospettiva concreta all'ergastolano, permettendo che questi possa accedere ai benefici penitenziari sia in caso di collaborazione 'impossibile' o 'inesigibile', sia con una sua libera scelta di collaborare.

Ha quindi concluso che il sistema italiano, in applicazione dell'obbligo positivo nascente dagli articoli 3 e 8 della Convenzione EDU, garantisce ai detenuti condannati all'ergastolo 'ostativo' la possibilità di lavorare al loro reinserimento attraverso l'individualizzazione del trattamento penitenziario: per costoro il legislatore ha solo aggiunto una condizione in più e, soddisfatta questa condizione che dipende da una decisione rimessa alla libera scelta del condannato, questi può aspirare a tutti i benefici penitenziari.

Il sistema dunque, nella visione del Governo italiano, è compatibile con l'art. 3 della Convenzione.

§. 2.3 - La decisione della Corte

La Corte, dopo avere richiamato le norme dell'ordinamento italiano rilevanti per il caso al suo esame (segnatamente l'art. 27, terzo comma, della Costituzione, gli artt. 22, 176 e 416-bis del codice penale, gli artt. 4-bis, 58-ter, 21, 30-ter della legge n. 356 del 1975, l'art. 2 del decreto-legge n. 152 del 1991 convertito, con modificazioni, nella legge n. 203 del 1991) ha fatto un *excursus* della giurisprudenza costituzionale italiana, registrando una evoluzione della stessa nelle pronunce che hanno affrontato il tema della funzione della pena: dalla sentenza n. 12 del 1966 che aveva affermato come la pena, oltre a quella rieducativa, peraltro solo tendenziale, assolvesse anche a funzioni di tutela dei cittadini e dell'ordine giuridico, alle successive pronunce nelle quali la Corte Costituzionale si era orientata nel senso di attribuire un ruolo più centrale alla funzione di risocializzazione del trattamento punitivo.

Anche nelle pronunce della Corte Costituzionale intervenute in merito al regime dell'art. 4-bis O.P., la Corte EDU ha rilevato una progressiva 'apertura' ed una tendenza a porre in discussione la presunzione di pericolosità contenuta nel regime in questione.

Quale espressione di un primo, più restrittivo orientamento, la CEDU ha richiamato la sentenza in cui il Giudice delle leggi aveva affermato che la norma in esame risponde ad una precisa scelta di politica criminale del legislatore che ha voluto privilegiare la prevenzione generale e la tutela della collettività e che, in assenza di una gerarchia fissa tra le finalità attribuite dalla Costituzione alla

pena, il regime introdotto dalla norma in questione, pur determinando una significativa compressione della finalità rieducativa, non l'ha ristretta in modo irragionevole e sproporzionato, lasciando comunque aperto l'accesso al percorso di risocializzazione tramite la collaborazione (Corte Cost. sentenza 306/1993); la sentenza n. 273/2001 in cui ha affermato che tale scelta del legislatore è compatibile con la finalità rieducativa della pena dato che la collaborazione costituisce espressione, priva di ambiguità, della volontà del condannato di fare ammenda rispetto al suo passato criminale; ed ancora la pronuncia n. 135 del 2003 con la quale la Corte ha rilevato come il divieto di cui all'art. 4-bis O.P. non ha il carattere di divieto assoluto, subordinando piuttosto l'accesso ai benefici ad un atto volontario e libero del detenuto, quale è la collaborazione con la giustizia.

Nelle più recenti pronunce, invece, la Corte Costituzionale, nel ribadire il contrasto con il principio di uguaglianza delle presunzioni legislative assolute, laddove esse siano arbitrarie e irrazionali e non rispondenti ai dati di esperienza generalizzati riassunti nella formula *'id plerumque accidit'* (sentenza 57/2013), ha conseguentemente affermato la necessità di attribuire al giudice il potere di valutare gli elementi del caso concreto per potere compiere una prognosi ragionevole circa l'idoneità di un determinato beneficio penitenziario a far proseguire il detenuto nel suo percorso di reinserimento (sentenze 466/1999, 355/2006 e 189/2010).

Ancora più incisivi i principi affermati nella recente pronuncia n. 149 del 2018 in cui ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 58-*quater* dell'ordinamento penitenziario che prevedeva che i condannati per il delitto di sequestro di persona che abbiano cagionato la morte del sequestrato non possono essere ammessi ad alcun beneficio se non abbiano effettivamente scontato almeno ventisei anni di pena: in tale sentenza la Corte ha ritenuto contrarie ai principi costituzionali di proporzionalità e individualizzazione della pena quelle previsioni che, in ragione della particolare gravità di alcuni reati, con automatismo assoluto, impediscono alla magistratura di sorveglianza di procedere a qualsiasi valutazione dei risultati ottenuti nel corso del suo percorso *intra-muros* dal detenuto rispetto ai quali non sussistono gli indizi di perdurante pericolosità sociale, privilegiando l'aspetto retributivo o di prevenzione generale della pena a detrimento della sua finalità di risocializzazione.

Anche nella giurisprudenza della Corte di Cassazione italiana la Corte EDU ha evidenziato una evoluzione.

In precedenti pronunce il Giudice italiano di legittimità aveva sottolineato le caratteristiche del reato associativo e di quello di associazione di stampo mafioso in particolare (sentenza n. 46103 del 2014): la Cassazione aveva rilevato che in tema di associazione per delinquere, il sopravvenuto stato detentivo di un soggetto non esclude la permanenza della partecipazione dello stesso al sodalizio criminoso, dato che, in determinati contesti delinquenziali, i periodi di detenzione sono accettati dai sodali come prevedibili eventualità le quali, attraverso contatti possibili anche in pendenza di detenzione, non impediscono totalmente la partecipazione alle vicende del gruppo; pertanto la detenzione non fa cessare la disponibilità a riassumere un ruolo attivo nell'organizzazione, una volta che il soggetto è uscito dal carcere. Da tali caratteristiche la Cassazione aveva concluso che nell'ipotesi dell'associazione prevista dall'art. 416-*bis* c.p., il rapporto associativo viene meno solamente nel caso oggettivo della cessazione della consorteia criminale ovvero nelle ipotesi soggettive, positivamente acclamate, di recesso o esclusione del singolo associato.

E però, recentemente, con ordinanza n. 4474 del 20 dicembre 2018, la Cassazione ha rimesso alla Corte Costituzionale la questione di legittimità dell'art. 4-bis O.P. in relazione all'art. 27, terzo comma, della Costituzione (v. *infra* §.3), ritenendo che potesse contrastare con la funzione di risocializzazione della pena la previsione di presunzioni assolute in materia di benefici penitenziari; ha anche ritenuto che l'affermazione che soltanto le condotte collaborative dimostrano la cessazione dei legami di un detenuto con il gruppo criminale di riferimento non può assumere valore incontrovertibile e assurgere a canone valutabile in termini di presunzione assoluta a prescindere dalle emergenze concrete.

Premesso tale *excursus* della giurisprudenza delle corti italiane, la Corte europea ha preliminarmente osservato come al suo esame fosse un caso diverso da quello, in cui essa, più volte, si era già pronunciata riguardante l'ergastolo c.d. 'ordinario' disciplinato dall'art. 22 c.p., ritenuto compatibile con l'art. 3 della Convenzione. Tale norma, che vieta le pene e i trattamenti inumani e degradanti, secondo la Corte di Strasburgo deve essere interpretata nel senso di richiedere la 'riducibilità' della sentenza, cioè la possibilità di una sua revisione che permetta alle autorità nazionali di considerare se siano intervenuti cambiamenti significativi della vita del condannato e se tale progresso verso la rieducazione sia stato realizzato nel corso dell'esecuzione penale in modo tale da considerare la detenzione non più giustificata in rapporto ai fini della pena (sentenza *Vinter v. Regno Unito*). Invero, la dignità umana posta al centro del sistema creato dalla convenzione, impedisce di privare una persona della libertà senza lavorare al suo reinserimento e senza fornire alla stessa la possibilità di riconquistare un giorno la libertà: a tutti i detenuti, compresi gli ergastolani, deve essere offerta la possibilità di reinserimento e la prospettiva di liberazione nel caso in cui si venga a realizzare un percorso educativo.

Nell'ipotesi di ergastolo 'ordinario', tale prospettiva è garantita dall'art. 176 c.p., secondo cui il condannato all'ergastolo che ha tenuto un comportamento tale da dimostrare un sicuro ravvedimento, può essere ammesso alla liberazione condizionale dopo aver scontato ventisei anni di detenzione: pertanto il mantenimento in detenzione, seppure per un lungo periodo, nell'ergastolo disciplinato dall'art. 22 c.p. non si traduce in un trattamento inumano o degradante.

Nella fattispecie oggetto del ricorso di Viola il regime applicabile alla pena perpetua è il risultato dell'applicazione combinata dell'art. 22 c.p. con gli articoli 4-bis e 58-ter O.P..

Per effetto di tale sistema, ha osservato la Corte, al ricorrente non risulta precluso in modo assoluto e con effetto automatico l'accesso alla liberazione condizionale e agli altri benefici penitenziari e alle misure alternative alla detenzione, ma tale accesso è subordinato alla condizione della 'collaborazione con la giustizia', come disciplinata dall'art. 58-ter O.P.

Come evidenziato dal Governo italiano tale disciplina risponde ad una chiara scelta di politica criminale di privilegiare, di fronte alla specificità dell'associazione mafiosa e dell'accordo concluso tra i suoi partecipanti le finalità di prevenzione generale e di protezione della collettività.

L'art. 4-bis O.P. prevede quindi una presunzione di pericolosità del detenuto legata al tipo di reato per cui è stato condannato, e per questa ragione la norma chiede al condannato di provare concretamente, attraverso la collaborazione, di avere rotto con l'ambiente criminale di appartenenza, cosa che indicherebbe anche il successo del processo di risocializzazione.

La Corte ha ribadito quanto già in precedenza affermato, che cioè la scelta degli Stati circa il regime complessivo della propria giustizia penale sfugge in linea di principio al controllo europeo esercitato dalla stessa Corte, purché il sistema non disconosca i principi della Convenzione.

In proposito ha rilevato come le politiche penali europee pongono ormai l'accento sull'obiettivo di risocializzazione e sulla funzione di rieducazione della pena, che riguarda anche i detenuti condannati all'ergastolo, obiettivo sul quale pone l'accento anche la giurisprudenza del Giudice delle leggi italiano.

La Corte ha sottolineato come proprio il sistema penitenziario italiano si fonda sul principio della progressione trattamentale, che è una declinazione della funzione rieducativa: secondo tale principio la partecipazione attiva al programma individuale di rieducazione ed il passare del tempo possono produrre effetti positivi sul condannato, per cui man mano che la detenzione evolve, se effettivamente evolve, il detenuto si vede offrire dal sistema la possibilità di usufruire di misure progressive (che vanno dal lavoro esterno alla liberazione condizionale), destinate ad accompagnarlo nel suo 'cammino verso l'uscita'.

Il Governo italiano ha in proposito sostenuto che nel caso dell'art. 4-bis O.P. l'ostacolo rappresentato dalla 'assenza di collaborazione' non è il risultato di un automatismo legislativo, ma è piuttosto la conseguenza di una scelta individuale.

La Corte 'dubita' però della libertà di questa scelta come della opportunità di stabilire una equivalenza tra la mancanza di collaborazione e la pericolosità del condannato.

Sotto il primo profilo la Corte ha osservato come la mancanza di collaborazione potrebbe essere non sempre legata ad una scelta libera e volontaria, né giustificata unicamente dalla persistenza dell'adesione ai valori criminali e al mantenimento di legami con il gruppo di appartenenza, ma piuttosto da altre circostanze quali il timore di mettere in pericolo la propria vita o quella dei loro familiari.

E al pari di quanto fatto dalla Corte Costituzionale, anche la Corte EDU ha rilevato come la collaborazione con le autorità non necessariamente riflette un cambiamento di atteggiamento del condannato o una sua dissociazione dall'ambiente criminale, potendo l'interessato essersi determinato alla collaborazione solo per ottenere i vantaggi previsti dalla legge.

Sotto il secondo profilo ha osservato come la sancita equivalenza tra assenza di collaborazione e presunzione assoluta di pericolosità sociale può non corrispondere al reale percorso educativo del ricorrente e come non possa escludersi che la 'dissociazione' dall'ambiente mafioso possa esprimersi in modo diverso dalla collaborazione.

Invero, la personalità del condannato non resta 'congelata' al momento del reato commesso, ma, come postulato dalla funzione di risocializzazione, può evolvere durante la fase di esecuzione della pena che permette alla persona di rivedere in maniera critica il suo percorso criminale e di ricostruire la sua personalità.

Proprio nell'ipotesi del ricorrente il Tribunale di Sorveglianza dell'Aquila, che aveva posto fine al regime dell'art. 41-bis O.P., aveva indicato i risultati positivi del percorso di risocializzazione del ricorrente, che peraltro non era mai stato sottoposto a sanzione disciplinare e aveva accumulato circa cinque anni di liberazione condizionale per la partecipazione ad un programma di reinserimento.

Il regime denunciato, invece, prevedendo per l'ipotesi di assenza di collaborazione una presunzione assoluta di pericolosità, ha come effetto di privare il ricorrente di ogni prospettiva realistica di liberazione: quale che sia il suo percorso durante la detenzione, rischia di non potersi mai riscattare e che la sua punizione rimanga immutabile e insuscettibile di controllo.

In sostanza, il regime posto dall'art. 4-bis O.P. collega la pericolosità dell'interessato al momento in cui i delitti sono stati commessi, invece di tenere conto del percorso di reinserimento e degli eventuali progressi compiuti dal momento della condanna.

Pur riconoscendo che i delitti per i quali il ricorrente è stato condannato afferiscono a un fenomeno di grave allarme sociale e che il regime denunciato venne introdotto in un contesto emergenziale dopo un episodio estremamente drammatico, la Corte ha affermato però che ciò non può giustificare una deroga alle disposizioni dell'art. 3 della Convenzione che proibiscono in termini assoluti le pene inumane e degradanti.

Peraltro, come osservato in altre pronunce, la funzione di risocializzazione mira a impedire la recidiva e in ultima analisi a proteggere la società.

Ha concluso quindi la Corte che, in base alle considerazioni esposte, la pena alla quale è soggetto il ricorrente, per effetto dell'art. 4-bis O.P. della legge sull'ordinamento penitenziario, limita eccessivamente la prospettiva di rilascio dell'interessato e la possibilità di riesame della pena.

All'esito del suo giudizio la Corte ha pertanto ritenuto che la pena perpetua applicata a Viola Marcello, risultato dell'applicazione combinata dell'art. 22 del codice penale con gli articoli 4-bis e 58-ter della legge sull'ordinamento penitenziario, non può essere qualificata come "riducibile" ai sensi dell'art. 3 della Convenzione, nella interpretazione prima riportata, e ha quindi ritenuto sussistente la violazione dello stesso art. 3.

La Corte ha comunque precisato che l'accertamento nel caso al suo esame della violazione della Convenzione non deve essere intesa come possibilità per il ricorrente di prospettarsi una imminente liberazione.

Piuttosto, come indicato al paragrafo 143 della decisione, la natura della violazione accertata impone allo Stato di attuare, di preferenza per iniziativa legislativa, una riforma del regime della reclusione dell'ergastolo che garantisca la possibilità di riesame della pena in modo che sia consentito di valutare se nel corso dell'esecuzione vi sia stata una evoluzione del detenuto e se questi è progredito nel percorso di cambiamento, in modo tale da considerare la detenzione non più giustificata in rapporto ai fini della pena.

Pur ammettendo che lo Stato possa pretendere la dimostrazione della 'dissociazione' dall'ambiente mafioso, la Corte ha considerato che questa rottura possa esprimersi con strumenti diversi dalla collaborazione con la giustizia e dall'automatismo legislativo attualmente in vigore.

La sentenza è stata confermata - ed è divenuta definitiva il 7.10.2019 - con sentenza della *Grande Chambre* cui il Governo italiano era ricorso e che ha anch'essa ritenuto sussistente la violazione dell'art. 3 della Convenzione.

3. La sentenza n. 253/2019 della Corte Costituzionale

§ 3.1 - La sentenza della Corte Costituzionale; a) il dispositivo: permesso premio anche in assenza di collaborazione, ma entro certe condizioni

Con la sentenza n. 253 del 23.10.2019¹¹ la Corte Costituzionale, investita della questione dalla Corte di Cassazione e dal tribunale di sorveglianza di Perugia, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 4-bis, comma 1, O.P. in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione "nella parte in cui non prevede che – ai detenuti per i delitti di cui all'art. 416-bis c.p. e per quelli commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste – possano essere concessi permessi premio anche in assenza di collaborazione con la giustizia a norma dell'art. 58-ter del medesimo ordinamento penitenziario, allorché siano stati acquisiti elementi tali da escludere, sia l'attualità dei collegamenti con la criminalità organizzata, sia il pericolo del ripristino di tali collegamenti".

La Corte ha altresì esteso in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 la dichiarazione di incostituzionalità dell'art. 4-bis, comma 1 O.P. anche ai detenuti per tutti gli altri delitti elencati nella norma "nella parte in cui non prevede che ai detenuti per i delitti ivi contemplati, diversi da quelli di cui all'art. 416-bis c.p. e da quelli commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste – possano essere concessi permessi premio anche in assenza di collaborazione con la giustizia a norma dell'art. 58-ter del medesimo ordinamento penitenziario, allorché siano stati acquisiti elementi tali da escludere, sia l'attualità dei collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva, sia il pericolo del ripristino di tali collegamenti".

§ 3.2 - Segue: b) la norma censurata: l'art. 4 bis O.P. e la presunzione assoluta di mancata rescissione dei legami con la criminalità organizzata superabile solo dalla collaborazione

Appare opportuno indicare il percorso motivazionale seguito dalla Corte che, innanzitutto, definisce il perimetro ed il *thema decidendum* della sentenza: non riguarda la legittimità costituzionale della disciplina relativa al cosiddetto ergastolo ostativo, sulla cui compatibilità con la CEDU si è pronunciata la Corte europea dei diritti dell'uomo (cfr. *supra* §.2) ma solo ed esclusivamente l'art. 4-bis, comma 1 O.P. e la preclusione assoluta di accesso al permesso premio (non degli altri benefici penitenziari indicati dalla stessa norma) da parte dei condannati - a pena perpetua oppure a pena temporanea - per i reati cosiddetti ostativi elencati nel citato art. 4-bis "in assenza di collaborazione

¹¹ Depositata il 4 dicembre 2019.

con la giustizia ai sensi dell'art. 58-ter O.P. (secondo cui l'utile collaborazione, anche dopo la condanna, consiste nell'essersi adoperati per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero nell'aiutare concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori dei reati)".

La censura attiene, altresì, sempre alla luce degli artt. 3 e 27 Cost., all'art. 4-bis, comma 1 O.P. in quanto introduce una presunzione assoluta di mancata rescissione dei legami con la criminalità organizzata a carico del condannato che non collabori con la giustizia ai sensi dell'art. 58-ter O.P.. Proprio per tale presunzione, assoluta in quanto non superabile se non dalla collaborazione stessa, la disposizione vigente fa sì che le richieste del detenuto di accedere al beneficio del permesso premio debbano dichiararsi in limine inammissibili, senza poter essere oggetto di un vaglio in concreto da parte del magistrato di sorveglianza (fermi restando i casi di collaborazione inesigibile, impossibile o oggettivamente irrilevante).

§ 3.3 - Segue: c) la “storia” della norma censurata: come si è giunti alla preclusione assoluta ai benefici in assenza di collaborazione

La Corte ripercorre quindi le modifiche apportate all'art. 4-bis O.P. che, nella prima versione (introdotta dall'art. 1 del decreto-legge n. 152 del 1991) prevedeva due “fasce” di condannati:

- 1) per i reati “di prima fascia”, comprendenti l'associazione di tipo mafioso, i relativi delitti satellite, i reati di cui all' art. 630 c.p. e all'art. 74 del DPR n. 309 del 1990, l'accesso ad alcuni benefici era possibile solo se fossero stati acquisiti “elementi tali da escludere l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata o eversiva”;
- 2) per i reati di “seconda fascia” (omicidio, rapina ed estorsione aggravate, produzione e traffico di ingenti quantità di droga: delitti per i quali le connessioni con la criminalità organizzata erano, nella valutazione del legislatore, meramente eventuali, come affermato nella sentenza della Suprema Corte n. 149 del 2018) si richiedeva l'insussistenza di elementi tali da far ritenere attuali detti collegamenti.

Inoltre, era previsto, quale ulteriore requisito per l'ammissione a specifici benefici, tra cui il permesso premio, che i condannati avessero espiato un periodo minimo di pena più elevato dell'ordinario, a meno che non avessero collaborato con la giustizia ai sensi dell'art. 58-ter O.P., introdotto nella legge penitenziaria del 1975 dal decreto-legge n. 152 del 1991: il trattamento di maggior rigore per i condannati per reati di criminalità organizzata era realizzato su due piani, fra loro complementari. Da un lato, l'assenza di collegamenti con la criminalità, dall'altro la necessità di verificare per un tempo adeguato l'effettivo percorso di risocializzazione di quanti fossero stati condannati per delitti di criminalità organizzata o eversiva, requisito da cui si prescindeva nei casi in cui il condannato offriva la prova del distacco dal circuito criminale con la propria condotta collaborativa (sentenza C. Cost. n. 68 del 1995).

Dopo la strage di Capaci le “finalità di prevenzione generale e di tutela della sicurezza collettiva” (sentenza C. Cost. n. 306 del 1993) portano all'approvazione del decreto-legge n. 306 dell'8 giugno 1992, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1992, n. 356 che modifica l'art. 4-bis O.P.

Nei confronti dei condannati per i reati “di prima fascia” si stabilisce che l'assegnazione al lavoro all'esterno, i permessi premio e le misure alternative alla detenzione, ad eccezione della liberazione anticipata, possono essere concessi solo nei casi di collaborazione con la giustizia (fatte salve alcune ipotesi per le quali i benefici sono applicabili se la collaborazione risulti oggettivamente impossibile o irrilevante e sempre che sussistano elementi tali da escludere in modo certo l'attualità

dei collegamenti con la criminalità organizzata). La condotta di collaborazione con la giustizia veniva quindi assunta come sola idonea a dimostrare, per *facta concludentia*, l'intervenuta rescissione di quei collegamenti.

A seguito delle sentenze della Corte Costituzionale (n. 68 del 1995, n. 357 del 1994 e n. 306 del 1993) è stato previsto, al comma 1-*bis* dell'art. 4 O.P. (decreto-legge del 23 febbraio 2009 n. 11, conv. con mod., nella legge n. 38 del 23 aprile 2009) la possibilità di accesso ai benefici nei casi in cui una utile collaborazione con la giustizia risulti inesigibile, ovvero impossibile o si riveli "oggettivamente irrilevante" sempre che, in tale caso, sia stata applicata una delle attenuanti di cui agli artt. 62 n. 6, 114 o 116 c.p.

§. 3.4 - Segue: d) la motivazione della sentenza: la preclusione assoluta in mancanza di collaborazione non è più compatibile con la Costituzione e con la Convenzione EDU

La presunzione dell'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata (e della mancata rescissione dei collegamenti), così introdotta, è assoluta: non può essere superata se non dalla collaborazione stessa ed è proprio questo carattere assoluto a risultare in contrasto con gli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost.

Già nella sentenza n. 306 del 1993 la Corte Costituzionale, nel ritenere che il requisito della collaborazione fosse espressione di una scelta di politica criminale, evidenziava che non necessariamente la collaborazione è sintomo di credibile ravvedimento, ben potendo essere frutto di valutazioni utilitaristiche, e aggiungeva che la mancata collaborazione non "può assurgere a insuperabile indice legale di mancato ravvedimento o emenda" (argomenti richiamati dalla Corte EDU nella sentenza Viola); sottolineava anche che inibire l'accesso ai benefici ai condannati per gravi reati che non collaborano con la giustizia comporta "una rilevante compressione della finalità educativa della pena" e che "la tipizzazione per titoli di reato non appare consona ai principi di proporzionalità e di individualizzazione della pena che caratterizzano il trattamento penitenziario, mentre appare preoccupante la tendenza alla configurazione normativa di "tipi d'autore", per i quali la rieducazione non sarebbe possibile o potrebbe non essere perseguita in caso di mancata collaborazione".

La sentenza n. 253 del 2019 muove proprio dalle valutazioni operate nel 1993 per arrivare all'accoglimento delle questioni di costituzionalità ed afferma che non è la presunzione in sé stessa ad essere illegittima, non essendo irragionevole presumere che il condannato che non collabora abbia legami con l'associazione di appartenenza, purché la presunzione sia relativa e possa essere vinta da prova contraria, così rimanendo nei limiti di una scelta costituzionalmente compatibile con gli obiettivi di prevenzione sociale e di risocializzazione della pena.

La Corte individua quindi tre profili, distinti ma complementari, per i quali il carattere assoluto della presunzione di attualità contrasta con gli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost.

Primo profilo. Il congegno normativo introdotto, espressione di una opzione di politica investigativa e criminale, immette nel percorso carcerario del condannato, attraverso il rilievo alla collaborazione anche dopo la condanna, elementi estranei ai caratteri tipici dell'esecuzione della pena, prefigurando una sorta di scambio tra informazioni utili a fini investigativi e possibilità per il detenuto di accedere al trattamento penitenziario. Ma l'assenza di collaborazione con la giustizia dopo la condanna non può tradursi in un aggravamento delle modalità di esecuzione della pena; le ulteriori conseguenze negative derivanti dalla mancata collaborazione non hanno diretta connessione con il reato commesso ma derivano unicamente dal rifiuto del detenuto di prestare la collaborazione. Osserva la Corte che, "garantita nel processo nella forma di vero e proprio diritto, espressione del principio *nemo tenetur se detegere*, la libertà di non collaborare, in fase di esecuzione, si trasforma infatti – quale condizione per consentire al detenuto l'accesso ai benefici – in un gravoso onere di

collaborazione che non solo richiede la denuncia a carico di terzi (*carceratus tenetur alios detegere*), ma rischia altresì di determinare autoincriminazioni, anche per fatti non ancora giudicati.”

Secondo profilo. La assolutezza della presunzione impedisce di valutare il percorso carcerario del condannato, in contrasto con la funzione rieducativa della pena ai sensi dell’art. 27, terzo comma Cost. Infatti, la richiesta di permesso premio deve essere in limine dichiarata inammissibile, senza che al magistrato di sorveglianza sia consentita una valutazione in concreto della condizione del detenuto.

Terzo profilo. “Le presunzioni assolute, specie quando limitano un diritto fondamentale della persona, violano il principio di uguaglianza, se sono arbitrarie e irrazionali, cioè se non rispondono a dati di esperienza generalizzati, riassunti nella formula dell’*id quod plerumque accidit*” (sentenza n. 268 del 2016; in precedenza n. 185 del 2015, n. 232, n. 213 e n. 57 del 2013; n.265, n. 139 del 2010; n. 41 del 1999 e n. 139 del 1982). Orbene, quanto alla regola di esperienza per la quale non ci è rescissione dei legami con la criminalità da parte dell’associato che non collabora, nella fase cautelare, in presenza di gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto di cui all’art. 416-*bis* c.p., la presunzione di sussistenza di esigenze cautelari è relativa e può essere vinta dall’acquisizione di elementi dai quali risulti che tali esigenze non sussistono; se invece sussistono, allora, con presunzione iure et de iure sono fronteggiabili solo con la custodia cautelare in carcere (sentenza n. 265 del 2010; ordinanza n. 136 del 2017) sia per le connotazioni del sodalizio sia perché la valutazione è svolta nell’immediatezza del fatto. Invece, nella fase di esecuzione della pena, assume ruolo centrale il trascorrere del tempo che può comportare trasformazioni rilevanti sia della personalità del detenuto sia del contesto esterno (potendosi ipotizzare, ad esempio, che l’associazione criminale di riferimento non esista più, perché interamente sgominata o per naturale estinzione) ed è questa situazione, prosegue la Corte, che induce a riconoscere carattere relativo alla presunzione di pericolosità posta a base del divieto di concessione del permesso premio. E’ certo possibile che il vincolo associativo permanga inalterato e vi siano persistenti dimostrati legami del detenuto ma in questi casi vi è l’apposito regime di cui all’art. 41-*bis* O.P., che non è in discussione e la cui applicazione presuppone l’attualità dei collegamenti (sentenze n. 186 del 2018 e n. 122 del 2017). Vi è quindi una lesione dell’art. 3 Cost. per l’irragionevolezza di una presunzione assoluta di pericolosità sociale che, a prescindere da qualsiasi valutazione in concreto presupponga l’immutabilità sia della personalità del condannato, sia del contesto esterno di riferimento.

§. 3.5 - Segue: e) la motivazione della sentenza: le condizioni per superare la presunzione di attualità dei collegamenti con la criminalità

La valutazione degli accadimenti idonei a superare la presunzione di attualità dei collegamenti deve rispondere a criteri di particolare rigore. La presunzione di pericolosità sociale del detenuto che non collabora, non più assoluta, è superabile non certo in virtù della sola regolare condotta carceraria o della mera partecipazione al percorso rieducativo e nemmeno in ragione di una soltanto dichiarata dissociazione, ma soprattutto in forza dell’acquisizione di altri, congrui e specifici elementi.

Detta acquisizione consente alla magistratura di sorveglianza, attraverso un collegamento con tutte le autorità competenti in materia, di svolgere di ufficio una seria verifica non solo sulla condotta carceraria del condannato ma altresì sul contesto sociale esterno in cui il detenuto sarebbe autorizzato a rientrare, sia pur temporaneamente ed episodicamente. L’art 4-*bis*, comma 2 O.P. prevede poi che, ai fini della concessione dei benefici di cui al comma 1 (quindi, anche del permesso premio), la magistratura di sorveglianza decide non solo sulla base delle relazioni della autorità penitenziaria ma anche delle dettagliate informazioni acquisite tramite il comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica competente. Inoltre, ai sensi del comma 3-*bis* dell’art. 4-*bis* O.P. i benefici in questione non possono essere concessi, ferma restando l’autonomia valutativa del magistrato di sorveglianza,

quando il Procuratore nazionale antimafia o il Procuratore distrettuale comunica, di iniziativa o su segnalazione del Comitato provinciale, l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata.

L'acquisizione di tali informazioni, a partire da quelli di natura economico-patrimoniale è, ad avviso della Corte, criterio già rinvenibile nell'ordinamento ma è criterio costituzionalmente necessario (sentenza n. 242 del 2019) per sostituire in parte qua la presunzione assoluta caducata, per prevenire la commissione di nuovi reati (sentenze n. 211 del 2018 e n. 177 del 2009).

Inoltre, tale regime probatorio rafforzato deve estendersi alla acquisizione di elementi che escludono non solo la permanenza di collegamenti con la criminalità organizzata ma altresì il pericolo di un loro ripristino, tenuto conto delle concrete circostanze personali e ambientali.

§. 3.6 - Segue: f) la motivazione della sentenza: l'onere di allegazione del condannato

Di entrambi tali elementi – esclusione dell'attualità di collegamenti e del pericolo di un loro ripristino- grava sul condannato un onere di specifica allegazione e la magistratura di sorveglianza deciderà sia sulla base di tali elementi, sia delle informazioni ricevute dalle autorità sopraindicate, con la precisazione che, fermo il rilievo della motivata segnalazione del Procuratore nazionale antimafia o del Procuratore distrettuale, se le informazioni pervenute dal comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica sono negative, incombe sul detenuto non il solo onere di allegazione di elementi a favore ma anche quello di fornire veri e propri elementi di prova a sostegno. (Cass. Sez. prima penale, 12.5.1992, n. 1639).

§. 3.7 - Gli effetti della sentenza riguardo i condannati per reati diversi da quelli di criminalità organizzata e pure richiamati dall'art. 4-bis O.P.

Conseguentemente la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 4-bis, comma 1 della legge 26 luglio 1975, n. 354, per violazione degli artt. 3 e 37, terzo comma Cost., nei limiti e nei termini sopra indicati.

Va solo qui ricordato che, nell'estendere l'illegittimità costituzionale per il permesso premio dei condannati per tutti gli altri reati di cui all'elenco dell'art. 4-bis O.P., la Corte ha sottolineato che l'assetto iniziale della norma è stato progressivamente modificato nel tempo da una serie di riforme che hanno mutato l'architettura complessiva dell'art. 4-bis O.P. e ne hanno ampliato progressivamente l'ambito di operatività, finendo per contenere una disciplina speciale relativa a un "complesso, eterogeneo e stratificato elenco di reati" (sentenze n. 188 del 2019, n. 32 del 2016, n. 239 del 2014).

Invero, nella norma di cui all'art. 4-bis, comma 1 O.P., vi sono, accanto ai reati espressivi di criminalità organizzata, tra gli altri, reati che non hanno a che fare con tale criminalità o che hanno natura mono-soggettiva (prostituzione minorile, pornografia minorile, violenza sessuale di gruppo, favoreggiamento dell'immigrazione clandestina ed anche quasi tutti i reati contro la pubblica amministrazione).

L'intervento parzialmente ablatorio realizzato sui reati di criminalità organizzata di matrice mafiosa deve riflettersi sulle condizioni predisposte dal primo comma della norma censurata in vista dell'accesso al permesso premio dei condannati per tutti gli altri reati di cui all'elenco atteso che se così non fosse, la sentenza della Corte creerebbe una paradossale disparità a danno dei detenuti per reati rispetto ai quali possono essere privi di giustificazione (ai fini dell'accesso ai benefici penitenziari) sia il requisito di una collaborazione con la giustizia, sia la dimostrazione dell'assenza di legami con un inesistente sodalizio criminale di originaria appartenenza ed è stata, conseguentemente, estesa la dichiarazione di incostituzionalità dell'art. 4-bis, comma 1 O.P., nei limiti e nei termini già indicati, anche ai detenuti per gli altri delitti ivi contemplati.

§. 4 - L'inchiesta parlamentare

A seguito delle due sentenze, la Commissione ha ritenuto necessario avviare un brevissimo ciclo di audizioni non soltanto al fine di approfondire la portata sul piano concreto delle predette pronunce, ma anche allo scopo di provocare un dibattito interno dal quale enucleare valutazioni di politica antimafia in termini di opportunità e spazi di intervento sul piano normativo e non solo. A tale scopo la Commissione, dopo aver costituito un Gruppo di lavoro *ad hoc* composto da dodici parlamentari¹², ha audito sul tema il Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo¹³, il capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria¹⁴, il Presidente della commissione "carceri ed esecuzione della pena" del Consiglio superiore della magistratura¹⁵, i presidenti di tribunale di sorveglianza di Bologna¹⁶ e Roma¹⁷ e un accademico, esperto della tematica, docente di diritto costituzionale presso l'Università degli studi Roma Tre¹⁸.

Sinteticamente, dalle audizioni sono emersi i seguenti temi.

Tutti gli auditi hanno concordato sull'opportunità che una eventuale modifica legislativa riguardi tutti i benefici penitenziari indicati nell'art. 4-*bis* O.P. oltre che la liberazione condizionale, essendo altrimenti prevedibili ulteriori successivi interventi della Corte Costituzionale volti a censurare la presunzione assoluta ove questa venisse mantenuta per i benefici diversi dal permesso premio.

Si è sottolineato, da parte di tutti, come l'intervento del Giudice delle leggi, apparentemente dirompente, sia in realtà attenuato dalla fissazione, in motivazione, di rigide condizioni per superare la presunzione di attualità di collegamenti con la criminalità ed ottenere la concessione del beneficio, che comunque costituirà un'eccezione alla regola (*cf.* §.3.5 *supra*).

Secondo quanto rimarcato da tutti i soggetti auditi, dovrà essere l'istante a fornire gli elementi idonei al superamento della presunzione - ormai relativa- di pericolosità, e nell'iter procedurale volto alla valutazione della richiesta dovranno essere coinvolti diversi soggetti (procuratore nazionale antimafia, procuratore distrettuale della Repubblica, comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, amministrazione penitenziaria) per fornire le informazioni e/o i pareri di rispettiva competenza, necessari e necessariamente completi ed esaustivi affinché l'autorità giudiziaria possa formulare il giudizio di assenza di collegamenti e di assenza di pericolo del loro ripristino.

¹² Senatori: Caliendo, Ciriani, Grasso, Mirabelli, Sudano, Vitali; deputati: Ascari, Ferro, Lupi, Paolini, Salafia, Verini.

¹³ Commissione parlamentare antimafia, resoconto stenografico n. 51 del 12 dicembre 2019. Audizione del Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, Federico Cafiero De Raho.

¹⁴ Commissione parlamentare antimafia, resoconto stenografico n. 50 del 12 dicembre 2019. Audizione del Capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, Francesco Basentini.

¹⁵ Commissione parlamentare antimafia, riunione del Gruppo di lavoro *ad hoc* del 10 dicembre 2019. Audizione del presidente della commissione "carceri ed esecuzione della pena" del Consiglio superiore della magistratura, Sebastiano Ardita.

¹⁶ Commissione parlamentare antimafia, riunione del Gruppo di lavoro *ad hoc* del 10 dicembre 2019. Audizione del presidente del tribunale di sorveglianza di Bologna, Antonietta Fiorillo.

¹⁷ Commissione parlamentare antimafia, resoconto stenografico n. 49 dell'11 dicembre 2019. Audizione del Presidente del Tribunale di sorveglianza di Roma, Maria Antonia Vertaldi, accompagnato dal Presidente vicario, Maria Teresa Saragnano.

¹⁸ Commissione parlamentare antimafia, riunione del Gruppo di lavoro *ad hoc* del 10 dicembre 2019. Audizione di Marco Ruotolo, professore ordinario di diritto costituzionale - Università degli studi Roma Tre.

Invero, la valutazione della condizione di pericolosità dell'istante dovrà essere condotta secondo criteri assai rigorosi e il beneficio non potrà essere concesso esclusivamente sulla base della mera dichiarazione di dissociazione, della regolare condotta carceraria e della positiva partecipazione al percorso rieducativo.

Alcuni degli auditi¹⁹ hanno indicato, quale essenziale parametro per valutare l'assenza di collegamenti o con il sistema criminale cui apparteneva il detenuto o con altre associazioni, reti o coalizioni, la considerazione del tenore di vita e della situazione patrimoniale del detenuto stesso e dei suoi familiari.

Si è anche fatto riferimento alla necessità che l'istante abbia già avviato percorsi di giustizia riparativa.

I magistrati di sorveglianza hanno poi energicamente ribadito la necessità, ora ancor più cogente a fronte di competenze sempre più articolate e complesse, di implementare gli organici degli uffici di sorveglianza anche per ciò che concerne la dotazione del personale amministrativo.

Variegate invece sono state le posizioni degli auditi in tema di competenza. Alcuni hanno suggerito *de jure condendo* di spostare la competenza a decidere sulle istanze di permesso premio dal magistrato al tribunale di sorveglianza, con l'intervento all'udienza del sostituto procuratore distrettuale anziché del sostituto procuratore generale, con reclamo o alla corte di appello del distretto o al tribunale di sorveglianza di Roma²⁰. Altri, invece, hanno segnalato l'utilità di attribuire ad un solo organo la competenza alla valutazione delle istanze al fine di garantire giudizi uniformi, individuandolo nello stesso tribunale di sorveglianza di Roma attualmente competente nella materia di cui all'art. 41-*bis* OP²¹. Sul punto il presidente di detto tribunale, nonché il presidente del tribunale di sorveglianza di Bologna hanno, tuttavia, sottolineato la necessità di conservare la "giurisdizione di prossimità" propria della magistratura di sorveglianza.

E' stata, altresì, evidenziata l'estrema esiguità del termine (ventiquattro ore) per proporre il reclamo avverso il provvedimento reso dal magistrato di sorveglianza sulla richiesta di permesso premio.

In diverse audizioni²² si è sottolineata la necessità della completezza del fascicolo del detenuto e l'importanza della effettiva realizzazione del SIDET (sistema informativo detenuti) e del fascicolo elettronico.

§. 5 - Conclusioni, prospettive e criteri di riforma

Nonostante la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 253 del 2019, si sia pronunciata solo sui permessi premio, dichiarando l'incostituzionalità della presunzione assoluta prevista dal comma 1 dell'art. 4-*bis* O.P., si ritiene che lo stesso principio debba estendersi agli altri benefici di cui al comma 1, ivi compresa la liberazione condizionale di cui all'art. 176 c.p. La stessa Corte Costituzionale, peraltro, ha dichiarato costituzionalmente illegittima la preclusione contenuta nel nuovo ordinamento

¹⁹ Vedi: riunione del Gruppo di lavoro *ad hoc* del 10 dicembre 2019, audizione del presidente del tribunale di sorveglianza di Bologna, Antonietta Fiorillo; resoconto stenografico n. 49 dell'11 dicembre 2019, audizione del presidente del tribunale di sorveglianza di Roma, Maria Antonia Vertaldi; resoconto stenografico n. 51 del 12 dicembre 2019, audizione del Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, Federico Cafiero De Raho.

²⁰ Vedi: riunione del Gruppo di lavoro *ad hoc* del 10 dicembre 2019, audizione del presidente del tribunale di sorveglianza di Bologna, Antonietta Fiorillo; resoconto stenografico n. 50 del 12 dicembre 2019, audizione del capo del dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, Francesco Basentini.

²¹ Vedi: riunione del Gruppo di lavoro *ad hoc* del 10 dicembre 2019, audizione del presidente della commissione "carceri ed esecuzione della pena" del Consiglio superiore della magistratura, Sebastiano Ardita; resoconto stenografico n. 51 del 12 dicembre 2019, audizione del Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, Federico Cafiero De Raho.

²² Vedi: riunione del Gruppo di lavoro *ad hoc* del 10 dicembre 2019, audizione del presidente del tribunale di sorveglianza di Bologna, Antonietta Fiorillo; resoconto stenografico n. 49 dell'11 dicembre 2019, audizione del presidente del tribunale di sorveglianza di Roma, Maria Antonia Vertaldi; resoconto stenografico n. 50 del 12 dicembre 2019, audizione del capo del dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, Francesco Basentini.

penitenziario minorile (art. 2, comma 3 del decreto legislativo n. 121 del 2018), rimuovendo la previsione che richiedeva, ai fini della concessione delle misure premiali di comunità e dei permessi premio e per l'assegnazione al lavoro esterno, l'applicazione dell'art. 4-bis, commi 1 e 1-bis O.P. (sentenza C. Cost. n. 263/2019).

L'orientamento oramai espresso dalla Corte Costituzionale e dalla CEDU segna il destino di qualsiasi intervento legislativo futuro che voglia riproporre degli automatismi.

Inutile introdurre norme che precludano la valutazione della posizione del detenuto in espiazione pena per questi titoli di reato; sarebbero in breve tempo caducate dalla Corte Costituzionale o esporrebbero lo Stato italiano ad altre condanne da parte della CEDU.

Secondo quanto affermato all'esito dei giudizi, contrasterebbe con i nostri principi costituzionali e, in particolare, con l'art. 27 della Costituzione, impedire alla magistratura di sorveglianza una valutazione in concreto, caso per caso, vincolandola ad una dichiarazione *in limine* di inammissibilità della richiesta di accedere ai benefici, sul presupposto dell'assenza di collaborazione del condannato.

Ora che la presunzione assoluta di pericolosità dei soggetti condannati per i reati previsti dall'art. 4-bis O.P., prima superabile esclusivamente dalla condotta di collaborazione, è stata sostituita da una presunzione relativa, secondo quanto suggerito dalla stessa Corte Costituzionale, la *“valutazione in concreto di accadimenti idonei a superare la presunzione dell'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata deve rispondere a criteri di particolare rigore, proporzionali alla forza del vincolo imposto dal sodalizio criminale del quale si esige l'abbandono definitivo”*.

E' infatti importante sottolineare come sia dovere del legislatore adottare ogni misura necessaria ad assicurare la sicurezza delle persone, elaborando norme di legge che assicurino la protezione contro il crimine organizzato.

Come affermato dal giudice Wojtyczek nell'*opinione dissenziente* allegata alla sentenza della Corte EDU sopra citata, l'art. 2 della Convenzione impone alle parti contraenti non solo di astenersi dal provocare la morte in modo volontario e illegale, ma anche di prevedere misure appropriate per proteggere la vita umana, e in particolare di adottare un sistema giuridico ed amministrativo idoneo a dissuadere dal commettere delle violazioni contro la persona, che si basi su un meccanismo di prevenzione, repressione e sanzionatorio delle violazioni. Questo obbligo riguarda in particolare la protezione contro il crimine organizzato: *“le parti contraenti hanno l'obbligo di adottare delle misure efficaci per smantellare le organizzazioni criminali e a tal fine è cruciale distruggere la solidarietà tra i membri delle organizzazioni e infrangere la relativa legge del silenzio (sentenza Makaratzis v. Grecia n. 50385/99) e le Autorità nazionali devono adottare le misure idonee, tenuto conto delle circostanze specifiche del loro paese”*.

Ricorda la Corte costituzionale che l'appartenenza ad un'associazione di stampo mafioso *“implica un'adesione stabile ad un sodalizio criminoso, di norma fortemente radicato nel territorio, caratterizzato da una fitta rete di collegamenti personali, dotato di particolare forza intimidatrice e capace di protrarsi nel tempo”*²³.

Al fine di pervenire alla precisazione degli elementi necessari a superare la presunzione di pericolosità, il giudice delle leggi ha richiamato l'evoluzione dell'art. 4-bis O.P., segnalando come, prima dell'introduzione del requisito della collaborazione con la giustizia, l'art. 1 del decreto-legge n. 152 del 1991 già stabiliva per i reati “di prima fascia”, comprendenti i delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione, l'associazione di tipo mafioso, i reati aggravati dal metodo mafioso e agevolanti l'associazione, il sequestro di persona a scopo di estorsione e l'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, che l'accesso ai benefici fosse possibile solo previa acquisizione di *“elementi*

²³ In materia cautelare, C. Cost. n. 48 del 2015, n. 213 del 2013, n. 57 del 2013, n. 164 e n. 231 del 2011; ordinanza n. 136 del 2017.

tali da escludere l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata o eversiva e il pericolo di ripristino di tali collegamenti".

L'elenco dei reati "di prima fascia" operato dalla Corte Costituzionale induce ad una riflessione, nell'eventuale proposta di introduzione di modifiche normative all'art. 4-bis dell'O.P., che possa limitare proprio a tali delitti il regime probatorio rafforzato, richiedendo, per le altre fattispecie delittuose, allo stato equiparate quanto ad ammissione ai benefici, per le quali la connessione con la criminalità organizzata risulta eventuale, il requisito della *"insussistenza di elementi tali da fare ritenere attuali i citati collegamenti"*.

Occorre allora fissare un altro tipo di doppio binario, che per i reati sopra indicati - nonché per i reati associativi finalizzati alla commissione dei delitti previsti dall'art. 4-bis, comma 1, O.P. - preveda non un trattamento diverso e più rigoroso ma un più rigoroso procedimento di accertamento da parte della magistratura di sorveglianza dei presupposti per la concessione di eventuali benefici, con la scansione più rigida delle fasi della verifica sul venir meno dei legami con l'organizzazione criminale.

Questo doppio binario trova giustificazione nel fatto accertato nella sentenza passata in giudicato e nelle peculiari tipologie di tali reati, dietro i quali si muovono logiche del tutto differenti rispetto ad altre fattispecie criminose.

Si propone per i suddetti reati connessi con la criminalità organizzata, terroristica ed eversiva, che l'attività di acquisizione degli *"elementi tali da escludere sia l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva sia il pericolo del ripristino di tali collegamenti"*, debba passare attraverso una allegazione proveniente dalla stessa parte istante. Dovrà gravare sul condannato, quindi, fornire allegazioni, basate su elementi fattuali precisi, concreti ed attuali, dell'esclusione del mantenimento dei contatti con l'organizzazione mafiosa e del pericolo di ripristino.

Si tratta, quindi, di elaborare dei criteri che consentano di individuare le condizioni al ricorrere delle quali la magistratura di sorveglianza possa procedere ad una verifica individualizzante ai fini della decisione in merito all'istanza di accedere ai benefici previsti dal comma 1 dell'art. 4-bis O.P. Impedire *tout court* al condannato non collaborante l'accesso ai benefici penitenziari significherebbe, alla luce dei principi fissati dalle Corti, frustrare gli obiettivi di risocializzazione e vanificare la finalità rieducativa della pena.

Se è pur vero che il trascorrere del tempo, fattore che non può non essere adeguatamente vagliato in relazione al condannato in fase di esecuzione della pena, determina mutamenti importanti nell'intimo del detenuto, deve ritenersi, come segnalato dalla Corte Costituzionale, che non potrà essere sufficiente a vincere la presunzione di pericolosità la sola regolare condotta carceraria o la mera partecipazione al percorso rieducativo e nemmeno una soltanto dichiarata dissociazione.

Occorrerà l'acquisizione *"di altri, congrui e specifici elementi"*. Quindi l'istanza di concessione dei benefici non potrà essere generica, ma dovrà contenere una *"specifica allegazione"* degli elementi che comprovino le condizioni richieste; in assenza di tale specifica allegazione, la magistratura di sorveglianza potrà dichiarare inammissibile l'istanza.

Altri elementi e circostanze che la magistratura di sorveglianza potrà e dovrà valutare ai fini della concessione dei benefici possono essere, a titolo esemplificativo: il perdurare o meno della operatività del sodalizio criminale; il profilo criminale del condannato e la sua posizione all'interno dell'associazione; la capacità eventualmente manifestata nel corso della detenzione di mantenere collegamenti con l'originaria associazione di appartenenza o con altre organizzazioni, reti o coalizioni anche straniere; la sopravvenienza di nuove incriminazioni o significative infrazioni disciplinari;

l'ammissione dell'attività criminale svolta e delle relazioni e rapporti intrattenuti; la valutazione critica del vissuto in relazione al ravvedimento; le disponibilità economiche del condannato all'interno degli istituti penitenziari nonché quelle dei suoi familiari; e così via.

L'acquisizione di tali elementi imporrà l'avvio delle verifiche che vedranno impegnate le autorità competenti a fornire le necessarie informazioni: procura nazionale antimafia e antiterrorismo, comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, direzione del carcere.

La Procura nazionale antimafia e antiterrorismo avrà un ruolo centrale in quanto dovrà porsi quale autorità di raccolta di informazioni provenienti dal territorio attraverso le procure distrettuali competenti territorialmente sia in relazione al luogo di svolgimento del processo definito con sentenza di condanna a carico dell'istante, sia in relazione al luogo di origine ed operatività del gruppo criminale di riferimento.

La Procura nazionale antimafia e antiterrorismo dovrà, inoltre, acquisire attraverso le procure distrettuali le informazioni di natura economico-patrimoniale sulla persona del condannato e del nucleo familiare e delle persone collegate, accertando altresì l'eventuale pendenza o definitività di misure di prevenzione personali e patrimoniali.

In tal senso si propone di estendere l'applicazione dell'art. 79 del codice antimafia (*"Verifiche fiscali, economiche e patrimoniali a carico di soggetti sottoposti a misure di prevenzione"*) anche nei confronti dei condannati per tutti i delitti di cui al comma 1 dell'art. 4-bis O.P.

Occorrerà prevedere un termine ampio per l'acquisizione di tali pareri, dal momento che essi dovranno essere preceduti da un'attività di raccolta di informazioni. Può ritenersi congruo un termine di 30 giorni²⁴, prorogabile una sola volta da parte del giudice di sorveglianza.

Passando ora ad esaminare gli altri reati previsti dal comma 1, occorre tener conto di quanto affermato dalla Corte Costituzionale che, nell'esaminare l'architettura complessiva dell'art. 4-bis O.P., ha rilevato che una serie di riforme ne ha ampliato l'ambito di operatività, inserendo numerose altre fattispecie criminose nella lista dei reati "ostativi" e che *"l'art. 4-bis O.P. ha così progressivamente allargato i propri confini, finendo per contenere, attualmente, una disciplina speciale relativa, ormai, a un <<complesso, eterogeneo e stratificato elenco di reati>>." "Accanto ai reati tipicamente espressivi di forme di criminalità organizzata, compaiono ora, tra gli altri, anche reati che non hanno necessariamente a che fare con tale criminalità, ovvero che hanno natura mono-soggettiva"*.

Trattasi di fattispecie di reato cui il legislatore, anche se non espressione di un contesto criminale organizzato, ha voluto attribuire un particolare disvalore e le ha di conseguenza inserite nell'art. 4-bis O.P.

Per questi reati ciò che andrà valutato ai fini della concessione dei benefici non sarà, quindi, la sussistenza di collegamenti, bensì l'attualità della pericolosità sociale del condannato e i rischi connessi ad un reinserimento nella società.

A tale fine dovranno essere acquisite informazioni tramite questure e prefetture.

Anche per questi reati la magistratura di sorveglianza valuterà la pericolosità sociale in base a nuovi elementi che possono esemplificativamente indicarsi nella sopravvenienza di nuove incriminazioni, nella commissione di significative infrazioni disciplinari, nell'esito del trattamento penitenziario: a tal proposito rileveranno in positivo circostanze quali il risarcimento dei danni materiali e morali, la prognosi di conformità della futura condotta di vita al rispetto della legalità e delle regole dettate dall'ordinamento, la sussistenza di concrete e congrue condotte riparatorie, anche di natura non economica, l'essersi distinti per comportamenti particolarmente lodevoli, la valutazione critica del vissuto criminale, ed altro.

Per entrambe le categorie di reati si propone, infine, che condizione per ottenere i benefici sia l'adempimento delle obbligazioni civili nascenti dal reato, accertate con sentenza penale o civile

²⁴ Termine peraltro già previsto dal comma 2 dell'art. 4-bis O.P. nel caso di informazioni acquisite per il tramite del Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica.

passata in giudicato, salvo che il condannato istante dimostri di trovarsi nell'impossibilità di adempierle.

E' appena il caso di rilevare che la collaborazione con la giustizia, così come la collaborazione inesigibile e la collaborazione irrilevante mantengono la attuale valenza, sia quale condizione 'privilegiata' di accesso ai benefici sia ai fini di quanto previsto dall'art. 58-ter O.P.

Per ciò che riguarda la competenza a decidere sulla concessione dei benefici previsti dall'art. 4-bis O.P., va premesso che attualmente la ripartizione della competenza per materia tra tribunale di sorveglianza e magistrato di sorveglianza è disciplinata dagli artt. 69²⁵ e 70²⁶ O.P. In estrema sintesi

²⁵ Si riporta di seguito il testo vigente dell'art. 69 O.P.: "*Art. 69. (Funzioni e provvedimenti del magistrato di sorveglianza).* - 1. Il magistrato di sorveglianza vigila sulla organizzazione degli istituti di prevenzione e di pena e prospetta al Ministro le esigenze dei vari servizi, con particolare riguardo alla attuazione del trattamento rieducativo. 2. Esercita, altresì, la vigilanza diretta ad assicurare che l'esecuzione della custodia degli imputati sia attuata in conformità delle leggi e dei regolamenti. 3. Sovrintende all'esecuzione delle misure di sicurezza personali. 4. Provvede al riesame della pericolosità ai sensi del primo e secondo comma dell'articolo 208 del codice penale, nonché all'applicazione, esecuzione, trasformazione o revoca, anche anticipata, delle misure di sicurezza. Provvede altresì, con decreto motivato, in occasione dei provvedimenti anzidetti, alla eventuale revoca della dichiarazione di delinquenza abituale, professionale o per tendenza di cui agli articoli 102, 103, 104, 105 e 108 del codice penale. 5. Approva, con decreto, il programma di trattamento di cui al terzo comma dell'articolo 13, ovvero, se ravvisa in esso elementi che costituiscono violazione dei diritti del condannato o dell'internato, lo restituisce, con osservazioni, al fine di una nuova formulazione. Approva, con decreto, il provvedimento di ammissione al lavoro all'esterno. Impartisce, inoltre, disposizioni dirette ad eliminare eventuali violazioni dei diritti dei condannati e degli internati. 6. (...) 7. Provvede, con decreto motivato, sui permessi, sulle licenze ai detenuti semiliberi ed agli internati, e sulle modifiche relative all'affidamento in prova al servizio sociale e alla detenzione domiciliare. 8. Provvede con ordinanza sulla riduzione di pena per la liberazione anticipata e sulla remissione del debito, nonché sui ricoveri previsti dall'articolo 148 del codice penale. 9. Esprime motivato parere sulle proposte e le istanze di grazia concernenti i detenuti. 10. Svolge, inoltre, tutte le altre funzioni attribuitegli dalla Legge." In merito, si rammenta che la C. Cost., con sentenza del 8-11 febbraio 1999, n. 26 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. degli artt. 35 e 69 della legge 26 luglio 1975, n. 354, quest'ultimo come sostituito dall'art. 21 della legge 10 ottobre 1986, n. 663, nella parte in cui non prevedono una tutela giurisdizionale nei confronti degli atti della amministrazione penitenziaria lesivi di diritti di coloro che sono sottoposti a restrizione della libertà personale). Successivamente, la C. Cost., con sentenza 23-27 ottobre 2006, n. 341 come modificata dal Comunicato 23 ottobre 2006, n. 341 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 69, sesto comma, lettera a), della legge 26 luglio 1975, n. 354.

²⁶ Si riporta di seguito il testo vigente dell'art. 70 O.P.: "*Art. 70. (Funzioni e provvedimenti della sezione di sorveglianza).* - 1. In ciascun distretto di corte d'appello e in ciascuna circoscrizione territoriale di sezione distaccata di corte d'appello è costituito un tribunale di sorveglianza competente per l'affidamento in prova al servizio sociale, la detenzione domiciliare, la detenzione domiciliare speciale, la semilibertà, la liberazione condizionale, ((...)) la revoca o cessazione dei suddetti benefici ((nonché della riduzione di pena per la liberazione anticipata)), il rinvio obbligatorio o facoltativo dell'esecuzione delle pene detentive ai sensi degli articoli 146 e 147, numeri 2) e 3), del codice penale, nonché per ogni altro provvedimento ad esso attribuito dalla legge. 2. Il tribunale di sorveglianza decide inoltre in sede di appello sui ricorsi avverso i provvedimenti di cui al comma 4 dell'articolo 69. Il magistrato che ha emesso il provvedimento non fa parte del collegio. 3. Il tribunale è composto da tutti i magistrati di sorveglianza in servizio nel distretto o nella circoscrizione territoriale della sezione distaccata di corte d'appello e da esperti scelti fra le categorie indicate nel quarto comma dell'articolo 80, nonché fra docenti di scienze criminalistiche. 4. Gli esperti effettivi e supplenti sono nominati dal Consiglio superiore della magistratura in numero adeguato alle necessità del servizio presso ogni tribunale per periodi triennali rinnovabili. 5. I provvedimenti del tribunale sono adottati da un collegio composto dal presidente o, in sua assenza o impedimento, dal magistrato di sorveglianza che lo segue nell'ordine delle funzioni giudiziarie e, a parità di funzioni, nell'anzianità; da un magistrato di sorveglianza e da due fra gli esperti di cui al precedente comma 4. 6. Uno

il magistrato di sorveglianza è in linea di massima competente sulla concessione dei permessi premio e sull'approvazione del provvedimento del direttore dell'istituto di assegnazione al lavoro esterno. Tutti gli altri benefici previsti dall'O.P. sono invece attribuiti al tribunale di sorveglianza.

Nel corso dell'inchiesta svolta dalla Commissione a seguito della pronuncia delle sentenze della CEDU e della Corte Costituzionale, sono state prospettate dai diversi soggetti auditi differenti soluzioni di riforma.

Secondo un primo orientamento sarebbe necessario istituire una giurisdizione esclusiva in capo al tribunale di sorveglianza di Roma in materia di valutazione dell'accesso ai benefici di cui al comma 1 dell'art. 4-*bis*, così come previsto dall'art. 41-*bis*, comma 2-*quinqüies* O.P., per i reclami avverso i provvedimenti con cui sia stata disposta o prorogata l'applicazione dello speciale regime di cui al comma 2 dello stesso art. 41-*bis* O.P.

Secondo tale orientamento la concentrazione della competenza in un unico tribunale ovierebbe al rischio di una giurisprudenza 'a macchia di leopardo', e cioè di orientamenti giurisprudenziali eterogenei e difformi pur in situazioni identiche o analoghe, cui si incorrerebbe qualora venisse mantenuto l'attuale sistema che affida al magistrato ovvero al tribunale di sorveglianza del luogo ove è ristretto il detenuto la decisione in merito alla concessione dei benefici penitenziari. In proposito si è prospettato come la valutazione in questione, fino ad ora caratterizzata dal più volte sottolineato 'automatismo', presenta, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale 253/2019, un elevato tasso di discrezionalità che apre, quindi, il varco al rischio di valutazioni difformi.

Tuttavia, la soluzione in questione finirebbe con il creare una giurisdizione 'speciale' con possibili profili di incostituzionalità. Peraltro, l'istituzione di una giurisdizione esclusiva in capo al tribunale di sorveglianza di Roma appare poco consona alle caratteristiche proprie della fase esecutiva della pena nella quale prevalgono le esigenze di prossimità²⁷.

Diversa soluzione è quella che attribuirebbe al tribunale di sorveglianza la competenza a decidere in merito a tutti i benefici previsti dall'art. 4-*bis*, comma 1 O.P., laddove l'attuale disciplina contenuta nell'art. 30-*bis* O.P. attribuisce al magistrato di sorveglianza, organo monocratico, la decisione sulla concessione del permesso premio, con successivo eventuale reclamo al tribunale di sorveglianza.

Tale soluzione presenterebbe il pregio di garantire un giudizio collegiale, con la presenza anche dei componenti esperti non togati e delle relative professionalità, e quindi una valutazione frutto di una più articolata ponderazione²⁸.

Per *contra*, seppure con riferimento al solo permesso premio, aderendo a tale impostazione verrebbe meno l'attuale previsione di tre gradi di giudizio; qualora si volesse mantenerli, si potrebbe ipotizzare la possibilità di reclamo avverso il provvedimento del Tribunale ad un organo di seconda istanza, quale una sezione territoriale della corte d'appello integrata dalla presenza di esperti.

dei due magistrati ordinari deve essere il magistrato di sorveglianza sotto la cui giurisdizione è posto il condannato o l'internato in ordine alla cui posizione si deve provvedere. 7. La composizione dei collegi giudicanti è annualmente determinata secondo le disposizioni dell'ordinamento giudiziario. 8. Le decisioni del tribunale sono emesse con ordinanza in camera di consiglio; in caso di parità di voti prevale il voto del presidente. 9. (comma abrogato dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115).

²⁷ "(...) non si può immaginare una corretta valutazione e decisione delle istanze avulsa dalla giurisdizione di prossimità propria della Magistratura di Sorveglianza ovvero, senza avere la possibilità di un colloquio diretto con il detenuto istante; di conoscenza reale dello specifico luogo-carcere; di interlocuzione diretta con gli operatori penitenziari e di tutta una serie di percezioni/acquisizioni di dati di conoscenza del singolo detenuto che solo nell'ambito di una connotata giurisdizione di prossimità possono essere colti e/o valorizzati, sia nella direzione dell'accoglimento che del rigetto dell'istanza, anche in ragione dell'esercizio di quella discrezionalità, a quanto pare, tanto temuta o che insospettisce". Relazione depositata l'11 dicembre 2019 dal Presidente del tribunale di sorveglianza di Roma, Maria Antonia Vertaldi.

²⁸ Vedi audizione in data 10 dicembre 2019 del presidente del tribunale di sorveglianza di Bologna, Antonietta Fiorillo: "(...) sulla collegialità devo dire (...) non per tutela del monocratico – parliamoci chiaro – perché gli strumenti del tribunale (...) l'attenzione di quattro persone è sicuramente più capace, più attenta ed è – ripeto – veramente il cuore pulsante del procedimento di esecuzione (...)"

Si è anche ipotizzato che sia sempre il tribunale di sorveglianza di Roma a decidere sui reclami avverso i provvedimenti in materia di permessi premio emessi dai tribunali di sorveglianza territoriali: quest'ultima soluzione, però, porrebbe il problema di individuare l'organo competente a giudicare sul reclamo proposto avverso un provvedimento di primo grado dello stesso Tribunale di sorveglianza di Roma.

La Commissione, tuttavia, ritiene che la soluzione più equilibrata e rispondente alle esigenze di assicurare una valutazione collegiale e particolarmente ponderata laddove si tratti di condannati per reati di criminalità organizzata, eversiva o terroristica, sia quella di prevedere per quei benefici in cui è competente attualmente in prima istanza il magistrato di sorveglianza, un "doppio binario", cioè di attribuire direttamente la competenza al tribunale di sorveglianza in relazione ai reati associativi, mentre per gli altri reati, di natura monosoggettiva, previsti dall'art. 4-bis, comma 1 O.P. mantenere la competenza del magistrato di sorveglianza.

Per tale ultima ipotesi appare, altresì, utile intervenire sul termine, attualmente previsto in sole ventiquattro ore, per il reclamo avverso il diniego o la concessione dei permessi premio. Tale termine appare esiguo e non rispondente sia all'esercizio effettivo del diritto di difesa del condannato sia alle esigenze di natura special-preventive in caso di reclamo da parte del P.M. Ai fini di una maggiore coerenza complessiva del sistema, si propone di prevedere il termine di giorni quindici dalla comunicazione del provvedimento. A tale proposito, la Cassazione, sezione prima penale, ha proprio di recente sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 30-bis, comma 3, O.P. in relazione all'art. 30-ter comma 7, O.P. *“nella parte in cui prevede che il termine per proporre reclamo ... è pari a 24 ore”* indicando come possibile termine diverso quello di quindici giorni previsto dall'art. 35-bis O.P. per il reclamo giurisdizionale avverso gli atti dell'Amministrazione penitenziaria asseritamente lesivi di diritti (ordinanza di rimessione emessa nell'udienza del 30 ottobre 2019)²⁹.

Appare, inoltre, opportuno coordinare l'art. 4-bis O.P. con le pronunzie della Corte Costituzionale che si sono succedute (n. 239 del 22.10.2014, n. 263 del 5.11.2019) e con l'aggiunta del beneficio della liberazione condizionale.

Al fine di garantire un'adeguata circolarità delle informazioni e di favorire il lavoro dei magistrati di sorveglianza, anche in ragione dei trasferimenti dei detenuti da un carcere all'altro, si propone che nei confronti di tutti i condannati per i reati di cui all'art. 4-bis, comma 1, O.P., sia efficacemente implementato il fascicolo elettronico del detenuto - SIDET. Dovranno essere conseguentemente previste adeguate misure che garantiscano l'aggiornamento e la completezza del fascicolo, affinché i dati ivi contenuti possano essere adeguatamente valorizzati dal magistrato e/o tribunale di sorveglianza, oltreché dalla Procura nazionale antimafia e antiterrorismo, ai fini delle pertinenti valutazioni sulla concessione dei benefici penitenziari.

Infine, per garantire una conoscenza completa delle vicende processuali dell'istante, la Commissione ribadisce l'urgenza dell'istituzione, della realizzazione e conseguente implementazione della banca-dati nazionale dei carichi pendenti, strumento ora più che mai indispensabile anche per la magistratura di sorveglianza, anche per meglio valutare le istanze presentate.

²⁹ Vedi audizione di Marco Ruotolo, professore ordinario di diritto costituzionale - Università degli studi Roma Tre, 10 dicembre 2019.

COMITATO PARLAMENTARE

per la sicurezza della Repubblica

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Audizione, ai sensi dell'articolo 31, comma 3, della legge n. 124 del 2007, di Cassa depositi e prestiti S.p.A. (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	469
--	-----

AUDIZIONI

Martedì 12 maggio 2020. — Presidenza del presidente Raffaele VOLPI.

La seduta comincia alle 15.10.

Audizione, ai sensi dell'articolo 31, comma 3, della legge n. 124 del 2007, di Cassa depositi e prestiti S.p.A.

(Svolgimento e conclusione).

Raffaele VOLPI, *presidente*, introduce l'audizione del dottor Fabrizio PALERMO, *Amministratore delegato di Cassa depositi e prestiti S.p.A.*, accompagnato dall'avvocato Davide COLACCINO, *Direttore Affari Istituzionali, Comunicazione e Sostenibilità di Cassa depositi e prestiti S.p.A.*

Fabrizio PALERMO, *Amministratore delegato di Cassa depositi e Prestiti S.p.A.*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, formulando domande e richieste di chiarimenti, Raffaele VOLPI, *presidente*, il senatore Adolfo URSO (FdI), il deputato Enrico BORGHI (PD) e i senatori Ernesto MAGORNO (IV) e Paolo ARRIGONI (Lega), ai quali risponde Fabrizio PALERMO, *Amministratore delegato di Cassa depositi e Prestiti S.p.A.*, fornendo ulteriori chiarimenti e precisazioni.

Raffaele VOLPI, *presidente*, dopo aver ringraziato il dottor Palermo, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 16.25.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati

S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori	470
Audizione del presidente dell'Istituto superiore di sanità (ISS), Silvio Brusaferrò, sulla gestione dei rifiuti legata all'emergenza Covid-19	470
Comunicazioni del presidente	471
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	471

Martedì 12 maggio 2020. — Presidenza del presidente Stefano VIGNAROLI.

La seduta comincia alle 14.10.

Sulla pubblicità dei lavori.

Stefano VIGNAROLI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione diretta sulla *web-tv* e sul canale satellitare della Camera dei deputati.

Audizione del presidente dell'Istituto superiore di sanità (ISS), Silvio Brusaferrò, sulla gestione dei rifiuti legata all'emergenza Covid-19.

Stefano VIGNAROLI, *presidente*, dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l'audizione in videoconferenza del presidente dell'Istituto superiore di sanità (ISS), Silvio Brusaferrò, sulla gestione dei rifiuti legata all'emergenza Covid-19. Avverte

che, considerate le modalità di svolgimento della seduta, che sarà pubblica per tutta la sua durata, qualora l'auditò dovesse ritenere di riferire argomenti che richiedano di essere assoggettati a un regime di segretezza, la Commissione valuterà le modalità più opportune per consentirgli di farlo in un altro momento e con diverse modalità. Informa inoltre l'auditò che, ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento interno della Commissione, alla seduta non è ammessa la partecipazione di persone estranee non autorizzate. Lo invita pertanto, sotto la sua responsabilità, a comunicare alla Commissione i nominativi delle persone presenti, che eventualmente interverranno nel corso della seduta.

Silvio BRUSAFERRO, *presidente dell'Istituto superiore di sanità*, informa la Commissione che sono presenti la dottoressa Federica Scaini e il dottor Giulio D'Antoni, il quale cura la parte tecnica relativa al collegamento. Svolge quindi una relazione.

Intervengono a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati

Alberto ZOLEZZI (M5S), Manfredi POTENTI (Lega), Chiara BRAGA (PD), Giovanni VIANELLO (M5S), Tullio PATASINI (Lega), i senatori Paola NUGNES (MISTO), Pietro LOREFICE (M5S), Luca BRIZIARELLI (L-SP-PSd'Az), nonché Stefano VIGNAROLI, *presidente*.

Silvio BRUSAFERRO, *presidente dell'Istituto superiore di sanità* e Federica SCAINI, *Istituto superiore di sanità*, rispondono ai quesiti posti.

Stefano VIGNAROLI, *presidente*, ringrazia gli intervenuti per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione. Sospende quindi la seduta per consentire lo svolgimento della riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.

La seduta, sospesa alle 15.45, è ripresa alle 15.55.

Comunicazioni del presidente.

Stefano VIGNAROLI, *presidente*, comunica che il termine per la presentazione di proposte di modifica e di osservazioni alla proposta di relazione territoriale sulla regione Umbria è prorogato a domani, 13 maggio 2020.

La seduta termina alle 16.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 15.45 alle 15.55.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

INDICE GENERALE

COMMISSIONI RIUNITE (II e XII)

COMITATO DEI NOVE:

Disposizioni in materia di sicurezza per gli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni. Esame emendamenti C. 2117-704-909-1042-1067-1070-1226-1246-1590-2004-A	3
--	---

COMMISSIONI RIUNITE (VI e X)

SEDE REFERENTE:

DL 23/2020: Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali. C. 2461 Governo (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	4
<i>ALLEGATO (Proposte emendative segnalate)</i>	9

COMMISSIONI RIUNITE (VIII e IX)

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione dell'Amministratore Delegato di Anas Spa, Massimo Simonini, sul crollo del Viadotto di Albiano sul fiume Magra (MC) e sulle ripercussioni per la viabilità locale	353
---	-----

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

DL 23/2020: Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali. C. 2461 Governo (Parere alle Commissioni VI e X) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	354
<i>ALLEGATO 1 (Parere approvato)</i>	373
Ratifica ed esecuzione della Convenzione istitutiva dell'osservatorio <i>Square Kilometre Array</i> , con Allegati. C. 2360 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	365
<i>ALLEGATO 2 (Parere approvato)</i>	376
Disposizioni in materia di sicurezza per gli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni. Emendamenti C. 2117-A, approvato dal Senato, e abb. (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	368
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	368

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva in materia di politiche dell'immigrazione, diritto d'asilo e gestione dei flussi migratori (<i>Deliberazione di una proroga del termine</i>)	368
---	-----

SEDE REFERENTE:

DL 26/2020: Disposizioni urgenti in materia di consultazioni elettorali per l'anno 2020. C. 2471 Governo (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	369
--	-----

II Giustizia

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione della Convenzione istitutiva dell'osservatorio Square Kilometre Array, con Allegati, fatta a Roma il 12 marzo 2019. C. 2360 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	377
--	-----

III Affari esteri e comunitari

SEDE CONSULTIVA:

DL 23/2020: Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali. C. 2461 Governo (Parere alle Commissioni VI e X) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	380
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	385

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio sulla fornitura di assistenza macrofinanziaria ai Paesi partner dell'allargamento e del vicinato nel contesto della crisi della pandemia di Covid-19. (COM(2020) 163 final) (<i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e conclusione – Approvazione di un documento finale</i>)	381
ALLEGATO 2 (<i>Documento finale approvato</i>)	387
ERRATA CORRIGE	384

V Bilancio, tesoro e programmazione

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia di sicurezza per gli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni. C. 2117 e abb.-A, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti</i>)	391
ALLEGATO 1 (<i>Relazione tecnica</i>)	416
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione scientifica, tecnologica e innovazione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dell'Australia, fatto a Canberra il 22 maggio 2017. C. 1676-A Governo (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	396
Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro n. 190 sull'eliminazione della violenza e delle molestie sul luogo di lavoro, adottata a Ginevra il 21 giugno 2019 nel corso della 108 ^a sessione della Conferenza generale della medesima Organizzazione. C. 2207 (Parere alla III Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	397
Ratifica ed esecuzione della Convenzione istitutiva dell'osservatorio Square Kilometre Array, con Allegati, fatta a Roma il 12 marzo 2019. C. 2360 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	397
DL 23/2020: Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali. C. 2461 Governo (Parere alle Commissioni VI e X) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione</i>)	398

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 novembre 2017, n. 229, concernente revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE. Atto n. 101 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione</i>)	408
--	-----

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione dell'articolo 1 della direttiva (UE) 2018/849, che modifica la direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso. Atto n. 166	
---	--

(Rilievi alla VIII Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio</i>)	409
Schema di decreto legislativo recante attuazione degli articoli 2 e 3 della direttiva (UE) 2018/849, che modificano la direttiva 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e la direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche. Atto n. 167 (Rilievi alla VIII Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio</i>)	410
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/850, che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti. Atto n. 168 (Rilievi alla VIII Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio</i>) .	411
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/851, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti, e della direttiva (UE) 2018/852, che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio. Atto n. 169 (Rilievi alla VIII Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio</i>) .	412
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/2002, che modifica la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica. Atto n. 162 (Rilievi alla X Commissione) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio</i>) ...	415
ALLEGATO 2 (<i>Documentazione depositata dalla rappresentante del Governo</i>)	419
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	415

VII Cultura, scienza e istruzione

RISOLUZIONI:

7-00449 Casciello, 7-00465 Mollicone e 7-00467 Anzaldi: Misure di sostegno dell'editoria a contrasto degli effetti dell'epidemia COVID-19 (<i>Seguito della discussione congiunta e rinvio – Abbinamento delle risoluzioni 7-00467 Anzaldi e 7-00472 Belotti</i>)	423
7-00459 Melicchio, 7-00460 Sacconi Jotti, 7-00462 Frassinetti e 7-00468 Di Giorgi: Misure di sostegno dell'università e della ricerca a contrasto degli effetti dell'epidemia COVID-19 (<i>Seguito della discussione congiunta e rinvio – Abbinamento delle risoluzioni 7-00468 Di Giorgi, 7-00469 Toccafondi e 7-00473 Belotti</i>)	424

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione della Convenzione istitutiva dell'osservatorio Square Kilometre Array, con Allegati, fatta a Roma il 12 marzo 2019. C. 2360 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	428
---	-----

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni, nell'ambito dell'esame degli schemi di decreto legislativo facenti parte del «pacchetto economia circolare», in materia di veicoli fuori uso (atto n. 166), pile e accumulatori (atto n. 167), discariche di rifiuti (atto n. 168) e rifiuti e imballaggi (atto n. 169), di rappresentanti dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), dell'Associazione demolitori autoveicoli (ADA) e di FISE UNICIRCULAR (Unione Imprese Economia circolare)	430
--	-----

X Attività produttive, commercio e turismo

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione della Convenzione istitutiva dell'osservatorio Square Kilometre Array, con Allegati, fatta a Roma il 12 marzo 2019. C. 2360 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	431
ALLEGATO (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	432

XII Affari sociali

COMITATO DEI NOVE:

DL 19/2020: Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19. Emendamenti C. 2447-A Governo	433
---	-----

XIV Politiche dell'Unione europea

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio sulla fornitura di assistenza macrofinanziaria ai Paesi <i>partner</i> dell'allargamento e del vicinato nel contesto della crisi della pandemia di Covid-19. COM(2020)163 final (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	434
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	439
ALLEGATO 2 (<i>Proposta di parere alternativa presentata dal gruppo Lega</i>)	441

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE

Sulla pubblicità dei lavori	443
Comunicazioni del Presidente	443
Sull'ordine dei lavori	444
Seguito dell'esame della relazione sul regime di cui all'articolo 4-bis dell'ordinamento penitenziario e le conseguenze derivanti dalla sentenza n. 253 del 2019 della Corte costituzionale	444
ALLEGATO (<i>Relazione</i>)	445

COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA

AUDIZIONI:

Audizione, ai sensi dell'articolo 31, comma 3, della legge n. 124 del 2007, di Cassa depositi e prestiti S.p.A. (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	469
--	-----

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ ILLECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI E SU ILLECITI AMBIENTALI AD ESSE CORRELATI

Sulla pubblicità dei lavori	470
Audizione del presidente dell'Istituto superiore di sanità (ISS), Silvio Brusaferrò, sulla gestione dei rifiuti legata all'emergenza Covid-19	470
Comunicazioni del presidente	471
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	471

*Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.*



18SMC0101130